

API Sen. fogus 2.35

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

DISCUSSIONI

Legislatura XII — Sessione 1874-75

ROMA, 1876

COTTA E COMP. TIPOGRAFI DEL SENATO DEL REGNO

Palazzo Madama.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 NOVEMBRE 1875

LXXXVI.

TORNATA DEL 15 NOVEMBRE 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Comunicazione di due Decreti Reali — Lettura di un Decreto di nomina di un nuovo Senatore — Giuramento del Senatore Verdi — Omaggi — Comunicazioni diverse — Congedi — Nomina di tre nuovi membri della Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge per un nuovo Codice della Marina mercantile — Sorteggio degli Uffici.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.
È presente il Ministro dell'Interno.

Atti diversi.

PRESIDENTE. Prima di tutto si darà lettura di due Reali Decreti riguardanti la proroga e la riconvocatione dell'attuale Sessione.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

VITTORIO EMANUELE II.

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione***Re d'Italia.**

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'attuale Sessione del Senato del Regno e della Camera dei Deputati è prorogata.

Con altro Nostro Decreto sarà stabilito il giorno della rinvocazione del Parlamento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valleri addì 1 luglio 1875.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II.

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione***Re d'Italia.**

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Veduto il Nostro Decreto del 1. luglio u. s. N. 2571 (serie 2.) con cui l'attuale Sessione Parlamentare fu prorogata;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Veduto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Senato del Regno e la Camera dei Deputati sono riconvocati per il giorno quindici del prossimo novembre.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Milano addì 20 ottobre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

PRESIDENTE. Ora si dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 NOVEMBRE 1875

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge il processo verbale che viene approvato.

PRESIDENTE. Si dà ora lettura di un Decreto Reale concernente la nomina di un nuovo Senatore.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

VITTORIO EMANUELE II.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 17 dello Statuto fondamentale del Regno);

Udito il Consiglio de' Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Winspeare Comm. Antonio ex-Preffetto.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Milano addì 19 ottobre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

PRESIDENTE. Questo Decreto unitamente ai titoli che presenterà il Comm. Winspeare saranno trasmessi alla Commissione incaricata di prendere ad esame i titoli dei nuovi Senatori.

Prestazione di giuramento del Senatore commendatore Giuseppe Verdi.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato il comm. Giuseppe Verdi, i cui titoli vennero già pienamente convalidati, prego i signori Senatori Chiesi e Mamiani di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula il Senatore Verdi presta il giuramento nella formola consueta.)

Do atto al commendatore Verdi del prestato giuramento, lo dichiaro Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Omaggi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore conte Petitti di due opuscoli del conte Ilarione Petitti di Roreto intitolati: *Sug-*

gio sul buon governo della mendicizia e delle condizioni attuali delle carceri;

La Commissione archeologica municipale di Roma del *Bollettino di quella Commissione dei mesi di gennaio-marzo 1875;*

Il Sindaco di Varese, del *Rendiconto morale di quel Municipio del 1874;*

Il Presidente del R. Istituto d'incoraggiamento alle scienze di Napoli, del *Volume XI della seconda Serie degli Atti di quell'Istituto;*

Il professore comm. Boccardo delle *Serie XVII e XVIII del suo Dizionario universale dell'economia politica;*

La signora Fanny Dénoix des Vegnes, delle sue poesie intitolate: *Sans peur et sans reproche;*

Il Consiglio d'Amministrazione delle ferrovie dell'Alta Italia di 6 esemplari di un *Relazione del Consiglio medesimo;*

Il Ministro delle Finanze della *Statistica dei prodotti delle ferrovie*, e del secondo volume dell'*Annuario delle finanze pel 1875;*

Il prof. Filippo Serafini, di una sua *Versione italiana del volume terzo del Trattato delle Pandette del cav. Lodovico Arndt;*

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, dei tre primi numeri del *Bollettino idrografico;* del *Bollettino industriale del Regno d'Italia dei mesi da maggio a dicembre 1874 e di gennaio e febbraio 1875;* del *Bollettino settimanale dei prezzi dei principali prodotti agrari dal 4 gennaio al 4 aprile 1875;* dei primi tre fascicoli del *Bollettino ampelografico*, e di una recente pubblicazione *sulla malattia del pidocchio della vite;*

L'avvocato Ignazio Giorgi del suo *Ritmo Casinese;*

Il barone Francesco Casotti dei suoi opuscoli di *Archeologia, Storia ed Arti patrie;*

La R. Deputazione di Storia patria di Modena degli *Atti di quella Deputazione;*

Il signor Ernesto Masi de' suoi *Ricordi contemporanei;*

Il presidente dell'Istituto musicale di Firenze degli *Atti di quell'Istituto per l'anno 1874;*

Il Direttore Generale delleabelle della *Statistica del Commercio special d'importazione e di esportazione dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 gennaio al 30 settembre corrente anno*, e di un volume sul *movimento commerciale del Regno nel 1874;*

L'avv. Luigi Centola di due suoi opuscoli

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 NOVEMBRE 1875

sulla *Riforma del Tribunale militare e sulla pena del duello estesa ai militari*;

Il signor A. Basile di un suo studio intitolato: *Delle due scuole economiche in Italia*;

Il signor Achille Monti di un suo lavoro in prosa e versi pel 4° centenario della nascita di Ludovico Ariosto;

Il Ministro dei Lavori Pubblici di una Memoria d. J. Kauffman intitolata *Le percement du Gothard*;

Il signor Giuseppe Despuchesdi Galati dei primi tre volumi degli *Atti dell'Accademia palermitana*;

L'ispettore forestale Luigi Faero di un suo opuscolo intitolato: *La selva di Montello nel Trevigiano*;

Il presidente della Società annua italiana per la Regia cointeressata dell'abacchi della *Relazione e Bilancio dell'Amministrazione per l'esercizio 1874 e della Relazione agli azionisti nell'Assemblea del 2 giugno 185*;

Il Consolato della Repubblica Orientale dell'Uruguay degli *Elementi di geografia fisica di quella Repubblica*;

Il Prefetto di Catania di un suo *Discorso letto a quel Consiglio provinciale nella sessione autunnale 1875*;

Il Ministro della Marina del *Fascicolo 9. della Rivista Iarittima*.

Il Ministro dell'Interno degli *Atti del Consiglio provinciale di Bergamo del 1874 e della Statistica penitenziaria internazionale del 1872*.

Il Direttore dell'Istituto tecnico di Udine del volume *degli Annali di que Istituto*.

Il Sinaco di Venezia dell'opera del prof. cav. Albrto Errera: *Daniele Min e Venezia*.

Il primo Presidente della Corte di appello di Torino e alcuni *Cenni sull'ordine di quella Corte*.

Il cav. Luigi Volpicella di un suo opuscolo contenente *Alcuni antichi Stati della città di Molfetta*

Il Senatore comm. prof. Scabi di una sua *Memoria sulle contribuzioni mineralogiche per servire alla storia dell'incendio Vesuviano*.

Il Sinaco di Catania di alcuni *Esemplari di quadri statistici di quel Municipio nei 12 mesi dell'anno*.

Il Direttore generale delle ferrovie dell'Alta Italia, della *Statistica di que ferrovie per l'anno 1874*.

Il cav. Michelangiolo Gualandi della sua *Guida di Bologna*.

Il Direttore dell'Istituto topografico militare di alcuni fogli della *Carta delle Provincie Meridionali e Napolitane*.

Il Senatore comm. prof. Ponzi di una sua *Memoria dei monti Mario e Vaticano*, e della *Cronaca Subappennina*.

Il cav. Gaetano Semenza delle sue *Proposte per le riforme finanziarie*.

Il Senatore conte Terenzio Mamiani di un suo libro intitolato: *Fondamenti della Filosofia del diritto e singolarmente del diritto di punire*.

Il professore Antonio Pasquale di N. 47 dispense del foglio settimanale *L'avvenire della Scuola*.

I Prefetti delle Provincie di Massa e Carrara, Milano, Ferrara, Bologna, Pisa, Cagliari, Ravenna, Bari, Grosseto, Potenza, Lecce, Rovigo, Caltanissetta, Siracusa e Venezia, degli *Atti di quei Consigli provinciali*.

PRESIDENTE. Il Senato ricorderà che nello scorso maggio venne trasmessa all'onorevole Ministro delle Finanze, una petizione del Consiglio Comunale di Savona in seguito ad analoga deliberazione del Senato.

Ora si darà lettura della risposta inviata dall'onorevole Ministro.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

MINISTERO DELLE FINANZE

Roma addì 6 luglio 1875.

Petizione del Consiglio Comunale di Savona.

Coll'istanza N. 4, trasmessami da cotesta onorevole Presidenza colla pregiata lettera del 20 maggio p. p. il Consiglio Comunale di Savona, invoca delle disposizioni di legge che pongano un limite alla facoltà delle provincie di sovraimporre alle imposte sui terreni e sui fabbricati.

L'abuso di tale facoltà non solo per parte delle provincie, ma più ancora dei comuni ha sempre dato luogo a vivi e non infondati reclami ai quali il Governo ed il Parlamento non sono rimasti indifferenti; talmente che si è cercato di porvi in qualche modo riparo con leggi diverse, l'ultima delle quali in data 14 giugno 1874, che indirettamente mira a questo scopo.

L'articolo 2 di essa, infatti, fa divieto espresso non solo ai comuni, ma anche alle provincie,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 NOVEMBRE 1875

di impegnarsi in nuove spese facoltative che non riguardino servizi ed uffici di utilità pubblica, entro i termini della propria circoscrizione, e l'articolo 7 per rendere più efficace il controllo degli interessati, estende la facoltà di reclamo contro le deliberazioni dei Consigli provinciali che aumentino l'imposta, stabilendo che basti solo, perchè sia ammesso il reclamo stesso, che i comuni paghino insieme il ventesimo della contribuzione provinciale, o siano in numero non minore di dieci.

Di più non potrebbe farsi però allo stato attuale delle cose: un limite assoluto alla sovraimposta provinciale non si potrebbe imporre, senza compromettere l'esistenza delle provincie o porle in condizione di non poter adempiere gli obblighi e provvedere a quei servizi pubblici che la legge ha messo a carico loro; imperciocchè, come è noto, le sovraimposte sono la principalissima e quasi unica entrata di esse.

Ond'è che non sarebbe possibile introdurre una riforma di tal natura senza riformare ad un tempo tutto il sistema tributario dei comuni e delle provincie. E ciò è stato oggetto da lungo tempo degli studi e delle preoccupazioni del Governo, che sino dal 1871 ha istituita una speciale Commissione con l'incarico di procedere ad una inchiesta e di fare quelle proposte che avesse creduto più acconcie. Essa non ha per anco riferito, e si comprende di leggieri che non sarebbe conveniente che, in pendenza dei suoi studi, il Ministero si facesse iniziatore di una legge relativa a questa importante materia.

Per le sovraesposte ragioni debbo quindi dichiarare all'E. V. che non sono in grado di prendere alcun provvedimento intorno alla domanda del Consiglio comunale di Savona.

Il Ministro
M. MINGHETTI.

PRESIDENTE. Dalla Commissione di vigilanza della Cassa Depositi e Prestiti venne inviata alla Presidenza una lettera di cui si dà ora comunicazione al Senato.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

Roma 14 luglio 1875.

« A termini dell'art. 33. della Legge 17 maggio 1863 N. 1270 ha l'onore il sottoscritto

di presentare al Parlamento la Relazione che dalla Commissione di vigilanza fu approvata, intorno alla gestione 1873 della Cassa dei Depositi e Prestiti.

» Un esemplare di tal Relazione è stato dallo scrivente pur comunicato alla Presidenza della Camera dei Deputati.

Il Presidente

A. BERITTA. »

Congedi.

I signori Senatori Di Monale, Malispina e Giovanola chiedono al Senato i due primi un congedo di un mese per motivi di salute e di famiglia, l'altro di quindici giorni per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Il Senato sa che al fine della precedente Sessione, fu deferita al Presidente la nomina dei Signori Senatori che avrebbero dovuto prendere ad esame il progetto di legge per le riforme del Codice della Marina mercantile. Io mi affrettai ad eleggere i componenti della Commissione. Tre di questi, cioè l'onorevole Senatore Musio per ragioni di salute, e i signori Senatori Cusa e Verga assenti, perchè fanno parte della Commissione d'inchiesta sulle condizioni della Sicilia, non possono occuparsi di questo lavoro. Per conseguenza, se il Senato non fa opposizione, propongo di nominare in loro vece i signori Senatori Caccace, Di Giovanni e Vitalleschi.

Ora si procederà al sorteggio degli Uffici.

Sorteggio degli Uffici.

UFFICIO I.

Giovanelli
Cavalli
Borghesi-Bichi
Ciccione
Revedin
Di Giacomo
Bolmida
Boncompagni-Ludovisi
Mazara
Verga
Capponi
Notta
Tommasi
Piazzoni
Vesme

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 NOVEMBRE 1875

Cnelli
Elba
Conna
Tarsarà
Sishele
Coreale
De Sonnaz
De Riso
S. A. R. il Principe Tommaso
Mezacapo
Piaell
Pesano
Jacni
Cipiani Pietro
Acquaviva
Pignatelli
Petinengo
Cabella
Cacia
Dudoquè
Vaca
Chavarina
Rici Giovanni
Grifoli
Boncompagni di Mombello
Maari
Pantaleoni
Castelli
Luzzi
Merabrea
Niti
De Filippo
Calorna Carlo
Benbo
Borromeo
Arese
Taari
Riotti
Bella
Fiocchietti
Lampertico
Caestri
Masio
Visone
Martinengo
Anari *conte*
Pallavicino-Trivulzio
Pasqui
San Martino

UFFICIO II.

Caracciolo
Besana
Camerata-Scovazzo
Dalla Valle
S. Elia
Maglione
Turrisi-Colonna
D'Azeglio
Meuron
Cadorna Raffaele
Pallavicino-Mossi
Di Bovino
Linati
Camozzi-Vertova
Balbi-Senarega
Boyl
Gagliardi
Cutinelli
Barracco
Petitti
Cittadella
Atenolfi
Di Sortino
Scarabelli
Montanari
Assanti
Colla
Bonelli
Brignone
Sanvitale
Benintendi
Cannizzaro
Araldi-Erizzo
Gallotti
Norante
Boncompagni-Ottoboni
Salvagnoli Marchetti
Garzoni
Barbavara
Pica
Morelli
Vannucci
Mirabelli
Manzoni
Pallavicini
Prinetti
Errante
Vitelleschi
Sauli

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 NOVEMBRE 1875

Bona
 Cambray-Digny
 Ricci Alberto
 Michiel
 Spinola
 Carradori
 Campello
 Perez
 Malaspina
 Guiccioli
 Lunati
 Grixoni
 Provana
 Torremuzza

UFFICIO III.

Calabiana
 Giordano
 Della Rocca
 Spaccapietra
 Gravina
 Cavallini
 Sismonda
 S. A. R. il Principe Amedeo
 Lanzilli
 Pandolfina
 De Ferrari Domenico
 Cianciafara
 Cucchiari
 Plezza
 S. A. R. il Principe Eugenio
 Salmour
 Rossi Alessandro
 Di Monale
 Cipriani Leonetto
 Arezzo
 Serra Orso
 Sylos-Labini
 Del Giudice
 Magliani
 De Ferrari Raffaele
 Balbi-Piovera
 Castiglia
 Della Bruca
 Borsani
 Riboty
 Irelli
 Mamiani
 Cossilla
 Rosa

Belgioioso Carlo
 Berti-Pichat
 Di Giovanni
 Genuardi
 Guicciardi
 Medici
 Della Verdura
 Trombetta
 Valfrè
 Pisani
 Danzetta
 De Gori
 Miraglia
 Amari *prof.*
 Pastore
 Giovanola
 Giorgini
 Cerruti
 Cornero
 Monaco La Valletta
 Cosenz
 Serra Francesco Maria
 Sanseverino
 Angioletti
 Imbriani
 Melodia
 Laconi
 Serra Domenico
 Di Larderel

UFFICIO IV.

Zanolini
 Gozzadini
 Giustinian
 Corsi di Bosnasco
 Sclopis
 Saracco
 Serra Francesco
 Andreucci
 Centofanti
 Strongoli-Pignatelli
 Tonello
 Pavese
 Fontanelli
 Biscaretti
 Melegari
 Porro
 Bellavitis
 Compagna
 Pasolini

Mischi
Tholosano
Vegezzi
Antonacci
Oldofredi
Salvatico
Siotto Pintor
Rossi Giuseppe
Spada
Collacchioni
Antonini
Pallieri
Vigliani
Borgatti
Acton
Bellinzaghi
Alfieri
Bombrini
De Falco
Eula
Manni
D'Adda
Fiorelli
Padula
Ruschi
De Gasparis
Verdi
Ponzi
Beretta
Di Brocchetti
Brioschi
Scacchi
Aleardi
Della Gherardesca
Figoli
Arrivabene
Astengo
Finali
Devincenzi
Chiesi
Doria Giorgio
Fornoni
S. A. R. il Principe Umberto
Moscuza

UFFICIO V.

Di S. Giuliano
Pernati
Mayr
Panizzi

Di Bagno
Ginori-Lisci
Gamba
Montezemolo
Desiervo
Satriano
Villamarina
Lanza
Chigi
De Gregorio
Settembrini
Di Moliterno
Torre
Tecchio
Cialdini
S. Cataldo
Lissoni
Doria Pamphili
Marzucchi
Cataldi
Stara
Costantini
Zoppi
Di Castagnetto
Varano
Sella
Calcagno
Torelli
Tabarrini
Carra
Cusa
Beltrani
Galeotti
Loschiavo
Pironti
Scialoja
Casati
Conforti
Pepoli Gioacchino
Durando
Miniscalchi-Erizzo
Belgioioso Luigi
Ferraris
Lauria
Pescatore
Malvezzi
De Luca
Cacace
Gadda
Maggiorani
Sineo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 NOVEMBRE 1875

Corsi Tommaso
Pepoli Carlo
Strozzi
Piacentini
Venini
Lauri
Mongenet
Poggi

PRESIDENTE. Gli Uffici saranno convocati nella giornata di domani per la loro costituzione.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, per la tornata prossima i signori Senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 3 e 20).

LXXXVII.

TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — Omaggi — Sunto di petizioni — Congedi — Proclamazione di due membri della Commissione incaricata dell'esame di modificazioni al Codice di procedura penale — Presentazione di un progetto di legge di cui il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio domanda sia dichiarata l'urgenza e chiede venga nominata una Commissione speciale per esaminarlo e riferire — Avvertenze del Senatore Lauzi cui risponde il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Osservazioni ed istanza del Senatore Astengo — Replica del Senatore Lauzi — L'urgenza è approvata — Proposta sospensiva del Senatore Menabrea cui risponde il Senatore Astengo — Replica del Senatore Menabrea — Osservazioni del Presidente del Consiglio — Rejezione della proposta sospensiva — Approvazione della proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio per la nomina della Commissione speciale, e dell'altra proposta del Senatore Astengo che la nomina di detta Commissione sia deferita alla Presidenza — Presentazione di 6 progetti di legge — Proclamazione de' membri della Commissione suindicata.

La seduta è aperta alle ore 4.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi interviene il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

Il Senatore, Segretario, BERETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato :

Il Sindaco di Vigevano di una *Fotografia del Monumento innalzato in quella Città al fu comm. Senatore Roncalli*.

Il Direttore generale del Banco di Napoli di una *Relazione al Consiglio generale di quell'Istituto per l'esercizio 1874*.

La R. Deputazione di Storia Patria per le Province Modenesi e Parmensi del *Volume VIII, fascicolo 3. degli Atti e Memorie di quella Deputazione*.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Com-

mercio del fascicolo del mese di marzo 1875 del *Bollettino Industriale del Regno e della Statistica del bestiame domestico in Italia*.

Il Ministro di Grazia e Giustizia di due *Relazioni sulla contabilità e sulle spese di giustizia*.

L'avv. cav. Cesare Norsa di alcuni esemplari di due suoi opuscoli *Sulla necessità e sui mezzi di rimediare al soverchio agglomeramento delle leggi in Italia; e Sulla riforma al processo sommario nel Codice di procedura civile Italiano*.

Il Senatore marchese Pallavicino-Trivulzio di un opuscolo intitolato : *Il Piemonte nel 1850-51-52*.

Il Deputato avv. Luigi Tegas delle sue *Lettere sulla perequazione fondiaria*.

Il signor Eugenio Raffaelli di 10 esemplari di un suo opuscolo sull'*Abolizione del Pubblico Ministero*.

I Prefetti di Reggio nell'Emilia e di Alessandria degli *Atti di quei Consigli provinciali*.

Sunto di Petizioni:

N. 171. La Giunta municipale di Porto S. Giorgio (Fermo) protesta contro la petizione presentata al Senato dalla Giunta municipale di Fermo.

172. Pietro Giovanni Urban di Roma ricorre al Senato onde ottenere un provvedimento in riparazione di giustizia che allega negatagli dall'Autorità competente.

173. Il Presidente del Consiglio provinciale di Arezzo rassegna un voto di quel Consesso per la conservazione della provincia.

Chieggono un congedo d'un mese: il Senatore Valfrè per motivi di famiglia, e per motivi di salute i Senatori Monaco-Lavalletta, Sylos-Labini, Rossi Giuseppe e Cittadella, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Debbo informare il Senato che mancano due membri a compiere l'Ufficio Centrale incaricato dell'esame del progetto di legge per modificazioni al Codice di procedura penale intorno al mandato di comparizione e di cattura ed alla libertà provvisoria degli imputati; e ciò perchè il quarto e quinto Ufficio non li nominarono.

Ora, essendosi rinnovati gli Uffici stessi, a termini dell'art. 18 del Regolamento la nomina dei detti Commissari mancanti è deferita al Presidente.

Io pertanto, valendomi di tale facoltà, ho creduto di nominare al posto dei detti Commissari mancanti a compiere l'Ufficio Centrale per l'esame dell'accennato progetto di legge gli onorevoli Senatori De-Filippo e Di-Sortino.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dalla Camera dei Deputati, che ha per oggetto di dare la facoltà al Governo di istituire alcune Sezioni di Corte di Cassazione in Roma, Napoli e Torino, onde provvedere alla più sollecita spedizione degli affari di Cassazione.

Adempio questo ufficio a nome del mio Collega Ministro di Grazia e Giustizia il quale,

come è noto al Senato, da alcuni giorni è impegnato alla Camera dei Deputati nella discussione del progetto di legge per la modificazione dell'ordinamento giudiziario il quale è stato già due volte votato in questa Aula.

In nome del mio Collega, prego poi il Senato di voler dichiarare d'urgenza il progetto di legge ch'io ho presentato; e di voler nominare una Commissione speciale perchè si possa più sollecitamente dar mano agli studi intorno al medesimo e averne la relazione.

PRESIDENTE. Do atto all'onorev. Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questo progetto di legge fatta a nome del suo collega il Ministro Guardasigilli.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Io non ho alcuna intenzione di oppormi alla domanda di urgenza fatta dal signor Ministro di Agricoltura e Commercio a nome del Guardasigilli; vorrei soltanto mettere innanzi qualche osservazione relativamente all'altra domanda fatta di nominare una Commissione speciale.

Amnesso pure che il progetto sia d'urgenza, il Senato conosce che l'effetto dell'urgenza consiste soltanto nell'abbreviare il termine che decorre tra la stampa e la distribuzione della Relazione, e l'effettiva discussione di un progetto di legge. Il resto non è compreso dal Regolamento sotto il titolo di urgenza, ma costituisce pur sempre il debito morale di una maggior sollecitudine in coloro che dal Senato sono incaricati di studiare la materia.

Ciò posto, io credo che non si turbi l'ordine e la sollecitudine per la votazione di questa legge, se, giusta la regola comune, sia essa mandata agli Uffici per il suo esame anzichè ad una Commissione speciale.

Prima di tutto osserverò che la differenza può essere di due o tre giorni, locchè non mi pare che costituisca una dilazione pregiudizievole; giacchè, dovendosi verso la metà della ventura settimana raccogliere indubbiamente un numero ragguardevole di Senatori, sarà facile di riunire gli Uffici con un numero sufficiente di Senatori.

Ora dirò la ragione che mi spinge a fare questa domanda.

Ufficialmente io non conosco, come nessuno dei miei Colleghi conosce, il testo della legge

testè presentata; ma naturalmente, siccome a ciascuno di noi vengono distribuiti gli Atti dell'altro ramo del Parlamento, così ho potuto vedere dalla discussione e dalla avvenuta, come questa legge abbia una grande portata, come abbia suscitato gravissime questioni ed abbia incontrato anche una forte opposizione.

Per questi motivi quindi io desidererei che, stando alla regola comune, si rimettesse l'esame del progetto di legge agli Uffici, acciò possa essere più largamente studiato, tenendosi conto dell'opinione di quei Senatori che non potrebbero far parte di una Commissione necessariamente ristretta.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Il Ministero nel proporre questa forma di procedere, della qual forma del resto il Senato stesso (non importa il dirlo) è arbitro, non si è dipartito da una consuetudine che dirò comune nel senso contrario a quello indicato dall'onorevole Senatore Lauzi.

E sebbene non sia gran tempo che ho l'onore di appartenere a questo alto Consesso, pure io potrei indicare molti e gravi progetti di legge, che per voto, al quale presi anch'io parte, furono demandati a Commissioni speciali per il loro esame, invece di passare per la trafila degli Uffici.

Parmi che anche per il Codice della Marina mercantile sia stato l'esame del progetto di legge deferito ad una Commissione speciale.

Le ragioni dell'urgenza ci sono; e poichè l'onorevole Lauzi ha ricordato le discussioni che hanno avuto luogo nell'altro ramo del Parlamento, e l'esposizione dei motivi che ha fatto il Ministro Guardasigilli, in quegli Atti sono indicate chiaramente, e sono avvalorate anche coll'eloquenza che hanno le cifre statistiche, le ragioni d'urgenza.

La riunione degli Uffici del Senato, anche in condizioni normali, importa un certo tempo; e lo stesso onorevole Lauzi ammetteva che alcuni giorni si sarebbero perduti.

Io poi mi permetto domandare, se nello stato in cui si trova di presente il Senato si potesse presumere che fosse possibile la riunione dei singoli Uffici.

Per queste ragioni io rinnovo preghiera al

Senato, che del resto, lo ripeto, è arbitro del proprio modo di procedere, di voler affidare l'esame di questo progetto di legge ad una Commissione speciale che può essere scelta dai Senatori presenti, o dall'onorevolissimo Presidente nostro, secondo che si stimerà più conveniente.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ASTENGO. Io appoggio la proposta dell'onorev. Ministro, ed anzi farò istanza a che la nomina di una Commissione speciale chiesta dall'onorevole Ministro sia deferita all'Ufficio di Presidenza. Quando si è presentato il progetto della legge organica per una suprema Magistratura del Regno, si è adottato il sistema di nominare una Commissione speciale di uomini competenti appunto per mezzo dell'Ufficio di Presidenza. È certo che quel progetto non aveva minor importanza di quello che oggi viene a noi presentato. Ciò vuol dire che non si nomina una Commissione speciale solo per progetti di poca importanza, ma ben più per progetti di grande momento, perchè richiedesi che la scelta cada sopra uomini competenti su quella data materia. Quindi se il Senato ha creduto opportuno, come diceva, di nominare una Commissione speciale a mezzo dell'Ufficio di Presidenza per la legge organica per una Magistratura suprema del Regno, io non so comprendere come ora si debba ricorrere ad una disposizione, dirò transitoria, per ottenere il vantaggio grandissimo di poter diminuire quel cumulo di cause che da tanti anni giacciono davanti alle Corti di Cassazione di Torino e di Napoli, e massimamente di quelle che riguardano i tributi che si pagano allo Stato. Non vedo il perchè non si dovrebbe in questo caso adottare la proposta dell'onorevole Ministro, di nominare cioè una Commissione speciale; la qual cosa non toglie che si possa dar opera a studiare accuratamente il progetto di legge; credo anzi ch'esso sarà meglio studiato se verrà esaminato da persone veramente competenti.

Ritengo adunque che, senza entrare nel merito del progetto di legge, sia opportuno l'approvare la proposta ministeriale; giacchè se havvi utilità, quest'utilità sta nella prontezza della sua attuazione; perchè quando voi adottate, ripeto, un progetto transitorio per dimi-

nuire quel gran cumulo di cause arretrate, più tempo perderete e minor vantaggio ne avrete.

Propongo perciò al Senato che venga adottata la proposta fatta dall'onorevole signor Ministro, incaricando, come già altre volte si è fatto, l'Ufficio di Presidenza di nominare una Commissione speciale per lo studio di questo progetto di legge.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore LAUZI. Mi permetto di osservare all'onorevole signor Ministro di Agricoltura e Commercio che io non ho punto intaccato il sistema delle Commissioni; nè posso negare che in fatto moltissime volte per le leggi per le quali ci sia la necessità di specialissime cognizioni, come ha accennato l'onorevole Senatore Astengo, ciò non si faccia; e sta bene. Io ho detto solamente che, trattandosi dello esame di leggi d'urgenza, non ci è motivo di deviare dal prescritto dell'art. 62 del Regolamento che nell'esame degli Uffici stabilisce il modo di studiare le leggi, meno quelle di competenza della Commissione di finanza.

Io credo che il presente progetto di legge (nel cui merito non intendo nè voglio ora entrare), abbracci tali e tanti interessi che sia bene che un maggior numero di Senatori lo possa previamente esaminare.

Quando esiste un Ufficio Centrale, i Commissari che lo compongono, i quali hanno sentito negli Uffici una delibazione e qualche volta profonde discussioni, hanno obbligo di portare nell'Ufficio Centrale le opinioni espresse nei rispettivi Uffici, dimodochè la Commissione non discute solamente con i propri lumi, sempre rispettabili, giacchè io ho un profondo rispetto alle individualità dei miei Colleghi, sia che vengano scelti dal Senato, ovvero dall'onor. signor Presidente, per compiere una Commissione; ma non hanno, ripeto, che i loro lumi particolari, e non sono in grado di conoscere il pensiero di altri, i quali non possono poi mettersi in lotta colla Commissione, con una Relazione già stampata, al momento della discussione, quando cioè vi è maggior fretta di deliberare.

Questo è il motivo per cui io credo che il più delle volte sia giusto il disposto del Regolamento che è quello di mandare i progetti di legge agli Uffici.

Qui si parla di urgenza; ed io, replico, non

credo che 2 o 3 giorni di diversità possano portare pregiudizio. Si è già detto che pel giorno 1. dicembre sarà convocato il Senato, e in quel giorno, ritengo, non mancherà di intervenire un grandissimo numero di Senatori. Dunque se noi ci dobbiamo riunire lunedì, martedì, o mercoledì, o anche giovedì, certamente saranno presenti moltissimi Senatori, per cui il desiderio che io nutro è che la legge sia largamente esaminata prima che venga deferita al giudizio dell'Ufficio Centrale.

Si sa che quando si tratta di un invito per comunicazione di Governo, di solito anche dei molti Senatori che si trovano in Roma pochi si presentano, per cui io insisterei nella mia domanda; lascio però al Senato di decidere nella sua sapienza.

PRESIDENTE. Sono state fatte varie proposte; la prima dell'onor. Ministro perchè il Senato dichiari l'urgenza del progetto di legge testè presentato; la seconda pure del signor Ministro perchè si nomini una Commissione speciale per esaminarlo. L'onorevole Astengo propone che la nomina di questa Commissione speciale sia fatta dalla Presidenza; e dall'onorevole Lauzi viene proposto che questo progetto di legge sia mandato agli Uffici, i quali nomineranno un Ufficio Centrale.

Metterò ai voti anzitutto la proposta dell'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio, che cioè questo progetto sia dichiarato d'urgenza.

Chi approva l'urgenza, si alzi.

(Approvato.)

La seconda proposta.....

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Ogniqualvolta si trattò di nominare una Commissione speciale per l'esame di qualche progetto di legge, non venne mai fatta opposizione di sorta. Oggi invece sorge un onorevole Senatore ad esprimere l'avviso che, invece di essere deferita alla Presidenza del Senato, la nomina della Commissione che dovrà esaminare il progetto di legge in discorso, il primo esame del medesimo venga riservato agli Uffici, e venga poi dagli stessi nominato un Ufficio Centrale.

Dopo questo parere, emesso da un autorevole nostro Collega, io domando se convenga a noi di risolvere, in sì poco numero, questa

difficoltà. Proporrèi quindi che si rimettesse la decisione in proposito ad una prossima seduta, quando i Senatori intervengono in numero maggiore.

Non avrei detto parola su questo incidente; ma dal momento che un rispettabile membro di questo Consesso si oppone al sistema ordinario tenuto dal Senato, io crederei più opportuno che la decisione di questo dispartire venisse rimandata, come dicevo, ad una prossima seduta.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Menabrea fa una proposta sospensiva....

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Io credo, che quando il Senato ritenga che l'esame di questo progetto di legge non debba demandarsi ad una Commissione speciale, sia meglio mandarlo agli Uffici. Cosa vuol dire adottare la proposta sospensiva? Vuol dire: sapremo da qui a qualche giorno se questo progetto si debba mandare agli Uffici o se debba essere esaminato da una Commissione speciale. Io insisto nella mia proposta per la nomina di una Commissione speciale; in ogni modo poi mi atterrei all'invio del progetto agli Uffici, piuttostochè sospendere ogni deliberazione in proposito, con che non si farebbe altro che perdere tempo.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Menabrea nella sua proposta dopo questa dichiarazione?

Senatore MENABREA. Non mi sembra opportuno che si nomini una Commissione per esaminare questa legge. Non si trovano in Roma i Senatori per esaminarla; ed io credo che se il Presidente deve fare questa nomina, non vorrà limitare la sua scelta ai Senatori che sono in Roma. Ora, parmi non sia conveniente che il Senato ridotto a 10 o 15 membri risolva questa questione. Quindi io domando che la medesima venga decisa nel primo giorno in cui il Senato sarà radunato in numero maggiore.

Ciò a parer mio non produrrà ritardo di sorta e l'urgenza non ne soffrirà, sia che demandiamo la nomina della Commissione al Presidente, sia che il progetto venga inviato agli Uffici. A me sembra sia questo il modo più conveniente di risolvere la questione.

PRESIDENTE. Fo presente all'onorevole Senatore Menabrea che il Senato sarà bensì convocato da qui a 4 o 5 giorni, ma non lo sarà come Corpo politico...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Naturalmente questa è una questione nella quale il Senato è giudice; solo debbo fare presenti ai motivi che inducono il Governo a domandare l'urgenza per questo progetto di legge.

Questo progetto è stato già, sventuratamente, molto tempo giacente, mentre l'importanza della sua applicazione è di primissimo ordine. Si tratta che la giustizia proceda più sollecitamente, si tratta di disbrigare una quantità di cause.

Oltre a questa questione, ve ne ha una più speciale ed importante, quale è quella di delegare a queste Sezioni il giudizio delle questioni finanziarie, le quali pur troppo finora hanno avuto la sorte di trovare un giudizio in una Cassazione ed un giudizio in un'altra.

Queste ragioni rendono necessaria l'urgenza, e l'urgenza è già stata accordata dal Senato; ora qual è il modo di ottenere che la discussione abbia luogo il più presto possibile?

Se col raccogliersi negli Uffici del Senato ciò si viene ad ottenere, io sarò ben lieto di questa deliberazione; se d'altra parte trattandosi di una materia speciale, trattandosi della difficoltà accennata dall'onorevole Menabrea, dello stato cioè in cui si trova oggi il Senato, si addivenisse alla nomina di una Commissione speciale, a me sembra che, richiedendo quest'ultimo modo minor numero di membri presenti, sia il più adatto per ottenere la desiderata sollecitudine.

Io mi faccio lecito di sottoporre queste considerazioni al Senato il quale prenderà la deliberazione che crederà migliore. Il solo desiderio del Governo si è che la cosa possa essere presto definita.

PRESIDENTE. Secondo il nostro Regolamento la proposta sospensiva deve avere la precedenza.

Chi approva la proposta sospensiva del Senatore Menabrea, voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Chi approva la proposta dell'onorevole Ministro che si nomini una Commissione speciale la quale esamini questa legge, sorga.

(Approvato.)

Chi approva la proposta del Senatore Astengo

che la nomina della Commissione sia deferita alla Presidenza del Senato, si alzi.

(Approvato.)

Dopo questo voto di fiducia del quale ringrazio il Senato, domando mi siano accordati pochi minuti di tempo per scrivere i nomi dei componenti la Commissione.

Presentazione di 6 progetti di legge.

PRESIDENTE L'onorevole Presidente del Consiglio ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1876.

Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia per l'anno 1876.

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1876.

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'anno 1876.

Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Esteri per l'anno 1876.

Questi sono i bilanci che sono già stati votati dall'altro ramo del Parlamento.

Appena gli altri saranno discussi e votati sarà mia cura presentarli al Senato.

Finalmente ho l'onore di presentare un progetto di legge che riguarda alcune disposizioni intorno all'iscrizione di rendita 5 per cento in esecuzione all'art. 11 della legge 7 luglio 1866 N. 3036 e all'art. 2 della legge 15 agosto 1867 N. 3848.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Presidente del Consiglio della presentazione di questi progetti di legge ai quali sarà dato corso a termini del Regolamento.

Valendomi del voto di fiducia del quale il Senato si è compiaciuto onorarmi, ho nominato a Commissari per l'esame del progetto di legge relativo alle sezioni di Corti di Cassazione presentato dal Ministro di Agricoltura e Commercio a nome del Ministro di Grazia e Giustizia, gli onor. Senatori Astengo, Borgatti, Mirabelli, Miraglia e Vitelleschi.

Sarà cura della Presidenza d'invitare per telegrafo questa sera istessa gli onor. Senatori che ne fanno parte e che si trovano assenti, onde il progetto abbia sollecito corso giusta la decretata urgenza.

L'ordine del giorno essendo esaurito, il Senato come Corpo politico sarà convocato con avvisi che si spediranno a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4 e 3/4).

LXXXVIII.

TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Sunto di petizione — Congedi — Dimissioni chieste da tre Senatori — Presentazione di tre progetti di legge — Commemorazione dei Senatori Peranni, Bevilacqua, Porta, Roncalli, Marvasi e Castelli — Approvazione per articoli del progetto di legge che accorda facoltà al Governo di istituire Sezioni temporanee di Corti di Cassazione in Roma, Napoli e Torino e di provvedere alla più sollecita spedizione degli affari di Cassazione — Discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1876 — Approvazione dei relativi capitoli fino al 13 incluso — Raccomandazione del Senatore Menabrea, Relatore, sul capitolo 14: Distinzioni onorifiche, accolta dal Ministro della Marina — Approvazione del capitolo 14 — Considerazioni e proposta della Commissione, svolte dal Relatore, sulla categoria Servizio del Materiale, accettate dal Ministro — Spiegazioni chieste dal Relatore ed accordate dal Ministro sul capitolo 23: Riproduzione del Naviglio — Approvazione dei capitoli dal 15 al 23 e dei successivi dal 24 al 37 inclusivo — Spiegazioni chieste dal Relatore sul capitolo 40: Lavori pel riordinamento ed ingrandimento dell'arsenale di Venezia, date dal Ministro — Approvazione dei successivi capitoli fino al 40 bis ultimo del Bilancio — Approvazione dei totali parziali e generali.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 45.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, dell'Interno, della Marina e dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge il seguente sunto di petizione:

N. 174. Padre Francesco d'Alvito (Abruzzi) ex-ministro provinciale dei Minori Riformati fa istanza che gli venga continuato l'assegnamento annuo accordato in seguito alle leggi di soppressione degli Ordini religiosi.

(*Petizione mancante dell'autentica*).

Domandano un congedo di un mese per mo-

tivi di salute, i Senatori Martinengo, Canestri, Sanseverino, Danzetta, Balbi-Piovera, Balbi-Senarega, Giovanola, San Martino, Arese; e di 15 giorni il Senatore Sauli; per motivi di famiglia, d'un mese i Senatori Cutinelli, Borghesi-Bichi, Giustinian, Verdi, Cialdini, Pasolini, Salvagnoli, Michiel, Borromeo; e di quindici giorni il Senatore Cambray-Digny; e per ragioni d'ufficio, di un mese il Senatore Bellavitis; di 15 giorni il Senatore Gallotti; di dieci giorni il Senatore Camozzi-Vertova, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Senatori Correale, Serra-Orso e Piazzoni presentano la loro dimissione, trovandosi nella impossibilità di adempiere ai doveri loro imposti dalla carica di Senatori.

A termini del Regolamento ne do comunicazione al Senato e prendo atto di queste dimissioni.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1875

Presentazione di tre progetti di legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. A nome dei miei Colleghi il Presidente del Consiglio e il Ministro dei Lavori Pubblici, ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge:

1. Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio 1872.
2. Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1876.
3. Compimento delle opere di bonificazione delle Maremme Toscane.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi progetti di legge; i due primi saranno sottoposti all'esame della Commissione permanente di finanza come di sua competenza, ed il terzo avrà corso a termini del Regolamento.

Prego i signori Senatori a prendere i loro posti.

Commemorazione del Senatori Peranni, Bevilacqua, Porta, Roncalli, Marvasi e Castelli.

PRESIDENTE. Signori Senatori,

Dal giorno in cui la Sessione fu prorogata sino alla odierna nostra riunione ben sei perdite di nostri Colleghi avemmo a deplorare. E con noi le deplorano l'Italia ed il Re, giacchè essi tutti per diversi titoli furono dell'una e dell'altro benemerentissimi.

Assai difficile, o Signori, è il compito mio di rammentarvene le virtù preclare; e se non mi sarà dato di disimpegnarlo degnamente, confido che la indulgenza vostra saprà tenermi conto della buona volontà.

Il Senatore comm. Domenico Peranni dipartivasi di questa vita nel 17 ultimo passato luglio in età di anni 72.

Uomo d'ingegno svegliato, coltivò con amore e frutto grandissimo le lettere e le scienze specialmente sociali, e fu ascritto a parecchi istituti che le professano.

Profondamente radicato nel nobile animo suo era il sentimento della giustizia e l'amore della libertà ordinata; e per far libera, indi-

pendente ed unita l'Italia nostra egli si adoperò con zelo indefesso per tutta la sua vita.

L'amore per la nativa Isola sua era nel virtuoso animo di lui congiunto all'amore della madre Italia, e nel nobile suo cuore avevano eguale ricetto il culto della libertà e della religione.

La dolcezza dei modi, la carità verso i miseri, l'affetto per la famiglia e per gli amici, la solerzia e la distinta intelligenza colla quale disimpegnò i molteplici e gravissimi uffici pubblici che gli vennero affidati, furono altrettanti titoli per i quali non gli venne mai meno sin che visse l'amore dei congiunti, la stima degli amici, la fiducia e la riverenza dei concittadini.

Interprete fedele dell'universale rammarico, il Municipio della nobile Palermo gli rese solenni onoranze funebri, e la memoria del Senatore Domenico Peranni resterà sempre a noi ed agli italiani tutti cara e venerata.

Mentre la illustre famiglia Bevilacqua, onde sottrarsi alla invasione francese, emigrò da Bologna nei primi anni del corrente secolo, il nostro compianto Collega marchese Carlo nacque in Padova nel 16 dicembre 1803.

Educato a seri studi dal dotto Federico Di Lucca e dal dottissimo Mezzofanti, volse in modo speciale la sua mente a quello più calmo e sereno delle istituzioni di beneficenza; e delle solide e vaste cognizioni da lui su tale materia acquistate larghissimo frutto trasse la nobile Bologna, dove, restitutosi già adulto ed in età da consentirgli ingerenza nella cosa pubblica, promosse e, nonostante il malvolere e la ripugnanza del Governo d'allora per simili istituzioni, riuscì, mercè la costanza nei propositi, a creare gli asili infantili.

In progresso e nell'anno 1837, secondato da altri amici fondò la Cassa di risparmio della quale sin che visse gli fu costantemente affidata la direzione.

La fiducia che tutti riponevano nella onoratezza del suo carattere e nella distinta intelligenza sua, lo chiamò nei Consigli della Provincia e del Comune; ed all'uno ed all'altro appartenne costantemente, malgrado lo avvicen-

darsi degli avvenimenti politici, e dei sistemi di Governo e di amministrazione.

Come Consigliere comunale ebbe la suprema direzione del Liceo Filarmonico, e l'opportunità di contrarre relazioni assai strette con Gioacchino Rossini, e quel sommo gli concesse tanta amicizia e confidenza, che lo volle, insieme all'illustre Marco Minghetti, esecutore delle sue ultime volontà.

Venne il 1848 colle sue rosee speranze, e vennero gli anni successivi colle loro tristissime disillusioni. Carlo Bevilacqua fece tutto che potette perchè le speranze si confermassero, o quanto meno si attenuassero le conseguenze del disinganno; e quando vide di non poter riuscire nè nell'uno nè nell'altro scopo, preferì un secondo esiglio volontario al sacrificio dei propri convincimenti e delle sue aspirazioni.

Visitò negli anni successivi e lunga dimora fece in Piemonte, in Inghilterra ed in Francia, e dappertutto rivide antichi conoscenti, ed amici, e con essi riannodò e riassodò le anteriori relazioni. Nel 1857 egli fu a Parigi; e siccome era stretto da molti anni in amicizia col III. Napoleone, così poté essere presso quel Sire, allora potentissimo, un ausiliario efficace della politica del Conte di Cavour.

Compiuta la patria unità, mercè i plebisciti dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria, il Marchese Carlo Bevilacqua fu chiamato a far parte della Camera vitalizia; e sinchè il Senato siedette in Torino od in Firenze, egli fu uno dei più assidui frequentatori delle sue tornate. Da parecchi anni infiacchito, più che dalla grave età, da una crudele malattia, il Senatore Bevilacqua non poté prendere più parte ai nostri lavori.

Recatosi nella scorsa primavera ad Ems, sperando di rinfrancare la salute, e perduta omai ogni speranza, rifaceva la via per Bologna, quando nel 13 dello scorso mese di settembre le condizioni sue peggiorarono al punto che cessò di vivere in Ginevra.

I di lui resti mortali furono trasportati a Bologna; tutta la cittadinanza senza distinzione di ceti li accompagnò all'ultima dimora, e l'universale rammarico cui noi tutti ci associammo di cuore, è testimonianza solenne dell'affetto dei concittadini e dei Colleghi per un uomo cotanto benemerito della patria e del Re.

Anno di lutto fu per l'Italia ed in particolar modo per le scienze fisiche, l'anno che si approssima al suo termine. Alle perdite deplorabilissime che gli Istituti Superiori di Genova e di Firenze fecero colla morte di Angelo Bo, di Carlo Burci e di Maurizio Bufalini, si aggiunse non ha guari quella di Luigi Porta, nobile ornamento dell'Ateneo Pavese e splendida illustrazione dell'Italia e di questa augusta Assemblea.

Il Senatore Luigi Porta, nato in modestissime condizioni di famiglia e rimasto orfano di genitori sin dalla prima sua giovinezza, giunse a conseguire quel colmo di fama e di gloria riservato ai più chiari cultori delle scienze sanitarie, e gli onori supremi dovuti ai cittadini eminenti, unicamente perchè la ferrea ed indomabile costanza della sua volontà tenne fermo contro gli ostacoli molti e quasi insuperabili che gli sbarravano la via verso la meta agognata.

Di lui si può dire che visse per la scienza e per la patria.

Ammiratore sino all'entusiasmo del celebre Scarpa, Luigi Porta ne seguì costantemente le orme. Prescelse lo studio della chirurgia; è nominato professore di clinica operativa nelle patria Università dopo gli splendidi risultati di un pubblico concorso tenutosi nel 1832, egli resse sino al giorno di sua morte quella cattedra con tale e tanto lustro che i numerosi allievi pendevano immobili dalla chiara, castigata e dottissima sua parola.

Molte monografie della scienza medico-chirurgica rese di pubblica ragione il Porta; ma più che da qualunque altra egli trasse riputazione di sommo scienziato dalla cotanto lodata Memoria sulla legatura e sulla torsione delle arterie che riportò il premio Monthyon. A queste laudabilissime pubblicazioni ed all'ultima specialmente egli andò debitore di sue ascrizioni non solo agli Istituti scientifici d'Italia nostra, ma anche a quelli di Parigi, Bruxelles, Vienna, Edimburgo e Londra.

Uomo di semplici e modesti costumi, amante, forse più che non lo dovesse, della solitudine e del concentramento, insofferente della dominazione straniera, amantissimo delle libere istituzioni, dell'unità e dell'indipendenza della patria, Luigi Porta dette luminoso esempio del suo immenso affetto alla città in cui nacque e

crebbe, ed all'Ateneo pavese, dove tanta si acquistò nominanza, creando nel medesimo il Museo che porta il suo nome e chiamandolo erede della sostanza acquistata collo studio e coll'onesta oposità.

Il Conte Francesco Roncalli decedeva il 16 dello scorso mese di settembre.

Egli nacque a Bergamo, di nobile e doviziosa famiglia, il 19 aprile 1795. Ebbe in retaggio dal padre suo un censo ricchissimo e la più decisa avversione allo straniero dominio; avversione giammai da lui dissimulata, sicchè sotto il dominio stesso non ebbe mai nella città sua natale impieghi ed onori di sorta.

La rivoluzione del 1848 trovò il nostro compianto Collega in tale credito di caldo ed onesto patriotta che i suoi concittadini lo vollero capo di quel Governo provvisorio che pur troppo ebbe breve durata.

Ritiratosi allo appressarsi del nemico trionfante, dal quale doveva per la persona propria e per la famiglia attendersi trattamento non dissimile dallo usato a danno delle sue sostanze, si rifugiò nella Svizzera e poco dopo pose sua stanza in Torino.

Il risultato della battaglia di Novara, tanto infausto per la causa nazionale quanto glorioso nei suoi diversi episodii per l'esercito Sardo, modificò le condizioni politiche delle Provincie lombarde ed i propositi del Conte Roncalli. Approfitando della mitezza che gli stranieri, ritornati padroni, simulavano, si decise a restituirsi a Bergamo ove visse ritiratissimo sino a che, spuntato il giorno della rivincita e della giusta riparazione, egli fu chiamato a far parte della Commissione di pubblica sicurezza.

Entrate definitivamente le provincie lombarde nel dominio dell'Augusta Dinastia di Savoia, il Conte Roncalli fu nel 1860 chiamato a sedere nella nostra Assemblea; e questo fu premio ben meritato e saviamente concesso a lui, che tanto patì ed operò per la libertà ed unificazione della patria, e tanti servizi rese alla provincia ed alla sua città natale dove, per ben dieci lustri, fece parte di quel Consiglio comunale, e dalla fiducia dei suoi Colleghi fu per ben 13 volte chiamato a presiedere il Consiglio provinciale.

Sin che la grave età e gli incomodi inseparabili dalla vecchiaia glielo consentirono, il conte Roncalli frequentò il Senato, sia che siedesse a Torino, sia che si riunisse a Firenze.

Da due anni addietro egli si era ritirato da qualunque ufficio pubblico; ma anche nella vita privata fu sempre oggetto di stima e di riverenza per i suoi concittadini che in lui avevano presente di continuo l'esempio del patriotta provato, del cittadino integerrimo, del padre di famiglia amorevolissimo, dell'uomo religioso senza ostentazione e senza fanatismo.

Uffizio doloroso per me si fu, o Signori, quello di annunziarvi con disadorne parole la perdita dei nostri Colleghi Peranni, Bevilacqua, Porta e Roncalli. Uffizio dolorosissimo mi rimane ora da compiere, consacrandone alcune altre alla cara memoria di Diomede Marvasi e di Michelangelo Castelli.

La causa del dolor mio straordinario è per l'uno e per l'altro diversa. Piango la morte del Marvasi perchè più recente la dipartita di lui che appena toccava il nono lustro di sua vita; e mi addolora supremamente il ricordarmi che più non esiste Michelangelo Castelli, cui mi legavano da oltre cinque lustri vincoli carissimi di schietta amicizia.

Grande ingegno, o Signori, e cuore assai più grande aveva sortito dalla natura Diomede Marvasi. Saggio luminoso del primo egli diede in tutti gli uffizi pubblici che gli furono confidati, sia di Procuratore del Re e di Consigliere di Cassazione, sia di Regio Commissario del Municipio di Napoli e di Procuratore Generale presso quella Corte d'Appello; e splendide prove del suo gran cuore diede nell'amor di figlio, di marito e di padre, nella costanza della fede, nell'amicizia, nell'incrollabile amore alla patria.

Era in lui un animo da natura formato e dalla educazione temperato a tanta e tale soavità di generosi e caldi affetti, che impossibile diveniva il non andare preso alla benevolenza che trasparivagli dallo sguardo, che rivelavano le parole, che manifestavano costantemente gli atti ed i fatti della sua vita disgraziatamente troppo breve.

Giureconsulto dotto ed erudito, oratore fo-

coso ed elegante, amministratore provvido, cittadino intemerato, Diomede Marvasi riscaldava la grande potenza dell'ingegno suo col fuoco del suo cuore, ed agli affetti di questo poneva unico confine le severe leggi del suo nobile carattere. Fu per tale fortunato e prezioso connubio delle virtù del cuore e della mente che Egli era stimato, anzi ammirato dall'universale. Sebbene meno lungamente, pure più intensamente di molti vecchi visse. Fu la soverchia operosità e la intemperanza nella fatica, che innanzi tempo lo condussero al sepolcro.

Soltanto per pochi giorni egli siedette in quest'Aula dove apparve quasi meteora senza lasciare come Senatore del Regno traccia luminosa del suo passaggio.

Ma luminosissima ed incancellabile la lasciò in un altro recinto, dove tutti ammirammo la eloquenza sua quasi Demostenica ed irresistibile.

Sia pace eterna a quell'anima prediletta e possano le virtù che la adornavano, trovare nella generazione che le succede imitatori e seguaci.

Michelangelo Castelli, nome a noi tutti carissimo, cessò di vivere in Torino il 20 ultimo scorso agosto.

Dire cose degne di un cittadino cotanto benemerito è compito difficilissimo per me, nè io saprei quali altri fiori spargere sulla lacrimata tomba di lui, dopo quelli elettissimi coi quali la cospersero un nostro egregio Collega, che, per la sostanza e per la forma dei suoi dettati, occupa un posto elevatissimo tra i più chiari biografi d'Italia.

Ma poichè fra gli altri favori che nella mia lunga vita mi ebbi dalla fortuna, fuvvi per oltre cinque lustri non solo la benevolenza ma la stretta amicizia che mi unì a Michelangelo Castelli, io mi sento in dovere di consacrare alla di lui memoria carissima una mia parola di elogio coscienzioso e di compianto sincero.

Sin dal primo stringersi delle mie relazioni con Michelangelo Castelli, io ammirai in lui la intelligenza distinta, la intuizione retta, l'amore ardentissimo della patria, la mitezza del costume, la nobiltà del carattere; la costanza

nelle affezioni e nei propositi, la soavità e la franchezza delle parole.

Molti pur troppo sono gli uomini che, con un corredo assai meno largo di doti così belle, riuscirono a fare tra i loro contemporanei una figura più splendida di quella che il compianto nostro Collega abbia fatto nella non troppo lunga sua carriera mortale.

Ma alle belle doti, cui io ho appena accennato, egli univa, più spiccata di tutte, la modestia; sicchè, pago nella propria coscienza di avere procurato il bene dei suoi simili e della patria sua, rifuggiva dal farne pompa onde procurarsi lodi ed applausi.

Se io vero dica possonò farne testimonianza quelle moltissime vittime illustri dell'amore di patria e della prepotenza straniera, che ospitale ricovero e per opera di Michelangelo Castelli abbondanti sussidi e favori si ebbero in Torino, dove vivo sempre, a dispetto del tristissimo volgere de'tempi, si mantenne il sacro fuoco della libertà, dell'unità e dell'indipendenza d'Italia.

La soavità dei modi, lo spirito eminentemente conciliativo, la franchezza e la lealtà del carattere fecero di Michelangelo Castelli l'anello di congiunzione tra le due frazioni del partito sinceramente costituzionale, che nel 1851 si disputavano la prevalenza nel Parlamento Subalpino; ed all'opera di lui si dovette in modo speciale quella fortunata associazione di propositi e di volontà, che in progresso, mercè la lealtà del principe, la saviezza dei governanti, il valore dell'esercito e l'abnegazione dei popoli, decise del destino della nostra patria.

Amico leale e costante di Camillo di Cavour, e da lui con pari affezione contraccambiato, Michelangelo Castelli era ammesso nei più reconditi segreti della ardita ed al tempo stesso prudente politica di quell'uomo immortale, e fu di essa uno dei più abili ed efficaci cooperatori.

La memoria dell'uno non può scompagnarsi da quella dell'altro; e la dipartita del benemerito patriotta Michelangelo Castelli da questa terra, rincrudisce i dolori d'Italia per la morte immatura e supremamente deplorabile del suo più insigne uomo di Stato.

(Vivi segni d'approvazione.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1875

Approvazione per articoli del progetto di legge:

Facoltà al Governo di istituire Sezioni temporanee di Corti di Cassazione in Roma, Napoli, e Torino, e di provvedere alla più sollecita spedizione degli affari di Cassazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta in primo luogo la discussione del progetto di legge: Facoltà al Governo di istituire Sezioni temporanee di Corti di Cassazione in Roma, Napoli, e Torino, e di provvedere alla più sollecita spedizione degli affari di Cassazione.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale s'intende chiusa, e si passa a quella dei singoli articoli, di cui si dà lettura.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI legge:

Art. 1.

Sino a che sia riordinata la suprema Magistratura del Regno, il Governo del Re è autorizzato ad istituire due Sezioni temporanee di Corti di Cassazione in Roma, l'una per gli affari civili e l'altra per gli affari penali, per agevolare la spedizione degli affari civili e penali presso le altre Corti.

A tale effetto sarà chiamato a prestare servizio presso le dette Sezioni, il numero necessario di funzionari di ogni grado delle altre Corti di Cassazione; ed ove occorra, il personale necessario sarà completato con funzionari degli stessi gradi, da nominarsi oltre le piante organiche, e da retribuirsi con fondi indicati dall'articolo 4.

PRESIDENTE. Nessuno domandando la parola, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

Le dette Sezioni giudicheranno dei ricorsi pendenti e di quelli che sopravverranno contro sentenze pronunziate nei distretti giudiziari delle Corti di appello di Roma, di Bologna, di Ancona, di Aquila e di Cagliari.

(Approvato.)

Art. 3.

Sono deferiti esclusivamente alla cognizione delle Sezioni temporanee istituite in Roma, dal giorno della loro attuazione, i ricorsi pendenti o che sopravvenissero, relativi agli affari seguenti:

1.° I conflitti di giurisdizione tra autorità giudiziarie già dipendenti da diverse Corti di Cassazione, tra tribunali ordinari e tribunali speciali;

2.° L'azione civile contro collegi e funzionari dell'ordine giudiziario nei casi deferiti alla Corte di Cassazione dal Codice di procedura civile, e i ricorsi per annullamento delle sentenze proferite nella stessa materia dalle Corti d'appello;

3.° La rimessione delle cause dall'una all'altra Corte per motivi di sicurezza pubblica, o di legittima sospensione;

4.° I procedimenti disciplinali attribuiti alla Corte di Cassazione dalla legge sull'ordinamento giudiziario;

5.° I ricorsi contro sentenze pronunziate tra privati e l'amministrazione dello Stato, che siano impugnate per violazione o falsa applicazione:

a) delle leggi sulle imposte o tasse dello Stato, dirette o indirette;

b) delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose o di altri enti morali ecclesiastici, e sulla liquidazione e conversione dall'Asse ecclesiastico;

6.° Le contravvenzioni alle leggi riguardanti le materie indicate nel numero precedente;

7.° I ricorsi in materia di elezioni politiche od amministrative.

(Approvato.)

Art. 4.

In quanto il bisogno del servizio lo esiga, i funzionari destinati a far parte delle Sezioni temporanee istituite in Roma, saranno surrogati con consiglieri o sostituti procuratori generali di Corti di appello scelti nelle altre Corti, i quali verranno alla loro volta surrogati, ove occorra, da funzionari di nuova nomina in soprannumero, retribuiti mediante le economie che si faranno sul capitolo « *Personale della Magistratura* » del bilancio della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia.

(Approvato.)

Art. 5.

Quando, in seguito all'attuazione delle due Sezioni temporanee di Corte di Cassazione in Roma, se ne riconosca il bisogno per agevolare la spedizione degli affari penali e civili arretrati, il Governo è autorizzato ad istituire una Sezione temporanea presso ciascuna delle due Corti di Cassazione di Napoli e di Torino, o ad applicare consiglieri di appello alle Sezioni attuali, in modo però che i consiglieri di Cassazione siano sempre in maggioranza.

Per il personale a quest'uopo occorrente sarà provveduto in conformità al disposto dell'articolo 4.

La Sezione temporanea sarà presieduta da un consigliere di Cassazione designato con Decreto Reale.

(Approvato.)

Art. 6.

I consiglieri o i sostituti procuratori generali nominati in soprannumero, al cessare delle suddette Sezioni temporanee, rimarranno applicati alle Corti di appello od alle Procure generali sino a che il numero dei consiglieri e dei sostituti nelle stesse Corti sia ridotto a quello fissato dalla legge, compresi i soprannumerari.

(Approvato.)

Art. 7.

I ricorsi in materia civile presentati alle Corti di Cassazione di Firenze, di Napoli, di Palermo e di Torino prima dell'attuazione del vigente Codice di procedura civile, ed ancora pendenti, saranno perenti, se entro un anno dalla pubblicazione della presente legge una delle parti non abbia chiesto al primo Presidente che la causa sia portata in discussione.

Questa domanda sarà consegnata alla cancelleria della Corte di Cassazione presso la quale il ricorso fu introdotto e annotato accanto alla iscrizione del ricorso sul registro menzionato nell'articolo 527 del Codice di procedura civile.

(Approvato.)

Art. 8.

Se, entro i dieci giorni successivi alla domanda di cassazione in materia correzionale e di polizia, non è stato presentato il ricorso motivato giusta l'articolo 659 del Codice di procedura penale, ovvero non è stato comprovato l'eseguito deposito della multa o la indigenza del

ricorrente, come prescrive l'articolo 656 del detto Codice, oppure la costituzione in carcere del condannato o la di lui ammissione alla libertà provvisoria, o almeno la presentazione della domanda per l'ammissione alla libertà provvisoria, giusta l'articolo 657, la domanda di cassazione si avrà per rinunciata, e sopra istanza del Ministero Pubblico, la Corte o il Tribunale o il pretore che ha pronunciata la sentenza impugnata, ne ordinerà la esecuzione. La Corte ed il Tribunale provvederanno in Camera di consiglio.

È derogato ad ogni altra disposizione contraria a quella di questo articolo.

(Approvato.)

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a fare le disposizioni transitorie e tutte le altre occorrenti per l'attuazione della presente legge, ed a concertare colla provincia e col comune di Roma un concorso nella spesa per la provvista dei locali e dei mobili necessari allo stabilimento delle dette Sezioni di Corte di Cassazione.

(Approvato.)

Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1876.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1876.

Prego i Membri della Commissione permanente di finanza di voler prendere il loro posto.

Do lettura dell'art. unico del progetto:

« Sino all'approvazione del Bilancio definitivo per l'anno 1876, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Marina, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge. »

Si dà ora lettura delle singole categorie del progetto.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA ne dà lettura: (*Vedi infra.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa e si passerà alla discussione delle singole categorie.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1875

Lo stesso Senatore, *Segretario*, BERETTA legge:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

1 Ministero (Personale)	426,660	»	»	426,660	»
2 Ministero (Materiale)	30,000	»	»	30,000	»
3 Consiglio superiore di Marina	82,280	»	»	82,280	»
PRESIDENTE. Chi approva questa cifra, si alzi. (Approvato.)	538,940	»	»	538,940	»

Armamenti navali.

4 Navi in armamento ed in disponibilità	2,000,000	»	300,000	»	2,300,000	»
(Approvato.)						

Servizio militare.

5 Stato Maggiore generale della Regia Marina.	1,805,270	»	300,000	»	2,105,270	»
6 Corpo del Genio navale	249,700	»	20,000	»	269,700	»
7 Ufficiali d'amministrazione	758,540	»	40,000	»	798,540	»
8 Corpo sanitario militare marittimo	400,000	»	30,000	»	430,000	»
9 Corpo Reale Equipaggi	3,886,784	»	300,000	»	4,186,784	»
10 Corpo Reale Fanteria Marina	771,768	»	50,000	»	821,768	»
11 Pane e viveri	4,357,026	21	500,000	»	4,857,026	21
12 Casermaggio, corpi di guardia, ed illuminazione	80,743	13	8,000	»	88,743	13
13 Giornate di cura e materiali d'ospedale	240,200	»	25,000	»	265,200	»
14 Distinzioni onorifiche	50,270	»	10,000	»	60,270	»
	12,600,301	34	1,283,000	»	13,883,301	34

Senatore, MENABREA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA, *Relatore*. L'onorev. Ministro avrà veduto nella Relazione della Commissione permanente di finanza, che vi si esprime il desiderio che, ad esempio di quanto si è praticato per l'Esercito, venga anche assicurato l'ordinamento della Marina per mezzo di leggi speciali, che riguardino la natura dei servizi e le attribuzioni dei varî Corpi.

Io pregherei l'onor. Ministro a voler esternare in proposito il suo parere, e dirci se accoglie la fattagli raccomandazione.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Fino dall'anno scorso nell'altro ramo del Parlamento venne manifestato eguale desiderio; ed io assunsi fin d'allora l'impegno di presentare dei progetti di legge analoghi a quelli a cui accenna l'onorevole Relatore, e certamente io mi sdebiterò di tale promessa.

Senatore MENABREA, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole Ministro di questa sua dichiarazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la somma di lire 13,883,301 34 della categoria *Servizio militare*.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1875

Servizio del materiale.

15 Legnami diversi	620,000	»	50,000	»	670,000	»
16 Canape, cavi, stoppa ed altri materiali	740,000	»	»	»	740,000	»
17 Materie grasse e resinose, droghe e colori	500,000	»	»	»	500,000	»
18 Macchine, metalli, utensili, ecc.	2,267,970	»	150,000	»	2,417,970	»
19 Artiglierie e munizioni	632,000	»	50,000	»	682,000	»
20 Carbon fossile ed altri combustibili	1,900,000	»	»	»	1,900,000	»
21 Mercedi agli operai	3,690,000	»	»	»	3,690,000	»
22 Conservazione dei fabbricati	355,000	»	»	»	355,000	»
23 Riproduzione del naviglio - Costruzione delle due corazzate <i>Duilio</i> e <i>Dandolo</i> , dei quattro piroscafi <i>Scilla</i> , <i>Cariddi</i> , <i>Rajido</i> e <i>Stafetta</i> , dell'avviso <i>Cristoforo Colombo</i> , di un porta-torpedini, di una nuova corazzata, di due nuovi piroscafi ad elice e di un nuovo porta-torpedini	6,500,000	»	700,000	»	7,200,000	»
	17,204,970	»	950,000	»	18,154,970	»

Senatore MENABREA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA, *Relatore*. La Commissione permanente di finanza ha espresso il desiderio che le spese portate dalla categoria di cui si è fatta lettura, fossero diversamente ripartite. Essa osserva che i primi otto capitoli della categoria *servizio del materiale* sono suddivisi secondo lavori, qualità di materiale da provvedersi e mercedi di operai, mentre il capitolo 23, relativo alla riproduzione del naviglio, porta una considerevole somma in complesso, senza che ne sia specificato il riparto. Per questo motivo pare chiaro alla vostra Commissione che sarebbe difficile poter esaminare *a priori* quali saranno le materie necessarie per la riproduzione del naviglio, e crede che sarebbe più razionale se si dividesse il capitolo 23, e non si suddividessero tanto le materie che si riferiscono agli 8 primi capitoli della categoria: *Servizio del materiale*.

Per questo motivo la vostra Commissione proporrebbe che i 9 capitoli fossero ridotti a cinque al più, cioè riguardo alla *riparazione del naviglio esistente*, un capitolo per i *materiali diversi occorrenti*, ed un altro per la *mano d'opera*; riguardo alla *riproduzione del naviglio*, parimenti, un capitolo per i *materiali*, e un altro per la *mano d'opera*; in fine un capitolo per il *carbone fossile ed altri combustibili*. Così il Governo sarebbe meno vincolato per provvedere alle varie esigenze. Perciò io prego

l'onorevole signor Ministro a dichiarare se accetta questa proposta.

MINISTRO DELLA MARINA. La ripartizione attuale dei capitoli del Titolo primo, che costituiscono il *servizio del materiale* non è cosa nuova, essendo sempre stato disposto in tal guisa il bilancio della Marina.

Le modificazioni che sono proposte dalla Commissione permanente di finanza del Senato vennero in quest'anno, in forma presso a poco identica, suggerite dalla Commissione dell'altro ramo del Parlamento; ed io sono lieto di questo accordo, in quanto che, come osservò benissimo l'onorevole Relatore della Commissione permanente di finanza del Senato da un lato si ha una più logica distribuzione dei capitoli, e dall'altro l'amministrazione centrale si trova in grado di potere più opportunamente utilizzare le somme contemplate da quella categoria per il bene del servizio. In conseguenza, se non assolutamente nella forma precisa indicata dalla Commissione, almeno in una forma molto analoga, io prendo l'impegno di presentare il bilancio dell'anno venturo.

Senatore MENABREA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole signor Ministro delle spiegazioni che si è compiaciuto di darne, e nel tempo stesso dell'impegno da lui assunto di presentare il futuro bilancio in una forma, se non precisa-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1875

mente conforme, almeno analoga a quella che è stata indicata dal Senato.

E poichè ho la parola pregherei l'onorevole signor Ministro a voler dare al Senato alcune informazioni sopra la natura delle nuove navi che intende di mettere in costruzione l'anno venturo, e che sono accennate nel capitolo 23 del Titolo I. del bilancio.

Io credo che il Senato sentirà con piacere le spiegazioni che vorrà dare l'onorevole Ministro a questo riguardo, poichè la marina è cosa che interessa tutti, e più che altri il Senato desidera che quest'elemento di forza nazionale raggiunga il suo maggior possibile sviluppo.

MINISTRO DELLA MARINA. Le nuove navi di cui si parla nel capitolo 23: *riproduzione del naviglio*, sono un porta-torpedini, una nuova corazzata, e due nuovi piroscafi ad elice.

Relativamente al porta-torpedini non vi ha nulla da aggiungere; il porta-torpedini sarà presso a poco la ripetizione di quello che è ora in costruzione a Venezia, che sarà varato alla fine di quest'anno, e che si spera di poter mettere in mare, completamente all'ordine, pel mese di gennaio venturo. Dalle esperienze che saranno fatte su questo primo porta-torpedini potranno apparire necessarie alcune modificazioni che tosto saranno eseguite.

Ora vengo ai due nuovi piroscafi ad elice. Trattandosi di bastimenti destinati al servizio del Mediterraneo, tanto nei porti dello Stato quanto in quelli esteri, devono i medesimi corrispondere a certe condizioni, fra le quali quella essenzialissima di far molto cammino per potere con grande facilità far ritorno in Italia,

ove occorra e raggiungere un bastimento mercantile. Essi avranno perciò piccole dimensioni ed una velocità di 17 miglia.

Relativamente alla nuova corazzata, io non sarei per ora in grado di dare notizie precise al Senato, in quanto che il Consiglio Superiore di Marina non ne ha ancora approvato il piano.

Posso solamente dire, che lo scopo del Ministero si è quello di riunire in una sola nave due concetti diversi, di farne cioè una nave combattente, come sono state le corazzate costrutte finora dal nostro e da altri Stati, e nello stesso tempo una nave da trasportare un corpo di truppe importante. Per esempio sul *Duilio*, in costruzione a Castellamare, e sul *Dandolo*, in costruzione alla Spezia, non si potrebbero imbarcare forse più di 300 soldati, mentre colla nuova corazzata si potrà trasportare anche una brigata.

Spero che queste spiegazioni saranno sufficienti a soddisfare il desiderio dell'onorevole signor Relatore.

Senatore **MENABREA**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **MENABREA**, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole signor Ministro degli schiarimenti dati i quali certamente saranno stati uditi con soddisfazione dal Senato.

PRESIDENTE. La spesa complessiva portata da questa categoria è di L. 18,154,970.

Se non vi sono altre osservazioni, la metto ai voti.

Chi l'approvò, si alzi.

(Approvato.)

Servizi diversi.

24 Scuole di marina	136,266 »	15,000 »	151,266 »
25 Servizio scientifico (Personale)	57,355 »	»	57,355 »
26 Servizio scientifico (Materiale)	117,400 »	»	117,400 »
27 Spese di giustizia	42,800 »	»	42,800 »
28 Spese giuridiche di patrocinio legale	12,000 »	»	12,000 »
29 Noli, trasporti e missioni	120,000 »	»	120,000 »
(Approvato.)			
	485,821 »	15,000 »	500,821 »

Marina mercantile.

30 Corpo delle capitanerie di porto	648,800 »	»	648,800 »
31 Conservazione dei fabbricati	10,000 »	»	10,000 »
32 Fitto di locali ad uso delle capitanerie di porto	18,000 »	»	18,000 »
33 Spese varie per la Marina mercantile	80,880 »	»	80,880 »
(Approvato.)			
	757,680 »	»	757,680 »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1875

Spese comuni.

34 Dispacci telegrafici governativi	16,000 »	»	16,000 »
35 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.	2,178,553 74	»	2,178,553 74
36 Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	137,385 »	68,000 »	205,385 »
36 Spesa per diritti di verificaione dei pesi e bis delle misure.	162 »	»	162 »
37 Casuali	80,000 »	»	80,000 »
(Approvato.)	2,412,100 74	68,000 »	2,480,100 74

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

38 Maggiori assegnamenti	450 »	»	450 »
39 Assegnamenti di aspettativa e disponibilità .	45,000 »	»	45,000 »
40 Lavori pel riordinamento ed ingrandimento dell'arsenale di Venezia	1,000,000 »	500,000 »	1,500,000 »
40 Maggiore somma per la costruzione dei ba- bis stimenti indicati al capitolo n. 23 e per quella di un nuovo porta-torpedini	»	1,000,000 »	1,000,000 »
(Approvato.)	1,045,450 »	1,500,000 »	2,545,450 »

Senatore MENABREA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA, *Relatore*. Questa categoria della spesa straordinaria porta una somma di un milione e 500 mila lire per i lavori dell'arsenale di Venezia; e questo sta bene. Ma io domanderei all'onorevole signor Ministro se egli crede che tutte le opere indispensabili per la nostra marina nell'arsenale della Spezia sieno compite, o se non sia necessario alle già esistenti aggiungerne altre di diversa natura.

Credo sia questo un argomento di grande importanza e desidererei che l'onorevole Ministro volesse dare qualche spiegazione a tale riguardo.

MINISTRO DELLA MARINA. Io prego anzitutto l'onor. Relatore di osservare che la somma di un milione e 500 mila lire, indicata nel capitolo 40, per l'arsenale di Venezia, è la conseguenza di una legge votata anni or sono. Lo prego anche di osservare che in questo momento, e da un anno all'incirca, sta dinanzi all'altro ramo del Parlamento un progetto di

legge per i lavori da farsi nell'arsenale della Spezia.

Se per conseguenza le sue parole hanno per iscopo di eccitare il Ministero a presentare un progetto di legge relativo a questo soggetto, l'eccitamento torna superfluo, poichè la legge è stata presentata e fu deferita all'esame di una Commissione nominata dall'altro ramo del Parlamento.

Se poi l'onor. Relatore intendeva solamente di chiedere teoricamente se la nuova condizione fatta alla Marina dai nuovi bastimenti che si costruiscono, imponga la costruzione di più ampî bacini, dovrei rispondere affermativamente.

È certissimo che i bacini della Spezia, nell'epoca in cui furono fatti, si ritenevano bastevoli all'uopo; al giorno d'oggi sono assolutamente insufficienti, non già in riguardo alla loro lunghezza, che forse è anche soverchia, ma sibbene alla loro poca larghezza. Vi sono bastimenti inglesi e russi di tal grandezza che sono notevolmente superiori alla capacità dei bacini della Spezia.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1875

Nel fabbricare i nuovi bastimenti ci troviamo vincolati dalla condizione dell'estensione del bacino; e certamente verrà il giorno in cui l'opportunità di costruire bacini di dimensioni maggiori si farà sentire molto più viva che al giorno d'oggi. Nel momento però non credo che sia ancora opportuno nelle condizioni attuali della marina di rivolgere le nostre mire a questo scopo; e ritengo che i pochi fondi che possono essere spesi per la marina lo siano più opportunamente nelle costruzioni navali, anziché in quella di nuovi bacini.

Senatore MENABREA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole signor Ministro delle spiegazioni che ne ha date, tanto più che esse sono consolanti per la nostra Marina. Sapeva del progetto presentato e della somma bilanciata; solo desideravo sapere se questa somma dovesse reputarsi sufficiente per fare quelle spese.

PRESIDENTE. Chi approva la spesa portata al Titolo secondo: *spesa straordinaria*, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato.)

Si leggeranno ora riepilogate queste somme e su ciascuna il Senato sarà chiamato a votare

Riepilogo

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

Amministrazione centrale	538,940 »	»	538,940 »
Armamenti navali	2,000,000 »	300,000 »	2,300,000 »
Servizio militare	12,600,301 34	1,283,000 »	13,883,301 34
Servizio del materiale	17,204,970 »	950,000 »	18,154,970 »
Servizi diversi	485,821 »	15,000 »	500,821 »
Marina mercantile	757,680 »	»	757,680 »
Spese comuni	2,412,100 74	68,000 »	2,480,100 74
	35,999,813 08	2,616,000 »	38,615,813 08

TITOLO II. — Spesa straordinaria 1,045,450 » 1,500,000 » 2,545,450 «

Totale 37,045,263 08 4,116,000 » 41,161,263 08

Chi approva questo riepilogo generale, sorga.
(Approvato.)

PRESIDENTE. La votazione di questo bilancio, come anche quella riguardante il progetto di legge, che concede facoltà al Governo d'istituire sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma, Napoli e Torino, e di provvedere alla più sollecita spedizione degli affari di Cassazione, avranno luogo domani, in principio di seduta, e si terranno aperte le urne per comodo di quei signori Senatori che potranno sopraggiungere nel corso della seduta medesima.

Ordine del giorno per la seduta di domani:

I. — Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

1. Facoltà al Governo d'istituire Sezioni temporanee di Corti di cassazione in Roma.

Napoli e Torino, e di provvedere alla più sollecita spedizione degli affari di Cassazione.

2. Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1876.

II. — Discussione dei seguenti progetti di legge:

a) Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1876.

b) Idem del Ministero degli Affari Esteri.

c) Idem del Ministero di Grazia e Giustizia.

d) Idem del Ministero dell'Istruzione Pubblica.

La seduta è sciolta (ore 4).

LXXXIX.

TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Omaggi — Sunto di petizione — Lettera del Presidente della Camera dei Deputati, accompagnatoria di un progetto di legge d' iniziativa parlamentare — Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati nella precedente tornata: a) Facoltà al governo di istituire Sezioni temporanee di Corti di Cassazione in Roma, Napoli e Torino e di procedere alla più sollecita spedizione degli affari di Cassazione; b) Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1876 — Discussione del progetto di legge; Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1876 — Approvazione dei primi 9 Capitoli — Spiegazioni chieste dal Senatore Casati, Relatore, sul Capitolo 10: Compagnie di disciplina e stabilimenti penali militari, fornite dal Ministro della Guerra — Replica del Relatore e controreplica del Ministro — Nuove considerazioni del Senatore Menabrea cui risponde il Ministro — Dichiarazione del Senatore Duchoquè — Approvazione del Capitolo 10 e dei successivi fino al 45° ultimo del Bilancio — Approvazione dei totali parziali e generali di questo Bilancio — Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1876 — Approvazione del Capitolo 1. — Raccomandazione del Senatore Miniscalchi-Erizzo al Ministro degli Affari Esteri al Capitolo 2: Stipendi del personale all'Estero, cui risponde il Ministro — Approvazione del Capitolo 2. e dei successivi fino al 10 inclusivo — Osservazioni e richiami del Senatore Scialoja sul Capitolo 11: Sovvenzioni — Dichiarazione del Senatore Chiesi — Risposta del Ministro — Approvazione del Capitolo 11 e dei successivi fino al 17. inclusivo, ultimo del Bilancio — Approvazione dei totali parziali e generali — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri della Guerra, degli Affari Esteri, di Grazia e Giustizia e d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, Segretario, PALLAVICINI dà lettura del processo verbale della tornata antecedente che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il sig. Silva Luigi, di un suo racconto storico intitolato: *L'Assedio di Parma nel 1247-1248.*

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Com-

mercio del fascicolo del mese di aprile 1875 del *Bollettino industriale del Regno*, e di un volume di *Studi sulla istruzione tecnica.*

Il direttore della R. Scuola normale femminile di Genova, di un suo *Discorso pronunziato nella distribuzione di premi di quell'istituto.*

La Camera di commercio ed arti di Modena, degli *Appunti e considerazioni del march. Federico Carandini per un nuovo valico ferroviario appenninico fra l'Emilia e la Toscana.*

Il sig. Felice Giordana, della sua *Storia del debito pubblico del Regno d'Italia.*

I Prefetti di Livorno e di Bologna, degli *Atti di quei Consigli provinciali.*

Il Senatore conte Miniscalchi Erizzo di due opuscoli intitolati: *Statuta Collalti cura Francisci Ferro edita, e Statuto del Consorzio Gorzon superiore.*

Lo stesso Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI dà lettura del seguente sunto di petizione:

175. Grisolia Biagio, sacerdote e ex-cappuccino da Papisidero in Calabria, fa istanza che gli venga continuato l'assegnamento annuo accordato in seguito alle leggi di soppressione degli ordini religiosi.

(*Petizione mancante dell'autentica.*)

Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. La Presidenza della Camera dei Deputati, ci ha trasmesso la seguente nota in data di ieri:

Roma, 6 dicembre 1875.

Eccellenza:

Nella tornata di sabato 4, corrente, la Camera discusse, ed oggi ha approvato il progetto di legge di iniziativa parlamentare concernente: *Disposizioni relative alle controverse nascenti dagli atti esecutivi disposti amministrativamente contro gli antichi agenti della riscossione delle imposte dirette.*

Il Presidente sottoscritto nel farne la trasmissione a S. E. il Presidente del Senato del Regno, la prega di sottoporlo all'esame di quell'illustre Consesso.

G. BIANCHERI.

A. S. E. Il Presidente del Senato del Regno.

Ecco il testo del progetto di legge:

Articolo unico.

« Per gli atti amministrativamente eseguiti contro gli antichi agenti della riscossione delle imposte dirette, a cui fu applicata la legge del 20 aprile 1871, n. 192, potranno essi, meno nei casi di competenza de' tribunali ordinari, promuovere le relative istanze innanzi alla Corte de' Conti anche prima della presentazione del conto giudiziale.

» In ogni casotali istanze non sospenderanno l'esecuzione dei provvedimenti amministrativi, contro i quali si sia ricorso. »

Questo progetto di legge d'iniziativa parlamentare sarà stampato e distribuito negli Uffici.

L'ordine del giorno reca:

I. — Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

a) Facoltà al Governo d'istituire Sezioni temporanee di Corti di Cassazione in Roma, Napoli e Torino, e di provvedere alla più sollecita spedizione degli affari di Cassazione.

b) Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1876.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Pallavicini fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte per comodo dei signori Senatori che potranno so-
praggiungere.

Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1876.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1876.

Si dà lettura dell'articolo unico. Esso è così concepito:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1876, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Guerra, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Si darà ora lettura dei singoli capitoli del Bilancio.

Il Senatore *Segretario* BERETTA, ne dà lettura.

(*Vedi infra.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa.

Si rileggeranno i singoli capitoli della spesa

ritenendo sempre che se non vi è osservazione a fare, ogni cifra si riterrà approvata.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA ne dà lettura.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

1 Amministrazione centrale (Personale) . . .	1,180,400	»	30,000	»	1,210,400	»
2 Amministrazione centrale (Materiale) . . .	72,500	»	15,000	»	87,500	»
3 Stati maggiori e Comitati.	4,726,600	»	550,000	»	5,276,600	»
4 Corpi di truppa dell'Esercito permanente .	70,518,400	»	1,500,000	»	72,018,400	»
5 Carabinieri Reali	18,813,500	»	500,000	»	19,313,500	»
6 Corpo Veterani ed Invalidi	914,800	»	100,000	»	1,014,800	»
7 Corpo e servizio sanitario.	1,656,300	»	200,000	»	1,856,300	»
8 Personali vari dell'Amministrazione esterna	4,253,200	»	600,000	»	4,853,200	»
9 Scuole militari	3,323,000	»	250,000	»	3,573,000	»
10 Compagnie di disciplina e Stabilimenti penali militari	943,300	»	100,000	»	1,043,300	»

Senatore CASATI, *Relatore*, Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorev. Relatore della Commissione.

Senatore CASATI, *Relatore*. La Commissione desidera avere dall'onorevole Ministro qualche schiarimento sopra questo capitolo. Avrà rilevato il Senato che questo capitolo presenta una economia di lire 98,600. Questa economia proviene da che furono soppresse due delle compagnie di disciplina. Sul fatto di questa soppressione la Commissione nulla ha a ridire.

Quando il numero dei soldati incorporati alle compagnie di disciplina diminuisce, l'art. 61 del regolamento dell'esercito permette al Ministro della Guerra di diminuire il numero delle compagnie stesse, come di aumentarlo, qualora il numero dei soldati da inscrivervi diventasse maggiore. Non è quindi sul fatto della soppressione delle compagnie che la Commissione fa appunti. Se il numero dei soldati manca, è giusto che quello delle compagnie sia diminuito; ma è sul fatto che ha prodotto la diminuzione nel numero dei soldati che la Commissione vorrebbe richiamare l'attenzione del Ministero e del Senato. Con decreto del 1. aprile di questo anno è stato determinato che i soldati, i quali, a mente dell'articolo 219 del Codice penale dell'esercito, devono passare in un corpo disciplinare dopo scontata una pena per furto; verranno d'ora innanzi as-

segnati fino al termine della loro ferma sotto le armi alla classe di punizione, di cui all'articolo 181 del regolamento di disciplina militare per l'esercito.

Ora, l'articolo 219 del Codice penale prescrive precisamente, che i condannati per furto da tribunali ordinari o militari a pena che non può escluderli dal militare servizio, passeranno dopo averla scontata, in un corpo disciplinare.

Ora, quando fu promulgato il Codice penale militare sussisteva il corpo dei cacciatori franchi, che era realmente il corpo disciplinare dell'esercito a cui il Codice militare si è riferito nel suo articolo 219.

Con decreto del 9 marzo 1868 il corpo dei cacciatori franchi fu soppresso, e gli furono sostituite dodici compagnie di disciplina. L'articolo 2, terzo alinea di questo decreto, dice: « Le compagnie di disciplina saranno considerate come corpo disciplinare per tutti gli effetti contemplati dalle vigenti leggi. »

Ne viene di conseguenza che in quell'articolo 219 del Codice penale militare, alle parole *corpo disciplinare* s'intendano sostituite le parole *compagnie di disciplina*.

Infatti, dicendo corpo disciplinare, si intende un corpo speciale di disciplina, mentre la classe di punizione non è corpo speciale, ma è un semplice distaccamento del relativo reggimento, il quale sta nella stanza del reggimento stesso

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1875

e ne forma una parte integrale; non è un corpo distinto come prescrive il Codice penale.

Per conseguenza pare alla Commissione che la disposizione presa non sia in armonia con l'articolo del Codice, e opina, che per modificare un articolo del Codice, sarebbe stata necessaria una disposizione legislativa. Questo è il dubbio della Commissione espresso nella Relazione, sul quale domanderebbe qualche schiarimento all'onorevole Ministro della Guerra.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA GUERRA. Il Ministero prima di venire nella risoluzione di adottare il provvedimento del quale fece cenno l'onorevole Relatore, si è preoccupato assai della questione che a proposito di esso viene sollevata, vale a dire se fosse o no in armonia col Codice penale militare, e per quanto si riconoscesse da lungo tempo l'utilità ed il bisogno di sciogliere le compagnie speciali di disciplina nelle quali erano concentrati i soldati che, dopo avere scontato una pena per furto, dovevano terminare la loro ferma di servizio, per quanto, dico, fossero evidentissimi gli inconvenienti che derivavano dal mantenere le compagnie stesse, sia dal lato della disciplina che da quello della moralità, tuttavia prima di prendere una determinazione, esso volle interrogare l'avvocato generale, che è il consulente legale del Ministero della Guerra in una questione simile, per conoscere da lui se legalmente detti individui si potessero far passare alle classi di punizione dei rispettivi Reggimenti.

L'avvocato generale osservò che il Codice penale militare stabilisce bensì il principio dell'invio in un corpo disciplinare di questi individui, ma notò come la costituzione del corpo stesso non è fatta per legge, bensì per decreto reale. Ora, nello stesso modo che il corpo dei Cacciatori franchi, che esisteva appunto quando fu promulgato il Codice penale militare, fu poi cambiato nelle compagnie di disciplina; così e collo stesso diritto credeva l'avv. generale che si potesse, con disposizione regia, conservare questi individui nei rispettivi Reggimenti, assegnandoli alle classi di punizione.

Per la parte legale adunque, era parere dell'avvocato generale che si potesse eseguire questo cambiamento senza intaccare e modificare lo spirito e la lettera del Codice militare.

In seguito a questo parere, e dopo lunghe prove ed esperimenti fatti per migliorare queste compagnie di disciplina speciali, il Ministero, vedendosi nell'impossibilità di raggiungere il suo intento, decise di adottare il provvedimento di sciogliere queste compagnie e di assegnarne gli uomini alle classi di punizione nei corpi.

Ma oltre alle osservazioni sulla parte legale del provvedimento fatte qui dall'onorevole Relatore, la Commissione ha nella sua Relazione scritto :

« Essa deve anzi esprimere il dubbio che il vantaggio economico non basti a bilanciare gl'inconvenienti che la disciplina possa risentirne. »

Sono due le questioni che con queste parole la Commissione solleva; una economica e l'altra d'ordine morale e disciplinare per l'esercito. La questione economica non val forse la pena di essere considerata, non avendo essa nessuna importanza, dappoichè gli è ben vero che per l'effettuata soppressione di quelle compagnie risulta su questo capitolo un'economia di circa 90 mila lire; nel fatto però il risparmio è assai inferiore, perchè questi stessi uomini, che prima erano mantenuti colle somme segnate in questo capitolo, passano a gravitare sul capitolo 4, e non abbiamo in conseguenza che uno spostamento anzichè una vera diminuzione di spesa; e l'economia che sembra salire a 90 mila lire viene ridotta a 20 o a 30 mila lire, somma che rappresenta all'incirca la spesa per gli ufficiali e sott'ufficiali preposti alla custodia dei soldati delle due compagnie di disciplina sciolte. La questione economica non merita adunque considerazione, e non è certamente per la parte che la riguarda che il Ministero è stato indotto a questa modificazione. Ciò che ve lo spinse invece è stata principalmente la questione morale e disciplinare. Noto in proposito che questi uomini tanto pregiudicati, ritenuti assieme in due apposite compagnie presentavano uno stato di cose molto difettose. Anzi tutto queste compagnie non potevano essere impiegate nei servizi ordinari delle truppe, nei servizi di guardia e di pubblica sicurezza, perchè, com'è ben naturale, non si possono mettere alla guardia delle carceri uomini che, comunque avessero scontata la loro pena, erano pur sempre provenienti essi stessi dalle carceri per furto, e malgrado tutti i

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1875

tentativi il Ministro dell'Interno si è sempre opposto a che quello della Guerra impiegasse codesti uomini alla custodia di stabilimenti di pena.

Essi poi non potevano neppure essere mandati alle grandi manovre ed ai campi d'istruzione, perchè i comandanti mal avrebbero sopportato di avere delle compagnie che avrebbero compromessa tutta la Divisione alla quale si fossero unite.

Ne veniva di conseguenza che gli uomini di queste compagnie conducevano una vita materiale molto più comoda e meno faticosa di quella che si conduce nei reggimenti.

E siccome la parte materiale opera pur troppo sulla parte morale, ne avveniva che alcuni cattivi soggetti cercassero quasi appositamente di farsi mandare in queste compagnie quasi per migliorare il materiale loro stato. È chiaro da ciò che quel che si voleva fare per moralizzare l'esercito, diventava invece una causa di immoralità.

Egli è per queste considerazioni che io dovetti venire nelle prese determinazioni, tanto più che anche presso tutte le altre potenze questi uomini non sono mandati in compagnie speciali, ma sono ritenuti nei reggimenti con distintivi particolari e anche con un maggiore rigore. Da noi hanno il distintivo della napina nera e non hanno la coccarda. Ora, questo distintivo, stigmatizzando l'individuo, lo contrassegna e lo fa agli altri conoscere.

Essi poi sono attualmente obbligati a fare un servizio anche più faticoso di quello dei loro compagni di reggimento; quindi a me pare di avere ottenuto un risultato assai efficace e di un incontestabile effetto materiale e morale; prova ne sia, che quando si è trattato di sciogliere queste due compagnie, le quali erano una in Augusta e l'altra a Palermo, e gli individui che le componevano furono inviati ai reggimenti, essi ne furono molto dolenti e avrebbero ben preferito di rimanere dov'erano.

Riassumendomi, ripeterò che io ritengo di aver fatto cosa utilissima per l'esercito; che non credo di avere in alcun modo violata la legalità, dappoichè prima di adottare questo provvedimento io ho interrogato l'avvocato generale militare, il quale fu di parere che, indicandogli il Codice *dei corpi disciplinari*, senza specificarne alcuna forma, lasciava con ciò la

facoltà al potere esecutivo di costituirli come meglio credesse; onde fui di avviso che, senza ricorrere al Parlamento, il potere esecutivo avesse la facoltà di far sì che gli uomini delle compagnie speciali di disciplina fossero incorporati nei reggimenti in classi speciali di punizione.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. La Commissione non è totalmente persuasa delle ragioni addotte dall'onorevole signor Ministro della Guerra; e quantunque rispetti certamente il parere dato dall'avvocato generale militare, non crede però di dovere assolutamente consentire con esso.

Il Codice reca precisamente le parole *corpo disciplinare*, come dire corpo sanitario, corpo veterani ed invalidi, quindi determina un corpo speciale e destinato alla disciplina e non ad altro. In conseguenza, quando è detto che il condannato per furto debba andare ad un corpo disciplinare, sembra alla Commissione che si esiga il suo invio ad un corpo speciale e non suo reggimento.

L'onorevole signor Ministro dice, che quando fu soppresso il Corpo franco il quale era appunto il corpo disciplinare contemplato nel Codice penale, non si reputò necessaria una disposizione speciale legislativa. Io faccio osservare che al Corpo franco furono sostituite, con Decreto 9 marzo 1868 le compagnie di disciplina, le quali appunto erano ancora corpi disciplinari. Era mutato il nome; ma il corpo speciale disciplinare sussisteva, quindi allora certamente la disposizione legislativa non si doveva credere necessaria. Ma qui si tratta invece di soldati, i quali per la disposizione del Codice, dovrebbero passare ad un corpo speciale ed invece sono mandati ad una classe speciale sì, ma di un corpo ordinario non speciale. Quindi vedrà l'onorevole signor Ministro che la Commissione non può veramente consentire in questa opinione, e perciò essa sarebbe di parere che l'onorevole signor Ministro volesse studiare più maturamente la questione, non reputandola essa ancora interamente risolta, e ove dopo uno studio ulteriore lo ravvisasse necessario, presentasse una disposizione legislativa che ponga in armonia il Codice penale con il Decreto 1. aprile 1875.

In quanto alla parte morale, la Commissione

non può neppure convenire assolutamente col l'onorevole signor Ministro.

Egli dice: i militari che erano iscritti in queste compagnie speciali, in cui si ricevevano quelli che erano stati condannati per furto, facevano una vita un po' comoda, perchè non si potevano impiegare per il servizio. Questo sarà stato certo un inconveniente, ma d'altra parte non è men vero che l'onorevole signor Ministro può trovare altri mezzi per impiegare questi soldati senza destinarli alla guardia delle carceri o delle casse, e rendere così un po' più penosa la vita di questi militari, che il Codice non vuole rinviati ai reggimenti.

La Commissione dunque per mezzo mio, esternerebbe il desiderio che l'onorevole signor Ministro non perdesse di vista i risultati di queste sue disposizioni, onde vedere se le medesime effettivamente rendano tutti quei vantaggi, che egli se ne propone.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. In risposta alle osservazioni dell'onorevole signor Relatore farò notare anzi tutto che la definizione di *corpo* non è così semplice come pare la vegga egli. Non è ben definito cosa veramente intender si debba con questa parola e lo prova l'esempio stesso citato dall'onorevole Relatore, quello cioè del *corpo sanitario*. Questo corpo è costituito di molti individui, i quali non formano un insieme solo, ma sono distribuiti nei vari reggimenti, dei quali si compone l'esercito, per cui anzichè un vero corpo costituiscono un ente, un'aggregazione di medici facenti parte dei vari reggimenti, ai quali sono addetti. E questo esempio parmi provi a sufficienza come la parola *corpo* sia una parola vaga anche nel senso militare, come possa conseguentemente anche usarsi per gl'individui ascritti a questa classe speciale di punizione, nel senso che i medesimi non cessano di appartenere ad un corpo *sui generis*.

Quanto all'altra raccomandazione fatta dall'onorevole Relatore, non v'ha dubbio che il Ministero porrà tutta l'attenzione perchè, qualora si verificassero degl'inconvenienti, vi sia posto pronto riparo; ma a questo riguardo mi conforta assai il vedere che negli altri paesi si fa precisamente in cotesto modo, onde se l'esperienza non l'abbiam fatta noi,

l'hanno però già fatta la Francia, l'Austria, la Russia ed anche la Prussia; e come queste nazioni si sono trovate e si trovano abbastanza contente di un tal sistema, così spero che ne saremo noi pure soddisfatti.

L'onorevole Relatore ha poi soggiunto ancora che si potrebbe trovar modo di impiegare queste compagnie in maniera da rendere agl'individui, che vi appartengono, più dura la vita e così spingerli a migliorarsi; ma a questo proposito io osservo che è assai più facile il manifestarlo che compierlo, un desiderio simile.

Queste compagnie speciali di disciplina non sono compagnie di punizione, quindi non si possono applicare ad un lavoro forzato.

Ciò si può fare nella reclusione militare, ma in una compagnia, che non è di punizione, condannare gl'individui che la compongono ad un forzato lavoro di fatica senza scopo, è questione ardua; e malgrado tutta la buona volontà mia e de' miei predecessori, non si è potuto ottenere che in queste compagnie si lavori quanto si lavora nei reggimenti di fanteria. Non si è neanche mancato di studiare, su questo rapporto, i sistemi delle altre potenze, e posso assicurare il Senato che analogo al loro è il sistema che ora noi abbiamo adottato.

In quanto alla dichiarazione che si vorrebbe che io facessi, di studiare nuovamente la questione sotto il punto di vista legale, spiaceci di non potermi arrendere a questo desiderio, inquantochè io l'ho già ben studiata la questione, e su essa ho avuto anche il parere di uomini competentissimi, come è l'avvocato generale militare.

Questo parere io l'ho accettato, l'ho fatto mio; e siccome sono io il solo responsabile in faccia al Parlamentò, così, quando il provvedimento fosse disapprovato, io solo dovrei subirne le conseguenze.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. La Commissione non può rimanere sotto il peso della risposta fatta dall'onor. Ministro della Guerra.

Se la Commissione avesse fatto al Senato una proposta esplicita, il signor Ministro avrebbe avuto il diritto di respingerla; ma quando si prega l'onor. Ministro di voler studiare una questione, credo che questa domanda non possa offenderlo in alcun modo tanto più che egli ha ripetutamente

dichiarato nel suo discorso, che si è rimesso al parere dell'avv. generale.

Quantunque rispettabile il parere dell'avv. generale militare, non è però infallibile, e credo che neppure il signor Ministro ne ammetta la infallibilità. La Commissione non ha fatto altro che emettere qualche dubbio sul parere dell'avv. generale fiscale militare, pregando l'onorev. Ministro di voler nuovamente studiare la questione.

Forse sarà confermato il parere dell'avv. generale militare, e forse si conchiuderà che debbasi adottare un avviso diverso.

Nulla di tutto questo tocca la responsabilità del signor Ministro. Io lo ripeto, nessuno è infallibile, ed il signor Ministro non vorrà certamente attribuire questa prerogativa all'avv. generale militare a cui egli si è ispirato.

MINISTRO DELLA GUERRA. L'on. Relatore m'aveva fatto due raccomandazioni: una di tener d'occhio questo nuovo sistema, l'altra di ristudiare la questione legale. Ho accettata la prima, e con rincrescimento ho dovuto respingere la seconda. Io non solo non mi credo infallibile, come diceva l'onorevole Senatore Menabrea, ma mi credo anzi fallibilissimo. Su quello che ho fatto (e credetti fare cosa conveniente dopo la riflessione di anni, e non di mesi, e credetti fare cosa conforme alla legge) su quello che ho fatto, dico, il Senato è libero di dichiarare se io ho fallito o no; ma io non posso

accettare una questione sospensiva, giacchè le conseguenze che ne deriverebbero sono evidenti. Io mi sottometto quindi volentieri al giudizio del Senato su quel che feci, non posso però accettare la proposta sospensiva.

In quanto al parere chiesto all'avvocato generale, io l'ho chiesto perchè lo credetti conveniente; sia esso giusto o no, dal momento che io l'ho accettato, sono io che ne sono responsabile e non l'avvocato generale.

Senatore DUCHOQUÈ. (*Presidente della Commissione.*) Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DUCHOQUÈ. (*Presidente della Commissione.*) La Commissione veramente non ha fatto una proposta sospensiva, come avrebbe accennato l'onorevole signor Ministro. Non è dunque il caso di provocare un voto che dovrebbe essere preceduto da una discussione inopportuna, in occasione che si vota il bilancio. Fatta questa rettificazione, abbiamo fiducia che la cortesia del signor Ministro non rifiuterà la sua attenzione sopra un argomento che la Commissione di finanza ha giudicato abbastanza importante per meritarsela.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola sopra questo capitolo 10: « *Compagnie di disciplina e stabilimenti penali militari*, portante la somma di 1,043,300, questa si riterrà per approvata.

11 Vestiario e corredo alle truppe e spese di opificio e dei magazzini centrali	12,028,900	»	1,400,000	»	13,428,900	»
12 Pane alle truppe e sovvenzioni pei viveri	17,824,800	»	3,500,000	»	21,324,800	»
13 Foraggi ai cavalli dell'Esercito	11,076,800	»	1,400,000	»	12,476,800	»
14 Casermaggio, cioè: letti, legna, lumi per le truppe ed arredi d'alloggi ed Uffici militari	3,701,800	»	1,000,000	»	4,701,800	»
15 Trasporti, spese d'alloggio alle truppe in marcia	1,294,400	»	250,000	»	1,544,400	»
16 Rimonta e spese dei depositi d'allevamento di cavalli	2,661,000	»	150,000	»	2,811,000	»
17 Materiale e stabilimenti d'artiglieria	4,165,000	»	800,000	»	4,965,000	»
18 Fitti d'immobili ad uso militare	355,000	»	100,000	»	455,000	»
19 Materiale e lavori del Genio militare	3,695,000	»	1,400,000	»	5,095,000	»
20 Spese per l'Istituto topografico militare, per le Biblioteche di presidio, per la <i>Rivista Militare italiana</i> ed altre	161,300	»	50,000	»	211,300	»
21 Assegni agli ufficiali della milizia mobile e di complemento	983,000	»	100,000	»	1,083,000	»
22 Paghe agli ufficiali in aspettativa	240,000	»	25,000	»	265,000	»
23 Ordine militare di Savoia	237,900	»	75,000	»	312,900	»
24 Spese di viaggi e missioni ed altre relative	190,000	»	»	»	190,000	»
25 Spese di giustizia criminale militare	27,000	»	»	»	27,000	»
26 Dispacci telegrafici governativi	18,000	»	5,000	»	23,000	»

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1875

27 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	4,037,750 24	»	4,037,750 24
28 Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	1,500,000 »	375,000 »	1,875,000 »
28 Spese per diritti di verificaione dei pesi e bis delle misure	5,000 »	»	5,000 »
29 Casuali	200,000 »	»	200,000 »
	<u>170,804,650 24</u>	<u>14,475,000 »</u>	<u>185,279,650 24</u>

PRESIDENTE. Chi approva questo totale della spesa ordinaria, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Passeremo ora al

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

30 Paghe di disponibilità ad impiegati . . .	3,000 »	»	3,000 »
31 Costruzione di una fabbrica di armi al di qua dell'Appennino	1,000,000 »	1,000,000 »	2,000,000 »
32 Costruzione di una diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso	1,500,000 »	500,000 »	2,000,000 »
33 Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste	1,500,000 »	»	1,500,000 »
34 Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna	3,400,000 »	100,000 »	3,500,000 »
35 Provviste per completare le dotazioni di vestiario dell'Esercito	1,500,000 »	300,000 »	1,800,000 »
36 Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni e trasporto dei medesimi	2,000,000 »	500,000 »	2,500,000 »
37 Carta topografica generale dell'Italia	200,000 »	50,000 »	250,000 »
38 Costruzione di una fonderia di cannoni di grosso calibro	»	500,000 »	500,000 »
39 Costruzione e sistemazione di magazzini, tratti di strade e ferrovie ad uso militare	1,000,000 »	300,000 »	1,300,000 »
40 Opere di fortificazione e fabbriche militari a difesa dello Stato e spese relative anteriori al 1871	»	200,000 »	200,000 »
41 Spese militari del 1860 e precedenti nelle Province meridionali	»	1,000,000 »	1,000,000 »
42 Resti passivi del 1861 e precedenti nelle Province toscane	»	80,000 »	80,000 »
43 Fabbricazione di armi portatili, cartucce, buffetterie e loro trasporto	5,000,000 »	»	5,000,000 »
44 Opere di fortificazione e lavori a difesa dello Stato	2,400,000 »	»	2,400,000 »
45 Armamento delle fortificazioni	500,000 »	»	500,000 »
	<u>20,003,000 »</u>	<u>4,530,000 »</u>	<u>24,533,000 »</u>

PRESIDENTE. Chi approva questo totale della spesa straordinaria, si alzi.

(Approvato.)

Riepilogo.

TITOLO I. — Spesa ordinaria	170,804,650 24	14,475,000 »	185,279,650 24
TITOLO II. — Spesa straordinaria	20,003,000 »	4,530,000 »	24,533,000 »
Totale generale	<u>190,807,650 24</u>	<u>19,005,000 »</u>	<u>209,812,650 24</u>

PRESIDENTE. Chi approva questo totale generale del bilancio di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra, si alzi.

(Approvato.)

La votazione dell'articolo unico della legge sarà fatta in altro giorno.

Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1876.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1876.

Do lettura dell'articolo unico del progetto di legge.

Articolo unico.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1876, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli Affari Esteri, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Si darà ora lettura dei singoli capitoli del bilancio.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI ne dà lettura.

(*Vedi infra.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Si procede ora alla discussione dei singoli capitoli, dei quali si dà nuovamente lettura.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

1 Stipendi del personale del Ministero	234,000 » »	234,000 »
(Approvato.)		
2 Stipendi del personale all'estero.	836,780 » »	836,780 »

Senatore MINISCALCHI-ERIZZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MINISCALCHI-ERIZZO. Io ho domandato la parola per fare una raccomandazione all'onorevole Ministro degli Affari Esteri.

Tutti conoscono l'importanza dei nostri commerci coll'Asia e coll'Africa.

Le due grandi vie di comunicazione, e di commercio, sono il mar Rosso e la valle del Nilo. Nel mar Rosso abbiamo un solo Consolato a Suez. A Massaua e Suakim non abbiamo alcun rappresentante; e quello che più importa si è che non ne abbiamo alcuno a Geddah, città di grande commercio e molto fanatica, giacchè è colà che affluiscono tutti i pellegrini che si recano alla Mecca.

In questa città, credo necessario vi sia un rappresentante italiano per la protezione e presentazione dei sudditi del nostro paese che vi sono, e che si trovano assolutamente in uno stato deplorabile su quelle coste dell'Asia.

Riguardo al Nilo, l'ultimo Consolato che abbiamo è quello di Siuit; nel resto dell'Alto Egitto,

nella Nubia e nel Sudan all'infuori di questo non c'è nessun consolato: e quantunque il Regno Sardo avesse colà molti anni fa un agente consolare a Khartum, ora non ne abbiamo alcuno; eppure un agente consolare in quel luogo sarebbe in oggi oltre modo necessario, perchè vi sono colà sudditi italiani, e perchè il commercio vi ha preso in questi ultimi tempi una grandissima importanza e sviluppo, essendo divenuta la capitale del Sudan, specialmente dopo le conquiste dell'Uadai e del Darfur, senza parlare di quegli ampliamenti nell'interno dell'Africa che non sono improbabili in un prossimo avvenire.

Importa adunque che la sicurezza, e gli interessi dei sudditi italiani siano protetti in quei paesi così inospiti, e che colà si provveda in qualche modo per la nostra rappresentanza.

Percorrendo il Nilo, io ricordo di aver provato un senso profondo di dolore, vedendo sventolare la bandiera di tutte le nazioni, mentre sola vi mancava la nostra.

Io conosco bene la gravità delle nostre con-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1875

dizioni finanziarie, nelle quali ci troviamo, ed applaudo di cuore all'aumento di spesa per provvedere ad una più alta rappresentanza all'estero, che risponda all'importanza ed alla dignità del nostro paese; io credo però che l'aumento di qualche consolato, e meglio di qualche agente consolare non sarebbe di gran carico alle nostre finanze; credo pure che servirebbe a mantenere vive le nostre antiche e gloriose tradizioni, ad accrescere la nostra influenza, ed è infine un bisogno altamente sentito da tutti che si provveda alla sicurezza ed agl'interessi dei nostri compatrioti, che per ragioni di commercio e di scienza visitano quelle remote e barbare regioni.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. L'onorevole Senatore Miniscalchi mentre ha dato la sua approvazione alla proposta fatta dal Governo nel bilancio del 1876 per la nostra rappresentanza diplomatica, ha raccomandato al Governo di portare la sua sollecitudine per un più largo sviluppo nel servizio dei Consolati.

Certo io convengo nel pensiero che ha ispirato le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore, poichè se la Diplomazia rappresenta e promuove la politica generale, ai Consolati è affidato uno speciale ordine d'interessi che spesso apre la via alle più legittime influenze della politica.

L'onorevole Senatore Miniscalchi riconoscerà che il Governo non ha mancato di dar opera ad un progresso di sviluppo nei nostri consolati, ed istituire, di mano in mano che ciò è parso opportuno al Governo, dei nuovi consolati, e seguitando un principio costantemente mantenuto ha cercato da parte sua, dove la opportunità si presentava, di sostituire ai consoli locali dei consoli funzionari dello Stato.

L'onorevole Senatore Miniscalchi ha consigliato l'istituzione di qualche consolato sulle

rive del mar Rosso, ma espresse l'opinione fosse opportuna ed altamente necessaria l'istituzione di un consolato nel Sudan.

Se finora sulle rive del mar Rosso non si sono istituiti nuovi consolati, è perchè comunque fosse nostra reale speranza e nostra legittima aspettativa per l'avvenire, ci sembrava che almeno per ora i nostri interessi in quelle località non fossero tali da far precedere l'istituzione di questi consolati alla istituzione di altri, che altrove erano reclamati da interessi più urgenti.

Quanto all'istituzione di un consolato a Khartum, convengo pienamente nell'opportunità di istituirlo. Posso anzi assicurare l'onorevole Senatore Miniscalchi che il Ministero ci ha di già pensato.

Avrei preferito però, almeno per lo stato attuale delle cose, l'istituzione di un consolato locale all'istituzione di questi consolati. Se non che si sono presentate delle difficoltà che finora non mi è riuscito di superare; ad ogni modo posso però assicurare l'onorevole Senatore Miniscalchi che il Governo porterà la sua sollecitudine sopra questo argomento, intorno al quale egli ha richiamato l'attenzione mia e del Senato.

Senatore MINISCALCHI. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MINISCALCHI — Io ho parlato specialmente di agenti consolari, nell'intendimento che siano di minore peso allo Stato; del resto, ringrazio l'onorevole Ministro delle spiegazioni che si è compiaciuto di darmi, e nutro ferma speranza che ben presto raggiungeremo lo scopo, e che vedremo stabilito a Khartum per lo meno un agente consolare italiano.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metterò ai voti la somma portata al capitolo 2. *Stipendii del personale all'estero* per la somma di lire 836,780.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

3 Assegní del personale all'estero.	2,868,500 »	89,500 »	2,958,000 »
4 Indennità diverse, viaggi e missioni	460,000 »	80,000 »	540,000 »
5 Spese d'ufficio del Ministero	60,000 »	6,000 »	66,000 »
6 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.	37,500 »	»	37,500 »
7 Spese segrete	100,000 »	»	100,000 »
8 Spese dragomannali	200,000 »	90,000 »	290,000 »
9 Spese di posta, telegrammi e trasporti	159,000 »	25,000 »	184,000 »
10 Dispacci telegrafici governativi	6,000 »	»	6,000 »
11 Sovvenzioni	300,000 »	28,230 »	328,230 »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1875

Senatore SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOJA. Questo capitolo di 300 mila lire è minore di 8 mila da quel che era nel bilancio precedente; ma, in realtà, sarebbe superiore di 2 mila lire, perchè la differenza tra le due somme è cagionata da una diminuzione di concorso per l'anno 1876, nella costruzione di un ospedale in Costantinopoli. La diminuzione sarebbe di 10 mila lire, sicchè, essendo segnata per sole 8 in questa categoria, apporta in realtà un aumento di 2 mila lire alle altre spese o sovvenzioni.

Meschinissimo aumento, meschina categoria, perchè con queste sovvenzioni il Ministero degli Esteri non solamente deve aiutare tutti i nostri connazionali residenti all'estero, che vogliono restituirsi in patria, ma concorrere eziandio al mantenimento di vari istituti di beneficenza, ed anche delle nostre scuole all'estero.

Le scuole all'estero, o Signori, specialmente quelle che si trovano in Oriente, sono un potente strumento di diffusione della nostra lingua e della nostra civiltà; esse tengono alquanto viva in que' luoghi la tradizione della nostra antica influenza. Sventuratamente l'Italia, distratta dalle cure urgenti della finanza, delle riforme amministrative e della politica, bisogna pur confessarlo, in questi primi anni del suo risorgimento ha pur troppo trascurato tutto ciò che si attiene a qualche cosa di più nobile, di più elevato, e che contiene in sè le nostre sorti avvenire, cioè le istituzioni che più direttamente risguardano la parte morale e intellettuale del paese, e l'influenza morale e intellettuale della nostra civiltà fuori del nostro paese.

È oramai tempo, io credo, che, sebbene non sieno cessate ancora quelle preoccupazioni al certo non lievi, diventi anche questa una delle nostre preoccupazioni e delle nostre cure.

Abbiamo veduto come una potente Nazione vicina si è risolledata da un'immensa disfatta, dando all'Europa uno stupendo spettacolo di riordinamento economico. E quantunque forse lasci molto a desiderare circa al riordinamento politico che le rimane da compiere, pure tra gli sforzi prodigiosi che ha fatti e tra le incertezze che la travagliano, non ha mai dimenticato nulla di ciò che, secondo il suo modo di vedere forse non sempre giusto, si attiene

al miglioramento dell'istruzione, al miglioramento morale e intellettuale del paese ed alla espansione della civiltà.

Così a cagion d'esempio, nonostante gl'immensi sacrifici che ha fatti in questi ultimi anni, la Francia si è veduta creare per la prima volta un istituto archeologico qui in Roma.

Ritornando al mio argomento, dico adunque che è tempo oramai di pensare a rinvigorire le nostre scuole all'estero. Poche tra esse fioriscono; ma il maggior numero decade, sì perchè tutti gl'istituti umani, se non si rinnovano, continuamente sono soggetti a decadere, non rispondendo più alle esigenze dei tempi, e sì per ragioni che si attengono alle condizioni speciali del nostro paese.

Gl'istituti ecclesiastici all'estero per lo innanzi si adoperavano fortemente mediante l'insegnamento ad aiutare la diffusione della nostra lingua e della nostra civiltà; oggi invece tendono ad aiutare qualche altra Nazione che a poco a poco minaccia di spegnere quel po' di luce vacillante che tengono tuttora acceso le nostre scuole in decadenza.

Io quindi richiamo l'attenzione del signor Ministro perchè voglia prendere gli opportuni concerti col suo Collega dell'Istruzione Pubblica, il quale più specialmente è incaricato di questo ramo di amministrazione; e, se occorre, propongano entrambi al Parlamento quei mezzi che crederanno più opportuni per rinvigorire queste nostre scuole all'estero, studiando le cause, se ve ne sono, della loro decadenza e cercando di migliorarle tutte.

Io credo, Signori, che volentieri il Parlamento vorrà con qualche leggero aumento di spesa ottenere uno scopo tanto utile alla nostra Nazione.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore CHIESI. Mi compiaccio grandemente che l'onorevole Senatore Scialoja, la cui parola è tanto autorevole, abbia raccomandato all'onorevole signor Ministro le nostre scuole all'estero.

Ho preso la parola unicamente per dichiarare che io ho l'onore di far parte della Commissione istituita presso il Ministero di Pubblica Istruzione per la distribuzione dei sussidi alle scuole elementari, e per assicurare l'onorevole Senatore Scialoja e l'intero Senato, che la detta

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1875

Commissione accorda alle nostre scuole all'estero tutta quella maggiore quantità di sussidî dei quali può disporre, e che se non fa di più, è solo perchè le ne mancano i mezzi. La Commissione, animata come è dai medesimi sentimenti dell'onorevole Scialoja, fa voti anch'essa che il Parlamento stanzi in bilancio somme maggiori a questo scopo, onde possano così moltiplicarsi i sussidî a quelle scuole, che l'onorevole preopinante, come i membri della Commissione suddetta, sono d'accordo a considerare quali fattori di civiltà e di influenza del nostro paese all'estero.

Senatore SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOJA. Io non ho inteso di criticare l'amministrazione degli Esteri, nè quella dell'Istruzione Pubblica. L'Istruzione Pubblica dispone solamente di 50 mila lire, e quella degli Esteri non può concorrere che per 40 mila. Cosa può farsi con 90 mila lire per le nostre scuole all'estero? Io ho per questo motivo richiamato l'attenzione del Governo su questo argomento, ed ho invitato l'onorevole signor Ministro degli Esteri a mettersi d'accordo coll'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, appunto per proporre riforme che necessariamente richiederanno aumento di fondi, cui non dubito il Parlamento sarà lieto di accordare.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Ministro degli Esteri.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. L'on. Senatore Scialoja ha chiamata l'attenzione del Senato su di un argomento il quale è certamente importantissimo. Io lo ringrazio delle parole che egli ha pronunciate colla sua consueta eloquenza, ed accetto l'eccitamento di progredire in una via nella quale io non dimando meglio che di procedere.

Convengo coll'onorevole Senatore Scialoja che le nostre scuole all'estero mantengono il vincolo della solidarietà fra le nostre numerose colonie e la loro patria, mantengono quel vincolo della lingua, che è così importante, affin-

chè gli Italiani stabiliti da lungo tempo all'estero e le loro famiglie non dimentichino la patria alla quale appartengono.

L'onorevole Senatore Scialoja ha parlato dell'esiguità della somma stabilita nel bilancio del Ministero degli Esteri; ma egli sa che una somma presso a poco corrispondente è fissata nel bilancio della Pubblica Istruzione. Io però non disconosco che entrambe le due somme poste insieme non bastano all'uopo, e solo permettono di dare degli incoraggiamenti e dei sussidî, i quali per altro, giova il dirlo, hanno pure la loro utilità, quantunque riconosca anch'io che sarebbe meglio vi si potesse dar maggiore sviluppo.

Il Governo però non ha mancato e non manca di portare tutta la sua sollecitudine su questo argomento. E l'onorevole Senatore Chiesi ne ha fatto or ora la testimonianza, rammentando come sia stata istituita una Commissione presieduta da un illustre Senatore, l'onorevole conte Mamiani, nello scopo appunto di studiare cotesto argomento delle nostre scuole all'estero. Ed i nostri Consoli hanno la precisa istruzione di portare ogni loro premura a questo riguardo, e di eccitare le colonie, perchè con la loro iniziativa e con la loro attività incomincino quell'opera nella quale saranno di mano in mano sussidiate e coadiuvate dal Governo. I rapporti dei nostri Consoli son trasmessi alla Commissione istituita presso il Ministero della Pubblica Istruzione, e sulle Relazioni di questa Commissione vengono distribuiti i sussidî ed impartite le istruzioni ai nostri Consoli.

Del resto a me non rimane che di assicurare l'onor. Senatore Scialoja che io non potrei accettare missione più gradita di quella che egli mi invita ad assumere.

Senatore SCIALOJA. Ringrazio l'onor. signor Ministro delle parole da esso pronunciate, e mi dichiaro pienamente soddisfatto.

PRESIDENTE. A questo capitolo undecimo, *Sovvenzioni*, è iscritta la somma di L. 328,230; se non vi sono altre osservazioni s'intende approvata.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1875

12 Provvigioni.	15,000 »	6,180 »	21,180 »
13 Spese per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio.	8,000 »	2,000 »	10,000 »
14 Casuali	85,000 »	»	85,000 »
	<u>5,369,780 »</u>	<u>326,910 »</u>	<u>5,696,690 »</u>

PRESIDENTE. Chi approva questo totale della spesa ordinaria, sorga.

(Approvato.)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

15 Assegni provvisori e d'aspettativa	15,000 »	2,000 10	17,000 10
16 Indennità ai regi agenti all'estero per spese di cambio.	100,000 »	36,340 »	136,340 »
17 Riparazione alle due case in Pera e Therapia; acquisto di due cassette di legno attigue alle medesime	»	183 75	183 75
	<u>115,000 »</u>	<u>38,523 85</u>	<u>153,523 85</u>

PRESIDENTE. Chi approva questo totale della spesa straordinaria, sorga.

(Approvato.)

Riepilogo.

TITOLO I. — <i>Spesa ordinaria</i>	5,369,780 »	326,910 »	5,696,690 »
TITOLO II. — <i>Spesa straordinaria</i>	115,000 »	38,523 85	153,523 85
TOTALE	<u>5,484,780 »</u>	<u>365,433 85</u>	<u>5,850,213 85</u>

PRESIDENTE. Metto ai voti questo totale generale.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Anche questo bilancio sarà votato a squittinio segreto in altra seduta.

Prego i signori Senatori che non avessero ancora votato a venire a deporre nell'urna la loro scheda, onde procedere allo squittinio.

Comunice al Senato il risultato della votazione:

Facoltà al Governo d'istituire sezioni temporanee di Corti di Cassazione in Roma, Napoli e Torino, e di provvedere alla più sollecita spedizione degli affari di Cassazione.

Votanti 70

Favorevoli 61

Contrari 9

(Il Senato approva.)

Stato di prima previsione per la spesa del Ministero della Marina per l'anno 1876:

Votanti 70

Favorevoli 66

Contrari 4

(Il Senato approva.)

Domani, giorno di festa, il Senato non tenendo seduta, darò lettura dell'ordine del giorno per giovedì.

Al tocco. Riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

- a) Compimento delle opere di bonificazione delle Maremme Toscane.
- b) Disposizioni relative alle controversie nascenti dagli atti esecutivi disposti amministrativamente contro gli antichi agenti della riscossione delle imposte dirette.

Alle due. Seduta pubblica.

I. Votazione a squittinio segreto dei seguenti progetti di legge :

a) Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1876.

b) Idem del Ministero degli affari Esteri.


II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'anno 1876.

2. Idem del Ministero di Grazia e Giustizia.

3. Idem dell'entrata per l'anno 1876.

La seduta è sciolta (ore 5 20).



XC.

TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Comunicazione del Presidente — votazione a squittinio segreto dei due progetti di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1876 — Idem del Ministero degli Affari Esteri — Comunicazione del Ministro di Agricoltura e Commercio intorno alla nomina del Segretario generale del Ministero dell'Istruzione Pubblica a Commissario Regio per la discussione del bilancio della spesa per detto Ministero — Discussione del detto bilancio — Osservazioni e desiderii del Senatore Pantaleoni — Considerazioni del Senatore Cannizzaro, e del Senatore Mauri, Relatore — Replica del Senatore Pantaleoni — Osservazioni del Senatore Amari prof. — Discorso del Regio Commissario — Approvazione dei Capitoli 1 a 11 del Bilancio — Raccomandazione del Senatore Amari prof. sul Capitolo 12: Biblioteche Nazionali — Risposta del Commissario Regio — Domanda del Senatore Menabrea e risposta del Commissario Regio — Approvazione dei Capitoli dal 12 al 24 — Osservazioni del Senatore Mauri al Capitolo 25: Sussidi all'istruzione primaria — Domanda del Senatore Pantaleoni — Dichiarazione del Senatore Chiesi — Raccomandazione del Senatore Mauri e risposta del Commissario Regio — Approvazione dei capitoli 25 al 32 — Raccomandazione del Senatore Chiesi e risposta del Commissario Regio al Capitolo 33: Riparazione e Conservazione di monumenti ed oggetti d' arte — Approvazione dei capitoli 33 a 44 — Considerazioni e raccomandazioni del Senatore Menabrea al capitolo 45: — Università di Roma — Risposta del Commissario Regio — Approvazione dei capitoli 45 a 53 ultimo del Bilancio e dei totali parziali e generali — Presentazione di un progetto di legge — Dichiarazione d'urgenza del progetto stesso — Proclamazione dell'esito della votazione.*

La seduta è aperta a ore 3 1/4.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi intervengono i Ministri della Marina e dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 1. Votazione a squittinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1876;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri.

Prima di procedere all'appello nominale debbo render conto al Senato dell'incarico datomi nel Comitato segreto di lunedì.

Fui a riverire l'onorevole signor Duca di Galliera, Senatore De Ferrari, al quale espressi i sentimenti di ammirazione del Senato per l'atto eminentemente patriottico e generoso da lui compiuto, non solamente nell'interesse della sua città natale Genova, ma nell'interesse di tutta l'Italia. Io gli espressi anche le particolari congratulazioni del Senato per aver veduto che un atto cotanto patriottico, ed ap-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

plaudito dall'universale, sia stato compiuto da uno degli illustri suoi membri.

Il signor Duca di Galliera mi incaricò di presentare al Senato i sentimenti della sua immensa gratitudine, assicurandolo, che in questa circostanza e per un atto da lui compiuto nell'interesse dell'Italia intera, se egli ebbe molte dimostrazioni affettuose e lusinghiere, la più gradita al suo cuore era quella del Senato, siccome deliberata da colleghi e da amici.

Si procede ora all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Beretta fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Le urne resteranno aperte per comodo dei signori Senatori che sopraggiungeranno durante la seduta.

Comunicazione del Governo

La parola è al signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio per una comunicazione del Governo.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ho l'onore di presentare al Senato un decreto reale, col quale il commendatore Enrico Betti segretario generale al Ministero dell'Istruzione Pubblica, e membro della Camera dei Deputati, è nominato Regio Commissario per sostenere anche davanti al Senato la discussione del progetto di legge: *Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'anno 1876.*

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questo decreto reale di nomina del R. Commissario Comm. Betti.

(Il Presidente fa introdurre nell'Aula il R. Commissario che prende posto al banco dei Ministri.)

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola per la presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Per incarico del mio onorev. Collega il Ministro dell'Istruzione Pubblica, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già

votato dall'altro ramo del Parlamento, il quale porta l'approvazione di una spesa straordinaria per l'espropriazione dei locali necessari per provvedere alla conservazione del Cenacolo di Andrea del Sarto in Firenze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione fatta a nome del suo collega l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'anno 1876.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'anno 1876.

Do lettura dell'articolo unico del progetto:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1876, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Istruzione Pubblica, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Trattandosi di un articolo unico sarà votato a squittinio segreto.

Si dà ora lettura dei singoli capitoli.

Il Senatore, Segretario, BERETTA legge:
(Vedi infra).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. È una lodevole usanza, onorevoli Senatori, che nella discussione dei bilanci si colga il destro per fare alcune osservazioni e per esternare alcuni desiderî agli onorevoli Ministri, con che si evitano o le lunghe discussioni o le interpellanze, o, più ancora, la presentazione di altri progetti di legge. Duolmi che l'assenza dell'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione, che tutti stimiamo ed amiamo e pel quale io in particolare professo sincera amicizia, non mi permetta di dirigere a lui stesso le mie osservazioni; ma

confido che l'onorevole e distinto Commissario Regio che lo rappresenta vorrà porgermi egualmente favorevole orecchio.

È una vecchia convinzione mia che l'insegnamento superiore universitario in qualsiasi paese civile non vegeti, non fiorisca, non porti mai frutti, se non sotto il regime di una larga e vera libertà. E la libertà dell'insegnamento universitario superiore è forse di tutte le libertà la più essenziale.

Io ho visto la Germania in altri tempi. Essa non aveva la libertà religiosa, non la libertà della stampa, non la libertà dei traffici, non certo la libertà politica; essa non avea che la vecchia, l'antica libertà universitaria, ereditata fin dai tempi della rivoluzione protestante, e con quella sola libertà essa ha saputo conquistare tutte le altre, ha saputo istituirle sopra un saldo piede, sopra un fondamento tale, che non credo possano così agevolmente correre pericolo giammai.

Noi, a fronte di ciò, abbiamo tutte le libertà, e le abbiamo in misura tale che mi pare che sia difficile di poter ancora desiderarle più larghe, ma sventuratamente noi non abbiamo ancora la libertà dell'insegnamento superiore.

Tutte le libertà si aiutano e si sostengono fra di loro; quindi la mancanza di una qualsiasi di queste libertà porta con sé certamente un disaccordo ed esercita un effetto molto grave sopra tutte le altre libertà. In fondo, noi tutti sappiamo che le libertà non si danno per decreto, non si fanno nascere, non si fanno vivere con delle leggi; bisogna che esse sieno nei costumi e nelle condizioni sociali del paese che deve riceverle, ed allora soltanto non periscono e non possono perire, che sono il portato della civiltà del paese stesso. Invece le libertà concesse ad un paese non fatto per quella maniera di governo, falliscono necessariamente.

Ora, niente forma più l'indole e il temperamento di un paese alla libertà, quanto l'istruzione superiore grandemente diffusa, grandemente sviluppata, che serva a stabilire delle forti convinzioni, dei principî intellettuali, delle abitudini morali, fondate sopra un'illuminata ragione; io potrei dire col poeta: « *Moribus antiquis res stat romana virisque* - ENNIO. »

Non è infatti che cogli uomini forti e con i costumi forti che si stabiliscono i liberi governi,

che si stabilisce e si consolida la libertà del paese, e si creano le grandi Nazioni.

Ma io non voglio qui occuparmi dell'influenza che la libertà dell'insegnamento superiore possa esercitare sullo sviluppo delle altre libertà; io intendo solo di considerare la libertà dell'insegnamento in rapporto all'influenza sua sull'istruzione pubblica del paese.

Ora, quando io porto la mia osservazione sopra gli ordinamenti del nostro insegnamento superiore, una cosa mi colpisce a prima vista. Noi abbiamo avuto certo un gran numero di Ministri che si sono anco troppo rapidamente succeduti in quel Dicastero. Abbiamo avuto una pleiade di uomini grandi, della quale non credo che in Europa vi sia stato mai esempio in questa successione di Ministri dell'Istruzione Pubblica. Basta infatti notare i nomi di un Mamiani, di un Matteucci, di uno Scialoja, di un De-Sanctis, di un Amari, di un Coppino, di un Mancini, di un Berti, ecc., ecc., e di tanti altri che hanno occupato questa carica così distinta, per potersi facilmente convincere che certo non poteva l'Italia augurarsi un seguito di uomini più sapienti nella direzione degli studî. Date un'occhiata per altra parte al Consiglio superiore, e vi troverete uomini veramente superiori, uomini distintissimi e sapientissimi.

Se dal Consiglio Superiore portiamo lo sguardo alle cattedre, noi vi troviamo professori a certo distintissimi, dotati di scienza, da eguagliare, per ingegno e dottrina, quelli di ogni altro paese d'Europa.

Che cosa manca dunque all'Italia perchè il nostro insegnamento superiore fiorisca?

Si è detto che noi non abbiamo tutti gli *ammenicoli*, tutti gli argomenti che aiutano tanto la pratica soprattutto delle scienze sperimentali, perchè le nostre meno floride finanze non ci consentono un troppo largo dispendio.

Ebbene, o Signori, quando io considero il cumolo di aiuti pratici, di mezzi di sviluppo dello intelletto, musei, gabinetti, biblioteche, giardini, collezioni, sperimenti che vi sono adesso, e quando considero quanti pochi di tali aiuti abbiamo trovato, noi povera generazione, che si è formata 40 o 50 anni fa, mi pare impossibile che si possa trovare occasione di scusare il poco profitto, la inferiorità della nostra

istruzione per la mancanza finanziaria dei mezzi.

Io credo che ogni osservatore di buona fede debba confessare che essa non si trovi in tutto quello stato di prosperità, in quelle condizioni di produzione in che si dovrebbe trovare, in confronto dei mezzi così larghi che vi sono impiegati. Mi si dirà forse che l'istruzione superiore, se non fiorentissima, è però abbastanza rigogliosa in Italia.

Io non mi perderò molto a dimostrare il contrario. Io credo che sia già l'opinione generale, opinione già stata espressa molte volte nell'altro ramo del Parlamento come in questa aula; opinione emessa dalla stampa e dagli stessi Ministri.

Posso dire che quasi ogni anno, essendo per le mie circostanze obbligato a viaggiare all'estero, io mi sento dire: Quali sono le opere che voi altri Italiani date alla luce dopo che godete di tutte le libertà? Prima si diceva, si credeva che fosse la mancanza di libertà, fosse il freno imposto dai sospettosi governi; ma ora lo si attribuisce alla inerzia vostra personale o, peggio, ad un'incapacità nazionale.

A queste accuse dell'estero potrei, in prova degli scarsi frutti del nostro insegnamento superiore universitario, citare come insegnamenti importantissimi, e cattedre che non conducono ad immediato profitto economico si trovino deserte di scolari e di uditori. Ne citerò in prova gli articoli dei Regolamenti che obbligano gli studenti di altre facoltà, come la facoltà legale e la facoltà medica, a fare gli studi di filosofia onde apprendere qualche cosa che aiuti alla coltura generale più di quello che avrebbero ottenuto nella loro specialità. Permettetemi su questi studi di fare un confronto di ciò che ho visto altrove. Io mi trovai 40 e più anni fa in Berlino; vi era il professore Schleiermacher il quale professava filosofia, ed i corsi, come ognora avviene colà, si pagavano dagli studenti. Egli li dava alle cinque antimeridiane. Bisognava alzarsi alle quattro del mattino e l'aula dove lo Schleiermacher professava la filosofia era talmente piena che era difficile trovarvi posto. Era scuro e bisognava aiutarsi di un moccolo per poter scrivere qualche cosa e prender note, e nondimeno tutti accorrevano ad ascoltarlo.

Ora, quale differenza colle nostre cattedre

che abbiamo di filosofia, alle quali bisogna per forza e per regolamento inviare alunni di altre facoltà perchè non restino vuote le Aule!!

Io potrei forse citarvi altre circostanze per comprovare che non solamente non si può dire che l'insegnamento superiore fra di noi fiorisca, ma che al postutto langue; ma parmi che il già detto basti.

Ora, quale è la causa di un tale affievolimento?

Io non ne trovo altra che quella che ho citato di sopra: la mancanza di ciò che mi è parso sempre che formi la forza, lo sviluppo dell'insegnamento superiore, *la libertà*.

Si è proposto da taluno che si istituiscan dei premi ed allora l'insegnamento fiorirà.

Signori, sarebbe ben povera d'animo, ben meschina di cuore quella nazione che avesse bisogno di qualche premio pecuniario per migliorare le condizioni dell'insegnamento superiore, per sviluppare la sua intelligenza, per favorire la sua civiltà scientifica. L'insegnamento non viene no dall'alto, ma gli è dal basso che esso procede. Non è dagli editti o decreti del Ministro che esso sorge; gli è da quel sentimento della nazione, da quel bisogno, da quello sviluppo intellettuale e morale di essa che non si può avere che dalla libertà.

Volete vedere che è così? Guardate a ciò che avvenne coll'arte. Le arti hanno fiorito sempre quando non vi sono state accademie. Ognuno sa che la data delle accademie è la data del principio del decadimento delle arti, perchè prima vi era la grande libertà, la grande concorrenza e la libera critica, l'opinione popolare; e ciò bastò a renderle splendide, superiori. Le accademie sono state create dai governi dispotici, i quali sono succeduti all'epoca della libertà, ed hanno cercato di farsi ben volere con la protezione dello scibile, con fondare accademie, e queste sono rimaste frattanto impotenti, come rimasero e rimarranno impotenti tutte le università se non sono fecondate dalla libertà, se il libero concorso degli studenti, l'antagonismo fra le opinioni non dà loro vita rigogliosa. Mi ricordo che il Niebuhr dedicava le sue opere agli studenti suoi, dicendo al suo uditorio che l'opera era fatta più da loro che da lui stesso; ed egli avea ragione perchè è l'attenzione, è l'intelligenza, è l'eccitamento dell'uditorio che crea le idee, ispira i concetti al professore, ed io ho

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

quasi per assioma che è l'uditorio che forma il professore, come ho udito sempre a dire che è l'uditorio che forma nel teatro italiano i cantanti; perchè è il buon gusto, è il sentimento artistico universale che crea l'arte e la scienza.

E per confermare questi miei principî sulla necessità della libertà, mi sia permesso di citarvi l'opinione di un uomo egregio che nell'altro ramo del Parlamento così li formulava nel luglio 1862:

» Vi ha dunque urgenza di riformare l'insegnamento superiore.

» Ora, non vi ha a questo che un mezzo solo. È la libertà, la libertà più piena e più intiera che non sia nella stessa Germania, la libertà d'insegnare fuori e dentro l'università, la libertà ai municipî di costituire facoltà universitarie dove vogliono, o di spegnerle, o di sopprimerle dove si veda che non giovino.

» L'essenza di tale libertà sta in questo, che ciascheduno che si metta ad insegnare valga quello che vale, e che questo valore di ciascheduno non sia misurato dal beneplacito d'un Ministro, ma dalla sua riputazione e dal numero di quelli che vi hanno fede.

» L'essenza della libertà dell'insegnamento sta in questo, che non resti altro criterio di profitto che l'esame; e lo Stato non abbia altre condizioni da porre alla concessione del certificato e del diploma, che la condizione dell'esame.»

Signori, il Deputato illustre che proferì queste parole era il Deputato Bonghi. Io aveva l'onore allora di sedergli accanto, e professando le stesse opinioni, di combatterla stessa guerra per la libertà dell'insegnamento superiore; egli con quella scienza, con quella varietà di nozioni, con quella facondia che tutti gli riconoscono, ed io con quella ferma convinzione soltanto che non si è smentita giammai, che invece di diminuire si è accresciuta con la esperienza e con gli anni.

Io vi dichiaro che professo ancora intiere le opinioni quali le ho lette qui nel discorso dell'onorevole Bonghi. Nè lo cito qui perchè io voglia imbarazzare il Ministro nella sua gestione, tutt'altro.

So bene che i discorsi del Deputato non impegnano in tutto e per tutto il Ministro. Le circostanze sono molto diverse, i tempi possono avere portate modificazioni nella mente

dell'uomo o nella natura delle cose; nè tutto quello che si pensa è sempre e nel momento fattibile, realizzabile. Di più io confesso che nei tempi in cui l'onorevole Bonghi ed io stesso professavamo quelle opinioni, non erano certo le opinioni della maggioranza del paese.

Temo forte che anco adesso la pubblica opinione del paese non faccia buon viso a questa così larga libertà, come quella formulata dal Bonghi e della quale io mi faccio qui propugnatore; non è che con la discussione che si creano le convinzioni, gli è portando le opinioni nel campo della pubblicità che quelle si sviluppano; ed io stimo, è anzi una delle più ferme convinzioni dell'animo mio, che la libertà dell'insegnamento superiore sia una delle più essenziali necessità pel progresso dell'Italia e che più presto o più tardi tale convinzione sarà quella di tutti gli uomini addottrinati.

Questa libertà naturalmente si manifesta nelle università sotto diverse forme dell'insegnamento. Una consiste nella libertà maggiore che si dà allo studente perchè possa liberamente accedere a quegli studi a cui lo porta la natura del suo ingegno senza che sia forzato dai regolamenti a piegare la sua mente a quelli da cui ripugna. Consiste nel dargli facoltà, a seconda della potenza del suo ingegno, d'affrettare o ritardare il corso dello studio in più o meno anni. E qui io debbo rendere giustizia al mio onorevole amico, il Ministro Bonghi, il quale ha di già cercato di gettare le basi di questa libertà nei nuovi regolamenti che egli ha pubblicato ultimamente.

Altra forma di libertà sta nella libertà interna, nella concorrenza reciproca, che si fa soprattutto fra professore e professore, e tra professore e libero studente. Consiste appunto nella facoltà che ha ogni individuo, dietro certi requisiti, di insegnare nell'università materie analoghe o anco identiche a quelle di altro professore. È questo uno degli argomenti al quale l'onorevole Ministro ha cercato altresì di dar vita, ed io gliene faccio plauso.

Solamente vorrei che questo elemento fosse più largamente sviluppato; ma comprendo che forse egli non avrà potuto fare tutto quello che il cuore e la mente gli dettavano.

Vi ha però un altro modo di libertà alla quale si professava altresì favorevole l'onorevole Bonghi che non si è sviluppato, e sul

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

quale mi giova chiamare l'attenzione del Ministro e del Senato: quello delle molteplici università. È un grido universale e concorde, è un imprecare continuo contro le piccole università, accagionandole di essere la causa quasi della rovina dell'insegnamento nostro; è un *tolle tolle*, è un *crucifige*, è un *delenda Carthago*, quasi ch'è tolte le piccole università, dovesse fiorire immediatamente e potentemente l'insegnamento superiore. È una curiosa coincidenza, un curioso riscontro di cose. Ho inteso per anni ed anni magnificare il sistema dell' avere tanti centri universitari, e darsi a pruova di grande civiltà l'esistenza di quelli. E badate che la esistenza molteplice di quelli lasciava allo studente la balia di andare dall'uno all'altro, e prelibarsi le lezioni dei più valenti. Adesso invece è convinzione universale che più si spegneranno questi centri scientifici e più l'insegnamento e la scienza ci guadagneranno. Io non voglio già entrar in questa discussione che mi porterebbe fuori, e così lontano dalla questione attuale, e che non è certo del momento presente il trattare. Però, questo lo dico, e lo dico con ferma convinzione, che trovo che veramente sarebbe un'esagerazione di autorità, non vorrei usare la parola *dispotismo*....

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

Senatore PANTALEONI.... quello di pretendere che per un decreto si sopprimino delle università e degli istituti; i quali nacquero per una forza interna, per una forza locale che diè loro vita e diè loro capitali e modo di esistere e prosperare, indipendentemente dal Governo. Gli è solo la natura delle cose che fa vivere qualsiasi istituzione, è dessa che le fa nascere, le fa crescere, le fa sviluppare; se questa forza non esiste, stiate pur sicuri che anche con mezzi artificiali che adoperiate, non cresceranno, non si svilupperanno.

Ben è vero però che se artificialmente mettiate un'istituzione in un luogo, quest'istituzione una volta che viva e prosperi colà un qualche tempo, genera degli interessi, crea delle condizioni locali, impegna dei capitali e degli individui in quelle istituzioni; ed io non comprendo che per un decreto che si emani dal Governo centrale, si possano compromettere tutti questi interessi, metter sossopra tutte le condizioni reali delle cose, ledere le convenienze di tutti i cittadini i quali possono

avere impegnato sotto quella legislazione siano i loro capitali, siano le loro persone in una istituzione cresciuta, sia pure artificialmente, e molto più in una istituzione nata spontanea e che ha ancora vita.

Su questo, io confesso che il solo, che il vero metodo sia quello, ove si tratti di università, di lasciarle libere. O queste avranno vitalità in loro, e sapranno esistere e fiorire; o esse non avranno vitalità e morranno.

Anche qui permettetemi di citare le parole eloquentissime dell'onorevole Bonghi, perchè sono quelle che forse formulano meglio la mia idea.

«Le università italiane dichiaratele tutte libere dando a ciascheduno quello che a ciascheduno appartiene. Ritenete il diritto degli esami rispetto a tutte, e se voleste, alcune, quattro al più, dichiaratele governative; ma anco a queste date una costituzione autonoma che implichi la vigilanza del Governo, ma escluda la sua padronanza.»

Ebbene, Signori, questo è un terzo genere di libertà, che almeno possedevamo prima che venisse il nuovo ordinamento universitario italiano.

Noi trovavamo che le nostre università per piccole, per limitate che fossero, avevano sempre degli individui, i quali tenevano il loro posto con onore, si distinguevano, divenivano illustri nel plauso e nell'amore dei cittadini, e grazie a tutte quelle altre condizioni favorevoli che erano poi quelle che avevano un di fatto vegetare grandemente le nostre università, e le avevano rese i luminari dell'Europa poteano farsi centri di un bel movimento intellettuale. Or bene, succedeva spessissimo che da una università si andava allora ad una altra per prendere delle istruzioni or dall'uno, or dall'altro professore illustre; succedeva che in una delle università si professasse un genere di dottrine, ed in un'altra si manifestasse una dottrina opposta, e nella lotta delle diverse opinioni si fecondava sempre più la scienza, e nasceva un utile contrasto per la scoperta della verità.

Ora, questa è una terza libertà che mi pare sarebbe in questo momento agevole l'introdurre, prevalendosi del grido generale contro le piccole università; sarebbe il rimedio per fare che molte di queste università, se non

hanno elementi di vitalità, possano tranquillamente morire senza che ne cada sul Governo la sindacabilità; sarebbe un elemento per obbligarle a modificarsi, quando, non avendo mezzi per mantenersi rigogliose per un troppo largo ed esteso insegnamento, limitare potessero le loro forze ad una parte sola e si contentassero di accumularle nell'insegnamento di una o due sole facoltà. Questo sarebbe un sistema che io suggerirei all'onor. signor Ministro di voler favorire, onde avere un terzo elemento di libertà nell'insegnamento universitario superiore.

Io vi confesso, Signori, che sono contrarissimo fin dove lo si possa essere, a creare dei centri universitari i quali si fondino sopra altre idee che le idee scientifiche.

Io credo che sia una delle più grandi sventure di un paese, il vedere sorgere delle università sotto l'auspicio di un principio politico, religioso, od altro, perchè allora non trattasi più della verità scientifica, ma è del trionfo del partito che si tratta, e ad esso ed alle passioni che l'accompagnano si sacrificano i sacri diritti della verità. Ma sapete perchè nascono, perchè crescono queste università?

Non nascono, non possono crescere che nei paesi dove non si è introdotta la libertà universitaria, là dove tutte le opinioni, tutte le dottrine non trovino quieto sede e libero sviluppo: introducete la libertà nella cerchia delle vostre università, e le opinioni avverse non andranno, e non potranno mai andarla a cercare fuori, con nuovi istituti.

In Francia, nel Belgio vediamo delle Università cattoliche nascere e stabilirsi a fronte di quelle dello Stato, quasi vi fosse una verità scientifica che sia cattolica, ed un'altra che fosse solamente civile; quasi che la verità scientifica non debba trarsi interamente e dedursi da tutt'altro concetto che quello del partito politico e dell'opinione religiosa.

Se sono sôrte queste università, come io vi diceva, e specialmente in Francia, gli è perchè in Francia non vi è stata mai la menoma libertà universitaria, e, disgraziatamente, non il Casati che formò la prima legge sull'insegnamento, ma i suoi successori, imbevuti interamente delle idee francesi, gettarono le nostre università in quell'accentramento, in quel sistema, in che tutto dipende dal Ministro e dal

suo Consiglio. Ora, un tale sistema è funesto per lo sviluppo vero intimo universitario, ed è in quel sistema che, secondo me, s'indebolisce anche in Francia l'insegnamento superiore, ad onta delle sue immense risorse e degl'immensi suoi amminicoli scientifici.

Io non intendo di fare alcuna proposta e mi limito ad una domanda.

Prima di tutto ringrazierò l'onorevole signor Ministro delle benevoli intenzioni che mostrò ne' suoi Regolamenti in favore del sistema di libertà che io invoco.

Chiederò poi all'onorevole Commissario Regio se a lui sia conto che il Ministro persista in quest'ordine d'idee e nelle opinioni che Egli, Deputato, si bene sostenne, che io ho accettate ed alle quali io sono rimasto interamente fedele. Io non domando già che Egli ad un tratto disfaccia tutto l'ordinamento, io chiedo solamente se il libero insegnamento superiore è la stella polare, a cui egli mira nell'esercizio del suo Ministero e nel condurre le sue riforme; e se intenda infine di condurci lentamente sì, ma progressivamente verso quella libertà dell'insegnamento superiore.

Io non credo che l'insegnamento in Italia potrà fiorire mai se non quando vi sarà la più grande, la più vera, la più leale libertà d'insegnamento negli stabilimenti superiori.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Gli studî in Italia non hanno ancora certamente quella vita rigogliosa che l'Europa a ragione aspetta dal nostro glorioso passato.

Ne è indizio e prova la scarsezza dei frutti, cioè, come notava l'onorevole preopinante, la povertà della nostra letteratura scientifica. Su ciò ho anch'io più volte richiamato l'attenzione del Senato, proponendo alcuni di quei piccoli mezzi che io riguardava efficaci a coope- rare al risveglio della vita intellettuale che questo corpo desidera più che ogni altro.

Di questa poca attività scientifica l'onorevole preopinante attribuiva la cagione alla mancanza di libertà nell'insegnamento superiore; io credo che i nostri ordinamenti universitari hanno una piccola parte in questo effetto tanto complesso qual'è la vita intellettuale della Nazione.

La nuova vita politica che assorbe molta forza, viva, intellettuale; la mancanza di car

riere scientifiche; l'impazienza delle classi poco agiate di avviarsi alle professioni lucrose; tutte queste e molte altre, sono certamente la precipua cagione per cui la vita scientifica in Italia non ha preso ancora quello sviluppo, di cui pure non mancano alcuni segni, e che certamente prenderà in qualche tempo, quando le nostre cose procedano ordinatamente, come pare che accennino. Manchiamo di libertà negli studi superiori?

Io sono stato caldo, troppo caldo difensore in molte occasioni e precisamente nella discussione di un progetto su questo argomento, di quello che viene chiamato la libertà degli studi; rammento che questa parola, *libertà d'insegnamento superiore* ha significati diversi e arriva a risultati del tutto opposti. Quella che l'onorevole preopinante difendeva è quella delle università tedesche, qual'era nelle nostre antiche università da cui è passata altrove. Or bene, in che cosa consiste questa libertà? Si decompone: 1. nella facoltà lasciata agli studenti di disporre l'ordine dei loro studi; 2. nella concorrenza degli insegnamenti privati cogli insegnamenti ufficiali; 3. infine nella concorrenza delle une colle altre università.

Ora, in che grado godiamo noi attualmente di questa libertà? In che grado ne godiamo di diritto, in che grado ne godiamo di fatto? Vediamo in che grado ne godiamo di diritto.

La legge che governa l'insegnamento superiore è quella detta legge Casati, la quale accordava agli studenti tanta libertà quanta e forse più di quella di cui godono gli studenti di alcune università tedesche.

Istituiva inoltre il libero insegnamento privato e trasportava presso noi ciò che ora direbbersi, con un'unica espressione, il sistema germanico universitario che presso a poco era l'antico nostro sistema. Questo sistema non potè sulle prime svilupparsi perchè ebbe quasi uno strangolamento, dirò così, al principio di sua vita. L'illustre mio maestro, il Matteucci, il quale, forse perchè educato nel sistema francese, avea poca fede nel sistema della legge Casati, attribuì a questo sistema i primi disordini che nacquero nello introdurlo presso di noi, ed anche le esagerazioni con cui la legge era stata interpretata. Non si tenne alcun conto che il nuovo sistema si introduceva nei mo-

menti meno propizii per introdurre riforme, cioè quando il principio di autorità era vacillante e la gioventù poco docile ai freni per le scosse insurrezionali che si propagavano in tutta Italia.

Questa libertà di studi degenerò in una confusione minacciosa, ed allora parve rimedio troncato il male togliendo agli studenti qualsiasi libertà. Ciò si fece senza che il potere legislativo vi prendesse una parte chiara ed evidente, cioè per via di regolamenti.

Il diritto però dei privati insegnanti non fu invero abolito, anzi fu esplicitamente conservato. Si tolse ai soli insegnanti ufficiali l'incentivo alla gara, avendo lo Stato incamerato i dritti d'iscrizione loro dovuti; ma nulla si mutò per gl'insegnanti privati ai quali lo Stato restituiva le retribuzioni che loro spettano per la legge Casati.

Soltanto, essendo stata tolta agli studenti ogni libertà di disporre l'ordine dei loro studi ed essendo il loro tempo assorbito dai numerosi e categorici obblighi loro imposti, il libero insegnamento non ebbe favorevoli condizioni per svilupparsi, dovendo esercitarsi nelle sole materie obbligatorie.

Non ostante ciò, liberi docenti noi avevamo in tutte le università italiane, locchè attesta che il diritto esisteva ed era esercitato. Conosco io stesso parecchi, i quali l'esercitavano con concorso di studenti e con efficacia. Ora, cosa s'è fatto posteriormente? Si è fatta la legge che il Ministro Bonghi ha presentato, e sulla quale si fondano i nuovi regolamenti; cioè è venuta la restaurazione della legge Casati con alcune modifiche. Ed uno scopo simile si era proposto anche l'onorevole Senatore Scialoja nel progetto di legge da lui, quando reggeva il portafoglio della Pubblica Istruzione, presentato al Senato, del quale furono approvati i primi articoli, cioè la restaurazione della citata legge Casati, con quelle modifiche suggerite dall'esperienza.

Che cosa dunque ha fatto il Ministro Bonghi? Ha restaurata e modificata la legge Casati, applicandola anche alle Provincie Napoletane, per le quali eravi un'eccezione: ha rimesso in vigore la libertà, che gli studenti avevano di disporre l'ordine dei loro studi, nella misura, s'intende, consentita dai regolamenti

speciali ; con questa legge ha pur cercato di animare il libero insegnamento.

Ciò che non ha fatto, è di restituire agli insegnanti ufficiali le tasse di iscrizione ai loro corsi alla pari coi docenti privati. La qual cosa non ha potuto fare, come egli stesso manifestò al Senato, per la ragione finanziaria, ma si propone fare più tardi quando le finanze lo consentiranno.

Quali sono ora le modifiche introdotte nella legge Casati, o per meglio dire nel modo di interpretarle ed applicarle?

L'inconveniente più grave occorso nella prima applicazione di questa legge, fu la fretta degli studenti di abbreviare la durata del loro corso.

La legge Casati invero non lasciava agli studenti la libertà di fare, per esempio, il corso di medicina in 2 o 3 anni come si praticò poi nella sua applicazione. È un fatto però che si applicò così sulle prime, e così appunto s'interpretò erroneamente; e da questa erronea interpretazione nacquero naturalmente quegli abusi che si deploravano, e che fecero poi sorgere l'opinione pubblica contro la legge medesima.

Ora, i nuovi regolamenti prescrivono e fissano la durata minima per ciascun corso di studi. Essi inoltre, applicando la nuova legge che diede al Ministro la facoltà di ordinare gli esami, modificano in questa parte profondamente la legge Casati.

L'onorevole Ministro Bonghi espone qui al Senato le ragioni che consigliarono queste modificazioni, e disse perchè fosse conveniente sostituire degli esami complessivi agli esami speciali.

In questa parte la legge Casati si allontanava totalmente dal sistema germanico, nello introdurre gli esami speciali. Ora, questi esami divennero numerosissimi, perchè crebbero d'assai le materie di studio obbligatorie, sicchè il carico era gravissimo per gli studenti; oltrechè il troppo e soverchio numero degli esami speciali alla fine di ogni anno non serviva che ad allontanarli dagli studi veramente seri, poichè lo studente che studia per un esame speciale diventa uno studente che studia la tesi e non studia la scienza.

Ora, il Ministro Bonghi ha cercato di fare quello che era già stato proposto dal Ministro Scialoja.

È un pensiero che è stato suggerito dall'esperienza, ed è venuto a più cultori di studi, di fare cioè più esami complessivi in modo che il giovane non possa più rispondere tesi per tesi, ma dia prova di conoscere l'insieme delle scienze di un dato gruppo nelle reciproche relazioni.

Questo sistema, altre volte discusso in Senato, si è applicato dai nuovi regolamenti.

A questo sistema alcune università germaniche e quelle dell'Austria si sono anch'esse avvicinate.

In luogo dell'esame unico finale come suol farsi nella più gran parte delle università tedesche, si fanno due o tre esami nel corso. Il corso resta così diviso in periodi, in ognuno dei quali lo studente gode di una sufficiente libertà.

Ci siamo così avvicinati al tipo universitario germanico più di quello che fece la legge Casati cogli esami speciali.

Il sentimento della responsabilità è stimolato nei giovani, ed essi daranno prova del frutto dei loro studi in modo meno vessatorio per loro, ma più serio ed efficace.

La libertà degli studenti fu invero un poco più limitata con questa divisione del corso in periodi.

La legge Casati non dava allo studente altro obbligo che di seguire gli insegnamenti *A, B, C, D*, ecc., e di fare i corrispondenti esami speciali; ma lasciava allo studente libertà piena di seguire questi insegnamenti, e di fare questi esami nell'ordine che essi preferivano per tutto il corso.

Ora, questa libertà di disporre l'ordine degli studi prescritti è limitata dentro ciascun periodo, e l'ordine e le epoche degli esami sono fissati dai regolamenti.

Il Ministro avrebbe forse dato agli studenti maggiore libertà per dare loro maggiore responsabilità; ma l'opinione del Corpo insegnante italiano era poco favorevole a lasciare libero lo studente per tutto il corso dei suoi studi; alla stessa opinione pare avesse inclinato anche il Senato, durante la discussione del progetto di legge Scialoja.

Bisogna dunque per ora essere paghi della estensione di libertà che è stata lasciata agli studenti dai nuovi Regolamenti. Gli amici di questa libertà debbono desiderare che s'in-

troduca gradatamente nei costumi e, facendo buona prova di sè, allontani le diffidenze ed i timori, e si concili la pubblica opinione. Sarà certo questo il più savio consiglio; ma questa libertà degli studenti diventa in gran parte illusoria, quando voi col regolamento li caricate di un gran numero di materie obbligatorie; non rimarrà loro nè tempo, nè forze intellettuali per trarre profitto dalla libertà. Essi non potranno fare il più prezioso uso di questa libertà, dedicando un tempo maggiore ad uno studio di loro predilezione. È questa predilezione per uno studio speciale che bisogna risvegliare e coltivare. Ciò non può farsi senza alleggerire gli studenti di una parte delle occupazioni obbligatorie. Ciò si propose di fare il Ministro coi nuovi regolamenti. Difficilissimo problema nello stato attuale di ramificazioni e di nessi delle scienze! Il Ministro cercò di diminuire alcune partizioni degli insegnamenti, cercò di riunire al tronco comune alcuni rami, di semplificare il quadro degli insegnamenti; ciò che urtò molti interessi, molte vanità, ed anche alcune nobili passioni.

Non si volle però rinunciare a tutte le diramazioni degli insegnamenti, ai corsi specialissimi, o di complemento, come sogliono dirsi.

Il Ministro si riservò di provvedervi; ma egli ha desiderato che questo campo fosse occupato dai privati docenti, e promise loro incoraggiamenti.

S'ingannano coloro che credono che il principale compito dei privati docenti sia quello di concorrere coi professori ufficiali facendo i medesimi corsi. Ciò avviene di rado, ed è una eccezione dappertutto, solo o quando evvi un soverchio numero di studenti per una materia; ed allora non è concorrenza, ma divisione di lavoro.

I corsi fatti a titolo privato sogliono versare sopra le speciali diramazioni, e soddisfare il bisogno di quegli studenti che vogliono coltivare specialmente un dato ramo. Si fanno tanto dai liberi docenti, quanto anche dai professori ufficiali.

Si scelgono per lo più da ciascun professore gli argomenti da lui prediletti, sui quali egli sta lavorando.

Ed a questi corsi il giovane impara il metodo di studiare da sè, di far ricerche originali, e riceve l'impulso per avviarvisi.

Ebbene, o Signori; a promuovere, a stuzzicare questa specie di insegnamento libero, mirano i nuovi regolamenti, lasciando ai giovani maggior tempo disponibile per coltivare qualche studio di loro scelta, invitandoli a far ciò, ed imponendone anzi loro l'obbligo, e mostrando meno prodigalità nello sminuzzamento degli insegnamenti ufficiali. Si sono voluti sfrondare un po' gli alberi degli insegnamenti ufficiali, perchè i tronchi crescano più vigorosamente e gettino poi rami più rigogliosi, alimentando lo svariato e multiplice insegnamento libero o privato.

Già molti corsi liberi di questa specie sono incominciati nelle Università italiane, e sono seguiti avidamente dalla gioventù. Crescerà il numero di questi corsi, mano mano che entreranno in vigore le varie parti dei nuovi regolamenti. E la gioventù italiana che non è diversa dalle altre gioventù, li seguirà, ne trarrà profitto sempre più, quando lasceremo ad essa più tempo disponibile e più libertà di scelta.

Per ora dunque ci basta di applicare e fare entrare nei costumi e nelle abitudini degli insegnanti e della gioventù, la libertà accordata dai nuovi regolamenti. Ciò fatto, verrà poi spontaneo il progresso nella via da essi tracciata, riducendo ancora di più il numero delle materie obbligatorie, lasciando ancora maggior campo libero alla scelta delle cose da insegnare e di quelle da imparare, e stuzzicando così e promuovendo il coltivamento degli studî speciali in modo serio ed efficace. Per coronare, o Signori, l'opera iniziata dalla legge Casati non ci resterà allora che a rimuovere l'ostacolo finanziario e restituire agli insegnanti ufficiali, alla pari dei privati docenti, le tasse di iscrizione. Certamente che animando il libero insegnamento, lasciando agli studenti la libertà e l'agio di scegliere e coltivare alcune specialità, essi esciranno dalle università con una attitudine maggiore e col desiderio più svegliato di studî seri ed originali, di quello che sinora hanno fatto. Ciò contribuirà ad accrescere il movimento intellettuale e la ricchezza della nostra letteratura scientifica. Ma questo effetto sarà prodotto nei limiti compatibili colle nostre condizioni economiche e sociali.

Altri ostacoli dovranno essere rimossi, altre cause dovranno agire perchè la cultura e la produzione scientifica si inalzino a quel grado

che è richiesto dal posto occupato dall'Italia nella storia della civiltà moderna. Bisogna tra le altre cose che le università siano frequentate non solo dalle classi che sono animate e sospinte a giungerè sollecitamente all'esercizio di una professione lucrosa; ma altresì dalle classi agiate che possono fermarsi negli studî e farne la loro nobile occupazione. Gli esempî da additare ai giovani agiati non mancano in Italia, e specialmente in Roma; e già qualche segno si ha che il bisogno di coltivare l'intelligenza e gli studî superiori spunta anche nelle classi agiate.

Tornando al libero insegnamento nelle università, uno degli ostacoli maggiori al suo sviluppo è certamente il grandissimo numero delle università che sparpaglia studenti ed insegnanti.

Il libero insegnamento non può vivere rigosamente che nelle università, ove si raccoglie gran numero di studenti; ivi solo può accendersi la gara tra i privati docenti, l'uno coll'altro, e fra questi e i docenti ufficiali; ivi soltanto il privato docente può trovare una sufficiente remunerazione al suo lavoro. Che cosa può fare un libero insegnante che raccoglie dieci studenti?

Non si può accrescere a volontà il numero di studenti in proporzione di tutte queste università. Questo numero è quello che può e deve essere, date le condizioni economiche e sociali dell'Italia. Ora, la concorrenza di tutte queste università il cui numero è maggiore di quello che ha qualsiasi Stato, più ricco, più culto e più popoloso del nostro, non fa che dividere e sparpagliare gli studenti. Come volete che si animi il libero insegnamento? Esso non potrà vivere che in qualche università per eccezione, come in quella di Napoli, ove è grandissima la folla di studenti.

Signori! Non mi si parli di vita intellettuale in queste università che pure attirano qualche numero di studenti, ma che non hanno i mezzi di dare loro un insegnamento completo.

Esse sono centri nei quali si coltiva la pigrizia, e che deviano la vita dai centri maggiori. Non trattasi dunque di creare il diritto al libero insegnamento, ma soltanto di rimuovere gli ostacoli che ne impediscono l'esercizio; e il primo degli ostacoli, secondo me, è il soverchio numero delle università. Io non direi già di concentrare tutti gli studî in po-

che università; ma di rimuovere, di non lasciar vivere quelle università che non hanno mezzi, per le quali la condizione di vita non è altro che la pigrizia di un certo numero di parenti vicini che si contentano di far dare ai loro figli un insegnamento monco, al solo scopo che conseguiscano una patente. Questi certamente non sono centri di studî, ma scuole di cattivi professionisti; di professionisti in condizioni intellettuali che io non giudico, ma che chiunque ha visto da vicino alcune di queste università può giudicare. Vi sono delle università dove si fanno i primi due anni di matematica, dove si fa un corso di medicina, nelle quali manca un qualsiasi gabinetto di fisica, perfino quello che bisognerebbe per un liceo; non vi ha un laboratorio di chimica.

Avrete coraggio di proporre allo Stato di provvedere convenientemente a tutti questi istituti dove non saranno che 3 o 4 studenti all'anno?

Dirò infine, o Signori, qualche parola sulla concorrenza tra le diverse università. Certamente la concorrenza tra le diverse università, non è che questione finanziaria. Questa concorrenza non nascerà se non quando il professore sarà impegnato a dare un ottimo insegnamento, e sarà impegnato anche dal motivo del lucro, giacchè ciascun uomo ha il diritto di vivere del frutto del suo lavoro.

Perciò, la concorrenza tra le diverse università nascerà quando nascerà quella tale concorrenza dell'insegnamento privato coll'insegnamento ufficiale; quando le retribuzioni degli studenti andranno a beneficio degli insegnanti, e quando poi vi saranno tali guarentigie che la concorrenza si eserciti per il bene dell'insegnamento, e non si eserciti con fini e con mezzi diversi.

Conchiudo dunque questa conversazione (chè forse ho parlato più di quello che era mia intenzione), col dire che la conveniente libertà degli studenti e degli insegnanti non ci manca di diritto, e che nel fatto non ha prodotto tutti i suoi frutti per ragioni indipendenti dai regolamenti universitari; che i nuovi regolamenti hanno dato agli studenti tanta libertà, quanta era compatibile colle nostre condizioni, e colla opinione degli uomini competenti, ed hanno promosso per quanto era possibile il libero insegnamento e la cultura degli studî seri spe-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

ciali; hanno fatto quanto possono le leggi e i Regolamenti, per promuovere il movimento intellettuale: il resto sarà fatto grado a grado dal progresso delle nostre condizioni economiche e sociali.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorev. Relatore, Senatore Mauri.

Senatore MAURI, *Relatore*. Le cose eloquentemente svolte dall'onor. Senatore Cannizzaro, io spero che servano a modificare le persuasioni espresse dall'onor. Senatore Pantaleoni....

Senatore PANTALEONI. Domando la parola....

Senatore MAURI, *Relatore*... sullo stato attuale dell'insegnamento superiore fra noi.

Le opinioni espresse dall'onor. Senatore Pantaleoni circa la libertà dell'insegnamento superiore, non possono, credo, trovare se non pochi contraddittori. Quanto a me, sono lieto di dichiarare che non sono uno dei sostenitori più persuasi. Ma tutte le libertà, ne converrà pure l'onor. preopinante, hanno bisogno di essere sottoposte a certe discipline, e che, come vi è sottoposta la libertà individuale, la libertà della stampa, la libertà commerciale, così è ovvio che vi sia sottoposta anche la libertà dell'insegnamento in genere, ed in ispecie la libertà dell'insegnamento superiore.

Le discipline da introdursi in ordine all'insegnamento superiore non possono essere determinate se non per legge. Una legge che ammette la libertà dell'insegnamento superiore e la circonda di opportune discipline, noi l'abbiamo, ed è la legge Casati, intorno alla quale si è diffuso l'onor. Senatore Cannizzaro, accennando come nella sua primitiva sostanza e forma fosse diretta a recare in atto la libertà di insegnamento superiore, e come per diverse ragioni e complicazioni ed incidenti sia stata in parte fuorviata dal conseguire il suo scopo.

Or bene, quella legge ha certo delle lacune, ed ha bisogno di essere in parte ampliata ed in parte riformata. In conseguenza, io crederei che l'onor. Senatore Pantaleoni, per riuscire a qualche effetto pratico, potrebbe unirsi al voto espresso dalla Commissione, di cui io ho l'onore di essere il Relatore, che con una nuova legge si provveda a tutto ciò che si attiene all'insegnamento superiore; con che potrebbe accadere che fossero esauditi i suoi voti circa la maggior

latitudine da concedersi alla libertà dell'insegnamento superiore. Nè io credo che una tale legge non si possa attendere, ed attendere quanto prima dalla miracolosa operosità del dotto uomo che è ora alla testa del Ministero dell'Istruzione pubblica.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Bisogna, onorevole Relatore, che io sia stato ben infelice nelle mie espressioni, perchè ella abbia potuto intendere che io voglia una libertà senza legge; questa si chiama anarchia, non si chiama libertà; anzi più esiste larga la libertà, e più la legge necessita sia stretta, onde correggerne gli abusi. Questa è una teoria fondamentale di qualsiasi legislazione e di qualunque libertà. Quindi io non ho mai in alcun modo incolpata la legge, anzi ho domandato una legge ispirata in senso di maggiore libertà. Mi sembra che con questo non intendeva di dire che nell'istruzione superiore non vi dovesse essere una legge. Parlai più volte dei regolamenti fatti dall'attuale Ministro e ne feci gli elogi, precisamente perchè mi pare che estendano il campo della libertà, tanto per lo studente, quanto per la possibilità di far nascere presso di noi i liberi docenti. Quindi mi sono mostrato amante non solo della legge, ma difensore del Regolamento.

Anzi mi sono mostrato anche meno impaziente di quello che mi pareva fosse il Senatore Mauri, giacchè io non ho neppure chiesto...

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

Senatore PANTALEONI.... chiesto, nè chieggo al Ministero di fare immediatamente una legge sulla riforma dell'istruzione superiore, perchè pur troppo credo che quello che ha accennato l'onorev. Cannizzaro sia vero, che cioè la pubblica opinione non sia troppo preparata a ricevere delle libertà molto larghe in materia di pubblico insegnamento. E, se io ho introdotta in Senato questa questione, me ne felicito, perchè ha portato uno sviluppo più grande della discussione; ed io credo precisamente, e l'ho fatto precisamente perchè quando con la discussione si vedrà meglio la questione, anche nella pubblica opinione forse l'idea della necessità della libertà d'insegnamento otterrà maggiori fautori, e allora, allora solo sarà possibile di fare quella legge che l'onorevole Mauri invocava e come Relatore e come Sena-

tore. Del resto, io conosco quali sieno le sue opinioni sopra tale argomento, e so quanto caldo propugnatore egli sia di queste libertà.

L'onorevole Cannizzaro dice che l'abbiamo questa libertà e l'abbiamo grandemente. Se ho ben inteso il discorso dell'onor. mio amico, io ho compreso che c'era questa libertà nella legge Casati, che fu poi strangolata, pur rimanendo la legge Casati come un cadavere, perchè non poteva certo vivere, giacchè fu strangolata. Fu poi vivificata dagli ultimi Regolamenti del Ministro Bonghi; ed io riconosco che l'onorevole Ministro Bonghi si è messo nella via della libertà, ed è stato solamente per avere una esplicita dichiarazione che egli intenda di marciare in questa via, che io ho osato d'introdurre la questione in quest'Assemblea.

L'onorevole Bonghi, disgraziatamente, non credo che sia Ministro che da mesi, o tutto al più da un anno; quindi gli effetti che io lamentava nell'istruzione superiore, io ho inteso attribuirli alle amministrazioni che precedettero l'attuale amministrazione; nè certo i semi (per me un po' scarsi) di libertà gettati dal Ministro, hanno avuto ancor tempo di fruttificare.

Non differisco in ciò molto dall'onorevole Cannizzaro; ma in altro punto, però, ho la sventura di differire forse da esso.

Egli dice: voi volete l'istruzione strangolata, spegnete le piccole università, perchè attirando gli studenti alle grandi università, avrete allora un miglior insegnamento, perchè senza avere molti studenti non avrete mai l'insegnamento rigoglioso.

Io non voglio annoiare qui il Senato con un lungo discorso fuori proposito, sull'esistenza o meno delle piccole università, sul vantaggio e sul danno che producono. Io, o Signori, non voglio entrare in una gran discussione, ma domando io: cosa s'intende per università che facciano dei professionalisti? S'intende forse di fare solo una scienza astratta? Noi vogliamo dei professionalisti, i quali sappiano la professione loro, e possano, e bene, esercitarla. Quando io vado dal flebotomo, desidero ch'egli non mi massacri il braccio con una triste sanguigna, ferendomi l'arteria, e m'importa poi poco ch'egli posseda o non la scienza universale. Quando vado dal curiale, quel che

cerco si è, che non mi faccia delle nullità, senza preoccuparmi poi troppo che egli conosca o non il diritto pubblico ed il diritto internazionale. Noi adunque non dobbiamo pensare solamente ad avere grandi fabbriche di scienza, che d'altronde è impossibile di ottenere nel numero di 22, quante sarebbero oggi le università; ma sibbene di avere oltre le grandi manifatture della scienza, passatemi l'espressione, gli spacci, le università cioè che diano dei professionalisti capaci, perchè la missione di queste piccole università non è già quella di far progredire la scienza universale, ma sibbene di attingere alle grandi quel tanto che è necessario per l'esercizio delle professioni e per ispanderlo nel paese.

Si grida che queste università sono troppo corte di mezzi scientifici; ma come volete che queste università possano vivere, se voi avete loro tolto il sangue, incamerandone fin anche le sostanze? Date adunque a Cesare quel che è di Cesare, restituite loro il loro e lasciatele libere; se non avranno gli elementi di vita, moriranno. Vi è forse una legge che stabilisca il numero delle fabbriche di cappelli o di altre manifatture?

Certamente no; ne possono sorgere quante vogliono, e quelle che non possono reggere alla concorrenza, soccomberanno. Dunque seguiamo lo stesso sistema anche per le università; non uccidiamole noi; quelle che non potranno vivere, moriranno, o si trasformeranno.

È curiosa la mania di tutto legiferare.

Io mi aspetto uno di questi giorni un decreto che ordini che un terreno a olivi si debba invece coltivare a grano, poichè così paia a questi despotti dell'accentramento. Rispettate, o Signori, rispettate la natura essenziale delle cose, che sola regola il mondo.

Io credo che in nessun'altra parte del mondo, eccetto che nell'Umbria, avrebbe potuto nascere un Raffaello, perchè là solo erasi potuto creare e sviluppare quel gran sentimento religioso e mistico, quel sentimento squisito dell'animo che è la vita dell'arte.

Ora però è venuta la mania di legiferare e di plasmare tutto il mondo nostro, di voler modificare l'umanità a seconda dei nostri concetti.

Io credo che lasciando questi piccoli centri in mano ai Comuni o alle Provincie ne verrebbe

un grandissimo vantaggio. Molti di questi, non potendo restare grandi università, essi si contenterebbero avervi solo una facoltà. Si parla molto contro questi piccoli centri d'istruzione; ma quando voi avrete una grande manifattura di scienza e non avrete più questi che io mi permetto di chiamare piccoli spacci, come farà la vostra scienza a spandersi, a vivificare il paese? Io credo che queste piccole necessità servano appunto a questo scopo.

Io credo che in questa sì ardua questione, se si volesse entrare in merito, vi sarebbe molto da dire ed io troppo oltre abuserei della vostra pazienza.

Quello che io chiedo è che lasciate le cose a loro stesse, che diate la libertà a queste università.

Se dovranno e potranno vivere, viveranno; se debbono morire, vorrei che non si uccidessero ma che fossero lasciate tranquillamente spegnersi per la forza stessa delle cose.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole prof. Amari.

Senatore AMARI, *prof.* Io non intendo prolungare questa discussione la quale potrebbe portarsi all'infinito, giacchè intorno a questa materia vi sono le opinioni le più diverse e più disparate.

Comincerò col ringraziare l'onorevole Pantaleoni, delle cortesi parole che ha testè detto a mio riguardo; e aggiungerò poche osservazioni sul suo discorso.

Prima di tutto non è da confondere la libertà di studiare con la libertà dell'insegnare. Sulla libertà degli studii l'onorevole Cannizzaro ha esposto largamente i principii che informano la legge, ed ha dimostrato quali parti di quella furono trasgredite e quali sono state rimesse in osservanza per effetto dei nuovi regolamenti universitarii.

Non parliamo dunque della libertà degli studenti. Io sento muovere lagnanze sulla mancanza di libertà d'insegnamento in Italia. Le lagnanze mi sembrano ingiuste. In Italia, chiunque vuole può esercitare l'insegnamento superiore a piacer suo; se non che lo studio fatto presso di lui non conta nel corso stabilito dalla legge per ottenere il grado dottorale e quindi la facoltà di esercitare certe professioni. Valgono però, secondo la legge Casati, gli

studi fatti presso i privati insegnanti che il Governo autorizza quando gli presentano guarentigie di capacità: gli studi dati da cotesti liberi insegnanti contano nei corsi come quelli dati dai professori ufficiali.

La legge Casati dunque stabilisce largamente e perfettamente la libertà d'insegnamento: chiunque a casa sua può dare lezioni d'insegnamento superiore quando ne vuole.

Perchè poi lo studio valga al conseguimento del grado dottorale, bisogna che lo insegnante sia autorizzato: e le qualità richieste per l'autorizzazione sono tanto naturali, tanto semplici, tanto facili ad ottenersi, che può impartire insegnamento privato chiunque provi d'esserne capace.

Ora, perchè questa libertà è poco esercitata in Italia? Perchè gli studii superiori aperti al pubblico sono numerosi; perchè i professori stipendiati son tanti; perchè nel nostro paese non vi è tutto quell'amore per lo studio che si potrebbe desiderare: e quest'amore non si crea con una legge, non sorge improvviso pochi anni dopo un gran mutamento sociale e politico come quello ch'è avvenuto presso di noi.

Sì, la libertà d'insegnamento noi l'abbiamo; e qual maggiore se ne può desiderare in Italia? Si vorrebbe mai la libertà di creare delle università, di aprire degli istituti con facoltà di conferire i gradi dottorali?

Ora, o Signori, considerate che autorità così fatta dev'essere moderata dalla legge. Se all'esercizio di alcune professioni è necessaria la coltura intellettuale e la dottrina nelle scienze relative, lo Stato non può concederlo sulla sola guarentigia di un esame, senza sapere che il candidato abbia studiate quelle scienze sotto professori capaci d'insegnarle. L'onorevole preopinante diceva che il giovine subisca gli esami degli studii fatti ed abbia poi i gradi. . . .

Senatore PANTALEONI. Perdoni, non ho detto questo io...

Senatore AMARI *professore.* Qualcheduno lo ha detto, e, chiunque l'abbia detto, io mi appello agli uomini versati nell'istruzione pubblica che seggono in quest'aula, e domando loro se un esame sopra alcune materie qual si può fare in pochi giorni e su molti candidati, sia sufficiente a dimostrare l'abilità di un giovine studente. È necessario il corso, o Signori, ed è necessario l'esame delle materie studiate nel

corso; queste due guarentigie possono solo bastare al conferimento della laurea che ha sì importanti effetti civili.

È da pensar molto, o Signori, al partito al quale accennava l'onorevole Pantaleoni; il partito di lasciare ad istituti privati il conferimento dei gradi dottorali, o in altre parole, l'autorità di esercitare la medicina, l'avvocheria, l'ingegneria, l'insegnamento secondario, gli uffici pubblici che richieggono coltura e sapere. Questo partito, secondo me, porterebbe pericoli gravissimi. Di esso si è molto disputato con vari intenti e non tutti scolastici; e molto se ne può disputare ancora; ma non è quistione da trattarsi astrattamente su principii generali applicabili o non applicabili alle condizioni, ai bisogni ed alle aspirazioni del nostro paese.

Gli onorevoli Colleghi che desiderano di dare così nuova e larga facoltà ad istituti privati, farebbero meglio, secondo me, a presentare dei progetti di legge di iniziativa parlamentare; e il Senato con la sua saviezza li esaminerà. Ma parmi assolutamente inutile che noi ne discutiamo oggi. Non invociamo troppo spesso il santo nome della libertà; e sopra tutto non ci lagniamo di mancarne quando essa è qui in casa nostra. Giova replicarlo: il diritto a libero insegnamento negli studi superiori noi l'abbiamo in Italia e non pochi lo esercitano; di fatto chiunque potrà esercitarlo, quando abbia date le guarentigie richieste dalla legge.

Non ho altro a dire e mi pare che tutti faremo bene a far punto e da capo, perchè questo non è argomento da trattar così di passaggio nella discussione del bilancio; e molto meno da discutere vagamente senza il testo di uno schema di legge.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Io non entrerò a discutere l'ampia questione che è stata sollevata sopra l'istruzione superiore. Soltanto devo rispondere ad una domanda diretta dall'onorevole Senatore Pantaleoni rispetto all'opinione del Ministero intorno alla libertà d'insegnamento.

Il Ministro nei suoi regolamenti sembrami che abbia attuata tutta quella libertà negli studi universitari che era consentita dalle leggi, e che era tutto quello, e forse più di quello, che la maggior parte delle persone competenti

nella materia, professori e uomini di scienze, chiedevano.

Quanto poi alle osservazioni che si sono fatte intorno allo stato de' nostri istituti d'istruzione superiore e alla nostra vita scientifica, io riconosco che dallo scopo che ci prefiggiamo, dall'ideale che abbiamo avanti a noi, siamo ancora lontani; ma non bisogna farci, o Signori, più piccoli di quello che siamo; tanto nella generazione che sorge, quanto in quella che ora insegna, si vedono brillare fiammelle nelle varie università; vi sono più punti nei quali si vedono atti di vita e produzione scientifica, e non mi pare che vi sia ragione da disperarne; ma non credo che il mezzo per raggiungere più presto lo scopo sarebbe la libertà dell'insegnamento di cui parlava l'onorevole Senatore Pantaleoni.

Io ritengo, coll'onorevole Senatore Cannizzaro, che quella che abbiamo negli attuali ordinamenti degli studi non sia ora insufficiente. Io credo che siano altre le ragioni ed altri i mezzi che bisognerebbe poter assegnare per isvolgere ed eccitare la vita scientifica nel nostro paese. Io non voglio entrare nella questione dell'abolizione di alcune delle nostre università, questione ardua che tocca alti interessi, e che ora non si potrebbe risolvere; ma che l'Italia completa e doti convenientemente in ogni ramo dello scibile 17, anzi 22 università, perchè vi sono pure le università libere, è cosa impossibile.

Io credo che in nessuna nazione, anche la più fiorente, ciò sarebbe possibile. Quindi bisogna che l'amministrazione dell'istruzione pubblica cerchi di promuovere quella vita scientifica che si manifesta nelle università, concentrando i suoi mezzi là dove vede che vi sono veramente elementi perchè questa vita vi si possa attuare splendida e rigogliosa.

Bisogna pensare che l'istruzione superiore richiede molti mezzi specialmente nelle scienze sperimentali; e credo che in Italia pochi siano i gabinetti, pochi gli istituti che siano contenti dei mezzi che hanno. Chiedono continuamente, almeno quelli che vogliono lavorare e produrre, chiedono al Ministero i mezzi per poter fare le loro esperienze, per poter eseguire le loro ricerche, ed il Ministero si trova qualche volta con dispiacere costretto a dire che non ne ha.

Questa è la cosa più dolorosa che possa toc-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

care ad un uomo che ha coltivato le scienze tutta la sua vita.

A me pare che questo sia il principale desiderio degli uomini di scienza; e non altro che a prima vista potrebbe credersi capace di grandi effetti.

Un'altra cosa infine voglio anche notare. Si è detto che le università sono dirette a scopo professionale. È vero che le università hanno per iscopo di fare dei medici, dei legali, dei professori d'insegnamento secondario, ma è certo che l'insegnamento superiore non ha soltanto questo scopo; ne ha uno molto più elevato e da cui dipende la grandezza della Nazione; e questo scopo è quello d'innalzare la coltura intellettuale della Nazione, di crear uomini i quali abbiano lo spirito indipendente della ricerca, e che possano segnare un progresso negli studî a cui si applicano. Non basta dunque avere nelle università degli uomini i quali v'insegnino quel tanto di scienza che è necessario per imparare quella data professione, ma bisogna che vi sia rigogliosa quella che si può chiamare la facoltà filosofica; che vi si facciano ricerche di scienze naturali,

e vi si trattino gli alti problemi matematici, filologici, storici e filosofici.

L'Università non è completa, non raggiunge il suo scopo, se questa parte non è la principale. Nella dotta Germania le facoltà filosofiche contano quasi più professori di tutte altre facoltà riunite insieme; ed è là dov'è la vera vita scientifica, è là che chi va all'università, per fare il medico o il legale, va ad attingere la coltura della sua intelligenza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, domando al Senato se crede che debba esser chiusa la discussione generale.

Non facendosi opposizione, si riterrà chiusa la discussione generale.

Domando al Senato se consente, come altra volta ha fatto, che si dia lettura di ciascun capitolo riservando la votazione al totale della categoria.

Poichè non si fanno osservazioni, terrò questa proposta come approvata.

Si passa allora alla lettura dei singoli capitoli.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA ne dà lettura:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

1 Ministero, Provveditorato centrale, Direzione generale degli scavi, Museo d'istruzione ed Ispettrici degli educandati (Personale)	385,500	»	»	385,500	»
2 Consiglio superiore di pubblica istruzione (Personale)	28,500	»	»	28,500	»
3 Ministero, Provveditorato centrale e Consiglio superiore di pubblica istruzione. Direzione generale degli scavi e Museo d'istruzione (Materiale)	82,900	»	5,000	87,900	»
4 Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni, ecc. PRESIDENTE. Chi approva questo totale, si alzi. (Approvato.)	63,000	»	8,000	71,000	»
	559,900	»	13,000	572,900	»

Amministrazione scolastica provinciale.

5 Amministrazione scolastica provinciale (Personale)	465,900	»	»	465,900	»
6 Amministrazione scolastica provinciale (Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie)	151,000	»	25,000	176,000	»
Approvato.)	616,900	»	25,000	641,900	»

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

*Università ed altri Stabilimenti
d'insegnamento superiore.*

7 Regie Università ed altri Istituti universitari (Personale)	4,789,345 »	60,000 »	4,849,345 »
8 Regie Università ed altri istituti universitari (Materiale)	1,751,029 »	380,000 »	2,131,029 »
9 Posti gratuiti, pensioni ed incoraggiamenti per studenti dei corsi universitari (Approvato.)	183,653 »	»	183,653 »
	<u>6,724,027 »</u>	<u>440,000 »</u>	<u>7,164,027 »</u>

Istituti e Corpi scientifici e letterari.

10 Istituti e Corpi scientifici e letterari (Personale)	116,521 78	»	116,521 78
11 Istituti e Corpi scientifici e letterari (Materiale)	124,561 »	30,000 »	154,561 »
12 Biblioteche nazionali ed universitarie (Personale)	486,896 »	»	486,896 »

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Ho domandata la parola per sottoporre una semplice considerazione all'onorevole signor Ministro d'Istruzione, Pubblica e per esso al Regio Commissario.

Parlo un poco *pro domo mea*. Nelle biblioteche che abbiamo qui in Roma, il ramo dedicato agli studi orientali è pressochè nullo; si può dire che non esiste.

Nell'università di Roma ci sono delle cattedre di studi orientali; ma se poi si va alla biblioteca per consultarne qualche libro, non ci si trova. Per conseguenza pregherei l'onorevole signor Ministro di voler disporre che una parte, ancorchè minima, della dotazione delle biblioteche pubbliche di Roma sia destinata a comperare, non dico già tutte le opere che si possano desiderare sulla filologia e la storia de' popoli asiatici, che sarebbe un mare magno e ci vorrebbe una biblioteca apposta e di prim'ordine, ma soltanto una piccola raccolta dei libri necessari all'insegnamento.

Limite a questa le mie domande.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. L'onorevole Senatore Amari sa che l'onorevole Ministro ha distribuito la somma destinata per la dotazione delle biblioteche del Regno, che è in complesso di lire 148 mila, meno cioè di quello che si fa per le grandi biblioteche di Parigi, Londra ed altre d'Europa; e l'ha distribuita come meglio poteva e

credeva conveniente. Con questa somma certamente ci sarebbe modo di poter aumentare la dotazione di queste biblioteche per lo scopo a cui accenna l'onorevole Senatore Amari, senza togliere una parte da quella destinata alle altre, il cui assegnamento è già assai meschino. Però l'intenzione dell'onorevole signor Ministro è di vedere se è possibile aumentare in bilancio la somma a destinarsi per queste dotazioni.

Resta a vedere se allo stato attuale delle nostre finanze sarà possibile di poter conseguire questo intento.

Senatore AMARI, *prof.* Ringrazio l'onorevole signor Commissario Regio delle parole dettemi in risposta; ma non desisto dalla mia raccomandazione.

Io fo osservare che nelle altre biblioteche degli antichi centri di studi in Italia, si trova sempre un fondo di libri per questo tal insegnamento; ma nelle biblioteche di Roma quei libri si può dir che manchino del tutto. Mi sembra che il bisogno di provvedervi sia da annoverarsi fra i più urgenti, se non si vogliono chiudere le cattedre destinate agli studi orientali.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Poichè l'onorevole Senatore Amari ha portato la discussione sulle biblioteche, mi permetterò di domandare al signor Commissario Regio, cosa s'intenda di fare per la biblioteca nazionale di Firenze.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

L'onor. R. Commissario sa benissimo che il locale attuale è assai ristretto, e che si è già parlato più volte di trasportare altrove quello stabilimento, ed anzi di riunire quella biblioteca alle altre biblioteche, di guisa che tutti i libri fossero raccolti in un medesimo locale, per maggior comodo degli studiosi.

Io prego l'onorevole Commissario Regio a volermi dire se è sempre intendimento del Ministro di riunire queste biblioteche e di soddisfare così ad un desiderio non solo di Firenze, ma di tutti i cultori della scienza.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Il Ministro ha sempre il medesimo intendimento, e ne posso assicurare l'onorevole Senatore Menabrea, acciò egli non abbia alcun dubbio su questo.

PRESIDENTE. Il Capitolo 12 riguardante la spesa per le Biblioteche nazionali ed universitarie (personale) porta la somma di L. 486,896; se non si fanno opposizioni s'intenderà approvato.

13 Biblioteche nazionali ed universitarie (Materiale)

252,249 » 40,000 » 292,249

980,227 78 70,000 » 1,050,227 78

(Approvato.)

Belle arti.

14 Accademie, Istituti di belle arti (Personale) .

639,494 » 10,000 » 649,494 »

15 Accademie, Istituti di belle arti (Materiale) .

330,774 » 56,000 » 386,774 »

16 Musei, scavi e conservazione di antichità (Personale)

192,566 » 5,000 » 197,566 »

17 Musei, scavi e conservazione di antichità (Materiale)

467,275 » 50,000 » 517,275 »

18 Spese diverse per belle arti

111,162 » 140,000 » 251,162 »

19 Istituti d'istruzione musicale e drammatica (Personale)

247,386 » 5,000 » 252,386 »

20 Istituti d'istruzione musicale e drammatica (Materiale)

185,912 » 15,000 » 200,912 »

(Approvato.)

2,174,569 » 281,000 » 2,455,569 »

Istruzione secondaria.

21 Istruzione secondaria classica e tecnica (Personale)

3,403,932 » 40,000 » 3,443,932 »

22 Istruzione secondaria classica e tecnica (Materiale)

1,341,348 » 480,000 » 1,821,348 »

23 Convitti nazionali (Personale)

130,655 » 6,000 » 136,655 »

24 Convitti nazionali (Materiale)

281,428 » 95,000 » 376,428 »

(Approvato.)

5,157,363 » 621,000 » 5,778,363 »

Istruzione magistrale ed elementare.

25 Sussidi all'istruzione primaria

1,497,500 » 300,000 » 1,797,500 »

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. La parola è all'onor. Relatore.

Senatore MAURI, *Relatore*. In questo capitolo 25. è iscritto al N. 10 un sussidio di L. 50,000 alle scuole italiane all'estero, delle quali scuole si è intrattenuto il Senato nella tornata precedente, in occasione della discussione del bilancio del Ministero degli Affari Esteri. Dell'importanza di coteste scuole non occorre aggiungere parola a ciò che ne fu eloquentemente detto dal Relatore di quel bilancio l'onorevole Scialoja, e dallo stesso Ministro degli Affari Esteri.

La dichiarazione poi fatta dal Ministro medesimo circa la sollecitudine che il Governo vuole pigliare di coteste scuole italiane all'estero, dà guarentigia che si cercherà per ogni modo di assicurarne la conservazione e il fiorimento. Ma in proposito si è dovuto con rammarico notare che talune di queste scuole sono in istato di progressivo decadimento: ve n'ha di quelle che fioriscono e promettono larghi frutti, come a dire quelle stabilite nella Reggenza di Tunisi; ve ne ha altre, come quelle stabilite in Egitto, a Gerusalemme in Siria, e anche a Costantinopoli, di cui si lamenta il decadimento, attestato principalmente dalla deficienza degli allievi.

È da sapere che a queste scuole italiane all'estero, non accorrono unicamente fanciulli di famiglie italiane colà stabilite, ma vi accorrono fanciulli anche di famiglie di quelle contrade, massime se appartenenti alla religione cattolica.

Già l'onorevole Senatore Scialoja ha accennato ad una delle cagioni, che possono aver prodotto il lamentato scadimento di talune scuole italiane all'estero, e segnatamente nelle regioni levantine; ed è lo scarso aiuto che presentemente quelle scuole hanno e possono ripromettersi dalle istituzioni ecclesiastiche. Certo è che quei membri di corporazioni religiose fra noi soppresses, che tuttavia risiedono in quelle contrade, siccome addette alle Missioni ed all'Opera di Terra Santa, istituti che non caddero sotto la soppressione, non possono essere in gran numero e non sono in grado di sostenere la concorrenza con quella moltitudine di Gesuiti, di Ignorantelli, di Lazzaristi e di altri membri di altre corporazioni religiose, appartenenti specialmente alla nazione francese.

Le scuole femminili all'estero, sono in generale affidate alle suore della carità, le quali, non essendo state soppresses nemmeno in Italia, potrebbero benissimo continuare a prestare il loro servizio in quelle estere contrade. La tonaca del frate, la veste talare del prete, quella specie di vele inamidate, che portano in capo le Suore della Carità, è naturale che facciano una certa impressione sopra la fantasia degli Orientali.

D'altra parte è pur da tenere in conto che in quei paesi non sono penetrate certe opinioni e dottrine, che altrove hanno molto scalzato il sentimento religioso. Perciò è da ritenere che la sorte delle scuole italiane nelle contrade levantine, può in gran parte dipendere dal potere alle scuole medesime essere addetti individui che appartengano alle Opere delle Missioni e di Terra Santa, mentre alle scuole femminili noi si può provvedere mercè di suore della Carità italiane, le quali hanno piena facoltà di trasmutarsi colà ed esercitarvi i loro pietosi uffici.

Ma altre cause ci possono essere del decadimento di coteste scuole, oltre quella che mi sono permesso di accennare; e però sarebbe opportuno che il Ministero dell'Istruzione Pubblico si ponesse d'accordo col Ministero degli Affari Esteri perchè venissero accertate le cause di cotesto decadimento, e venissero contemporaneamente cercati e trovati i mezzi di porvi riparo. Certamente se al Ministero dell'Istruzione Pubblica emergesse che una delle cause di cotesto decadimento sia la tenuità della somma di 50 mila lire assegnate per tutte quante le scuole italiane all'estero, è da credere che il Ministero stesso si darebbe ogni premura di domandare altri fondi al Parlamento, per uno scopo di cotanta importanza, mentre non è da dubitare che il Parlamento si presterebbe volenteroso a una domanda determinata dall'intento di mantenere ed accrescere all'estero l'influenza della lingua e civiltà nazionale.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Giacchè ho la parola, il primo uso che intendo di farne è di ringraziare l'onor. Commissario Regio della risposta che ha voluto dare alla domanda che io gli avevo indirizzata. Ora però debbo pregarlo di

una spiegazione a proposito dei sussidî per la istruzione primaria.

È inutile che io dica che mi felicito per qualunque somma venga erogata ad uno scopo così vantaggioso. Nello stesso tempo vorrei fare un'altra domanda all'onor. Commissario Regio, ed è questa.

L'istruzione primaria sarà sempre una necessità, non so se sarà sempre un vantaggio, ma è certo una indiscutibile necessità. E dico ciò perchè l'istruzione popolare è un'arme a doppio taglio, e tutto dipenderà dall'uso che il popolo farà della facoltà del leggere. Io mi ricordo benissimo che in Francia, dopo il 1848 intesi i più ardenti fautori dell'istruzione popolare maledire Guizot per la sua legge del 1837, perchè alle cattive letture attribuivano il comunismo di quella rivoluzione. Noi, il so, non abbiamo in Italia a temere di quel flagello; ma quale vantaggio può il popolo trarre da quell'insegnamento, se non lo si provvede di libri adatti alla sua intelligenza e moralità?

Il so che in fondo non debbe il Governo di ciò incaricarsi; ma infine in Italia si è talmente abituati ad aspettarsi ogni iniziativa da esso, che io spero che fra i sussidî vi sia qualche buona porzione destinata alle biblioteche circolanti.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. L'altro giorno, quando l'onorevole Scialoja raccomandò le scuole estere, io ebbi l'onore di dichiarare, che la Commissione dei sussidî per l'istruzione pubblica, della quale ho l'onore di far parte, dava i maggiori sussidî che poteva a queste scuole estere nei limiti consentiti dal bilancio. Oggi l'onorevole Pantaleoni ha parlato delle biblioteche circolanti ed ha domandato al Ministro delle sovvenzioni per esse. Posso anche in questo proposito assicurare l'onorevole Pantaleoni, che la stessa Commissione incoraggia con sussidî anche queste biblioteche circolanti, nella maggior quantità che può. Dirò anzi, che siccome queste biblioteche nascenti presentavano dei cataloghi, nei quali erano iscritti libri che non si ritenevano adatti alla educazione, come romanzi, libri di poesie ecc. che non potevano mirare allo scopo vero di queste biblioteche circolanti, così la Commissione decise di non dare più danaro, ma somministrare invece dei libri, che vengono scelti dal Ministero stesso,

il quale ha formato un catalogo delle opere che vengono dispensate alle biblioteche circolanti, per la ragione appunto che il danaro non era sempre saggiamente usato e distribuito.

Questo ho voluto dire in appoggio della raccomandazione del Senatore Pantaleoni.

Senatore MAURI, *Relatore*. Al cap. 25, art. 5. (Note esplicative) è assegnata una somma per gli edifici scolastici. Io piglio animo di fare, non come Relatore della Commissione, ma come Senatore, una raccomandazione al Ministero dell'Istruzione Pubblica a favore di un comune della provincia di Lucca. Si tratta del comune di Pescia, comune dove fioriscono molte industrie, e tra le altre quella delle cartiere, e che va distinta per la grandissima sollecitudine che mette nel promuovere la istruzione pubblica. In quel comune sono perfettamente ordinate le scuole elementari e tecniche; e di fresco con largo dispendio vi si è provveduto ad erigere un fabbricato per tutte le scuole, nel quale fabbricato si sono anche raccolte collezioni e suppellettili scientifiche molto ricche, attinenti alla fisica, alla chimica, alla storia naturale, e si è eretto un osservatorio meteorologico.

Quel comune ha sostenuto a tal uopo un fortissimo dispendio, il quale fu accresciuto anche dal fatto, che sul terreno sopra il quale venne costruito il fabbricato per le scuole, sorgeva un'antica torre medioevale, di cui la Commissione archeologica della provincia raccomandò la conservazione e il restauro.

Quel municipio assai di buon grado si prestò a siffatta raccomandazione, e perciò dovette sostenere un rilevante dispendio, per modo che la spesa che sulle prime si calcolava di circa 50,000 lire, salì a più di 100,000. Il municipio ha pagato a quest'ora la maggior parte di questa somma; ma per pagare l'ultima rata, si trovava in imbarazzo per deficienza di mezzi, onde ha fatto istanza al Ministero dell'Istruzione Pubblica perchè gli voglia esser largo di qualche sussidio.

Io quindi raccomanderei che sulla somma che è iscritta nel bilancio per gli edifizî scolastici venisse concesso qualche sussidio a quel municipio, il quale merita di essere tenuto in riguardo per lo zelo di che dà prova in tutto ciò che riguarda la pubblica coltura,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

mostrando così di sentir l'obbligo che gliene corre per aver avuto l'onore di noverare fra i suoi cittadini quel dotto giureconsulto che fu Francesco Forti, e quel gran poeta nazionale che fu Giuseppe Giusti.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Se ben mi ricordo, è già stato dato al municipio di Pescia nell'anno decorso un sussidio di 3000 lire, sicchè dietro la raccomandazione dell'onorevole Senatore Mauri parrebbe che il municipio chiedesse un supplemento al sussidio; ed io non mancherò di trasmettere la domanda alla Commissione

dei sussidii perchè esami, se sulla somma che resta fra le domande che sono presentate, sia equo e giusto che si dia un altro sussidio al Comune di Pescia.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. Ringrazio l'onor. Commissario Regio della promessa che ha fatto, mentre dichiaro che io ignorava questa largizione di somma fatta sul bilancio dell'anno scorso.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, la somma portata al capitolo 25, si riterrà per approvata.

26 Scuole normali per allievi maestri ed allieve maestre (Personale)	777,879 »	50,000 »	827,879 »
27 Educandati femminili (Personale)	154,092 »	5,000 »	159,092 »
28 Educandati femminili ed istruzione elementare superiore femminile (Materiale)	300,118 »	20,000 »	320,118 »
29 Istituti dei sordo-muti (Personale)	25,330 »	3,000 »	28,330 »
30 Istituti dei sordo-muti (Materiale)	140,240 »	30,000 »	170,240 »
(Approvato.)	2,895,159 »	408,000 »	3,303,159 »

Spese diverse.

31 Incoraggiamenti affine di promuovere studi ed opere utili di scienze, lettere ed arti	38,000 »	»	38,000 »
32 Sussidi ad Impiegati ed Insegnanti invalidi, alle loro vedove ed ai loro orfani	30,000 »	»	30,000 »
33 Riparazione e conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte	256,040 »	120,000 »	376,040 »

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. La causa dei monumenti è una causa santa e nazionale, causa che si raccomanda da sè, e che certamente non ha bisogno di essere raccomandata al Senato. Mi piace solo di ricordare le belle parole che proferiva l'ex-Ministro Correnti nella Camera dei deputati a proposito della conservazione dei monumenti: » Se questi monumenti, egli diceva, in cui vive » e splende il genio di un passato irrevocabile, » si lasciano cadere in rovina, è una parte della » vita e dell'anima nazionale che muore, è un » focolare d'ispirazioni che si spegne, è una » forza perduta che nessuno potrà mai più » riafferrare e riprodurre. »

Mi limito a queste stupende parole, le quali bastano certamente per mettere in rilievo la necessità della conservazione e riparazione dei monumenti ed oggetti d'arte.

Mi preme però di fare una raccomandazione speciale per due monumenti.

Uno di questi si è il ducale palazzo d'Urbino, del quale io ho già avuto occasione di tener parola più d'una volta in quest'aula. Ma non posso lasciar passare questo capitolo 33, che riguarda la conservazione dei monumenti, senza rivolgermi all'onorevole Commissario Regio perchè voglia far tutto che è possibile per la conservazione di questo grandioso ed ammirabile monumento. Devo dichiarare francamente che il Ministero non è stato inoperoso, ed ha certamente fatto qualche cosa per questo monumentale palazzo; ma credo che non sia stato fatto ancora tutto quello che era necessario; ed io di ciò mi sono convinto quando ho letto che nell'altro ramo del Parlamento l'onorev. deputato del collegio d'Urbino ha fatto una raccomandazione al Ministero a questo riguardo. Mi rivolgo perciò anch'io all'on. Commissario

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

Regio, affinchè voglia interessare il Ministero a fare tutti gli sforzi possibili, perchè questo stupendo edificio, che l'onorevole ex-Ministro Sella, qui in Senato, non dubitò di chiamare una delle più grandi Reggie che siano in Italia, sia non solo conservato, ma ridonato al suo antico splendore.

L'altro monumento che intendo di raccomandare è il Duomo di Orvieto.

Anche altra volta qui in Senato il Duomo d'Orvieto fu calorosamente raccomandato dall'illustre e compianto Senatore Gualterio, il quale fece questa raccomandazione nella stessa seduta nella quale io raccomandai il palazzo d'Urbino.

Non posso rimanermi in questa occasione dal rinnovare una calda raccomandazione anche pel Duomo di Orvieto, perchè sieno fatte tutte quelle riparazioni che sono necessarie alla conservazione di questo grande tempio che è una opera veramente meravigliosa.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Quanto alla raccomandazione relativa al Palazzo di Urbino, il Ministero se ne è certamente occupato, e se qualche cosa resta a fare, dipende in parte dal bisogno di mettersi d'accordo cogli altri Ministeri per vedere, se è possibile, di portare altrove i magazzini del sale e le carceri.

Quanto alla raccomandazione del Duomo di Orvieto, è monumento di tale importanza che può l'onorevole Senatore Chiesi star certo che quanto il Ministero potrà fare, lo farà.

Senatore CHIESI. Io ringrazio l'onorevole Commissario Regio delle spiegazioni che mi ha date, e dichiaro che ne sono soddisfatto.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, s'intende approvata la categoria 33. *Riparazione e conservazione dei monumenti e oggetti d'arte* che porta lire 376,040.

34	Indennità di trasferta agl'Impiegati dipendenti dal Ministero	15,000 »	2,000 »	17,000 »
35	Dispacci telegrafici governativi	500 »	»	500 »
	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	826,891 88	»	826,891 88
36	Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	556,491 »	150,000 »	706,491 »
37	Casuali	50,000 »	5000 »	55,000 »
		1,772,922 88	277,000 »	2,049,922 88

PRESIDENTE. Chi approva questa cifra totale della spesa ordinaria, si alzi.

(Approvato.)

Si passa al

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

39	Università di Palermo	»	7,000 »	7,000 »
40	Università di Pavia	»	5,000 »	5,000 »
41	Palazzo Ducale di Venezia	»	10,000 »	10,000 »
42	Assegni di disponibilità	20,387 »	1,500 »	21,887 »
43	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	17,061 10	1,500 »	18,561 10
44	Scuole secondarie (Spesa straordinaria per gabinetti dei Licei)	25,000 »	5,000 »	30,000 »
45	Università di Roma (Lavori di stabilimento dei laboratori di chimica, fisiologia e fisica)	»	50,000 »	50,000 »

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore MENABREA. L'articolo 45 si riferisce ai lavori di stabilimento dei laboratori di chimica, fisiologia e fisica dell'università di Roma, pei quali per l'anno venturo non sarebbe stanziata che la somma di lire 5 mila.

L'onorevole signor Commissario Regio sa meglio di me in quale triste condizione si trova lo studio di fisica dell'università di Roma; esso è in posizione tale da rendere impossibili le esperienze che si richiedono oggidì pel progresso delle scienze.

Credo sarebbe molto opportuno che si pensasse seriamente a riunire in uno stesso stabilimento la scuola di fisica e il laboratorio di chimica, imperocchè queste due scienze hanno tale affinità che è impossibile il tenerle disgiunte, e quelli che studiano la chimica in via Panisperna non possono andare poi ad assistere alle lezioni di fisica alla università, dove il laboratorio non è sufficiente. Sarebbe poi anche molto opportuno che a questi stessi stabilimenti fossero annessi altri studi i quali hanno grandissima affinità coi medesimi, quale sarebbe la scuola di fisiologia.

Voglia l'onorevole signor Commissario Regio compiacersi dire quali sono gli intendimenti del Governo in proposito, poichè è riconosciuto da tutti essere indispensabile siano prese al più presto le misure necessarie nell'interesse del progresso delle scienze.

COMMISSARIO REGIO. Il Governo si è preoccupato di questo argomento da molto tempo, e fino dagli ultimi dell'anno decorso nominò una Commissione perchè studiasse quest'argomento e vedesse che cosa convenisse di fare. Fu proposto un piano relativo ai locali universitari; ed il Ministero per attuarlo deve pensare, prima di ogni altra cosa, a procurare il denaro occorrente, ad a questo riguardo io credo che fra non molto il Parlamento potrà occuparsene.

Senatore MENABREA. Ringrazio l'onorevole Commissario Regio degli schiarimenti che mi ha dati, e non ho che ad augurarmi che si avverino le sue previsioni.

PRESIDENTE. Chi approva la cifra di lire 50,000 portata al n. 45 « Università di Roma (Lavori di stabilimento dei laboratori di chimica, fisiologia e fisica) », voglia alzarsi.

(Approvato.)

46 Biblioteca universitaria di Sassari	5,000 »	»	5,000 »
47 Università di Napoli	»	30,000 »	30,000 »
48 Spese diverse di belle arti	25,000 »	»	25,000 »
49 Continuazione dei lavori geodetici ed astronomici per la misura del grado europeo .	30,000 »	»	30,000 »
50 Istituto di Belle Arti in Napoli e Gallerie di Firenze	17,000 »	»	17,000 »
51 Istruzione secondaria classica classica e tecnica nelle Provincie Napolitane (Supplemento di assegni ai Collegi nazionali) .	50,893 »	»	50,893 »
52 Lavori di riparazione generale del palazzo ducale di Venezia (Spesa ripartita). Legge 27 maggio 1875, n. 2507	57,000 »	»	57,000 »
53 Per i Cataloghi ed ordinamento della Biblioteca Vittorio Emanuele	20,000 »	»	20,000 »
	267,341 10	110,000 »	377,341 10

PRESIDENTE. Chi approva questo totale della spesa straordinaria, voglia alzarsi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1875

RiepilogoTITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Amministrazione centrale	559,900 »	13,000 »	572,900 »
Amministrazione scolastica provinciale	616,900 »	25,000 »	641,900 »
Università ed altri Stabilimenti d'insegnamento superiore	6,724,027 »	440,000 »	7,164,027 »
Istituti e Corpi scientifici e letterari	980,227 78	70,000 »	1,050,227 78
Belle arti	2,174,569 »	281,000 »	2,455,569 »
Istruzione secondaria	5,157,363 »	621,000 »	5,778,363 »
Istruzione magistrale ed elementare	2,895,159 »	408,000 »	3,303,159 »
Spese diverse	1,772,922 88	277,000 »	2,049,922 88
<i>Totale della spesa ordinaria</i>	20,881,068 66	2,135,000 »	23,016,068 66
TITOLO II. — <i>Spesa straordinaria</i>	267,341 10	110,000 »	377,341 10
TOTALE GENERALE	21,148,409 76	2,245,000 »	23,393,409 76

PRESIDENTE. Chi approva il totale generale del bilancio di prima previsione della spesa del Ministero di Pubblica Istruzione in L.23,393,409 76, si alzi.

(Approvato.)

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Per incarico del mio collega, Ministro della Marina, ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento sulla leva marittima per l'anno 1876 sulla classe del 1855. Di questo progetto di legge, prego il Senato, a nome del mio Collega, di voler dichiarare l'urgenza per ragioni che tutti facilmente apprezzeranno.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli Uffici. Il Senato ha inteso che l'onorevole Ministro

della Marina chiede l'urgenza di questo progetto.

Chi è d'avviso di accordarla, si alzi.

(Approvato.)

Ora si procederà allo squittinio segreto per le altre due leggi già votate. Intanto, tenuto conto che si stanno preparando parecchie Relazioni, che nessun lavoro sarebbe in pronto, e tenuto anche conto dei riguardi e dei desideri esternati da parecchi dei Senatori, credo opportuno che il Senato s'aggiorni sino a giovedì 16 corrente, giorno in cui si potranno riprendere e continuare i nostri lavori e ritenersi con fiducia di poter votare tutti i bilanci, e gli altri progetti di legge che saran pronti, prima delle feste natalizie.

Comunico ora al Senato il risultato della votazione.

Le palle trovate nelle rispettive urne non ammontano che a 62; dunque la votazione non è valida per difetto di numero.

Si procederà quindi a nuova votazione in altra tornata.

La seduta è sciolta (ore 6).

XCI.**TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1875**

Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

SOMMARIO — *Presentazione di due progetti di legge di cui vien chiesta e dichiarata l'urgenza — Rinvio del primo alla Commissione a cui ne fu deferito l'esame altra volta.*

La seduta è aperta alle ore 4 e 1/2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia; e più tardi interviene il Ministro degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, **TABARRINI** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Presentazione di due progetti di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Comunicazioni per parte del Governo. La parola è all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario, che venne già approvato dal Senato medesimo per due volte, ed ora vi ritorna coll'approvazione dell'altro ramo del Parlamento.

Questo progetto, quando veniva presentato a quest'eminente Consesso, era riconosciuto d'urgenza, e fu esaminato con quella prontezza che esigeva. Malgrado però questo suo carattere di urgenza, esso dovette subire nell'altro ramo del Parlamento lunghi e gravi ritardi, sicchè da circa quattro anni si trova pendente davanti alle due Camere. Queste circostanze faranno certamente sentire al Senato quanto importi lo accelerarne l'approvazione.

Io quindi rinnovo la preghiera al Senato di voler dichiarare d'urgenza questo progetto di

legge e di deferirne l'esame a quella Commissione ch'ebbe ad esaminarlo la seconda volta.

Così io spero che si otterrà di dare finalmente compimento a questo lavoro, che dall'amministrazione della Giustizia è atteso con grande ansietà, e che il Senato ebbe già a riconoscere necessario, come diceva, ed urgente, onde provvedere ai bisogni generalmente sentiti nell'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione di questo progetto di legge.

Il Senato ha inteso che l'onorevole Ministro ha domandato ch'esso sia dichiarato d'urgenza; in secondo luogo, che sia deferito all'esame della Commissione medesima ch'ebbe ad esaminarlo altra volta.

La Commissione era composta degli onorev. Senatori Musio, Miraglia, Borgatti, De Filippo, Errante, Borsani ed Astengo.

Faccio presente al Senato che l'onorevole Musio per motivi di salute, e l'onorevole Borsani perchè assente a motivo dell'inchiesta in Sicilia, non possono farne parte. Sarebbe perciò il caso di surrogarli, e prego il Senato di preparare le schede....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Malgrado la mancanza di due degli onorevoli membri della Commissione che già esaminò questo progetto,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1875

ne rimarrebbero ancora cinque, vale a dire, si avrebbe il numero che corrisponde all'ordinaria composizione dell'Ufficio Centrale; parmi quindi che la Commissione, anche composta di soli cinque membri, potrebbe allo stato attuale delle cose, prendere ad esame il progetto di legge di cui si tratta, senza che occorra di surrogare i due membri mancanti.

Deciderà il Senato se si debba procedere ciò non ostante a questa surrogazione.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se crede abbiarsi a surrogare i due membri mancanti, Senatori Musìo e Borsani.

Chi intende vengano surrogati, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

PRESIDENTE. La Commissione quindi resta composta de' signori Miraglia — Borgatti — De Filippo — Errante ed Astengo.

La parola è all'onorevole Ministro degli Affari Esteri.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Ho l'onore di

presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento per autorizzare il Governo ad eseguire la Convenzione internazionale firmata in Parigi il 20 maggio 1875 per l'unificazione del sistema metrico.

Mi permetterei anche di rivolgere al Senato la preghiera di voler esaminare di urgenza questo progetto di legge, dovendo il Governo procedere colla maggior sollecitudine possibile allo scambio delle ratifiche della Convenzione medesima.

PRESIDENTE. Do atto al Signor Ministro degli Affari Esteri della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli uffici.

Il Senato poi ha inteso che il signor Ministro ne domanda l'urgenza.

Non facendosi osservazioni in contrario, l'urgenza si riterrà per approvata.

Non essendovi altro all'ordine del giorno, la seduta è sciolta (ore 5 1/4).

XCII.

TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedi — Squittinio segreto per la nomina dei Commissari di vigilanza alla Cassa di Depositi e Prestiti, al Fondo per il Culto, ed alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico nella Provincia di Roma, per l'anno 1876 — Comunicazioni della Presidenza — Discussione del progetto di legge: « Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti per l'anno 1876 » — Considerazioni dei Senatori Borgatti e Sineo — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei capitoli dall'1 all'8 — Osservazioni del Senatore Ferraris al capitolo Spese di Giustizia — Risposta del Ministro — Parole del Senatore Ferraris — Approvazione dei capitoli 9-12 — Considerazioni dei Senatori Sineo e Scialoja al capitolo 13 Fabbricati sacri ed ecclesiastici — Altre osservazioni dei Senatori Amari, prof., Borgatti, Sineo, Menabrea e risposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Considerazioni del Senatore Miraglia — Schiarimento del Senatore Amari, prof., e parole del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dei capitoli 13-24 ultimi del bilancio e de' totali parziali e generali — Discussione del progetto di legge: « Basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale » — Dichiarazione del Ministro della Guerra d'accettare il testo proposto dall'Ufficio Centrale — Approvazione dell'art. 1 — Osservazione del Senatore Vitelleschi all'art. 2, cui risponde il Senatore Casati, Relatore — Rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale proposto dal Senatore Vitelleschi, appoggiato dal Senatore Chiesi — Modificazione proposta dal Senatore Casati all'articolo, accettata dal Ministro — Osservazioni del Senatore Vitelleschi — Emendamento proposto dal Senatore Menabrea, accettato dal Ministro e dal Senatore Vitelleschi — Rinvio dell'articolo alla fine della discussione del progetto — Approvazione degli articoli dal 3 all'8 inclusivo — Schiarimenti richiesti dal Senatore Vitelleschi all'art. 9, forniti dal Relatore — Approvazione dell'art. 9 — Modificazione proposta dal Ministro dell'Interno all'art. 10 — Emendamento proposto dal Senatore Ferraris, appoggiato dal Senatore Chiesi — Schiarimenti forniti dal Relatore, cui risponde il Senatore Ferraris — Osservazioni del Ministro — Replica del Senatore Ferraris — Approvazione della prima parte dell'art. 10, con modificazione proposta dal Relatore, della seconda parte e dell'intero articolo — Osservazione e istanza del Senatore Vitelleschi all'art. 11, cui risponde il Ministro dell'Interno — Replica del Senatore Vitelleschi — Dubbi del Senatore Gadda — Replica del Ministro dell'Interno — Considerazioni del Relatore — Approvazione dell'art. 11 — Parole del Senatore Gadda e Vitelleschi — Approvazione degli art. 12 e 13 — Domande del Senatore Ferraris sull'art. 14 e risposte del Ministro della Guerra — Osservazione del Senatore Ferraris — Approvazione dell'articolo 14 — Modificazione di forma proposta dal Relatore all'art. 15 — Proposta del Senatore Vitelleschi — Considerazioni del Ministro dell'Interno e del Senatore Ferraris — Ritiro della proposta Vitelleschi — Approvazione dell'art. 15 e del successivo art. 16 — Rinvio del seguito della discussione a domani — Sorteggio degli scrutatori per le votazioni seguite in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Grazia Giustizia e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e i Ministri della Guerra, dell'Interno, e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Atti diversi.

PRESIDENTE. Domandano un congedo per motivi di famiglia i Senatori, Besana per un mese, Miniscalchi-Erizzo per giorni 21, Belgioioso Luigi e Griffoli per giorni 15 e di altri giorni 15, per motivi di salute, il Senatore Belgioioso Carlo.

Nomina di Commissioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1876:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli affari Esteri;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica.

Ma non essendoci molta probabilità che si possa raggiungere il numero legale dei Senatori, sarà meglio, per evitare una votazione nulla, di passare all'altro argomento dell'ordine del giorno che reca: Nomina dei Commissari di vigilanza alla Cassa di Depositi e Prestiti, al Fondo per il Culto, ed alla Giunta liquidatrice dell'Asse Ecclesiastico nella provincia di Roma per l'anno 1876.

Sono state distribuite ai signori Senatori, al loro ingresso nell'aula, delle schede bianche, gialle e verdi, sulle quali sono scritti i nomi dei signori Senatori che precedentemente facevano parte delle nominate Commissioni. Invito pertanto i signori Senatori a riempire queste schede e a deporle poi nei cestini all'uopo preparati; e intanto si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Pallavicini fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Prima di passare al successivo ar-

gomento dell'ordine del giorno, annunzio al Senato che l'onorevole Senatore Sineo ha presentati quattro progetti di legge di sua iniziativa, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici per il loro corso regolare.

Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti per l'anno 1876.

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione dello stato di prima previsione del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti per l'anno 1876.

Questo progetto si compone di un unico articolo del quale do lettura:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo per l'anno 1876, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Ora si darà lettura dei singoli capitoli.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA legge:

(*Vedi infra.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Borgatti perchè l'ha domandata prima.

Senatore BORGATTI. Nella tornata del 6 di questo mese, mentre si era in procinto di aprire la discussione generale sul progetto di legge per la istituzione di due *Sezioni temporanee* di Corte di Cassazione in Roma, io pregai l'onorevolissimo nostro signor Presidente di riservarmi la parola per fare soltanto alcune considerazioni e riserve. Ma poscia ritirai la inoltrata preghiera in omaggio al silenzio eloquente onde piacque al Senato di dimostrare che vi hanno dei casi eccezionali, in cui una legge si vota e non si discute.

Siccome però le poche considerazioni e riserve, che avrei fatte allora, anzichè riferirsi alla legge ora già votata, si riferivano piuttosto a quella che ci rimane ancora a fare per l'ordinamento definitivo della Suprema Magistratura, e trovano d'altronde la loro sede naturale nella discussione del bilancio, così prego il Senato, prego il signor Ministro,

prego gli egregi Senatori componenti la Commissione di Finanze di permettermi di fare ora brevemente quello, che mi parve meno opportuno nella accennata circostanza.

Nella Relazione della Commissione incaricata dal Senato di riferire sull'indicato progetto di legge sulle *Sezioni temporanee*, era detto (ed era detto bene) che con tale progetto non si pregiudicava nessuna delle questioni che si riferiscono all'ordinamento definitivo della Suprema Magistratura: e tra cotali questioni era indicata nominativamente anche quella della continuazione delle Cassazioni attuali.

Avendo io avuto l'onore di far parte di quella Commissione, non mi opposi allora, e tanto meno intendo di oppormi adesso, a quella riserva, cotanto comprensiva nella sua forma. Se vi è chi speri nella continuazione delle attuali Cassazioni, io rispetterò la ingenua speranza; ma, come già dichiarai nel seno della Commissione, e ripeto ora solennemente dinanzi al Senato, io non partecipo in nessuna guisa a cotesta speranza; e credo che nessuno vi partecipi in questo dotto Consesso.

La continuazione delle attuali Cassazioni non sarebbe giustificata se non da uno speciale riguardo alle Curie delle città, dove le Cassazioni stesse risiedono. Ma quelle Curie illustri, nel loro ben noto patriottismo, sarebbero le prime a respingere un cosifatto riguardo.

Taluni allegano ancora l'interesse delle popolazioni. Ma qui bisogna spiegarsi chiaramente. Se per popolazioni s'intende, come si deve intendere, quella grande maggioranza di gente pacifica, la quale, più che alle liti, attende ai propri e veri interessi, io non potrei fare il torto a quelle popolazioni, di credere che esse, che seppero fare ben altri sacrifici, non solo all'unità politica della patria, ma alla stessa unificazione legislativa, organica ed amministrativa, non sapessero fare anche questo, che non è se non un'inevitabile conseguenza di quelli. Anzi, dal canto mio, non esito ad affermare che, se si togliessero fin d'ora le attuali Cassazioni, (e qui si avverta bene che io parlo delle Cassazioni *attuali*, inquantochè esse non sono giustificate da alcuna ragione plausibile, e la pluralità delle Cassazioni è un assurdo manifesto; ma non intendo con ciò, fedele a quanto ho detto da principio, di pregiudicare nessuna questione riferibile ad altre forme

di supreme magistrature ragionevolmente possibili); non esito di affermare, ripeto, che, se fossero tolte anche adesso le Cassazioni attuali, avverrebbe delle popolazioni di Palermo, di Napoli, di Firenze e di Torino, quel che accade della popolazione di Milano, la quale non si accorse tampoco, nè quando le fu data, nè quando le fu tolta la Corte di cassazione, come ebbe ad avvertire opportunamente il signor Ministro Guardasigilli, nell'altro ramo del Parlamento.

E Milano davvero ha dato un nobile esempio: Milano ha mostrato col fatto come una grande città possa prosperare e rendersi operosa ed ordinata ad un tempo; avere una Curia sufficiente al bisogno, rispettabile e rispettata; e salire in fama di una delle più ricche e più splendide metropoli d'Europa, senza il soccorso di una Corte di cassazione, senza l'aiuto di quella esuberanza di vita ufficiale e fittizia, la quale non serve che ad inceppare ogni libertà ed iniziativa individuale, e lo sviluppo spontaneo della pubblica e privata prosperità.

Pertanto credo che la riserva comprensiva con cui fu votata la legge delle *Sezioni temporanee* sia da intendersi in questo senso: che restano cioè impregiudicate tutte quelle questioni, onde si vuole ordinata la suprema Magistratura per forma che il principio della *unicità* sia compatibile, prima di tutto colle necessarie esigenze di una retta Amministrazione della Giustizia, e poi, in secondo luogo, anche con un equo riguardo agli interessi di tutte indistintamente le località del Regno. Dico tutte indistintamente le località del Regno, perchè ove avvenisse che fosse preferito il sistema della *Terza Istanza* o della *Revisione* molteplice, la scelta delle sedi non dovrebbe essere subordinata in modo esclusivo all'esistenza delle attuali Cassazioni, le quali traggono la loro vera ragione di essere dove sono da un fatto che più non sussiste, avendo le città, nelle quali esse continuano a sedere, cessato di essere capitali di singoli Stati, ordinati nella forma politica e giudiziaria della Cassazione francese, la quale, come è noto, deve essere essenzialmente *una*, come *una* in fatti era la Cassazione nei singoli Stati ora fusi nell'unico ed indivisibile Stato Italiano.

A me pare quindi che non possa sorgere alcun

dubbio sul significato e sulla estensione dell'accennata riserva. Piuttosto un dubbio, o meglio un timore, potrebbe nascere, come nacque anche in me, per questa considerazione: che siccome col progetto di legge delle sezioni temporanee già votato, e che presto andrà in esecuzione, si rende meno assurdo l'attuale stato di cose, così potrebbe avvenire, che anche per questo fatto, e per questo principalmente, si prolungasse di più l'agonia delle attuali Cassazioni.

Ma questo timore svanisce sol che si pensi prima di tutto, che colla legge votata, mentre da una parte si fa cessare l'enorme sconcio della mancanza di Suprema Magistratura nella Capitale del Regno, dall'altra si pone la base di una Suprema Magistratura là dove una Suprema magistratura vi dovrà essere inevitabilmente, qualunque sia il sistema che prevalga, anche quello delle Terze Istanze. E di fatti col notissimo ordine del giorno, presentato dall'illustre Senatore Menabrea, ed accettato dal Senato, nella tornata del 23 marzo 1871, fu consacrato il principio di una *Suprema Corte di Giustizia UNICA per tutto il Regno*. E qui pure si avverta bene che quest'ordine del giorno fu consentito e votato dai difensori più strenui delle Terze Istanze; dal compianto Senatore De Foresta e dal chiarissimo Senatore Musio, che mi dolgo di non vedere al suo posto: e tanto più me ne dolgo, perchè il motivo, che lo tiene lontano da noi da qualche tempo, è motivo di salute.

Svanisce in secondo luogo il timore, se si considera che colla legge votata si unifica la Suprema Magistratura in quelle materie nelle quali tutti, senza distinzione d'opinioni, riconoscono l'inevitabile necessità di un centro unico d'interpretazione giuridica della legge.

Svanisce per ultimo il timore, sapendosi, come da tutti si sa, che il signor Ministro Guardasigilli nell'altra Camera dichiarò che avrebbe mantenuto il progetto di legge che egli si fece sollecito di presentare alla Camera stessa per la soluzione della questione di massima.

Non c'illudiamo, o Signori; se dopo 15 anni, dopo tanti studî e progetti, e tante discussioni noi non siamo ancora in grado di scegliere tra questi tre sistemi, che sono i soli ragionevolmente possibili: il sistema cioè delle Cassazioni pura francese; il sistema puro della Terze

Istanze; e un sistema misto, che è quello in sostanza che venne approvato dal Senato nella discussione del 1872; è quello che prevalse nella maggioranza degli Stati europei dopo la ristaurazione del 1815, come io stesso ebbi l'onore di dimostrare diffusamente nell'indicata discussione del 1872 e principalmente nella tornata del 6 maggio di quell'anno ed è quello finalmente a cui l'onorevole signor Ministro medesimo ha accordato la preferenza allargandone alquanto l'applicazione, la quale forse può essere anche maggiormente allargata, onde rendere questo sistema viemmeglio acconcio a favorire una savia ed opportuna conciliazione; se, ripeto, dopo 15 anni, noi non siamo ancora in grado di scegliere tra gli indicati tre sistemi, non lo saremo nè fra venti, nè fra quarant'anni; anzi col tempo cresceranno le difficoltà, e noi correremo il pericolo di non vedere ai giorni nostri tolto uno stato di cose, il quale rende la nostr'opera di unificazione legislativa organica ed amministrativa bizzarramente contraddittoria, offende il senso comune, mantiene un'indebita spesa nel bilancio dello Stato, e non ha riscontro nei popoli moderni, che si sono trovati in condizioni politiche e civili analoghe alle nostre.

Anche una breve osservazione e poi finisco.

L'argomento che ora più comunemente si adduce dai fautori dello *status quo* è desunto dalla difficoltà di risolvere sollecitamente le questioni che hanno attinenza all'ordinamento definitivo della Suprema Magistratura.

Queste questioni, si dice, sono molte e difficili; e si richiede molto tempo e molto studio per risolverle come si conviene.

Ma non erano forse molte e difficili le questioni dipendenti dalla codificazione universale, e dalla unificazione civile, organica, ed amministrativa? E moltissime e difficilissime poi non erano soprattutto le questioni del Codice civile? Non concernevano esse i diritti, gli obblighi, gli interessi di tutti i cittadini senza distinzione di persone, di luoghi, di ordini e di gradi? E non toccavano gli atti giornalieri e continui dell'uomo, dalla nascita fino alla morte e oltre la morte ancora? la persona giuridica, ossia lo Stato civile, il matrimonio, la prole, la famiglia, la patria potestà, la successione e la proprietà? Questioni tutte, che più che dal diritto privato dipendono dal di-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1875

ritto pubblico e dall'ordinamento politico dello Stato, e che, per mio giudizio e per antica mia convinzione, non furono sempre da noi risolte in piena consonanza dei principii fondamentali del nostro diritto pubblico interno, e delle nostre libertà costituzionali.

Eppure, non ostante tutto ciò, non ostante tutte queste questioni complesse, gravissime, difficilissime, i progetti dei Codici e delle leggi di unificazione civile, organica ed amministrativa, furono compilati in breve tempo; studiati sollecitamente e insieme accuratamente da Commissioni numerose; discussi complessivamente e votati con un articolo unico di legge dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento. E solo per le questioni della Suprema Magistratura, le quali dovevano essere risolte anch'esse insieme alle altre, e principalmente insieme ai Codici di Procedura, e alla legge dell'Ordinamento giudiziario, a cui la Suprema Magistratura sta come la testa al corpo umano; solo, dico, per queste benedette questioni della Suprema Magistratura non basterà il lungo tempo già trascorso, e occorrerà altro tempo ancora, ed intanto continuerà sul bilancio dello Stato la spesa di più Cassazioni, mentre nei Codici di Procedura e nella legge dell'Ordinamento giudiziario IN VIGORE si parla sempre di Cassazione in numero SINGOLARE, e non in numero PLURALE!

Io non domando una risposta all'onorevole signor Ministro. Sono note a tutti le esplicite e recise promesse da lui fatte nell'altro ramo del Parlamento: tutti sappiamo che egli non è uomo da venir meno alle promesse fatte ed agli impegni assunti; conosciamo tutti ed ammiriamo la sua operosità veramente prodigiosa; e questo basta per garantirci che la questione della Suprema Magistratura non sarà rimandata alle calende greche, e che questo stato di cose non si prolungherà più del dovere, ed oltre i limiti della stretta e rigorosa necessità.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Sineo.

Senatore SINEO. L'avvenire della Corte di Cassazione, di cui si preoccupa giustamente l'onorevole mio amico e Collega che parlava poco anzi, dipende essenzialmente dal modo con cui le Sezioni temporanee, create o che stanno per crearsi in Roma, eserciteranno le loro funzioni.

Per porle in grado di esercitarle in modo da rendere popolare ed accreditare l'istituto della Cassazione, prima di tutto è essenziale che i componenti di quell'alto consesso siano degnissimi della nobile missione che loro è affidata. Non dubito della sollecitudine dell'onorevole Guardasigilli su questo proposito; dubito bensì che possa egli superare tutte le difficoltà che attraverseranno il suo cammino, se il Parlamento non viene in suo aiuto.

La legge, o meglio il progetto di legge che avete votato, addita all'onorevole Guardasigilli come egli debba chiamare a far parte di quelle Sezioni gli uomini più notevoli delle Cassazioni che sono sparse, nelle provincie d'Italia. Ma, o signori, come possiamo sperare, nello stato attuale delle cose, che si arrendano agli inviti dell'onorevole Guardasigilli in numero sufficiente gli uomini più ragguardevoli di quelle Cassazioni? Come mai volete che un padre di famiglia, il quale non abbia altro patrimonio all'infuori dello stipendio, risponda all'invito; abbandoni Torino, Palermo, Napoli, per venirsi a stabilire in Roma? Non può certamente il Guardasigilli credersi autorizzato ad imporre a magistrati venerabili un così grave sacrificio. Bisognerà dunque necessariamente somministrargli il modo di decretare congrui compensi pei degni magistrati che saranno chiamati a quelle eminenti funzioni.

Di più, signori, gli uomini ragguardevoli che saranno scelti devono essere ancora posti in una condizione di perfetta e manifesta indipendenza; bisogna non sorga neanche l'ombra del sospetto che possano soggiacere ad indebite influenze.

Io sono ben convinto, e mi compiaccio di farne qui solenne dichiarazione; io sono ben convinto che nell'ordine giudiziario l'indipendenza è perfetta. Io conosco la nobiltà degli animi dei suoi componenti che li rende superiori ad ogni tentativo di pressione. Ma le nostre istituzioni istesse, il nostro Statuto hanno voluto somministrarci delle salutari precauzioni contro tentativi di questo genere. L'indipendenza dei magistrati è guarentita dallo Statuto colla inamovibilità; alla quale però, a mio credere, si è portata una larga ferita, quando si è voluto distinguere tra la movibilità e la traslocabilità.

Nello spirito dello Statuto non può essere toccata, non può essere mutata in nessuna guisa la condizione del magistrato. Non do-

manderò all'onorevole Guardasigilli che egli dichiari di consentire con me. Ma, per l'esperienza ricavata dai suoi atti, credo che, nel fondo della sua coscienza, egli sia persuaso che almeno di questa facoltà di mutare residenza ai magistrati non si debba usare, o si debba usare con grandissima cautela. Ma non è possibile di ammettere che quella pericolosa facoltà, quantunque esercitata con la massima prudenza, col più grande riserbo, sia da adoperarsi mai a danno di quegli uomini elettissimi che dovranno sedere nelle Sezioni temporanee della Corte di Cassazione di Roma.

Signori, i Ministri del Regno d'Italia, quando la capitale era in Torino, credettero fare grande atto di liberalismo col sopprimere il contenzioso amministrativo, e rinviare tutte le cause che riguardavano l'erario nazionale davanti ai tribunali ordinari. Si gridava davvero contro le antiche Camere dei Conti; si gridava contro la giurisdizione eccezionale che fu poscia attribuita al Consiglio di Stato, e si considerò come un passo nel cammino della libertà il ripudio dato a qualunque giurisdizione, all'infuori di quella dei tribunali ordinari. Ma adesso, con la creazione di due Sezioni di Cassazione, le quali hanno la prerogativa unica di giudicare in grado supremo nelle questioni finanziarie, noi torneremo ad avere una specie di Camera de' Conti; e quando questo tribunale debba giudicare così frequentemente le cause che interessano la finanza, è di somma importanza che gli egregi componenti dell'altissimo consesso non si vedano sospesa sul capo, quale spada di Damocle, la minaccia di una traslocazione, pel caso in cui abbiano la disgrazia di dare un voto spiacevole al Ministro delle Finanze, od a quello dei Lavori Pubblici.

È indispensabile il dare ogni pienezza di garanzia, sotto questo aspetto, ai cittadini che si trovano in contrasto cogli interessi patrimoniali dello Stato. Egualmente indispensabile per quei cittadini che aspettano supreme decisioni in materie che si attengono alla politica, quali sono le questioni elettorali ed i conflitti di giurisdizione.

Altra cosa ancora occorre per agevolare all'onorevole Guardasigilli la scelta che egli è chiamato a fare fra magistrati elettissimi, il cui intervento è necessario per comporre de-

gnamente le nuove Sezioni temporanee di Cassazione.

Fra quegli elettissimi, ce ne sono certamente dei provetti, sui quali è da desiderarsi che cada la gran scelta. Ma come volete che un uomo di 70, 71, 72 anni accetti di venire in Roma, per vedersi poi mandato via a capo di poco tempo di residenza in questa Città? Evidentemente io credo, che sia nociva in generale all'ordine giudiziario quella disposizione per cui il magistrato cessa dalle sue funzioni a 75 anni; ma è una disposizione assolutamente intollerabile per quella eminentissima Magistratura che si sta creando.

Un'altra cautela ancora vorrei per questa Suprema Magistratura. Nei collegi giudiziari la nomina non solo dai Consiglieri o dei Giudici, ma anche dei Presidenti è fatta dal Re sulla proposta dell'onorevole Guardasigilli. Ci possono essere motivi transitori per mantenere ancora, in generale, questa usanza, la quale a me non sembra normale. Ma per la Magistratura Suprema, che debbe sedere in Roma, mi pare veramente che vi siano troppo buone ragioni per disporre in modo diverso. Un collegio composto dei principali giureconsulti d'Italia, degli uomini più consumati nell'amministrare la giustizia, non ha bisogno di essere retto in qualche modo da un uomo di fiducia del governo, come si pratica nei collegi ordinari giudiziari.

Per questo io desidererei (e lascio ciò alla meditazione del Guardasigilli), che il Presidente ed il vice-Presidente della Corte di Cassazione fossero eletti dai loro Colleghi. — Certamente, nessuno meglio dei componenti il collegio sa qual sia tra loro, che meglio possa corrispondere al grave ufficio.

La carica di Presidente richiede delle doti speciali. Possono esservi uomini d'ingegno elevatissimo e di moltissima scienza, mancanti tuttavia di quell'attitudine speciale, necessaria per ben dirigere una discussione, massime in tanta disparità di questioni riflettenti gl'interessi sì finanziari, che amministrativi ed anche politici, dovendosi portare davanti alla Corte di cassazione, non solo le questioni elettorali e di competenza, alle quali ho poc' anzi accennato, ma benanche quelle che nascono dai rapporti civili dello Stato con la Chiesa cattolica,

posta sotto l'egida delle straordinarie guarentigie concesse al Vaticano.

Da tutte queste considerazioni deriva evidente la necessità di fare che sia perfetta l'indipendenza di codesto eminentissimo Consesso, sottraendolo all'influenza della nomina governativa del Presidente e del vice-Presidente.

Io vorrei dispensare l'onorevole Guardasigilli dalla grave cura di andare in cerca di uomini eccezionali ai quali debbe essere affidata la presidenza delle due Sezioni. Lasci quella responsabilità alle Sezioni medesime; non avrà certamente da pentirsene.

Io ho semplicemente accennate le cose, alle quali desidero che pensi l'onorevole Guardasigilli, pensi il Senato. Quanto a me, per quel poco che valgo, non mancherò di portare il mio obolo a quella grande opera. Ed anzi, l'ho già portato col formulare le proposte di legge che ho deposte poc' anzi sul banco della presidenza. Ma le ho formolate come saggio del mio buon volere, e con la fiducia che altri faranno assai meglio di me, ed il Senato giudicherà.

Evidentemente bisognerà aumentare le spese, dare assegnamenti un po' larghi, per cui ne verrà alla Finanza un peso maggiore. Ed a questo penseranno l'onorevole Ministro Guardasigilli ed il suo Collega Ministro delle Finanze. Avverto però che anche per questo, io, nella mia piccola sfera, ho creduto d'aver trovato il modo utile di provvedere, non solo allo scopo immediato cui miriamo presentemente, ma, nello stesso tempo, anche ad altre emergenze di non poco rilievo nel diritto pubblico del nostro paese.

Io desidero che il primo Presidente che siederà in Roma (sia egli eletto governativamente, o lo sia per la scelta che ne faranno i suoi Colleghi), abbia un rango, che anche esternamente s'addica al principale funzionario della più alta Magistratura italiana. Pur troppo, nelle strettezze delle nostre Finanze, si è provveduto molto meschinamente alla Magistratura. Se noi paragoniamo le condizioni dei nostri primi Presidenti e dei nostri Procuratori generali a quelle degli alti funzionari che esercitano cariche analoghe in altri rami di servizio pubblico, troviamo che codeste condizioni sono molto dispari. Perchè non saranno trattati proporzionatamente al grado che occupano,

perchè non potranno esteriormente comparire con tutta quella dignità che loro si addice?

Da alcun tempo parmi che la Magistratura sia stata trasandata. Sonovi, per esempio, onori che non le furono ancora conferiti, riservati finora ai diplomatici, ai militari ed altri impiegati addetti ai servizi amministrativi. Perchè la Magistratura non sarà chiamata anche a prender parte di quegli onori?

La mia parola, o Signori, non è sospetta in simili cose. Non ho mai attribuita una soverchia importanza ad alcune fattizie distinzioni. I buoni magistrati traggono a sè somma riverenza coll'esercizio delle loro virtù: non hanno bisogno che questa sia constatata con diplomi. Ma poichè le distinzioni esistono, perchè non le avrà anche la Magistratura, come le hanno gli altri funzionari dello Stato?

Mi avveggo che mi sono lasciato trascinare oltre i limiti che mi era prefisso.

Abuserei dell'indulgenza del Senato se prendessi a trattare i molti altri argomenti che ci offre il bilancio della Giustizia. Ma non mi sembra che possa esserne abbandonata la discussione generale senza che siasi detta almeno una parola sopra un punto che è, a mio avviso, di somma rilevanza.

Nell'anno scorso, essendo qui presente l'onorevole Presidente del Consiglio, io ricordai che la più grave questione che, per quanto io credo, debba occupare gli uomini di Stato italiani, è quella dei rapporti della società civile colla coscienza, coi culti. Ed io diceva allora che bisognava determinarsi tra le due politiche che sembravano dividersi l'Europa, tra quella del principe di Bismark e quella del duca di Broglie, che allora era al ministero. L'onorevole Presidente del Consiglio mi diede una risposta lusinghiera. Egli disse: noi faremo una politica italiana, e ciò mi ha consolato, perchè una politica italiana non può non essere consentanea alle salutari tradizioni dei padri nostri. Essi ci hanno insegnato come si debba procedere affinchè i ministri del culto possano fare tutto il bene, non possano fare il malè. Questo è ancora oggidì il problema cui debbono mirare gli amministratori dello Stato, e se disgraziatamente se ne mostrassero dimentichi, toccherebbe al Senato di richiamarlo alla loro memoria, e fare che si torni alle antiche tradizioni dell'Italia nostra.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1875

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Poche parole, o Signori, mi possono bastare per rispondere alle osservazioni che voi avete inteso dagli onorevoli Senatori Borgatti e Sineo intorno ad un solo argomento, quello della istituzione temporanea di sezioni di Cassazione in Roma.

Ascoltando le parole degli onorevoli Senatori, ognuno facilmente avrà domandato a se stesso, se esse non sarebbero state più opportunamente pronunziate allorchè in questo recinto si è esaminato il progetto di legge che appunto autorizzava la temporanea istituzione di queste sezioni di Cassazione in questa augusta Capitale del Regno.

L'onorevole Senatore Borgatti si è mostrato così persuaso di questa verità, che ha francamente dichiarato che non mi chiedeva una risposta. Tuttavia io non credo di potermi dispensare anzitutto dal dovere di ringraziarlo delle parole benevoli che mi ha indirizzate; e poi reputo opportuno di confermare alcune dichiarazioni che io aveva già inserite nella Relazione con cui ebbi l'onore di presentare al Senato il progetto di legge a cui gli onorevoli Senatori hanno fatto allusione.

Ho dichiarato in quella Relazione che colla costituzione temporanea di sezioni di Cassazione nella città di Roma, non s'intendeva menomamente di pregiudicare alcuna delle questioni riferibili alla definitiva costituzione della Magistratura Suprema nel Regno d'Italia. Questa grave questione agitò ed ancora agita il Paese ed il Parlamento. Le opinioni sono divise; il Senato ebbe già a pronunciare solennemente il suo voto; ma come sapete, quel progetto di legge portato all'altro ramo del Parlamento vi è ancora pendente, e attende la definitiva sua soluzione. Io non ho mancato nel frattempo di chiamare a nuovo esame la grande questione, e tenendo conto della varietà delle opinioni che si sono manifestate, e degli interessi della giustizia, ho creduto di sottoporre sullo stesso subbietto all'altro ramo del Parlamento un altro progetto di legge che costituirebbe la Suprema Magistratura sopra basi che non sono in tutto proprie, nè del sistema di cassazione che si dice francese, nè di quello della Terza Istanza proprio singolarmente dei

popoli germanici; ma costituirebbe una Magistratura suprema di sistema misto, che parteciperebbe e della Cassazione e delle Terza Istanza; il quale sistema, a mio avviso, potrebbe riunire i vantaggi dell'una e dell'altra istituzione, evitandone gl'inconvenienti. Ad ogni modo la questione è tuttora pendente dinanzi all'altro ramo del Parlamento, e subitochè l'ordine dei lavori parlamentari abbia permesso di esaminare il progetto e di venire ad una deliberazione, non mancherà il Senato di essere chiamato nuovamente a portare il suo esame sopra l'ardua questione, e sarà allora il momento opportuno per procedere ad una nuova discussione che conduca alla più soddisfacente soluzione del grave problema.

Per ora debbo limitarmi ad assicurare gli onorevoli preopinanti ed il Senato che siffatta questione non sarà in verun modo pregiudicata dalla costituzione delle Sezioni temporanee di Cassazione in Roma. La Magistratura Suprema che esiste ora in Italia è quella della Cassazione; sicchè mentre si riconosceva generalmente l'urgente bisogno di non lasciare quest'augusta sede della Capitale del Regno senza una Magistratura Suprema, era necessità il conformare il provvedimento al sistema di Cassazione attualmente in vigore. Quindi se le sezioni da instituirsi in Roma non sono altro che una emanazione del sistema di suprema magistratura ora vigente, esse però, lo ripeto, non recano alcun pregiudizio alla questione di principio che pende in Parlamento, e non saranno neppure una causa di ritardo per la soluzione di tale questione. Non si prolungherà punto, o Signori, quello stato che l'onorevole Borgatti diceva l'agonia delle altre Corti di Cassazione, anzi l'istituzione di queste Sezioni temporanee in Roma, rivestite di speciali ed importanti attribuzioni unificatrici, sarà uno stimolo a procedere più celeremente alla definitiva e radicale soluzione della questione da gran tempo pendente.

Ma come verranno composte codeste Sezioni? L'onorevole Senatore Sineo diceva, con molta ragione, che la fortuna di queste Sezioni dipenderà in gran parte dal modo col quale le medesime verranno costituite. Se le istituzioni aiutano le persone, egli è pure certo che le persone aiutano grandemente le istituzioni e le fanno prosperare. Sarà quindi dovere del Governo di adoprare ogni studio, affinchè le Sezioni

di Cassazione da stabilirsi in Roma, come sono investite di alcune attribuzioni di più alta importanza e di ordine superiore, siano anche composte in modo da poter garantire innanzi al paese, la maggior gravità delle attribuzioni di cui sono investite. Il Governo sente tutta l'importanza di questo dovere, e non sarà certo per sua colpa o per sua negligenza che egli possa venir meno al suo adempimento.

Esistono certamente, o Signori, difficoltà non lievi nel riunire un numero notevole di magistrati, capaci di rispondere all'alta missione che si tratta di conferirgli, richiamandoli dalle diverse parti del Regno dove si trovano più o meno legati da gravi e particolari interessi.

Sarà quindi cura del Governo di conciliare le esigenze della giustizia con quei riguardi che sono pure dovuti ad antichi magistrati, i quali, prossimi oramai al termine della loro carriera, non potrebbero certamente che con grave danno di essi e delle loro famiglie, essere trasferiti in un'altra sede. Di questi riguardi speciali verso benemeriti magistrati, il Governo non sarà meno sollecito di quanto lo dovrà essere dei riguardi dovuti all'amministrazione della giustizia nella suprema sua sede.

Io credo di aver già dimostrato sufficientemente al paese, quanto io sia convinto che il Governo debba procedere riguardoso nell'ordinare il trasferimento di magistrati da una sede all'altra. Se non possiamo affermare che lo Statuto vi si opponga assolutamente, è sicuramente conforme allo spirito dello Statuto stesso, che in questo argomento si proceda con grande riguardo e con grande misura.

Egli è appunto per questo convincimento che io credetti di esordire la mia amministrazione, sottoponendo alla Sanzione Sovrana un Decreto Reale, con cui furono stabilite alcune guarentigie da osservarsi nell'ordinare i tramutamenti dei magistrati. Con quelle guarentigie parmi che sieno stati sufficientemente conciliati gli

interessi del buon servizio della giustizia coi riguardi dovuti ai membri della Magistratura: perciò io mi atterrò strettamente alla loro osservanza.

Io ben prevedo come mi riescirà difficile il poterraccogliere dalle attuali Corti di Cassazione un numero sufficiente di magistrati per comporre le Sezioni che debbono essere istituite in Roma. Quando, malgrado le mie cure, non mi riesca di poter trarre dalle attuali Corti di Cassazione il numero sufficiente di magistrati già investiti di queste alte funzioni, allora mi sarà mestieri il ricorrere anche alle Corti di appello, ma lo farò scegliendo quei magistrati che si siano dimostrati più degni di essere chiamati a più elevate funzioni.

Non credo poi che per la istituzione delle due Sezioni romane possa occorrere di gravare punto il bilancio dello Stato. Ho già assicurato l'altro ramo del Parlamento ed ora assicuro il Senato, che, mediante le economie le quali si vanno facendo sopra il capitolo del bilancio che riguarda il personale della Magistratura, havvi tutta la probabilità di poter provvedere agli stipendi dei magistrati che saranno chiamati a comporre le Sezioni di cui ragioniamo; e spero che i miei calcoli a questo riguardo non andranno falliti. Così noi avremo reso un grande beneficio alla giustizia, senza aggravare punto la finanza dello Stato, la quale ne' momenti attuali reclama i maggiori nostri riguardi. Spero che queste poche osservazioni riesciranno soddisfacenti agli onorevoli Senatori che presero la parola in questa discussione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, la discussione generale s'intenderà chiusa, e si darà lettura dei singoli capitoli del bilancio. Avverto che ove non vi siano osservazioni sulle cifre, si intenderanno per approvate e si voterà per alzata e seduta ciascuna categoria.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA ne dà lettura.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

1 Ministero (Personale)	456,500 »	»	456,500 »
2 Ministero (Spese d'ufficio).	48,000 »	»	48,000 »

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, sorga.

(Approvato.)

504,500 »	»	504,500 »
-----------	---	-----------

 SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1875

Amministrazione giudiziaria.

3	Magistrature giudiziarie (Personale)	20,253,000	»	80,000	»	20,333,000	»
4	Magistrature giudiziarie (Spese d'ufficio)	860,000	»	10,000	»	870,000	»
8	Spese di giustizia	5,340,000	»	300,000	»	5,640,000	»

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Forse sotto questo articolo del bilancio sembreranno meno opportune le brevi osservazioni che intendo sottoporre all'attenzione dell'onorevole Ministro Guardasigilli. Dico essere forse meno opportune, perchè gli argomenti a cui si riferiranno non sono tali che possano trattarsi per occasione, e sotto il punto di vista di spese; tuttavolta le spese di giustizia toccano grandissimi interessi, a quello dei Giurati ed a quello dei testimoni, e toccano altresì indirettamente all'amministrazione stessa della giustizia penale.

L'onorevole Ministro Guardasigilli al certo non deve ignorare e dissimulare a quali e quante dilazioni siano assoggettate le procedure penali, e soprattutto a quella che oserei chiamare soverchia lunghezza cui sono tratti i dibattimenti alle Corti d'Assisie. Io so quello che l'onorevole Guardasigilli potrà rispondere: che nell'amministrazione della giustizia, e soprattutto della giustizia penale si deve avere fiducia nella Magistratura, nella diligenza dei magistrati, nella loro indipendenza; e soprattutto mi si farà osservare che quando si tratta della vita e dell'onore dei cittadini e della loro libertà, nessuna cautela sia mai a reputarsi soverchia. Tuttavolta, senza entrare in questo spinoso argomento, io credo di poter affermare che, se gli onorevoli Presidenti delle Corti d'Assisie all'abnegazione di cui fanno prova, alla pazienza di cui fanno continuo esperimento e al buon criterio che essi recano nella direzione dei dibattimenti, unissero, qualche volta, una maggiore energia per troncargli interrogazioni che non siano assolutamente necessarie, una maggiore celerità nel risolvere incidenti che si sollevano, senza nemmeno l'esaurimento delle formalità che al riguardo la legge prescrive a chi li solleva, e senza delle quali la procedura stessa può dirsi meno regolare, io credo, dico, che ne verrebbe una diminuzione nelle udienze, nei dibattimenti, e che per conseguenza

verrebbe diminuito questo articolo di spese, non solo nelle indennità, comunque meschine, che si pagano ai giurati ed ai testimoni, così lontane dal compensare gl'incomodi a cui i medesimi sono assoggettati, ma anche in tutti quegli altri dispendi che ne sono una conseguenza od un accessorio.

Io non so con quale mezzo l'onorevole Guardasigilli crede di poter rimediare a questi mali, se pure di questi mali anche egli è persuaso; ma è certo che la pubblica opinione ha troppe ragioni per trovarsene gravemente preoccupata; mali ed inconvenienti che si traducono poi in quello infinitamente maggiore del prolungarsi della detenzione preventiva, e nel ritardo nelle pronunzie, siano esse di assolutoria o di condanna, in seguito a fatti criminosi. Se in un procedimento penale che potrebbe spedirsi in poche udienze se ne spendono di molte, bisognerà necessariamente che altri, i quali attendono che si pronunzi sulle accuse che sono contro di loro mosse, debbano frattanto vedersi aggravati i dolori del carcere preventivo; o che la punizione loro arrivi troppo più lenta di quello che la difesa della società e la pubblica coscienza potrebbero richiedere.

Non è quindi soltanto di coloro i quali dovranno poi subire la conseguenza della loro colpa, che noi ci dobbiamo preoccupare, ma si ancora per il sentimento della giustizia sociale, che non può a meno dal sentirsi colpito, quando scorrono gli anni prima che si venga al giudizio; per cui l'assolutoria riesce un tardo e insufficiente omaggio all'innocenza, la condanna si trova ne' suoi salutari effetti meno efficace.

Ripeto, non so in qual modo l'onorevole Guardasigilli possa antivenire questi mali; quasi che fosse d'uopo fare appello alla *lealtà* e all'*onore* dei presidenti delle Corti di Assisie, sentimenti ai quali la legge così giustamente si affida, e necessariamente si deve affidare, affinché veggano di armonizzare il rispetto che devono ai diritti dell'accusa ed ai diritti della difesa con quelle necessità di una discussione diretta sui

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1875

punti essenziali, non distratta da indagini inutili e da incidenti superflui, coll'effetto quindi di allungare o differire così quel giudizio che la coscienza pubblica esige sia profferito il più presto possibile.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io godo di potere assicurare l'onor. Ferraris e il Senato, che l'attenzione dell'amministrazione della giustizia si è portata costantemente sopra quanto riguarda le spese della giustizia, e le cure del Governo sono sempre state rivolte a diminuire siffatte spese, ed a rendere più celeri e più pronti i giudizi penali, cominciando dalla istruzione preparatoria e procedendo a tutti gli stadi successivi, poichè i dibattimenti penali sogliono pur troppo essere presso di noi di una lunghezza maggiore che non in altri paesi. Ciò forse deriva in parte dall'essere alcune istituzioni giudiziarie ancora nuove, se non in tutta Italia, in alcune parti di essa; ma per altra parte credo che vi siano pure altre cagioni del lamentato inconveniente alle quali nutro fiducia che si possa arrecare qualche rimedio. Il Governo non ha mai mancato di raccomandare agli ufficiali del Ministero Pubblico, a cui la parola si può rivolgere più liberamente, di usare ogni cura, ogni diligenza per rendere i giudizi spediti, sia sollecitando maggiormente i primi atti della procedura, sia omettendo di chiamare nei pubblici dibattimenti quei testimoni e quei periti che non siano strettamente necessari; sia infine evitando tutti quegli incidenti che senza utile scopo ne ritardino il corso.

Dalle istruzioni che vennero date prima d'ora già si sono raccolti alcuni frutti non irrilevanti.

Se l'onorevole Ferraris ha avuto tempo di rivolgere la sua attenzione ad una Relazione che è stata stampata recentemente e distribuita ai due rami del Parlamento, intorno all'andamento delle spese di giustizia nell'ultimo decennio, avrà sicuramente trovato che si sono ottenute economie notevoli, le quali sono indizio manifesto della maggior celerità e regolarità con cui vennero condotti i giudizi penali.

Io non dissimulo che vi sia ancora qualche cosa da fare, e quindi l'azione del Governo non rimarrà inoperosa; e procedendo per la stessa

via spero di poter soddisfare i desiderî di coloro che si mostrano giustamente solleciti che l'andamento della giustizia penale riesca, il più che sia possibile, celere e regolare.

Vi s'incontrano però alcune difficoltà, le quali difficilmente si possono sormontare, poichè si corre il pericolo di urtare contro un altro dovere delicatissimo e degno di ogni riguardo. I diritti della difesa sono così sacri e delicati che impongono ai magistrati che presiedono alle discussioni giudiziarie l'obbligo di usare la massima indulgenza verso coloro che sostengono il nobilissimo ufficio di difensori. E sebbene io non possa nascondere che talvolta si trasmodi alquanto nelle difese, impiegandovi un tempo prezioso e non sempre necessario, tuttavia ben comprende l'onorevole Senatore Ferraris come un Ministro della giustizia difficilmente oserebbe di rivolgere rimproveri ad un magistrato a questo riguardo. Nullameno, se non si devono muovere rimproveri, sono permesse e sono opportune le raccomandazioni, e sotto questo aspetto posso assicurare il Senato che io non ometto occasione per richiamare l'attenzione dei magistrati a conciliare nel miglior modo possibile i diritti dell'accusa e i diritti della difesa con quelli della società, così che le discussioni giudiziarie procedano in modo spedito e pronto senza offendere verun legittimo interesse della giustizia.

È questo il sistema che il Governo ha seguito finora, e che si propone di continuare a seguire, colla speranza di ottenere, come io diceva, risultati anche maggiori di quelli che si sono finora ottenuti. E l'onorevole Ferraris non sarà certamente per esigere che il Governo faccia più di quanto va facendo e si propone di continuare a fare, per raggiungere l'importante scopo da lui saviamente desiderato.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Ferraris ha la parola.

Senatore FERRARIS. Io non poteva aspettarmi dall'onorevole Ministro Guardasigilli altre assicurazioni migliori di quelle ch'egli ebbe a fare; io medesimo ho accennato alla delicatezza dell'argomento, all'impossibilità che il Ministro della Giustizia potesse usare la menoma influenza, la menoma pressione sull'animo dei magistrati; è adunque necessario che i magistrati intendano la voce della pubblica opinione.

Però, giacchè l'onorevole Ministro ci ricordava il risparmio che erasi verificato nelle spese della giustizia, mi permetta che io gli osservi, che cotesto fatto non viene per nulla a detrarre all'efficacia ed importanza delle mie osservazioni.

Invero, se si è ottenuto qualche risparmio nelle spese, sarà perchè in qualche circostanza si è usato un maggior rigore nella loro liquidazione; ma siccome nell'anno non si tengono che quelle determinate udienze, ciò di cui mi lagno è, che, dato il numero delle udienze non si spedisca un numero maggiore di cause in quel numero di udienze; scopo questo cui si debbe tendere.

9	Paghe, assegni e sussidi fissi per l'esecuzione delle sentenze penali	20,000	»	»	20,000	»
10	Pigioni	84,000	»	10,000	»	94,000
11	Riparazioni	90,000	»	10,000	»	100,000
12	Spese di viaggio, di tramutamento ed indennità di missione	110,000	»	10,000	»	120,000
		<hr/>				
		26,757,000	»	420,000	»	27,177,000
		<hr/>				

(Approvato.)

Culti.

13	Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Assegni fissi).	200,578	»	»	200,578	»
----	--	---------	---	---	---------	---

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io ho veduto, e mi rivolgo per questo all'onorevole Ministro Guardasigilli, ho veduto, dico, con qualche stupore che in un regolamento universitario si propone, anzi si decreta la soppressione nelle Università dello studio del diritto canonico.

Io capirei benissimo questa disposizione negli Stati Uniti d'America, come la capirei in quei paesi d'Europa nei quali non havvi un Sovrano, che si chiama Sommo Pontefice, e gode di determinate prerogative e di determinate franchigie. Io comprendo benissimo come l'autorità civile, in quei paesi, non debba occuparsi dello studio del diritto canonico, essendo questo un appagamento che ciascuno può privatamente prendersi per soddisfazione propria. Ma nelle condizioni nostre attuali può l'Italia stare senza lo studio del diritto canonico? Io ritengo che non possa esservi magistrato, non giureconsulto che ignori il diritto canonico,

Del resto, io sono pago che il signor Ministro abbia voluto riconoscere che il male esiste e che vi si deve porre rimedio; e non dubito che il suo richiamo autorevole, stando pure in quei limiti eh'egli ha segnato e che io rispetto, avrà quell'effetto che debbe essere considerato così dal Senato come dall'opinione pubblica, di cui sono certo di essermi fatto interprete.

PRESIDENTE. Non domandandosi da altri la parola su questo capitolo, pongo ai voti la cifra indicata nel medesimo, in lire 5,640,000 per spese di giustizia.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

massime, ripeto, nelle condizioni attuali dell'Italia.

A me non par possibile che il Ministro dell'Istruzione Pubblica non si preoccupi di questa questione....

PRESIDENTE. Mi permetto d'interrompere il Senatore Sineo, per osservargli che non mi pare questo un momento opportuno per la questione che intende sottoporre al Senato.

Senatore SINEO..... Ad ogni modo prego l'onorevole Ministro Guardasigilli a far sì che nella scelta dei membri della Magistratura, non sia ammesso l'insegnamento ufficiale del diritto canonico, e che siano esclusi coloro che non posseggano anche questo ramo di scienza.

Senatore SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOJA. Prendo la parola unicamente per dare qualche schiarimento al mio onorevole amico, Senatore Sineo. Anche a me la lettura del regolamento speciale della facoltà giuridica aveva fatto la medesima impressione

che ha fatto all'onorevole Senatore Sineo, e a me anche sembrava che realmente l'abolizione dello studio del diritto canonico fosse oggi più che mai inopportuna. Però ho avuto mezzo di verificare che non del tutto fu abolito questo studio. Esso non è più tra gli studî obbligatori; però se ne lasciano sussistere le cattedre, se non in tutte le Università, almeno nella massima parte di esse. Qui in Roma anzi l'insegnamento del diritto canonico prenderà il titolo d'insegnamento ecclesiastico, che credo oggi titolo più opportuno, perchè abbraccia quella parte di diritto pubblico ecclesiastico che s'insegnava sotto il titolo di diritto canonico. Se sia più o meno acconcio l'aver tolto questo studio da quelli obbligatori, potrà essere questione speciale tecnica; quanto a me son di parere che tanto meglio si fa quanto meno si rendono obbligatori gli studî superiori....

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

Il Senatore SCIALOJA.... Però l'insegnamento del diritto canonico non mi pare che sarà tolto. Questa è l'impressione che fece a me la lettura dei nuovi regolamenti per ciò che lo riguarda.

PRESIDENTE. Debbo fare nuovamente presente che il bilancio dell'Istruzione Pubblica fu già votato. Ora, a me pare che la presente discussione non sia opportuna, mentre discutiamo il bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia. Prego pertanto i signori Senatori ad attenersi alle questioni che riguardano il progetto in discussione.

Ha la parola il Senatore Amari.

Senatore AMARI, *prof.* Dopo l'avvertenza che ha fatto ora l'onorevole nostro Presidente comprendo che sarebbe inopportuno di entrare nella discussione di questa materia; ma dirò, se mi si permette, alcune parole di schiarimento.

Non è che non si sia consultato il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. I regolamenti universitari sono stati sottoposti al suo esame; dal Consiglio è stata esaminata questa grave questione; e fra i componenti il Consiglio contansi dei giureconsulti eminenti....

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

Senatore SINEO. Domando la parola.

Senatore AMARI, *prof.* e dei professori di diritto di gran fama.

Ebbene, se si è creduto che nelle condizioni attuali della nostra legislazione non sia neces-

saria una cattedra apposita di diritto canonico, ciò non vuol dire che nell'insegnamento della giurisprudenza non si tratti punto del diritto canonico. Il diritto canonico entrerà nella storia del diritto. Il professore darà un maggiore o minore sviluppo a quella parte della storia del diritto che concerne il diritto canonico; ma non sembra necessario farne un insegnamento speciale ed obbligatorio, dacchè questo non è un ramo del giure sul quale debbano pronunciare i nostri magistrati.

Non andrò più innanzi, perchè vedo che questa discussione ci porterebbe lontani dall'argomento cui si riferisce il progetto di legge che ci sta dinnanzi.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. In ossequio alla giusta avvertenza dell'onorevole nostro signor Presidente, io mi guarderò di entrare nel merito di questa discussione, riconoscendo anch'io che la sua sede naturale era nella discussione del bilancio dell'Istruzione Pubblica. Ma poichè ho udito, e con piacere, prima dall'onorevole Senatore Sineo, poscia dall'onorevole Senatore Scialoja, che essi riconoscono l'opportunità, anzi la necessità che si mantenga nelle nostre Università l'insegnamento del diritto canonico, mi associo al loro avviso, e per ora mi limito a dichiarare che soltanto dissento da loro circa la sostituzione della formula *diritto ecclesiastico* a quella di *diritto canonico*. Mi riservo in una occasione più opportuna di dimostrare che per *diritto ecclesiastico* s'intendeva veramente, almeno nelle Università pontificie, il diritto pubblico e politico della Chiesa; mentre per *diritto canonico* s'intendeva il diritto privato, da cui nascono i rapporti giuridici dei singoli componenti della Chiesa fra loro, e tra essi e le potestà costituite nella Chiesa stessa.

È noto che dalla caduta dell'Impero Romano fino al Codice Napoleonico, il *diritto canonico* fu, per così dire, una continuazione del diritto romano; ne corresse il rigore, e lo venne accomodando allo sviluppo progressivo della società cristiana. Ed anche attualmente e presso di noi è parte del diritto comune in vigore per certe materie, e può essere invocato dinnanzi ai nostri tribunali, per virtù della legge stessa delle *guarentigie* (articolo 17).

Ma di tutto ciò si potrà discorrere ampiamente in opportuna occasione, ed in una di quelle

dotte discussioni, in cui il Senato si mostra sempre all' altezza dell' ufficio suo nobilissimo.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Sineo ha chiesto la parola. Io gli faccio osservare che non potrei concedergli la parola su quest' argomento estraneo all' attuale discussione. Ad ogni modo gli do facoltà di parlare.

Senatore SINEO. Ho domandata la parola affinché l' avvertenza mossa dall' onorevole Presidente non possa essere considerata come un rimprovero a chi ha aperta questa discussione. Io mi sono creduto in istretto dovere di prendere la parola sul bilancio dei culti perchè, qualora il Ministro dell' Istruzione Pubblica persistesse a credere di non doversi occupare dell' insegnamento del diritto canonico, dovrebbe indubitatamente, necessariamente occuparsene il Ministro di Grazia e Giustizia. Ma poichè l' onorevole Senatore Scialoja ha date spiegazioni, che paiono allontanino il pericolo da me temuto, io non insisto per ora maggiormente.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Io non voglio entrare in questa questione, perchè sono compiutamente estraneo alle questioni di diritto canonico e di diritto ecclesiastico. Però, mi fa molto senso l' osservazione fatta dall' on. preopinante, che in una questione che interessa grandemente la Magistratura non sia stato consultato l' onorevole Ministro Guardasigilli.

Io credo che dovrebbe essere principio generale, che quando in una Università si venga a riordinare studî tecnici che sono destinati ad una carriera determinata, si debba almeno consultare i Ministri che sono preposti alla direzione suprema di quella tale carriera. E perciò avrei creduto che il Consiglio superiore di Istruzione Pubblica, trattandosi di riordinare la facoltà di legge, avrebbe operato molto opportunamente consultando il Ministro di Grazia e Giustizia su questa materia così importante, perchè questi studî sono destinati a dare degli avvocati e a fornirci dei magistrati che debbono amministrare la giustizia. E ciò che dico riguardo alla carriera legale, lo direi per tutt' altra carriera. Io vorrei, che trattandosi di stabilire studî tecnici per gli ingegneri, si venisse a consultare anche il Ministro dei Lavori Pubblici, per sapere quali sono i bisogni

del servizio, e i riguardi e le cautele da osservarsi.

Ed anche perchè non si verifichi quell' isolamento assoluto che disgraziatamente si osserva nel nostro paese, come in altri luoghi, tra un dicastero e l' altro, quasi che fossero estranei completamente tra loro, desidererei che in questa materia almeno, nella quale tutti hanno interesse e tutti intendono a scopi analoghi, i vari dicasteri concorressero a giovarsi e ad aiutarsi scambievolmente coi loro lumi e coi rispettivi consigli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Grave e nobilissima è la questione suscitata dall' onorevole Senatore Sineo intorno alla necessità degli studî del diritto canonico nell' insegnamento della facoltà legale. Io non impendo certamente a trattarla, poichè come è stato a buon diritto osservato, essa è un argomento che non appartiene interamente alla mia competenza: io non intendo dire con ciò che il Ministro della Giustizia debba essere del tutto indifferente alle materie, le quali debbono costituire l' insegnamento del diritto. Il grande interesse che la Magistratura abbia modo di apprendere pienamente le discipline giuridiche, lo che dipende necessariamente dal modo con cui sono ordinati gli insegnamenti del diritto, non mi permettono di fare una dichiarazione di una assoluta incompetenza. Ma è fuori di dubbio che questa materia appartiene più specialmente al mio Collega dell' Istruzione Pubblica. Però, essendo io persuaso che l' insegnamento del diritto sarebbe imperfetto quando non si estendesse anche al diritto canonico, così non mancherò di insistere presso il mio Collega dell' Istruzione Pubblica, onde trovi modo che il diritto stesso abbia nella facoltà legale quella parte che gli spetta. E se per ora questa parte del diritto è ridotta a far parte dell' insegnamento volontario e si trova esclusa dall' insegnamento obbligatorio, non sarà difficile, io spero, di introdurre qualche temperamento che valga ad attribuire al diritto canonico quella maggiore importanza che gli conviene.

Non dimenticherò mai, o Signori, una dichiarazione molto importante che un grande giuriconsulto, il celebre Dupin, fece alla Camera de' Deputati in Francia in una occasione in cui una questione simile a questa sorse in quell' Assemblea.

Il celebre giureconsulto non esitò di dichiarare, che in generale in Europa lo studio del diritto canonico era negletto e decaduto nell'insegnamento giuridico. Lamentava egli che in generale non vi fosse una buona cattedra di diritto canonico o ecclesiastico, come piace chiamarlo (avvegnachè io non trovo differenza sostanziale nelle due denominazioni, le quali, il più delle volte, sono adoperate promiscuamente) lamentava, come dissi, che non vi fosse una buona cattedra di diritto ecclesiastico, e dichiarava che se avesse saputo dove vi fosse una cattedra degna dell'insegnamento di quel diritto, egli vi si sarebbe recato per ascoltarne le lezioni. Conchiudo quindi che insisterò presso il mio Collega dell'Istruzione Pubblica, acciocchè il diritto canonico abbia nella facoltà legale la parte che gli spetta.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. L'onorevole Ministro Guardasigilli ha veramente rallegrato l'animo mio prendendo in considerazione la proposta fatta da un onorevole nostro Collega, di richiamare l'attenzione del Ministro dell'Istruzione Pubblica. Egli citò opportunamente l'autorità di un grande giureconsulto di Francia, allorché si discuteva nell'Assemblea una simile questione; ed a me piace di ricordare un fatto, di cui può essermi testimonio l'onorevole Senatore Scialoja. Eravamo giovani entrambi, ed avemmo la fortuna di conoscere e conversare coll'illustre professore Mittermayer, il cui nome sarà sempre ricordato con riverenza in Europa. Egli che avea intrapreso un viaggio scientifico in Italia, s'avvide che dopo l'introduzione che vi venne fatta dei codici francesi, si andavano dimenticando le grandi nostre antiche tradizioni giuridiche; e mostrava poi non lieve rammarico che in Napoli venisse trascurato lo studio del diritto canonico, che avea esercitato grande influenza nella legislazione civile. E come, diceva egli, un paese che vanta un Gaetano Argento, un Cavallari, un Giannone, e tanti egregi pubblicisti in materia ecclesiastica, ha trascurato uno studio che dopo la caduta dell'impero di Occidente è stato valido strumento di civiltà ed anche di trasformazione del diritto romano? Dopo queste benevoli avvertenze dell'illustre professore, comincio

in Napoli a coltivarsi lo studio del diritto canonico.

Io non posso ora persuadermi che questo studio non debba essere obbligatorio nelle Università. Dicasi quel che si voglia, è certo però che abbiamo una Chiesa che ha la sua costituzione fondamentale, ha un clero, una gerarchia, una giurisdizione, una proprietà, e si trova in relazioni con lo Stato; ed intanto si autorizza la gioventù a trascurare lo studio della interna ed esterna costituzione della Chiesa, bene disciplinata per far valere i suoi diritti. Si citano sempre nel nostro Parlamento gli scrittori inglesi e di Germania, e si è dimenticato che in Germania è coltivato con fervore il diritto ecclesiastico; ed uno scrittore inglese, della forza del Robertson, fece conoscere nella sua classica introduzione alla storia di Carlo V quanto fossero necessarie le cognizioni del diritto ecclesiastico. Percorrete le riviste critiche che si pubblicano in Europa, e troverete articoli profondi su questa materia che merita di essere coltivata, perchè nel diritto canonico molte istituzioni di diritto pubblico e privato hanno la loro sorgente.

Volete veri giureconsulti in Italia, volete risvegliare a nuova vita i buoni studi, volete che il Ministro Guardasigilli costituisca la Suprema Magistratura di uomini versatissimi nella scienza del diritto, e poi togliete alla gioventù, speranza della patria, i mezzi per coltivare la scienza del diritto canonico inseparabile dalle altre sorgenti del diritto!

Ma le promesse dell'onorevole Ministro Guardasigilli mi fanno sperare che gli sarà facile di mettersi di accordo col dotto suo Collega della Pubblica Istruzione per non ispezzare negli studî giuridici il legame tra il passato ed il presente, e turbare l'edifizio della scienza giuridica di cui è parte inseparabile lo studio del diritto ecclesiastico.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Domanda la parola per continuare sull'argomento?

Senatore AMARI, *prof.* No, ma per dare qualche schiarimento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io prego l'ono-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1875

revole Senatore Amari di riflettere che io non dissi che quest' insegnamento sia reso semplicemente facoltativo dai nostri regolamenti, e non obbligatorio. Io ho creduto di ripetere una dichiarazione che è stata fatta da un uomo molto competente in questa materia, vale a dire, dall'onorevole Senatore Scialoja, il quale, rispondendo all'onorev. Sineo, dichiarava che secondo i nuovi regolamenti, questa parte dell' insegnamento sarebbe divenuta solamente facoltativa, ma non sarebbe esclusa.

Siccome io non ebbi il tempo di studiare i molti regolamenti che sono venuti di un tratto emanati intorno ai diversi rami del pubblico insegnamento, così mi perdonerò l'onorevole

Amari se non ho veramente una cognizione esatta della parte che riguarda la condizione che è stata fatta all' insegnamento del diritto canonico. Ma io sento con piacere che non sia interamente esatta l' accennata proposizione, e che per conseguenza il diritto canonico mantenga una posizione migliore.

La parte mia, verso il mio Collega della Istruzione Pubblica, sarà per conseguenza più facile e più comoda.

PRESIDENTE. Nel capitolo 13 del Titolo primo, è bilanciata una somma di L. 200,578.

Chi l' approva, sorga.

(Approvato).

14 Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Spese variabili)	60,000 »	»	60,000 »
	260,578 »	»	260,578 »

(Approvato.)

Spese diverse e comuni.

15 Spese postali	10,000 »	»	10,000 »
16 Dispacci telegrafici governativi	58,000 »	10,000 »	68,000 »
17 Sussidi a vedove ed a famiglie d' impiegati dipendenti dall' Amministrazione	100,000 »	»	100,000 »
18 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	146,510 59	»	146,510 59
19 Spesa per l' acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d' ufficio	4,000,000 »	1,200,000 »	5,200,000 »
20 Casuali	50,000 »	»	50,000 »
	4,364,510 59	1,210,000 »	5,574,510 59

(Approvato.)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

21 Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	163,000 »	»	163,000 »
22 Assegni di disponibilità	253,500 »	»	253,500 »
23 Sussidi alle Cancellerie giudiziarie ed agli Uscieri in mancanza di proventi, e pagamento di depositi dichiarati rimborsabili a senso di legge	50,000 »	10,000 »	60,000 »
24 Aumento di funzionari giudiziari in alcune Corti d' appello e Tribunali, ed istituzione di nuove Preture	95,600 »	»	95,600 »
	562,100 »	10,000 »	572,100 »

PRESIDENTE. Chi approva questo totale della spesa straordinaria, si alzi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — GIORNATA DEL 16 DICEMBRE 1875

Riepilogo

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Amministrazione centrale	504,500 »	»	504,500 »
Amministrazione giudiziaria	26,757,000 »	420,000 »	27,177,000 »
Culti	260,578 »	»	260,578 »
Spese diverse e comuni.	4,364,510 59	1,210,000 »	5,574,510 59
	31,886,588 59	1,630,000 »	33,516,588 59
TITOLO II. — <i>Spesa straordinaria</i>	562,100 »	10,000 »	572,100 »
Totale	32,448,688 59	1,640,000 »	34,088,688 59

PRESIDENTE. Chi approva questo totale generale, si alzi:
(Approvato.)

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge sarà fatta in un altro giorno.

Discussione del progetto di legge riguardante le basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno si deve ora discutere il progetto riguardante le basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale.

Domando all'onor. Ministro della Guerra se intende che si apra la discussione sul progetto dell'Ufficio Centrale.

MINISTRO DELLA GUERRA. Acconsento a che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Se ne darà lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI ne dà lettura.
(Vedi *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa, e si passa alla discussione degli articoli.

Il Senatore *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 1.

La milizia territoriale costituita a seconda della legge sul reclutamento dell'esercito, fa parte integrante dell'esercito e concorre con esso, come ultima riserva, alla difesa interna dello Stato.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva, sorga.
(Approvato.)

Art. 2.

La milizia territoriale non può essere mobilitata in tempo di guerra, nè chiamata sotto le armi per esercitazioni straordinarie che mediante Decreto Reale.

La chiamata potrà essere fatta per classe, per categoria, per comune o per distretto militare.

Potranno essere chiamati sotto le armi gli ufficiali, i sotto ufficiali ed i caporali indipendentemente dalla classe cui appartengono.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io vorrei fare alcune osservazioni sopra diversi articoli di questa legge; non intendo fare proposte perocchè non è materia per me così familiare che io mi attenti a farne, solamente le sottoporro all'Ufficio Centrale ed al Senato.

L'articolo 2. qual era redatto dal Ministero diceva: « La milizia territoriale non può essere chiamata sotto le armi che in caso di guerra e mediante Decreto Reale ».

In questa dizione ci era un limite chiaro e preciso; si sapeva, che soltanto in caso di guerra era imposto un così grave onere quale è quello che si reca ad una gran massa di popolazione nel distoglierla dalle sue occupazioni necessarie ed ordinarie. Come è redatto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1875

invece l'articolo dell'Ufficio Centrale? Esso è redatto così: «La milizia territoriale non può essere mobilitata in tempo di guerra, nè chiamata sotto le armi per esercitazioni straordinarie che mediante Decreto Reale.» Si stabilisce quindi per questa novella formola una certa specie di eguaglianza, di condizione fra lo Stato di pace e di guerra; la condizione necessaria della chiamata non è più lo stato di guerra, ma bensì il decreto reale; dal che risulta che questa milizia territoriale può essere chiamata indifferentemente, o per caso di guerra, o per esercitazioni straordinarie. Io non so qual sia il limite che s'intende con queste parole *esercitazioni straordinarie*; so bene però che ogni movimento, ogni obbligazione diviene grave nelle sue applicazioni, quando queste hanno luogo sopra una massa così grande di popolazione quale è quella che è compresa nella milizia territoriale e che contiene in sé tutti gli elementi della vita attiva della popolazione stessa. Parmi quindi che debba dalla legge apparire chiaro il limite di questa obbligazione, perchè ogni cittadino e tutti i cittadini insieme sappiano quando ed in qual limite possa prodursi questa perturbazione della loro vita privata e della vita ordinaria della nazione, e perchè l'una e l'altra non restino esposte indistintamente alle conseguenze degli umori più o meno bellicosi dei differenti ministri che possono succedersi. Quindi per me sta che l'art. 2., quale era stato formulato dal Ministero è preciso e netto, dice senza ambagi il caso in cui è chiamata le sotto armi la milizia territoriale, il caso di guerra; e in conseguenza io lo voto perchè riconosco che in quel caso ogni individuo a qualunque condizione appartenga debba essere chiamato. Ma l'articolo 2. qual è proposto dall'Ufficio Centrale, io non lo voterei che nel caso in cui fosse detto qual è il limite di quest' appello alle esercitazioni straordinarie che può esser fatto per decreto reale; dappoichè io riconosco bensì che alcuna esercitazione prima di essere chiamati ad agire possa essere utile, ma questa utilità relativa non deve prevalere senza grandissima ponderazione sopra le necessità assolute della vita ordinaria. Io non saprei formulare una proposta in questo senso; farò solamente quella che si ponga a' voti il testo del Ministero, se l'Ufficio Centrale non riconoscendo alcun valore in questa mia osser-

vazione, dichiarasse di non volere porre alcuna limite alle possibili chiamate in tempo di pace.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale ha spiegato nella Relazione quale sia lo scopo che essa si è prefisso nel recare modificazione a questa parte dell'art. 2. Ad ogni modo cercherò ora di spiegarlo più chiaramente, procurando insieme di esser breve.

L'organizzazione della milizia territoriale vien fatto sopra tutta l'estensione del Regno. Si avrà col tempo una milizia altrettanto numerosa e più di quanto è numeroso l'esercito permanente. Ora, se si aspetta il caso di guerra per provare se i regolamenti che governano questa milizia sono abbastanza buoni e tali che la mobilitazione si possa compiere senza confusione, potrebbe avvenire che al momento in cui questi 300 e più mila uomini si debbano far muovere, si venisse a scoprire che manca una qualche ruota nel meccanismo della mobilitazione. Dunque l'Ufficio Centrale ha voluto dare la facoltà al Governo di provare questi regolamenti. Come si fa a provare dei regolamenti militari? Non c'è che la semplice pratica.

Il Governo potrà mobilitare parte o tutta la milizia territoriale per riprova del sistema. Certamente che il Governo non ricorrerà a questa misura che in limiti ristrettissimi, e solamente, ripeto, per provare i regolamenti; perchè è naturale che il bilancio stesso stabilisce dei limiti; limiti molto più ristretti di quello che si potrebbero assegnare in un articolo di legge.

Quando il Ministro della Guerra non avrà danari, non chiamerà la milizia territoriale. Ora, questi danari da chi dipende il concederli? Dipende dal Parlamento. Bisogna che il Ministro abbia la somma necessaria stanziata in bilancio, se vuole mobilitare una parte qualunque della milizia territoriale, e questa somma la dovrà domandare al Parlamento. È il Parlamento stesso che quindi stabilirà il limite; ma è impossibile in un articolo di legge porre delle condizioni assolute; ciò dipende dalle circostanze, dipende essenzialmente dai mezzi che si hanno disponibili. Certamente che se i mezzi fossero molto esuberanti, credo che l'onorevole signor Ministro farebbe assai bene, tutti gli anni, a fare una prova di questa mobilitazione;

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1875

sarebbe sempre un esperimento che gioverebbe assai per il caso in cui la mobilitazione fosse necessaria ed urgente.

Ma è certo che il Ministro non ricorrerà a questa facoltà, se non in quella piccola proporzione in cui crederà di poterlo fare, ossia per la somma che avrà stanziata in bilancio, e che non potrà essere molto grossa.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Io aveva ben lette queste spiegazioni nella Relazione dell'Ufficio Centrale, ciò non pertanto esse non mi chiariscono sopra l'obbligo dell'individuo che risulta dal progetto di legge in discussione.

L'onorevole Relatore dice che il limite è imposto dalla finanza, dalla quantità dei mezzi che si possono disporre; tutti questi, lo riconosco, sono mezzi indiretti che hanno un gran valore; ma quando si tratta di imporre un'obbligazione a un numero così esteso di cittadini nel quale sono comprese ogni sorta di combinazioni, di bisogni, di doveri, d'interessi, i mezzi indiretti non bastano.

Un onere che può essere tollerabile sopra 100 mila persone diviene insopportabile sopra un milione, perchè il numero dei casi che sono compresi sotto quell'onere è infinitamente maggiore.

Questa è la ragione perchè quanto più una legge si applica sopra grandi masse, deve essere limitata alla stretta necessità e precisa. Sta bene che, in tempo di guerra, ognuno non risparmi l'opera sua, sia pure la sua vita *pro aris et focis* per la patria sua. Ma per le esercitazioni la cosa è ben diversa; se in un certo limite possono essere utili, al di là di quel limite possono dipendere ed avere più o meno ragione d'essere dall'opinione e dagli umori di un comandante generale, e sia pure del Ministro.

Vedo dalla risposta dell'onorevole Relatore che l'Ufficio Centrale non sembra disposto a fare alcuna modificazione, per introdurre qualche cosa di più esplicito in quest'articolo; e purtuttavia parmi indispensabile che sia aggiunta una qualche disposizione per porre un limite alla chiamata sotto le armi che possa farsi in tempo di pace.

PRESIDENTE. Non fa ella alcuna proposta?

Senatore VITELLESCHI. Domanderei che fosse

posto ai voti il primo comma come è stato proposto dal Ministero.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Anch'io mi associo alla proposta dell'onorevole Vitelleschi, di sostituire il primo comma ministeriale all'altro dell'Ufficio Centrale.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Dichiaro che faccio questa proposta perchè non si trova altro modo di limitare l'eventualità di queste esercitazioni, che riconosco possano riescire in alcun caso di una incontestabile utilità; ma non potendo porci un limite, è preferibile la forma pura e semplice del Ministero; quindi propongo che sia posta ai voti.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. L'onorevole Vitelleschi mi ha chiesto quale era l'obbligo che s'imponesse in questo articolo ai cittadini; certamente esso non può essere altro che quello di accorrere alla chiamata quando è fatta per decreto reale. In quanto al diritto del Ministero di chiamare le classi territoriali per semplice esercitazione, è difficile precisare, come vorrebbe l'onorevole Vitelleschi. D'altronde non vi è certo il pericolo che possa essere chiamato, come egli teme, un milione d'uomini, sia perchè non vi sarebbero i quadri, sia perchè sarebbesi privi dei denari necessari a tale mobilitazione.

L'Ufficio Centrale non potrebbe accettare quindi di sostituire al suo capoverso il capoverso originariamente proposto dal Ministero, perchè esso esclude la facoltà di sperimentare la mobilitazione. Però se l'onorevole Senatore Vitelleschi la ritenesse sufficiente, non sarebbe l'Ufficio Centrale alieno dall'introdurre una modificazione all'articolo da lui proposto col dire: *ne chiamata sotto le armi per esercitazioni straordinarie per più di otto giorni, se non mediante decreto reale.*

PRESIDENTE. Si contenta di questa modificazione l'onorevole Vitelleschi?

Senatore VITELLESCHI. Io non so se un breve

indugio possa recar danno. Non crederei, da poi-
chè la legge non si voterà certo oggi; io quindi
proporrei il rinvio all'Ufficio Centrale dell'arti-
colo per non rischiare di formularlo troppo leg-
germente.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Il Ministero non aveva
nella redazione di quest'articolo, fissato altro
obbligo che quello pel caso di guerra. Vi era
poi l'articolo 8 che dava al Governo la facoltà
di chiamare i militi non istruiti per una volta
sola e per non oltre i 30 giorni. In seguito
però all'aggiunta fatta dall'Ufficio Centrale, il
Ministero accettò la nuova redazione.

Le osservazioni peraltro dell'onorevole Vi-
telleschi hanno un valore reale. Colla nuova
redazione dell'articolo, sta nel fatto che il Go-
verno varrebbe ad avere la facoltà di chiamare
anche per cinque o sei mesi questa milizia. È
ben vero che questa disposizione avrebbe pur
sempre il suo correttivo nella spesa che occor-
rerebbe per chiamare la milizia stessa, spesa
che ammonterebbe a non meno di due milioni
al giorno: onde, quando anche si stabilisca
che la durata per cui sarà tenuta sotto le ar-
mi, non eccederà gli otto giorni all'anno, sic-
come sono 16 milioni che converrebbe stan-
ziare in bilancio per valersi di questa facoltà,
io credo che passerà del tempo ancora avanti
che si sia disposti a portare quest'aumento
alle spese militari.

Per evitare il pericolo temuto dall'onorevole
Vitelleschi, io accetto volentieri la proposta del
Relatore, di modificare cioè l'articolo, indicando
in esso, che la milizia territoriale non potrà
essere chiamata per più di otto giorni od anche
meno se si creda.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Vitelleschi
se è soddisfatto della modificazione che si in-
trodurrebbe, di limitare cioè la chiamata sotto
le armi ad otto giorni, oppure se insiste perchè
l'articolo sia rinviato all'Ufficio Centrale.

Senatore VITELLESCHI. A me pare che il rinvio
all'Ufficio Centrale sarebbe partito più conve-
niente. Se l'Ufficio Centrale non sente il biso-
gno di essere più sicuro nel precisare il numero
dei giorni da assegnarsi per le esercitazioni an-
nue eventuali, aderirò alla proposta degli otto
giorni; ma faccio riflettere che il Ministro della
Guerra ammette la supposizione che se ne possano

assegnare anche meno; e trattandosi di sog-
getto così importante, sarebbe opportuno che
l'Ufficio Centrale si consultasse maturamente
prima di decidere.

Credo poi che sarebbe anche bene che l'ar-
ticolo fosse tranquillamente riveduto dall'Ufficio
Centrale affinché esso lo potesse disporre in
relazione alla nuova modificazione. Credo che
sarà necessario di rifonderlo anche per la di-
zione. Io non insisto ulteriormente; ma se l'Uf-
ficio Centrale accettasse di rivederlo, io me ne
chiamerei più soddisfatto.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore
Menabrea.

Senatore MENABREA. Io risponderò all'onore-
vole Senatore Vitelleschi, che l'Ufficio Centrale
ha le sue idee molto chiare relativamente a
questo articolo.

L'Ufficio Centrale non intendeva che potesse
il Ministero chiamare per alcuni mesi sotto le
armi la milizia territoriale, ma soltanto intese
a far sì che il Ministero avesse la facoltà di
chiamare sotto le armi alcune classi, alcune
categorie della milizia territoriale, quelle tante-
ciò, che erano necessarie, prima di tutto, per
mettere a contatto gli uomini coi loro capi ri-
spettivi; secondariamente, per vedere in qual
modo funzionavano i quadri. Senza dubbio l'ono-
revole Senatore Vitelleschi riconoscerà che il
voler chiamare, al momento della guerra, una
quantità di individui che debbono costituire la
milizia territoriale, senza che essi sieno mai
stati messi insieme sotto le armi e sottoposti
ai loro superiori, non sarebbe cosa vantaggio-
sa; per cui è necessario che di quando in
quando quegli individui che formano la milizia
territoriale conoscano i loro capi, e nello-
stesso tempo si veda in qual modo può funzio-
nare il meccanismo che regge questa nuova
istituzione.

Ora, io credo che otto giorni, o anche meno
se si crede, saranno bastanti per raggiungere
questo scopo.

Sono dunque d'avviso, che l'articolo, come
è stato proposto, sia abbastanza chiaro e suffi-
ciente allo scopo che ci proponiamo, e credo
inoltre che sia inopportuno di rimandare l'esame
di quest'articolo all'Ufficio Centrale, inquanto-
chè questo avrebbe per risultato di ritardare
la discussione di una legge che mi pare assai

importante, imperocchè essa viene a completare il nostro sistema generale di difesa.

L'Ufficio Centrale quindi non crede, come pareva, che sia necessario il rinvio di questo articolo, e nello stesso tempo pregherebbe l'onorevole Senatore Vitelleschi di non volere insistere nella sua proposta. Se ne potrà al più modificare la dicitura e limitare il tempo della chiamata sotto le armi.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA Io mi associo volentieri alla raccomandazione dell'onorevole Senatore Menabrea.

Siamo prossimi alla fine dell'anno; se questa legge fosse votata domani al più tardi dal Senato, come sarebbe sperabile, io potrei forse ancora presentarla alla Camera dei Deputati ed ottenere che sia dalla medesima riesaminata ed approvata in questo scorcio di sessione. Diversamente questa speranza non potrà più aversi; onde fo istanza che l'articolo non sia rimandato all'Ufficio Centrale, unendomi in ciò alla proposta dell'onorevole Menabrea.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Dopo le dichiarazioni esposte da uomini così autorevoli, io non insisto perchè sia rimandato l'articolo all'Ufficio Centrale.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. In seguito a più matura considerazione, l'Ufficio Centrale prega l'onorevole Presidente di rimandare la votazione di questo articolo alla fine della legge; nel frattempo esso verrà modificato in modo che vi sia la chiarezza del concetto e la purezza della lingua.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni alla proposta dell'onorevole Menabrea, si intenderà approvata e si procederà alla discussione dell'articolo 3. che è così concepito :

Art. 3.

L'ordinamento tattico delle diverse armi della milizia territoriale di ciascun distretto militare, verrà determinato per decreto reale. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 4.

Gli ufficiali della milizia territoriale sono nominati per Decreto Reale, a proposta del Ministro della Guerra, e sono scelti :

a) Per tutti i gradi : fra i cittadini che abbiano servito come ufficiali nell'esercito ;

b) Pei sottotenenti : fra i sott'ufficiali provenienti dall'esercito permanente e dalla milizia mobile, o fra i cittadini che abbiano i requisiti da determinarsi per Decreto Reale.

I cittadini, di cui all'alinea precedente, potranno, nella prima formazione della milizia territoriale, essere anche nominati ufficiali in qualsiasi grado.

I sott'ufficiali e caporali sono nominati dal comandante del distretto militare fra gli ascritti alla milizia medesima.

(Approvato.)

Art. 5.

I ruoli degli ascritti alla milizia territoriale sono tenuti dai comandanti dei distretti militari e dai sindaci dei comuni.

(Approvato.)

Art. 6.

In caso di chiamata sotto le armi la truppa della milizia territoriale, oltre alle armi ed alle munizioni da guerra, sarà provveduta, a spese dello Stato, di speciale divisa o di distintivi militari, come verrà determinato con Decreto Reale.

(Approvato.)

Art. 7.

Agli uomini della milizia territoriale chiamati in servizio sono applicabili le leggi ed i regolamenti dell'esercito permanente.

(Approvato.)

Art. 8.

Gli ascritti alla milizia territoriale che non abbiano servito precedentemente nell'esercito permanente o nella milizia mobile, e che non comprovino, mediante esame, di conoscere il maneggio del fucile adottato per la milizia territoriale e le prime istruzioni del soldato, possono, per ordine del Ministro della Guerra, essere chiamati all'opportuna istruzione, ma per non più di trenta giorni.

(Approvato.)

Art. 9.

Con Decreto Reale saranno stabilite le norme per le dispense che in caso di chiamata in servizio della milizia territoriale potranno essere concesse nell'interesse dei pubblici servizi.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Vitelleschi ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Anche su quest'articolo io ho detto che non avrei fatto proposte, e per verità io mi perito di farne; ma parmi che anche in quest'articolo non si sia provveduto abbastanza alle esigenze della vita sociale.

In questo articolo si contempla il caso della chiamata sotto le armi di tutte le classi e di tutte le categorie; ma in questo caso chi dovrà rimanere a casa per i bisogni della vita ordinaria? A questo si provvede per mezzo di dispense; secondo me, non si tratta di dispense o di eccezioni, ma di provvedervi in modo normale e stabile, a fine che non vengano perturbati i servizi pubblici, e le funzioni della vita ordinaria. Parmi quindi che anche in questo articolo sarebbe il caso che si dicesse qualcosa di più deciso, di più positivo, che non sia l'accennare alle semplici dispense.

Io non sono competente nelle quistioni militari, e quindi non saprei esattamente quali demarcazioni e qual forma si debba adottare; ma ho voluto far avvertire questa che a me pare una gran lacuna in una legge che dispone sulla leva in massa. Se il Senato non crede tener conto delle mie osservazioni, passerò oltre; se crede invece che sieno meritevoli di qualche considerazione, l'Ufficio Centrale potrà formulare quel che possa proporsi per provvedere ad interessi così legittimi e così vitali per legge, invece di lasciarli in balia di provvisori eccezionali.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola,

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. Il servizio militare sia nell'esercito permanente, sia nella milizia mobile, sia in quella territoriale è definitivamente stabilito fino al 39. anno dalla legge 9 giugno 1873. L'obbligo del servizio rimane dunque fissato per tutti indistintamente da quella legge. Ma siccome il Ministero ebbe appunto a considerare che per quest'obbligo tutti gli uomini validi fino al 39. anno sarebbero stati chiamati sotto le armi, e che ciò avrebbe potuto

inceppare l'andamento di taluni servizi speciali, che sarebbero rimasti sospesi, così ha creduto di introdurre in questa legge una disposizione, che gli desse facoltà d'accordare delle dispense affatto temporanee nell'interesse del pubblico servizio. Non si tratta dunque d'un'esenzione vera. Non lo è perchè, come ho già indicato, la legge impone l'obbligo del servizio. Tutti coloro che una volta avevano diritto all'esenzione, adesso passano alla terza categoria, e quindi formano parte, se sono validi, della milizia territoriale; nè ciò si vuol mutare. Solo coll'articolo proposto si verrebbe a stabilire che alcuni possano essere dispensati dal raggiungere le bandiere affinché i servizi pubblici possano continuare ad agire. L'articolo, come era proposto dal Ministro, diceva che sarebbero stabilite con decreto reale le dispense. L'Ufficio Centrale ha creduto che fosse meglio introdurre una piccola modificazione per determinare che queste dispense non verranno fatte individualmente alle persone, ma bensì agli Uffici a cui serve la persona.

Ma il volere introdurre la specificazione di queste norme nella legge, sarebbe pericoloso. Quando una legge scende troppo ai particolari, nasce l'inconveniente che ciò che nella legge non è compreso, s'intende escluso.

Una professione adunque che si fosse dimenticata nell'enumerazione, verrebbe ad essere esclusa dal beneficio della dispensa. Il decreto reale stabilirà appunto quali sono le professioni le quali si crede che debbano essere dispensate; e poi forse potrà stabilire anche soltanto in quali casi la dispensa dovrà applicarsi.

Forse il caso dell'applicazione non si verificherà che da qui a molti anni; come si farebbe fin d'ora a provvedere in modo esatto? Crede perciò l'Ufficio Centrale che l'articolo, come è, soddisfi alle necessità della pratica e quindi doversi mantenere.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni rileggo l'articolo 9.

Art. 9.

Con Decreto Reale saranno stabilite le dispense che in caso di chiamata in servizio della milizia territoriale potranno essere concesse nell'interesse dei pubblici servizi.

(Approvato.)

Si passa al

CAPO II.

Della Milizia Comunale.

Art. 10.

Tutti coloro che sono ascritti alla milizia territoriale, o che sono in congedo illimitato come appartenenti all'esercito permanente od alla milizia mobile, e sono od hanno titolo per essere elettori comunali a senso del Capo 2 della legge 20 marzo 1865, allegato A, N. 2248, sono iscritti sul ruolo della milizia comunale del comune rispettivo, col grado di cui sono rivestiti nell'esercito permanente, nella milizia mobile o nella milizia territoriale.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Il Ministero ammette l'aggiunta che è stata fatta a quest'articolo al fine di escludere dalla milizia comunale coloro che abbiano commesso infrazioni alla legge, ma gli pare che la espressione « sono esclusi da questi ruoli gli ammoniti ed i condannati per reati » possa escludere dalla milizia comunale tutti coloro che abbiano contravvenuto in qualsiasi modo anche lievemente alla legge, e perciò proporrebbe quest'altra dizione:

« Sono esclusi da questi ruoli gli ammoniti ed i condannati per delitti e crimini contro le proprietà. »

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. L'Ufficio Centrale accennò nella sua Relazione aver ritenuto *vantaggioso* di accennare all'articolo 16 del Codice civile per determinare quale, nel suo concetto, debba essere il *domicilio*; ma nella dizione da esso adottata vi sarebbero anzitutto due ambiguità, di forma che è necessario di togliere. L'articolo riformato dice: *a termini del 1° capoverso*; l'art. 17 del Cod. Civ. è diviso in due parti; ma veramente *capoverso* nel linguaggio legislativo, è parola adottata per indicare quella parte di un articolo, che con un *alinea* o *capoverso*, succede a quella parte da cui comincia l'articolo medesimo, e che si direbbe piuttosto *principio*; quindi, nell'articolo 16, dicendo: *1° capoverso* si indica quello che forma la seconda parte.

Questa non è che una osservazione in certo

modo materiale ed è per essere sempre consentanei a ciò che la legge stabilisce in simili casi; però vi è un'osservazione di sostanza. L'Ufficio Centrale vorrebbe che il servizio fosse determinato dal *domicilio*, di cui si parla nella prima parte dell'articolo 16; sembra invece, che seguendo le norme che si tennero sempre in leggi consimili nell'articolo 9 della legge sulla Guardia nazionale del 1. marzo 1848 che usava le parole: *il domicilio reale*, converrebbe attenervisi, appunto per escludere le differenze che si possono fare intorno alla condizione del *domicilio civile*. Questione di competenza dei tribunali ordinari, e con molteplici conseguenze, estranee alla presente legge, nella quale si deve stare al fatto, quello che precisamente è indicato nel *1. capoverso* dell'articolo 16: « La *residenza* è nel luogo in cui la persona ha *dimora abituale*. » Sembra adunque molto più opportuno riferirsi al vero *primo capoverso*, e invece di *domicilio*, scrivere *dimora abituale*.

Così si farebbero cessare due incongruenze, una di forma, l'altra di sostanza.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore CHIESI. Io aveva chiesta la parola precisamente per fare la proposta che ha fatto l'onorevole Senatore Ferraris, per proporre cioè, che si sostituisca la parola *residenza* alla parola *domicilio*, perchè il Codice civile all'art. 16 dice appunto: che la *residenza* è nel luogo in cui la persona ha la *dimora abituale*.

Dall'usare la parola *domicilio* possono nascere molti inconvenienti. Può, per esempio, avvenire il caso di uno, il quale conservi il domicilio legale nel proprio paese, e che per ragioni d'impiego vada a stabilire la sua residenza in un altro paese, e stia assente dal domicilio legale la maggior parte del tempo, recandovisi soltanto quando si tratti di elezioni politiche. Posto tal caso, l'individuo in questione sarà esente dall'obbligo della milizia comunale nel luogo dove ha la dimora abituale, e sarà invece iscritto nella milizia del comune, dove ha il suo domicilio legale, ma dove si reca appunto rarissime volte e dove, per conseguenza, non potrà mai prestare servizio: ciò che costituirebbe uno scempio ed anzi una ingiustizia. Mi sembra pertanto che la proposta dell'onorevole

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1875

Senatore Ferraris sia molto ragionevole, più conforme anche al Codice, e che con essa si eviterebbero molti inconvenienti che altrimenti potranno verificarsi.

Io mi associo dunque alla proposta dell'onorevole Ferraris.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. In quanto all'osservazione dell'onorevole Ferraris di dire: 1.^a parte dell'art. 16 invece di *capoverso*, io non ho nulla in contrario. La ragione per cui l'Ufficio Centrale ha introdotto questa disposizione, è che questi individui che formano parte della milizia comunale sono, o per una ragione o per l'altra, provenienti dall'esercito permanente, oppure appartengono alla terza categoria.

I ruoli di questa milizia sono tenuti presso il comune dove l'individuo ha il domicilio civile, perchè è in quel comune che ha soddisfatto alla leva.

Il Sindaco dopo aver condotto i suoi iscritti alla leva ha annotate sulla lista tutte le indicazioni necessarie, e l'assegnamento alla prima, seconda e terza categoria. Da questo può ricavare il ruolo della milizia comunale. Mentre nel Comune dell'ordinaria residenza dell'individuo chi lo chiamerebbe in servizio? Il Sindaco no, perchè dei ruoli non ne ha. Bisognerebbe allora che il Sindaco del comune d'origine, quando uno si muove dal suo paese nativo, trasmettesse al Sindaco del luogo dove va ad abitare, le indicazioni della categoria a cui questo individuo appartiene! Sarebbe uno sconvolgere completamente tutti i ruoli, perchè ad ogni momento bisognerebbe fare delle variazioni.

Nella legge della Guardia nazionale questo inconveniente non avveniva. Adesso, se un individuo vuol trasportare da un comune all'altro la sua residenza, non è obbligato ad avvertire il Sindaco; va in altro comune, vi rimane quanto gli talenta senza avvertire il Sindaco del comune donde parte, nè quello del comune dove arriva.

Dunque il Sindaco del comune d'origine non potrebbe avvertire il Sindaco del luogo dove quell'individuo si trasporta.

La legge sulla Guardia nazionale prescriveva che ciascuno fosse iscritto nel luogo della sua residenza; ed era infatti iscritto perchè la legge di pubblica sicurezza obbligava il pro-

prietario della casa dove questo andava ad abitare a notificarlo; e naturalmente, appena notificato, veniva iscritto nei ruoli della Guardia nazionale.

Anche adesso certamente il Sindaco potrebbe sapere se un individuo è venuto a stare in paese; ma non può conoscere se esso sia compreso in qualche categoria d'iscritti alla milizia comunale; non ha nemmeno cognizione se si trovi nel caso di poter esserne escluso.

Ciò non lo sa che il Sindaco del comune dove l'individuo ha il domicilio civile; e lo sa, non per altra ragione, che pei ruoli fondati sulla lista di leva che egli solo possiede.

In quanto poi alla modificazione proposta dall'onorevole Ministro dell'Interno all'ultimo paragrafo, l'Ufficio Centrale l'accetta.

PRESIDENTE. Insistono gli oppositori nelle loro proposte?

Senatore FERRARIS. Mi duole di non potere aderire alle spiegazioni date; il *domicilio civile* è quello che è stabilito secondo le leggi civili; il *domicilio della leva* è quello del luogo in cui un cittadino è nato, e nella cui lista si trova compreso; e frequentemente succede, massime nelle traslocazioni di famiglie, che un tale nato eventualmente in una data località si trovi in un'altra o per origine, o per dimora abituale; ivi può trovare di sua convenienza di subire l'esame della leva. Un terzo caso: un individuo nato in un comune e che ivi ha pagato il debito di leva si trasferisce successivamente in un altro comune. La milizia comunale, giusta l'art. 12, può essere chiamata dal Sindaco o richiesta dall'autorità di pubblica sicurezza. In qual modo il Sindaco potrà regolarsi nel chiamare uno che figura ne' ruoli domiciliato nel suo comune, mentre quel tale ha la sua residenza abituale in un comune grandemente lontano? È a ciò che deve provvedere la legge, se pure vuol conseguirne lo scopo; il Sindaco, quando occorre, deve avere sotto mano i suoi uomini per disporre a pro dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza. La *residenza* è un *fatto*; il *domicilio* è una questione: il *fatto* si può determinare in via amministrativa, il *domicilio* legale non può essere determinato se non per sentenza dell'autorità giudiziaria.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Io debbo far presente al Senato che il Ministero nella sua prima redazione aveva messo la *residenza abituale*; ma meglio esaminate le cose, ebbe a convincersi che tenendo per base la *residenza*, anzichè il *domicilio*, ne sarebbero nati tali e tanti inconvenienti da sconvolgere interamente tutto il sistema.

Per spiegare il mio concetto, devo qui fare un'osservazione. Esaminando il servizio che dovrà prestare la milizia comunale, noi cadiamo facilmente nell'errore che esso abbia ad essere come quello della Guardia Nazionale, la quale aveva realmente un servizio assai pesante.

La milizia comunale non sarà invece chiamata che eventualmente nei casi straordinari per servizio di sicurezza, specialmente nei piccoli comuni, in rinforzo dei Carabinieri in certe date circostanze; non sarà insomma un servizio generale che dovrà prestare come già quello della Guardia nazionale, e quindi gli individui che vi appartengono sarà difficile che ricorrano allo spediente di far credere di avere domicilio legale in una sede e la residenza in un'altra, per esimersi da questo servizio eventuale. Il caso si riscontrerà bensì, che realmente uno risieda in altro luogo che quello del suo domicilio legale; ma non sarà certo che egli lo faccia per esentarsi da un servizio di poco o nessun peso.

Ma vi ha poi un'altra considerazione da fare, ed è, che gli individui della nuova milizia comunale appartengono tutti all'Esercito. Ora, noi abbiamo assolutamente bisogno che i registri dell'Esercito vadano d'accordo con quelli dei comuni. Senza di ciò ne nascerebbe una vera confusione. E siccome i registri dell'Esercito sono tenuti per domicilio legale, taluno, per cambiare questo suo domicilio, deve fare un atto speciale; informarne il Comando del Distretto, il quale fa poi eseguire il trasferimento. Farò il caso di me stesso. — Io sono domiciliato a Novara, ma la mia residenza è in Roma; per la leva però, dovrei sempre appartenere a Novara, e non potrei cambiare senza un regolare atto, il quale muti il mio domicilio civile.

Ora, se mettiamo invece che un individuo possa essere iscritto nell'Esercito in Novara, ed alla milizia in Roma, come comprendesi, non potrà venirne che confusione, ed il van-

taggio che si otterrà da una parte, sarà di gran lunga inferiore al male certo che si creerà dall'altra.

Osservo inoltre che quando uno si trova lontano dalla sede del suo domicilio, non incorre in veruna pena se non si presenta a fare il servizio, cui sia chiamato, come è detto in uno dei seguenti articoli, purchè giustifichi l'assenza. Per tutte queste considerazioni, io conchiudo non potersi ammettere la proposta dell'onorevole Senatore Ferraris, come quella che darebbe luogo a molti inconvenienti ed a gravi complicazioni inevitabili, se i ruoli dei Comuni non sono in perfetto accordo con quelli dei Distretti.

Una volta, quando l'Esercito era piccolo, sarebbe stato più facile un tal sistema; ma ora che il numero degli appartenenti all'Esercito è considerevolmente accresciuto, se i ruoli non sono tenuti con la maggiore regolarità ed uniformità, si possono poi incontrare delle difficoltà assai gravi in tempo di guerra; epperò io pregherei l'onorevole Ferraris di non insistere nella sua proposta e di accettare l'articolo come è stato formulato dall'Ufficio Centrale, giacchè, senza aggravare per nulla la condizione degli individui della milizia comunale, soddisfa ad una necessità per l'ordinamento generale dell'Esercito.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Io non voglio recare impicci, nè far nascere una vera confusione come diceva l'onorevole signor Ministro. Solo dirò che allorquando il Sindaco di Novara vorrà chiamare un distinto generale, se ivi non troverà il generale Ricotti nel suo territorio, come farà a venirlo cercare a Roma?

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 10.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta la proposta dell'onorevole Senatore Ferraris, di dire cioè: *a termine della prima parte dell'articolo 10, piuttosto che: del primo capoverso.*

PRESIDENTE. Rileggerò dunque l'articolo 10 così modificato:

Art. 10.

Tutti coloro che sono ascritti alla milizia territoriale, o che sono in congedo illimitato come appartenenti all'esercito permanente od alla milizia mobile, sono iscritti sul ruolo della milizia comunale del comune ove hanno il loro domicilio civile a termine della prima parte dell'art. 16 del codice civile, col grado di cui sono rivestiti nell'esercito permanente, nella milizia mobile, o nella milizia territoriale.

Chi approva questa prima parte dell'articolo 10, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Leggo la seconda parte.

Sono esclusi da questi ruoli gli ammoniti ed i condannati per reati.

PRESIDENTE. Chi approva questa seconda parte dell'articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, si alzi.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 11.

Art. 11.

Gli iscritti sul ruolo della milizia comunale possono in qualunque tempo e circostanza, quando non sieno già sotto le armi nell'esercito permanente, nella milizia mobile, o nella milizia territoriale, essere individualmente chiamati in servizio armato per provvedere o concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io debbo fare su quest'articolo un'osservazione analoga a quella che ho fatto sul secondo articolo della legge.

Veramente credo che la mia osservazione cadrebbe più in acconcio sull'articolo 15, ma siccome il principio è stabilito nell'articolo 11, così stimo sia opportuno parlarne ora che quest'ultimo articolo è in discussione; l'Ufficio Centrale vedrà se sia il caso di dover modificare l'articolo 15, qualora accettasse quello che io vado a proporre.

Anche qui è detto che « gli iscritti sul ruolo della milizia comunale possono in qualunque tempo o circostanza, quando non sieno già sotto le armi nell'esercito permanente, nella milizia mobile o nella milizia territoriale, es-

sere individualmente chiamati in servizio armato». Nell'articolo seguente è detto: « Le chiamate di cui nell'articolo precedente, sono fatte dal Sindaco in seguito a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, ed anche di propria autorità » quindi da questo secondo articolo risulta che il Sindaco, sia per invito dell'autorità di pubblica sicurezza, sia di propria autorità può quando vuole chiamare sotto le armi i militi comunali, purchè loro dia quella tenue paga indicata nell'articolo 15.

A questa illimitatissima facoltà l'onorevole Ministro opponeva il calcolo delle probabilità, ritenendo che queste chiamate si verificherebbero molto di rado. E questo può essere vero, anzi è vero per i grandi centri; ma chi può rispondere di quello che faranno i Sindaci di tanti piccoli Comuni, e sono parecchie migliaia, quando o per timori più o meno giustificati o per apprezzazioni più o meno giuste di convenienza, si sentiranno di avere la facoltà di chiamare i cittadini sotto le armi? Ma chiamare i cittadini sotto le armi vuol dire disturbare i loro interessi, vincolare la loro libertà! Mi si dirà che il Sindaco non potrà ritenerli sotto il servizio più di otto giorni; ma questo limite è solamente nel senso della continuità, e quindi niente vieta che poco tempo dopo si possano richiamare per altri otto giorni se qualche preoccupazione del Sindaco gli faccia credere che sia opportuno. Questa mia considerazione deve avere tanto più peso quanto che in questo articolo si tratta di un servizio bensì importante, ma molto meno importante di quello della milizia territoriale, il quale riguarda eventualità così gravi come quelle di una guerra e della difesa dello Stato; qui non si tratta che di un servizio ordinario, pel quale già avete il servizio di pubblica sicurezza, e non presenta condizioni tali da richiedere un gravame così oneroso e così illimitato per i cittadini.

Io quindi domanderei all'Ufficio Centrale se crede che sia il caso di limitare quest'obbligo di ogni abitante del comune, in una misura che ciascuno di essi possa sapere quale sia la prestazione d'opera della quale è debitore verso il comune stesso in un'epoca determinata, per esempio nello spazio di un anno. Quando l'Ufficio Centrale trovi ragionevole di aggiungere questa modificazione all'articolo 15, lascierei ad essa il giudicare se ciò possa indurre di

necessità alcuna modificazione nell'art. 11 che stabilisce il principio generale.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE La parola è all'onorevole signor Ministro dell'Interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io non credo che si possano verificare gli inconvenienti a cui ha accennato l'onorevole Vitelleschi. Se il Sindaco avesse facoltà di chiamare sotto le armi la milizia comunale nella sua qualità d'amministratore del Comune, allora certamente, quando eccedesse in queste chiamate, difficilmente l'Autorità superiore potrebbe moderarlo. Ma è detto qui, che il sindaco può chiamare la milizia comunale quando disimpegna le funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza; in conseguenza egli è interamente sotto la dipendenza degli altri Ufficiali di Pubblica Sicurezza che gli sono superiori. Qualora quindi accadesse che un sindaco per mero capriccio chiamasse e mantenesse sotto le armi un numero straordinario di militi della milizia comunale, è certo che l'Autorità superiore, avvertita di questo fatto, non mancherebbe di impedirglielo, giacchè avrebbe usato di questa facoltà nella qualità d'ufficiale di pubblica sicurezza, per la quale egli è sottoposto alla direzione ed agli ordini che gli vengono dal Sottoprefetto o dal Prefetto.

Ma vi è ancora un altro vincolo che impedirà ai sindaci di valersi in modo eccessivo di questa loro facoltà, ed è quello del pagamento.

È naturale, che il sindaco, perchè possa pagare i militi che chiama sotto le armi, bisogna che abbia dei fondi; ora, quando il sindaco chiederà al Consiglio comunale lo stanziamento in bilancio dei fondi per le spese occorrenti al servizio della milizia, è naturale che dovrà giustificare la probabilità che nell'anno si verifichi questo bisogno, nè il Consiglio comunale vorrà così facilmente accordare fondi al di là di quanto possa essere necessario. Io credo dunque che questi due vincoli bastino per togliere ogni pericolo sull'abuso che si possa fare delle facoltà, che coll'articolo 11 vengono date ai sindaci. Ed è per questo riflesso che il Ministero accettò nell'altro ramo del Parlamento questo articolo e lo raccomanda all'approvazione del Senato.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Confesso che non mi posso completamente arrendere alle osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro dell'Interno. Quando io ho calcolato le probabilità che un Sindaco si valga troppo largamente del disposto di questo medesimo articolo, non ho contemplato alla veste che indossa più particolarmente nel momento che prende tali disposizioni, ma bensì alla persona stessa del Sindaco indipendentemente dalla veste che porta, e quindi alle gran quantità d'individui di differente grado d'intelligenza, e perciò di differente grado di responsabilità che si possono trovare in quel caso. Che anzi, ammettiamo pure che sia la stessa autorità di pubblica sicurezza....

Senatore GADDA. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI... che si valga direttamente di quella facoltà; ebbene anche a questa io ritengo, debba mettersi uno stretto limite quando domanda una contribuzione straordinaria d'opera da parte dei cittadini, anche in presenza di flagrante necessità. Parmi quindi, che quanto ha detto l'onorevole Ministro dell'Interno non escluda la possibilità che, o per leggerezza o per eccessivo zelo d'un Sindaco od anche di un Ufficiale di pubblica sicurezza, possa essere talvolta richiesta ingiustamente o indiscretamente l'opera di operai, di contadini o di altra gente, cui troppo torni prezioso il tempo onde procurarsi i mezzi per la vita, e per i quali, come per tutti, la libertà ha un prezzo inestimabile.

Venendo alla questione finanziaria, noi conosciamo troppo bene le abitudini dei comuni per non sapere come un Sindaco abbia sempre qualche cosa di disponibile, non fosse che per il famigerato articolo 93, quando intende di voler eseguire le sue volontà. I Consigli hanno l'animo proclive ai *bill* d'indennità. Il lasciare quindi tutti i cittadini del Regno sotto questo incubo di poter essere chiamati, indipendentemente dal servizio militare che già prestano...

Senatore GADDA. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI... anche per un servizio che può essere utile, ma la di cui utilità deve essere giudicata da ufficiali numerosissimi e di diversissima cultura e responsabilità morale, parmi sia lasciare troppo largo limite all'arbitrio personale e non rispettare abbastanza il valore della libertà individuale. Su questo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1875

articolo 11, io non faccio alcuna proposta per la ragione che non mi pare sia assolutamente necessario di farla qui, quantunque io avessi richiesto eventualmente su questo soggetto l'avviso dell'Ufficio Centrale; ma mi riservo di fare una proposta all'articolo 15 per cambiare gli otto giorni consecutivi in un limite più assoluto.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Gadda.

Senatore **GADDA.** Io apprezzo molto le osservazioni esposte dall'onorevole Ministro dell'Interno; però non posso dissimulare che vi sia qualche pericolo nell'accordare ai sindaci la facoltà di chiamare in servizio armato la milizia comunale. Noi dobbiamo considerare che i sindaci, i quali esercitano le funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza, sono quelli dei piccoli comuni, dei luoghi distanti dalle città, e questi potranno agire alcune volte molto capricciosamente, per cui questa è una misura pericolosa.

È vero che in quest'articolo ne abbiamo la difesa, in quanto che il sindaco sarà trattenuto dalla spesa e dal bilancio.

Questo rimedio se renderà rari i casi di abuso, non li impedisce, e ogni volta che un sindaco avrà volontà di trasmodare, trasmoderà.

Il limitare il numero dei giorni non è opportuno, perchè non si può prevedere per quanto tempo occorrerà chiamare la milizia comunale per servizio di pubblica sicurezza. In un comune basteranno 8 giorni, in un altro vi vorranno molti giorni, mentre in un altro non occorrerà di chiamare la milizia comunale.

Io credo che un rimedio a questo male si dovrebbe trovare nel temperare le attribuzioni del sindaco; nel fare in modo che il sindaco non possa chiamare a suo capriccio e talento, senza domandare il permesso all'autorità superiore; basta un telegramma, basta una richiesta per ottenere l'autorizzazione dell'autorità superiore. Quando si vincola il sindaco a domandare l'autorizzazione dell'autorità provinciale per adottare una misura di pubblica sicurezza, non credo che il pericolo accennato sussisterebbe ancora.

Quindi io proporrei che in questo caso l'iniziativa del sindaco debba esser subordinata all'autorizzazione dell'autorità provinciale. In questo senso io pregherei di modificare la proposta dell'onorevole Ministro.

MINISTRO DELL'INTERNO. Debbo dichiarare che le proposte fatte dagli onorevoli Senatori Vitelleschi e Gadda, falserebbero interamente lo scopo per cui questa legge è stata modificata e ridotta nei termini in cui venne ora presentata al Senato.

Il concetto dal quale è partito il Ministero, nell'accettare le modificazioni proposte a questa legge fu questo :

Noi abbiamo nel Regno tre gradi di autorità di pubblica sicurezza. L'autorità centrale, l'autorità provinciale e l'autorità locale. L'autorità locale nella maggior parte dei casi, tranne i capoluoghi di mandamento dov'è un delegato è concentrata nel sindaco del comune.

E quali mezzi ha il sindaco per adempiere a questo dovere? Qualche guardia campestre.

Egli si trova a fronte di ladri, a fronte di turbamenti di ordine pubblico, ed è obbligato a provvedere, ha la responsabilità del provvedere, e non ha che qualche guardia campestre a sua disposizione.

Questa condizione di cose è veramente anomala. Il sindaco non può essere ritenuto responsabile della sicurezza pubblica, e della tranquillità del Comune, se non ha i mezzi per provvedere.

Sarebbe quindi di grandissima utilità che il sindaco, ogni volta che si trattasse di turbamento dell'ordine pubblico e principalmente quando si trattasse di attentato alla proprietà, avesse un mezzo di prontamente provvedere, senza aspettare che la forza gli venga da luoghi più lontani; ed anche quando il sindaco possa contare sopra il sussidio dell'arma dei Reali carabinieri, bisognerebbe che ai pochi carabinieri che sono destinati in ciascuna stazione, il sindaco potesse al bisogno aggiungere il numero di militi necessario a fare una operazione contro ladri di campagna, o contro gli autori di qualche grave reato.

Perchè il sindaco possa valersi della milizia comunale in questo modo è evidente che gli si deve accordare la facoltà di chiamarla sotto le armi. Se quando accade un reato il sindaco deve scrivere al sotto-prefetto, e notino, Signori che non sempre il sindaco ha a disposizione l'uso del telegrafo, e mandare un espresso per domandare la facoltà di chiamare cinque o sei uomini, per andare in cerca dei ladri, la facoltà diventerebbe illusoria.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1875

D'altronde quale innovazione simile disposizione porterebbe allo stato attuale? Oggi il sindaco può chiamare sotto le armi la Guardia nazionale senza che il Comune la paghi, e quindi non ha quel limite nel suo bilancio a cui io accennavo, e che non potrà poi eccedere senza giustificare davanti al Consiglio l'eccesso di spesa.

Per queste ragioni preghiamo gli onorevoli preopinanti a voler ritirare le loro proposte su questo articolo. Mi pare evidente che gravi inconvenienti non ne possano risultare. Aggiungo che l'esecuzione di questa legge dovrà determinarsi mediante regolamento approvato con decreto reale, e che naturalmente in questo regolamento saranno poi anche più particolarmente prescritte quelle cautele che siano necessarie affinché i cittadini non vengano inutilmente chiamati sotto le armi.

Aggiungo poi, in quanto alla limitazione del tempo, che quando questa fosse eccessiva, potrebbe riuscire a danno della pubblica sicurezza. Non bisogna dimenticare che oggi abbiamo facoltà di mobilitare la Guardia nazionale; oggi, in quelle località in cui l'autorità di pubblica sicurezza manchi di mezzi per reprimere reati, per fare operazioni importanti possiamo mobilitare la guardia nazionale, e questo si fa tuttora. Oggi pure abbiamo nel bilancio dell'Interno una somma apposita, e la si spende tutta per pagare la Guardia nazionale mobilitata in alcuni circondarii infestati dal brigantaggio o dal malandrino. Qualora fossero adottate le limitazioni che vorrebbero l'onorevole Gadda e l'onorevole Vitelleschi, non avremmo più la facoltà di mobilitare la Guardia nazionale, e la difficoltà di chiamare sotto le armi la milizia comunale sarebbe tale che farebbe mancare assolutamente un servizio che in alcune località è stato utilissimo, e che ha un'importanza evidente ad ognuno il quale conosca le condizioni della pubblica sicurezza in alcune provincie del Regno.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. Veramente dopo quanto ha detto l'onorevole signor Ministro dell'Interno non avrei null'altro da aggiungere. Egli ha risposto a tutte le opposizioni state fatte. Soltanto ve ne ha una dell'onorevole

Vitelleschi che non è stata toccata. Egli disse: il Sindaco può abusare del suo potere e chiamare quei militi che vuole.

Mi pare di aver inteso questo, e molti nostri Colleghi hanno pure inteso la stessa cosa. Avranno forse, al par di me, capito male. In ogni modo faccio osservare che l'articolo 12 dice esplicitamente che: «Le chiamate di cui nell'articolo precedente, sono fatte dal Sindaco in seguito a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, ed anche di propria autorità quando sia investito delle attribuzioni di ufficiale di pubblica sicurezza.

» Tali chiamate hanno luogo per avviso personale e a turno di ruolo. »

Per conseguenza il Sindaco non è libero di chiamar piuttosto un individuo che un altro.

In quanto poi all'aggravio che ne venga agli abitanti del Comune certo sarà sempre minore di quello che hanno avuto sino ad ora, colla Guardia nazionale, che il Sindaco specialmente in campagna è libero di chiamare per tutto ciò che gli fa comodo senza pagarla.

Tutte le volte che col nuovo sistema dovrà chiamar la milizia comunale, la dovrà pagare; e naturalmente troverà nel Consiglio comunale, se ne abusa, una remora perchè ognuno sa che sono i contribuenti che pagano tutte queste spese. Dunque il Consiglio comunale (quando anche non ci fossero le autorità superiori) lo richiamerebbe al suo dovere.

L'Ufficio Centrale quindi non potrebbe accettare nessuna modificazione all'articolo in questione.

PRESIDENTE. Metterò prima di tutto ai voti l'articolo 11 che rileggerò:

Art. 11.

Gli iscritti sul ruolo della milizia comunale possono in qualunque tempo e circostanza, quando non sieno già sotto le armi nell'esercito permanente, nella milizia mobile, o nella milizia territoriale, essere individualmente chiamati in servizio armato per provvedere o concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1875

Art. 12.

Le chiamate di cui nell'articolo precedente, sono fatte dal Sindaco in seguito a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, ed anche di propria autorità quando sia investito delle attribuzioni di ufficiale di pubblica sicurezza.

Tali chiamate hanno luogo per avviso personale e a turno di ruolo.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Le osservazioni soggiunte dall'onorevole signor Ministro dell'Interno mi persuadono viemaggiormente che le disposizioni dell'articolo che stiamo ora discutendo sono buone in teoria, ma che in pratica non corrisponderanno sempre.

Io so come sono spesse volte i sindaci di campagna. In questa provincia, e in non molto tempo ho avuto più di 20 domande dell'autorità giudiziaria, per procedere contro sindaci del circondario per abuso di potere.

Io credo quindi pericoloso abbandonare in alcuni casi interamente ai sindaci questa facoltà. Io non insisto per limitarla nella legge, perchè il Ministro dell'Interno mi ha fatto osservare che nel regolamento si potranno avere presenti questi pericoli per impedirli. Io quindi confido che il regolamento provvederà e non faccio alcuna proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Vitelleschi, fa nessuna proposta?

Senatore VITELLESCHI. Io mi sono riservato di fare una proposta all'articolo 15.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 12. di cui si è data lettura.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 13.

Gli iscritti alla milizia comunale, quando prestano servizio, sono soggetti alla disciplina ed alle leggi militari; se però commettono un reato contemplato dal Codice penale per l'esercito, la pena sarà per essi diminuita di due gradi; eccetto il caso in cui il Codice penale comune stabilisca per il reato medesimo una pena maggiore di quella che colla diminuzione suddetta risulterebbe, nel qual caso sarà applicata quest'ultima pena.

Dei reati commessi dai militi in servizio conosceranno i tribunali ordinari.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore CASATI, *Relatore*. A quest'articolo va fatta una modificazione di redazione, acciò diventi più chiaro. Dopo le parole « una pena maggiore di quella che colla diminuzione suddetta ne risulterebbe » invece di dire « nel qual caso, ecc. » vi si deve porre un punto, e poi dire: « In tal caso verrà applicata la pena stabilita dal Codice penale comune » e ciò perchè essendosi invertita la prima frase, l'ultima parte dell'articolo non correrebbe più così chiara.

PRESIDENTE. Rileggo la prima parte di questo articolo con la proposta modificazione:

Metto ai voti la prima parte dell'articolo 13 così modificato:

Art. 13.

Gli ascritti alla milizia comunale, quando prestano servizio, sono soggetti alla disciplina ed alle leggi militari; se però commettono un reato contemplato dal Codice penale per l'esercito, la pena sarà per essi diminuita di due gradi, eccetto il caso in cui il Codice penale comune stabilisca per il reato medesimo una pena maggiore di quella che colla diminuzione suddetta risulterebbe. In tal caso verrà applicata la pena stabilita dal Codice penale comune.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

La seconda parte è così concepita:

« Dei reati commessi dai militi in servizio conosceranno i tribunali ordinari. »

Chi approva questa seconda parte dell'art. 13, sorga.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 14.

Il milite che essendo chiamato in servizio a senso degli articoli 11 e 12 non si presenta sul luogo e nel tempo stabiliti e non giustifichi un legittimo impedimento, incorre nelle pene comminate dall'articolo 305 del Codice penale comune per rifiuto di servizio legalmente dovuto.

Il milite che si ritenesse ingiustamente chiamato deve pur sempre presentarsi, ma potrà in seguito reclamare al Sindaco ed in via gerarchica fino al Ministro dell'Interno.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1875

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ferraris.

Senatore FERRARIS. Nel caso pratico proposto dall'onorevole Ministro della Guerra, cioè di uno il quale abbia *domicilio civile* in un dato luogo, e che non vi abbia la sua *residenza*, se il sindaco lo chiama, in qual modo si giustificcherà la sua renitenza, soprattutto se è minacciato dalle pene portate dall'art. 305 del Codice penale?

Questo è molto grave a mio avviso.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Il Governo ha sempre inteso che l'assenza è un impedimento legale, partendo dal concetto che la chiamata di questi militi deve essere fatta due o tre ore prima, e per servizi eventuali. Ora, ciò costituisce un ordine d'idee tutto diverso da quello che informava il servizio della Guardia nazionale. Nella Guardia nazionale si sapeva anche otto giorni prima quando un milite doveva prestare servizio, perchè allora si trattava di un servizio regolare; ora invece nella milizia comunale sarà del tutto eventuale e limitato a casi e bisogni straordinari e fortuiti. In questi casi se uno, il quale sia chiamato, è assente dal comune, s'intende legalmente impedito.

Del resto, questo succedeva anche prima, e nulla toglieva che uno il quale avendo per es. non il domicilio, ma la residenza ordinaria a Roma, e che era qui tenuto a prestare servizio, se si allontanava per varii giorni od anche per più mesi, giustificando la sua assenza, era in piena regola, benchè in quei giorni fosse stato chiamato a prestar servizio. Sia che si trattasse adunque di domicilio o di residenza, anche quando esisteva la Guardia nazionale, uno era esente dal servizio quando si trovava momentaneamente lontano, e così si farà d'ora innanzi per la milizia comunale; ed in tali casi un individuo non sarà certamente sottoposto a pena. Onde però ogni dubbio sia tolto al riguardo nel regolamento, per l'applicazione di questa legge sarà chiaramente indicato che quando uno non è presente nel comune è considerato come legittimamente assente.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Non intendo far perdere

al Senato un tempo prezioso. Raccomando solo al Governo, che nel redigere il Regolamento, si usi la formula: « Se il chiamato è trovato personalmente. » Allora tutto scompare.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 14 che rileggo.

(*Vedi sopra.*)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 15.

(*Vedi infra.*)

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Darei la parola, prima al Senatore Vitelleschi, che l'ha già chiesta, poi al Relatore, il quale potrebbe servirsene per rispondere anche al medesimo.

Senatore CASATI, *Relatore*. Perdoni; io intenderei di proporre una semplice modificazione di forma.

PRESIDENTE. Allora ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. Fu fatto osservare che la redazione di questo articolo lasciava supporre, che l'ascritto alla milizia comunale non potesse essere mandato in servizio fuori del territorio del suo comune, così suonando per taluni le parole: « non può essere chiamato in servizio che nel comune, in cui ha il suo domicilio civile. »

Questa non è l'intenzione dell'Ufficio Centrale; e quindi, per chiarire meglio la cosa, si proporrebbe di dire: « l'ascritto alla milizia comunale, non può essere chiamato in servizio che dal Sindaco del comune, in cui ha il suo domicilio. »

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Malgrado le spiegazioni date dall'onorevole Ministro, per difetto evidentemente della mia intelligenza, io non posso persuadermi che ogni individuo in un comune di campagna possa esser soggetto ad essere chiamato a piacimento, sia dall'autorità di Pubblica Sicurezza, sia dal Sindaco, per prestare un servizio faticoso, talvolta pericoloso, senza che nulla lo garantisca contro l'abuso di questa facoltà. Ammetto che per i grandi centri le circostanze esteriori sieno sufficienti garanzie. Ma ritorniamo al comune di campagna, donde il centro d'autorità è così lontano, che se ne accresce quella dei rappresentanti locali. In questo caso chi garantisce gli interessi degli abitanti

contro una legge illimitata? Quantunque riconosca che l'insieme di questa legge contiene una disposizione assai grave, per la mia profonda convinzione dell'utilità del discentramento, accetto volentieri quel che disse l'onorevole Ministro sulla responsabilità da doversi lasciare intera ai Sindaci; e perciò io non propongo limitazione d'autorità, ma solamente limitazione di tempo. L'onorevole Ministro dell'Interno diceva che questa facoltà illimitata già esiste per i Sindaci sopra le Guardie nazionali; ma ognuno sa a che stimare il valore reale delle obbligazioni di una Guardia nazionale. Su questa nuova forma invece io richiamo l'attenzione dell'onorevole Ministro sopra l'articolo 13 per il quale i militi comunali in servizio sono sottoposti alla vera disciplina militare. Questi cittadini quindi veramente, durante il periodo di servizio, sono sottratti alla legge comune.

Come si può dunque sottrarre un individuo alla legge comune, sottoporlo ad un carico gravoso, senza limite di sorta, nè di autorità, nè di tempo per sola volontà ed arbitrio di un Sindaco o di una autorità qualunque di pubblica sicurezza confinata ad una grande distanza dal centro del Governo, e quel che è più dal centro della pubblica opinione?

Io non posso persuadermi che questo sia utile e pratico particolarmente per certe categorie di comuni poste in condizioni di coltura o d'isolamento meno propizie.

Io quindi espressi il desiderio che l'Ufficio Centrale, composto di persone molto più competenti di me, desse forma a questo mio concetto. Questa mia prima dimanda essendo stata respinta tanto dall'Ufficio Centrale quanto dal Ministero, mi trovo costretto a formularne una seconda, che per quanto sia lungi dal rispondere al mio desiderato, è pur tuttavia un limite benchè latissimo a quest'armamento arbitrario. Avendola formulata così in *procinctu*, non sarà mia colpa, se non è migliore, ma sarà pur qualche cosa. Io propongo di aggiungere dopo gli otto giorni consecutivi, che ogni cittadino non sia obbligato a prestar servizio nel corso di un anno per un tempo più lungo di un mese. Questo è un limite larghissimo, quasi assurdo per una disposizione di natura eccezionale; ma mentre evita i casi di abusi straordinari particolarmente in comuni di poca popolazione, mantiene fermo il principio che ogni dovere

di un cittadino deve essere preciso per quanto è possibile, e il meno possibile sottoposto all'arbitrio.

Faccio, ripeto, questa proposta, perchè non saprei farne altra migliore qui all'istante, ma in mancanza di meglio sarà, non fosse altro, un riconoscimento di principio.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io non ho che due sole osservazioni da fare a quello che ha detto l'onorevole Senatore Vitelleschi, perchè dovrei altrimenti ripetere quello che ho già detto.

A me sembra che l'onorevole Senatore Vitelleschi supponga che questo servizio, quest'obbligo, sia imposto a tutti i cittadini, mentre è soltanto obbligatorio per quelli che non hanno soddisfatto al debito della leva; non tutti i cittadini sono chiamati a far parte della milizia comunale, ma soltanto quelli che si trovano iscritti nei ruoli dell'esercito, sia che appartengano alla 2 ed alla 3 Categoria, o si trovino in congedo illimitato appartenendo alla 1; sono tutti coloro i quali non hanno saldato il loro obbligo di leva, e il giorno in cui lo saldano, non possono più essere chiamati a far parte della milizia comunale. Quindi sono sempre soldati iscritti nei ruoli dell'esercito e perciò nessuna meraviglia che quando sono chiamati sotto le armi debbano sottostare alle discipline militari.

L'altra osservazione è quella che ho già esposta nel rispondere all'onorevole Senatore Gadda. Gli argomenti posti innanzi, tanto dall'onorevole Gadda come dall'onorevole Vitelleschi, proverebbero una cosa sola: che la legge sia improvvida nell'affidare ai sindaci l'ufficio di sicurezza pubblica.

Il sindaco ha la facoltà di fare arrestare un cittadino che sia colto in flagrante delitto contro la proprietà o contro l'ordine pubblico, e non mi pare cosa enorme che gli si conceda anche la facoltà di chiamare sotto le armi i cittadini appartenenti alla milizia comunale per eseguire i propri ordini; e se di tale facoltà egli facesse uso eccessivo, sarebbe richiamato al suo dovere dall'autorità superiore o dal Consiglio stesso, il quale difficilmente si rassegnerebbe a pagare dei servizi che non fossero strettamente necessari.

Io, ripeto, dopo queste ragioni non posso

accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Vitelleschi.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. L'onorevole Ministro dell'Interno per rispondere all'onorevole Senatore Vitelleschi avrebbe, secondo il mio avviso, sforzato l'argomento oltre i suoi limiti naturali.

L'onorevole Ministro dice che il Sindaco come ufficiale di pubblica sicurezza può far arrestare un cittadino colto in flagrante reato. Ma in tali casi il Sindaco impegna la sua responsabilità personale; mentre invece quando un Sindaco creda chiamare sotto le armi la milizia comunale, chi potrà misurare con quella severa stregua, che si userebbe nel caso di arresto personale, le ragioni di necessità o di convenienza per ricorrere a quella misura, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica?

Avvertasi la votazione già seguita dell'articolo 14, il quale porta che il milite chiamato deve fare intanto il servizio, salvo il reclamo al Sindaco, ed in via gerarchica, al Ministro dell'Interno.

Si tratta di servizio che si deve prestare d'ora in ora, e per cui quegli che si pretendesse gravato dal Sindaco può richiamarsene al Ministro! Ma se un Sindaco chiamasse senza necessità la milizia comunale sotto le armi, forse per prendere qualcheduno in fallo; e già fesso non ammettere una giusta ragione di dispensa, in ogni modo neghi di ammettere una giusta dispensa, il cittadino si può trovare nella dura necessità di prestare il servizio col solo compenso di vedere, poi, le sue scuse accolte dal Ministro dell'Interno.

Pertanto, se il temperamento proposto dall'onorevole Senatore Vitelleschi non viene a soddisfare compiutamente nè le sue vedute, come egli stesso dichiarava, nè quelle dell'Ufficio Centrale, si potrebbe trovare una locuzione con cui si stabilisse la responsabilità del Sindaco nel caso di abusi di autorità.

La formola non sarà difficile a trovarsi, ma è necessaria tutela che si deve assicurare in simili contingenze. La responsabilità personale del pubblico ufficiale è nello stesso tempo garanzia della libertà individuale, come del regolare esercizio dei pubblici poteri.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Vitelleschi nella sua proposta?

Senatore VITELLESCHI. Non essendo stata accettata la mia proposta, nè dal Ministero nè dall'Ufficio Centrale, preferisco di ritirarla.

PRESIDENTE. Rileggerò dunque l'articolo 15 con le modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale per metterlo ai voti.

Art. 15.

L'ascritto alla milizia comunale non può essere chiamato in servizio che dal Sindaco del comune in cui ha il suo domicilio civile e non mai per un tempo maggiore di otto giorni consecutivi.

In caso di chiamata gli verrà corrisposta l'indennità giornaliera di:

Lire otto, se ufficiale superiore

» sei, se capitano

» cinque, se tenente o sottotenente

» due e cent. 50 se sott'uffiziale

» una e cent. 50, se caporale o milite.

La indennità suddetta starà a carico del Comune, o del Ministero dell'Interno, o di quello della Guerra, secondochè la milizia comunale sarà chiamata per iniziativa del Sindaco, o dell'autorità politica, o dell'autorità militare.

Chi approva l'articolo così modificato, sorga.
(Approvato.)

Art. 16.

Gli ascritti alla milizia comunale che per causa di servizio riportino ferite od altre lesioni corporali, avranno diritto allo stesso trattamento che in identiche condizioni la legge accorda a militari di pari grado nell'esercito permanente.

(Approvato.)

Art. 17.

Gli ascritti alla milizia comunale, che fossero divenuti inabili al servizio, potranno far domanda in qualsiasi epoca dell'anno di esser sottoposti a rassegna per decidere sulla loro riforma.

Queste rassegne saranno passate nelle epoche e nei luoghi fissati dal Ministro della Guerra e colle stesse norme stabilite per i militari dell'esercito permanente.

(Approvato.)

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Proporrei che sia rimesso a domani il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione di questo progetto di legge sarà rimandato a domani.

Avverto quegli onorevoli Senatori i quali ancora non avessero depresso nell'urna le loro schede a volerle depositare.

Si procederà ora all'estrazione a sorte degli scrutatori delle schede stesse.

Sono nominati scrutatori i signori Senatori Lampertico, Carradori e Scialoja.

L'ordine del giorno per domani sarà il seguente:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1876;
Idem del Ministero degli Affari Esteri;
Idem del Ministero dell'Istruzione Pubblica;
Idem del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale (*Seguito*);

Alienazione dei fabbricati demaniali posti in Roma, Piazza Colonna, e in Torino, Piazza Carlo Emanuele II;

Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1876;

Leva marittima dell'anno 1876, sulla classe del 1855;

Disposizioni intorno all'iscrizione della rendita 5 per cento in esecuzione all'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, e all'articolo 2 della legge 15 agosto 1867;

Approvazione di una spesa straordinaria per provvedere alla conservazione del Cenacolo di Andrea del Sarto in Firenze;

Modificazioni all'ordinamento giudiziario;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato dell'anno 1872.

La seduta è sciolta (ore 6 1/2).

XCIII.

TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedo — Risultato delle votazioni seguite ieri per la nomina dei membri delle varie Commissioni di sorveglianza — Seguito della discussione del progetto di legge: « Basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale » — Nuova redazione dell'articolo 2. approvata — Approvazione degli articoli 18 a 23 — Progetto di coordinamento dell'articolo 24, ultimo del progetto, del Senatore Casati, Relatore — Osservazioni e modificativa proposta all'articolo 23 fatta dal Ministro della Guerra in sostituzione di quella del Relatore — Approvazione della proposta fatta dal Ministro e dell'articolo 23 modificato, nonchè dell'articolo 24 — Relazione di due petizioni inerenti al progetto ora approvato — Parole dei Senatori Gadda, Casati, Relatore, e Menabrea, intorno ad una petizione di furieri della cessata Guardia nazionale di Roma — Ordine del giorno proposto dalla Commissione sulla petizione medesima, approvato — Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1876; Idem del Ministero degli Affari Esteri; Idem del Ministero dell'Istruzione Pubblica; Idem del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti — Basi organiche della milizia territoriale e comunale — Discussione del progetto di legge per alienazione dei fabbricati demaniali posti in Roma, piazza Colonna, e in Torino, piazza Carlo Emanuele II — Considerazioni e ordine del giorno proposto dal Senatore Cannizzaro, Relatore, a nome dell'Ufficio Centrale — Considerazioni del Senatore Gadda, cui risponde il Ministro delle Finanze — Considerazioni e raccomandazioni del Senatore Menabrea — Replica del Senatore Gadda e raccomandazioni del Senatore Di Bagno — Replica del Relatore — Osservazioni del Senatore Ferruris, cui risponde il Ministro delle Finanze — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei due articoli di questo progetto di legge e dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale — Presentazione di due progetti di legge — Discussione dello stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1876 — Proposta del Senatore Caccia, approvata — Approvazione dei capitoli da 1 a 3 — Osservazioni del Senatore Tabarrini sul capitolo 4: « Imposta sui redditi di ricchezza mobile » cui risponde il Ministro delle Finanze — Replica del Senatore Tabarrini — Approvazione del capitolo 4 e del successivo capitolo 5 — Osservazioni del Senatore Lampertico sul capitolo 6: « Tassa sulla macinazione dei cereali » cui risponde il Ministro delle Finanze — Replica del Senatore Lampertico, e controreplica del Ministro.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4.
È presente il Ministro della Guerra; e successivamente intervengono i Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, di Agricoltura e

Commercio, degli Affari Esteri, della Marina, ed il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

Il Senatore, Segretario, BERETTA dà lettura

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1875

del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti Diversi

Chiede un congedo di un mese per motivi di famiglia il Senatore Ruschi che gli viene dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il risultato delle tre votazioni di ieri.

Per la nomina de' Commissari di vigilanza alla Cassa di depositi e prestiti, i Senatori votanti erano 55. Ottennero la maggioranza dei voti i Senatori:

Beretta che ne ebbe	47
Astengo	45
Di Cossilla	41

Quindi i Senatori Beretta, Astengo e Di Cossilla sono membri della Commissione di vigilanza della Cassa di depositi e prestiti.

Per la nomina della Commissione di vigilanza al fondo per il Culto, i Senatori votanti sono stati 55. Ottennero la maggioranza dei voti i Senatori:

Mauri che ne ebbe	47
Giovanola	43
Duchoquè	42

In conseguenza i Senatori Mauri, Giovanola e Duchoquè sono membri della Commissione di vigilanza al fondo per il Culto.

Per la nomina dei Commissari alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico nella provincia di Roma per l'anno 1876, i Senatori votanti furono 55. Ottennero la maggioranza dei voti i Senatori:

Mauri che ne ebbe	43
Chiavarina	42
Duchoquè	41

Per conseguenza i signori Senatori Mauri, Chiavarina e Duchoquè sono nominati Commissari della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico nella provincia di Roma per l'anno 1876.

Seguito della discussione del progetto di legge sulle basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge

sulle basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale.

Il Senato ricorderà che ieri venne sospesa la discussione all'articolo 18. Prima di procedere alla discussione di quest'articolo, stimo opportuno di riferire al Senato il nuovo testo dell'articolo 2 accettato dall'Ufficio Centrale e dal sig. Ministro.

La prima parte dell'art. 2, la quale era nei termini seguenti:

Art. 2.

« La milizia territoriale non può essere mobilitata in tempo di guerra, nè chiamata sotto le armi per esercitazioni straordinarie che mediante Decreto Reale » venne modificata nel modo seguente:

« La milizia territoriale non può essere chiamata sotto le armi che in tempo di guerra o per le esercitazioni di una durata non maggiore di 8 giorni dell'anno, e soltanto per Decreto Reale. »

Chi approva questa prima parte dell'articolo così modificata è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora metterò ai voti i due capoversi dell'art. 2 che suonano così:

« La chiamata potrà essere fatta per classe; per categoria, per comune o per distretto militare.

« Potranno essere chiamati sotto le armi gli ufficiali, i sotto ufficiali ed i caporali indipendentemente dalla classe cui appartengono. »

Chi approva questi due capoversi, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 2. come sopra modificato, sorga.

(Approvato.)

Passiamo adesso alla discussione dell'articolo 18, al quale ci siamo arrestati ieri, e che è del seguente tenore.

Art. 18.

La truppa della milizia comunale in occasione di servizio sarà provveduta dal rispettivo comune de' distintivi militari che verranno determinati con Decreto Reale.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 19.

I comuni cui saranno dati in consegna fucili

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1875

e munizioni per la milizia comunale, ne sosterranno le spese di manutenzione.

(Approvato.)

Art. 20.

I drappelli di milizia comunale comunque formati e di qualsiasi forza saranno considerati disciplinalmente come distaccamenti del distretto militare da cui dipendono. Epperò i comandanti di questi distretti avranno su di essi la stessa autorità disciplinale, che i comandanti di distacco dell'esercito permanente.

Le norme per la composizione di questi drappelli saranno stabilite da Decreto Reale.

(Approvato.)

Art. 21.

Il graduato della milizia comunale cui per causa di servizio e di disciplina nella milizia medesima venisse inflitta la retrocessione dal grado, perde il grado medesimo che aveva nell'esercito permanente, nella milizia mobile o nella milizia territoriale.

(Approvato.)

Art. 22.

Le dispense di cui all'articolo 9 si intenderranno estese al servizio della milizia comunale.

(Approvato.)

Art. 23.

Sono abrogate le leggi 4 marzo 1848, 27 febbraio 1859 e 4 agosto 1861 riflettenti la milizia comunale o guardia nazionale.

(Approvato.)

Disposizione transitoria.

Art. 24.

In caso di guerra e sino a tutto l'anno 1879 il Governo potrà organizzare i battaglioni di Guardia nazionale mobile a termini della legge 4 agosto 1861, N. 143.

Senatore CASATI *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI *Relatore*. Io proporrei che l'articolo 24 contenente la disposizione transitoria, fosse trasportato dopo il capo primo e divenisse così l'articolo 10, per la ragione che quest'articolo riguarda puramente e semplicemente la milizia territoriale; quindi ora non trovasi veramente al suo posto giacchè il Capo II parla esclusivamente della milizia comunale.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta questo cambiamento?

MINISTRO DELLA GUERRA. Io non troverei da

opporre difficoltà alla proposta dell'on. Relatore, anzi la credo utile; mi sembra però che si cada in un inconveniente coll'articolo 23 che il Senato ha già votato, nel quale è detto che sono abrogate le leggi del 1848 e del 1861, la quale ultima è appunto quella che istituisce i battaglioni della Guardia nazionale mobile in tempo di guerra. L'articolo 24 transitorio conserva ancora una parte della legge 1861 per 4 anni, cioè sino al 1880. Ora, se noi trasportiamo l'art. 24, il quale conserva ancora una parte della vecchia legge dopo l'articolo 9, mi sembra che si crei una contraddizione, dal momento che l'articolo 23 sopprime la legge del 1861; e la nuova legge che si sta discutendo potrebbe essere intaccata d'irregolarità, perchè, come già dissi, l'ultimo articolo sopprime la legge senza condizioni. Per questo motivo mi sembra che bisognerebbe almeno fare una qualche aggiunta all'articolo 23.

PRESIDENTE. Metterò dunque prima ai voti la proposta di trasportare quest'articolo, quindi quella di un'aggiunta all'art. 23. Bisogna però che questa aggiunta sia formulata; prego quindi l'Ufficio Centrale di trasmetterne il testo al banco della Presidenza.

Il Senato ha inteso che l'on. Ministro consente che l'articolo 24 sia messo invece prima dell'art. 11. L'articolo 10 allora sarebbe questo:

« In caso di guerra, e sino a tutto l'anno 1879, il Governo potrà organizzare i battaglioni di Guardia nazionale mobile a termini della legge 4 agosto 1861, N. 143. »

Chi approva quest'articolo e questa trasposizione, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Adesso verrà l'aggiunta all'articolo 23 già votato, ora trasmessa dall'Ufficio Centrale, e che è del seguente tenore:

« Sono abrogate le leggi 4 marzo 1848, 27 febbraio 1859 e 4 agosto 1861 riflettenti la milizia comunale e Guardia nazionale, salvo il disposto dell'art. 10 della presente legge. »

Chi approva quest'aggiunta, si alzi.

(Approvato.)

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. Corre l'obbligo a Relatore di riferire sopra due petizioni state trasmesse all'Ufficio Centrale riguardanti l'oggetto di questa legge. L'una è della Giunta

comunale di Salza Irpina, la quale richiama l'attenzione del Senato sopra le disposizioni dei progetti di legge sul reclutamento dell'esercito e sulla milizia territoriale e comunale, acciò sia convenientemente provveduto alla sicurezza pubblica, ed alla tutela delle private proprietà.

Questa non è una petizione nel vero senso della parola, ma piuttosto una raccomandazione, perchè la legge; che ora si è discussa, provvedesse alla sicurezza pubblica. Siccome, e l'Ufficio Centrale e il Ministero, proponendo al Senato questo progetto di legge, hanno appunto creduto di raggiungere lo scopo che il progetto si era prefisso; così sopra questa petizione non vi è veramente nulla ad aggiungere.

Coll'altra petizione portante il N. 160, alcuni furieri maggiori della Guardia nazionale di Roma in previsione che pel riordinamento della milizia comunale abbia a cessare il loro impiego, invocano l'appoggio del Senato onde ottenere dal Governo un altro mezzo per provvedere alla propria sussistenza.

La Commissione, ritenuto che prima d'ora i petenti fossero impiegati governativi, non vede ragione per cui il Governo abbia da pensare a loro quando cessino di far parte della Guardia nazionale; esso propone quindi l'ordine del giorno puro e semplice.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. Gadda ha la parola.

Senatore GADDA. Desidererei conoscere dall'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale se questi furieri hanno giustificata la loro posizione; perchè, se risulta che effettivamente non hanno alcun titolo verso il Governo, allora comprendo benissimo la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice. Se invece alcuno di loro, come io credo, avesse già servito nell'esercito, allora mi parrebbe più opportuna la proposta di rinviare la petizione al Ministero della Guerra.

È questione amministrativa; ed io credo che il signor Ministro della Guerra non avrà difficoltà a ricevere una petizione quando si tratta soltanto di liquidare una posizione.

-Noi non possiamo, allo stato delle cose, dire non hanno alcun diritto, (giacchè l'ordine del giorno puro e semplice suonerebbe così); ed è negli usi e nelle tradizioni del Senato, che

quando una petizione richiede un esame amministrativo, si mandi al Ministero.

Io quindi pregherei l'Ufficio Centrale di voler modificare la sua proposta, ed invece dell'ordine del giorno puro e semplice, di proporre il rinvio di questa petizione al Ministero della Guerra.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. Osservo che qualora questa petizione si dovesse rimandare al Ministero, non sarebbe a quello della Guerra, cui dovrebbe essere rinviata, ma sibbene a quello dell'Interno, trattandosi di furieri-maggiori non dell'Esercito, ma della Guardia nazionale. Ma essi coprivano un impiego non governativo, ma municipale; e questa è appunto la ragione per la quale l'Ufficio Centrale ha creduto dover proporre l'ordine del giorno puro e semplice. E tanto più s'è persuaso di questa ragione, in quantochè nella condizione dei furieri-maggiori della Guardia nazionale di Roma si trovavano tutti gli altri sott'ufficiali retribuiti con stipendio, che prestavano servizio presso tutti gli altri Comandi di Guardia nazionale del Regno; per cui quel che si sarebbe fatto per Roma, si sarebbe per parità di trattamento dovuto fare per tutti gli altri sott'ufficiali, che si trovano nelle identiche condizioni di quelli di Roma.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io non voglio ulteriormente intrattenere il Senato sopra di questo incidente. Osservo solamente che a Roma lo scioglimento della Guardia nazionale è avvenuto per fatto governativo, prima ancora che la legge ponesse fine alle funzioni della Guardia nazionale.

Quindi sono intervenute trattative fra il Ministero dell'Interno e quello della Guerra, per vedere se, dovendosi nominare dei diurnisti o scrivani straordinari, non fosse il caso di preferire quei furieri-maggiori della Guardia nazionale, che avevano prima servito nell'esercito. Non comprendo quindi perchè ad una domanda così semplice non si creda di poter aderire.

Ad ogni modo io non faccio proposte, e non mi oppongo alle conclusioni dell'Ufficio Cen-

trale, dichiarando però che m'astengo dal votare.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Non vorrei che l'onorevole Senatore Gadda credesse che l'Ufficio Centrale faccia un'opposizione assoluta a questa petizione. Esso s'è tenuto unicamente alla natura speciale dei petenti, che in oggi non sono impiegati governativi, ma impiegati municipali. Se i furieri-maggiori, che in oggi reclamano sono antichi militari, essi hanno diritto ad ottenere, sempre quando siavi posto e che concorrano in essi le debite condizioni, un collocamento dal Ministero della Guerra. La porta è loro aperta, e, se hanno dodici anni di servizio, i regolamenti che essi devono conoscere, dan loro diritto di ricorrere al Ministero, per ottenere in caso di vacanza, e sempre quando nulla si opponga alla loro domanda, un posto di scrivano o di diurnista. Ma l'Ufficio Centrale, ripeto, non crede di dover rinviare questa petizione né al Ministro dell'Interno, né a quello della Guerra, perchè nella medesima condizione si troverebbero tutti i furieri delle altre Guardie nazionali. Perchè i furieri della Guardia nazionale di Torino, Napoli ecc. non farebbero i medesimi ricorsi? Ne avrebbero il medesimo diritto. L'Ufficio Centrale dunque ritiene che debbano ricorrere al Ministero e non al Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Gadda non avendo fatta alcuna proposta, non mi resta che mettere ai voti quella dell'Ufficio Centrale sulla petizione presentata e di passare all'ordine del giorno puro e semplice.

Non facendosi osservazioni, la proposta s'intende approvata.

Si procederà ora all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto dei diversi progetti di legge già discussi ed approvati.

(Il Senatore Segretario BERETTA fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Avverto che le urne si lasceranno aperte per comodo di quei signori Senatori che potranno sopraggiungere.

Discussione del progetto di legge: Alienazione dei fabbricati demaniali posti in Roma, Piazza Colonna, e in Torino, Piazza Carlo Emanuele II.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Alienazione dei

fabbricati demaniali posti in Roma, Piazza Colonna, e in Torino, Piazza Carlo Emanuele II.

Prego i signori Senatori componenti l'Ufficio Centrale che hanno esaminato il progetto di legge a voler prendere i loro posti.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Senatore CANNIZZARO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore CANNIZZARO, *Relatore*. Riguardo ai due articoli di legge che autorizzano il Governo del Re ad alienare due fabbricati demaniali, ecco quanto il vostro Ufficio Centrale ha creduto opportuno di osservare.

Riguardo alla vendita del fabbricato di Torino, come potete vedere dalla Relazione, esso non ha nulla da opporre; sono svolte anzi nella Relazione le ragioni per le quali si approva la vendita di questo fabbricato demaniale. Questa vendita farà parte di una transazione tra la provincia di Torino ed il Demanio e così si porrà fine ad una lunga vertenza tra questi giacchè la provincia di Torino rinunzierà alle ragioni di proprietà che credeva di avere su questo palazzo.

Sono poi accettabili le ragioni che hanno suggerito al Governo del Re di rivolgere ad utilità privata il palazzo di Piazza Colonna che era occupato dalla Posta e dal Ministero della Pubblica Istruzione. Per la Posta si è già provveduto, assegnando al Ministero dei Lavori Pubblici un fondo speciale per trasferirla, e sono in corso i lavori per l'adattamento dell'altro locale nell'ex-convento di S. Silvestro.

Il palazzo in Piazza Colonna, di molto pregio per l'industria privata, non offre alcun vantaggio per una pubblica amministrazione, quindi tornerà più conto a venderlo all'asta, e se ne ricaverà un valore maggiore.

Fu nell'altro ramo del Parlamento espressa la speranza che il prezzo assegnato per il palazzo di Piazza Colonna fosse molto aumentato nella gara dell'asta, ed anzi fu convenuto di fissare un *minimum* più elevato, ed il signor Ministro delle Finanze prese impegno davanti l'altro ramo del Parlamento, prima di aprire l'asta, di fare ristimare questo locale, per vedere se era possibile di metterlo ad un prezzo

più elevato. Su ciò l'Ufficio Centrale non ha elementi da dare speranza più o meno fondata; ma una volta che è noto il dubbio che possa cavarsene un prezzo maggiore, l'Ufficio Centrale associa il suo voto a quello che è stato dato dall'altro ramo del Parlamento, perchè il Ministero, prima di metterlo all'asta, veda se occorra di rialzare il prezzo fissato in questo articolo 1. della legge. Dunque l'Ufficio Centrale propone senz'altro l'approvazione dei due articoli del progetto di legge.

Come il Senato avrà già potuto rilevare dalla Relazione, l'Ufficio Centrale coglie l'occasione di questo straordinario introito che sarà procurato all'erario dal Ministero dell'Istruzione Pubblica alienando il palazzo di Piazza Colonna per proporvi un ordine del giorno.

La Commissione dell'altra Camera, quando le si presentò il progetto di legge per la costruzione di tre istituti scientifici nell'orto di S. Lorenzo in Panisperna sul Viminale, fece sulle prime un esame severissimo, per vedere se quella località convenisse per trasferirvi successivamente tutti gl'istituti scientifici della Università romana, e trovò che quella località era sufficiente non solo per sopperire ai bisogni presenti, ma anche per lo sviluppo avvenire di quegli istituti scientifici.

Quindi l'altro ramo del Parlamento, in seguito al rapporto della Commissione, espresse nettamente il concetto che quello non era che il cominciamento di un grande disegno, il quale mirava alla creazione di un insieme di istituti per gli studî sperimentali. Si domandarono allora al Parlamento 500 mila lire.

Fu tosto osservato che per fondare i tre primi istituti che erano ivi accennati, cioè un grande istituto chimico, un grande istituto fisico, ed un istituto di fisiologia, di cui i primi due trattavasi di costruirli di pianta, quella somma era insufficiente, ed il Governo riconobbe allora l'insufficienza di quel fondo; ma dichiarò che quello non era destinato che per cominciare, e che prometteva a tempo più opportuno la dimanda di altri fondi per l'ultimazione dei medesimi.

Naturalmente dal 1872 in poi si pose mano all'opera per l'adattamento dell'istituto chimico. l'istituto chimico è arrivato quasi a compimento, ma non si era posto mano nè all'isti-

tuto fisico, nè all'istituto fisiologico che erano già compresi in quella legge.

L'insufficienza dei fondi fu dall'esperienza confermata, ed il Ministro dell'Istruzione Pubblica sospese sin anche il compimento dell'istituto chimico. Disse: bisogna vedere quale sarà l'importo di tutti questi lavori dei tre istituti. Quando il totale preventivo sarà fatto, allora ci rivolgeremo al Parlamento per compiere quel desiderio che fu votato con quella legge e fissare la cifra che si tratterebbe di aggiungere.

Tutti questi studi sono già fatti da molto tempo. Coloro che si interessano di istruzione pubblica, e principalmente di questo disegno, al quale hanno attaccato una certa importanza, perchè destinato a crescere il decoro scientifico della capitale, ed avviare anche come esempio di progresso in tutta Italia un ordine di istituti scientifici, che sinora non esiste, da servire altresì come modello; costoro, dico, sono stati cullati nella speranza che di giorno in giorno la domanda si sarebbe fatta al Parlamento. Ma nella sua politica il Ministro delle Finanze non ha acconsentito mai che si domandasse un fondo a questo scopo, ed ha sempre detto che quando l'occasione si presenterà di un introito straordinario, allora sarà esso destinato per ultimare questi istituti scientifici che l'onorevole Presidente del Consiglio dichiara di voler compiere non solo, perchè è un dovere impostogli da una legge votata, ma anche perchè entra nell'ordine de' suoi principî. Al vostro Ufficio Centrale è parso che non ci era migliore occasione di questo introito straordinario proveniente dal trasferimento del Ministero di Pubblica Istruzione, per chiedere lo stanziamento del fondo necessario a compiere gl'istituti di scienze sperimentali.

Parve al vostro Ufficio Centrale che se si lasciasse sfuggire questa occasione il Ministro delle Finanze non ne troverà mai un'altra per consentire la dimanda di questo fondo. Pur troppo, mentre quando trattasi di altre spese non si trovano ostacoli a riconoscerne l'urgenza, quando trattasi di spese per il progresso della scienza, l'urgenza non è riconosciuta. Egli è che questa urgenza non può essere riconosciuta ed apprezzata sempre dal pubblico. Certi lavori pubblici, non ostante che richiedano più milioni, incontrano il favore popolare per-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1875

chè sostenuti da uomini potenti per popolarità. La coltura degli altri studî naturalmente non può essere difesa che da uomini di scienza, e gli uomini di scienza non hanno modo di ottenere il favore popolare, e però spesso sono impotenti a far valere le loro idee.

L'Ufficio Centrale ha quindi creduto di cogliere questa occasione, e farsi interprete certamente di un alto ufficio di questa Assemblea che è quello di promuovere tutto ciò che riguarda l'alta coltura scientifica, nel ricordare al Ministero di non lasciarsi sfuggire questa occasione di un introito straordinario per proporre al Parlamento una spesa straordinaria in favore della scienza.

Quindi l'Ufficio Centrale ha redatto un ordine del giorno.

Debbo avvertire che prima di scrivere questo ordine del giorno l'Ufficio Centrale non ha mancato di udire il parere del Ministro delle Finanze e di quello della Istruzione Pubblica; e da una parte e dall'altra non è stata manifestata alcuna ripugnanza ad accettare il voto che si propone, anzi essi hanno riconosciuto che era tempo di trovare una opportuna occasione per compiere gl'istituti di scienze sperimentali.

A dire il vero anche altri Ministri che hanno retto il dicastero di Pubblica Istruzione, hanno espresso il pensiero che il compimento degl'istituti scientifici sul Viminale era cosa che dovea farsi non solo per eseguire un voto del Parlamento, ma altresì per il decoro del Governo. A queste buone intenzioni mancò l'occasione. L'occasione ora si offre, e perciò si propone di non lasciarla sfuggire. L'ordine del giorno scritto a stampa in fine alla Relazione è il seguente:

« Il Senato invita il Ministero a studiare, se col prodotto della vendita del palazzo indicato nell'articolo 1. del presente progetto di legge, e di quelle particelle di terreni acquistati dal Ministero di Pubblica Istruzione, che sovrabbondano ai suoi scopi, si possa costituire un fondo per il compimento dei lavori ordinati colla legge del 28 giugno 1872, n. 886, ed a presentare a tal fine un apposito progetto di legge. »

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io non ho alcuna eccezione a fare alla proposta di legge per vendere il

palazzo di Piazza Colonna. Soltanto non vorrei che fosse venduto a prezzo troppo tenue. Il prezzo attuale di stima io lo credo inferiore al suo valore di contrattazione. Io so che per quel palazzo venne offerta a me una somma assai più rilevante in altro tempo, quando vi era la speranza di un incremento commerciale che in questo momento è diminuito.

L'attuale non è quindi il momento più opportuno per venderlo; ed il Ministro della Pubblica Istruzione fu appunto quello che dapprima si oppose alla vendita di quel palazzo, mentre ora è quello che la promuove, come vedesi dalla Relazione dell'Ufficio Centrale.

Egli ora ha pensato di dedicare il ricavo di quello stabile a compiere il progetto dell'Università a Panisperna.

All'ordine del giorno non farò che una osservazione. Esso invita il Governo a mutare una legge, perchè il prezzo dei beni demaniali non si può convertire ad uso speciale di un'amministrazione. Io non vi farò eccezione, perchè una legge potrebbe modificare quello che stabilisce un'altra legge. Dichiaro però che amerei di conoscere come possa venir garantita la conservazione della facciata verso la Piazza, condizione che la Relazione afferma doversi imporre.

Io credo che questa convenzione senza una sanzione con una determinata penalità non avrà pratico valore, perchè sarebbe una servitù prediale, di una natura sua propria.

Non vi ha predio a cui servire. La Piazza pubblica a vantaggio della quale si stabilirebbe questa convenzione non appartiene al governo: bisognerebbe forse che intervenisse anche l'amministrazione municipale, a favore della quale questa convenzione venne imposta.

Io credo quindi che, sia per il prezzo, sia per tutelare questa condizione, debbasi studiare con accuratezza uno speciale capitolato.

L'azione di indennità che vi sarebbe se uno violasse questa convenzione, non avrebbe alcun vero valore, perchè allo Stato non ne deriverebbe danno dalla violazione. Ecco quindi che la naturale sanzione della indennità mancherebbe; e per dare alla raccomandazione che fa il Relatore, un senso pratico, bisognerebbe che il capitolato portasse una penalità rappresentata da una multa.

Con queste osservazioni io accetterei anche

l'ordine del giorno come è proposto. Amerei però essere tranquillizzato sui dubbi che ho espressi, relativamente al prezzo ed alla conservazione. Questa osservazione la devo fare anche perchè vedo, che vi è una tendenza nelle singole amministrazioni a dimenticare per l'utile proprio i bisogni delle altre amministrazioni.

Quel locale sarebbe evidentemente molto opportuno per la sede della Divisione militare di Roma.

Il Comando militare non ha una sede; ha un locale provvisorio dal quale dovrà essere tolto. Se noi non possiamo avere un prezzo conveniente nella vendita del palazzo, perchè non lo destineremo alla Divisione militare?

Tanto più questa considerazione può sembrare opportuna in quanto che, per l'utile pubblico, e per aprirvi negozi, è reclamato il solo piano terreno, ove sta ora la Posta.

Ad ogni modo, non dubito punto che l'Amministrazione pubblica nel dare esecuzione a questo progetto di legge, saprà tutelare l'interesse dello Stato e dei vari servizi pubblici.

L'articolo in se stesso nulla dice. Non sono che raccomandazioni che fa il Relatore, e che il Senato confermerà col suo voto. L'articolo dice solo, che il Governo del Re è autorizzato ad alienare il palazzo di proprietà demaniale, situato ecc., in base al prezzo di lire 467,400, determinato con perizia. Importa che le condizioni sieno chiarite nel capitolato.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole signor Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io credo che chiarendo bene i vari punti che sono stati finora discussi si toglierà ogni dubbiezza sopra l'argomento.

L'onorevole Senatore Gadda ha domandato se non sarebbe conveniente di destinare il locale di piazza Colonna, che per l'addietro serviva al Ministero della Pubblica Istruzione ed alle Poste, a qualche altra amministrazione.

A ciò risponderò che questa questione è stata esaminata attentamente, e la ragione per la quale si credette opportuno di vendere quella proprietà fu che la località in cui si trova, e la concorrenza di compratori che può avere per la bellezza del sito può recare

tale un aumento di prezzo sulla stima da rendere più utile di destinare qualche altro locale per le Amministrazioni che ne hanno bisogno.

Questa fu la ragione per la quale il Governo credette opportuno il vendere quel fabbricato reputando che con una somma minore, con un sacrificio minore avrebbe potuto avere un edificio in una località non così splendida, ma egualmente utile all'Amministrazione cui si cerchi di collocare.

Premesso questo primo punto, il secondo viene da sé, cioè a dire che la perizia conviene rinnovarla; ed inoltre conviene che questa vendita sia fatta in tali condizioni da poterne realmente ottenere un prezzo conveniente, un prezzo non solo degno del fabbricato, ma ancora della sua situazione.

In questo senso mi espressi altresì nell'altro ramo del Parlamento, e mi gode l'animo di aver antivenuto il desiderio giustamente espresso dal Senatore Gadda cioè che non si deve, per così dire, vendere, a fuoco e a fiamma, ma che debba esser questa proprietà venduta come merita, non solo per il suo valore intrinseco, ma altresì per il suo valore direi quasi d'affezione.

L'onorevole Gadda osserva che attesa la bellezza dell'edificio, atteso che vi sono anche delle antichità (se non erro le colonne provengono dal foro dell'antica città di Vei), non potete lasciarlo l'uso, e l'abuso in completa balia del compratore il quale ne faccio quello che più gli aggrada! Evidentemente, il capitolato d'appalto dovrà stabilire condizioni che assicurino la conservazione di tutto ciò che è antico e monumentale, e inoltre la formosità del luogo; e con questo mi sembra di aver calmati i timori dell'onor. Gadda.

Ora vengo all'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale.

Quando fu proposto di fondare alcuni istituti scientifici a Panisperna e il Parlamento votò un mezzo milione a tal fine, fu detto apertamente che a voler fare cosa conveniente e proporzionata ai bisogni della scienza, molto maggior somma sarebbe occorsa, e le dichiarazioni del mio onorevole antecessore, che aveva portato la detta somma nel bilancio, furono sopra di ciò molto esplicite. Ne sarebbe quindi venuta la conseguenza di dover inscrivere sul

bilancio lo stanziamento di ulteriori somme per la continuazione dell'opera medesima; ma a questo punto tanto il Ministro delle Finanze quanto il Ministro dell'Istruzione Pubblica, sentirono il bisogno di formarsi un'idea chiara di ciò che in complesso sarebbero costati questi istituti, per non avventurarsi ad altri stanziamenti senza saper bene a che cosa si andava incontro.

Il Ministro delle Finanze poi, come è naturale, poneva un'altra condizione ed era di trovare qualche entrata, la quale sopperisse a questo stanziamento, e non si aggravasse il bilancio di una somma nuova senza che vi fosse qualche corrispettivo.

Si fu allora che a taluno, e fra gli altri ai membri dell'Ufficio Centrale sorse quest'idea; perchè non potreste voi destinare la somma che ritrarrete da questo palazzo alla continuazione ed al compimento dei lavori in Panisperna, che pur una volta cominciati, non si potranno lasciare indefinitamente sospesi? E proseguendo nelle indagini, ed il Ministro dell'Istruzione Pubblica dichiarando che gli erano stati assegnati per ragioni d'ufficio e per scopi scientifici alcuni terreni nell'interno della città, e che parte di essi sovrabbondava allo scopo, cosicchè gli rimanevano particelle di terreno vendibili, l'Ufficio Centrale ne concluse che si potrebbe studiare se col prodotto di questo palazzo e di queste particelle di terreno, si potesse continuare l'opera sospesa, e per la quale in bilancio non vi è destinata ora alcuna somma.

A questo voto, a questo desiderio di studiare la questione a fine di convertire quell'entrata nella spesa accennata, mi pare di non potermi rifiutare; quindi dichiaro che non ho difficoltà di accettare l'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale; ben inteso che questo non mi lega a presentare il progetto di legge. È naturale che io sono costretto ad esaminare prima la questione per vedere come e quanto si possa fare, in quali termini ed in qual tempo. Mi auguro di veder soddisfatti i desideri dell'Ufficio Centrale, ma non potrei oggi obbligarmi ad una deliberazione che prenderò dopo gli studi medesimi.

Rimane un'ultima parte e si riferisce anche essa ad un punto toccato dall'onorev. Gadda. L'onorevole Gadda ha parlato di una violazione di legge; che potrebbe essere la conseguenza di questo voto, accennando però che con un'altra legge vi si poteva rimediare.

Io vado più oltre di lui: non ho mai inteso che anche con una legge che io presentassi di questo genere, si dovesse andar contro al sistema generale di contabilità.

Il mio concetto è questo: di vendere il palazzo, qualora si trovi prezzo conveniente ed all'entrata straordinaria che verrebbe nel Tesoro per effetto di questa vendita, far corrispondere nella spesa straordinaria nel Bilancio dell'Istruzione Pubblica un'uguale somma per il compimento dei lavori di Panisperna. Di modo che la legge di contabilità non sarebbe punto alterata; la nostra legge infatti vuole che tutto ciò che si riscuote sia versato nel Tesoro, e che tutte le spese dal Tesoro si paghino. Qui si tratterebbe dunque di inscrivere nel bilancio, contemporaneamente all'iscrizione di una entrata straordinaria, una spesa straordinaria: il che oggi non posso fare perchè altererebbe le proporzioni del mio bilancio.

Dopo queste dichiarazioni, io spero che l'onorevole Gadda, e l'Ufficio Centrale saranno soddisfatti.

PRESIDENTE. La parola è all'onorev. Senatore Menabrea.

Senatore MENABREA. Io non nascondo la mia dispiacenza nel vedere che il Governo ha l'intendimento di alienare il palazzo di piazza Colonna, perchè mi pare che, e la sua posizione e la sua bellezza siano tali da consigliarne la conservazione per vantaggio o del Governo o del Municipio.

Ma poichè se ne deve fare il sacrificio, io non posso che applaudire all'ordine del giorno, proposto dall'Ufficio Centrale, che vedo con piacere accettato dall'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri. Io non parlerò della forma di quest'ordine del giorno, più o meno regolare; mi pare che il signor Ministro abbia convenientemente risposto alle eccezioni dell'onorevole Gadda....

Senatore GADDA. Domando la parola.

Senatore DI BAGNO. Domando la parola.

Senatore MENABREA.... Ma credo che sia molto opportuno valersi di questa occasione per eccitare il Ministero a mettere a profitto i mezzi che si ricaveranno dalla vendita del palazzo di piazza Colonna per portare a compimento il grande stabilimento di scienze naturali dell'Università di Roma. Noi non dobbiamo dimenticare che abbiamo fatta bensì la conquista

materiale di Roma, ma che rimangono ancora a farvi delle conquiste morali; questè richiegono diversi mezzi, principalissimo fra i quali è il favorire le scienze, al quale scopo giova immensamente la introduzione in Roma di un grande Istituto di scienze fisiche e naturali. Questo insegnamento è già iniziato colla scuola di chimica, voglio dire col grande Istituto di chimica, ma mancano ancora quelli di fisica, di storia naturale e di fisiologia. Sarebbe quindi necessario di concentrare nel medesimo luogo tutto quel corredo di scienze naturali, le quali si recano reciproco aiuto, e possono così dare quei migliori risultati, che tutti ci dobbiamo aspettare dai sacrifici, che farà lo Stato. La cosa è importante, ed io confido che il Governo farà sì che l'opera, saggiamente iniziata, riesca una delle migliori e veramente degna del Governo italiano.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Gadda.

Senatore GADDA. Il modo con cui era formulato l'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale dava, secondo me, ragione alle mie osservazioni; ma le spiegazioni date dall'on. Presidente del Consiglio mi tranquillizzano perfettamente, ed io accetto l'ordine del giorno come venne spiegato dall'on. Ministro. Soltanto insisto nella raccomandazione, semplice raccomandazione, che, avendo anche lo stesso Ministero sentito il bisogno di conservare lo stato attuale di quel palazzo nella sua parte esterna verso la Piazza, nel capitolato sia provveduto in modo da tutelarne la conservazione. Si tratta d'imporre una servitù; e, se noi non la circondiamo d'una sanzione, io credo che quella servitù non avrebbe un vero valore pratico, imperocchè il non osservarla, siccome non arrecherebbe un danno materiale, credo non ne verrebbe nel Governo un diritto ad indennità. Rinnovo quindi la preghiera, perchè nella redazione del capitolato si ponga mente ad introdurre quelle condizioni atte alla conservazione di quel monumento, a seconda del desiderio comune a tutti noi.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe al Relatore, ma, siccome l'ha pur chiesta il Senatore Di Bagno, così, se non c'è osservazione in contrario, la do prima a quest'ultimo.

Il Senatore di Bagno ha la parola.

Senatore DI BAGNO. Encomio il concetto di trar partito dal fabbricato demaniale in piazza Co-

lonna, se questo è superfluo al Governo; ma non vorrei che in ciò si prendesse di mira il solo lato finanziario. La mia idea sarà forse un po' troppo fantastica, ma mi permetto esternarla. Roma, capitale, Roma città di tanta importanza, non ha una piazza centrale, che corrisponda alla grandiosità sua. Coll'atterramento del fabbricato di cui trattasi, si soddisferebbe, secondo me, a tal bisogno, e verrebbe ad un tempo messo in vista il grandioso palazzo di Montecitorio.

Io vorrei rivolgere all'onorevole Ufficio Centrale la preghiera di studiare il modo che si potesse accordare in caso di vendita una preferenza a favore del Municipio.

Una volta proprietario del fabbricato, il Municipio ne potrebbe frattanto trar profitto, e in seguito potrebbe offrirsi l'occasione di realizzare qualche grandioso progetto mentre invece, caduto fra le mani di qualche speculatore privato, si dovrebbe probabilmente rinunciare a questa speranza.

Senatore CANNIZZARO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale approva il progetto di trar partito dal valore eccezionale del palazzo in piazza Colonna, sicuro che questo partito non avrebbe diminuito il decoro della città; tanto più che era promesso dal Ministero, ed anche nell'altra Camera il Ministro aveva preso l'impegno, che il palazzo nella parte che serve di ornamento alla città non dovesse essere mutato. L'Ufficio Centrale non può ingerirsi di un progetto speciale qual è quello dell'ingrandimento d'una piazza. Non è stata mai mossa al Governo alcuna domanda dal Municipio su ciò. Se fosse stata fatta, la cosa avrebbe preso tutt'altro corso.

Il Governo ha preso da sè l'iniziativa non solo della custodia delle antichità di cui ha la tutela, ma ha anche preso l'iniziativa nell'interesse del Municipio giacchè gli ha conservato il diritto di tenere gli orologi al posto. Quindi l'Ufficio Centrale non può accettare il mandato di studiare ora un nuovo modo, una nuova condizione di vendita, tanto più che manca l'offerta del Municipio. Se questa fosse stata fatta al Governo, il Governo l'avrebbe esaminata di certo, ed ove convenisse al decoro

della capitale ed agli interessi dell'erario avrebbe fatto al Parlamento le opportune proposte.

Il vostro Ufficio Centrale ha trovato che il Governo aveva avuto abbastanza sollecitudine dell'ornato e del decoro della città ed anche dei comodi del Municipio, imponendo ai compratori di quel palazzo oneri e vincoli che ne diminuiranno il prezzo di vendita; e quindi vi ha proposto puramente e semplicemente l'approvazione dell'articolo di legge, come era del resto già stato approvato anche dall'altro ramo del Parlamento. Altro non mi resta, a nome anche degli altri Senatori componenti l'Ufficio Centrale, che ringraziare l'onorevole signor Ministro delle Finanze per la sollecitudine manifestata in favore degli istituti scientifici, e per la promessa di compiere il disegno iniziato colla costruzione dell'istituto chimico. Non altro era lo scopo che l'Ufficio Centrale si proponeva, che quello di richiamare alla memoria del Governo quegli istituti, e l'impegno preso di compirli.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Alla proposta dell'onorevole Senatore Gadda, l'onorevole Ministro delle Finanze non ha risposto se accettava che nella vendita di questo palazzo si ponessero delle condizioni che presentassero garanzia per la conservazione di quella parte che si dice monumentale. Nel caso in cui l'onorevole signor Ministro delle Finanze sia per accettare questo suggerimento, io mi permetterei di aggiungere, che, a termini del Codice civile italiano, per garantire in perpetuo un onere reale che vincoli la cosa anche rispetto a qualunque successore, a titolo singolare, od universale, senza pericolo di prescrizione o di prelazione per altri vincoli, occorrono clausole addatte e che hanno d'uopo di esser diligentemente studiate. Mi basta indicare queste ragioni che dovranno esser ben valutate allorché l'onorevole sig. Ministro delle Finanze, accettate in massima le raccomandazioni dell'onorevole Senatore Gadda, debba poi provvedere per l'esecuzione.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non ho risposto all'onorevole Senatore Gadda perchè mi pareva di aver già compreso nel mio discorso la risposta al desiderio da lui espresso. Evidentemente

non si potrebbe, nè dovrebbe farsi la vendita di quello stabile se la conservazione della parte monumentale non dovesse esserne assicurata.

Non mi occupo ora del modo, perchè sarà da stabilirsi.

Mi parve però che l'onorevole Senatore Gadda ponesse la questione in una forma troppo rigida.

Conservare interamente nel suo stato attuale quell'edificio, non so se sarebbe cosa veramente bella! Consento in ciò solo, che si debba prender cura a che la parte monumentale di quel palazzo non possa essere distrutta, e che, essendo in una posizione così appariscente, debba conservare quella formosità che si addice ad uno stabile che sorge nel mezzo della città.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola interrogo il Senato se intende che debba esser chiusa la discussione generale.

Chi approva la chiusura della discussione generale, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Leggerò ora gli articoli per metterli ai voti:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad alienare il palazzo di proprietà demaniale, situato in Roma nella piazza Colonna, descritto nel catasto sotto i numeri 102, 102 1/2 di mappa, in base al prezzo di lire 467,400; determinato dal Genio Civile con perizia del 10 marzo 1874.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a vendere alla provincia di Torino il fabbricato demaniale posto nella stessa città in piazza Carlo Emanuele II, pel prezzo di lire 185,000, alle condizioni concordate ed accettate dal Consiglio provinciale, nell'adunanza del 18 maggio 1875.

(Approvato.)

Rileggo ora l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale e accettato dall'onorevole Ministro delle Finanze.

« Il Senato invita il Ministero a studiare, se » col prodotto della vendita del palazzo indicato nell'articolo 1. del presente progetto di » legge, e di quelle particelle di terreni acqui-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1875

» stati dal Ministero di Pubblica Istruzione, che
 » sovrabbondano ai suoi scopi, si possa costituire
 » un fondo per il compimento dei lavori ordi-
 » nati colla legge del 28 giugno 1872, n. 886
 » ed a presentare a tal fine un apposito pro-
 » getto di legge. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

La votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge verrà fatta in altra seduta.

Presentazione di due progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presentare al Senato lo stato di prima previsione della spesa per il Ministero dell'Interno e lo stato di prima previsione della spesa pel Ministero delle Finanze per l'anno 1876 già votati dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto al signor Presidente del Consiglio dei Ministri della presentazione di questi progetti di legge, che saranno demandati alla Commissione permanente di finanza per l'opportuno esame.

Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1876.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1876.

Si dà lettura del progetto.

Senatore CACCIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA, *Relatore*. Io vorrei che il Senato avesse presente come altra volta, non rammento quando, si passò oltre su questa prima lettura di tutti i capitoli del bilancio e si venne ad un' unica lettura, col consenso del Senato, per non perdere il tempo inutilmente. Crederei quindi che si possan leggere ed approvare come si è praticato altre volte.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intende approvare la proposta del Senatore Caccia.

Chi, approva, sorga.

(Approvato.)

La discussione generale è aperta su questo progetto di legge: Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1876.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa e si passerà alla lettura de'singoli capitoli.

PARTE PRIMA

ENTRATA

(Escluso l'Asse ecclesiastico)

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

Imposta fondiaria.

1	Tassa sui fondi rustici	125,823,226	»	»	125,823,226	»
2	Tassa sui fabbricati	53,200,000	»	»	53,200,000	»
3	Arretrati per l'imposta fondiaria del 1872 e precedenti		»	8,183,558 68	8,183,558 68	
		179,023,226	»	8,183,558 68	187,206,784 68	

(Approvato.)

Imposta sui redditi di ricchezza mobile.

4	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	173,428,300	»	3,000,000	»	176,428,300	»
---	---	-------------	---	-----------	---	-------------	---

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1875

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Quando fu discussa la legge che modificò le disposizioni vigenti sulla imposta di ricchezza mobile, mi permisi di fare un'interrogazione al Presidente del Consiglio Ministero delle Finanze, la quale ebbe per me il più desiderabile effetto.

Riassumerò in brevissimi termini la questione come allora fu posta.

La legge del 1864 che stabilì per la prima volta la tassa di ricchezza mobile, fissò il principio giustissimo, che la stessa rendita non fosse soggetta altro che a una sola tassa. Il principio che è di una giustizia e razionalità ineluttabile, e che dovrebbe essere la norma di tutte le imposte, non trovò facile applicazione al movimento multiforme dei capitali negli istituti di credito. Ed infatti le difficoltà cominciarono con le Casse di risparmio che si trovarono in disaccordo con gli Agenti, in quanto alle denunce dei redditi da tassare, e quanto alle deduzioni da fare ai redditi giustamente tassabili.

Con la legge dell'anno scorso, il Ministro delle Finanze pensò seriamente di togliere queste dubbiezze, di porre gli Agenti delle tasse in caso di applicare la legge in modo uniforme e senza offesa del giusto.

L'articolo 11 di quella legge aveva appunto questo fine, determinando quali erano i redditi delle Casse di risparmio soggetti a tassa, e quelli che dai resoconti delle casse medesime dovevano dedursi.

A me parve che quell'articolo non contenesse una dichiarazione tanto esplicita, da togliere di mezzo tutte le dubbiezze e tutti gli equivoci; ed a questo effetto domandai all'onorevole Ministro delle Finanze ed al Relatore della Commissione di finanza, una spiegazione che mi ponesse in caso di precisare l'estensione ed i limiti che aveva quella disposizione. Io spiegai chiaro il mio concetto e dissi, che, a mio avviso, l'imposta sulla ricchezza mobile alle Casse di risparmio, qualora siano costituite a scopo di beneficenza, quali son quelle che non prelevano dagli utili alcun dividendo da distribuire agli azionisti e che hanno un'amministrazione gratuita, l'imposta si dovesse limitare alla differenza che appariva nei resoconti fra i frutti attivi e i frutti passivi, riscossi e pagati dalla

Cassa, perchè, a mio avviso, questo era veramente quello che costituiva la rendita lucrata dalle Casse, che doveva sottoporsi all'imposta.

Le spiegazioni che si compiacquero allora di darmi l'onorevole Ministro delle Finanze e il Relatore della Commissione Senatore Pallieri, che deploro non sia oggi presente, non tanto per l'autorità sua in queste materie quanto per la causa dolorosa che lo tiene assente dal Senato, ambedue mi dettero spiegazioni soddisfacentissime, tanto che io credetti che ogni dubbio fosse eliminato e le Casse di risparmio si trovassero in quella condizione che a me pareva giusta e ragionevole.

Venne il Regolamento per la esecuzione di quella legge, ed io mi pensava che le dichiarazioni le quali erano state fatte in quest'Aula d'accordo tra il Ministro ed il Relatore, vi avrebbero trovato la loro giusta sede e così sarebbe spiegato l'articolo della legge in modo da togliere di mezzo ogni dubbiezza. Ma con mia meraviglia vidi che il Regolamento non faceva altro che riprodurre l'articolo della legge, nè più nè meno, senza aggiungere una parola di commento. E quando poi la legge si è applicata, con meraviglia anche maggiore ho veduto che gli Agenti delle tasse continuavano nel loro sistema di tassazione e di valutazione dei redditi, e che le Casse di risparmio continuavano a lagnarsi dell'ingiusta applicazione della legge a loro riguardo, che non solo sconcertava tutta la loro economia, ma quasi poneva in forse la loro esistenza.

Gli Agenti delle tasse continuavano a dichiarare soggetti a tassa tutti gli impieghi fatti dalle Casse di risparmio in titoli di credito dello Stato o dei Comuni sui quali la tassa era già esatta o per rivalsa o per ritenuta.

Questo sistema, a mio avviso, porta la conseguenza che lo stesso reddito soffre duplice tassa, giacchè è chiaro a tutti che le Casse di risparmio non sono altro che mediatrici tra il depositante che pone i suoi risparmi nelle loro mani, ed i privati o le amministrazioni pubbliche che chiedono a lei sovvenzioni di danaro. La Cassa non fa altro che ricevere da una mano e impiegare dall'altra. Le due operazioni sono correlative, è lo stesso capitale che costituisce il debito ed il credito, e produce una sola rendita divisa fra il depositante e la Cassa. Ma gli Agenti delle tasse non la intendono

così ed in ogni operazione vogliono trovare rendita distinta e tassabile.

Gli Agenti delle tasse difendono questo loro modo di tassazione con vari argomenti, tutti a senso mio immeritevoli di essere accolti.

L'articolo 11 della legge del 14 giugno è concepito in questi termini: « Nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile delle Casse di risparmio istituite a scopo di beneficenza, si determina anche l'ammontare dei redditi derivanti da buoni del Tesoro intestati alle Casse e tenuti da esse in portafoglio, de' mutui fatti a provincie, comuni, opere pie ed altri Enti morali, e l'imposta pagata sopra questi redditi per via di ritenuta o di rivalsa si detrae da quella che la Cassa deve o per conto proprio, o per conto dei depositanti. »

Si comincia dagli Agenti delle tasse col distinguere i mutui che le Casse fanno direttamente somministrando danaro ai Comuni, alle Provincie ed ai Corpi morali, degli impieghi dei loro medesimi capitali in titoli di credito comunale o provinciale, rappresentati da cartelle negoziabili al portatore. In quanto, ai primi si ammise il defalco, in quanto ai secondi non si volle ammettere senza valutare per nulla che su quei titoli, nei quali le Casse impiegavano i loro capitali, la tassa di ricchezza mobile era già stata pagata per ritenuta.

A questo argomento, a senso mio, si risponde primieramente con le parole stessa della legge: essarla di mutui con le Provincie, con i Comuni, con i Corpi morali, senza distinguere e senza determinarne la forma. Ora, per me tanto vale il mutuo che si contrae con la diretta somministrazione del danaro, quanto l'acquisto di un titolo che rappresenta una frazione di un mutuo fatto per pubblica sottoscrizione. Per me ciascuna cartella è un singolo contratto di mutuo che mi determina gli obblighi del creditore col debitore, non altrimenti che un contratto complessivo di tutto il mutuo stipulato dal notaio.

Questa distinzione adunque, posta in campo per interesse fiscale, non mi pare che abbia fondamento nella legge; nè possa argomentarsi dalla natura delle cose.

Si dice in secondo luogo: abbiamo duplicazione di persone e di operazioni, trasformazione di redditi, dunque dobbiamo avere duplicazione di tassa.

In quanto alla duplicazione di operazione, sicuramente l'operazione è duplice, perchè da una parte si riceve, dall'altra si impiega. Ma queste operazioni sono corrispettive, ed il capitale e la rendita rimangono sempre immutati.

La Cassa di risparmio non potrebbe dare frutto ai suoi depositanti, se essa non trovasse un impiego ai capitali che aduna; perciò tutti i mutui attivi della Cassa hanno riscontro nei depositi che riceve e nel debito contratto coi depositanti.

La trasformazione della rendita è una cosa apparente, è una questione di parole, perchè trasformazione di rendita effettivamente non v'è; e l'onorevole Ministro delle Finanze è troppo buon economista per appagarsi di frasi cavillose per l'interpretazione di una legge così grave com'è questa della tassa di ricchezza mobile.

Anche nelle operazioni delle Banche di sconto e di emissione, c'è una continua e rapida trasformazione del capitale e della rendita, che costituisce il movimento economico di questi istituti. Or bene, la legge sulla tassa di ricchezza mobile non segue il capitale in tutte queste operazioni e trasformazioni, ma lo coglie agli ultimi risultati, e dallo stato finale dei profitti e delle perdite deduce la rendita tassabile.

Così mi pare, che dovrebbe applicarsi la legge alle Casse di risparmio.

Si dice in terzo luogo che la duplicazione della tassa non è cosa nuova, nè soltanto verificabile a carico delle Casse di risparmio; tutte le tasse si duplicano, si triplicano quanto occorre, finchè la materia tassabile si presenti nelle condizioni che la legge ha prestabilito. E questo è verissimo; ma è vero altresì, che se una stessa cosa nel nostro sistema tributario viene tassata in diverse maniere e sotto diverse forme, ciò accade perchè diverse tasse la colpiscono, ma non è la medesima tassa che si duplica sulla stessa materia imponibile.

In ultimo, per ciò che riguarda gli impieghi dei capitali della Cassa in titoli sui quali la tassa si è già pagata per ritenuta, si dice dagli Agenti delle tasse che questa prima tassa esatta per ritenuta, la Cassa che compra i titoli l'ha già scontata, perchè ha fatto il guadagno sul capitale diminuito di quanto importa la tassa.

Su questo argomento vuolsi osservare che questa è una condizione di cose eguale per tutti quelli che acquistano titoli al portatore sul mercato, e ciò che non dà materia tassabile per il compratore privato, non può darlo per le Casse di risparmio.

Si sa bene che ogni capitale diminuisce di quel tanto che rappresenta la tassa dalla quale è colpito, e questo accade sempre per una legge economica; ma se da questa condizione di cose si volesse dedurre una ragione per duplicare la tassa, allora io non vedo il perchè anche la tassa fondiaria, ad ogni mutazione di proprietà, non si dovesse nuovamente imporre; perchè si capisce bene che la tassa fondiaria è scontata dopo la prima contrattazione del fondo.

Fatte queste osservazioni, non volendo condurre questa discussione troppo per le lunghe, domanderei all'onorevole Ministro delle Finanze, se non credesse che questa materia, o per mezzo di istruzioni, o per mezzo di correzione dei regolamenti, dovesse essere riveduta e ritoccata.

A me importa moltissimo che le Casse di risparmio le quali hanno conservato il loro carattere benefico, e che rendono servizi inestimabili specialmente alle classi meno agiate della società, non siano condotte, da una fiscalità esagerata e che non è scritta nella legge, o a restringere le loro operazioni, o a gettarsi nella via perigliosa degli sconti e delle operazioni di Borsa.

È un fatto che della applicazione della legge come ora si fa, gli effetti sono disastrosi e l'economia delle Casse di risparmio è già notabilmente sconcertata. Alcune Casse di risparmio hanno già dovuto mettere a carico dei depositanti una quota proporzionata della doppia tassa che gli Agenti delle tasse vogliono esigere sopra una parte dei loro capitali. Tale aggravio potrà diminuire i depositanti, e con essi le economie del popolo, e ciò in un momento in cui si crede necessario di eccitarle, fino all'istituzione delle Casse di risparmio postali!

Questi inconvenienti sarebbero gravissimi e degni dell'attenzione del Ministro delle Finanze, il quale ha moltissima cura del progresso economico del paese.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Vorrei poter dare all'onor. mio amico Tabarrini una risposta soddisfacente ai desiderî suoi; mi duole invece di dover esprimere una opinione assolutamente contraria.

Quando nel Senato si fece la discussione sopra la riforma della tassa di ricchezza mobile, e si pervenne a quegli articoli che trattavano delle Casse di risparmio, l'onorevole Tabarrini espresse tutti quei concetti che oggi ha ripetuti. Non posso negare che l'onorevole Pallieri in parte interpretasse pure la legge della quale si trattava nel senso da lui indicato, tantochè l'onorevole Senatore Tabarrini ebbe a sorgere immediatamente ed a dichiarare che si teneva pago delle risposte date dal Senatore Pallieri; ma io non esitai a chieder la parola, ponendo la questione in questi termini. Io dissi che in questa legge c'entravano per accidente, imperocchè in sostanza le Casse di risparmio non ci avevano nulla a che fare; non era una disposizione nuova che si volesse prendere riguardo ad esse; ma si pigliava un'occasione opportuna per terminar le liti sorte fra le Casse di risparmio ed il Governo, relative al modo di pagamento della tassa di ricchezza mobile. E già prima un uomo del quale il Senato certamente rimpiange la perdita, e che a me è caro ricordare come uno di coloro pei quali io abbia avuto la più alta stima e la più cordiale amicizia, il Senatore Bevilacqua, avevami intrattenuto su questa materia, e non solo me, ma altresì taluni miei predecessori. Verteivano liti, e non avevano mai potuto comporsi, e fu allora che si credette di risolvere la questione in modo che spontanea apparisse una transazione fra il Governo e le Casse di risparmio.

Adunque, il discorso mio era questo. La scheda fatta per le Casse di risparmio finora dagli agenti dell'è imposte è, a mio avviso, una scheda corretta, e secondo la legge; però, se la Camera, se il Senato credono di fare qualche favore alle Casse di risparmio, istituite per oggetto di beneficenza, questa concessione agevolerà la composizione delle nostre liti. Il Parlamento credette pertanto opportuno di cancellare dalle schede quella parte di reddito, che si riferiva ai boni del Tesoro ed ai mutui fatti ai Comuni, alle Provincie, agli altri enti morali ed Opere

pie. La quale concessione era, a mio avviso, fondata sopra due ragioni: la prima che i Buoni del Tesoro sono un collocamento momentaneo e ad un saggio d'interesse molto modesto; la seconda che i mutui delle Casse di risparmio ai Comuni, alle Provincie, alle Opere Pie potevano agevolare di molto a questi enti morali, la facilità di contrarre a un saggio ragionevole i loro prestiti. Del resto, la legge, votando sole due precise eccezioni, veniva col silenzio a confermare lo stato delle cose.

Per me restava così definito che la scheda secondo la legge precedente, stata compilata dall'agente delle imposte, era corretta, ma che d'ora innanzi si modificano per le predette due concessioni.

Queste schede furono accettate dalla maggior parte delle Casse di risparmio. Non ricordo se da tutte, ma anche da quella di Milano che allora era presieduta dal marchese Bevilacqua.

Ma per ciò che riguarda le cartelle di rendita pubblica, o di prestiti comunali e provinciali acquistate nel mercato debbo mantenere la forma regolare di tassazione, imperocchè Vi prego di notare che pei titoli che sono sul mercato, il prezzo di essi non è rappresentato dalla rendita lorda, ma dalla rendita netta, cioè dedotta la ritenuta. Evidentemente se noi domani potessimo abolire la ritenuta sulle cedole, il prezzo delle cartelle del debito pubblico si alzerebbe immediatamente. È certo che quando si parla dei redditi delle Casse di risparmio che provengono dai titoli di rendita, o di cartelle di prestito comunale e provinciale, che hanno comprato sul mercato, si ritiene che l'acquisto è stato fatto tenendo conto del reddito netto e non del reddito lordo; e quindi, come reddito netto delle Casse di risparmio, deve andar soggetto ancora alla imposta che gli viene dalla legge stabilita.

Io sono dolente di dover chiarire di nuovo il mio pensiero; ma quel che ora ripeto è certo coerente a quel che dissi allora; e ben ricordo che il mio concetto fu questo: sancire la forma di scheda applicata alle Casse di risparmio dall'Amministrazione delle Finanze, salvo ad abbonare a questi Istituti che hanno il carattere di beneficenza la parte di reddito che proveniva dai buoni del Tesoro o da prestiti diretti fatti ai Comuni o alle Provincie.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Mi duole che essendo in concordia coll'illustre Ministro delle Finanze in tante cose, non possa esserlo in questa.

La più gran parte delle osservazioni che ho fatto mi sembrano giuste e le mantengo.

Capisco che la discussione, una volta che il Ministro delle Finanze ha fatto le dichiarazioni che avete udito, non può avere altro seguito utile. Le Casse di risparmio provvederanno ai loro interessi come meglio crederanno, ed a me non resterà che deplorare una interpretazione della legge che ne ferisce al vivo l'esistenza, e che può sviarle dal loro fine connesso del pari con la beneficenza e con la prosperità pubblica.

PRESIDENTE. Questo capitolo 4. che porta l'entrata totale di lire 176,428,300 s'intenderà approvato. Si continua la lettura de' capitoli.

N. 5. Arretrati sui redditi di ricchezza mobile del 1872 e seguenti, lire 16,220,371 36.

(Approvato.)

Totale sui redditi di ricchezza mobile, lire 192,648,671 36.

(Approvato.)

Tassa sulla macinazione.

N. 6. Tassa sulla macinazione dei cereali, lire 88,189,790 26.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. Trattasi di fatti su cui già venne richiamata l'attenzione dell'onorevole signor Ministro delle Finanze da un ordine del giorno della Camera elettiva, con cui il Ministro era eccitato ad accuratamente esaminare i reclami che da varie provincie pervennero sul modo di applicazione della tassa del macinato, e precisamente sulla determinazione della quota fissa.

Trattasi di fatti, su cui dalle provincie che ho l'obbligo di particolarmente conoscere e non da esse sole, sono già pervenute al Ministero vive lagnanze e continuano a pervenirne.

L'onorevole signor Ministro delle Finanze ha accettato l'ordine del giorno della Camera elettiva; ed anzi mi risulta che ha già preso qualche provvedimento per soddisfare le legittime domande. Però trattasi di fatti troppo gravi perchè io non debba provocare dinanzi al Senato dall'onorevole signor Ministro delle Finanze di-

chiarazioni che spero potranno essere del tutto rassicuranti. E lo fo perchè tutti quegli eccessi che qualche volta per troppo zelo si verificano nell'applicazione di un'imposizione non posso che compromettere l'imposizione stessa.

Accenno specialmente alla revisione, stabilita dalla legge del macinato, delle quote fisse. Non parlo delle revisioni straordinarie, di quelle cioè le quali si verificano quando vengono variate le condizioni dei lavori da cui furono dedotti gli elementi delle quote; parlo della revisione ordinaria.

La legge del macinato stabilisce che tanto l'amministrazione quanto il mugnaio possano chiedere d'anno in anno la revisione della quota fissa. Il regolamento della legge sul macinato ha dato a questa revisione un carattere sistematico. Ad ogni modo spero che il Ministero delle Finanze convenga con me, che questa revisione della quota fissa non debba essere attuata se non con moltissima discrezione, e questo per due motivi. Il primo di questi si è, che se si volesse procedere a questa revisione troppo spesso, non si verificherebbero punto quelle condizioni che secondo la legge e il regolamento sole giustificano la revisione ordinaria della quota fissa. L'altro si è perchè questa imposta sul macinato, imposta sopra derrate di prima necessità, è una di quelle imposte di cui il produttore si rivale sopra il consumatore. Non parmi si possa dire che dappertutto finora la tassa sia giunta a compenetrarsi nelle mercedi; ed il signor Ministro delle Finanze insegna a me che il progresso delle mercedi è certamente più lento di quello che sarebbe richiesto perchè l'onere delle imposizioni si distribuisca equabilmente. D'altronde, se una certa stabilità nelle imposizioni è un canone generale e principale da seguire in materia di imposizione, tanto più debbe osservarsi per una tassa come questa la quale appunto colpisce una derrata di prima necessità. Quando invece seguissero dei mutamenti troppo frequenti, repentini ed a balzi, ne nascerebbe una perturbazione ne' fatti economici, che più hanno influenza sulla stessa pubblica tranquillità e sulla prosperità della nazione.

La legge del macinato ed il regolamento, perchè si possa venire alla revisione ordinaria delle quote fisse, prescrivono che l'ingegnere del macinato si sia reso conto se le quote vi-

genti rispondono alla realtà, e perciò con indagini accurate, con visite locali, ed anche, quando occorra, con esperimenti diretti, si formi esatto criterio delle condizioni di ogni molino, soprattutto rispetto alla variabilità della forza motrice. Noi non abbiamo potuto applicare l'imposta sul macinato finora, se non con il contatore e non con un sistema di verifica diretta. Applicandosi l'imposta del macinato con il contatore, necessariamente bisogna fare un computo; il quale computo, se vuolsi che sia giusto, siccome si fonda sopra una media, bisogna che sia desunto da una quantità di dati, sufficiente per poter dare una vera media.

Non si possono dunque fare queste revisioni se non quando questi dati sufficienti si sieno veramente raccolti.

L'onorev. Ministro potrà venire in chiaro dall'esame dei registri degli uffizi provinciali del macinato, che spesso invece si procede alla revisione con pochissimi dati, e raccolti qualche volta (vuole il caso!) nel momento più favorevole per l'amministrazione delle Finanze, soprattutto per quello degli elementi di fatto, al quale il regolamento richiama in modo particolare l'attenzione, la variabilità della forza motrice. Ora penso che per lo zelo d'aumentare il reddito non si osservino sempre con sufficiente cura le condizioni, che il regolamento prescrive.

Il Senato facilmente ne trarrà, io spero, la persuasione da quei fatti che adduco, e di cui il signor Ministro delle Finanze non contesterà la massima esattezza.

Poniamo che la prima determinazione della quota fissa sia stata troppo tenue. Si fa la revisione, e si determina la quota fissa dietro giudizio peritale a cui abbiano fatto acquiescenza sia i padroni dei molini, sia l'Amministrazione, oppure il Comitato provinciale in seguito a ricorso che si sia presentato da uno o dall'altro o da tutti e due.

L'amministrazione non ricorre contro questa decisione del Comitato, comunque avrebbe dalla legge aperto l'adito a promuovere davanti all'autorità giudiziaria la nullità della perizia; e quando l'autorità giudiziaria avesse pronunziato questa nullità, si sarebbe rinviata la decisione ad un Comitato di una provincia finitima.

Ebbene, nulla di tutto ciò: l'amministrazione si accomoda. Intanto non succede nessuna

alterazione generale nelle condizioni della macinazione. Chi crederebbe che di lì a pochi mesi l'ufficio provinciale del macinato aumenti la quota fissa e persino del doppio e qualche volta anche del triplo? Ne ho qui alcuni esempi. Molti di più nè potrei citare, ma molti più che possa io citarne, ne ha in mano il signor Ministro delle Finanze. Procedendosi dunque ad una revisione, quando pochi mesi prima si era tenuta buona da quell'istesso ufficio del macinato la quota fissa in una certa misura, quando quell'ufficio provinciale del macinato non aveva creduto opportuno di ricorrere all'autorità giudiziaria per la nullità della perizia, si trova aumentata la quota fissa da 3 a 9; da 4,60 a 14,30; da 15 a 50; da 2,80 a 7,50; da 2,80 a 10; da 3,60 a 11,30!

Qualche ufficio provinciale del macinato rispose che era nella necessità di provvedere a questa revisione in vista della perequazione colla provincia finitima.

Si va e si interroga l'ufficio provinciale della provincia finitima; indovini il Senato che esso alla sua volta adduce per conto proprio quella stessa necessità di perequazione!

Questi fatti, o Signori, che ho addotti al Senato, e della cui verità mi richiamo all'onorevole Ministro delle Finanze, dimostrano ad evidenza che si procede a questa revisione ordinaria del macinato, senza che si siano raccolti quegli elementi sufficienti da cui soltanto si può desumere veramente quella media che la legge e il regolamento richiedono; e ciascuno si accorge quali perturbazioni debbano conseguirne.

D'altronde, l'imposta del macinato come viene attuata da noi, se si fonda in generale su computi desunti dal contatore, non esclude però i mezzi di verificazioni dirette dove questi sono possibili. Or bene: molte volte questi mezzi di verificaione diretta si possono avere. Per esempio, nelle città in cui l'amministrazione del dazio di consumo veglia con occhi d'Argo sulla quantità del peso macinato dai molini, perchè non si ha in ciò un dato abbastanza sicuro, il quale debba se non altro far nascere il sospetto all'amministrazione finanziaria, che essa è caduta in errore, quando i dati raccolti in quel modo diretto, non riscontrano con quelli computati dell'ufficio provinciale del macinato?

Se fra i dati che si desumono dalla quantità di farina che viene effettivamente pesata, e quelli desunti col contatore, esiste una differenza notevole, sarebbe desiderabile che gli uffici del macinato si attenessero al dato certo e non al presunto, o, se non altro, dubitassero che il presunto non è il vero.

Viene affidata l'esecuzione della legge sul macinato particolarmente a uomini tecnici, e con ciò abbiamo fatto complice dell'interesse del fisco, lo stesso spirito di sistema. Gli ingegneri persuasi come sono della bontà dei loro computi, non sanno capacitarsi che altra volta sarebbe più sicuro partito di ricorrere ad altri metodi di verificaione diretta, almeno almeno come giudizio di confronto.

Infine, molte volte gli uffici dal macinato portano il loro zelo a introdurre alterazioni nelle condizioni stesse della macinazione.

Certo, l'onorevole signor Ministro delle Finanze sarà persuaso che non è sua missione l'incaricarsi nè della produzione, nè della distribuzione della ricchezza.

Pur troppo, specialmente la prima applicazione dell'imposta sul macinato non fu senza qualche influenza sulla distribuzione; ora, poi l'amministrazione finanziaria vigili pure per ritrarre il giusto provento dalla macinazione in quel modo, che veramente si pratica, ma rispetti alla sua volta la libertà dell'industria.

Queste considerazioni generali portano a tre raccomandazioni:

Che le revisioni ordinarie non si facciano se non quando ci sono elementi sufficienti per farli, il che esclude la revisione sistematica e generale, e tanto più quelle revisioni che portano perturbazioni, come quelle dipendenti dai fatti che ho accennato;

Che quando ci sono mezzi diretti di verificaione, non si escludano, come non li esclude la legge, se non altro per far nascere il dubbio che l'amministrazione finanziaria abbia sbagliato e abbia necessità di rivedere i suoi conti;

Che l'esazione della tassa non porti la menoma alterazione sulla libertà dell'industria.

Parlando dei fatti particolari che ho accennato, devo anche specialmente avvertire come perfino congiuri contro di noi una circostanza, che del resto sarebbe propizia, la circostanza cioè del buon mercato del grano. Siccome la

molenda si paga in natura, il mugnaio per rifarsi di quest'aggravamento della quota fissa, riscuote tanta parte di molenda che necessita i poveri villici a reali sofferenze, sia per la quantità sia per la qualità del vitto, sempre con pregiudizio della pubblica igiene.

Io sono solito a portare concorso (non già delle mie cognizioni o della mia autorità di cui pur troppo ho tanto difetto) di tutto il mio buon volere al signor Ministro delle Finanze. Se mai gli avessi reso, o dovessi rendergli in altra circostanza un qualche servizio nell'appoggiarlo, mai però avrò reso a lui un servizio più eminente di quello che gli rendo oggi; perchè, richiamando la sua attenzione sopra questi fatti, io, non solo tutelo le condizioni economiche che a lui stanno a cuore quanto a me, ma nello stesso tempo sono sicuro che il vigilare all'applicazione dell'imposizione sul macinato in esatta conformità alla legge e ai regolamenti, sia l'unico modo per assicurare questo reddito alla finanza italiana.

Concludo: quanto ai fatti particolari che ho accennato invoco dal signor Ministro che quei provvedimenti, che già so che egli ha preso, cerchi di renderli veramente efficaci. Non mi si risponda che ci sono i rimedi di legge, che ci sono le perizie, che ci sono poi i ricorsi; sono rimedi che arrivano troppo tardi, quando oramai è compromessa l'autorità del Governo, la quale invece sarebbe salva, quando esso medesimo prendesse l'iniziativa di una esatta e sincera applicazione della legge.

Quanto poi alle considerazioni generali che ho fatto, io prego il signor Ministro di tener conto di un pericolo, che è ovvio e naturale che succeda in coloro, che son chiamati ad eseguire la legge d'imposta del macinato, quando non sia il signor Ministro stesso, il quale dall'alto del suo ufficio li faccia attenti di quelle condizioni, in cui veramente è desiderabile l'aumento dei redditi della Finanza. Cerchi dunque il signor Ministro di cansare quel pericolo, altrimenti troppo ovvio, che gli uffici provinciali del macinato non abbiano in vista che il massimo reddito possibile; cerchi d'inculcare, e non solo in questo ramo, ma in tutte le altre parti dell'Amministrazione finanziaria che, se il massimo reddito dell'imposizione è desiderabile, lo è però coll'esatta osser-

vanza di tutte quelle condizioni, che son volute dalle leggi e dai regolamenti.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Il compito di un Ministro di Finanze è sempre molto amaro; e più amaro ancora in un paese come l'Italia, nel quale, giova pur dirlo, la tassazione è portata ad un alto grado di rimpetto alla produzione ed ai mezzi di sussistenza. E nondimeno questa tassazione, portata, per così dire, ad un alto grado, è stata per avventura quella, che ci ha salvato da più gravi pericoli, da più dolorose conseguenze, e per la quale abbiam potuto mantenere alto l'onore del paese ed avvicinarci al fine desiderato di pareggiare le entrate con le spese.

Il macinato è forse fra tutte le tasse la più dura, e la sua applicazione aveva non solo un'intrinseca difficoltà, quella che nasce da ragioni economiche, ma ne aveva una tutta speciale. Ed a questo riguardo convengo col l'onorevole preopinante che, se vi fosse stato un modo facile e non vessatorio di ottenere una diretta verificaione, sarebbe stato di molto preferibile a quello, che si fonda sopra il contatore. Ciò si potrebbe ottenere con un nuovo strumento che finora non è stato perfezionato; intendo parlare del misuratore. Non dico che non ne esistano; ma gli esperimenti che ne abbiamo fatti non ci assicurano ancora della sua perfezione, sebbene ne abbiamo in prova non pochi di questi strumenti; e qualora essi potessero riuscire allo scopo desiderato, sarebbe gran ventura perchè ciò toglierebbe la sperequazione che è sempre la parte più dolorosa delle imposte, e condurrebbe al risultato finanziario con molto minor vessazione.

L'onorevole Senatore preopinante riconosce anch'egli questa necessità, ma vuole, a quanto parmi, due cose: l'una che la determinazione delle quote si faccia con molteplici ed accurati esperimenti, e dall'altra parte vuole che una volta accertate le quote, la revisione ordinaria sia fatta ad intervalli abbastanza larghi e, come egli disse, con grande discrezione. Nella prima parte v'ha, io credo, un equivoco; la determinazione della quota fissa non è un'induzione sperimentale derivante da una serie di fatti. La determinazione della

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1875

quota si fa riconoscendo la forza da cui è animata la macina, la sua velocità normale, e finalmente, considerando un dato tipo di palmento, quanta forza occorre adesso per macinare un quintale di grano.

Questi elementi coi quali la quota è determinata, non richieggono una grande quantità di esperimenti e si può giungere ad una precisione che non dirò matematica ma molto approssimativa. Quando siano studiati bene i diversi tipi, anche con poche osservazioni, qualora siano fatte da uomini competenti, si può determinare la quota. Invece, seguendo il sistema desiderato dall'onorevole Senatore, sarebbe impossibile il potere fare tutti questi esperimenti, e saremmo stati obbligati a rinunciare al sistema perchè noi abbiamo 200 ingegneri incaricati di verificare 60,000 palmenti.

Ma l'onorevole Senatore Lampertico dice: una volta che voi avete accettata la quota, lasciate tranquillo il mugnaio e non venite a fare revisioni periodiche annuali.

Io accetterei fino ad un certo punto la sua raccomandazione, se noi avessimo portato questa tassa al suo grado normale; ma la tassa è per così dire in via di formazione. Pensi l'onorevole Lampertico che questa tassa nel 1869 ha dato 17 milioni, nel 1870 27 milioni, nel 1871 44 milioni, nel 1872 59 milioni, nel 1873 64 milioni, nel 1874 69, ed infine nel 1875 ne dà 76, ed oggi io domando di iscrivere come previsione di bilancio del 1876, la somma di 76 milioni. Egli vede adunque che questo reddito va progressivamente aumentandosi e che quindi le revisioni diventano una necessità assoluta. Anche calcolando sui risultati che dava la tassa nella Provincia romana, noi non andiamo, io credo, lungi dal vero dicendo che la tassa normalmente può produrre in Italia da 80 ad 85 milioni. Questo è il calcolo più equo e non esagerato. Altri hanno supposto che potesse dare molto di più; io, tenendomi in termini equi, dico che la tassa del macinato può dare da 80 ad 85 milioni e dico in conseguenza che siamo ancora in un periodo di ascensione, e in un periodo di ascensione nel quale non è ancora ben accertata la produzione di ciascun mulino. Aggiungasi a ciò la questione della perequazione che è gravissima, perchè se un mulino ha una quota minore, può macinare a miglior mercato degli altri, tutti gli avventori

vi concorreranno e gli altri mulini saranno abbandonati; e ciò sposterebbe grandemente la giustizia distributiva e le ragioni dell'industria.

Ma, supposto ancora che noi fossimo in una normale condizione di cose e che il macinato desse quel che deve dare, potremmo noi mantenere la quota fissa per lungo tempo? Niente affatto; perchè pagando la tassa in ragione di giri, il mugnaio mira a macinare col minor numero possibile di giri.

Anzi vediamo, signori, questo fenomeno che è veramente degno della riflessione dell'onorevole preopinante; cioè dal 1871 al 1874, mentre la tassa è cresciuta in media da 1,78 a 2,59 per testa, e il numero dei palmenti tassati col contatore aumentò da 40 mila a 55 mila il numero dei giri è diminuito da 64 mila, a 54 mila centinaia di giri. Quindi, se avessimo seguito il numero dei giri, solo mantenendo la quota come era antecedentemente, noi avremmo dovuto, invece di crescere l'aliquota per testa, avremmo dovuto discendere; invece di aumentare il prodotto per palmento avremmo dovuto diminuirlo. Per conseguenza, anche una volta che fossero le quote assestate nella loro condizione normale, occorrerebbe sempre o potrebbe occorrere una revisione periodica per questo fatto che si verifica, che la produzione si ottiene con un numero di giri minore, e quindi bisogna che la quota segua in qualche modo il movimento dell'industria. Non è offendere la libertà dell'industria il perseguire questa industria stessa onde essa dia all'Erario ciò che gli è dovuto.

Io ho sentito dire qualche volta, per esempio, che un mugnaio, avendo rifiutato di accettare la quota ed avendo il Governo messo un agente proprio, si è rilevato poi dal numero dei giri che la quota che si voleva imporre non era la giusta, e ne risultava una quota molto minore. E lo credo anch'io.

Il mugnaio non aveva più nessun interesse di sforzare la produzione; invece è solo quando il mugnaio percepisce egli stesso la tassa, che ha interesse a sforzare la macinazione e a far sì che con un numero minore di giri si ottenga una macinazione maggiore. Che se poi il mugnaio è quello stesso che rifiutò la quota, è troppo evidente che ha l'interesse di moltiplicare il

numero di giri per dimostrare l'enormità della quota intimatagli.

Dunque vede l'onorevole preopinante che questa questione del movimento che nasce nell'industria, cioè nel numero dei giri per effetto della solerzia del mugnaio, richiede che noi la seguiamo con periodiche revisioni, e che la seguiamo tanto più quando si tratta di perequare la tassa fra i vari contribuenti.

Io per questa parte adunque non potrei accettare le raccomandazioni dell'onorevole preopinante; io credo che finchè la tassa non sia giunta al suo livello normale, noi abbiamo obbligo di ripetere annualmente o il più sovente che si può la revisione; e quand'anche fosse portata al suo reddito normale, dovrebbe pur seguire quello che l'industria modifica, per poter in parte sottrarsi agli effetti del sistema che abbiamo imposto.

È verissimo però che alcune provincie parevano alquanto sperequate in confronto di altre. Noi abbiamo davanti agli occhi, quindi, una per quindicina, i dati del macinato. Questa è una delle amministrazioni che più regolarmente procede, e non posso a meno di tributare i più grandi elogi al mio segretario generale che si occupa particolarmente di questa materia. Noi abbiamo dunque sotto gli occhi tutti i sunti, tutti i risultati di tutte le provincie, e ci parve che in alcune provincie, che l'onorevole preopinante disse conoscer meglio, benchè conosca bene tutte le provincie d'Italia, la quota fissa fosse alquanto troppo bassa proporzionatamente al presente consumo.

Non potevamo, per esempio, supporre che in 69 provincie, Venezia fosse la 68. Belluno la 67.; ci parve per conseguenza che le loro quote meritassero una revisione.

Questa revisione ha dato luogo a grandi clamori, forse ha dato anche luogo a degli errori: io me ne preoccupai e tanto che dissi all'altro ramo del Parlamento, che accettava di prendere in grandissima considerazione i reclami fatti, e non aveva bisogno di aspettare quell'ordine del giorno della Camera de' Deputati, perchè avevo già mandato io stesso un Ispettore appunto per esaminare i reclami, benchè non fossero stati fatti in modo ordinario, perchè i gravati avevano lasciato scorrere il tempo utile per produrre i loro ricorsi davanti al comitato

degli ingegneri, che dalla legge è stabilito provincia per provincia.

Pur nondimeno io lo feci, e se non bastasse un solo ispettore, e se fosse necessario un'ulteriore verificaione, io la farei.

Vado più oltre. Potrei dire a coloro che si lagnano: voi avete lasciato scorrere il tempo utile per reclamare; il torto è vostro. Non glielo voglio dire. Potrei metterli in tempo utile a fare il reclamo; non voglio farlo. Vado più in là. Qualora si verificchino errori o sperequazioni, io dichiaro che saranno corretti per ordine del Ministero. Questo per gli errori che fossero già occorsi. Quanto al concetto generale dell'andamento della tassa, io ripeto, è amaro il compito del Ministro delle Finanze; ma deve compierlo con quella fermezza che è necessaria. Deve pensare che se mostrerà per una parte o per l'altra più arrendevolezza e meno tenacità di quello che si conviene, non farebbe un bene ma un doppio male; male alle finanze che è incaricato di tutelare, ed al paese perchè la parte dalla quale verrebbe esonerato un contribuente, ricadrebbe a carico degli altri contribuenti. Ma io so che l'onorevole preopinante non desidera che la giustizia. La tassa esiste, è determinata dalla legge, essa deve essere pagata egualmente da tutti, in modo che non nascano nè ingiustizie nè sperequazioni. In questo intento credo siamo tutti d'accordo. Dal mio canto prometto di mettervi tutta la mia attenzione ed il mio buon volere.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. Dirò brevi parole per togliere un equivoco cui certamente avrò dato luogo per non essermi saputo spiegare abbastanza chiaramente, equivoco che non sarebbe stato tolto dalle parole dell'onorevole Ministro delle Finanze.

Il Ministro disse che si può rivedere le quote persino anche *a priori* o con pochissime osservazioni.

Scusi l'onorevole signor Ministro: vi sono elementi che nè *a priori* nè con poche osservazioni si possono conoscere. Tale è la variabilità della forza motrice.

Gli esperimenti danno risultati certo diversi a seconda della condizione in cui trovasi l'acqua quando si fanno. Se per caso l'ufficio provinciale (ed è il caso che succede), fa le sue

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1875

verificazioni in quel momento in cui le condizioni sono appunto le più favorevoli, e poi non ne fa altre nel corso dell'anno, necessariamente anche i suoi computi sono erronei.

Poi, io non ho detto di sostituire un altro mezzo di verificaione a quello che possiamo avere dal contatore. No; mi sono appellato alla legge. La legge non esclude, quando ci sieno, altri mezzi di verificaione in concorso del contatore, se non altro come riscontro del contatore medesimo.

Prego il signor Ministro di fare delle indagini, e vedrà che a questo mezzo di riscontri la direzione del macinato è assolutamente ribelle, anche quando si offrano nelle condizioni della maggiore lealtà e della maggiore guarentigia della verità.

Dissi prima, e adopero una parola assai blanda col ripetere, che nella direzione del macinato ci è, insieme al bene, anche il male del sistema.

Quanto poi alle revisioni, ho escluso fin dal principio di parlare delle revisioni straordinarie, di quelle revisioni che si fanno, quando sono mutate le condizioni di lavoro da cui furono desunti i dati della quota peritale; invece il signor Ministro ha concentrato le sue osservazioni specialmente sopra queste revisioni. Le sue argomentazioni avrebbero un valore per esse: ma lo hanno forse per le revisioni a cui si deviene, quando non sia avvenuta modificazione alcuna nella condizione produttiva del lavoro, quando non siano mutati gli elementi da cui furono desunte le quote peritali?

Ora, quella grave perturbazione che ho accennato, e l'onorevole Ministro potrà accertarsene, si è appunto verificata dove non erano mutate queste condizioni di produttività, dove le condizioni erano perfettamente le stesse, dove le condizioni erano state riconosciute tali dall'amministrazione del macinato.

Tutto ciò condurrebbe ad un ordine di idee molto più ampio di quello in cui sarebbe opportuno di entrare. Non chiedo che quella fiducia che in parecchie occasioni mi ha pur mostrato il signor Ministro. Potessi se non altro avergli messo nell'animo il dubbio, che nelle norme quali sono seguite dalla direzione del macinato, possono esservi dei difetti, e specialmente

quello che dissi (chè meglio non so) uno spirito esclusivo e sistematico!

La legge non esclude altri mezzi. La legge non esclude neanche le informazioni. Cerchi il signor Ministro che gli uffici del macinato chiedano informazioni, non dirò solo alla rappresentanza elettiva della provincia e dei comuni, a cui l'amministrazione finanziaria ha pur necessità di far capo ogni momento, ma alla stessa rappresentanza governativa. È certo il signor Ministro che se un ispettore del macinato va in una provincia, abbia almeno la cura di fare una visita al Prefetto di quella Provincia?

Non faccio appello che alle leggi e ai regolamenti; mi affido per la loro attuazione al Governo stesso; esprimo parole di fiducia nel Governo. Il Governo non respinga queste mie parole, e si preoccupi delle considerazioni che ho esposto, e che sono fondate sopra fatti che il signor Ministro non ha contraddetto. L'ufficio di Ministro delle Finanze non gli faccia dimenticare quella scienza dell'economia pubblica, in cui egli è maestro. Altrimenti non sarebbe assicurata la stessa imposizione ma compromessa.

Pei provvedimenti che ha preso per quelle provincie in cui sono più gravi questi disordini, sinceramente lo ringrazio; e le parole da lui dette in Senato avranno un'eco benefica in molte popolazioni. Gli ispettori, muniti di queste facoltà che il Ministro ha loro dato, rialzeranno quell'autorità della legge che sarebbe altrimenti gravemente scossa.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io ringrazio molto l'onorevole preopinante.

Non voglio prolungare la discussione certamente, solo mi preme fare due osservazioni. La prima è che io ho parlato delle revisioni ordinarie e non delle straordinarie, ed ho detto che se non si procedeva alle revisioni ordinarie, non saremmo giunti da 27 milioni a 76. Se una volta accordata la quota la prima volta non si fosse con revisioni successive rettificata la quota medesima, non avremmo fatto i progressi che abbiamo fatto; e allora solo l'osservazione accennata dall'onor. Lampertico sarebbe giusta quando fossimo arrivati a quel grado di prodotto che la tassa può dare, salvo sem-

pre quegli effetti che l'industria può portare nella macinazione medesima.

La seconda cosa poi è questa, che io non nego che qualche impiegato non abbia forse preso tutte le informazioni, non abbia forse provveduto con tutte quelle cautele che l'onor. preopinante desidera; ma pensi anche qual lotta debbono sostenere questi infelici impiegati che sono alle prese coi mugnai e con tutti coloro che vorrebbero stremare e diminuire le tasse che devono al Governo, che sono costretti a guardarsi da tante insidie e da false infamazioni, che hanno da sostenere tante dure prove con una retribuzione assai modesta. Sono soldati della Finanza, mi sia lecito il dirlo, non meno benemeriti dei soldati dell'esercito; possono errare qualche volta, gli uomini errano certamente, ma meritano però che il Ministero almeno prenda la parola in loro favore, ed esprima in questo recinto il sentimento di riconoscenza che ha verso di loro per quello che fanno, e la decisa sua intenzione di sostenerli.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Il Senatore Lampertico ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. Anche io ebbi occasione di ammirare l'abnegazione degli uffici del macinato, e non è contro di loro che abbia oggi parlato. Io anzi non ho parlato contro di nessuno, le mie osservazioni non sono contro del Ministero, ma sono per il Ministero, perchè il miglior modo di giovargli è di dirgli la verità. Gli inconvenienti che io deplorai, non li addebito agli uffici del macinato: li addebito a cause che possono solo essere tolte da sagge istruzioni del Ministero, le quali facciano palese come il Ministro delle Finanze si preoccupi bensì del massimo reddito possibile, ma nelle condizioni volute dalle leggi.

PRESIDENTE. Non essendovi altri che domandi la parola si intenderà approvato il capitolo 6: *Tassa sulla macinazione dei cereali* nella cifra di lire 88,189,790 26.

Il rimanente della discussione di questo bilancio viene rimandato a domani.

Ora si procede allo spoglio delle votazioni fatte.

PRESIDENTE. Il risultato della votazione è nullo per mancanza del numero legale.

L'ordine del giorno per domani è il seguente:

I. — Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1876;
Idem del Ministero degli Affari Esteri;
Idem del Ministero dell'Istruzione Pubblica;
Idem del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti;

Basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale;

Alienazione dei fabbricati demaniali posti in Roma, piazza Colonna, e in Torino, piazza Carlo Emanuele II.

II. — Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di prima previsione dell'Entrata per l'anno 1876;


Leva marittima dell'anno 1876, sulla classe del 1855;

Disposizioni intorno all'iscrizione della rendita 5 per cento in esecuzione all'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, e all'articolo 2 della legge 15 agosto 1867;

Approvazione di una spesa straordinaria per provvedere alla conservazione del Cenacolo di Andrea del Sarto in Firenze.

Modificazioni all'Ordinamento giudiziario.

La seduta è sciolta (ore 6).



XCIV.

TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — Omaggi — Congedo — Seguito della discussione dello Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1876 — Approvazione dei capitoli da 7 a 15 — Considerazioni e raccomandazioni del Senatore Lampertico al capitolo 16 (Dazi interni di consumo) — Spiegazioni del Ministro delle Finanze — Presentazione di tre progetti di legge — Urgenza dichiarata per uno di essi e rinvio ad una Commissione speciale — Replica del Senatore Lampertico al Ministro delle Finanze — Approvazione dei capitoli da 16 a 73 inclusivo, ultimo del bilancio, dei totali parziali e generali e dei primi tre articoli della legge del bilancio — Considerazioni e dichiarazioni del Ministro delle Finanze sull'articolo 4 — Approvazione dell'articolo 4 ultimo del progetto — Nomina di una Commissione — Discussione del progetto di legge per la leva marittima sui nati nel 1855 — Approvazione dei due articoli di questo progetto di legge — Discussione del progetto di legge per l'approvazione di una spesa straordinaria per provvedere alla conservazione del Cenacolo di Andrea del Sarto in Firenze — Spiegazioni chieste dal Senatore Ferraris all'Ufficio Centrale, fornite dal Senatore Mauri Relatore — Replica del Senatore Ferraris — Nuovi schiarimenti forniti dai Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze — Emendamento proposto dal Senatore Ferraris all'articolo 1. oppugnato dal Ministro di Grazia Giustizia — Ritiro dell'emendamento Ferraris — Approvazione dell'articolo 1. e del 2. ultimo del progetto.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, e più tardi intervengono i Ministri d' Agricoltura, Industria e Commercio, della Marina e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, Segretario, BERETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Presidente della R. Accademia dei Lincei del Volume 1. e 2. della seconda serie degli *Atti di quell' Accademia*.

Il Ministro d' Agricoltura, Industria e Commercio di quattro volumi delle *Nozioni raccolte dal Comitato per l'Inchiesta Industriale*, e di un volume che ne contiene i riassunti.

Il Deputato barone De Renzis, di 200 esemplari di un' opera del Barone Giorgio Sonnino sul *Catasto e sulla perequazione fondiaria*.

Il Senatore Carlo di Belgiojoso, di un suo opuscolo intitolato: *Scuola di famiglia*.

Il Prefetto della Provincia di Campobasso di una *Relazione sulle condizioni di quella Provincia*.

Il commendatore Pietro Spadafora, delle sue osservazioni pratiche sull' *ammonizione di pubblica sicurezza*.

La Deputazione di Storia Patria per le Romagne, dei *Monumenti storici appartenenti a quelle provincie*.

Il Senatore Di San Vitale, domanda il congedo di un mese per motivi di salute, che gli viene dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Il Senatore Di Sortino scrive al Se-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1875

nato, pregandolo di volerlo scusare se questi giorni non ha potuto intervenire alle sedute perchè è malato. Se non c'è nulla al contrario anche questo congedo sarà accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge:

Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1876.

PRESIDENTE. Prego i Signori Senatori componenti la Commissione permanente di Finanza a prendere i loro posti.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1876.

Ieri ci siamo arrestati al capitolo 7, categoria delle *imposte sul trapasso di proprietà e sugli affari*.

Ora si darà lettura del capitolo 7, e dei successivi.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA legge.

Imposte sul trapasso di proprietà e sugli affari.

7 Tassa sulle successioni	22,300,000	»	859,700	»	23,159,700	»
8 Tassa sui redditi delle manimorte	4,600,000	»	2,000,000	»	6,600,000	»
9 Tassa sulle Società commerciali ed industriali, ed altri istituti di credito	3,700,000	»	500,000	»	4,200,000	»
10 Tassa di registro	55,200,000	»	»	»	55,200,000	»
11 Tasse ipotecarie	5,000,000	»	»	»	5,000,000	»
12 Carta bollata e bollo	36,650,000	»	»	»	36,650,000	»
13 Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie	13,370,700	»	2,292,106 72	»	15,662,806 72	»
PRESIDENTE. Chi approva questo totale, sorga. (Approvato.)	140,820,700	»	5,651,806 72	»	146,472,506 72	»

Tassa di fabbricazione.

14 Tassa sulla fabbricazione degli alcool, della birra, delle acque gazose, delle polveri da fuoco e della cievoria preparata	2,800,000	»	17,391	»	2,817,391	»
(Approvato.)						

Dazi di confine.

15 Dogane e diritti marittimi	102,000,000	»	74,578	»	102,074,578	»
(Approvato.)						

Dazi interni di consumo.

16 Dazi interni di consumo	70,481,000	»	601,307	»	76,082,307	»
--------------------------------------	------------	---	---------	---	------------	---

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. Signori Senatori! La legge del 3 luglio 1864, la quale è ancora la fondamentale in materia di dazi di consumo,

stabilisce che la riscossione dei dazi di consumo governativi abbia luogo per abbonamenti coi Comuni i quali ne facciano domanda e assumano l'obbligo di pagarne direttamente l'ammontare, che verrà stabilito d'accordo sulla

base del presente consumo locale. Colla fine dell'anno volgente scadono tutti i contratti di abbonamento e di appalto, conchiusi per il quinquennio 1871-1875; era dunque necessario in conformità della legge che si addivenisse a nuovi accordi coi Comuni e che questi nuovi accordi seguissero in base del presente consumo locale.

Il signor Ministro delle Finanze, posto alle strette, per essersi trovato deluso non avendo potuto vedere approvata la legge che egli aveva proposta, di riforme del dazio di consumo, direbbe un invito ai Comuni col quale dichiarava loro che se intendessero di assumere l'abbonamento per quel dato canone, bene, o altrimenti il Governo avrebbe esso provveduto di propria autorità.

Penso che lo stesso signor Ministro convenga con me che solo la strettezza del tempo poteva rendere compatibile questa sua più intimazione che invito ai Comuni colla prescrizione della legge, perocchè così toglievasi ogni adito all'accordo. L'intimazione del Ministero delle Finanze era così assoluta, così recisa, che qualunque modificazione avesse creduto un Comune di proporre al canone indetto dal Governo, si sarebbe ritenuto quella proposta di modificazione come un assurdo; e senza più il Governo avrebbe esso provveduto all'esazione del dazio per conto suo.

Or dunque, fu tolto l'adito a quegli accordi a cui invece la legge lasciava aperta, pienamente e liberamente, la via. Comprendo, che in ciò il signor Ministro era dall'urgenza del tempo, fino ad un certo punto almeno, giustificato. Ma, se non altro, il canone di abbonamento avrebbe dovuto rispondere a quelle condizioni che l'onor. Ministro stesso dichiarava di aver preso per norma nel fissarle. Quali erano queste condizioni? Il signor Ministro dichiarava di avere stabilito il canone di abbonamento sulla media degli ultimi quattro anni.

Dunque era necessario prima di tutto che i dati da cui era desunta questa media fossero certi, positivi, autorevoli. — In secondo luogo era necessario che il Ministero tenesse conto di quelle modificazioni di fatto, le quali in molti comuni certamente poteva riscontrare, e che influendo sull'aumento o sulla diminuzione della popolazione alterano di necessità il presunto consumo locale.

So che il Ministero addusse di aver desunto i suoi dati da statistiche presentate dagli stessi comuni. Io non ho potuto consultare veramente le statistiche su cui si è fondato il Governo; ma il Signor Ministro delle Finanze ha troppa nobiltà per poter negare che quand'anche i comuni avessero offerto statistiche erronee, se poi i comuni offrivano dei dati incontrastabilmente autentici, certo sarebbe stato l'ultimo un Ministro Minghetti, che si sarebbe approfittato di un errore, in cui per qualsiasi causa fossero incorsi i comuni.

E come in fatto procedettero le cose? I dati che il signor Ministro delle Finanze ha avuto dalla Direzione delle Gabelle furono, per alcuni comuni, completamente erronei; si riscontrarono persino delle differenze per più del doppio!

Questi comuni offrirono allora alla Direzione delle Gabelle la prova dell'errore; essi accettavano le basi proposte dal signor Ministro, non contrastavano, come avrebbero potuto, la legittimità di esse, perchè non fondate su quell'accordo a cui la legge lasciava libero l'adito; accettavano le stesse norme che l'onor. Signor Ministro si era proposte; ma almeno avevano diritto che i fatti fossero veramente quelli, che il Signor Ministro avea preso a base del computo. Niente del tutto; la Direzione delle Gabelle si rifiutò assolutamente a qualunque esame; tanto più poi si rifiutò ad esaminare quei mutamenti nelle condizioni di fatto che indubbiamente in alcuni comuni si erano verificati, e che dovevano necessariamente influire sul presunto consumo locale.

In quest'occasione, uomini certamente non sospetti di opposizione, e molti anche dei nostri Colleghi rappresentanti di Comuni cospicui, i quali in tutt'altra occasione avevano meritato dal Governo piena fiducia, in quell'occasione erano diventati sospetti; la sola Direzione delle Gabelle era ritenuta per infallibile!

Or bene; io chiedo all'onorevole signor Ministro delle Finanze, che se non si può oggi allo stato attuale delle cose riparare a quello che si è fatto, indagini però la verità dei fatti che oggi adduco dinanzi al Senato, che egli stesso ha interesse che le sue amministrazioni procedano con tutta sincerità, con tutta lealtà; indagini se i dati che la Direzione delle Gabelle gli ha fornito, e secondo i quali l'onor. signor Mi-

nistro ha creduto di forzare la mano ai comuni siano dati genuini e sinceri.

Sopra un altro fatto io richiamo l'attenzione dell'onorevole Signor Ministro. Comuni specialmente rurali, appunto per l'erroneità di dati offerti al Signor Ministro dalla Direzione delle Gabelle, non hanno potuto assumere l'abbonamento governativo.

Il signor Ministro mi risponderà forse manifestando la sua compiacenza che i Comuni chiusi hanno in gran parte accettato. Io attenuo questa sua soddisfazione, perchè se i Comuni hanno dovuto anche sottostare a qualche alea per essi pericolosa o forse perniciosa, ciò accadde per sottrarsi al danno di altra amministrazione, il che ciascun vede come non ritorni già a lode dell'amministrazione governativa.

Ho sotto gli occhi uno degli incanti che l'onorevole Ministro ha ordinati: esso concerne 243 Comuni delle Province di Cremona, di Udine, di Venezia, di Treviso. Duecento quarantatré Comuni in queste sole provincie che abbiano già rifiutato di accogliere le proposte del Ministero delle Finanze, mi forniscono per ciò solo un grande argomento a riprova della fallacità dei dati che il Ministro ebbe dalla Direzione delle Gabelle. Se quei dati erano sinceri, avevano troppo interesse questi Comuni di non respingere, di non assoggettarsi alle esigenze di un appaltatore.

Ed ora si verifica un fatto il quale naturalmente deve produrre una sinistra impressione, ed è per questo che lo adduco in Senato, perchè spero che il Ministro avrà tanto in mano da poter dileguare l'impressione che, come egli mi concederà, questo fatto per se stesso è tale da produrre. Alcuni Comuni ottengono adesso dall'appaltatore le condizioni, per cui avrebbero accettato l'abbonamento dal Governo. Come dunque non poteva tanto più acconsentirle il Governo stesso? Come dissi ieri, il Ministro deve far capo in molte circostanze, e non solamente per la parte finanziaria, con i Comuni; ed è deplorabile che in questa occasione le cose, le quali sono passate tra il Ministero ed i Comuni, siano state come di chi si osteggia a vicenda, invece di chi ha bisogno di reciproco aiuto.

Il Ministro delle Finanze si propone una nobile meta col pareggio delle finanze dello Stato; ma poca dovrebbe essere la sua soddisfazione quando questo pareggio delle finanze dello Stato

avesse come condizione necessaria lo sbilancio dei Comuni del Regno. La condizione fatta a tutti i Comuni d'Italia dall'attuale sistema tributario, è nota al Ministero ed al Senato, senza che io mi diffonda a rispondere particolarmente per quanto concerne il dazio di consumo. Il Ministro aveva già mostrato il suo buon volere con presentare un progetto di legge di riforma e spero che troverà modo di condurlo a capo, perchè altrimenti, come dissi, il dissesto delle finanze dei Comuni ci farebbe andare incontro ad un grave guaio che non sarebbe riparato nemmeno dal pareggio delle finanze dello Stato.

Nel chiudere il mio dire con queste parole, per obbligo di lealtà dichiaro che quanto dissi, lo dissi a mio nome e non a nome della Commissione permanente di finanza davanti a cui non ebbi occasione di ventilare le cose ora dette.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Che la situazione finanziaria dei Comuni nel Regno sia tale da dovervi portare una grande attenzione, che il pareggio delle finanze dello Stato non basti se i Comuni medesimi non si mettano in equilibrio, io ne convengo pienamente, nè tampoco addurrò a scusa le troppo frequenti ed inconsulte spese facoltative che taluni Comuni e talune Provincie intraprendono e la facilità con cui si gettano in imprese che sbilanciano le loro finanze. A tali spese tentai, è vero, di fare argine con una legge proposta e votata nel 1874 che proibiva loro di oltrepassare i centesimi addizionali per spese facoltative; ma non bastò allo scopo perchè i Comuni avevano preso antecedentemente degli impegni ai quali era forza sottostare. Io tengo conto della condizione dei Comuni; desidero la loro prosperità: ma nello stesso tempo vorrei che facessero anche essi quello che ha fatto e che deve fare lo Stato; cioè pensare seriamente a metterli i loro bilanci in regola, e non gettarsi in spese inconsulte per poi pretendere che lo Stato o venga loro in sussidio, o lasci loro più di quello che loro compete, imperocchè nella questione di cui si tratta, la legge, quale è oggi, ha fatto in certo modo una discriminazione; attribui allo Stato alcuni dazi lasciando ai Comuni gli altri.

Il contratto d'abbonamento è una modalità parziale, di forma, della quale verrò a parlare fra breve; ma ammettere in massima che i Co-

muni debbano guadagnare sull'abbonamento del dazio governativo, io non lo trovo nè fondato, nè ragionevole, nè sostenibile in guisa alcuna. Pensiamo pure alla condizione dei comuni, vediamo di supplire ai loro bisogni, sono di accordo, purchè anch'essi si aiutino con una buona amministrazione, con una severa economia. Che il Governò e il Parlamento debbano preoccuparsi di ciò, n'è prova, che una Commissione, la quale era presieduta da uno degli uomini più onorevoli di questo eminente corpo e competentissimo nella materia, l'onorevole Pallieri, ha colla Commissione che presiedeva compiuto già un lavoro che a suo tempo verrà davanti al Parlamento.

Dunque non si può dire che il Governo non si occupi di questo. Di più, io stesso riconosceva che il dazio consumo come è oggi non è bene organizzato, ha un difetto capitale in quanto che fu gravato tutto il peso sopra i comuni chiusi e sopra alcune classi, ma lasciò nei comuni aperti una quantità di contribuenti dei quali può dirsi che sono franchi bevitori e non pagano niente, mentre invece nei Comuni chiusi la tassa è molto grave.

Preoccupato di questa materia, io presentai all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge in cui mi pareva che le ragioni dei Comuni e quelle dello Stato fossero giustamente temperate, e si potesse (tale era il mio scopo) raggiungere l'intento di dare allo Stato quella somma che oggi gli compete per conto dei suoi dazi, e nello stesso tempo lasciare ai Comuni un margine assai più largo di quello che oggi hanno.

Ripetute volte ho insistito alla Camera che, se questo progetto non venisse discusso in tempo (ed era proposto assai prima), io mi sarei trovato nella necessità di dover provvedere alla rinnovazione degli abbonamenti secondo le leggi vigenti.

La Camera si sciolse senza averlo discusso, ed io mi trovai al 1. aprile scorso davanti quest'impresa, lasciatemi dire, erculeo, nella quale era difficilissimo che non succedessero degli inconvenienti. E senza negare che qualcheduno ne sia successo, mi sia però permesso anche di dire, che l'impresa è stata condotta a termine con minori sconci, e con più efficacia di quello che molti potevano credere; in soli sei mesi di tempo. Che cosa diceva la legge? Prima di tutto la legge del 1864 dice quello

che l'onorevole Senatore Lampertico ha citato; ma soggiunge che sono i comuni stessi che debbono chiedere l'abbonamento.

Io andai più oltre: cominciai dall'offrirlo ad essi non aspettando che me ne facessero domanda, ma avvertii che se questa mia offerta non era accettata, io era nella necessità di fare gli appalti, e nella forma prescritta dalla legge di contabilità, cioè, non una ma due volte, ed in modo che potessero effettuarsi pel 1. gennaio 1876.

Io aveva in pronto un lavoro, che è anche stampato, statistico, nel quale erano riassunti i dazi, o almeno il consumo, che i comuni medesimi avevano in 4 anni dichiarato. Capisco che circostanze speciali possono aver portato o un'aumento o una diminuzione; una mutazione di guarnigione, una strada ferrata aperta, un raduno di gente a causa di lavori pubblici, potevano realmente produrre qualche variazione nell'uno o nell'altro comune; ma ciò era quasi impossibile in quel momento a poterlo pesare con bilancia perfetta.

Noi dunque ci tenemmo ai dati statistici che avevamo, e cominciammo dai comuni chiusi.

I comuni chiusi, come sa il Senato, sono 350, e il prodotto loro forma la massima parte del prodotto governativo, perchè i comuni chiusi ci danno tutti insieme più di 56 milioni sopra 70.

Facilmente si comprende perciò, che sono la parte più importante, e tanto più importante, in quanto che i dazi vi sono più gravi.

Pertanto sopra 350 comuni chiusi, divisi in quattro classi, 321 hanno accettato l'abbonamento. Sono dunque 29 comuni soli che non convennero nella mia proposta, e non ne fo loro rimprovero perchè per me è un contratto nel quale il comune doveva decidere secondo i suoi interessi. Io ho avuto cura di dirlo chiaramente; non ammetto il principio che si debba fare un lucro sopra l'abbonamento del dazio consumo, ma il comune non deve perderci neppure; se non ci trovate il vostro tornaconto, rifiutatelo; il Governo non ha nulla da osservare in proposito.

Mi pare dunque che la prima parte, quella che si riferisce ai comuni chiusi, abbia dato dei risultati soddisfacenti. Ma si dice: voi avete negato di rivedere i canoni di abbonamento che avevate fissato.... Domando scusa: non è esatto. Io ho rifiutato di discutere ragioni a-

strate, di ritornare sull'apprezzamento, ma quando si trattava di errore materiale, ho sempre dichiarato, che se mi si fosse provato che qualche errore materiale era incorso, io non avrei avuto difficoltà di modificare il canone.

Mi pare, se non erro, che un comune, avendomi dimostrato (parlo di un comune chiuso), che nella statistica si era compreso sotto il titolo di dazio governativo anche il provento dei dazi comunali, io mi feci sollecito di fare una rettificazione, riconoscendo io che le sue osservazioni erano giuste. Si disse allora da altri comuni che vi erano errori materiali; ma poi, quando si venne a discussione, e perfino ad arbitrati, fu visto che il Ministero aveva ragione, e che questi errori non esistevano.

Adesso veniamo ai comuni aperti.

L'affare era molto più difficile nei comuni aperti per tre ragioni. La prima, perchè i comuni aperti in generale, in questo periodo, sono stati fuori della legge, se non tutti, moltissimi. Invece di percepire il dazio, come dovevano, secondo il consumo, essi facevano un contratto cogli esercenti, quasi una distribuzione, ad arbitrio, della tassa fra loro.

La seconda, e derivava in gran parte dalla prima, era perchè essi tenevano delle statistiche imperfettissime.

La terza infine, che i Comuni aperti fino ad ora avevano reso pochissimo in confronto della popolazione, perchè mentre formano come popolazione la più gran massa, come provento non arriva che ad undici milioni circa.

In questi Comuni aperti dunque non ho potuto prendere per base assoluta le statistiche che essi mi avevano date, reputandole erronee, in quanto che, ripeto, invece di tassare il vero consumo, facevano un contratto quasi di appalto con i rivenditori. In questa parte ho seguito piuttosto le traccie che mi hanno date gli Ispettori e gli Intendenti di ogni Provincia, invitati da lungo tempo a fare degli studi particolari sopra i Comuni chiusi.

Nonostante ciò, i Comuni aperti non hanno avuto un carico rilevante, e risulta da ciò che mentre nel quinquennio dal 1871 al 1875 essi diedero, come dissi, allo Stato 11,109,000 lire, nel quinquennio futuro daranno 13,800,000 lire, circa. Vede il Senato che la differenza non è molto grande, che l'aumentò è veramente moderato.

Dunque a me pare che si sia proceduto con tutto quel riguardo che la strettezza del tempo permetteva; era impossibile discutere ad uno ad uno con 8382 Comuni, intavolare una corrispondenza con ciascuno di essi, avendo sei mesi davanti a noi, e dovendo fare in ogni evento men fortunato gli appalti. Non v'era che una via da seguirsi: bisognava dire loro: noi appresso il risultato dei nostri studi vi proponiamo questo abbuonamento; se non vi piace rispondete di no: in fondo non ci perdetevi nulla, non è che un guadagno che il Comune presumeva di fare; ma sia che lo Stato percepisca o direttamente o per appalto i suoi propri dazi, non spoglia di nulla il Comune, è un dazio governativo ed il governo rientra nel suo diritto di esigerlo.

Così non era avvenuto nel quinquennio passato perchè i Comuni percepivano, secondo le loro stesse statistiche, sui dazi governativi 15 milioni di più del canone di abbonamento e che sarebbero stati di spettanza del governo.

Ora, io ho creduto nel fissare questo nuovo canone d'abbuonamento di lasciare anche un certo margine ai Comuni. Il provento reale dei dazi governativi nel quinquennio passato era stato di 75 milioni, 15, come dissi, più di quello che versavano nelle Casse del Governo; ora nelle mie domande mi sono contentato di crescere meno di dieci milioni, e fermarmi a settanta milioni, parendomi naturale di lasciare un premio di cinque milioni alla percezione, ed anche all'alea, nella quale il Comune incorre per le ragioni indicate dall'onorevole Senatore preopinante.

Ora vengo ad un ultimo punto, che parrebbe il più grave benchè in realtà non lo sia. Si è detto: ma, una volta che i Comuni hanno rifiutato, voi avete fatto l'appalto, ed oggi l'appaltatore viene a trattare coi Comuni, e loro accorda quelle concessioni, che voi avete rifiutate. A ciò rispondo che è la cosa la più semplice del mondo.

Chi obbligava i Comuni all'abbonamento? Nessuno: chi voleva accettare accettava; chi non voleva rifiutava. Venuto il momento di esaminare i risultati, moltissimi e i più ricchi avevano accettato; i Comuni che non avevano accettato, erano sparsi qua e là. Essendo andato deserto il primo appalto, bisognava per la seconda volta diminuire il canone, e, se la

seconda volta eziandio andava deserto, si sarebbe dovuto venire a trattative private. Se noi avessimo fatto quello che l'onorevole Senatore Lampertico desidera, cioè, se visto che non erano riusciti gli appalti la prima volta, avessimo ricominciate le trattative coi Comuni, forse qualcheduno avrebbe accettato, ma gli altri che rimanevano sarebbero, per così dire, la parte meno prospera, la più difficile, la più sparpagliata, e questo residuo non si sarebbe trovato di appaltarlo in nessuna maniera. Nelle provincie, alle quali il Senatore Lampertico accenna, molti Comuni aperti non accettarono, mentre in altre parti d'Italia vari Comuni accettarono più largamente; ed è così avvenuto il fatto che egli deplora, e che io per parte mia non posso non riconoscere come una conseguenza inevitabile del sistema che si è tenuto. Sarebbe stato impossibile rifare di nuovo il cammino; e d'altronde le cose erano procedute con la massima pubblicità. Io penso di non ritirare la nuova legge proposta; forse è bene che ci sia del tempo avanti che la si possa discutere con agio, che si possa preparare tutto con calma, affinché al nuovo scaderà degli abbonamenti vada in vigore un sistema più razionale, più utile ai Comuni.

Ma in ogni caso ho dato disposizioni perchè le statistiche siano fatte con maggiore severità, con maggiore esattezza di quello che nel quinquennio passato. È naturale che ad ogni quinquennio si faranno delle statistiche che si accosteranno sempre più alla verità.

Raccogliendo il mio dire, confesso il vero, non credo punto che l'amministrazione possa essere meritevole di rimprovero per la operazione che ebbi a fare nel semestre trascorso, che anzi il risultato è stato assai buono ed è questo:

Nei Comuni chiusi nel quinquennio 1871-75, abbiamo avuto un reddito totale di L. 48,382,000; coll'abbonamento del quinquennio futuro abbiamo assicurato 55,488,000 lire, onde si ritrassero per conseguenza 7 milioni e 106,000 lire più del quinquennio passato; nei Comuni aperti mediante abbonamenti e consorzi abbiamo assicurato per il quinquennio futuro L. 6,178,000, ed abbiamo appaltato per L. 7,203,000 di cui restano ancora ad assicurare L. 420,000; in tutto sono L. 13,801,000. Nel quinquennio 1871-75 avevamo L. 11,109,000, dunque un aumento di L. 2,692,000. E così congiungendo insieme l'au-

mento dei Comuni chiusi e quello dei Comuni aperti quasi 9 milioni e 800 mila lire.

Stiamo a cifre tonde: in complesso la Finanza avrà nel quinquennio futuro 1875-1880 un reddito maggiore di 9 milioni e mezzo per dazio di consumo.

Debbo avvertire che nel bilancio di prima previsione vi ha 1 milione e 200 mila lire che non rappresentano una cifra di entrata, come del resto ha osservato anche la Commissione, ma solo una partita di giro: il vero aumento è di oltre 9 milioni e mezzo e ciò senza mettere imposte nuove, rivendicando soltanto quello che ci appartiene, *unumcuique tribuens*: laonde a me pare si sia ottenuto un risultato non spregevole.

Non saprei quindi acconciarmi alle osservazioni dell'onorevole preopinante, ma poichè riconosco l'importanza di tener conto delle Finanze dei Comuni, non intendo perciò, come dissi, di abbandonare il progetto di legge che ho proposto, e desidero e spero che questa riforma sarà attuata, e se lo fosse prima della fine del quinquennio ne sarei lietissimo, che così si potrebbe attuarla al nuovo scader dei contratti; e tornerebbero a beneficio dei Comuni del Regno.

Presentazione di tre progetti di legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge testè approvato dall'altro ramo del Parlamento per una nuova proroga dei termini per la iscrizione e la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie nella provincia Romana.

L'urgenza di questo progetto di legge è evidente, perciocchè si tratta di termini che vanno a scadere con la fine di questo mese; prego quindi il Senato di volerlo dichiarare di urgenza e di affidarne l'esame ad una Commissione speciale.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo progetto di legge.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presen-

tare al Senato il progetto di legge: stato di prima previsione per la spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio pel 1876. Ho pure l'onore di presentare al Senato un altro progetto di legge per l'approvazione di alcuni contratti di vendita e permuta di beni demaniali.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole signor Ministro delle finanze di questi progetti di legge che verranno stampati e rimessi alla Commissione permanente di finanza.

Il Senato ha inteso le domande del Ministro Guardasigilli, che cioè il progetto di legge da lui presentato sia dichiarato d'urgenza, e che ne sia deferito l'esame ad una Commissione speciale.

Non facendosi opposizione, riterò che l'urgenza sia accordata.

Domando ora al Senato se crede che l'esame di questo progetto debba esser deferito, come domanda l'onorevole Ministro, ad una Commissione speciale.

Chi acconsente, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Io proporrei che la nomina dei componenti la Commissione per l'esame di questo progetto di legge fosse deferita all'on. Presidente.

PRESIDENTE. Domando al Senato se approva la proposta del Senatore Astengo.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Il capitolo 16. Dazi interni del consumo....

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO. Distinguiamo un duplice ordine di considerazioni e di fatti; in quanto cioè si riferiscono in generale alle condizioni finanziarie dei Comuni, e in quanto si riferiscono all'applicazione della legge 1864 a cui il Signor Ministro si è trovato nella necessità di dare effetto anche in questa occasione.

Sulle condizioni generali dei Comuni, il Signor Ministro ha avvertito, e assai giustamente, che i Comuni per parte loro non devono abbandonarsi a spese sproporzionate. È però d'uopo di tener conto che le Finanze delle Provincie e dei Comuni non si trovano solo in cattivo stato in causa di spese eccessive, ma

perchè alle Provincie e ai Comuni incombono spese obbligatorie molto gravi, e in causa di obblighi, che veramente sarebbero di indole governativa; e che altre spese le Provincie ed i Comuni devono incontrarle, perchè non trovano pronte a soccorrere i loro reali bisogni e le loro legittime domande, le finanze dello Stato.

Ora, venendo all'applicazione della legge del 1864, potrei in parte rettificare o almeno completare le cose dette dall'onorevole Signor Ministro quanto ai Comuni chiusi, perchè non sempre ebbero luogo questi arbitrati, non sempre ebbe luogo questo riconoscimento dello stato vero delle cose. A qualche Comune venne perfino annullata la decisione del Consiglio Comunale, che si limitava ad esprimere la fiducia che se il Ministro si fosse egli accorto di un errore di fatto, vi avrebbe posto rimedio. Anche questa fiducia nel Ministro delle Finanze, per la Direzione delle Gabelle fu un delitto! Quanto ai Comuni aperti, l'onorevole Signor Ministro mi ha dato più ragioni di quelle che credeva di avere, perchè supposeva che i dati raccolti dal Ministero fossero desunti da statistiche, benchè erronee, dei Comuni. Ma l'onorevole Signor Ministro delle Finanze disse che queste statistiche gli erano state offerte precisamente dalla Direzione delle Gabelle, e raccolte da essa, giacchè i Comuni rurali non ne avevano, oppure ne avevano delle imperfettissime.

Che cosa accade nei Comuni aperti? Ne accade che molti, trovandosi calcolato il dazio del doppio o del triplo, hanno offerto la prova del vero stato delle cose, eppure non riceverono neppure risposta.

Il Ministro disse che era posto alle strette dall'urgenza del tempo. E ciò è vero, ma in quest'occasione si rivelò un guaio del nostro sistema finanziario che desidero, e tutti dobbiamo desiderare, che non abbia maggior incremento. Per quanti affari si ricorre alla Intendenza di Finanza, e ci udiamo rispondere che essi sono riservati al Ministero! Se il Ministero avesse tenuto conto in questa circostanza de' suoi uffici provinciali, perchè il tempo non gli si sarebbe in qualche modo moltiplicato, perchè anche in pochi giorni di tempo non avrebbero potuto le Intendenze di finanza, che pure devono meritare la fiducia del signor Ministro delle Finanze, attestare se

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1875

fossero le vere asserzioni dei Comuni. Ma la direzione delle Gabelle non volle saperne.

Sta bene, o Signori, il principio affermato dall'onorevole Ministro delle Finanze: *unicuique suum*. Questo è vero come principio; ma appunto se è vero come principio, deve attuarsi nel fatto. Stando alla legge, i Comuni avevano diritto sotto quelle date condizioni ad assumere essi l'abbonamento del dazio governativo, e sia pure incontrando, insieme ai pericoli dell'alea, anche i vantaggi. Dunque ai Comuni non poteva precludersi l'adito a quegli accordi.

Concludo con queste due preghiere, sperando che il signor Ministro vorrà accettare e l'una e l'altra. Alla prima in qualche modo antivenne egli stesso col mostrare la sua preoccupazione della necessità che, sia per quanto riguarda il Dazio Consumo, sia per quegli studi che egli stesso ha iniziato di riforme, il sistema di ripartizione di imposte de' Comuni delle provincie e dello Stato, si renda più certo o migliore: si renda perfino possibile una buona economia de' Comuni.

L'altra preghiera che gli faccio si è che quando presenterà al Parlamento, come certamente presenterà, una Relazione più completa di quella che fece oggi innanzi al Senato intorno al modo con cui è stata applicata la legge del Dazio Consumo, dimostri anche la differenza delle condizioni, che il Ministro aveva imposto ai Comuni, dalle condizioni che si sono fatte invece dietro agli incanti. È pure un fatto, che il Ministro ha riconosciuto possibile, che in alcuni Comuni si è verificato uno screzio tra le condizioni primitive e quelle fatte all'appaltatore, e tale screzio necessariamente produce una cattiva impressione. Confido che questa impressione possa essere attenuata dall'insieme delle operazioni che il Ministero a suo tempo non mancherà di sottoporre al Parlamento.

PRESIDENTE. Al numero 16 dei Dazi interni di Consumo è iscritta la somma di L. 76,082,807. Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Private.

17 Tabacchi	91,300,000 »	»	91,300,000 »
18 Sali	78,000,000 »	210,165 »	78,210,165 »
(Approvato.)	169,300,000 »	210,165 »	169,510,165 »

Lotto.

19 Lotto	75,100,000 »	11,300,000 »	86,400,000 »
(Approvato.)			

Proventi di servizi pubblici.

20 Poste	50,128,076 »	6,554,500 »	56,682,576 »
21 Telegrafi	8,678,800 »	300,000 »	8,978,800 »
22 Proventi delle strade ferrate esercitate per conto dello Stato	2,550,000 »	2,430,000 »	4,980,000 »
23 Proventi delle cancellerie giudiziarie	5,300,000 »	»	5,300,000 »
24 Concessioni diverse governative	5,100,000 »	»	5,100,000 »
25 Tasse e proventi vari riscossi dagli Agenti demaniali	2,436,452 »	»	2,436,452 »
26 Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	950,000 »	200,000 »	1,150,000 »
27 Diritti di verificaione dei pesi e delle misure	2,031,534 »	602,973 40	2,634,507 40
28 Diritti ed emolumenti catastali	1,000,000 »	»	1,000,000 »
29 Saggio e garanzia di metalli preziosi	220,000 »	»	220,000 »
30 Proventi eventuali delle Zecche	38,000 »	5,000 »	43,000 »
(Approvato.)	78,432,862 »	10,092,473 40	88,525,335 40

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1875

*Rendite del Patrimonio dello Stato
e di quelli amministrati.*

31 Rendite di stabili ed altri capitali appartenenti al Demanio dello Stato	10,061,284 »	6,000,000 »	16,061,284 »
32 Proventi dei canali <i>Cavour</i>	2,992,000 »	»	2,992,000 »
33 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	10,321,194 11	»	10,321,194 11
34 Interessi di titoli del debito pubblico, di azioni industriali e di credito	41,032,915 29	»	41,032,915 29
35 Rendite di beni di Enti morali amministrati dal Demanio dello Stato	700,777 78	200,000 »	900,777 78
(Approvato.)	65,108,171 18	6,200,000 »	71,308,171 18

Entrate eventuali.

36 Ricupero di multe e spese di giustizia	1,500,000 »	»	1,500,000 »
36 bis Ricupero di spese di perizia per la tassa sul macinato a sensi dell'articolo 18 del testo di legge approvato col regio decreto 13 settembre 1874, n. 2056 e di quello per lavori di riduzione dei molini a sensi dell'articolo 165 del regolamento approvato col regio decreto 13 settembre suddetto, n. 2057	200,000 »	»	200,000 »
37 Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte	10,000 »	146,123 59	156,123 59
38 Entrate eventuali diverse pei Ministeri	2,000,000 »	»	2,000,000 »
39 Entrate eventuali per giro di partite	1,500,000 »	»	1,500,000 »
40 Quota devoluta al Tesoro dello Stato sui profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti	1,500,000 »	1,000,000 »	2,500,000 »
(Approvato.)	6,710,000 »	1,146,123 59	7,856,123 59

Rimborsi e concorsi nelle spese.

41 Proventi delle carceri	3,800,000 »	810,000 »	4,610,000 »
42 Proventi degli stabilimenti di reclusione militare	125,000 »	»	125,000 »
43 Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre pagate a carico del Bilancio dello Stato	27,866,610 95	11,127,637 80	38,994,248 75
45 Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni	6,200,000 »	1,645,000 »	7,845,000 »
46 Interessi semestrali delle Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, emesse e non alienate	9,238,341 »	»	9,238,341 »
47 Quota d'interessi devoluta al Tesoro dello Stato sulle Obbligazioni ricevute in pagamento di beni ecclesiastici	201,810 »	»	201,810 »
48 Rimborso degli interessi e dell'estinzione del prestito nazionale	42,308,226 04	»	42,308,226 04
49 Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi	300,000 »	»	300,000 »
(Approvato.)	90,039,987 99	13,582,637 80	103,622,625 79

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1875

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA

50 Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	857,782 72	1,113,653 41	1,971,436 13
52 Concorso dei Corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi . .	994,799 92	2,705,360 26	3,700,160 18
53 Concorsi e rimborsi per parte di Società di strade ferrate, e di Enti morali interessati nella costruzione di ferrovie	3,201,063 85	2,218,000 »	5,419,063 85
54 Alienazione di obbligazioni sui beni ecclesiastici	15,438,500 »	»	15,438,500 »
55 Rimborso delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe Borboniche in Sicilia	370,000 »	2,840,901 86	3,210,901 86
56 Rimborsi diversi straordinari dovuti allo Stato	280,010 86	8,269,958 01	8,549,968 87
57 Capitale ricavabile da affrancazione di canoni, censi, ecc.	30,000 »	»	30,000 »
58 Cespiti vari d'introiti per tasse, ratizzi, ed altro per le opere di bonifiche	700,000 »	300,000 »	1,000,000 »
59 Affrancamento del Tavoliere di Puglia . .	2,219,000 »	2,000,000 »	4,219,000 »
60 Capitale prezzo ed interessi della vendita straordinaria di stabili, senza l'intervento della Società anonima	2,500,000 »	»	2,500,000 »
61 Rata dovuta al Governo dal Municipio di Genova per la cessione dell'Arsenale marittimo di quella città e del Cantiere della Foce	561,698 »	»	561,698 »
62 Prezzo, interessi ed accessori di beni espropriati a debitori per imposte e devoluti al Demanio dello Stato, e dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'art. 57 della legge 20 aprile 1871, n. 192	6,000 »	»	6,000 »
62 Ricavo per alienazione di navi (Legge 31 bis marzo 1875, n. 3423)	3,000,000 »	»	3,000,000 »
63 Debito dei Comuni per dazio di consumo .	148,000 »	42,476 »	190,476 »
64 Residui attivi per gli stralci delle cessate Amministrazioni	»	42,499,127 05	42,499,127 05
65 Residui attivi diversi	»	7,402,724 93	7,402,724 93
66 Somministrazioni di biglietti dal Consorzio delle Banche di emissione	<i>Per memoria</i>	»	»
66 Nuove obbligazioni demaniali a termini della bis legge 2 luglio 1875, n. 2567	5,000,000 »	»	5,000,000 »
67 Interessi dovuti sui crediti dell'amministrazione del Tesoro	170,000 »	200,000 »	370,000 »
68 Rimborso al Tesoro dello Stato da farsi dalla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, della somma anticipata dal Governo e relativi interessi del 5 per cento (articolo 15 della legge 19 giugno 1873, n. 1402)	<i>Per memoria</i>	»	»
69 Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione a termini di legge	<i>Per memoria</i>	»	»
69 bis Interessi relativi alle obbligazioni delle strade ferrate romane a credito dello Stato per gli anni 1873-1874-1875	<i>Per memoria</i>	»	»
(Approvato.)	35,476,855 35	69,592,201 52	105,069,056 87

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1875

PARTE II.

Entrata dell'Asse ecclesiastico.

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

70 Prodotto dell'amministrazione dei beni devoluti al Demanio nazionale in forza delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 . . .	7,085,000 »	2,000,000 »	9,085,000 »
71 Rimborso dal Fondo per il culto del 5 per cento per la spesa d'amministrazione dei canoni, censi e livelli al medesimo assegnati dall'articolo 2 della legge 15 agosto 1867 . . .	332,000 »	1,029,417 19	1,361,417 19
(Approvato.)	<u>7,417,000 »</u>	<u>3,029,417 19</u>	<u>10,446,417 19</u>

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA.

72 Prodotto della vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico	28,774,000 »	»	28,774,000 »
73 Tassa straordinaria ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici (Leggi 15 agosto 1867 e 3 luglio 1870)	1,000,000 »	1,000,000 »	2,000,000 »
(Approvato.)	<u>29,774,000 »</u>	<u>1,000,000 »</u>	<u>30,774,000 »</u>

RIEPILOGO

PARTE PRIMA

ENTRATA (escluso l'asse ecclesiastico).

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

Imposta fondiaria	179,023,226 »	8,183,558 68	187,206,784 68
Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . .	173,428,300 »	19,220,371 36	192,648,671 36
Tassa sulla macinazione	76,000,000 »	12,189,790 26	88,189,790 26
Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari	140,820,700 »	5,651,806 72	146,472,506 72
Tassa di fabbricazione	2,800,000 »	17,391 »	2,817,391 »
Dazi di confine	102,000,000 »	74,578 »	102,074,578 »
Dazi interni di consumo	70,481,000 »	5,601,807 »	76,082,807 »
Privative	169,300,000 »	210,165 »	169,510,165 »
Lotto	75,100,000 »	11,300,000 »	86,400,000 »
Proventi di servizi pubblici	78,432,862 »	10,092,473 40	88,525,335 40
Rendite del patrimonio dello Stato e di quelli amministrati	65,108,171 18	6,200,000 »	71,308,171 18
Entrate eventuali	6,710,000 »	1,146,123 59	7,856,123 59
Rimborsi e concorsi nelle spese	90,039,987 99	13,582,637 80	103,622,625 79
	<u>1,229,244,247 47</u>	<u>93,470,702 81</u>	<u>1,322,714,949 98</u>
TITOLO II. — Entrata straordinaria	35,476,855 35	69,592,201 52	105,069,056 87
Totale	<u>1,264,721,102 52</u>	<u>163,062,904 33</u>	<u>1,427,784,006 85</u>
(Approvato.)			

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1875

PARTE SECONDA

ENTRATA DELL'ASSE ECCLESIASTICO

TITOLO I. — <i>Entrata ordinaria</i>	7,417,000	»	3,029,417 19	10,446,417 19
TITOLO II. — <i>Entrata straordinaria</i>	29,774,000	»	1,000,000	» 30,774,000 »
(Approvato) Totale	37,191,000	»	4,029,417 19	41,220,417 19

Riassunto Generale.

<i>Entrata ordinaria</i>	1,236,661,247 17	96,500,120	»	1,333,161,367 17
<i>Entrata straordinaria</i>	65,250,855 35	70,592,201 52		135,843,056 87
Totale	1,301,912,102 52	167,092,321 52		1,469,004,424 04

PRESIDENTE. Chi approva questo totale generale, si alzi.

(Approvato.)

Passeremo al progetto di legge.

Leggo l'

Art. 1.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo per l'anno 1876, il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte d'ogni genere e farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, giusta lo Stato di prima previsione della entrata, annesso alla presente legge.

Chi approva questo articolo 1, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

Sono mantenute anche per l'anno 1876 in tutte le provincie del Regno, le ritenute sugli stipendi, sui maggiori assegnamenti e sulle pensioni, autorizzate colla legge del 18 dicembre 1864, N. 2034, e l'aumento d'imposta, di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1868, N. 4513, e all'art. 3 della legge 11 agosto 1870, N. 5784.

(Approvato.)

Art. 3.

I contingenti comunali di imposta sui ter-

reni nel compartimento Ligure-Piemontese restano fissati pel 1876 nella misura, in cui furono applicati nel 1875 in esecuzione della legge del 30 giugno 1872, N. 884.

(Approvato.)

Art. 4.

È continuata al Ministro delle Finanze la facoltà di emettere buoni del Tesoro secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del Tesoro in circolazione non potrà eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni domandabili alle banche ed ai banchi.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Alle cortesie parole della Commissione, io debbo dare qualche risposta, e dare al Senato quelle assicurazioni che desidera la Commissione medesima.

Com'è, si dice, che voi domandate ancora altri 30 milioni sul mutuo del Consorzio delle Banche, avendo una situazione di Tesoro assai favorevole, e un aumento sensibile nell'entrata?

Se voi avete bisogno di maggior fondo di cassa per servizio del Tesoro potreste e dovrete chiederlo per regola nel bilancio di definitiva previsione. Bisogna dunque che io spieghi perchè la domanda è compresa in questo bilancio di prima previsione, con che del resto non faccio che ripetere quel che si è fatto negli anni precedenti. Ma osservo al Senato che nei calcoli che io feci

quando esposi la situazione del Tesoro, si teneva conto della possibilità che le convenzioni ferroviarie che si trovavano davanti al Parlamento fossero da esso votate il che portava una diminuzione di bilancio di 13 milioni. Ora, non solo le convenzioni ferroviarie non furono votate, ma nell'ultima seduta dell'estate scorso, appunto perchè non erano state votate, il Parlamento si trovò nella necessità di provvedere alla continuazione dei lavori delle Calabro-Sicule, e allora votò in fuori e inoltre del bilancio 15 milioni di spesa pel 2. semestre 1875.

Nè a ciò si tenne pago: non avendo potuto votare il progetto di Convenzione del riscatto delle ferrovie Romane, il Parlamento autorizzò il Governo a convertire in rendita pubblica le obbligazioni delle ferrovie romane le quali fossero venute al cambio spontaneamente. Il Senato ricorderà che vi fu una lunga discussione in proposito in quest'Aula, alla quale prese parte l'onor. Senatore Pallieri; e mi chiese a quanto sarebbe salito il versamento del Tesoro per tale operazione. Risposi allora che non poteva calcolare a priori quante di coteste obbligazioni sarebbero venute al cambio.

Erano 11 milioni di rendita annua; e non avendo dati, mi era giuoco forza di rimanere nei calcoli alla metà circa di 5 milioni e mezzo. Ma in ogni modo cresceva il fabbisogno del 1875 dopo aver votato tutti i bilanci, e cresceva di 15 milioni per le somme stanziare per i lavori delle Calabro-Sicule nel 2. semestre del 1875, e di quel tanto di rendita pubblica che si sarebbe pagato pel cambio delle obbligazioni ferroviarie romane.

Quest'operazione, come voi ben sapete, o Signori, è un'operazione che speriamo risulterà vantaggiosa al Tesoro, perchè noi cambiamo una obbligazione che porta quattro *coupons* con un titolo di rendita puro e semplice alla pari; ma intanto come questione di cassa, il Tesoro subisce uno sborso che si deve fare per pagare la rendita corrispondente.

Finora le obbligazioni che si sono presentate equivalgono a sei milioni circa di rendita. Poca differenza da quello che io presumevo, ma mi consta che altri portatori di obbligazioni vorrebbero operare questo cambio, ed è perciò che nel bilancio della spesa voi troverete un articolo speciale col quale domando che mi sia prorogata a tutto marzo la facoltà di fare il

cambio di queste obbligazioni, delle obbligazioni cioè che portano quattro *coupons*, che i portatori abbandonano a favore del Tesoro.

Ma ora mi si dice: avete voi fondi sufficienti per far fronte al servizio del Tesoro, giacchè non essendosi fatte le convenzioni ferroviarie dovete sborsare i 13 milioni dei quali calcolate poter alleggerire il Tesoro, e più sei milioni per le obbligazioni cambiate?

Rispondo a questo dubbio che le condizioni del Tesoro, come del resto ognuno di voi avrà potuto conoscere, sono tali che potrebbe dirsi da taluno, come si è detto alla Camera dei Deputati, essere possibile fare il servizio senza chiedere altri fondi.

Ma io faccio riflettere al Senato due cose: la prima è che ho una fortissima scadenza di buoni del Tesoro nei mesi di dicembre e gennaio, e non so se questi buoni del Tesoro si rinnoveranno, ma è anche molto probabile che al fine dell'anno per la più parte saranno riscossi.

Non mi pare da trascurarsi la possibilità che vengano a ritirarsi all'incirca sessanta milioni in questo mese e trenta milioni nel mese venturo, però devo tenere pronti in cassa le somme corrispondenti.

In secondo luogo sebbene io abbia diffidato gli istituti di credito pel ritiro delle anticipazioni che mi sono concesse dalle leggi, sarà utile se si può non farlo interamente.

Dunque scadenza di molti buoni del Tesoro con incertezza della loro rinnovazione: opportunità di non prendere dalle Banche tutte le anticipazioni alle quali abbiamo diritto; ecco le ragioni per cui chiesi i 30 milioni, come l'anno passato, in questo bilancio di prima previsione. Ma li adopererete? mi si domanderà.

Io non posso dir altro che farò il possibile per astenermene. I trenta milioni dell'anno scorso li presi solo in questo mese. Vedete dunque che fui molto guardingo, e così cercherò ancora di fare per l'avvenire, e m'impegno di non prenderli se non quando il fondo di Cassa lo richieda; ma in tal caso quando ciò si verifici non esiterei punto a valermene.

Alcuni hanno fatto osservazione che io tengo un fondo di cassa troppo copioso, ed esorbitante; ma io prego il Senato a considerare che in quel fondo di cassa, che par soverchio, di 140 milioni ci sono circa 30 milioni in oro, 15 milioni in argento decimale, 25 milioni circa di

tratte sulla Francia e su Londra, e questo è preparato per il servizio del debito pubblico e non posso calcolarlo come spendibile; quindi io debbo ancora calcolare che vi è una parte di argento non decimale che viene ritirato ancora, oltre a circa 5 milioni di vaglia postali che vanno pagati da un momento all'altro, per cui lo spendibile qui si riduce a 65 milioni, anzi non tutto spendibile immediatamente, perchè ho in cassa fedeli di credito, ma queste pure debbo cambiarle, il che non è senza qualche indugio e trattenimento della libera disposizione del fondo di cassa.

Ecco le osservazioni che ho creduto di dover addurre in seguito alle brevi note della Commissione di Finanza e che spero varranno a tranquillare l'animo degli onorevoli Senatori.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 4, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 5.

È concessa al Ministro delle Finanze la facoltà di ritirare dal Consorzio delle banche d'emissione 30 milioni di lire in acconto della somma di mille milioni autorizzata con l'articolo 2 della legge 30 aprile 1874, N. 1920.

(Approvato.)

Si passerà allo squittinio segreto di questo progetto di legge assieme agli altri che verranno in seguito approvati.

Nomina di una Commissione.

PRESIDENTE. In seguito al mandato deferito alla Presidenza, annunzio al Senato che gli onorevoli Senatori nominati per comporre la Commissione speciale incaricata dell'esame del progetto di legge presentato dal signor Ministro di Grazia e Giustizia, e dichiarato d'urgenza, sono i signori Senatori: Lauzi, Morelli, Pantaleoni, Borgatti e Cavallini.

Approvazione per articoli di due progetti di legge.

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione del progetto di legge per la leva marittima dell'anno 1876 sulla classe del 1855.

Si dà lettura del progetto di legge:

(Il Senatore, Segretario, CHIESI ne dà lettura.

(Vedi *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, s'intenderà chiusa la discussione generale.

Ora si passa alla discussione degli articoli, di cui si dà nuova lettura:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire la leva marittima dell'anno 1876 sulla classe dei nati nell'anno 1855.

Il primo contingente di questa leva è fissato a 2000 uomini.

Chi approva quest'articolo 1. si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

È fissata in lire 2000, la somma da pagarsi per ottenere, nell'anno 1876, il passaggio dal primo al secondo contingente, in base all'articolo 74 della legge fondamentale sulla leva marittima, in data 18 agosto 1871, N. 427 (Serie 2.)

(Approvato.)

Anche la votazione a squittinio segreto di questo progetto di legge sarà rimandata ad altra seduta.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge sulle disposizioni intorno all'iscrizione della rendita 5 per cento in esecuzione all'articolo 11 della Legge del 7 luglio 1866, numero 3036, e all'articolo 2 della Legge 15 agosto 1867, numero 3848.

Si dà lettura del progetto di legge:

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola sulla discussione generale, io riterrò consenziente il Senato a che la discussione generale sia chiusa, e si darà nuova lettura dell'articolo unico di cui consta il progetto:

Articolo unico.

Secondo gli articoli 11 della legge 7 luglio 1866, N. 3036, e 2 della legge 15 agosto 1867, N. 3848, per la rendita dei beni devoluti al Demanio è iscritta eguale rendita 5 per cento senza compenso per tassa di ricchezza mobile.

È aperta la discussione su quest'articolo.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1875

Nessuno chiedendo la parola, e la legge constando di un solo articolo, sarà a suo tempo votata a squittinio segreto.

Discussione del progetto di legge: Approvazione di una spesa straordinaria per provvedere alla conservazione del Cenacolo di Andrea del Sarto in Firenze.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del progetto di legge: Approvazione di una spesa straordinaria per provvedere alla conservazione del Cenacolo di Andrea del Sarto in Firenze.

Si dà lettura del progetto di legge:

Art. 1.

È approvata la spesa di lire 40,322 90 per l'espropriazione per causa di utilità pubblica e per l'adattamento dei locali e dello spazio che circondano l'ambiente ove esiste il *Cenacolo* di Andrea del Sarto nell'ex-convento di San Salvi in Firenze, a norma della perizia del genio civile in data 14 dicembre 1872 e i disegni alla medesima annessi.

Art. 2.

Per detta spesa sarà aperto un nuovo capitolo nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'Istruzione Pubblica del corrente esercizio.

È aperta la discussione generale.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Io desidero dalla Commissione due spiegazioni.

L'una è di conoscere, seppure le è dovuto risultare dai documenti annessi alla proposta di legge, a qual prezzo sia stata venduta quella parte di fabbricato che forma l'ambiente del locale ove sta il *Cenacolo*, per metterlo in raffronto con la somma che ora si proporrebbe per operarne il riscatto.

La seconda è di qualche maggior rilievo, ed io non la faccio che con molta renitenza.

L'articolo 83 della legge 25 giugno 1865, speciale per le espropriazioni di utilità pubblica, citata nell'elaborata Relazione della Commissione, mi sembra non del tutto applicabile al caso concreto. Ma io ho detto, e prego l'onorevole Relatore di ritenere che faccio questa osserva-

zione con molta repugnanza, imperocchè non vorrei rendere più difficile, di quello che possa essere, la posizione dell'amministrazione. Dirò tuttavia che proposta al Parlamento una legge, sia debito, quanto meno ed anzi tutto, osservare se lo schema stia in correlazione colle disposizioni di altre leggi, e massime organiche, come quella del 25 gennaio 1865. Or bene; l'articolo 83, che porta la facoltà di espropriare *monumenti*, potrà esso estendersi a proprietà private, le quali non costituiscano monumento ma che, lasciate all'uso privato o comune, possano pregiudicare l'esistenza e la conservazione dei monumenti?

D'altra parte, questo, allorchè sia sancito come legge, darà siffatto diritto, quand'anche non competa per la legge generale, e potrà questo valere a malgrado che potesse qualificarsi come *jus singolare*? Ma pure potendosi procedere allo sproprrio, comunque non venga a risultare in modo preciso quale sia stato il prezzo di vendita, come mai quelle parti di fabbricato, che secondo la locuzione del progetto di legge sembrano di così poco rilievo, mentre inferiormente servono a ripostigli di fieno e superiormente ad uso di cucina, in qual modo cotesta proprietà così umile può ora portare la somma, che sta nell'estimo del Genio Civile?

Ed anche a questo riguardo, forsechè (mi scusino gli egregi Colleghi della nostra Commissione) riesce utile e conveniente al Demanio ovvero conforme al linguaggio della legge, lo indicare la relazione di perizia del Genio Civile? Che la relazione del Genio civile sia un documento destinato a condurre il criterio di chi deve deliberare sulle proposte, s'intende; ma che questa Relazione debba essere menzionata nella legge, e creare quindi una posizione pregiudicata al Demanio medesimo, allorquando vorrà fosse eseguire la legge, è quello-su cui vorrei essere chiarito.

Riassumo adunque le mie osservazioni. La prima è per ricavare un salutare ricordo, e rafforzare ancora di più quello che sta scritto in fine della Relazione. Le altre osservazioni tendono a dimostrare che, o l'articolo di legge che sta in discussione presuppone che l'articolo 83 della legge organica sia diverso da quello che appare, ovvero creerebbe delle difficoltà e dei pregiudizi a danno dell'Amministrazione medesima, in confronto di colui o di

coloro che si trovano proprietari di questi altri locali.

Mi sembrano argomenti questi, che valga almeno la spesa di vederli discussi, e se io sono in errore, sarà un commento anticipato della bontà della legge, che ne assicurerà l'esecuzione.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. La Commissione permanente di Finanza, di cui io ho l'onore di essere Relatore, non è in grado di poter dare una risposta alla prima interrogazione, mossa dall'onorevole preopinante. Fra i documenti che alla Commissione di Finanza vennero comunicati, non ve ne ha alcuno, in cui si trovi indicazione del prezzo al quale fu venduto a due diversi acquirenti il convento di San Salvi presso Firenze, nel cui ambiente è posto il Cenacolo di Andrea Del Sarto. Duolmi per conseguenza di non potere su questo capo soddisfare al desiderio, che trovo anch'io ben giusto, dell'onorevole preopinante.

Quantò al secondo capo della sua interrogazione, che riguarda l'applicazione al caso dell'articolo 83 della legge del 25 giugno 1865 circa la espropriazione per causa di pubblica utilità, debbo dire esser paruto alla Commissione di Finanza che si potesse invocarlo, come già si era fatto nell'altro ramo del Parlamento, pel fabbricato in discorso.

È ben vero che quei locali, di cui si tratta di venire all'espropriazione, per se medesimi non costituiscono un monumento, ma il monumento è costituito dall'insieme dell'antico convento di San Salvi, a cui senza più dà carattere, se non di monumento nel proprio senso dalla parola, almeno di monumento prezioso per l'arte, il preziosissimo Cenacolo di Andrea Del Sarto.

Al convento di San Salvi presso Firenze può attribuirsi carattere di monumento, in quanto risale ad un'epoca remotissima; e lo ha anche perchè questo convento figura col Cenacolo nella storia dell'assedio di Firenze, dappoichè, siccome venne accennato anche nella Relazione, il Cenacolo di Andrea del Sarto corse pericolo di essere manomesso e distrutto, in occasione di quel memorabile assedio, dai soldati e con-

tadini, i quali avevano avuto incarico di abbattere gli edifici nei dintorni di Firenze, e già avevano incominciata l'opera di demolizione dell'antico convento, quando si arrestarono (come racconta Benedetto Varchi) alla vista del dipinto di Andrea Del Sarto, come compunti da un sentimento di religiosa ammirazione di quell'opera insigne. In conseguenza è paruto alla Commissione di Finanze che al caso di cui si tratta potesse applicarsi la disposizione dell'articolo della legge in discorso per determinare l'espropriazione dei locali in questione, conformemente tanto allo spirito, quanto alla lettera della medesima legge.

Rispetto da ultimo alla terza interrogazione dell'onorevole Senatore Ferraris, cioè quanto alla menzione fatta nel primo articolo del progetto di legge in discussione, della perizia del Genio Civile, che ha determinato la spesa relativa, non si è reputato che....

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

Senatore MAURI... che ciò potesse dar luogo ad alcune difficoltà, sia perchè la perizia, di cui è fatto cenno, è un documento che ha un carattere ufficiale, e molte leggi vi hanno in cui si fa riferimento a documenti di simil genere, sia perchè la menzione di essa è paruta opportuna a stabilire il limite della spesa assegnata per redimere ed assicurare da qualsivoglia danno il Cenacolo d'Andrea del Sarto: limite che di tal guisa fissato potrà per alcuna ragione essere oltrepassato.

Con queste semplici e modeste parole, io credo di aver adempiuto al mio debito di rispondere in nome della Commissione permanente di Finanza alle osservazioni dell'onorevole Ferraris.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. In quanto al primo oggetto della mia domanda, se la Commissione permanente di Finanze non ha questo dato, ciascheduno vedrà nell'intimo della sua coscienza se e fino a qual punto questo dato possa esser necessario o no per deliberare sulla proposta. In quanto allà seconda parte, accennando pur sempre alla estrema delicatezza dell'argomento, io mi permetterò di ricordare come nella Relazione essendo detto: che appunto, per essere il *Cenacolo* un monumento preziosissimo dell'arte, fu escluso dalla ven-

dita del resto del fabbricato, questa esclusione, dovuta a chi rimase colpito dal poco intelligente progetto di vendere il tutto, dimostra che alla parte costituente il monumento si sarebbe provveduto con quella esclusione.

D'altra parte, forse che il proprietario del monumento, cioè lo Stato, non ha ragione sufficiente per impedire ai proprietari della parte di fabbrica soprastante e sottostante di fare uso della loro proprietà, in modo da nuocere alla conservazione ed all'integrità di sì prezioso monumento dell'arte?

Per tal modo, senza bisogno di ricorrere all'espropriazione, in via di azione giudiziaria di tutt'altra natura, si potrebbe agire forse più convenientemente, anche per la parte pecuniaria, contro cotesti proprietari. Invece, a supporre che si procedesse avanti i tribunali soltanto in via di sproprrio, in base all'art. 83, io temo, che, malgrado dell'ossequio dovuto ai due rami del Parlamento, al Governo ed al Re che avessero approvato e sanzionato questa disposizione di legge, l'autorità giudiziaria potrebbe pendere in diversa sentenza sulla portata di quell'articolo 83. Forse adunque sarebbe più conveniente non circoscrivere l'azione del Governo; concedergli cioè le domandate lire 42,322 90 per provvedere alla conservazione del Cenacolo.

In questo modo, allontanati tutti i dubbi, sarebbe provveduto; ed in questo senso ho rassegnata una proposta.

Però, qualora si volesse insistere nella formula attuale, io auguro che il Demanio possa trovare accoglimento delle sue ragioni davanti ai tribunali; ma non vorrei che, malgrado la convinzione contraria della Commissione permanente di Finanza, il Demanio si trovasse nell'eseguire la legge in contrasto con altre disposizioni e con diritti individuali, ai quali è superfluo il dire come, in linea di giustizia, nessuno con legge può recare nocimento.

Del resto, l'onor. Guardasigilli, che è qui presente, potrà tranquillare i timori che sono sorti nell'animo mio, e confermare il voto espresso dalla Commissione permanente di Finanza.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Lasciando all'onorevole Presidente del Consiglio di dare

all'onorevole Senatore Ferraris gli schiarimenti che gli ha chiesti intorno al valore di quei locali che si tratterebbe di espropriare per la conservazione del Cenacolo di Andrea del Sarto, io mi limiterò a fare qualche osservazione per dileguare gli scrupoli che sono stati dal medesimo Senatore manifestati, intorno all'esistenza di una causa legittima per procedere nella specie ad una espropriazione per causa di pubblica utilità.

Diceva l'onorevole Senatore Ferraris che egli si faceva con peritanza a muovere la difficoltà da lui accennata; e per vero io credo che egli avesse ben ragione di essere peritante; perchè, esaminando bene l'articolo 83 della legge sulla espropriazione per pubblica utilità, si fa manifesto che, se non la lettera, certamente lo spirito di quella disposizione si applica al caso attuale. E in vero l'art. 83, o Signori, autorizza il Governo ad espropriare un privato o un Corpo morale di un monumento storico o di un'antichità nazionale per la sua conservazione, ogni volta che questa conservazione, nelle mani del privato o del Corpo morale che lo possiede, corra qualche pericolo. Ora dunque, se la legge autorizza l'espropriazione del monumento medesimo a fine di poterlo conservare, come la stessa legge non darà l'autorità di espropriare i locali attigui al monumento già posseduto dal Governo, i quali si ravvisino necessari a conservarlo? La legge non potrebbe, senza divenire incompleta ed illogica, negare in questo secondo caso al Governo quella facoltà che gli accorda per la spropriazione del monumento stesso. Se la legge è sollecita di provvedere alla conservazione dei monumenti artistici, e quando questa conservazione corra pericolo presso il proprietario, sia un Corpo morale od un privato, autorizza l'espropriazione del monumento, come non autorizzerà l'espropriazione delle proprietà che circondano il monumento medesimo se ciò sia necessario a conservarlo? A me pare che quando l'articolo 83 sia richiamato ad un esame accurato ed attento, non si possa seriamente dubitare che lo scrupolo manifestato dal l'onor. propinante non abbia un vero e solido fondamento di ragione.

Aggiungerò ancora, che quando anche non si potesse nella specie ricorrere alla disposizione speciale dell'articolo 83 che riguarda l'espropriazione dei monumenti per causa di uti-

lità pubblica, io credo che sarebbe pur sempre permesso di ricorrere ad altra disposizione più generale. La nostra legge, nel determinare le cause di pubblica utilità le quali autorizzano l'espropriazione, non è limitata e ristretta a casi determinati, ma lascia nella sua applicazione un arbitrio abbastanza largo ed esteso, perchè vi si possa anche comprendere il caso di cui ragioniamo.

Ed invero, signori, l'articolo 2. della legge d'espropriazione per causa di pubblica utilità così dispone :

« Sono opere di pubblica utilità per gli effetti di questa legge, quelle che vengono espressamente dichiarate tali per atto dell'autorità competente. »

Se dunque il potere legislativo, la prima di tutte le autorità nella specie, riconosce che vi sia una ragione di pubblica utilità per addivenire all'espropriazione di che si tratta, rimarrebbe giustificata l'applicazione della legge di espropriazione per causa di pubblica utilità al caso che discutiamo.

Non possiamo dunque temere in alcun modo di essere accusati di avere contravvenuto ai principii generali che informano quella legge. Che poi la conservazione del monumento di cui si tratta sia di sommo momento, nell'interesse delle arti, di somma utilità generale e tale altresì da onorare la nazione, è stato così evidentemente dimostrato dall'on. Relatore della Commissione che io non mi permetterò di aggiungere altre parole a questo riguardo.

Io voglio sperare che questi schiarimenti bastino a dimostrare tanto all'on. Sen. Ferraris, come a coloro che saranno chiamati ad applicare la legge che ora discutiamo, che la disposizione dell'articolo 83 riceverebbe nel caso attuale una congrua applicazione, e che quando essa non bastasse a giustificare la spropriazione, che sarebbe da questo progetto autorizzata, non mancano altre disposizioni più generali che autorizzerebbero a permetterla per la conservazione di uno dei più pregiati monumenti dell'arte italiana,

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non sorgo a parlare che per dati di fatto, perchè non saprei entrare in questo argomento che è al di là della mia competenza. I fatti sono questi. Il

Demanio voleva vendere tutto. L'Accademia Fiorentina lo mise sull'avvertito: là dentro vi era un affresco prezioso. Allora il Demanio fece la vendita, salvando da questa la sala dov'era l'affresco. Che avvenne? Avvenne che il compratore naturalmente rimase padrone di tutto il resto senza servitù, voglio dire delle camere di sopra e di sotto. Del di sotto se ne servì per tenere fieno e legname, del di sopra per cucina.

Si osservò allora che questa condizione di cose poteva compromettere lo affresco prezioso, e che non bastava avere salvato la sala, ma bisognava pure salvare le parti le quali erano ad essa attinenti. Fu domandato a coloro che avevano preso all'asta quei locali, se volevano restituirli; questi, i quali credevano ritrarre dal Governo un prezzo straordinario, fecero domande esorbitanti, ed allora il Demanio pensò che conveniva ricorrere alla legge d'espropriazione per causa di pubblica utilità.

Il Genio civile fece il prezzo di stima, che rimontò a 34 o 35 mila lire, e poi fece il prezzo degli altri lavori che occorreivano per salvare questo monumento; e questo saliva ad altre lire 5000; così si formarono le lire 40,000 di cui si domanda l'approvazione della spesa al Senato.

Certamente fu errore, salvando il salone del Cenacolo, non pensare anche alla parte superiore ed inferiore del salone stesso; questo errore, correggerlo all'amichevole non è possibile in questo momento, perchè i proprietari del luogo domanderebbero dei prezzi soverchi; ecco perchè si pensò alla legge d'espropriazione, e la ragione delle 40,000 lire che sono chieste.

Io non posso dire più altro, e non ho che a rimettermi a quanto ha detto l'onorevole mio Collega il Ministro Guardasigilli.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Io non voglio spendere maggiori parole; sarebbe la terza volta che parlo su questo argomento. In merito non avvi dissenso; si provveda alla conservazione del monumento. In qual modo vi si può pervenire? Ecco la questione, che, dopo tutto, si riduce ad una questione di formola. Si parla di espropriazione per utilità pubblica; è possibile che vi si possa ricorrere; la peritanza da me di-

chiarata, non era tanto sulla questione in sé come sull'inconveniente di sollevarla in questo recinto. Si accenna una perizia; ebbene, per quale motivo vorremo noi creare, senza ragione alcuna, delle difficoltà che non esistono? Ecco il perchè ho testè creduto proporre si dicesse, come nella formola che ho avuto l'onore di depositare al banco della Presidenza; e dichiaro fin d'ora che se la Commissione che ha riferito su questo progetto di legge e l'onorevole Ministro che l'ha proposto non credono di accettare, io non insisterò. La mia proposta pertanto è questa: « è approvata la spesa di lire 40,322 90 per provvedere alla conservazione del Cenacolo di Andrea del Sarto nell'ex convento di San Salvi in Firenze ». Se l'Amministrazione ha bisogno dell'autorizzazione della spesa, la spesa viene autorizzata; la questione rimane intatta ed impregiudicata; l'Amministrazione ha libera la scelta sui modi che crede di impiegare.

PRESIDENTE. Do lettura della modificazione proposta dall'onorevole Ferraris: « È approvata la spesa di lire 40,322 90 per provvedere alla conservazione del Cenacolo di Andrea del Sarto nell'ex-convento di S. Salvi in Firenze ».

A termini del Regolamento, domando prima di tutto se questa proposta di emendamento è appoggiata.

(È appoggiata.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Esaminando la nuova formula presentata dall'onorevole Ferraris si scorge che egli nel fondo ammette il concetto della legge, ma non ne trova abbastanza esatta la forma, e propone quindi una disposizione che sia concepita in termini, secondo il suo avviso, più esatti, più precisi e più legislativi. Ridotta la questione a questo punto, non pare che convenga far ritornare per questo semplice motivo il progetto all'altro ramo del Parlamento che lo ha approvato nell'attuale sua forma.

Se si trattasse di una questione di sostanza, se si trattasse di una divergenza di principio, io crederei che il Senato dovesse fermarvi sopra la sua attenzione; ma quando evvi accordo

intero nel fondo; nel merito della legge, quando la legge si accetta, e solo si tratta di formularla in un modo che per avventura possa essere più preciso, parmi che non sia questa una ragione sufficiente per obbligare a studiarla ulteriormente, e farle ricalcare la via già percorsa; perlochè io pregherei l'onorevole Senatore Ferraris di volersi penetrare di queste considerazioni, e probabilmente riconoscerà che non ci sia un motivo abbastanza grave per insistere nella sua proposta, della quale io non intendo disconoscere la maggiore esattezza ed anche la maggiore libertà che lascia al Governo, ma condurrebbe ad altro inconveniente che forse non avrebbe bastate compenso nel vantaggio della modificazione che viene proposta.

PRESIDENTE. Interrogo l'onorevole Senatore Ferraris se insiste nella sua proposta.

Senatore FERRARIS. Io ho detto che se la mia proposta non era accettata dall'onorevole signor Ministro ed approvata dalla Commissione permanente di Finanza, io non avrei insistito. Non recedo dal mio pensiero. Mi permetta però l'onorevole Guardasigilli che io gli dichiaro, non potersi da me aderire alle ragioni da lui esposte, perchè si approvi una legge comunque imperfetta, e non si debba emendare, unicamente perchè non abbia a percorrere di nuovo lo stadio di una discussione all'altro ramo del Parlamento. Mi sia concesso di ripetere quello che già altra volta ebbi occasione di esprimere, che nell'esame delle leggi proposte a questo alto Consesso si debba soprattutto aver cura che le disposizioni legislative non riescano difformi dalle leggi organiche; in ogni modo, da qualunque dei due rami si faccia la seconda discussione, debba questa avere principalmente lo scopo ed il risultato di una maggior perfezione.

Questa dichiarazione che io faccio nel mio particolare, spero corrisponda ai sentimenti del Senato; comunque non creda sia una questione soltanto di forma, tuttavolta, per non avventurare una deliberazione che potrebbe forse non gradire a tutti i miei onorevoli Colleghi, dichiaro di non insistere.

PRESIDENTE. Non avendo l'onorevole Ferraris insistito nella sua proposta, rileggo l'articolo 1. della legge per metterlo ai voti.

Art. 1.

È approvata la spesa di lire 40,322 90 per l'espropriazione per cause di utilità pubblica e per l'adattamento dei locali e dello spazio che circondano l'ambiente ove esiste il *Cenacolo* di Andrea del Sarto nell'ex-convento di San Salvi in Firenze, a norma della perizia del Genio civile in data 14 dicembre 1872 e i disegni alla medesima annessi.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.
(Approvato).

Art. 2.

Per detta spesa sarà aperto un nuovo capitolo nella parte straordinaria del bilancio pas-

sivo del Ministero dell'Istruzione Pubblica del corrente esercizio.

(Approvato.)

Anche questa legge sarà votata a squittinio segreto in una delle prossime sedute.

L'ordine del giorno per lunedì è il seguente :

Al tocco — Riunione in Comitato segreto per la prima lettura delle proposte di legge presentate in iniziativa dal Senatore Sineo.

Alle tre — In seduta pubblica :

- I. — votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge ultimi discussi.
- II. — Discussione del progetto di legge per modificazioni all'Ordinamento giudiziario.

La seduta è sciolta (ore 5 25).

XCV.

TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedi* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario* — *Approvazione del progetto per parte per intero* — *Istanza del Ministro di Grazia e Giustizia, approvata* — *Discussione del progetto di legge: Nuova proroga dei termini per la iscrizione e rinnovazione delle ipoteche nella provincia di Roma* — *Lettura della Relazione fatta dal Relatore, Senatore Borgatti* — *Approvazione di tre articoli del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Interno, e più tardi intervengono i Ministri d'Agricoltura e Commercio e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo di un mese i signori Senatori Pironti, Magliani e Fontanelli e di giorni 15 il Senatore Di Giovanni per motivi di salute; e così pure di giorni 15 il Senatore Camozzi-Vertova per ragioni d'ufficio; di 8 giorni il Senatore della Gherardesca per motivi di famiglia, di giorni 10 i Senatori Beltrami e Berti-Pichat per motivi di salute, e di giorni 10 il Senatore Cialdini per motivi di famiglia; che viene loro dal Senato accordato.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho l'onore di presentare al Senato a nome del mio Collega Ministro delle Finanze, un progetto di legge per l'approvazione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici pel 1876.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro Guardasigilli della presentazione, per parte dell'onorevole Ministro delle Finanze, di questo progetto di legge, il quale sarà mandato all'esame della Commissione permanente di Finanza.

**Discussione del progetto di legge:
Modificazioni all'ordinamento giudiziario**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Prego gli onorevoli membri componenti l'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Interrogo il Senato se intende di dispensare dalla prima lettura di questo progetto di legge. Non facendosi osservazioni in contrario, s'intende dispensata la prima lettura.

È aperta la discussione generale sul progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione

generale è chiusa, e si darà lettura dei singoli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI. legge:

Art. 1.

Agli articoli 8, 27, 29, 31, 39, 40, 76, 155, 156, 159, 160, 161, 164, 169, 175, 186, 210, 253, 254, 259, 262 e 265 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2626, sono sostituiti gli articoli seguenti:

Art. 8. I funzionari dell'ordine giudiziario sono nominati dal Re, sulla proposta del ministro della giustizia, salvo pegli uditori e pei conciliatori il disposto degli articoli 19 e 29, e salve le disposizioni seguenti:

I vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti delle Corti e dei Tribunali, i sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti delle procure generali ed i vice-cancellieri di pretura, sono nominati dal ministro della giustizia.

La nomina degli uscieri delle Corti, dei Tribunali e delle Preture, è fatta per ciascun distretto di Corte d'appello dal primo presidente in conformità della deliberazione emessa da una Commissione composta del primo presidente, del procuratore generale e del presidente anziano di sezione della Corte medesima, od in sua mancanza, del consigliere anziano.

Nella stessa forma saranno nominati dal primo presidente della Corte di cassazione gli uscieri addetti alla medesima Corte.

Art. 27. In ogni comune vi ha un conciliatore, e vi sarà pure un vice-conciliatore.

Nei Comuni, in cui per ragione di popolazione o per altre cause, un solo conciliatore è insufficiente, può esserne stabilito un numero maggiore.

Art. 29. I conciliatori e vice-conciliatori sono nominati, per Regia delegazione ed in nome del Re, dai primi presidenti delle Corti d'appello, sulla presentazione di tre candidati fatta dai Consigli comunali e sentito l'avviso del procuratore generale.

Sono pure nominati dai detti primi presidenti per Regia delegazione e in nome del Re, i vice-pretori comunali sulla proposta del procuratore generale.

Art. 31. Nel caso di mancanza e d'impedimento del conciliatore e del vice-conciliatore, supplisce temporaneamente il pretore od un

vice-pretore del mandamento. In questo caso le sentenze del pretore o del vice-pretore sono inappellabili.

Art. 39. Per essere nominato pretore si richiede un tirocinio non minore di un anno in qualità di uditore, e l'esame pratico indicato dall'articolo 23.

Possono altresì essere nominati pretori, quando abbiano sostenuto con esito favorevole l'esame pratico prescritto dall'articolo 23:

1. I vice-pretori mandamentali laureati in legge, dopo due anni d'esercizio;

2. I laureati in legge, dopo tre anni di esercizio effettivo dell'avvocatura avanti le Corti o i Tribunali;

3. I procuratori laureati in legge, dopo quattro anni di esercizio effettivo avanti le Corti o i Tribunali;

4. I notai laureati in legge, dopo sei anni di esercizio effettivo della loro professione.

Dopo due anni di esercizio pei vice-pretori, e dopo tre per gli avvocati, può il ministro della giustizia dispensare così gli uni come gli altri dall'esame, purchè presentino delle speciali attestazioni, i primi della Commissione di cui all'art. 19, e i secondi del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Nessuno può essere nominato pretore prima di aver compiuto l'età di anni 25.

Art. 40. Possono essere nominati vice-pretori mandamentali, i laureati in legge, che abbiano compiuto l'età di anni 21, i notai ed i procuratori esercenti.

Per essere nominato vice-pretore comunale, sono necessari i requisiti prescritti dall'articolo 33.

Art. 76. Ogni Corte di assise è composta di un presidente scelto fra i consiglieri della Corte d'appello e di due giudici del Tribunale civile e correzionale del luogo ove sono tenute le assise. Può esservi aggiunto come supplente un altro giudice dello stesso Tribunale.

Nei dibattimenti di lunga durata può anche essere aggiunto, con decreto del primo presidente, un consigliere di appello per sostituire il Presidente in caso d'impedimento sopravvenuto nel corso del dibattimento.

Art. 155. La decima parte dei diritti originali di cancelleria, che a termini delle tariffe

sono devoluti allo Stato, è riservata per un quinto al cancelliere, od a chi ne fa le veci, ed il rimanente è ripartito in fine di ogni mese tra il cancelliere, i vice-cancellieri, ed i vice-cancellieri aggiunti in proporzione dei loro stipendi.

Quando vi sia un solo vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto è riservato il quarto al cancelliere, ed ogni resto si divide tra questi e il vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto in proporzione dei rispettivi stipendi.

Nei tribunali di commercio composti di soli commercianti la riserva a favore del cancelliere sarà del terzo, ripartendosi il rimanente fra il cancelliere, vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti in proporzione dei loro stipendi.

Art. 156. I diritti di semplice copia, quelli d'indennità di viaggio ed altri attribuiti ai cancellieri dalla tariffa appartengono ai cancellieri medesimi coll'obbligo di sostenere, secondo l'ordine appresso indicato, gli oneri seguenti:

1. Le spese d'ufficio per la cancelleria, e quelle occorrenti per le sale di udienza, quanto alle preture;

2. Le retribuzioni degli scrivani necessari al servizio delle cancellerie rispettive;

3. La provvista di scrivani alle segreterie del pubblico ministero presso le Corti e i tribunali secondo i bisogni del servizio.

Qualora l'importare dei diritti percepiti non basti a supplire alle spese sovraccennate, si sopperisce col decimo dei diritti di originale, di che nel precedente articolo.

Quando il difetto si verifichi per tre anni consecutivi, vi provvede sussidiariamente il Governo.

Quando l'ammontare dei diritti suespressi ecceda l'importare delle spese contemplate nei numeri 1, 2 e 3, e di quelle che siano altrimenti già state dal Governo irrevocabilmente imposte ai cancellieri, l'eccedente, predetto un decimo per gratificazioni agli scrivani e per spese straordinarie di cancelleria, sarà ripartito colle norme stabilite dall'articolo precedente, a condizione però che la quota riservata a favore dei cancellieri sulla decima parte dei diritti originali e sul residuo delle copie, indennità di viaggio ed altro non oltrepassi nel suo tutto insieme

pei cancellieri di pretura . . . L. 500
pei cancellieri di tribunale civile
e correzionale . . . » 1,200
pei cancellieri dei tribunali di commercio . . . » 1,500
per cancellieri delle Corti . . » 2,000

Ogni eccedenza sarà ripartita in proporzione degli stipendi fra il cancelliere, i vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti.

Saranno con regolamento stabilite le norme circa il numero, l'ammissione al servizio e retribuzione degli scrivani, la loro ammissibilità alla carriera delle cancellerie e la esecuzione di ogni altra parte di questo articolo.

Art. 159. Mancando od essendo impediti i cancellieri e vice-cancellieri presso una autorità giudiziaria, possono, in caso di urgenza, essere provvisoriamente assunti a farne le veci gli alunni o scrivani di cancelleria ed anche i funzionari di cancelleria, gli alunni o scrivani addetti ad altra autorità giudiziaria, i notai esercenti, i praticanti notai, i segretari o sottosegretari comunali del luogo. L'incarico non potrà durare più di tre mesi, scorsi i quali spetterà al ministro della giustizia il provvedere.

Quelli che non siano funzionari dell'ordine giudiziario, prima di procedere ad alcun atto, devono prestare il giuramento prescritto dai regolamenti.

Art. 160. Per essere nominato all'ufficio di cancelliere o vice-cancelliere presso le preture, o di vice-cancelliere aggiunto presso i tribunali si richiede l'età di anni ventuno compiuti ed è necessario:

1. aver conseguito la licenza ginnasiale o di scuola tecnica;

2. aver superato un esame d'idoneità sulle istituzioni civili, la procedura civile e penale e la legge sul notariato nella forma che sarà stabilita con regolamento;

3. aver compiuto un anno di tirocinio nella qualità di alunno.

Sono dispensati dall'esame quelli che già avessero superato il concorso dei posti di uditoro o fossero stati funzionari giudiziari.

Art. 161. Per essere nominato all'ufficio di cancelliere o vice-cancelliere presso i Tribunali o di vice-cancelliere aggiunto presso le Corti

di appello è necessario avere l'età di anni venticinque compiuti ed i requisiti prescritti dall'art. 160 salve le eccezioni ivi stabilite.

Art. 164. Possono essere nominati ad uffici di cancelleria i funzionari del Ministero della giustizia, purchè abbiano i requisiti prescritti negli articoli precedenti, o gli equivalenti ivi determinati, e l'età richiesta per le diverse funzioni.

Il servizio prestato nel Ministero è equiparato, per gli effetti del tempo, a quello prestato negli uffici di cancelleria e segreteria.

Art. 169. Per essere nominato segretario del procuratore del Re, ovvero sostituto segretario o sostituto segretario aggiunto negli uffici del pubblico ministero, è necessario avere i requisiti prescritti dall'art. 160, salve le eccezioni ivi stabilite.

Art. 175. Gli uscieri delle Corti e dei Tribunali fanno esclusivamente gli atti propri del loro ministero per gli affari di competenza della Corte o del Tribunale a cui appartengono, nel Comune di loro residenza.

Gli uscieri delle Preture esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza della Pretura, a cui sono addetti, in tutto il Mandamento ed anche in tutto il Comune di loro residenza, dove questo sia diviso in più Mandamenti.

Gli uni e gli altri possono esercitare indistintamente, salve le dette competenze esclusive, gli atti propri del loro ministero, in tutta la circoscrizione territoriale dell'autorità giudiziaria, cui sono addetti.

Gli inservienti comunali addetti ai conciliatori esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza dei conciliatori nel territorio della rispettiva giurisdizione. Essi hanno inoltre l'obbligo di eseguire gli atti di citazione in materia penale e le notificazioni e consegne degli atti in materia civile, che siano loro commesse dal pubblico ministero o dai pretori.

Possono anche, ove sieno riconosciuti idonei, essere autorizzati dai pretori coll'annuenza del procuratore del Re, a compiere gli atti di esecuzione delle sentenze dei conciliatori ai quali sono addetti; in questo caso non sarà loro dovuta che la metà dei diritti che sono attribuiti agli uscieri di Pretura.

Art. 186. I pretori sopra domanda dei Consigli comunali, coll'annuenza del procuratore del Re, possono autorizzare gli inservienti delle Comunità, i quali abbiano idoneità sufficiente, ad eseguire per le cause civili, fuori del capoluogo di Mandamento, le citazioni verbali contemplate nel codice di procedura civile.

Gli inservienti così autorizzati prima di assumere tali funzioni prestano giuramento.

Art. 210. Durante l'inabilitazione non decorre lo stipendio del funzionario, ma gliene vengono corrisposti gli arretrati, quando il processo sia definito senza condanna, purchè non sia intervenuto decreto di sospensione.

Il ministro della giustizia può concedere al funzionario inabilitato o sospeso, od alla sua famiglia un assegno alimentare non eccedente la metà dello stipendio.

Art. 253. La Commissione, a cui spetta la nomina degli uscieri, può sospenderli, revocarli o tramutarli di residenza nell'ambito del proprio distretto.

La sospensione non può essere pronunciata per un tempo minore di giorni quindici, nè maggiore di un anno, e sono applicabili ad essa le disposizioni dell'art. 224, in quanto si tratti di uscieri provveduti di stipendio.

La sospensione degli uscieri può essere decretata anche d'ufficio dai primi presidenti delle Corti e dai procuratori generali per un tempo non maggiore di giorni quindici, riferendone alla Commissione nella prima adunanza.

Il ministro della giustizia può sempre decretare, secondo i casi, la sospensione e la destituzione degli uscieri, dandone partecipazione alla Commissione da cui dipendono.

Art. 254. L'anzianità dei funzionari si computa dalla data della nomina in ciascun grado ed in caso di nomina contemporanea, da quella del grado precedente, e se il grado è diviso in più categorie di stipendio, dalla data della nomina o della promozione alla categoria. Essa è calcolata sul loro complesso per tutto il Regno.

Al funzionario che da un grado superiore passa ad un grado inferiore, si tiene calcolo per gli effetti dell'anzianità e della determinazione dello stipendio del servizio nell'ufficio superiore come se fosse stato prestato nel grado al quale il funzionario è nominato.

L'anzianità degli uditori ed aggiunti giu-

diziari si computa secondo il grado dell'approvazione ottenuta. A pari grado si ha riguardo all'età.

Gli aggiunti giudiziari saranno nominati giudici di tribunali e sostituiti procuratori del Re in concorso coi pretori nella proporzione di una quarta parte dei posti vacanti.

Art. 259. Gli stipendi sono corrisposti a tutti i funzionari dell'ordine giudiziario dall'erario dello Stato, e sono fissati nelle somme indicate per ciascun grado nell'annessa tabella.

Ai pretori è inoltre accordata un annua indennità di alloggio nella misura seguente:

Nelle città, sedi di Corte d'appello, lire 400; nei comuni, sedi di tribunali civili e correzionali, lire 300; in tutti gli altri comuni, lire 200.

Questa indennità è posta per un terzo a carico del comune dove ha sede la pretura e per due terzi andrà ripartita tra tutti i comuni del Mandamento compreso il capoluogo in ragione di popolazione.

L'indennità sopramenzionata dovrà però sempre venire corrisposta dal comune, ove il pretore risiede, salvo all'amministrazione comunale che l'anticipa, ad ottenere dagli altri comuni il rimborso a norma delle disposizioni del capoverso presente.

Il pretore può accordarsi col comune o coi comuni per ricevere in luogo dell'indennità, l'alloggio in natura.

Art. 262. Gli aumenti di categoria nel medesimo grado si concedono in ragione dell'anzianità di servizio nel grado stesso, con decreto del ministro della giustizia da farsi entro due mesi dal giorno in cui si rese vacante il posto nella categoria superiore, e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla vacanza.

Art. 265. I vice-pretori, che suppliscono al pretore mancante, hanno diritto, pel tempo in cui lo stipendio è disponibile, alla metà dello stipendio fissato per l'ultima categoria dei pretori.

I notai, i vice-cancellieri e le altre persone designate giusta gli articoli 158 e 159 a supplire ai cancellieri di pretura mancanti, hanno diritto di percepire, oltre la metà dello stipendio, le tasse dovute per gli atti e per gli accessi nei limiti stabiliti dall'articolo 155.

Se la mancanza dipende da aspettativa per

causa di salute, è dovuta ai supplenti la sola parte dello stipendio che rimane disponibile non oltre la metà anzidetta.

Avvenendo la supplenza di pretori o cancellieri di pretura per inabilitazione, la indennità non può concedersi fino a che dall'esito del giudizio risulti se lo stipendio potesse considerarsi vacante.

PRESIDENTE È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo a voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Tutti i funzionari dell'ordine giudiziario saranno compresi per ciascun grado e secondo le norme stabilite nell'articolo 254 della legge sull'ordinamento giudiziario, in una classificazione generale ed unica per tutto il Regno.

Tra i funzionari della stessa categoria di stipendio l'anzianità si misura da quella del grado.

Questa classificazione sarà fatta per Decreto Reale e pubblicata entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge.

(Approvato.)

Art. 3.

Ogni funzionario, che si crede leso dal collocamento a lui assegnato nella classificazione, può farne richiamo entro sei mesi dalla pubblicazione di essa.

I reclami sono decisi dal ministro, sentito il Consiglio di Stato.

La graduatoria è quindi dichiarata esecutiva per Decreto Reale, e non può subire modificazioni che nei casi previsti dal titolo VII della legge sull'ordinamento giudiziario, o per correggere errori materiali, debitamente constatati.

Le norme per la formazione e tenuta della graduatoria e per la presentazione dei reclami saranno stabilite con apposito regolamento.

(Approvato.)

Art. 4.

Nelle categorie e negli stipendi dei funzionari dell'ordine giudiziario, stabiliti colla legge 6 dicembre 1865, n. 2626, è fatta la seguente modificazione:

I vice-cancellieri delle preture, i vice-can-

cellieri aggiunti dei Tribunali ed i sostituti segretari aggiunti delle procure generali, formano una sola categoria e percepiscono tutto lo stesso stipendio di annue lire mille, col diritto all'aumento del decimo dopo i primi sei anni di servizio nel medesimo grado.

(Approvato.)

Art. 5.

Per gli effetti della formazione della graduatoria generale saranno considerati del medesimo grado e stipendio e compresi e mantenuti in un unico elenco i cancellieri di pretura, i vice-cancellieri di Tribunale, i vice-cancellieri aggiunti di Corte di appello, i segretari dei procuratori del Re ed i sostituti segretari delle procure generali.

Saranno pure considerati del medesimo grado e compresi e mantenuti in un unico elenco i vice-cancellieri aggiunti dei tribunali, i vice-cancellieri di pretura e i sostituti segretari aggiunti delle procure generali.

(Approvato.)

Art. 6.

I vice-cancellieri aggiunti delle Corti d'appello e dei tribunali, ed i sostituti segretari aggiunti delle procure generali non oltrepasseranno in complesso il numero di 450, e saranno distribuiti fra le diverse autorità giudiziarie con Decreto Reale da pubblicarsi insieme alla presente legge.

I vice-cancellieri di pretura non oltrepasseranno in complesso il numero di 1450, e saranno applicati alle varie preture secondo i bisogni del servizio.

(Approvato.)

Art. 7.

Gli aumenti di stipendio stabiliti negli articoli 4 e 5 avranno luogo di mano in mano che diverranno disponibili i fondi per effetto della riduzione del numero dei funzionari di cui all'articolo 6.

Agli alunni e scrivani nominati prima della attuazione della presente legge sono applicabili le disposizioni dell'articolo 274 della legge sull'ordinamento giudiziario. L'esame che dovessero tuttora sostenere per esser abilitati agli uffici di cancelleria sarà regolato dalle

norme stabilite con questa legge, meno per ciò che si richiede nel N. 1. dell'art. 160.

(Approvato.)

Art. 8.

La presente legge andrà in vigore il 1. gennaio 1876.

(Approvato.)

PRESIDENTE. La votazione a squittinio segreto di questo progetto di legge sarà fatta in altra tornata. L'ordine del giorno essendo esaurito....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi consta che sia stata in questo momento distribuita al Senato la Relazione sopra il progetto di legge: Nuova proroga dei termini per le rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie nella provincia di Roma.

Il Senato ebbe già a riconoscere e dichiarare l'urgenza di questo progetto di legge; d'altronde esso venne già dallo stesso Senato due volte approvato, e questa appunto sarebbe la terza volta che se ne invoca l'approvazione per ragioni di pubblica necessità.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Avendo l'onore di essere Relatore del progetto di legge a cui alludeva l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, debbo dichiarare che io fui nominato ieri sera dalla Commissione, e questa mattina ho mandato la mia Relazione alla Tipografia. Essa non è che la ripetizione degli argomenti già svolti dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia nell'altro ramo del Parlamento; e conclude col proporvi a nome dell'Ufficio Centrale l'approvazione pura e semplice del progetto di legge.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso che l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia ha presentato negli scorsi giorni un progetto di legge per ottenere una nuova proroga delle iscrizioni ipotecarie nella provincia di Roma; ha inteso pure che questo progetto di legge, decretato d'urgenza, è stato trasmesso all'esame dell'Ufficio Centrale nominato dal Senato, il quale ha dato l'incarico al suo Relatore di proporne l'approvazione al Senato; ha inteso infine dall'onor. Senatore Borgatti, che la Relazione è

già stata fatta nel senso di detta approvazione.

Quantunque già stampata, la Relazione non è ancora stata distribuita, e perciò non entro il termine prescritto dal nostro Regolamento.

Ciò non ostante, siccome al Senato è lecito modificare il proprio Regolamento, quando lo creda, così interrogo il Senato, se, quantunque non sia stata distribuita in tempo utile quella Relazione, intenda che il progetto di legge sia discusso seduta stante.

Chi è di quest' avviso, sorga.

(Approvato.)

Discussione del progetto di legge: Nuova proroga dei termini per le rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie nella provincia di Roma.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Borgatti, per dar lettura della sua Relazione sul progetto di legge: Nuova proroga dei termini per le rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie nella provincia di Roma.

Senatore BORGATTI, *Relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con questo progetto di legge, già approvato dalla Camera elettiva, è riprodotto letteralmente un altro progetto da Voi deliberato nella tornata del 9 giugno 1874, che poscia divenne la legge del 15 giugno 1874, N. 1944.

Il sottoscritto, che allora pure ebbe l'onore di sostenere dinanzi a Voi l'ufficio di Relatore, veniva richiamando l'attenzione vostra sulle censure più volte mosse a proposito di queste proroghe successivamente e ripetutamente accordate. E per giustificare la necessità di declinare per l'ultima volta dall'impegno già assunto di non concedere ulteriori proroghe, il Relatore, a nome dell'Ufficio Centrale, vi diceva allora, che la nuova proroga si rendeva indispensabile nell'interesse principalmente della Giunta liquidatrice per gli enti ecclesiastici posti in Roma; la qual Giunta aveva soltanto da pochi mesi assunto l'ufficio suo. Egli inoltre soggiungeva che, mercè le provvide disposizioni che l'onorevole Ministro Guardasigilli con savio consiglio aveva introdotte negli articoli 2 e 3, era da sperare con fondamento che si evitasse per sempre la necessità di nuove proroghe.

Nè le speranze del signor Ministro e dell'Ufficio Centrale sono rimaste del tutto deluse. Imperocchè, per quanto concerne la Giunta li-

quidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, essa avrebbe già, collo zelo che la distingue, corrisposto all'aspettazione del Governo e del Parlamento.

Ora trattasi di provvedere principalmente per l'Amministrazione del Fondo pel Culto, nell'interesse della provincia romana, non essendo bastato alla detta Amministrazione, per circostanze affatto indipendenti dalle sue cure e dalla operosità sua, il tempo concesso coll'ultima proroga.

I motivi onde si rende necessaria una proroga ulteriore, sono contenuti in un rapporto dell'Amministrazione medesima, riprodotto testualmente nella Relazione ministeriale, presentata all'altro ramo del Parlamento.

A maggior comodo vostro, signori Senatori, noi riportiamo qui pure testualmente il rapporto stesso, ora avvalorato dal concorde giudizio del Governo e dell'altra parte del Parlamento.

« Scade *col mese in corso* (dice il rapporto) il termine utile stabilito per la rinnovazione e la specializzazione delle ipoteche iscritte a garanzia di crediti formanti parte del patrimonio dei soppressanti morali ecclesiastici della Provincia Romana, assegnati in proprietà del Fondo per il Culto in forza dell' articolo 2 della legge 15 agosto 1867.

« Fino dai primi mesi dell' anno 1874 questa amministrazione eccitò la Intendenza di Finanza di Roma ed i dipendenti Ricevitori demaniali a provvedere a tali formalità, invitandoli ad agire colla maggiore energia, affine di evitare la responsabilità che loro avrebbe potuto attribuirsi per i danni gravissimi che dal difetto delle formalità stesse sarebbero derivati.

« L'Amministrazione sollecitò pure la coadiuvazione dei Conservatori delle ipoteche e degli stessi procuratori del Re, e già riteneva poter confidare sull' adempimento generale, completo e tempestivo delle operazioni relative.

« Ma, ossia per il numero ingente delle rinnovazioni e specializzazioni da farsi (*oltre a dodici mila*), ossia per la intrinseca difficoltà della operazione in rapporto al difetto di elementi ed alla ristrettezza del tempo, ossia finalmente per il ritardo delle prese di possesso, e per essere gli agenti demaniali tratti da altre cure, si è ora dovuto riconoscere che non tutte le necessarie formalità sono

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1875

state eseguite, e che impossibile oramai si ritiene di poterle compiere nel termine che ancora rimane limitato a tutto il corrente-mese.

« A questa verità si ebbe grave conferma da relazioni dell'Intendente di Finanza di Roma del 19 e 25 novembre scorso e del 1. e 8 corrente mese.

« Erano stati ben anche interposti gli autorevoli uffici del Ministero delle Finanze (Direzione generale del Demanio), ma, come consta da altro suo rapporto del 18 passato novembre, anche con tale mezzo non si riuscì ad altro che ad assodare la materiale impossibilità di raggiungere lo scopo.

« Furono eziandio, ed in via eccezionale, promessi straordinari compensi agli agenti demaniali, perchè trovassero modo di soccorrere alla bisogna, ma anche un tale espediente, generalmente efficace a sormontare le difficoltà burocratiche, non risultò sufficiente nel caso presente.

« Altra via, ad evitare danni positivi all'Amministrazione, non videro nè la Direzione generale del Demanio, nè l'Intendenza di Finanza della provincia, se non se quella di ottenere dal potere legislativo la proroga a tutto giugno 1876 per l'adempimento di quelle formalità; ed è pur troppo giocoforza che il referente, dopo di aver lottato con tutti i mezzi disponibili per non venire a questo estremo, faccia propria la proposta e la raccomandi alla saviezza ed alle autorevoli disposizioni dell'E. V.

« Sono quindi costretto a proporle di volersi degnare di promuovere apposito progetto di legge per la proroga a tutto giugno 1876 delle disposizioni che scadono col corrente mese per la innovazione e la specializzazione delle ipoteche nella Provincia Romana. »

A queste parole del rapporto succitato l'onorevole Ministro faceva seguire le considerazioni, che qui pure si riportano:

« In considerazione delle circostanze sovra esposte, e tenuto conto specialmente del fatto, che non hanno ancora potuto effettuarsi tutte le prese di possesso, senza delle quali è impossibile all'Amministrazione di conoscere il vero stato patrimoniale degli enti a cui subentra, e di provvedere alla occorrente rinnovazione di iscrizioni ipotecarie, oltremodo numerose, io non posso a meno che provve-

dere alla responsabilità del Governo col proporre al Parlamento la concessione per la Provincia romana di una nuova proroga dei termini stabiliti dall'articolo 38 del regio Decreto 20 novembre 1865, contenente le disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile. E sebbene il Direttore generale del Fondo pel Culto limiti la sua domanda a tutto il giugno del 1876, io reputo tuttavia più conveniente ed opportuno di estendere la proroga a tutto il detto anno, al fine di meglio assicurarne l'intento e di chiudere assolutamente l'adito alla concessione di qualunque altra dilazione. »

La vostra Commissione, o Signori, giudica anch'essa che sia avviso prudente di estendere la nuova proroga a tutto il 1876, al fine di assicurare viemmeglio il voto che la presente sia assolutamente l'ultima proroga, che viene chiesta in questa ed in altre consimili materie, ed unanime Vi raccomanda l'accettazione del progetto.

PRESIDENTE. Letta la Relazione, si darà ora lettura del progetto di legge.

Il Senatore *Segretario*, TABARRINI ne dà lettura.

(V. *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

Art. 1.

I termini fissati dall'articolo 38 del Regio Decreto 20 novembre 1865, N. 2606, pubblicato nella provincia romana col Regio Decreto 27 novembre 1870, N. 6030, e prorogati col'articolo 1 della legge 19 marzo 1873, N. 1281, a tutto giugno 1874, e coll'articolo 1 della legge 15 giugno 1874, N. 1944, a tutto il dicembre 1875, sono nuovamente prorogati per la detta provincia a tutto l'anno 1876.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti quest' articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

I procuratori del Re continueranno ad esercitare per tutta la durata della nuova proroga

la facoltà loro concessa dall'articolo 3, ultimo comma della detta legge 19 marzo 1873, e dall'articolo 2 di quella del 15 giugno 1874, di richiedere d'ufficio, a spese delle parti interessate, le iscrizioni e rinnovazioni delle ipoteche ivi menzionate.

(Approvato.)

Art. 3.

I rappresentanti, investiti, ed amministratori di istituti pii, di benefici, enti e beni ecclesiastici di qualunque specie e le persone obbligate a fare iscrivere o rinnovare a forma di legge le ipoteche legali a favore delle mogli, dei minori e degli interdetti, saranno esenti dalle sanzioni imposte dall'articolo 3 della citata legge 19 marzo 1873, qualora entro il mese di giugno del prossimo anno 1876, e prima che il Pubblico Ministero vi abbia proceduto di ufficio, presentino alla Regia procura del luogo nel cui distretto trovasi il competente ufficio di conservazione, il duplicato della

nota d'iscrizione prodotto all'ufficio stesso, ed il relativo certificato del conservatore delle ipoteche.

(Approvato.)

Di questo progetto di legge, si farà domani la votazione a squittinio segreto.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, leggerò quello della tornata di domani, che verrà aperta alle ore 2 pom.

1. Votazione a squittinio segreto dei progetti di legge ultimi discussi.

2. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di prima previsione delle spese del Ministero dell'Interno pel 1876;

Compimento delle opere di bonificazione delle Maremme Toscane;

Relazione di petizioni.

La seduta è sciolta (ore 4).

XCVI.

TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Sunto di petizione — Congedi — Squittinio segreto di vari progetti di legge approvati nelle precedenti tornate — Discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1876 — Osservazioni e raccomandazioni del Senatore Sineo cui risponde il Ministro dell'Interno — Chiusura della discussione generale — Considerazioni e richiami del Senatore Menabrea in ordine alla prima categoria del bilancio (Amministrazione Centrale) — Avvertenza del Presidente — Parole del Senatore Menabrea — Considerazioni del Senatore Ferraris — Dichiarazioni del Ministro dell'Interno — Osservazioni del Senatore Sineo e del Senatore Menabrea — Replica del Senatore Sineo cui risponde il Ministro dell'Interno — Parole dei Senatori Sineo e Ferraris — Approvazione dei capitoli da 1 a 93 ultimo del bilancio e dei totali parziali e generali — Discussione del progetto di legge: Compimento delle opere di bonificazione delle Maremme toscane — Approvazione dell'articolo 1 — Raccomandazione del Senatore Tabarrini all'art. 2 e approvazione dello stesso articolo e dei successivi sino al 6, ultimo del progetto — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4.

È presente il Ministro dell'Interno; e successivamente intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici e d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Sunto di petizione.

N. 176. Bozan Pietro di Sicilia, domanda di venir reintegrato nel posto dei militi a cavallo da cui allega di essere stato ingiustamente revocato.

(*Petizione mancante dell'autentica.*)

Chieggono un congedo di 15 giorni i Senatori Caccia, Pica e Corsi Tommaso per motivi di salute; e per motivi di famiglia i Senatori

Pernati e De Vincenzi, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge ultimamente discussi:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1876;

Idem del Ministero degli Affari Esteri;

Idem del Ministero dell'Istruzione Pubblica;

Idem del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti;

Basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale;

Alienazione dei fabbricati demaniali posti in Roma, Piazza Colonna, e in Torino, Piazza Carlo Emanuele II.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, *Segretario*, Tabarrini fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte per

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1875

comodo di quei signori Senatori che potranno sopraggiungere.

Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1876.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno pel 1876.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI ne dà lettura. (V. *infra*.)

PRESIDENTE. Ora darò lettura dell'articolo unico del progetto di legge:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo per l'anno 1876, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Interno, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge.

È aperta la discussione generale sul progetto di legge:

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Ho avuta recente occasione di lamentare in quest'aula un'usanza che ora, mi pare, diventa cronica; per cui molti progetti di legge di grande importanza debbono essere approvati dal Senato senza essere sottoposti a seria discussione: così accade dei Bilanci. Io non credo che il Parlamento sia chiamato ad esaminare solo il collocamento materiale delle cifre del bilancio; io credo che, secondo lo spirito della nostra costituzione, i bilanci si fanno annualmente, affinché il Governo e il Parlamento siano chiamati ad esaminarne in ogni anno gli elementi, e giudicare quali siano, nei varî rami dell'amministrazione, le modificazioni che possono essere suggerite da maturi studî e da una lunga esperienza; quest'esame, e la discussione che ne nascerrebbe, non potrebbero certamente intraprendersi oggi sul bilancio del Ministero dell'Interno presentato or sono quattro giorni. La Relazione della nostra Commissione fu stampata oggi soltanto, e distribuita in questo momento.

Mi limiterò quindi a chiamare l'attenzione del Senato e degli onorevoli Ministri sopra un punto che, a parer mio, ha un carattere d'urgenza, per la specialità delle circostanze in cui ci troviamo.

Da lungo tempo, da più di un quarto di secolo, io porto opinione che il Segretariato dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro dovrebbe essere unito al Ministero dell'Interno; non ne feci parola fin qui nè nell'uno, nè nell'altro ramo del Parlamento, per considerazioni personali, perchè bisogna che lo dica, mi trattenevano dal ciò fare posizioni meritamente acquistate da uomini distinti, che avevano resi onorati servizi al paese, ed erano miei amici personali. Non mi sembrava che dovesse toccare a me di assumere una iniziativa che si sarebbe volta a loro danno. Per questi motivi prescindetti sino ad oggi dal proporre la soppressione di quella carica. Ora la carica non è occupata. Non dobbiamo trascurare quest'occasione per esaminare l'utilità della soppressione. Avvertasi che le cancellerie degli altri Ordini cavallereschi sono tutte affidate a Ministri responsabili: al Ministro della Guerra quella dell'Ordine militare di Savoia; al Ministro degli Esteri, non so veramente con quanta opportunità, la cancelleria dell'Ordine supremo dell'Annunziata. Quest'Ordine supremo è destinato naturalmente a compensare il merito dei più illustri cittadini.

Non vedo il perchè si sia preferito il Ministero degli Esteri per assumerne la direzione. Ad ogni modo si è riconosciuto il principio che anche la decorazione dell'Ordine supremo debbe essere conferita sotto la responsabilità di un Ministro. Lo stesso debbe farsi, per identità di ragione, circa l'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, che sarebbe convenientemente affidato al Ministro dell'Interno, cui appartiene pure la Presidenza del Consiglio dell'Ordine civile di Savoia.

Per giustificare questa unione basterebbe una ragione d'economia, pel risparmio di parecchi stipendi.

Molti altri vantaggi ancora dovrebbero sorgere da questa unione in favore dell'erario nazionale.

L'Ordine di S. Maurizio è una manomorta. Si abolisca questa manomorta, al pari di molte altre. La sua dotazione si convertisca in ren-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1875

dita sul debito pubblico, come abbiamo fatto pegli Arcivescovadi, i Vescovadi, i Capitoli delle cattedrali. Lo Stato acquisterà la disponibilità di stabili di grandissimo valore.

L'antico patrimonio dell'Ordine negli Stati subalpini era stimato di molti milioni. Si aggiunse quello dell'Ordine Costantiniano di Parma.

Voglio supporre che quegli stabili siano bene amministrati, e diano un prodotto netto del 50/0. Se ne convertite il prezzo in cartelle del debito pubblico, vi darà una rendita molto maggiore.

Ma questa conversione la sperereste invano, sintantochè questo Corpo morale non è posto sotto l'amministrazione di un Ministro responsabile.

Oltre i valori materiali l'Ordine di S. Maurizio dispone anche di un valore che direi morale. Gli Ordini cavallereschi hanno un valore per lo Stato in quanto servono per compensare servizi resi. Ma le decorazioni sono come la carta monetata, che ha valore più o meno a seconda del credito di chi la distribuisce. Quando questa carta monetata sarà tutta nelle mani di ministri responsabili, è da sperare che, nel valutare i meriti degli aspiranti, essi saranno più rigorosi di quello che possa presumersi per parte di un dignitario che non ha responsabilità davanti al Parlamento.

Debbo rilevare, su questo proposito, un abuso manifestato dal Calendario generale del Regno. Leggo in esso quanto segue: « È riserbata la forma di motu-proprio per quelle distinzioni che al Sovrano piacesse di accordare per sua determinazione spontanea, o per riconoscenza benemerita verso la sua Augusta Persona o la Reale Famiglia, e le relative provvisioni vengono in tal caso presentate alla firma del Re dal primo segretario del Gran Magistero. »

La parola di motu-proprio era stata abbandonata sotto il regno di Carlo Alberto. Era irrevocabilmente stabilito che nessuna decorazione potrebbe essere concessa fuorchè sulla proposta dei ministri responsabili. Si può tuttavia ammettere la parola purchè la venga intesa in un senso perfettamente costituzionale.

La persona decorata potrà attribuire un valore maggiore alla decorazione quando sta scritto nel suo diploma, che questa è un effetto di motu-proprio del Re. Si può senza inconveniente dargli questa soddisfazione, purchè ben si sappia che anche il motu-proprio del Capo

del Governo è posto sotto l'intera responsabilità dei suoi Ministri.

Lo ammettere che il motu-proprio possa essere presentato alla firma del Re da un personaggio non responsabile, sarebbe cosa assolutamente contraria allo spirito ed alla lettera del nostro Statuto.

Lasciando in disparte la materia delle decorazioni, e tornando ai ragguardevoli valori monetari che si potrebbero ottenere, sia con la soppressione di parecchie sinecure, sia con la conversione degli stabili dell'Ordine in rendita sul debito pubblico, vorrei che il Senato ed il Governo se ne preoccupassero più particolarmente in questo momento, nello scopo immediato di costituire una dotazione sufficiente per l'ordine giudiziale.

Mi riferisco, su questo argomento, a ciò che dissi nella discussione generale sul bilancio del Guardasigilli.

L'onorevole Ministro ha riconosciuta la realtà del bisogno ch'io denunciavo al Senato. Ma ha soggiunto che egli sperava di provvedere per mezzo di economie. Ma, Dio buono! come fare economie in materia di giustizia, quando i funzionari dell'ordine giudiziario sono tutti insufficientemente retribuiti? Le farete col lasciar incompiuti i quadri, già troppo ristretti, delle Corti d'appello e dei tribunali; le farete ritardando avanzamenti acquistati di diritto per anzianità. Capisco che così si possano fare economie, ma sono economie sommamente ingiuste e perniciose. Perniciose per i funzionari, frustrati in questo modo delle modestissime retribuzioni che loro sono concesse dalla legge. Perniciose per i giustiziabili, cui cresceranno le difficoltà ad ottenere buona e pronta giustizia. Perniciose persino per l'erario nazionale, privato dei proventi ch'esso ricaverebbe in abbondanza da un maggior movimento degli affari.

Pensiamo seriamente subito ad impedire queste tristi economie. Ne troviamo immediatamente il mezzo nell'unione al Ministero dell'Interno del Segretariato dell'Ordine di S. Maurizio.

A ciò mi limito per oggi le mie osservazioni sul bilancio provvisorio del Ministero dell'Interno, sperando che mi sarà concesso di dire molto più quando verrà in discussione il Bilancio definitivo.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Sineo, fa

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1875

qualche proposta, oppure limita le sue parole ad una osservazione?

Senatore SINEO. Io non faccio in questo momento alcuna proposta.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io avevo già sentito che l'onorevole Senatore Sineo intendeva di fare qualche proposta per la concentrazione del Segretariato dell'Ordine Mauriziano nel Ministero dell'Interno, e credeva che veramente egli intendesse di svolgere questa sua proposta in altra occasione che quella del bilancio del Ministero medesimo, giacchè non essendovi nel bilancio stesso nulla che si riferisca agli Ordini cavalereschi, io non sarei in grado oggi di adeguatamente rispondere alle osservazioni di lui, inquantochè uscirebbe quasi dalle competenze mie il pronunziare una opinione, l'emettere un giudizio intorno questa materia. Intenderà il Senato come un provvedimento di questa natura non potrebbe essere iniziato senza il consenso di tutto il Ministero; come non potrebbe il solo Ministro dell'Interno assumere nessuno impegno in proposito.

Io non ho ora presente quali sieno le origini del Segretariato dell'Ordine Mauriziano, nè in qual modo eserciti la sua azione. Credo che gli inconvenienti a cui allude l'onorevole Sineo non siano per lo meno così gravi come si fanno supporre. Io non so se il Segretariato dell'Ordine Mauriziano sottoponga alla firma di S. M. i decreti intesi ad accordare sussidi e remunerazioni. In alcuni casi S. M. firma il decreto di *motu proprio*; può darsi altresì che, trattandosi di decorazioni destinate all'estero sia consuetudine del Segretariato dell'Ordine di firmare il decreto. Posso assicurare che quando si tratta di ricompense ai cittadini dello Stato, i decreti vengono sempre firmati dal Ministro dell'Interno.

Fatta questa riserva, io posso assicurare l'onorevole Sineo che non mancherò di comunicare al Consiglio dei Ministri il desiderio in questa occasione manifestato, salvo a dare poi ulteriori spiegazioni quando l'onorevole Sineo farà altre osservazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, s'intenderà chiusa la discussione generale, e si passerà alla lettura dei singoli capitoli per metterli ai voti.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

1. Ministero (personale)

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Io credo di dover intrattenere il Senato pochi istanti su di un argomento di competenza del Parlamento, poichè nella Camera elettiva esso diede luogo ad un ordine del giorno che fu accettato dal Ministero. Intendo parlare della Consulta araldica, che fu in questi giorni oggetto di molte discussioni e di vivissimi attacchi.

Siccome io aveva l'onore di presiedere il Ministero dal quale fu emanato il decreto che costituiva la Consulta araldica, io credo di dover dare qualche spiegazione al riguardo, affinchè il Senato sia fin d'ora informato d'un argomento sul quale egli può esser chiamato a deliberare. Occorre anzitutto rammentare al Senato che lo Statuto porta in uno dei suoi articoli, che i titoli di nobiltà sono mantenuti a quelli che vi hanno diritto e che il Re può conferirne dei nuovi; inoltre il Codice penale commina delle pene contro coloro che si attribuiscono titoli ai quali non hanno diritto; infine la recente legge del registro stabilisce tasse assai forti per la concessione o riconoscimento di titoli nobiliari. Da ciò si vede che questi titoli costituiscono una proprietà legale, riconosciuta dalla legge, che fanno per così dire parte dello stato civile individuale; epperò ragion vuole che siano rispettati e che se ne possa riconoscere la legittimità; a ciò tende la Consulta araldica.

A questi titoli si può dare più o meno importanza, ciascuno è libero di giudicarne a suo talento; ma la legge c'è, bisogna rispettarla. Che questi titoli però siano tenuti in certo conto, lo prova che molti li chiedono, ed anzi certuni li usurpano. Si vede quindi che la cosa merita di essere esaminata.

Prima che esistesse la Consulta araldica tutte le questioni relative ai titoli di nobiltà erano sciolte direttamente dal Ministero dell'Interno, e talvolta portate anche innanzi al Consiglio dei Ministri per deliberare in proposito; questo si poteva fare quando si trattava di nuove concessioni di titoli a persone conosciute.

Ma allorchè era questione di rivendicazioni o di riconoscimenti di titoli, la questione diventava più difficile assai; il Consiglio dei

Ministri era incompetente e tutto restava affidato al Ministro dell'Interno, il quale doveva per necessità rivolgersi ai suoi impiegati per distrigare le matasse, talvolta imbrogliatissime, de' documenti sui quali era d'uopo portare giudizio. Come ben si vede, un tal sistema non presentava le desiderate garanzie, nè per gli individui, nè per la responsabilità incombenente al Ministro.

Da molto tempo questa condizione di cose esisteva e se ne riconoscevano pure gli inconvenienti; sicchè più volte fu eccitato il Ministro dell'Interno ad occuparsi dell'argomento onde si stabilisse qualche norma, sia per la verifica dei titoli, sia per la concessione dei medesimi. La cosa era tanto più opportuna che molte erano le usurpazioni dei titoli, difficili assai a constatarsi. I cambiamenti o per meglio dire le modificazioni di nomi erano frequenti. Non parlo poi de' predicati che molti si attribuivano senza verun diritto, con feudi imaginari non mai esistiti. Tutti i santi del calendario erano chiamati a rassegna per somministrare de' predicati.

Dirò di più che vi sono in Italia parecchie fabbriche di genealogie, di diplomi per tutti i gusti. In vista dunque di regolare queste cose venne in mente d'istituire la Consulta araldica, la quale fu creata sotto il Ministero del mio onorevole Collega ed amico Ferraris, con decreto costitutivo, in data 10 ottobre 1869.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

Senatore SINEO. Domando la parola.

Senatore MENABREA. Questo decreto non fu veramente attuato che sotto il Ministero seguente; ma io accetto tutta la mia parte di responsabilità, e credo che in questo il Ministero ha agito secondo il suo diritto, e non ha fatto che il suo dovere.

La Consulta araldica per lungo tempo visse, come donna onesta, quasi ignorata; e veramente quando io fui chiamato a presiederla, dopo la morte del compianto nostro Presidente il Senatore Desambrois, avevo quasi dimenticato che esistesse. Questo vuol dire che si era comportata bene, non avendo fatto dire di sè, pure essa aveva lavorato molto. Quando tutto ad un tratto si sono sollevate contro di essa quelle accuse che diedero luogo alle grandi discussioni, il di cui risultato, fu nell'altro

ramo del Parlamento, l'ordine del giorno accettato dal Ministro dell'Interno.

Convien dire che la Consulta nel suo procedere era piuttosto larga nello accogliere le prove. Essa aveva accettati i libri d'oro autentici, esistenti presso gli antichi Governi. Essa accettava tutte le famiglie nobili aventi nomi storici; soltanto quando un individuo diceva appartenere ad alcuna di quelle famiglie, era pure necessario che comprovasse che effettivamente vi apparteneva, giacchè nessuno ignora che vi furono e vi sono tuttora molte usurpazioni di nomi illustri.

Come dicevo, la Consulta era molto larga. Solamente si sollevarono varii reclami quando il Ministro della Guerra, in conformità del decreto anzi citato, richiese che coloro i quali volevano avere i loro titoli inseriti nel calendario o riportati nei decreti che li riguardavano, provassero che questi titoli erano iscritti ed ove d'uopo riconosciuti presso la Consulta araldica. È evidente, o Signori, che, dal momento che un individuo voleva il suo titolo iscritto ne' documenti ufficiali, il Ministero che doveva in tal qual modo avere la responsabilità del titolo, doveva richiedere, come era prescritto dal decreto, che ne fosse provata la legittimità; altrimenti, se il Ministero avesse accettato senza prova i titoli che uno si attribuisse, egli avrebbe fatto atto contrario alle leggi ed avrebbe in certo modo favorito le usurpazioni di titoli, usurpazione contro le quali sono comminate delle pene. Il Ministero diceva: o provate con documenti giustificativi il vostro diritto a questo titolo, oppure rassegnatevi a che dessi non figurino nè nei decreti nè nel calendario; se voi li portate indebitamente avrete da fare col Procuratore del Re; io non me ne immischio. Ora, io non credo che in questo il Ministero non abbia agito che secondo il suo diritto, e fatto altro che il suo stretto dovere, perchè altrimenti si sarebbe esposto a dare la sua sanzione a titoli indebitamente portati.

Le cose esposte bastano per chiarire la questione de' titoli nobiliari e giustificare la legalità del decreto che costituì la Consulta araldica.

Debbo ora rispondere al alcuni appunti fatti alla medesima.

Fra altre cose, le si è rimproverato di avere cambiato lo stemma dello Stato, sostituendola

stella alla Croce di Savoia. Niente di tutto questo. Lo stemma, proposto dalla Consulta araldica, ed approvato dal Ministero successivo al mio, è l'antico e glorioso stemma di Savoia, cioè la *croce bianca in campo rosso*. E quelli, che hanno molto gridato contro questo stemma, hanno confuso la sua ornamentazione con lo stemma medesimo. E si noti bene che questa ornamentazione si trova già in un libro antico, stampato nel 1700 all'Aja, che è *Le Théâtre des États de son Altesse le Duc de Savoie*, non vi si vede un solo guidone, e a dir vero manca la stella; ma ho sentito dire che la stella esisteva anticamente nello stemma ed aveva dato luogo al famoso motto: « *J'attends mon astre* ».

Quanto alla ornamentazione di questo stemma, ed ai suoi accessori, essi sono consimili a quelli de' Sovrani indipendenti; il cupolino ed il baldachino sono i simboli dell'indipendenza. Le banderuole, ossia guidoni, si trovano in molti altri stemmi, come per esempio in quelli della Baviera, del Belgio, della Francia e della Prussia.

Quanto in fine al lato artistico non ne parlo, lasciandone od il merito od il biasimo all'artista che l'ha eseguito; non credo per altro che lo stemma nostro meriti tutte quelle critiche, delle quali non ha guari fu oggetto; e tanto più mi confermo in questa mia credenza, che per cinque anni fu esposto nella Camera dei Deputati al di sopra del seggio presidenziale senza che nessuno avesse finora pensato di criticarlo.

Le istituzioni analoghe alla nostra Consulta non sono soltanto proprie del nostro paese, ma si trovano pure in tutti gli altri paesi monarchici. E difatti le troviamo in Austria, in Prussia, in Inghilterra, dove le regole per i titoli nobiliari sono molto più severe ancora; si trovavano anche in Francia; ed anzi poco tempo fa la Repubblica Francese ha dovuto pubblicare un'ordinanza per impedire i titoli e specialmente i predicati abusivi.

Tratterrò ancora il Senato per alcuni istanti, sopra una questione però che merita qualche attenzione, ed è quella delle tasse, contro le quali si è molto parlato. Prima di tutto io debbo dire che i Membri componenti la Consulta araldica, di cui furono Presidenti, primo il Conte Cibrario, poi il Conte Casati e per ultimo il Cav. Des Ambrois, prima che io fossi chiamato a quella

carica, esercitano gratuitamente le loro funzioni senza retribuzioni di sorta, sotto qualsiasi forma, e non hanno altro compenso per il loro lavoro fuorchè la coscienza di venire in aiuto del Governo che loro affidava questa parte di servizio pubblico. In quanto poi alle tasse, esse non sono un tributo, ma semplici tariffe in corrispettivo delle spese di carteggio, e specialmente del lavoro talvolta improbo, non altrimenti retribuito, che il Commissario del Re deve fare per esaminare, confrontare, analizzare i documenti, talvolta numerosissimi e complicati che vengano presentati; e per giudicare de' quali ci vogliono non solo cognizioni di araldica, ma anche di storia e di legislazione italiana. Il Commissario R. adunque fa, per così dire, l'ufficio di Ministero Pubblico, e deve emettere il suo parere sui documenti da esso esaminati. Questo parere è comunicato alla Consulta che sceglie nel suo seno un relatore per riferire in proposito; in seguito a tal rapporto letto in seduta della Consulta riunita, si delibera, a maggioranza di voti, dopo discussione. Questa forma di procedimento che rassomiglia a quello dei tribunali ordinari, è quella che presenta maggiori garanzie.

Notate bene che qui la parola deliberare non vuole dire giudicare, imperocchè non è un vero giudizio quello della Consulta, ma un parere che si manda al Ministero e del quale il Ministro fa poi l'uso che crede. Troverete senza dubbio ragionevole, che colui il quale vuole fare esaminare i suoi titoli dal Commissario Regio, somministri un compenso per il tempo che a tale studio è consacrato. — Per tale lavoro, come io dissi, il Commissario R. non ha stipendio; ma vi è una tariffa fissa per ogni parere, qualunque sia lo studio che importa.

La vera questione è di sapere se queste tariffe potevano essere stabilite con semplice Regio Decreto o se per esso si richiedeva una legge. Su questo argomento ho luogo di pensare che dal Ministero che attuò la Consulta siano stati consultati anche gli uomini competenti in questa materia, e che da essi queste tariffe furono considerate, non come un'imposta, ma come un corrispettivo di un lavoro volontariamente chiesto agli impiegati della Consulta. Lo stesso sistema è stato adottato, credo, per gli archivi, dove per la spedizione degli atti venne con R. Decreto stabilita una piccola tassa

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1875

appunto per coprir le spese che per tale spedizione incontra l'Amministrazione.

E qui io vengo a conchiudere che la Consulta araldica venne costituita in base allo Statuto ed alle leggi dello Stato, ed in seguito ad una necessità riconosciuta di mettere al fianco del Ministro dell'Interno un Corpo che potesse essere da lui consultato nelle questioni difficili e delicate che riflettono i titoli nobiliari.

V'ha un decreto il quale stabilisce che nessuno potrà essere iscritto coi proprii titoli ne' calendarii dello Stato e ne' decreti personali, senza aver provato che i titoli da lui portati gli competono per diritto. Il Ministero, nel promuovere questa disposizione, non solo era nel suo diritto, ma adempiva ad un suo dovere; perchè altrimenti egli avrebbe riconosciuto senza alcuna prova, qualunque titolo di nobiltà che taluno si fosse attribuito. In quanto alle tasse stabilite, esse non sono che un compenso di lavori richiesti e pei quali non vi sono stanziati fondi speciali in bilancio. Il riparto di queste tasse potrebbe forse essere modificato; ma non è il caso di entrare in questo argomento che spetta essenzialmente al Ministero.

Non m' inoltrerò maggiormente in questa quistione; ma ho creduto necessario che il Senato fosse informato dello stato delle cose; che sapesse come la Consulta araldica sia nata dalla necessità e quali siano stati i motivi che determinarono il Ministero che io aveva l'onore di presiedere a far promulgare il Decreto che fu tanto impugnato.

Ma su quest'argomento lascio la parola all'on. Ferraris, il quale avendo apposto il suo nome a pie' di quel Decreto, meglio di me potrà difendere il suo operato, e dimostrare come desso sia stato un atto perfettamente regolare.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Ferraris. Prima di tutto peraltro mi permetterò di osservare tanto all'onorevole Senatore Ferraris che all'onorevole Senatore Sineo ed agli altri oratori che desiderano prender parte alla discussione, che l'articolo 36 del Regolamento prescrive:

« Gli oratori avranno particolar cura di astenersi da ogni diretta allusione a cose dette o fatte nella Camera dei Deputati, in fuori di una semplice enunziazione. »

Senatore MENABREA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Io non so se l'onorevole signor Presidente abbia creduto di rivolgermi un rimprovero perchè ho citato....

PRESIDENTE (*interrompendo*). Io protesto contro questa parola, poichè non ho inteso di fare un rimprovero, ma ho creduto bene di accennare puramente e semplicemente l'articolo 36 del Regolamento, onde gli oratori, che volevano prender parte alla discussione, si uniformassero allo stesso.

Senatore MENABREA. Io credo di essere stato interamente nei limiti del Regolamento. Se la discussione nell'altro ramo del Parlamento fosse stata chiusa senza la votazione di un ordine del giorno, io certamente non avrei domandato la parola sopra questo argomento; ma dal momento che è stato votato nell'altra Camera un ordine del giorno, e quest'ordine del giorno fu accettato dal Ministero, e siccome la questione della Consulta araldica cade appunto sul primo articolo del bilancio del Ministero dell'Interno, ho creduto essere nel mio diritto e nel mio dovere colrichiamare in questa occasione, l'attenzione del Senato e chiarire lo stato delle cose, affine di togliere le erronee impressioni che hanno potuto nascere in seguito alle discussioni che ebbero luogo.

PRESIDENTE. Io ho protestato e riprotesto che non ho inteso minimamente di muovere alcun rimprovero all'indirizzo dell'onor. Senatore Menabrea. Egli non è uscito dai limiti segnati dal Regolamento; e qualora se ne fosse allontanato, non gliene avrei mosso rimprovero, ma mi sarei permesso di fargli soltanto una semplice osservazione. Questo incidente esaurito, do la parola al Senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. Sebbene le cose che debbo esporvi sieno già state adombrate dall'onorevole Senatore Menabrea che mi ha preceduto, tuttavia spero che mi sarà accordato di discendere a qualche particolare. Non voglio atterrire i miei Colleghi con l'idea e con le minacce di voler risalire sino ai primordi della società; dirò soltanto brevemente, in modo abbastanza particolareggiato, le ragioni che hanno resa necessaria la promulgazione del Regio Decreto del 10 ottobre 1869.

Queste ragioni sono di tre ordini: *costituzionali, legali e occasionali*.

Non voglio insegnare alcun che a' miei Colleghi; ma è necessario che il Senato abbia presenti alcuni testi, e che di questi testi si faccia quella disamina che conviene, perchè credo più facile gli epigrammi che i buoni argomenti.

L'articolo 79 dello Statuto dice: « I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. » Non già a coloro che se ne trovano insigniti esteriormente, ma a coloro che vi hanno diritto.

È inutile che io ricordi al Senato, come giusta l'art. 67 dello Statuto, nessun atto del Governo può aver vigore se non è munito della firma di un Ministro.

Anche la prerogativa della Corona che sta nell'articolo 79, richiede la firma del Ministro al Decreto.

Ora, il determinare che uno abbia diritto ad un titolo gentilizio di nobiltà, è questione non politica, non di semplice criterio amministrativo; ma è questione tecnica al sommo grado: permettete che vi dica tecnica, perchè involge la necessità di cognizioni storiche, involge la necessità di cognizioni giuridiche, e tutti questi elementi debbono essere insieme combinati per addivenire ad una soluzione qualsiasi.

Se adunque la prerogativa del Principe è scritta nello Statuto, se lo Statuto impedisce che la prerogativa del Principe si spieghi salvo che mediante la firma di un Ministro, era necessario che il Ministero venisse, in materia assolutamente e direttamente tecnica, assistito dal voto di persone che in questa materia avessero le necessarie cognizioni.

Ho detto che vi erano delle ragioni legali. In sede civile, la questione dei titoli gentilizi si riannoda alla questione della famiglia e della paternità, ed a tutte quelle questioni che possano coinvolgere in qualche dubbio, in qualche controversia l'entità della famiglia e delle persone e la trasmissione dei diritti.

Nel nostro ordinamento non eravi, come non v'era in quasi nessuno degli Stati che oggi formano il Regno d'Italia, un ufficio speciale, il quale potesse contraddire coloro i quali chiedevano che venisse loro riconosciuto il diritto od un titolo nobiliare. Nè era possibile di introdurre siffatta questione avanti ai tribunali

civili; perchè i tribunali civili, è necessario ricordarlo, non giudicano se non *inter contendentes*; e quando vi è, come qui, una sola parte, i tribunali non possono sentenziare.

Permettetemi di leggere l'articolo 6 del Decreto. Esso dice così:

« Quando la Consulta trovi alcuna questione sullo stato delle persone, od argomento probabile di contestazione giudiziale per parte di terzi interessati, o questi abbiano fatto istanza formale di opposizione, si asterrà da ogni atto, e inviterà le parti a far risolvere la controversia dai tribunali. »

Ogni qual volta adunque fosse possibile l'intervento di una sentenza giudiziaria, il decreto ordinava l'astensione, e faceva precetto alla Consulta araldica di indicare la necessità di rivolgersi ai tribunali. Ma, o Signori, bisogna provvedere anche ad un altro ordine di argomenti, giuridici e legali. Il Codice penale del 1865, il quale vigeva in allora quando il decreto costitutivo della Consulta araldica fu emanato, stabilisce all'articolo 290 che « chiunque si sarà arrogato titoli o dignità che non gli sono stati legittimamente conferiti, potrà essere condannato alla pena del carcere estendibile ad un mese e ad una multa da lire 100 a 500. » Supponete adunque che una questione di questa natura fosse portata davanti al giudice penale. Il giudice penale non poteva interloquire come di cosa assolutamente estranea alla sua giurisdizione in virtù dell'art. 79 dello Statuto di cui vi ho fatto cenno. Nè crediate, o Signori, che questa disposizione del Codice penale del 1865 non sia stata riprodotta nel progetto di Codice penale che voi avete già sanzionato col vostro voto, imperocchè anzi all'art. 310 del medesimo si dispose che: « è punito con prigionia estendibile ad un anno chi, nel farsi rilasciare licenze, passaporti, fogli di via, si attribuisca nei medesimi una falsa qualità, la quale per conseguenza possa influire sulla sua identità, ecc. » Ora, è certo che se, col nome e col prenome che ciascheduno ritiene, si identifica una persona, è certo dico, che nella identificazione concorrano anche principalissimamente i titoli coi quali qualcheduno venga a presentarsi.

Le Signorie vostre vedono pertanto come anche sotto il disposto della nuova legge, quando essa venga sancita, sia necessario che

colui il quale debba dichiarare, ad un pubblico ufficio, di avere una qualità, sia certo anticipatamente di essere guarentito dalla prigionia estendibile ad un anno, pel caso che egli in buona fede si attribuisca titoli che non gli competono. Ma nell' art. 498 poi sta ancora scritto che « chiunque, senza esservi legittimamente autorizzato, si arroga gradi accademici, onorificenze, titoli, dignità o cariche pubbliche è punito con l'ammenda di lire 100 ed all'arresto da 16 giorni ad un mese, in caso di recidiva entro l'anno. »

Vi è poi nell'articolo 269 un altro argomento ineluttabile di legalità perchè questa materia venisse regolata, e non si lasciasse, non dico all'arbitrio, ma a quella indeterminatezza che deriva e non si scompagna mai da un atto amministrativo.

Il terzo ordine di considerazioni è occasionale. L'occasione deve essere riguardata e per parte di coloro che domandano, e per parte di coloro che devono pronunziarsi sulla domanda.

Per parte di coloro che domandano Io sono certo che se potessero gli uffici del Ministero dell'Interno riprodurre le domande, le supplicazioni, le esortazioni, le preghiere fatte da taluno, che quando fosse fuori di quel recinto si mostra il più alieno, il più lontano da ciò che egli qualificerebbe opinione pregiudicata, io sono certo, dico, che se si potessero riprodurre solo alcune di tali istanze a saggio di esperimento, voi vedreste quanto fosse necessario che colui al quale esse si indirizzano sia non solo sicuro del criterio con cui deve procedere, ma sia anche difeso da un Corpo consultivo dalle sollecitazioni che si producono sotto tutte le forme (sotto tutte le forme oneste beninteso), e che lasciano indovinare chiarissimamente come, esaudendole, si farebbe segnalato favore a chi le produsse.

Questo per le persone che domandano. Per le persone poi a cui la domanda si dirige. Non sempre il personaggio a cui dalla fiducia del Re e del Parlamento è affidato il portafoglio del Ministero dell'Interno, ha quel corredo di cognizioni che sono necessarie per pronunziare anche superficialmente sopra siffatte domande. Quindi la necessità di un Corpo consultivo e l'altra necessità che questo Corpo abbia le cognizioni necessarie e conservi una specie di tradizione, senza di che credo impossibile pro-

nunziare competentemente in materia di araldica.

L'onorevole nostro Presidente ricordava che noi non possiamo parlare di quello che si sia fatto o sancito in un altro recinto; ed io non ho bisogno di parlarne. Solo credo che l'onorevole Senatore Menabrea, presidente del Ministero sotto cui fu emanato il decreto 10 ottobre 1869, ha usato, per difendere il decreto stesso, una parola che io con tutto l'ossequio e la deferenza che gli debbo, non posso accettare.

Il decreto si difende da se medesimo. Non è possibile, quando si sia anche solo superficialmente esaminata la quistione in tutti gli elementi che mi sono appena limitato ad indicarvi, è impossibile non riconoscere che, se col decreto 10 ottobre 1869 si sono date forme, e norme, e disciplina a questa materia, non è già perchè questa non dovesse riceverla da tempo indietro, ma perchè per tutte le cose viene il giorno, in cui ricevono forma e nel quale si provvede alla loro esattezza. Ma pare di aver esposto al Senato le ragioni che stanno a base del decreto 10 ottobre 1869, e potrei addurne molte altre; ma mi limiterò a concludere che ove, dell'istituzione che venne fatta col suddetto decreto, siasi da taluno alterata la natura e l'ufficio, o siasi senza necessità soverchiamente estesa la sfera d'azione e la competenza, di questo non tocca a me a giudicare, mentre è sicuro che gli egregi personaggi i quali ora rappresentano l'amministrazione, saprebbero giustificare il fatto loro quante volte la cosa venisse posta in controversia; e ciò farebbero con autorità anche maggiore della mia.

Credo di essermi abbastanza sdebitato innanzi alle opinioni meglio illuminate. Credo di avere abbastanza dimostrato che il decreto 10 ottobre 1869, lungi dal meritare le censure che gli sono state lanciate, fu un atto necessario, opportuno e di provvida amministrazione, in quanto valse a riempire una lacuna, alla quale, se non si fosse già provveduto, converrebbe provvedere attualmente.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io convergo perfettamente nelle opinioni manifestate dall'onorevole Menabrea e dall'onorevole Ferraris, intorno, non dirò solo all'opportunità, ma anche alla

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1875

necessità dell'istituzione che porta la data del 10 ottobre 1869. Disse bene l'onorevole Ferraris che chi ben guarda quel decreto, non vi trova nulla di nuovo; non vi trova altro che alcune disposizioni, le quali regolano il servizio che da tempi immemorabili era nelle attribuzioni del Consiglio dei Ministri, e che recentemente era devoluto al Ministero dell'Interno. Era necessario regolare l'esercizio di queste attribuzioni che furono affidate ad un Corpo speciale.

Io non mancai nell'altro ramo del Parlamento, quando fu sollevata questa questione, di sostenerne la opportunità e la piena legalità. Però, siccome la discussione di cui tenni parola fu chiusa con un ordine del giorno, che ho accettato, trovo opportuno che l'onorevole Menabrea abbia sollevato tale discussione in questo recinto, per indagare quale sia l'animo del Ministero intorno a quel decreto, ed influire così colla sua autorevole parola sulla deliberazione che il Ministero possa prendere in questa materia.

Io mi credo quindi in dovere di dire le ragioni per cui io opino che alcune modificazioni possano introdursi al disposto del decreto del 10 ottobre 1869, senza venir meno al rispetto che debbo ad una risoluzione sovrana la quale era basata sul diritto e sulla opportunità.

La parte che più specialmente viene attaccata, e che lascia maggiori dubbi sopra la opportunità, è quella delle tasse; fu messo in dubbio se fosse in diritto del potere esecutivo stabilire delle tasse per pubblici servizi. La questione in altri casi consimili, sottomessa al giudizio del Consiglio di Stato, ebbe per soluzione potersi dal potere esecutivo stabilire quelle tasse le quali hanno per iscopo il rimborso di spese che lo Stato sostiene per servizi che rende ai cittadini, e la ricompensa di uffici che egli rende ai medesimi.

Però poteva nascere il dubbio se l'applicazione di questo principio potesse farsi al caso delle tasse per la verifica dei titoli di nobiltà. Poteva nascere dubbio se la misura di quelle tasse fosse sufficiente, equa ed appropriata al servizio che si chiede allo Stato.

Fu per questa parte che io nell'altro ramo del Parlamento accettai di sottoporre ad esame il Decreto del 10 ottobre 1869, non mai per quella la quale, come ho detto in principio, altro non fece ché regolare un servizio che fu

già per lungo tempo nelle attribuzioni del Ministero che ho ora l'onore di reggere. Io farò quindi questi studi; e qualora io creda opportuno di proporre a Sua Maestà delle modificazioni a quel Decreto, posso assicurare il Senato che non verrò mai meno all'obbligo che ho di regolare nel miglior modo possibile tutte quelle attribuzioni che si appartengono al mio Dicastero. Deploro intanto che la discussione a cui ho fatto cenno abbia indotto i membri della Consulta araldica a dare le loro dimissioni; spero che, meglio chiarite le cose e fatti gli studi che ho loro accennati, gli egregi uomini i quali hanno coadiuvato il Ministero in questa, non dirò grave, ma certo difficile e delicata incombenza, spero, dico, che essi vorranno desistere dalla risoluzione presa, e non vorranno negare a me quell'aiuto, quella cooperazione della quale mi furono larghi in passato, e per cui io sono loro gratissimo.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Non intendo, Signori Senatori, di sollevare discussione di sorta sulle cose dette dagli onorevoli Menabrea e Ferraris.

Si trattava di atti della loro amministrazione, quando erano al potere; era naturale che cercassero di giustificare la presa ingerenza. Ma non occorre per ora discorrerne, giacché, essendovi un ordine del giorno che stabilisce i rapporti tra la Camera elettiva e il Ministero, noi dobbiamo aspettare, prima di prendere qualsiasi risoluzione, che il Ministero ci abbia comunicato il risultato della iniziativa proveniente dall'altra Camera. Solamente non vorrei che per le cose dette, e per l'autorità di chi le disse, si venisse tacitamente ad accreditare qualche massima erronea circa il diritto pubblico italiano.

L'art. 79 dello Statuto s'informò specialmente al pensiero che sto per spiegare.

Cogli art. 24 e 25 dello Statuto proclamavasi nei termini più larghi l'uguaglianza fra i cittadini. Coll'art. 81 abrogavasi ogni legge contraria allo Statuto. Non era ancora cancellata la memoria del tempo in cui alla proclamata eguaglianza si era data un'estensione sconfinata; si era creduto che l'uguaglianza tra i cittadini fosse ferita dal fatto che alcuni individui, alcune famiglie ornassero i loro nomi con titoli anticamente acquistati. Era noto il fatto del generale Lafayette, il quale, chia-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1875

mato col titolo di marchese nell'appello nominale alla Camera dei deputati di Francia protestò che questa qualificazione era contraria all'uguaglianza voluta parimente dalla Costituzione francese. Per impedire ogni interpretazione di questo genere, che era lontana dall'intendimento degli autori dello Statuto, venne formulato l'art. 79.

Dopo l'attuazione dello Statuto, quando i Ministri responsabili dovettero esaminare quale ingerenza potesse prendere il Governo circa i titoli mantenuti, e circa quelli che potrebbero nuovamente conferirsi, prevalse l'opinione che il Governo non si dovesse più occupare, nè degli uni nè degli altri; bastava che l'esercizio dei titoli mantenuti fosse posto sotto la tutela dell'ordine giudiziario, al quale unicamente debbono i cittadini dello Stato rivolgersi, quando siano turbati nel libero esercizio d'un loro diritto qualsiasi.

Circa i titoli nuovi, il Governo adottò in massima che non se ne conferirebbe più nessuno.

Questa ultima risoluzione era ispirata dalla considerazione che i titoli di nobiltà non possono valere a stabilire una distinzione sociale seria e durevole, se non sono accompagnati da qualche effettivo privilegio, e perdono ogni prestigio quando le famiglie che li posseggono non sono in grado di sostenerne il decoro.

Sotto quest'ultimo aspetto si è riconosciuto che la questione dei nuovi titoli di nobiltà era inseparabile da quella della perpetuità dei vincoli destinata a mantenere le famiglie in uno stato di sufficiente agiatezza. Nel tempo della promulgazione dello Statuto, la creazione dei fedecommissi era vietata dal Codice civile; ma alle famiglie più cospicue, in virtù di legge speciale, era concessa la facoltà d'istituire primogeniture e maggioraschi. Si credette che questa legge speciale fosse nel novero di quelle incompatibili con lo Statuto, ed abrogate conseguentemente col detto articolo 81.

Questa soluzione, ebbe più tardi la sanzione dei due rami del Parlamento, i quali si accordarono, non solo nel vietare la creazione di nuovi vincoli fidecommissari, ma anche nel decretare la soppressione dei maggioraschi e delle primogeniture di antica fondazione.

L'opinione che prevalse poscia nel Parlamento su questo proposito, fu anche quella

che persuase il Re Carlo Alberto della sconvenienza della concessione di nuovi titoli.

Per tutte queste considerazioni, lo stesso Re Carlo Alberto ordinò la soppressione, nel Ministero dell'Interno, della sezione o divisione che fosse, la quale s'occupava dei titoli nobiliari.

Fu solo in epoca lontana dalla promulgazione dello Statuto che, come venne pure accennato dall'onorevole Senatore Menabrea, fu nuovamente creato al Ministero dell'Interno un apposito ufficio per questi titoli; ma credo che questa creazione sia stata poco opportuna.

Ripeto ad ogni modo non essere questo il momento di occuparci di codesta questione. Ciò che importa, si è di vedere se, quando si è creata una Commissione per la conservazione di titoli, si potesse con un semplice Decreto Reale porre dei limiti a facoltà concesse dallo Statuto.

Lo Statuto dice: « I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. » Non si può, senza una legge, creare un'autorità destinata a sindacare l'esercizio di questo diritto.

Non si possono neppure, fuorchè con una legge, determinare le spese, per quanto possano essere tenui, alle quali si debbano assoggettare coloro che vengono posti nella necessità di far riconoscere il loro diritto.

Consequentemente, se si dovrà mantenere la giurisdizione speciale della Consulta araldica intorno all'uso dei titoli di nobiltà, se si dovrà mantenere a questa Consulta il diritto di rifiutare o di concedere l'esercizio del diritto mantenuto dallo Statuto, necessariamente dovrà il Ministero presentare un progetto di legge.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Io non ho che poche parole a dire in risposta ad un'opinione emessa dall'onorevole Senatore Sineo, la quale potrebbe lasciare forse qualche impressione nell'animo del Senato. L'onorevole Sineo ha cercato di stabilire che la Consulta araldica fosse un tribunale eccezionale. Il nome solo di *Consulta* basta per indicare che dessa non esercita giurisdizione alcuna. Essa non è che il Consiglio al quale il Ministro ricorre, per illuminarsi, nelle questioni araldiche e nobiliari; ma al Ministro spetta tutta la responsabilità delle proprie determinazioni, imperocchè egli è sempre libero

di seguire o non il parere della Consulta. È bensì vero che dessa è organizzata come un tribunale nel quale il Commissario Regio fa le parti di Ministero pubblico; ma questa forma non è stata adottata che per dare maggiore garanzia della gravità de' pareri della Consulta. D'altronde, se l'onorevole Sineo dà retta all'art. 6. del Decreto, egli scorgerà che i tribunali ordinari sono sempre chiamati a giudicare in caso di contestazione, per cui la Consulta non incaglia in nulla l'azione della giustizia ordinaria; ed essa, lo ripeto, non ha altra missione fuorchè quella d'illuminare il Ministro sulle questioni per le quali è interpellato.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Aggiungerò poche parole. L'onorevole Senatore Ferraris aveva già accennato come le parti possano ricorrere ai tribunali quando vi è contestazione; e questo è indubitabile. Ma bisogna fare un passo di più nell'analisi del Decreto; bisogna vedere se realmente, anche quando non vi sono dei privati contendenti, i tribunali possano interpersi. Io dico di sì; possono interpersi dietro denuncia del Ministero pubblico, tuttavolta che siavi abuso.

Se in questi casi vuoi dare ingerenza a qualche altra autorità, si debbe promuovere un'apposita legge.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. L'onorevole Senatore Sineo nel delineare le diverse fasi per cui passano le questioni sui titoli nobiliari, ha lasciato una grande lacuna.

I titoli nobiliari regolarmente acquisiti, lo Stato li ha conservati a coloro che li possedevano realmente.

I tribunali sono là per giudicare qualora vi sia contestazione sui titoli arrogati; quindi sempre quando il Ministero crederà che alcuno si sia arrogato un titolo, lo denunzierà ai tribunali. Ma vi è un'altra osservazione a fare. Un cittadino, il quale porta un titolo che crede di poter portare, o che lo vuole rivendicare dinanzi ad un giudizio, ci rinuncia. Dice, credo di avere diritto di portare questo titolo, ma non voglio espormi ad un giudizio per un titolo indebitamente arrogatomi.

Esso domanderà all'autorità, se realmente

questi titoli, questi documenti siano valevoli e se possa servirsene.

Qui non è il caso di ricorrere ai tribunali. Un individuo vuol rivendicare un titolo caduto in dimenticanza, e ricorre al Ministero dell'Interno, affinché verifichi i documenti che offre, e confermi il suo titolo. Ora, per fare questa verifica, questa conferma, il Ministro ha bisogno di consultare delle persone tecniche, competenti, che abbiano le cognizioni necessarie per pronunciarsi sopra tal genere di domande. Ecco, secondo me, la lacuna che ha lasciato l'onorevole Sineo. Sta benissimo tutto quel che egli ha detto per ciò che riguarda i titoli indebitamente portati; ma egli col suo sistema lascierebbe il Governo esposto a gravi errori, quando questo non avesse un Consiglio per tutti i casi a cui ho testè accennato.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io non credo di aver lasciato le lacune a cui accennava l'onorevole Ministro dell'Interno. Lacuna non c'è, perchè chi non è sicuro del suo diritto può accertarsene in vari modi; può da sè consultare persone competenti: non ha bisogno che il Governo intervenga. Il Governo non dà consigli ai privati.

Se il privato agisce inconsultamente, se si vale di un diritto che non gli compete, non ci è che il Ministero Pubblico che possa accusare questo abuso.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. Dirò al Senato poche parole, non fosse altro che per giustificare la posizione di chi ha presentato un decreto alla firma del Re. La supposizione che col decreto dell'ottobre 1869 si potesse avere in animo di creare un tribunale speciale, non può altrimenti spiegarsi in chi la fa, se non perchè egli non abbia letto o non abbia sotto gli occhi il decreto dell'ottobre 1869. Il decreto medesimo non stabilisce e non poteva stabilire veruna condizione a un Corpo morale consultivo. Quando l'onorevole preopinante dice che con esso si venne a interrompere l'azione della giustizia, e che toccherebbe al Pubblico Ministero agire civilmente, e che sia sempre prudente di andare ad affrontare l'interpretazione della legge, pregherei l'onorevole mio Collega di indicarmi in qual testo di legge si è autorizzato il Ministero Pubblico.

di istituire un'azione, salvo quando si tratta dell'applicazione dell'articolo 290 del Codice penale. In materia civile il Ministero Pubblico non ha, e non può avere ingerenza alcuna. Ma supponiamo pure che l'avesse: vorremo noi costituire tutti i Ministeri pubblici presso i tribunali e presso le Corti d'appello vindici e persecutori di tutte le usurpazioni di titoli, allorquando non intervenga una denuncia speciale?

Sarebbe un assurdo. Ma quando taluno credesse aver diritto ad un titolo consacrato dall'art. 79 dello Statuto, e il signor Ministro dell'Interno, udita la Consulta araldica, non creda di accordare riconoscimento del titolo medesimo, allora soltanto potrebbe nascere l'opportunità di un'azione giudiziaria del privato, il quale si senta lesa dall'atto dell'autorità am-

ministrativa, il quale atto in questo caso non sarebbe coperto dall'art. 2 della legge sul contenzioso amministrativo, perchè verrebbe a toccare un diritto individuale riconosciuto dallo Statuto.

Si tranquillizzi dunque l'onorevole preopinante. La Consulta araldica non è un tribunale speciale, ma un semplice Corpo consultivo che coi suoi lumi speciali si presta a dare norme all'amministrazione. Che se si presenti il caso in cui il privato si creda lesa ne' suoi diritti, allora egli potrà rivolgersi al Tribunale civile.

PRESIDENTE. Se non fanno altre osservazioni, metto ai voti la cifra portata dal Capitolo I. (Ministero; *Personale*) in lire 766,903.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

2 Ministero (Spese d'ufficio)	44,000 »	3,000 »	47,000 »
3 Ministero (Manutenzione dei locali) . . .	12,000 »	2,000 »	14,000 »
(Approvato.)	822,906 »	5,000 »	827,906 »

Consiglio di Stato.

4 Personale	411,340 »	»	411,340 »
5 Spese d'ufficio	22,000 »	»	22,000 »
(Approvato.)	433,340 »	»	433,340 »

Archivi di Stato.

6 Personale	508,000 »	»	508,000 »
7 Spese d'ufficio	59,771 »	2,000 »	61,771 »
8 Fitto di locali	25,933 »	»	25,933 »
9 Manutenzione dei locali e del mobilio e spese diverse	27,000 »	5,000 »	32,000 »
(Approvato.)	620,704 »	7,000 »	627,704 »

Amministrazione provinciale.

10 Personale	6,850,000 »	40,000 »	6,890,000 »
11 Indennità di residenza	165,000 »	»	165,000 »
12 Spese d'ufficio	672,770 »	»	672,770 »
13 Spese diverse	63,500 »	»	63,500 »
(Approvato.)	7,751,270 »	40,000 »	7,791,270 »

Opere Pie.

14 Servizi vari di pubblica beneficenza . . .	102,200 »	20,000 »	122,200 »
(Approvato.)			

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1875

Sanità interna.

15 Spese diverse	43,450 »	15,000 »	58,450 »
16 Sifilicomi (Personale)	100,000 »	5,000 »	105,000 »
17 Sifilicomi (Spese di cura e mantenimento).	1,127,339 »	250,000 »	1,377,339 »
18 Sifilicomi (Manutenzione dei fabbricati)	53,500 »	30,000 »	83,500 »
19 Sifilicomi (Fitti di locali)	4,500 »	500 »	5,000 »
(Approvato.)	1,328,789 »	300,500 »	1,629,289 »

Sanità marittima.

20 Personale	328,180 »	6,000 »	334,180 »
21 Spese diverse	116,650 »	30,000 »	146,650 »
22 Manutenzione dei fabbricati	49,200 »	24,000 »	73,200 »
23 Fitto di locali	4,000 »	»	4,000 »
(Approvato.)	498,030 »	60,000 »	558,030 »

Sicurezza pubblica.

24 Servizio segreto	750,000 »	»	750,000 »
25 Ufficiali di sicurezza pubblica (Personale).	2,909,500 »	20,000 »	2,929,500 »
26 Spese d'ufficio.	160,000 »	10,000 »	170,000 »
27 Guardie di sicurezza pubblica (Personale).	4,554,340 »	120,000 »	4,674,340 »
28 Indennità di trasferta, sussidi, gratificazioni ed altre competenze agli ufficiali ed alle guardie di pubblica sicurezza	240,000 »	10,000 »	250,000 »
29 Spese diverse per gli ufficiali e per le guardie di pubblica sicurezza	238,269 »	50,000 »	288,269 »
30 Fitto di locali	166,000 »	30,000 »	196,000 »
31 Manutenzione dei locali e del mobilio	102,300 »	56,000 »	158,300 »
32 Gratificazioni e compensi ai reali carabinieri	120,000 »	80,000 »	200,000 »
33 Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica	250,000 »	100,000 »	350,000 »
(Approvato.)	9,490,409 »	476,000 »	9,966,409 »

Amministrazione delle carceri.

34 Personale	4,398,800 »	100,000 »	4,498,800 »
35 Spese d'ispezione, idennità, vestiario, armamento, premio d'ingaggio ed altre diverse per le guardie	471,600 »	80,000 »	551,600 »
36 Mantenimento dei detenuti e del personale di custodia	21,923,650 »	2,000,000 »	23,923,650 »
37 Trasporto dei detenuti	1,187,800 »	500,000 »	1,687,800 »
38 Servizio delle manifatture nelle case penali	2,200,000 »	40,000 »	2,240,000 »
39 Fitto di locali	90,000 »	30,000 »	120,000 »
40 Manutenzione dei fabbricati	600,000 »	300,000 »	900,000 »
(Approvato.)	30,871,850 »	3,050,000 »	33,921,850 »

Servizi diversi e spese comuni a tutti i rami.

41 Funzioni pubbliche e feste governative	10,000 »	»	10,000 »
42 Ricompense per azioni generose.	5,000 »	»	5,000 »
43 Gazzetta ufficiale	9,600 »	»	9,600 »
44 Indennità di traslocamento agli impiegati e spese per missioni amministrative	145,000 »	20,000 »	165,000 »
45 Dispacci telegrafici governativi	250,000 »	100,000 »	350,000 »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1875

46 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	1,123,246 »	»	1,123,246 »
47 Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	6,455,000 »	1,614,000 »	8,069,000 »
47 Spese per diritti di verificaione dei pesi e bis delle misure	2,000 »	»	2,000 »
48 Casuali	80,000 »	»	80,000 »
PRESIDENTE. Chi approva questo totale della spesa ordinaria, si alzi. (Approvate.)	8,079,846 »	1,734,000 »	9,813,846 »

Si passa al

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

49 Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	8,696 94	»	8,696 94
50 Assegni di disponibilità	16,000 »	»	16,000 »
51 Sussidi a famiglie povere ed a vedove d'impiegati non aventi diritto a pensione	30,000 »	»	30,000 »
52 Figli dei morti per la causa nazionale	8,000 »	»	8,000 »
53 Indennità alla guardia nazionale, soprassoldo agli ufficiali di sicurezza pubblica ed alle truppe e spese del loro trasporto	1,000,000 »	150,000 »	1,150,000 »
53 Spesa straordinaria per la repressione del bis malandrinnaggio	250,000 »	»	250,000 »
54 Assegni mensili agli ex-ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia nel 1848 e nel 1849	20,000 »	2,000 »	22,000 »
55 Assegni a stabilimenti di beneficenza	39,597 »	15,000 »	54,597 »
56 Raccolta degli atti del Parlamento	30,000 »	»	30,000 »
57 Provvista d'armi per le guardie di pubblica sicurezza	15,000 »	»	15,000 »
58 Spese straordinarie per gli archivi di Stato	8,771 »	»	8,771 »
59 Gazzetta ufficiale (Indennità agli eredi Botta).	8,000 »	»	8,000 »
60 Costruzione e riduzione di carceri giudiziarie a sistema cellulare	»	150,000 »	150,000 »
61 Costruzione di un carcere penitenziario presso la città di Cagliari	»	400,000 »	400,000 »
63 Grosseto - Isola del Giglio - Ampliamento dei locali del carcere	5,200 »	»	5,200 »
64 Ancona - Bagno penale - Costruzione di locale per uso di laboratorio	29,900 »	»	29,900 »
65 Ventotene (Isola di) - Colonia di coatti - Elevazione di un piano di fabbricato per il ricovero dei domiciliati coatti	15,000 »	»	15,000 »
66 Napoli - Casa di relegazione di Santa Maria Apparente - Costruzione di due sale da lavoro	11,000 »	»	11,000 »
67 Benevento - Carcere giudiziario di San Felice - Alzamento di due ambienti all'ultimo piano del carcere	6,800 »	»	6,800 »
68 Parma - Casa di pena - Lavori di sistemazione della strada di ronda del penitenziario	4,200 »	»	4,200 »

 SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1875

69 Bergamo - Casa penale della Rocca - Lavori per la riduzione di una tettoia ad uso di laboratorio	5,800 » »	5,800 »
70 Alghero - Bagno penale - Lavori per la costruzione di un condotto di scarico delle acque impure	7,000 » »	7,000 »
71 Padova - Carcere giudiziario dei Paolotti - Riduzione di locali, costruzione di un muro di cinta e di una fogna, acquisto di una striscia di terreno	13,725 » »	13,725 »
72 Paliano - Penitenziario - Costruzione di tre latrine	5,000 » »	5,000 »
73 Paliano - Penitenziario - Costruzione di tre celle di rigore	3,000 » »	3,000 »
74 Ariano - Carcere giudiziario Lavori di ampliamento del carcere	16,353 » »	16,353 »
75 Nicastro - Carcere giudiziario - Acquisto di fabbricato ad uso carcerario	9,000 » »	9,000 »
76 Nicastro - Carcere giudiziario - Lavori di arginatura per difendere il carcere dagli allagamenti del torrente <i>Piazza</i>	8,000 » »	8,000 »
77 Fossano - Casa penale S. Caterina - Costruzione di celle d'isolamento nel braccio <i>Nord</i>	30,000 » »	30,000 »
78 Girgenti - Carcere giudiziario di San Vito - Adattamento di locali per il carcere delle donne, e costruzione di avancorpo	20,900 » »	20,900 »
79 Taranto - Carcere giudiziario - Adattamento per uso di carcere del già convento di Sant'Antonio	10,000 » »	10,000 »
80 Piombino - Bagno penale - Sistemazione del Castello di Piombino a Bagno penale	14,000 » »	14,000 »
81 Oneglia - Casa penale - Costruzione di quattro torrette per uso di latrine	11,000 » »	11,000 »
82 Brindisi - Bagno penale - Costruzione di forni e lavori accessori	9,918 » »	9,918 »
83 Teramo. — Carcere giudiziario - Costruzione di un pozzo nero	2,390 » »	2,390 »
84 Nisida - Bagno penale - Costruzione di due strade	6,000 » »	6,000 »
85 Santo Stefano - Bagno penale - Costruzione di tettoia per la distribuzione della minestra ai condannati - Costruzione di una cucina ad uso della truppa di presidio nel Bagno - Lavori per alimentare la cisterna dello Stabilimento con le acque piovane	11,600 » »	11,600 »
86 Messina - Carcere giudiziario - Alzamento di un piano dell'attuale infermeria e lavori vari di miglioramento dei locali.	30,000 » »	30,000 »
87 Modena - Carcere giudiziario - Aggregazione dei locali demaniali al carcere di Santa Eufemia - Lavori di adattamento	4,500 » »	4,500 »
88 Catanzaro - Carcere giudiziario - Costruzione di un piccolo fabbricato per gli uffici di Direzione, per l'alloggio del Direttore, e per sistemazione dell'ingresso principale del carcere	30,000 » »	30,000 »
89 Termini-Imerese. — Carcere giudiziario - Prezzo di acquisto dell'edificio carcerario	12,500 » »	12,500 »
90 Casale - Carcere giudiziario - Adattamento di locali ad uso d'alloggio del Capo Guardia	10,140 » »	10,140 »
91 Portici - Bagno penale detto del Granatello - Costruzione di una caserma per le Guar-		

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1875

die e di locali per gli uffici di amministrazione	16,000 »	»	16,000 »
92 Oristano - Carcere giudiziario - Spese d'isolamento del Carcere dalle attigue case private	8,000 »	»	8,000 »
93 Aquila - Carcere giudiziario - Acquisto della casa di proprietà dei signori Ciavola e Cappa all'ingresso del Carcere	3,000 »	»	3,000 »
PRESIDENTE. Chi approva questo totale della spesa straordinaria, si alzi. (Approvato.)	1,803,990 94	717,000 »	2,520,990 94

Riepilogo

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

Amministrazione centrale	822,906 »	5,000 »	827,906 »
Consiglio di Stato	433,340 »	»	433,340 »
Archivi di Stato	620,704 »	7,000 »	627,704 »
Amministrazione provinciale	7,751,270 »	40,000 »	7,791,270 »
Opere pie	102,200 »	20,000 »	122,200 »
Sanità interna	1,328,789 »	300,500 »	1,629,289 »
Sanità marittima	498,030 »	60,000 »	558,030 »
Sicurezza pubblica	9,490,409 »	476,000 »	9,966,409 »
Amministrazione delle carceri	30,871,850 »	3,050,000 »	33,921,850 »
Servizi diversi e spese comuni a tutti i rami	8,079,846 »	1,734,000 »	9,813,846 »
	59,999,344 »	5,692,500 »	65,691,844 »
TITOLO II. — Spesa straordinaria	1,803,990 94	717,000 »	2,520,990 94
Totale	61,803,334 94	6,409,500 »	68,212,834 94

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, si alzi.
(Approvato.)

Ora si leggerà l'articolo unico della legge.

Articolo unico.

«Sino all'approvazione del Bilancio definitivo per l'anno 1876, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Interno, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge.»

Trattandosi d'un articolo unico, secondo il Regolamento si voterà cogli altri a squittinio segreto.

Discussione del progetto di legge: Compimento di opere di bonificazione delle Maremme Toscane.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Compimento

di opere di bonificazione delle Maremme Toscane.

Prego gli onorevoli membri della Commissione a prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto :

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, s'intende chiusa la discussione generale, e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

Articolo 1.

È autorizzata la spesa di lire 2,720,000 per il compimento delle opere di bonificazione delle Maremme Toscane, ordinate e regolate coi motupropri del cessato Governo Toscano del 27 novembre 1828, 22 aprile 1831 e 9 aprile 1832.

Le opere predette sono quelle prevedute nel progetto generale di massima, approvato col

voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 24 agosto 1872.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Tale spesa verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici al capitolo *Ma-remme Toscane* ripartitamente come segue:

Esercizio 1876	L.	500,000
id. 1877	»	500,000
id. 1878	»	400,000
id. 1879	»	300,000

Il rimanente sarà ripartito nei bilanci successivi dal 1880 al 1884, a seconda dell'avanzamento delle colmate » 1,020,000

Totale L. 2,720,000

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. La Commissione, riguardo questo articolo, non ha altro che una preghiera da rivolgere all'on. Ministro, ed è che lo stanziamento sul bilancio del 1876 sia fatto nei bilanci definitivi che verranno presentati al Parlamento, affinchè non si abbia a deplorare un altro anno perduto nell'esecuzione di questi lavori dei quali è dimostrata la importanza e l'urgenza.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Posso assicurare che sarà fatto indubbiamente come accenna l'onorevole Senatore Tabarrini.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 2. testè letto, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 3.

Saranno dal Governo del Re classificate a norma della legge 20 marzo 1865, allegato F, tutte le opere comprese nel detto progetto generale di massima, che non facessero parte delle opere proprie di bonificazione, o di mano in mano che cessassero di servire al bonificamento.

Nel decreto di classificazione sarà determi-

nata per ciascuna delle opere poste in seconda categoria la quota di contributo annuo a carico della Provincia e degli interessati entro i limiti stabiliti dall'art. 1. della legge del 3 luglio 1875, N. 2600, per tutta la durata del decennio in corso al momento della classificazione.

Per la determinazione dei perimetri dei territorii interessati nelle opere classificate nella seconda categoria, e per la riscossione dei contributi il Governo provvede a norma dell'articolo 2. della legge suddetta.

(Approvato.)

Art. 4.

Di mano in mano che le opere di bonificazione, di cui all'articolo 1, andranno compendosi, tutti indistintamente i fossi di scolo e relativi manufatti dovranno essere mantenuti da consorzi da istituirsi fra i proprietari interessati, cessando perciò ogni onere a carico dell'erario nazionale.

Lo Stato farà parte dei consorzi in quanto sia proprietario di terreni compresi nel territorio dei medesimi.

(Approvato.)

Art. 5.

È data facoltà al Governo di dichiarare con Decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, la formazione dei consorzi per le opere di cui all'art. 4. e di stabilire il perimetro dei comprensori di scolo.

(Approvato.)

Art. 6.

Quante volte gl'interessati costituiti in consorzio obbligatorio non adempissero agli obblighi che ne derivano, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, nominerà con Real Decreto un Commissario per compiere tutti quegli atti che dalla legge vengono imposti od autorizzati al consorzio costituito.

Le funzioni del Regio Commissario dureranno fino a quando il consorzio non provvederà direttamente allo scopo della sua istituzione.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Anche questo progetto sarà votato cogli altri a squittinio segreto.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1875

Ora si procede allo spoglio delle schede.

Intanto comunico al Senato l'ordine del giorno per la seduta di domani la quale incomincerà alle ore due precise.

I. — Votazione a scrutinio segreto de' progetti di legge ultimi discussi.

II. — Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1876.

Convenzione internazionale firmata a Parigi il 20 maggio 1875, per l'unificazione del sistema metrico;

Approvazione di alcuni contratti di vendita e di permuta di beni demaniali.

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici, per l'anno 1876.

Stato di prima previsione della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, per l'anno 1876.

Relazione di petizioni.

Comunico ora al Senato il risultato della votazione dei seguenti progetti di legge:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia per l'anno 1876.

Votanti	72
Favorevoli	68
Contrari	4

(Il Senato approva.)

Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1876.

Votanti	72
Favorevoli	67
Contrari	5

(Il Senato approva.)

Alienazione dei fabbricati demaniali posti in Roma, piazza Colonna, e in Torino, piazza Carlo Emanuele II.

Votanti	72
Favorevoli	66
Contrari	6

(Il Senato approva.)

Basi organiche della milizia territoriale comunale.

Votanti	72
Favorevoli	66
Contrari	6

(Il Senato approva.)

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1876.

Votanti	72
Favorevoli	69
Contrari	3


(Il Senato approva.)

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'anno 1876.

Votanti	72
Favorevoli	67
Contrari	5

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 5 e 10).



XCVII.

TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — Congedo — Sorteggio della Commissione incaricata di recare gli augurii del Senato a S. M. il Re ed ai R.R. Principi in occasione del capo-d'anno — Volazione a scrutinio segreto dei progetti di legge ultimi discussi — Discussione del progetto di legge: Convenzione internazionale firmata a Parigi il 20 maggio 1875 per l'unificazione del sistema metrico — Dubbio del Senatore Menabrea cui risponde il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Approvazione dell'articolo unico del progetto — Discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1876 — Dichiarazione del Ministro delle Finanze al Titolo 1. (Spesa ordinaria) Amministrazione centrale — Considerazioni e desiderii del Senatore Lampertico, Relatore — Osservazioni del Senatore Mauri — Nuove dichiarazioni del Ministro delle Finanze — Approvazione dei primi 160 Capitoli — Raccomandazioni dei Senatori Lampertico, Relatore; e Pantaleoni sul Capitolo 161: Censimento territoriale (materiale), cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione dei rimanenti Capitoli, dei totali parziali e generali, e dei primi tre articoli del progetto — Dichiarazione del Ministro delle Finanze sull'articolo 4. — Approvazione di questo articolo — Partecipazione al Senato della Presidenza sulla dimissione presentata dall'economista cassiere, Cav. Guercio — Dimissione del Senatore Satriano — Domanda di dieci Senatori perchè il Senato si costituisca immediatamente in Comitato segreto — Istanza del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze accolta dal Senato — Discussione del progetto di legge: Approvazione di alcuni contratti di vendita e permuta di beni demaniali — Osservazioni e raccomandazioni del Senatore Mauri al numero 8 dell'articolo unico di questo progetto di legge, cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione dell'articolo — Risultato delle votazioni eseguite in principio di seduta — Proposta del Ministro di Grazia e Giustizia di continuare le discussioni dei bilanci, prescindendo dalla distribuzione delle Relazioni stampate, approvata — Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1876 — Approvazione dei capitoli da 1 a 135 inclusivo — Istanza del Senatore Sineo al capitolo 136: Spesa di sorveglianza tecnica alle Strade ferrate in costruzione (spese fisse), cui risponde il Ministro dei Lavori Pubblici — Replica del Senatore Sineo — Approvazione dei capitoli da 136 a 143 ultimo del progetto, e dei totali parziali e generali del bilancio — Dichiarazione del Senatore Casati — Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio — Approvazione dei singoli capitoli e dei totali parziali e generali del bilancio — Volazione a scrutinio segreto di questi due bilanci — Convocazione del Senato in Comitato segreto per domani — Risultato della votazione.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

La seduta è aperta alle ore 3.

Son presenti i Ministri degli Affari Esteri, delle Finanze, e di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi intervengono i Ministri de' Lavori Pubblici, di Grazia e Giustizia, e dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Chieggono un congedo di un mese per motivi di salute i Senatori Campello e Giordano, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Si procede all'estrazione a sorte degli onorevoli Senatori che comporranno la Deputazione incaricata di offrire al Re ed ai RR. Principi gli augurî del Senato in occasione del capo d'anno.

La Deputazione riesce composta dei signori Senatori Angioletti, Guicciardi, Malaspina, Pallavicini, Vitelleschi, Maggiorani, Lo Schiavo; supplenti i Senatori Mañni e Ponzi.

L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

1. Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1876.

2. Leva marittima dell'anno 1876 sulla classe 1855.

3. Disposizioni intorno all'iscrizione della rendita 5 per cento in esecuzione all'articolo 17 della legge 7 luglio 1866 e all'articolo 2 della legge 15 agosto 1867.

4. Approvazione di una spesa straordinaria per provvedere alla conservazione del Cenacolo di Andrea del Sarto.

5. Modificazioni all'ordinamento giudiziario.

6. Nuova proroga dei termini per l'iscrizione e la rinnovazione delle ipoteche nella provincia di Roma.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, *Segretario*, Tabarrini fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte a comodo de' signori Senatori che sopraggiungeranno.

Discussione del progetto di legge: Approvazione della Convenzione internazionale firmata a Parigi il 20 maggio 1875 per l'unificazione del sistema metrico.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla discussione del progetto di legge: Approvazione della Convenzione internazionale firmata a Parigi il 20 maggio 1875 per l'unificazione del sistema metrico.

Do lettura dell'articolo unico di cui consta il progetto:

Articolo unico.

È approvata la Convenzione sottoscritta il 20 maggio 1875 in Parigi dai rappresentanti dell'Italia, dell'Alemagna, dell'Argentina, dell'Austria-Ungheria, del Belgio, del Brasile, della Danimarca, della Francia, del Perù, del Portogallo, della Russia, della Spagna, degli Stati Uniti dell'America Settentrionale, della Svezia e Norvegia, della Svizzera, della Turchia e del Venezuela, per la unificazione internazionale e per il perfezionamento del sistema metrico.

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa, e si passerà alla discussione dell'articolo unico che rileggo. (V. sopra.)

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Ho letto gli articoli della Convenzione di Parigi per l'unificazione del sistema metrico nei quali si fa parola di un Comitato permanente incaricato di dirigerne i lavori; ma dalla lettura degli articoli non si scorge bene da chi sia rinnovato questo Comitato. Si parla bensì del congresso e dei rappresentanti de' governi interessati, la di cui costituzione è definita; ma lo stesso non si può dire del Comitato, la di cui rinnovazione non apparisce chiaramente. Io pregherei il sig. Ministro a volermi dare all'uopo qualche schiarimento.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Il Direttore, come risulta, è nominato dal

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

Comitato della Commissione internazionale; il resto dell'Ufficio è nominato dal direttore.

In quanto al Comitato internazionale, esso è nominato dai governi i quali hanno avuto parte nello stabilire la Convenzione.

Senatore MENABREA. Io credo che razionalmente deve essere come dice l'on. sig. Ministro; ma ciò non risulta in modo esplicito dalla dicitura della Convenzione medesima. Sembra che ciascun governo nomini il suo delegato per costituire i Comitati, ma ciò non è detto. Esiste inoltre una difficoltà, cioè che i membri del Comitato sarebbero in numero inferiore a quelli de' governi interessati: all'atto pratico, ciò richiederà qualche spiegazione. Ad ogni modo io limito il mio dire a queste poche osservazioni.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Posso assicurare l'onorevole Senatore Menabrea che il Governo Italiano avrà sempre parte nella formazione di questo Comitato; anzi in questa istituzione nuova dell'Ufficio direttivo metrico che si fa a Parigi, si è reso un omaggio alla scienza italiana; perchè il Direttore di questo istituto, nominato per suffragio quasi unanime del Comitato internazionale, è appunto un illustre scienziato italiano, il professore Govi.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, darò nuova lettura dell'articolo unico del progetto per metterlo ai voti;

Articolo unico.

È approvata la convenzione sottoscritta il 20 maggio 1875 in Parigi dai rappresentanti dell'Italia, dell'Alemagna, dell'Argentina, dell'Austria-Ungheria, del Belgio, del Brasile, della Danimarca, della Francia, del Perù, del

Portogallo, della Russia, della Spagna, degli Stati Uniti dell'America Settentrionale, della Svezia e Norvegia, della Svizzera, della Turchia e del Venezuela, per la unificazione internazionale e per il perfezionamento del sistema metrico.

Non costando questo progetto di legge che di un solo articolo la votazione si farà a squittinio segreto.

Interrogo il Senato se crede che si possa cominciare la discussione del bilancio del Ministero delle Finanze, salvo ad arrestarsi, per attendere l'arrivo dell'onorevole Ministro, qualora qualche Senatore intenda chiedere la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Poichè è presente il Ministro de' Lavori Pubblici, pregherei il Senato a voler cominciare la discussione del bilancio che riguarda il suo Ministero.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio che non ne è ancora in pronto la Relazione. Quindi non facendosi osservazioni in contrario, si procederà alla discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1876.

Domando al Senato se crede dispensare dalla lettura dell'intero bilancio, come già si è fatto altre volte, passando così alla lettura dei singoli capitoli per la loro approvazione.

Chi approva questa proposta, si alzi.

(Approvato.)

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA legge:

PARTE PRIMA

DEBITO PUBBLICO, GUARENTIGIE E DOTAZIONI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Debito consolidato.

1 Rendita consolidata 5 per cento	355,634,801 40	»	355,634,801 40
2 Rendita consolidata 3 per cento	6,408,080 44	»	6,408,080 44
	<hr/>		<hr/>
	362,042,881 84	»	362,042,881 84

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, si alzi.
(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

Rendita per la Santa Sede.

3 Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »	»	3,225,000 »
(Approvato.)			

Debito redimibile.

4 Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (Interessi e premi)	53,697,774 18	»	53,697,774 18
5 Debiti speciali non iscritti nel Gran Libro (Interessi e premi)	11,553,287 50	»	11,553,287 50
6 Interessi dovuti alla Società delle ferrovie dell'Alta Italia e quindi alla Banca Nazionale del Regno sul mutuo di lire 44,334,975 22 in oro, residuo di quello di cui alla convenzione del 4 gennaio 1869 approvato con la legge 28 agosto 1874, n. 5857.	2,518,780 77	2,334,975 56	4,853,756 33
Interessi al 6,05 per cento all'anno alla Cassa di risparmio di Milano sulla somma di lire 10,000,000 mutuata al Tesoro, giusta la convenzione del 1° settembre 1875	453,750 »	»	453,750 »
7 Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia	1,340,000 »	»	1,340,000 »
8 Debito perpetuo dei comuni della Sicilia	1,060,000 »	»	1,060,000 »
9 Rendita 3 per cento assegnata ai così detti <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane.	111,876 43	»	111,876 43
10 Interessi di capitali diversi dovuti dalle finanze dello Stato	840,114 12	»	840,114 12
11 Annualità e prestazioni diverse	3,867,475 »	1,073,463 60	4,940,938 60
(Approvato.)	75,443,058 »	3,408,439 16	78,851,947 16

Debito variabile.

12 Interessi dei buoni del tesoro	9,961,000 »	»	9,961,000 »
13 Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato	1,200,000 »	»	1,200,000 »
14 Annualità di centesimi 50 per cento dovute al consorzio delle Banche di emissione pella somministrazione di biglietti consorziali fatta al Tesoro dello Stato a tenore della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2 ^a)	4,625,000 »	»	4,625,000 »
15 Garanzie a società concessionarie di strade ferrate.	46,841,130 »	»	46,841,130 »
16 Vincite al lotto	43,000,000 »	10,000,000 »	53,000,000 »
(Approvato.)	105,627,130 »	10,000,000 »	115,627,130 »

Debito vitalizio.

17 Pensioni del Ministero delle finanze	13,393,587 »	278,714 54	13,672,301 54
18 Pensioni del Ministero di grazia, giustizia e culti.	6,790,843 »	168,471 74	6,959,314 74
19 Pensioni del Ministero degli affari esteri	379,204 »	16,752 96	395,956 96
20 Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica	1,532,659 »	62,565 88	1,595,224 88
21 Pensioni del Ministero dell'interno.	6,467,423 »	159,590 14	6,627,013 14
22 Pensioni del Ministero dei lavori pubblici	2,853,628 »	73,652 09	2,927,280 09
23 Pensioni del Ministero della guerra	25,242,355 »	784,658 56	26,027,013 56
24 Pensioni del Ministero della marina	3,015,265 »	83,305 15	3,098,570 15

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

25 Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio.	482,799 »	8,937 60	491,736 60
(Approvato.)	60,157,763 »	1,636,648 66	61,794,411 66

Dotazioni.

26 Dotazioni della Casa Reale	14,250,000 »	»	14,250,000 »
27 Spese pel Senato del Regno	392,800 »	»	392,800 »
28 Spese per la Camera dei Deputati	890,000 »	»	890,000 »
(Approvato.)	15,532,800 »	»	15,532,800 »

Rimborso di prestiti.

Titoli da acquistarsi a contanti.

29 Estinzione dei debiti redimibili iscritti nel Gran Libro	54,370,153 39	»	54,370,153 39
30 Estinzione dei debiti speciali non iscritti nel Gran Libro	29,976,000 »	»	29,976,000 »
31 Estinzione delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico di vecchia emissione (Legge 15 agosto 1867, n. 3848, e Regi Decreti 8 settembre 1867, n. 3912, e 26 maggio 1868, n. 4862)	<i>Per memoria</i>	»	<i>Per memoria</i>
(Approvato.)	84,346,153 39	»	84,346,153 39

Titoli dariceversi in pagamento.

32 Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici (Estinzione)	18,600,000 »	»	18,600,000 »
(Approvato.)			

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

33 Rimborsi di capitali dovuti dalle finanze dello Stato	500,000 »	»	500,000 »
34 Annualità fisse che si estinguono ad epoca determinata	186,771 06	»	186,771 06
35 Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito	2,385,000 »	»	2,385,000 »
36 Interessi del 2 per cento a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle Provincie danneggiate dalle inondazioni a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400	200,000 »	»	200,000 »
37 Spese per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	467,265 »	»	467,265 »
38 Pensioni straordinarie	3,178,316 »	300,000 »	3,478,314 »
39 Assegnazione straordinaria a S. A. R. il Principe ereditario per spese di rappresentanza in Roma	300,000 »	»	300,000 »
40 Rimborso alle provincie di Genova, Pavia e Piacenza dell'anticipazione per la strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio	250,000 »	»	250,000 »
41 Rate arretrate dovute sopra rendite di Debito pubblico di nuova creazione	50,000 »	»	50,000 »
(Approvato.)	7,517,352 06	300,000 »	7,817,352 06

PRESIDENTE. Si passa alla

PARTE SECONDA

SPESE DI AMMINISTRAZIONE E PRIVATIVE

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

Ministero.

42 Personale	3,599,700 »	»	3,599,700 »
------------------------	-------------	---	-------------

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. La Commissione permanente di finanza fa tre raccomandazioni delle quali è qui acconcio parlare, perchè abbiamo esaurito la prima parte del bilancio in discussione, che è quella delle spese intangibili, e le raccomandazioni della Commissione stessa si riferiscono appunto alla parte amministrativa.

La prima di tali raccomandazioni riguarda la condizione economica degli impiegati, e la Commissione esprime un voto che è diviso dal Governo.

Già altra volta ebbi l'onore di presentare all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge su questa materia, che però non venne in discussione.

Ma da qualche dibattito che ebbe luogo colà si è rivelato, come si preferisca piuttosto il sistema di restringere certi ordinamenti, di diminuire talune circoscrizioni, ed infine, colla riforma degli organici stessi, di trovare il modo di compensare più degnamente questi benemeriti servitori dello Stato.

La questione è dunque tuttavia pendente, ma sta certamente nel pensiero del Governo, ed io non posso mancare per conseguenza di accogliere il voto della Commissione di finanza.

Il secondo voto che essa esprime si riferisce al decreto del 31 ottobre 1871, e specialmente vorrebbe che il Governo pigliasse di nuovo ad esame i programmi in appoggio dei quali si

sottopongono dall'Amministrazione agli esami gli impiegati e gli aspiranti ad impiego.

Io, confesso il vero, non credo ancora che l'esperienza ci abbia dato su questa materia lumi bastanti per modificare fin d'ora questa parte che riguarda gli esami.

Se si avesse a prendere qualche deliberazione riguardo al citato decreto coll'intendimento di por mano a quella materia, non sarebbe da fermarsi solamente sopra la forma del programma, ma occorrerebbe di addentrarsi alquanto più profondamente per riconoscere se il sistema che allora è stato adottato, non possa esser modificato sostanzialmente per riuscir meglio allo scopo.

Ma ad ogni modo la questione del programma è secondaria, e non oserei affermare fin d'ora di prendere l'impegno di introdurre delle modificazioni in questa materia perchè, ripeto, la esperienza non mi pare che ci abbia somministrato lume bastevole per giudicare in proposito.

Ora viene l'ultimo punto ed è quello che si riferisce ad alcuni impiegati che appartenevano alla cessata amministrazione austriaca, i quali, secondo le norme da essa prescritte, avevano già riportato il documento che si chiama patente di idoneità. Questi non hanno creduto dopo il decreto del 31 ottobre 1871 di subire altro esame, e sono quindi rimasti fin qui nella posizione in cui erano, non essendo abilitati ad aspirare al grado di segretario. Qui real-

mente esiste qualche cosa che merita considerazione, perchè si può dire che tali impiegati avessero avuto una specie di affidamento dopo quegli apparecchi preparatorii ed in seguito a quella pratica che l'amministrazione austriaca richiedeva che si facesse per progredire innanzi nella carriera.

Però dopo l'avvenimento degli esami, essendovi parecchi che pur vinsero la prova, ed ebbero per conseguenza la qualità d'idonei, io non saprei accogliere le conclusioni della Commissione permanente di finanza ed applicarle in via di eccezione a questa classe, se non quando la parte che ha già un diritto acquisito fosse esaurita.

È vero che questo scopo è quasi raggiunto, per cui converrà fra non molto bandire un nuovo concorso. Io non ho quindi nessuna difficoltà di accettare il voto della Commissione permanente di finanza nel senso che ho espresso, cioè esaurito il numero di coloro i quali acquistarono mediante esame regolare, a tenore del decreto 31 ottobre 1871, la qualità di idonei a passare al grado di segretario.

Debbo considerare che fra gli impiegati dell'amministrazione veneta i quali avevano già fatto gli esperimenti richiesti dalla legge e dal regolamento, per passare segretari, si potrà ancora scegliere, pur facendo un nuovo esame.

Ecco quanto mi son creduto in dovere di rispondere al voto ed alle osservazioni della Commissione.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. La Commissione permanente di finanza dà atto al signor Ministro di questa dichiarazione in quanto agli impiegati i quali provengono dall'Amministrazione Veneta. La Commissione permanente di finanza però ha creduto di richiamare l'attenzione del signor Ministro anche sugli altri impiegati, chè si trovassero in quelle identiche condizioni. Spetta al Signor Ministro il fare un esame, che la Commissione permanente di finanza non poteva certamente fare. Del resto, in questa parte la Commissione permanente di finanza non può che felicitarsi del principio affatto conforme, quale lo ha manifestato il signor Ministro; e quanto all'applicazione di questo principio non possiamo che rimet-

terci alla lealtà del signor Ministro ed alla sua osservanza della legge in che gli abbiamo una piena e completa fiducia.

Quanto alla raccomandazione la quale si riferisce al miglioramento della condizione degli impiegati, il signor Ministro ha detto che sembra che si possa ripromettersi la possibilità di migliorare la condizione degli impiegati, dovendo a questo scopo il risparmio il quale si ottenesse o con una modificazione di circoscrizioni, o con una semplificazione di servizio amministrativo.

Il signor Ministro è troppo più esperto di me delle cose parlamentari e delle difficoltà di vario genere che possono trovare simili proposte al Parlamento, per vedere come realmente il far dipendere il miglioramento della condizione degli impiegati da progetti di legge che andranno ad incontrare difficoltà immense, è un rimandare questi miglioramenti ad epoca troppo lontana. Ciò non solo per quanto concerne la stessa condizione degli impiegati, ma anche per quanto concerne il servizio pubblico, poichè io ho una profonda persuasione, alla quale sono lieto che si sia associata la Commissione permanente di finanza, che un qualche aumento nelle somme dello stipendio degli impiegati non sia già una spesa, ma un titolo d'entrata.

Il signor Ministro delle Finanze adunque vedrà se ritardandosi quei progetti, da cui egli farebbe dipendere il miglioramento della condizione degli impiegati, non debba questo formar tema di una proposta speciale.

Quanto all'altra raccomandazione concernente gli esami, pregherei il signor Ministro di riflettere, che le nostre osservazioni non si limitarono soltanto al programma, ma si estesero allo stadio in cui si richiede l'esame, e perfino al modo con cui si compongono le Commissioni, ed inoltre alla necessità di armonizzare tra loro i vari modi, da cui l'Amministrazione si forma un'idea della vera idoneità dell'impiegato.

La Commissione permanente di finanza non provoca nessuna dichiarazione del signor Ministro delle Finanze su questo punto. Ciò sarebbe un argomento da esaminare più circostanziatamente di quello che nell'attuale condizione di cose si possa fare. Solamente noi desideriamo, che il signor Ministro prenda quest'argomento in considerazione, tenendo conto di quelle os-

servazioni, le quali sono fatte nella Relazione della Commissione permanente di finanza.

Mi conceda in questo il signor Ministro una qualche autorità: l'autorità dell'esperienza acquistata per quell'incarico che il signor Ministro e il suo antecessore mi affidarono di presiedere queste Commissioni di esami. Quando mi vedo venire innanzi un impiegato di età provetta, qualche volta di età più che senatoria, il quale già poteva ripromettersi di non più subire queste torture, ciò mi avvilisce, e mi trovo quasi umiliato dinanzi a lui.

Non intendo di fare queste osservazioni per rendere l'esame più indulgente, anzi sono persuaso che gli esami per quelli che entrano in carriera devono esser severissimi. Ma quanto agli impiegati provetti, vegga l'onorevole signor Ministro se non siavi altre vie più sicure di conoscerne l'idoneità, e se in ogni caso richiedasi non tanto un esame di coltura generale, che se non possiedono fino allora, allora certo non acquistano, quanto invece un esame pratico e professionale.

Solo riducendosi in questi termini le prove richieste, solo domandando quel tanto che veramente occorre, si otterrà che il giudizio sia veramente sincero e giusto. Altrimenti nell'animo degli esaminatori subentrano certe considerazioni di equità che possono suggerire una mitezza anche eccessiva.

In qualche parte il signor Ministro è andato più in là di quello che sia andata la Commissione.

La Commissione non ha neanche manifestato il pensiero di mutare sistema, ha detto solamente di rivederlo.

Alla Commissione permanente di finanza basta, che il signor Ministro, senza nessun impegno per le modificazioni che da questo suo esame risultassero, voglia semplicemente dichiarare al Senato che prenderà la cosa in considerazione tenendo conto anche delle osservazioni della Commissione permanente di Finanza, e ponendo in atto conformemente quei provvedimenti, che egli, nella sua saviezza, crederà opportuni.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI. In appoggio alle cose dette dall'onorevole Relatore della Commissione, mi permetto di fare una osservazione su quella

parte del programma degli esami che si danno per l'ammissione alle varie carriere amministrative, riguardante la coltura generale.

Fuor di dubbio è necessario che chi si presenta per ottenere un posto in uno degli uffici delle pubbliche amministrazioni, abbia più che una semplice tintura di ciò che si appella coltura generale. Ma in questa parte sembra che si trasmodi nei programmi degli esami che si danno per l'ingresso a certe carriere amministrative. Io ebbi, non ha molto, occasione di vedere dei quesiti proposti per gli esami d'ammissione ad una amministrazione finanziaria. Fra tali quesiti ve ne era uno che per verità era tale da mettere in imbarazzo non solo dei giovani o degli uomini provetti che avessero a far cimento della loro attitudine ad occupare un posto in una delle amministrazioni dello Stato, ma da porre in apprensione anche giovani ed uomini provetti che avessero dovuto dar prova di sé per conseguire qualche cattedra.

Il quesito era concepito a un bell'incirca in questi termini: Esporre le condizioni letterarie e civili dei varî Stati d'Italia nel 1789 e le condizioni stesse degli Stati d'Italia che si formarono dopo i trattati del 1815, e dire della loro influenza sulla politica della Penisola.

Il quesito era certo di tale natura da dover impensierire chiunque fosse stato chiamato a risolverlo; e per sopraggiunta mi fu detto che il tempo assegnato per risolverlo era di due ore. Non occorre aggiungere parola in proposito; bensì mi pare che debba entrare nella persuasione del Senato e di tutti che se sta bene esigere da chi si presenta per essere ammesso nella carriera delle pubbliche amministrazioni un certo corredo di cognizioni che si riferiscono alla coltura generale, sta bene procedere in ciò con certa misura, affinché non si sottopongano gli aspiranti a tali prove alle quali si possa dubitare, se non che essi, da cui non puossi pretendere che una mezzana preparazione, non sarebbero per venir meno quegli stessi che seggono a scranna per giudicarli.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non potrei certo rifiutarmi di prendere in esame una quistione che dalla Commissione permanente di finanza mi è portata dinanzi, tanto più in quanto che

essa non esige da me nessun impegno. Dunque in questa parte siamo d'accordo. Veniamo ad altro.

Gli esami sono due, uno di coltura generale (al principio della carriera) ed in seguito uno più pratico che tratta specialmente dirò così, della materia tecnica. Ora, l'esame intorno alla coltura generale si aggira fra le altre cose sulla storia; ed io confesso la verità non sono punto stupefatto nè tanto scandalizzato del tema che ha citato l'onorevole mio amico Senatore Mauri. Al candidato che abbia fatto un corso di storia il domandare quali fossero le condizioni civili e letterarie d'Italia nel 1789 e quali poi nel 1815, non mi sembra un tema strano, nè tale da richiedere tante cognizioni e tali da sorpassare il livello intellettuale di chi esce dagli studi liceali.

Dirò ancora una parola in quanto agl'impiegati, perchè mi pare di non essermi forse spiegato abbastanza bene.

Rispondendo alla Commissione permanente di finanza, ho esposto lo stato attuale delle cose, vale a dire che il Ministero aveva presentato un progetto di legge per migliorare la condizione degli impiegati, ma che d'altra parte la Camera dei Deputati, mentre non aveva dato seguito a questo progetto di legge, aveva manifestato l'intendimento in molte di-

scussioni di spingere il Governo nella via che ho indicata.

Tale intendimento per esempio si comprendeva nell'ordine del giorno sulle circoscrizioni amministrative, giudiziarie, affinchè venissero corrette per raggiungere, non solo maggior semplicità nell'ordinamento, ma altresì per migliorare la condizione degli impiegati.

Io riconosco pienamente l'importanza di questo tema; ma d'altra parte, come Ministro delle Finanze, non debbo neppure disconoscere che qualunque modificazione si porti negli stipendi, per quanto lieve, diventa molto notevole quando si consideri nel suo complesso. Quindi da parte del Ministro delle Finanze si deve portare l'attenzione ancora ai mezzi coi quali possa far fronte ad una spesa nuova, che aggraverebbe i ruoli ordinari dei nostri impiegati.

Ma, ripeto, la questione è assolutamente nel nostro animo e nei nostri desideri.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti la cifra portata dal cap. 42. (Personale) in lire 3,599,700.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Cap. 43 spese d'ufficio lire 204,000

(Approvato.)

Corte dei conti.

44 Personale	1,236,000 »	»	1,236,000 »
45 Spese d'ufficio	96,000 »	»	96,000 »
(Approvato.)	1,332,000 »	»	1,332,000 »

Tesoreria centrale.

46 Personale	7,000 »	»	7,000 »
47 Spese d'ufficio	18,000 »	»	18,000 »
(Approvato.)	25,000 »	»	25,000 »

Spese di generale servizio.

48 Spese di commissione ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del Debito pubblico	426,000 »	»	426,000 »
49 Importo di bolli da pagarsi a Parigi sulle obbligazioni della Società anonima della Regia cointeressata dei tabacchi	96,000 »	»	96,000 »
50 Spese per l'allestimento dei titoli del Debito pubblico	42,000 »	»	42,000 »
(Approvato.)	564,000 »	»	564,000 »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

Servizi speciali ed Amministrazioni esterne.*Intendenza di finanza.*

51 Personale	7,007,000 »	»	7,007,000 »
52 Spese d'ufficio	580,000 »	»	580,000 »
53 Fitto di locali non demaniali	130,000 »	»	130,000 »
(Approvato.)	7,717,000 »	»	7,717,000 »

Contenzioso finanziario.

54 Personale	239,000 »	»	239,000 »
55 Spese d'ufficio	22,500 »	»	22,500 »
(Approvato.)	261,500 »	»	261,500 »

Delegazione governativa per la sorveglianza ed il controllo della privativa dei tabacchi.

56 Personale	56,400 »	»	56,400 »
57 Spese d'ufficio ed indennità	9,500 »	»	9,500 »
(Approvato.)	65,900 »	»	65,900 »

Officina per la fabbricazione delle carte-valori.

58 Personale	48,260 »	»	48,260 »
59 Materiale e spese diverse	954,400 »	»	954,400 »
Carta bollata macchine e punzoni	534,000 »	55,000 »	589,000 »
(Approvato.)	1,536,660 »	55,000 »	1,591,660 »

Amministrazione del Lotto.

60 Personale	880,280 »	15,000 »	895,280 »
61 Spese d'ufficio fisse	29,500 »	»	29,500 »
62 Indennità, spese per l'esecuzione delle estrazioni e diverse	100,000 »	7,500 »	107,500 »
63 Spese di materiale	44,500 »	20,000 »	64,500 »
64 Aggio di esazione	5,482,000 »	800,000 »	6,282,000 »
65 Fitto di locali	13,150 »	»	13,150 »
(Approvato.)	6,549,430 »	842,500 »	7,391,930 »

*Amministrazione esterna del Tesoro.***Servizio del Tesoro.**

66 Personale dei Tesorieri provinciali	221,300 »	»	221,300 »
67 Spese d'ufficio dei Tesorieri provinciali	321,000 »	»	321,000 »
68 Trasporto fondi e spese diverse	80,000 »	20,000 »	100,000 »
69 Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico	35,000 »	»	35,000 »
70 Servizio di Tesoreria nel territorio ex-Pontificio	47,500 »	»	47,500 »
(Approvato.)	704,800 »	20,000 »	724,800 »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

Regie zecche e monetazione.

71 Personale	69,400 »	»	69,400 »
72 Spese d'ufficio	8,500 »	»	8,500 »
73 Perdita per tolleranza in più sul peso e titolo delle monete	1,000 »	»	1,000 »
74 Spese d'esercizio della zecca di Roma	50,000 »	»	50,000 »
(Approvato.)	128,900 »	»	128,900 »

Amministrazione esterna del Demanio e delle Tasse sugli affari.

75 Personale	1,097,686 »	100,000 »	1,197,686 »
76 Spese d'ufficio ed indennità fisse	175,175 »	50,000 »	225,175 »
77 Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale e diverse	268,620 »	»	268,620 »
78 Fitto di locali	156,000 »	»	156,000 »
79 Aggio di esazione ai Contabili	3,459,000 »	50,000 »	3,509,000 »
80 Spese di coazione e di liti	450,000 »	30,000 »	480,000 »
81 Restituzioni e rimborsi	2,200,000 »	300,000 »	2,000,000 »
83 Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali	1,400,000 »	750,000 »	2,150,000 »
84 Stabilimento minerario d'Agordo	550,000 »	50,000 »	600,000 »
85 Contribuzioni sui beni demaniali	4,400,000 »	»	4,400,000 »
(Approvato.)	14,156,481 »	1,330,000 »	15,486,481 »

Amministrazione dei canali riscattati (canali Cavour).

86 Personale	194,000 »	»	194,000 »
87 Materiale e spese diverse	349,530 »	»	349,530 »
87 ^b Fitti, canoni ed annualità passive	14,270 »	»	14,270 »
87 ⁱ Spesa per tasse, liti ed aggio ai ricevitori	268,000 »	»	268,000 »
(Approvato.)	825,800 »	»	825,800 »

Amministrazione esterna delle imposte dirette e del Catasto.

88 Personale degli Ispettori delle Imposte dirette	254,800 »	»	254,800 »
89 Indennità agli Ispettori per giri d'ufficio	165,000 »	»	165,000 »
90 Personale degli Agenti delle Imposte dirette e del Catasto	2,539,100 »	»	2,539,100 »
91 Spese d'ufficio degli Agenti delle Imposte dirette e del Catasto	706,820 »	»	706,820 »
92 Spese eventuali, indennità, materiale e diverse	100,000 »	»	100,000 »
93 Fitto di locali	159,527 »	»	159,527 »
94 Spese diverse occorrenti per servizio della conservazione del Catasto	450,000 »	190,000 »	640,000 »
95 Spese di coazione e di liti	62,000 »	»	62,000 »
96 Restituzioni e rimborsi	6,000,000 »	11,109,264 79	17,109,264 79
(Approvato.)	10,437,247 »	11,299,264 79	21,736,511 79

Servizio del macinato.

97 Personale tecnico compartimentale e provinciale del Macinato	636,100 »	»	636,100 »
---	-----------	---	-----------

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

98	Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali	4,000,000	»	»	4,000,000	»
98	Anticipazione di spese di perizie a sensi del- bis l'articolo 18 del testo di legge approvato col R. Decreto 13 settembre 1874, n. 2056 e di quelle per lavori di riduzione dei mo- lini a sensi dell'articolo 165 del regola- mento approvato col Regio Decreto 13 settembre suddetto, n. 2057	200,000	»	»	200,000	»
99	Aggio di esazione ai contabili	2,850,000	»	375,000	3,225,000	»
100	Rimborsi e restituzioni di tasse	600,000	»	»	600,000	»
	(Approvato.)	8,286,100	»	375,000	8,661,100	»

*Amministrazione esterna delle gabelle.**Spese comuni ai diversi rami.*

101	Stipendi agli ispettori superiori ed agli ispet- tori e sotto-ispettori delle gabelle	449,700	»	»	449,700	»
102	Spese d'ufficio e di giro agli ispettori e sotto- ispettori delle gabelle	146,200	»	»	146,200	»
103	Soldi ed assegni al personale della guardia doganale	11,957,847	»	34,756	11,992,603	»
104	Fitto di locali in servizio della guardia do- ganale	421,160	»	50,418	471,578	»
105	Spese di casermaggio e diverse per la guardia doganale	892,500	»	139,435	1,031,935	»
106	Costruzione, riparazione e manutenzione dei piroscafi e degli altri legni doganali, e sostituzione di quelli che si rendono in- servibili	300,000	»	17,906	317,906	»
107	Sussidi e remunerazioni alle guardie doga- nali, agli operai delle saline ed ai loro superstiti	60,840	»	»	60,840	»
108	Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agli impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni	526,000	»	67,173	593,173	»
109	Aggio agli esattori fiscali dei crediti arretrati gabellari nelle provincie lombardo-venete (Approvato.)	2,000	»	322	2,322	»
		14,756,247	»	310,010	15,066,257	»

Dogane.

110	Personale	3,585,410	»	»	3,585,410	»
111	Assegni fissi per spese d'ufficio ed indennità diverse	120,570	»	»	120,570	»
112	Compensi agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte	42,000	»	11,946	53,946	»
113	Fitto di locali	182,990	»	43,570	226,560	»
114	Spese di materiale e diverse per le Dogane	240,000	»	37,018	277,018	»
115	Restituzione di diritti, rimborsi e depositi	600,000	»	64,506	664,506	»
116	Compenso ai costruttori di navi in legno nei cantieri italiani	200,000	»	31,620	231,620	»
	(Approvato.)	4,970,970	»	188,660	5,159,630	»

Dazio di consumo.

117	Spese relative alla riscossione del dazio di consumo e restituzione di diritti indebita- mente esatti	1,700,000	»	102,204	1,802,204	»
	(Approvato.)					

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

Tasse di fabbricazione.

118	Spese diverse per la riscossione della tassa di fabbricazione degli alcool, della birra ed acque gazose, delle polveri da fuoco, e della cicoria preparata e restituzione della tassa sugli alcool esportati.	70,000 »	11,306 »	81,306 »
	(Approvato.)			

Sali.

119	Stipendi e spese d'ufficio agli impiegati delle saline	90,700 »	»	90,700 »
120	Paghe agli operai delle saline e spese eventuali diverse.	386,900 »	»	386,900 »
121	Indennità ai rivenditori dei sali	1,200,000 »	225,533 »	1,425,533 »
122	Stipendi agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali	226,600 »	»	226,600 »
123	Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali per pesatura, facchinaggio e spese d'ufficio	77,630 »	»	77,630 »
124	Fitto di locali	160,000 »	17,165 »	177,165 »
125	Compra, macinazione e trasporto di sali	4,057,000 »	77,716 »	4,134,716 »
127	Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso.	2,971,000 »	52,118 »	3,023,118 »
128	Preparazione del sale agrario ed industriale.	140,000 »	20,347 »	160,347 »
129	Buonificazioni ai salatori di pesci	140,000 »	24,587 »	164,587 »
130	Spese per l'otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.	15,000 »	3,492 »	18,492 »
131	Spese diverse di materiale pei magazzini dei sali.	30,000 »	3,651 »	33,651 »
	(Approvato.)	9,494,830 »	424,609 »	9,919,439 »

**Spese comuni
per l'Amministrazione finanziaria.**

132	Indennità di tramutamento, competenze di viaggio e diete per le missioni d'ufficio	358,100 »	38,000 »	396,100 »
133	Dispacci telegrafici governativi	140,000 »	20,000 »	160,000 »
134	Spese per i trasporti effettuati dalle Società ferroviarie per conto dell'Amministrazione finanziaria	60,000 »	»	60,000 »
135	Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato	20,000 »	»	20,000 »
136	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	1,609,078 05	»	1,609,078 05
137	Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	9,879,700 »	2,444,000 »	12,323,700 »
137	Spesa per diritti di verificaione dei pesi e bis delle misure.	4,476 »	»	4,476 »
138	Casuali	230,000 »	»	230,000 »
	(Approvato.)	12,301,354 05	2,502,000 »	14,803,354 05

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

Amministrazione del Tesoro.

139	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione.	11,400	»	»	11,400	»
140	Assegni di disponibilità	400,000	»	»	400,000	»
141	Uffici di stralcio per gli affari arretrati di diverse Amministrazioni state soppresse	100,000	»	»	100,000	»
142	Elargizioni, sussidi ed assegni non obbligatoriamente vitalizi.	350,000	»	50,000	»	400,000
143	Spese straordinarie per l'attuazione della nuova legge di contabilità generale.	10,000	»	»	10,000	»
143	Spesa occorrente al contenzioso finanziario bis per lavori arretrati	30,000	»	»	30,000	»
144	Spesa per l'aggio sull'oro	6,030,000	»	»	6,030,000	»
145	Spesa occorrente alla Corte dei conti per la revisione di contabilità arretrate	70,000	»	»	70,000	»
146	Spesa per il ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, d'argento e di eroso-misto di conio italiano	»	»	1,487,263	»	1,487,263
147	Pagamento di somme risultanti da mandati annullati nel conto speciale del Tesoro e reclamate dai creditori.	»	»	359,985	58	359,985 58
148	Rimborso delle spese del già dominio di Lombardia anteriori al 31 marzo 1860	»	»	100,000	»	100,000
149	Residui passivi delle amministrazioni dei cessati governi.	»	»	10,800,000	»	10,800,000
150	Indennità dovute secondo le leggi, per espropriazioni del Governo Austriaco per opere di fortificazioni.	1,500,000	»	»	1,500,000	»
150	Personale straordinario pei lavori relativi al bis Debito pubblico	82,000	»	»	82,000	»
151	Rimborso ai comuni della Toscana per effetto della legge di perequazione dell'imposta fondiaria	»	»	80,000	»	80,000
152	Trasporto della Capitale da Firenze a Roma (Indennità agli Impiegati dell'Amministrazione centrale - Spese per l'adattamento di mobili ed altre accessorie)	»	»	200,000	»	200,000
153	Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la Monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137					<i>Per memoria Per memoria Per memoria</i>

Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.

154	Acquisti eventuali di stabili	15,000	»	»	15,000	»
155	Spese per la valutazione dei beni demaniali.	45,000	»	»	45,000	»
156	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica					

	istruzione in Sicilia, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex-Gesuiti ed ex-Liguorini e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati.	575,000 »	»	575,000 »
157	Imposte e sovrainposte dovute da terzi e che si pagavano dal Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, numero 192.	256,000 »	»	256,000 »
158	Opere complementari dei canali <i>Cavour</i> - Acquisto e costruzione dei canali diramatori.		<i>Per memoria</i>	<i>Per memoria</i>

Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto.

159	Censimento territoriale (Personale) - Spese fisse	381,600 »	»	381,600 »
160	Censimento territoriale (Personale) - Spese variabili	303,400 »	»	303,400 »
161	Censimento territoriale (Materiale)	40,000 »	»	40,000 »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Prendo la parola unicamente per pregare l'on. Ministro delle Finanze a dare qualche risposta alla raccomandazione che leggesi nella Relazione della Commissione permanente di finanza, la quale mentre approva le proposte di modificazioni di somme dei capitoli del bilancio, moveva però un'altra volta lamento a causa dello scompiglio, che nel riordinamento degli uffici del Regno è succeduto in alcune provincie, quanto alla conservazione dei catasti, e raccomandava al Ministero che, con tutti quei mezzi che sono a sua disposizione nello stato attuale delle cose, vegli perchè i disordini già avvenuti possano, fin dove è possibile, ripararsi, od almeno perchè non debbano rinnovarsi od accrescersi.

Ed è su questo punto che la Commissione permanente di finanza prega il signor Ministro a voler dare qualche assicurazione.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Attualmente si tratta soltanto dell'abolizione della Direzione compartimentale del Catasto di Torino, e della Direzione del Censo di Roma. Evidentemente questa del Censo di Roma aveva un grande inconveniente che i suoi libri catastali dal 1859 in appresso e più ancora dal 1861 non potevano trovarsi al corrente, per essersi divelta la massima parte del territorio che formava lo

Stato ex-Pontificio da Roma, e di tali libri catastali ve n'era una sola copia, che ancora esiste presso gli agenti delle imposte.

Ora, istituendosi una sezione presso l'Intendenza di Finanza, che abbia specialmente l'ufficio della conservazione de' catasti, è evidente che da ora innanzi due copie saranno mantenute, cioè quella che oggi ha l'agente delle imposte portata a giorno, e con essa la copia che si trova presso l'Intendenza parimenti portata a giorno.

Certo questo procedimento contribuirà allo scopo che desidera la Commissione permanente di finanza; non è possibile però ora di determinare il tempo e la spesa occorrente, ma confesso che l'operazione mi preoccupa molto.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. La soppressione del catasto di Roma era una necessità troppo riconosciuta allo scopo di quella unità alla quale tutti abbiamo aspirato. Nello stesso tempo però è da notare come in tutte queste riunioni d'uffici rimangono per necessità esclusi molti che prima erano impiegati e che calcolavano sul loro impiego. — Non è qui certamente il caso di potere, con una riforma legislativa e con una misura generale, provvedere alle circostanze di coloro i quali per necessità si trovino spostati.

Io pertanto mi limito a raccomandare al Ministro delle Finanze di rivolgere la sua considerazione alla sorte di questi tali che furono tratti fuori di ufficio.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io credo certamente che l'argomento sia meritevole d'ogni riguardo, malgrado che, per la necessità del servizio, il Governo sia stato indotto, in seguito anche ad invito speciale dell'altro ramo del Parlamento, a sopprimere questa direzione del Censo.

Preoccupandomi della sorte degli impiegati ho fiducia che la parte tecnica verrà utilizzata, e quindi essa otterrà un vantaggio, (era acqua morta), e potrà progredire nella carriera, mentre ora rimaneva stazionaria, a meno che non avesse a preferire di restare in Roma.

Forse la parte amministrativa degli impie-

gati subirà qualche pregiudizio, dovendo essere collocata in disponibilità per soppressione d'impiego. Ad essa però viene assegnato la metà dello stipendio di cui era in godimento; e ad ogni modo procurerò di utilizzarla mano a mano che si presenterà l'occasione, dandole un conveniente collocamento.

Senatore PANTALEONI. Ringrazio l'on. Ministro.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti la cifra portata dal capitolo 161: Censimento territoriale (Materiale) in lire 40,000.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

162 Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati	150,000 »	160,000 »	310,000 »
163 Quindici centesimi della tassa governativa imposta sui fabbricati devoluti alle provincie	2,075,000 »	»	2,075,000 »
164 Aggio ai Contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse ed inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro	500,000 »	500,000 »	1,000,000 »
165 Impianto del catasto dei fabbricati	200,000 »	150,000 »	350,000 »

Amministrazione del Macinato.

166 Applicazione di contatori ed altri congegni meccanici - Spese diverse per l'attuazione della legge sul macinato	350,000 »	»	350,090 »
---	-----------	---	-----------

Amministrazione esterna delle gabelle.

167 Sussidio al municipio di Venezia per la costruzione di magazzini generali.	400,000 »	700,000 »	1,100,000 »
168 Spese relative alla vendita a prezzo ridotto delle polveri rimaste nei magazzini quando cessò la privativa.	»	2,363 »	2,363 »
169 Costruzione di Dogane nelle città franche, e sussidi a quei Municipi che costruirono magazzini generali	»	2,045,847 »	2,045,847 »
170 Costruzione di nuove Caserme in Sicilia.	20,000 »	»	20,000 »
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	13,894,400 »	16,635,458 58	30,529,858 58

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, sorga.
(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

PARTE TERZA.

ASSE ECCLESIASTICO

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

171 Spese generali di amministrazione.	2,300,000	»	200,000	»	2,500,000	»
172 Aggio d'esazione ai contabili	1,134,000	»	30,000	»	1,164,000	»
173 Contribuzione fondiaria.	3,700,000	»	»	»	3,700,000	»
174 Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico	450,000	»	100,000	»	550,000	»
175 Assegni agli investiti dei benefici di Regio Patronato.	285,000	»	50,000	»	335,000	»
(Approvato.)						
	7,869,000	»	380,000	»	8,249,000	»

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

176 Spese inerenti alla vendita dei beni	725,000	»	125,000	»	850,000	»
177 Affrancazione di annualità e restituzione di capitali passivi.	580,000	»	90,000	»	670,000	»
178 Spese diverse per l'attuazione delle Leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico.	175,000	»	60,000	»	235,000	»
(Approvato.)						
	1,480,000	»	275,000	»	1,755,000	»

PARTE QUARTA.

FONDO DI RISERVA E PER LE SPESE IMPREVISTE

179 Fondo di riserva per le spese d'ordine ed obbligatorie (articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026)	4,000,000	»	»	»	4,000,000	»
180 Fondo per le spese imprevisite (articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026)	4,000,000	»	»	»	4,000,000	»
(Approvato.)						
	8,000,000	»	»	»	8,000,000	»

Riepilogo

PARTE I.

DEBITO PUBBLICO, GUARENTEGHE E DOTAZIONI

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

Debito pubblico.

Debito consolidato	362,042,881	84	»	362,042,881	84
Rendita per la Santa Sede	3,225,000	»	»	3,225,000	»

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

Debito redimibile	75,443,058 »	3,408,439 16	78,851,497 16
Debito variabile	105,627,130 »	10,000,000 »	115,627,130 »
Debito vitalizio	60,157,763 »	1,636,648 66	61,794,411 66
Dotazioni	15,532,800 »	»	15,532,800 »

Rimborso di prestiti.

Titoli da acquistarsi a contante	84,346,153 39	»	84,346,153 39
Titoli da riceversi in pagamento	18,600,000 »	»	18,600,000 »
	<u>724,974,786 23</u>	<u>15,045,087 82</u>	<u>740,019,874 05</u>
TITOLO II. — <i>Spesa straordinaria</i>	7,517,352 06	300,000 »	7,817,352 06
Totale della parte I	<u>732,492,138 29</u>	<u>15,345,087 82</u>	<u>747,837,226 11</u>

(Approvato.)

PARTE II.

SPESE D'AMMINISTRAZIONE E PRIVATIVE

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.***Amministrazione centrale.**

Ministero delle Finanze	3,791,700 »	12,000 »	3,803,700 »
Corte dei Conti	1,332,000 »	»	1,332,000 »
Tesoreria Centrale	25,000 »	»	25,000 »
Spese di generale servizio	564,000 »	»	564,000 »

Servizi speciali ed Amministrazioni esterne.

Intendenza di finanza	7,717,000 »	»	7,717,000 »
Contenzioso finanziario	261,500 »	»	261,500 »
Delegazione governativa per la sorveglianza ed il controllo per la privativa dei tabacchi	65,900 »	»	65,900 »
Officina per la fabbricazione delle carte-valori	1,536,660 »	55,000 »	1,591,660 »
Amministrazione del Lotto	6,549,430 »	842,500 »	7,391,930 »
Amministrazione } Servizio del Tesoro	704,800 »	20,000 »	724,800 »
esterna } del Tesoro } Regie Zecche e monetazione	128,900 »	»	128,900 »
Amministrazione esterna del Demanio e delle Tasse sugli affari	14,156,481 »	1,330,000 »	15,486,481 »
Amministrazione dei canali riscattati (canali <i>Cavour</i>)	825,800 »	»	825,800 »
Amministrazione esterna delle Imposte dirette e del Catasto	10,437,247 »	11,299,264 79	21,736,511 79
Servizio del macinato	8,286,100 »	375,000 »	8,661,100 »
Amministrazione } Spese comuni ai diversi rami	14,756,247 »	310,010 »	15,066,257 »
esterna } Dogane	4,970,970 »	188,660 »	5,159,630 »
delle Gabelle } Dazio-consumo	1,700,000 »	102,204 »	1,802,204 »
} Tasse di fabbricazione	70,000 »	11,306 »	81,306 »
} Sali	9,494,830 »	424,609 »	9,919,439 »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

Spese comuni per l'Amministrazione finanziaria	12,301,354 05	2,502,000 »	14,803,354 05
	99,675,919 05	17,472,553 79	117,148,472 84
TITOLO II. — Spesa straordinaria	13,894,400 »	16,635,458 58	30,529,858 58
Totale della parte II	<u>113,570,319 05</u>	<u>34,108,012 37</u>	<u>147,678,331 42</u>

(Approvato.)

PARTE III.

ASSE ECCLESIASTICO.

TITOLO I. — Spesa ordinaria	7,869,000 »	380,000 »	8,249,000 »
TITOLO II. — Spesa straordinaria	1,480,000 »	275,000 »	1,755,000 »
Totale della parte III	<u>9,349,000 »</u>	<u>655,000 »</u>	<u>10,004,000 »</u>

(Approvato.)

PARTE IV.

Fondo di riserva e per le spese imprevedute	8,000,000 »	»	8,000,000 »
---	-------------	---	-------------

(Approvato.)

Riassunto Generale.

PARTE I. — Debito pubblico, guarentigie e dotazioni	732,492,138 29	15,345,087 82	747,837,226 11
Id. II. — Spese d'amministrazioni e private	113,570,319 05	34,108,012 37	147,678,331 42
Id. III. — Asse ecclesiastico	9,349,000 »	655,000 »	10,004,000 »
Id. IV. — Fondo di riserva e per le spese imprevedute	8,000,000 »	»	8,000,000 »
TOTALE	<u>863,411,457 34</u>	<u>50,108,100 19</u>	<u>913,519,557 53</u>

PRESIDENTE: Chi approva questo totale generale, si alzi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

Si passa alla lettura degli Elenchi.

ELENCO A.

Spese d'ordine ed obbligatorie inscritte negli Stati di prima previsione per l'anno 1876, a termini dell'articolo 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Ministero delle Finanze.

PARTE I.

DEBITO PUBBLICO, GUARENFIGIE E DOTAZIONI.

Spesa ordinaria.

Debito consolidato.

CAP. 1. Rendita consolidata 5 per cento.

Debito redimibile.

- CAP. 4. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (*Interessi e premi*).
- » 7. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia.
- » 8. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia.
- » 11. Annualità e prestazioni diverse.

Debito variabile.

- CAP. 12. Interessi dei Buoni del Tesoro.
- » 13. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
- » 15. Garanzie a società concessionarie di strade ferrate.
- » 16. Vincite al lotto.

Rimborso di prestiti.

CAP. 30. Articolo 4. Rimborso di capitali diversi infruttiferi.

Spesa straordinaria.

Servizi diversi.

- CAP. 33. Rimborsi di capitali dovuti dalle Finanze dello Stato.
- » 37. Spese per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
- » 41. Rate arretrate dovute sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione.

PARTE II.

SPESA D'AMMINISTRAZIONE E PRIVATIVE

Spesa ordinaria.

Amministrazione centrale — Spese di generale servizio.

- CAP. 48. Spese di commissione ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del debito pubblico.
- » 49. Importo di bolli da pagarsi a Parigi sulle obbligazioni della società anonima della Regia cointeressata dei tabacchi.

Officina per la fabbricazione delle carte-valori.

CAP. 59bis. Carta bollata, macchine e punzoni.

Amministrazione del lotto.

CAP. 64. Aggio di esazione ai ricevitori del lotto.

Servizio del Tesoro.

CAP. 69. Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del debito pubblico.

Regie zecche e monetazione.

- CAP. 73. Perdita per tolleranza in più sul peso e titolo delle monete.
- » 74. Spese d'esercizio della zecca di Roma.

*Amministrazione del demanio e delle tasse.
sugli affari.*

- CAP. 77. Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale e diverse.
- » 79. Aggio di esazione ai contabili.
- » 80. Spese di coazione e di liti.
- » 81. Restituzioni e rimborsi.
- » 83. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali.
- » 85. Contribuzioni sui beni demaniali.

*Amministrazione dei canali riscattati.
(Canali Cavour).*

- CAP. 87ter. Spese per tasse, liti ed aggio ai ricevitori.

*Amministrazione delle imposte dirette
e del catasto.*

- CAP. 95. Spese di coazione e di liti.
- » 96. Rimborso di imposte dirette indebitamente riscosse, delle quote inesigibili delle imposte dirette e della sovratassa imposta nel territorio mantovano per ispese di difesa e di digagna.

Servizio del macinato.

- CAP. 99. Aggio d'esazione ai contabili del macinato.
- » 100. Rimborsi e restituzioni di tasse.

Amministrazione delle Gabelle.

*Spese comuni ai diversi rami
dell'amministrazione delle gabelle.*

- CAP. 108. Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agl'impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni.
- » 109. Aggio agli esattori fiscali dei crediti arretrati gabellari nelle provincie lombardo-venete.

Dogane.

- CAP. 115. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.
- » 116. Compensi ai costruttori di navi in legno nei cantieri italiani.

Dazio-consumo.

- CAP. 117. Spese relative alla riscossione del dazio-consumo ecc.

Tassa di fabbricazione.

- CAP. 118. Spese diverse per la riscossione della tassa di fabbricazione degli alcool, della birra ed acque gassose, delle polveri da fuoco e della cicoria preparata e restituzione della tassa sugli alcool esportati.

Sali.

- CAP. 121. Indennità ai rivenditori dei sali.
- » 125. Compra, macinazione e trasporto di sali.
- » 127. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso
- » 128. Preparazione del sale agrario ed industriale.
- » 129. Buonificazioni ai salatori di pesci.
- » 130. Spese per l'otturazione delle sorgenti salse, ecc.

Spese comuni per l'amministrazione finanziaria.

- CAP. 135. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
- » 136. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.
- » 137. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per la corrispondenza di ufficio.
- » 137bis. Spesa per i diritti di verificaione dei pesi e delle misure.

Spesa straordinaria.

Servizi diversi.

- CAP. 144. Spesa per l'aggio sull'oro.
- » 153. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione B stipulata fra l'Italia e la monarchia austro-ungarica.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

- CAP. 156. Fondo per l'acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex-gesuiti ed ex-liguorini, ecc.
157. Rimborso di somme versate dagli esattori e pagamento d'imposte e sovrimposte ed altre dovute da debitori insolubili, i di cui beni sono stati devoluti al demanio dello Stato (articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192).
- » 163. Quindici centesimi della tassa governativa imposta sui fabbricati devoluti alle provincie a sensi dell'articolo 14 dell'allegato O, alla legge dell'11 agosto 1870, n. 5784.
- » 164. Aggio d'esazione ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse ed inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, ecc.
- » 168. Spese relative alla vendita a prezzo ridotto delle polveri rimaste nei magazzini quando cessò la privativa.

PARTE III.

ASSE ECCLESIASTICO.

Spesa ordinaria.

- CAP. 172. Aggio d'esazione ai contabili.
- » 173. Contribuzione fondiaria.

Spesa straordinaria.

- CAP. 176. Spese inerenti alla vendita dei beni.
- » 177. Affrancazione di annualità e restituzione di capitali passivi.

Ministero di Grazia e Giustizia
e de' Culti.

Spesa ordinaria.

Amministrazione giudiziaria.

- CAP. 8. Spesa di giustizia penale, indennità e spesa di trasferta ai membri delle Corti d'assise ed ai giurati e spese per i giudizi di interdizione.

Spese diverse e comuni.

- CAP. 18. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.
- » 19. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio.

Ministero degli Affari Esteri.

Spesa ordinaria.

Servizi diversi.

- CAP. 6. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.
- » 13. Spesa per l'acquisto di francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio.

Ministero dell'Istruzione Pubblica

Spesa ordinaria.

Spese diverse.

- CAP. 36. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

- CAP. 37. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio.

Ministero dell'Interno

Spesa ordinaria.

Servizi diversi e spese comuni a tutti i rami.

- CAP. 46. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.
- » 47. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio.
- » 47bis. Spese per diritti di verificaione dei pesi e delle misure.

Ministero dei Lavori Pubblici.

Spesa ordinaria.

Strade ferrate.

- CAP. 25. Spesa d'esercizio delle ferrovie calabro-sicule.

Telégraf.

- CAP. 27. Retribuzioni ad incaricati di uffici di 3 categoria ed ai fattorini in ragione di telegrammi.
- » 31. Crediti di amministrazioni estere per telegrammi internazionali.
- » 32. Restituzione di tasse, spese di espresso, commutazioni in danaro di Buoni di cassa per riposte pagate, ecc.
- » 33. Spese telegrafiche per conto di diversi.

Poste.

- CAP. 46. Premio ai rivenditori di francobolli e di cartoline postali ed ai titolari degli uffici postali di 2. classe sui francobolli e sulle cartoline da essi vendute.
- » 47. Rimborsi alle amministrazioni postali estere.
- » 48. Rimborsi ai titolari degli uffici postali per le corrispondenze rinviate, detassate e rifiutate.
- » 49. Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia postali da essi emessi.
- » 50. Rimborsi eventuali.

Spese comuni e generali.

- CAP. 52. Rimborso alle società delle strade ferrate e di navigazione postale pei viaggi dei membri del Parlamento.
- » 53. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.
- » 54. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio.
- » 54 bis. Spesa per diritti di verificaione dei pesi e delle misure.

Ministero della Guerra.

Spesa ordinaria.

Servizi diversi.

- CAP. 25. Spese di giustizia criminale militare.
- » 27. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.
- » 28. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio.
- » 28 bis. Spese per diritti di verificaione dei pesi e delle misure.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

Ministero della Marina.

Spesa ordinaria.

Servizi diversi.

CAP. 27. Spese di giustizia criminale militare.

Spese comuni.

CAP. 35. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

» 36. Spese per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio.

» 36 bis. Spesa per diritti di verificaione dei pesi e delle misure.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

PARTE I.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE PROPRIE DEL MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Spesa ordinaria.

Pesi e misure.

CAP. 21. Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.

Insegnamento industriale e professionale.

CAP. 26. Propine di esami agli insegnanti negli istituti tecnici.

Spese comuni ai vari servizi.

CAP. 33. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

» 34. Spese per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio.

» 34 bis. Spesa per diritti di verificaione dei pesi e delle misure.

PARTE II.

ECONOMATO GENERALE.

CAP. 46. Fitto di beni demaniali ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

ELENCO B.

Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, a termini dell'articolo 41 della legge sulla contabilità generale dello Stato del 22 aprile 1869, n. 5026.

Ministero delle Finanze

PARTE I.

SPESA STRAORDINARIA

CAP. 37. Spese per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.

a) Aggio ai contabili sugli introiti fatti;

b) Spese di liti nelle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici ed altre simili;

c) Rimborsi di quote indebitamente riscosse e di quote inesigibili.

PARTE II.

SERVIZI SPECIALI ED AMMINISTRAZIONI ESTERNE

Amministrazione del lotto.

CAP. 64. Aggio d'esazione ai ricevitori del lotto.

*Amministrazione esterna del demanio
e delle tasse sugli affari.*

- CAP. 77. Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale e diverse:
- a) Spese per bollatura, spedizione ed imballaggio di carta bollata per oggetti di scrittoio e simili, quando non esiste contratto;
- « 77. b) Trasporti di carta bollata, di registri, di stampa, di pesi, di campioni e simili quando non esistono convenzioni con appaltatori e non si possa servire della posta;
- c) Spese di posta per lettere, pieghi tassati ed affrancati in servizio dell'amministrazione;
- d) Spese d'ufficio che in certi casi cadono a carico dell'amministrazione, per gestione interinale degli uffici contabili;
- e) Diritti di trasferta spettanti ai ricevitori, giudici e segretari per la verifica dei minutari dei notai defunti o dimissionari, giusta la legge sul notariato, e diritti per gli archivisti notarili;
- f) Spese degli incanti rimasti deserti, per la vendita dei beni demaniali, e perciò a carico dell'amministrazione, escluse quelle simili per i beni dell'Asse ecclesiastico;
- g) Retribuzioni del 10 per cento agli ispettori e ricevitori di registro e bollo, ed ai cancellieri giudiziari sul prodotto delle sovrattasse e pene pecuniarie riscosse per contravvenzioni da essi scoperte e denunciate.
- » 79. a) Aggio d'esazione ai contabili;
- b) Aggio d'esazione ai cancellieri;
- c) Aggio d'esazione ai distributori secondari di carta bollata;
- d) Aggio d'esazione agli esattori fiscali ed altri ricevitori di diritti e tasse devolute all'amministrazione.
- » 80. Spese di coazione e di liti:
- a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi;
- b) Diritti dovuti ai periti, liquidatori, ingegneri, geometri e simili, nelle cause che interessano l'amministrazione;
- c) Diritti dovuti per levatura di copie ed estratti di documenti relativi ai notai od altri ufficiali non retribuiti in qualunque modo dal Governo;
- d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);
- e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti o avvisi nell'interesse dell'amministrazione;
- f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenze in giudizio, escluso ben inteso le somme in capitale per le quali ebbero luogo le liti.
- CAP. 81. Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborsi.
- » 83. Spese per guasti improvvisi nelle proprietà demaniali che richiedono immediata riparazione, non che per imposte consorziali di arginatura ed altre tendenti al miglioramento dei beni e del suolo di proprietà demaniali.
- » 85. Contribuzioni sui beni demaniali;
- a) Imposte sui beni rurali;
- b) Imposte sui fabbricati;
- c) Imposte comunali e provinciali;
- d) Imposte sui beni d'istituti e corpi morali amministrati dal demanio.
- » 87. Materiale e spese diverse (*Amministrazione dei canali riscattati*) - *Canali Carour*.
- » 157. Rimborso di somme versate dagli esattori e pagamento di imposte e sovrimeposte ed altre dovute da debitori insolubili i di cui beni sono stati devoluti al demanio dello Stato (articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto.

- CAP. 95. Spese di liti, in cui le finanze sono condannate dai tribunali, spese d'istanza, spese perizie giudiziarie, onorari agli avvocati, ai causidici, ed altri consimili, e spese per pagamento di assegno alle scorte armate in servizio delle imposte dirette.
- » 96. Rimborso di quote d'imposte dirette indebitamente riscosse, delle quote inesigibili delle imposte stesse e della sovratassa imposta nel territorio mantovano per ripari di difesa e di digagna.
- » 164. Aggio di esazione ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per ommesse ed inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

Servizio del macinato.

- CAP. 98. Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali.
- » 98 bis. Anticipazione di spese di perizie a sensi dell'articolo 18 del testo di legge approvato col regio decreto 13 settembre 1874, n. 2056, e di quelli per lavori di riduzione dei mulini a sensi dell'articolo 165 del Regolamento approvato col regio decreto 13 settembre suddetto, n. 2057.
- » 99. Aggio per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali.
- » 100. Rimborsi e restituzione di tasse.

Amministrazione esterna delle gabelle.

- CAP. 103. Soldi ed assegni pel personale delle guardie doganali.
- » 105. Spese di casermaggio e diverse per le guardie doganali.
- » 106. Costruzione, riparazione e manutenzione dei piroscafi ed altri legn doganali.
- » 108. Spese di giustizia, di liti e quote di

riparto agli impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni.

- CAP. 109. Aggio agli esattori fiscali di crediti arretrati gabellari nelle provincie lombardo-venete.
- » 112. Compensi agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte.
- » 114. Spese di materiale e diverse per le dogane.
- » 115. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.
- » 117. Spese relative alla riscossione del dazio-consumo, e restituzione di diritti indebitamente esatti.
- » 118. Spese diverse per la riscossione della tassa di fabbricazione e restituzione della tassa per gli alcool esportati.
- » 121. Indennità ai rivenditori dei sali.
- » 125. Compra, macinazione e trasporto di sali.
- » 127. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso.
- » 128. Preparazione del sale agrario ed industriale.
- » 129. Buonificazione ai salatori di pesci.
- » 130. Spese per l'otturazione delle sorgenti salse, ecc.
- » 131. Spese diverse e di materiale nei magazzini dei sali.
- » 168. Spese relative alla vendita a prezzo ridotto delle polveri rimaste nei magazzini alla cessazione della privativa.

PARTE III.

SERVIZIO DELL'ASSE ECCLESIASTICO.

Servizio dell'Asse ecclesiastico.

- CAP. 171. Spese per il personale addetto al servizio dei beni immobili dell'Asse ecclesiastico (sempre quando la relativa partita non sia iscritta nei prospetti delle spese fisse) e spese variabili di qualunque natura, contemplate negli articoli 58, 59 e 60 del regolamento, ivi comprese

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

le imposte consorziali di arginatura ed altre tendenti al miglioramento del suolo e beni.

- CAP. 172. Aggió d'esazione ai contabili.
- » 173. Contribuzioni fondiarié sui beni rurali, sui fabbricati ed imposte comunali e provinciali sui beni dell'Asse ecclesiastico.
- » 174. Oneri non ancora iscritti sui prospetti delle spese fisse.
- » 176. Spese varie inerenti alle vendite dei beni (meno le spese per onorari e palmari straordinari ai difensori legali).

Ministero dei Lavori Pubblici

Posté.

- CAP. 39. Spese degli uffizi postali all'estero.
- » 42. Retribuzioni ai capitani di bastimento, che trasportano lettere e stampati per la via di mare.
- » 46. Premio ai rivenditori di francobolli e delle cartoline postali.
- » 48. Buonificazioni ai titolari degli uffizi postali ed ai capi delle sezioni per lettere rinviate, detassate e rifiutate.
- » 49. Aggió ai consoli sulle tasse dei vaglia postali emessi.

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

PARTE I.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE PROPRIE DEL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Pesi e misure.

- CAP. 21. Restituzione e rimborsi di diritti di verificazione.

PRESIDENTE. Chi approva l'intero bilancio ed elenchi annessi, si alzi.

(Approvato.)

Si dà ora lettura del progetto di legge:

Art. 1.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1876, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle Finanze, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Nessuno chiedendo la parola, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.
(Approvato.)

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 32 della legge 22 aprile 1869 n. 5026, sono considerate spese d'ordine ed obbligatorie quelle descritte nel qui unito elenco A.

(Approvato.)

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti.

(Approvato.)

Art. 4.

È prorogata a tutto marzo 1876 la facoltà data al Ministro delle Finanze coll'art. 1 della Legge 2 luglio 1875, n. 2570.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Il Senato ricorderà che alla fine del primo periodo di questa sessione, poichè le convenzioni ferroviarie che stavano davanti all'altro ramo del Parlamento non erano state votate, fu giuocoforza di provvedere alla continuazione dei lavori delle ferrovie Calabro-Sicule, al quale scopo furono stanziati 15 milioni.

Io ebbi occasione di esporre diffusamente al Senato le considerazioni che consigliavano di adottare siffatto provvedimento.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

Nell'occasione in cui si discusse dalla Camera dei Deputati il provvedimento stesso, parve opportuno che fosse conferita al Governo la facoltà di effettuare il cambio delle obbligazioni comuni delle ferrovie romane in titoli di rendita pubblica alla pari, deducendone le cedole dei due ultimi anni trascorsi.

Anche in Senato la questione fu discussa lungamente, e ad essa prese parte molto viva l'onorevole Senatore Pallieri che era Relatore del progetto di legge.

L'onorevole Senatore Pallieri chiedeva appunto a quanto presumessi potesse ascendere la rendita occorrente per tale servizio, al che risposi che la quantità delle obbligazioni comuni emesse corrispondeva a circa 11 milioni di rendita; ma non aveva dati positivi per presagire quante delle obbligazioni stesse sarebbero state offerte al cambio; che però, volendo istituire un calcolo approssimativo di tesoro, io riteneva di dover estimarne la metà allo incirca, per modo che 5 milioni e mezzo delle obbligazioni medesime sarebbero state concambiate. Invero le obbligazioni presentate al cambio nel termine fissato eccedettero la somma presagita, essendo ammontate a lire 6,200,000; ma siccome la facoltà data al Ministero delle Finanze per tale operazione scadeva con la fine di ottobre, è avvenuto che parecchi portatori di obbligazioni si sono presentati tardivamente, cioè quando il termine era già scaduto. Mi sono quindi creduto in dovere di chiedere che fosse concessa una proroga alla facoltà di effettuare il cambio, in quanto che è mia opinione, come ebbi allora l'occasione di esporre al Senato, che l'operazione di tesoreria abbia una utilità qualora la questione del riscatto delle ferrovie Romane sia risolta dai due rami del Parlamento.

Ecco il motivo per cui fu aggiunto l'articolo 4 al presente progetto di legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, metterò ai voti l'articolo 4. che rileggo.

(V. sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Anche la votazione di questo progetto di legge sarà fatta insieme agli altri già discussi ed approvati.

Comunicazioni della Presidenza.

Sono pervenute al banco della Presidenza due domande.

Una è del cav. Francesco Guercio, economo cassiere, così concepita: « L'Avv. Francesco Guercio, economo del Senato del Regno, dopo lunghi servizi prestati, presenta al Senato la sua domanda per essere messo a riposo; e nello stesso tempo fa istanza perchè sia autorizzata la cancellazione dell'annotazione sulla rendita di lire 300 per cauzione prestata, come da certificato numero 444,345. »

Alla domanda dell'economista cav. Guercio va unita una dichiarazione della Questura del Senato, concepita in questi termini: « I questori sottoscritti hanno l'onore di rassegnare a S. E. il Presidente del Senato del Regno l'unita istanza del cavaliere avv. Francesco Guercio, economo-cassiere del Senato stesso, per ottenere di essere collocato a riposo; e nello stesso tempo Le fanno conoscere che, essendo questa mattina medesima addivenuti alla ricognizione di cassa, riconobbero esistere nella medesima la somma risultante in fondo dalla liquidazione fatta degli introiti e delle spese, come parimenti le cartelle della rendita del Gran Libro depositate per sua cauzione.

I Senatori, Questori del Senato

T. SPINOLA.

A. CHIAVARINA. »

Chi ammette la domanda del cav. Guercio, di esser collocato a riposo, e di autorizzare la cancellazione dell'annotazione sulla rendita di L. 300 del Gran Libro, è pregato di sorgere.
(Approvato.)

L'altra domanda è del duca Satriano e ne do lettura.

« A Sua Eccellenza

Il Presidente del Senato del Regno.

Il sottoscritto Filippo Satriano dichiara, che dopo la sentenza dell'Alta Corte con cui respingendosi la eccezione di non potersi far luogo a procedimento penale contro di lui, è stato sottoposto ad accusa, egli sente il bisogno di rassegnare, come formalmente rassegna

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

con questo atto, le sue dimissioni da Senatore del Regno nei termini dell'articolo 95 del Regolamento del Senato.

Napoli 21 dicembre 1875.

Firmato, FILIPPO SATRIANO.

Tale è la firma del signor Filippo Satriano — *firmato* Notaro Antonino Principe, residente in San Giovanni a Teduccio ».

Il Senato ben sa che l'articolo 95 del Regolamento prescrive in questo caso di prendere solamente atto della data di dimissione.

L'ordine del giorno recherebbe la discussione di due progetti di legge, cioè gli Stati di prima previsione della spesa per l'anno 1876, del Ministero dei Lavori Pubblici, e di quello di Agricoltura, Industria e Commercio.

Debbo peraltro informare il Senato che la Relazione sul bilancio di prima previsione del Ministero dei Lavori Pubblici, non solo non è stampata nè distribuita, ma neppure è per intero consegnata alla tipografia; e la Relazione del Ministero di Agricoltura, Industria e sul bilancio non è peranco impaginata. Interrogò perciò il Senato se crede di rimandarne la discussione a domani, nel qual caso si potrebbe aprir la seduta nelle ore antimeridiane, oppure se intende che si proceda ora alla discussione, benchè non ne sia stata distribuita la Relazione.

Voci. Si discuta oggi, seduta stante!

PRESIDENTE. In questo punto è pervenuta al banco della Presidenza una proposta firmata da dieci Senatori, la quale è così concepita:

« I sottoscritti chiedono che l'onorevolissimo signor Presidente voglia costituire d'urgenza il Senato in Comitato segreto. »

Firmati: Casati - A. Chiavarina - C. Trombetta - Cavallini - Sineo - T. Spinola - Di Cosilla - Di Sortino - Prinetti - G. Morelli.

Se il Senato vuol costituirsi in Comitato segreto, si rimanderà a domani la discussione di questi due Stati di prima previsione de' Ministeri di Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio; del resto, io sono agli ordini del Senato.

MINISTRO DELLE FINANZE. Vedendo posto all'ordine del giorno un progetto di legge riguardante l'approvazione di alcuni contratti di vendita e di permuta di beni demaniali, la cui Relazione

è stata stampata e distribuita, pregherei il Senato di procedere alla discussione dell'accennato progetto.

PRESIDENTE. Io sono, ripeto, agli ordini del Senato. Domando intanto se esso approva la proposta dell'onorevole Ministro delle Finanze.

Non facendosi opposizione, la proposta s'intende approvata.

Discussione del progetto di legge: Approvazione di alcuni contratti di vendita e di permuta di beni demaniali.

PRESIDENTE. Si passa dunque alla discussione del progetto di legge: Approvazione di alcuni contratti di vendita e di permuta di beni demaniali.

Il Senatore *Segr.* TABARRINI ne dà lettura.

Articolo unico.

Sono approvati i seguenti contratti stipulati per causa di utilità pubblica dall'amministrazione demaniale dello Stato:

N. 1. — Di vendita al comune di Corteolona di un fabbricato per sede della pretura ed altri uffici pel prezzo di lire 6000, giusta i due istrumenti nei rogiti Cattaneo dottore Francesco dei 17 settembre 1874 e 4 febbraio 1875.

N. 2. — Di vendita al municipio di Biella del fabbricato-magazzino dei sali, da atterrarsi giusta il piano d'ingrandimento di quella città, pel prezzo di lire 2576 34 e come all'istrumento 19 gennaio 1875, nei rogiti del notaio A. Corte.

N. 3. — Di vendita al comune di Viareggio di quella pineta e terreni fabbricativi. Lotti dal 20 al 32 e n. 1 e 2 dell'elenco secondo della provincia di Lucca, pel complessivo prezzo di lire 132,692 78, come da istrumento nei rogiti Quilici Angelo dei 15 marzo 1875.

N. 4. — Di vendita alla Congregazione di Carità in Milano di quel fabbricato già convento degli Agostiniani, detto San Marco, pel prezzo di lire 20,000, come da istrumento nei rogiti dell'Oro del 1. maggio 1875.

N. 5. — Di vendita al Municipio di Livorno di un tratto di area demaniale per riduzione della nuova barriera alla porta Mare pel prezzo di lire 1 50 al metro quadrato, giusta l'istrumento 28 aprile 1875 nei rogiti del notaio Antonio Minucci.

N. 6. — Di vendita al comune di Ascoli-Piceno del fabbricato ex-convento dei Filippini,

pel prezzo di lire 4338 16, giusta istrumento 31 dicembre 1874 nei rogiti del notaio Giovanni Cantalamessa.

N. 7. — Di permuta col comune di Verona dei fabbricati demaniali, ex-convento di Santa Anastasia, ex convento di Santa Eufemia, locali e magazzini e primo piano del palazzo detto *Mercato Vecchio* col campo militare di spettanza del Comune, detto *Campofiore*, come da istrumento 2 marzo 1875, nei rogiti del notaio Giuseppe Donatelli.

N. 8. — Di vendita al Pio istituto dei Riformatori in Milano dell'ex-convento dei Padri Minori Osservanti di San Francesco a Santa Maria della Pace in Milano, pel prezzo di lire 15,000, giusta l'istrumento 13 maggio 1875, nei rogiti del notaio D. Giuseppe Capretti.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI. Chiederei se nelle pratiche relative alla proposta dell'alienazione del convento di S. Maria della Pace in Milano siasi tenuto presente (e fuor di dubbio se ne avrà avuto sentore), che in quel convento vi sono due affreschi preziosissimi, attribuiti l'uno al Lomazzo e l'altro a Cesare da Sesto, che furono fra i più insigni-maestri della scuola lombarda. Sarebbe necessario che in proposito si prendessero le opportune cautele, affinché non seguisse il guaio intervenuto per l'alienazione del convento di S. Salvi presso Firenze in cui è il Cenacolo di Andrea del Sarto.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Il locale di cui si tratta era già da molto tempo in uso della pia Opera la quale oggi ha voluto farne l'acquisto, per la ragione che dovendo farvi dei restauri ed ampliamenti non voleva incorrere nel pericolo che il locale, dopo le spese di adattamento, venisse rivendicato.

È giustissima l'osservazione fatta dall'onorevole Mauri dell'esistenza in quel fabbricato di due affreschi pregevolissimi; io farò avvertenza prima di sottoporre a sua Maestà la legge, affinché queste importanti pitture sieno conservate; e, se fosse possibile anche lasciate esposte all'attenzione dei visitatori.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI. Ringrazio l'onorevole Mini-

stro delle sue assicurazioni, che sono nuova prova della sollecitudine che egli prende di quel patrimonio della coltura nazionale, che è l'arte nostra.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, si continuerà la lettura dell'articolo unico del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

N. 9. — Di cessione gratuita al municipio di Spezia di area per regolamento della piazza dell'arsenale, giusta privata scrittura 26 febbraio 1875.

N. 10. — Di vendita al comune di Cervia dello stabile ad uso di carceri mandamentali, pel prezzo di lire 2200, giusta l'istrumento 7 gennaio 1875, a rogito Montani Francesco di Cervia.

N. 11. — Di vendita al comune di Pisa della parte del palazzo Gambacorti, di ragione demaniale, pel prezzo di lire 33,697 80, coll'aggiunta di altre lire 11,000 in via di compenso del già avuto godimento della medesima, come da istrumento nei rogiti dottore Tito Chiesi dei 15 marzo 1875.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, il progetto di legge, non constando che di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori che non avessero ancora votato, a voler deporre nell'urne le loro schede.

Prima però che il Senato si riunisca in Comitato segreto, si procederà allo spoglio dei voti.

PRESIDENTE. Risultato della votazione:

Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1876.

Votanti	71
Favorevoli	68
Contrari	3

(Il Senato approva.)

Leva marittima del 1876, sulla classe del 1855.

Votanti	71
Favorevoli	68
Contrari	3

(Il Senato approva.)

Disposizioni intorno all'iscrizione della rendita 5 010, in esecuzione all'art. della legge 7 luglio 1866, N. 3036, e all'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, N. 3848.

Votanti	71
Favorevoli	64
Contrari	7

(Il Senato approva.)

Approvazione di una spesa straordinaria per l'espropriazione di locali necessari per provvedere alla conservazione del Cenacolo di Andrea del Sarto.

Votanti	71
Favorevoli	66
Contrari	5

(Il Senato approva.)

Modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Votanti	71
Favorevoli	65
Contrari	6

(Il Senato approva.)

Nuova proroga dei termini per l'iscrizione e la rinnovazione delle ipoteche nella provincia di Roma.

Votanti	71
Favorevoli	66
Contrari	5

(Il Senato approva.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io pregherei il Senato di voler continuare ad occuparsi della discussione dei bilanci, i quali sono certamente il lavoro più importante e più urgente, che resti in questo momento a farsi. Quanto al Comi-

tato segreto, ritengo che il medesimo potrà comodamente e senza nessun pregiudizio venir rinviato ad un'altra seduta, che potrebbe anche tenersi domani.

Qualora poi la discussione dei bilanci lasciasse ancora sufficiente tempo oggi stesso, e l'oggetto sul quale si deve deliberare in Comitato segreto non richiedesse lunga discussione, potrebbe il Senato radunarsi oggi ancora dopo la discussione dei bilanci.

Siccome poi alcune Relazioni non vennero ancora stampate, ma sono per altro manoscritte, e siccome il Senato non ignora che in altre occasioni urgenti ha deliberato di procedere subito alla discussione anche senza che le Relazioni stampate fossero state precedentemente distribuite, così parmi che anche oggi si potrebbe seguire lo stesso sistema.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta dell'onorevole Ministro Guardasigilli, di procedere oltre alla discussione dei bilanci, quantunque per taluni di essi non siano ancora state stampate e distribuite le Relazioni, delle quali peraltro, essendo le medesime manoscritte, si potrà, occorrendo, dar lettura.

Chi dunque approva la proposta dell'onorevole Ministro Guardasigilli, è pregato di alzarsi. (Approvato.)

Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1876.

PRESIDENTE. Si passa dunque alla discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1876.

Penso che il Senato vorrà dispensare dalla prima lettura dell'intero progetto di legge.

Chi approva questa proposta, si alzi.

(Approvato.)

Si procede alla lettura de' singoli capitoli. Il Senatore, *Segretario*, CHIESI ne dà lettura.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

Amministrazione centrale.

1 Ministero (Personale)	662,000 »	»	662,000 »
2 Ministero (Materiale)	46,000 »	»	46,000 »
PRESIDENTE. Chi approva questo totale, si alzi.	708,000 »	»	708,000 »

(Approvato.)

Lavori pubblici.

Reale Corpo del Genio civile.

3 Personale	1,883,700 »	»	1,883,700 »
4 Spese d'ufficio	177,683 »	»	177,683 »
5 Spese di trasferta, d'indennità e diverse	680,000 »	100,000 »	780,000 »
	2,741,383 »	100,000 »	2,841,383 »

(Approvato.)

Strade.

6 Manutenzione e riparazione di strade e ponti nazionali, e spese eventuali	6,635,300 »	2,155,000 »	8,790,300 »
7 Concorsi obbligatori per opere stradali	52,000 »	»	52,000 »
8 Sussidi concessi ai Comuni ed ai Consorzi per opere stradali	»	150,000 »	150,000 »
	6,687,300 »	2,305,000 »	8,992,300 »

(Approvato.)

Acque.

9 Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1 ^a categoria e d'irrigazione	888,300 »	201,000 »	1,089,300 »
10 Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2 ^a categoria	4,000,000 »	532,000 »	4,532,000 »
11 Spese fisse per assegni e fitti (Opere idrauliche di 1 ^a categoria e d'irrigazione)	236,680 »	36,000 »	272,680 »
12 Spese fisse per assegni e fitti (Opere idrauliche di 2 ^a categoria).	967,572 »	67,000 »	1,034,572 »
13 Concorso per opere idrauliche consortili (3 ^a categoria), giusta l'art. 97 della legge sui lavori pubblici	30,000 »	»	30,000 »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

13 Sussidi ai comuni ed altri corpi morali per bis opere di difesa (4 ^a categoria) degli abitati di città, villaggi e borgate, a termini del- l'articolo 99 della legge predetta	100,000	»	40,000	»	140,000	»
14 Spese eventuali per le opere idrauliche	499,000	»	12,000	»	511,000	»
	6,721,552	»	888,000	»	7,609,552	»

(Approvato.)

Bonifiche.

15 Assegni ed indennità fisse al personale di bo- nifica	123,000	»	10,000	»	133,000	»
---	---------	---	--------	---	---------	---

(Approvato.)

Porti, spiagge e fari.

16 Manutenzione e riparazione dei porti	863,000	»	170,000	»	1,033,000	»
17 Escavazione ordinaria dei porti	1,067,200	»	»	»	1,067,200	»
18 Personale subalterno pel servizio dei porti	95,000	»	10,000	»	105,000	»
19 Pigione pel servizio dei porti	2,200	»	500	»	2,700	»
20 Manutenzione ed illuminazione dei fari	418,000	»	100,000	»	518,000	»
21 Personale pel servizio dei fari	157,000	»	15,000	»	172,000	»
22 Sussidi per opere ai porti di 4. ^a classe (Art. 198 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F)	60,000	»	40,000	»	100,000	»
	2,662,400	»	335,500	»	2,997,900	»

(Approvato.)

Strade ferrate.

23 Sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate di Società private (Spese fisse)	352,500	»	4,000	»	356,500	»
24 Sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate di Società private (Spese variabili)	55,000	»	10,000	»	65,000	»
25 Spese d'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule (Spesa obbligatoria)	554,500	»	»	»	554,500	»
	962,000	»	14,000	»	976,000	»

(Approvato.)

Telegrafi.

26 Personale dei Telegrafi di direzione, manu- tenzione ed esercizio (Spese fisse)	3,514,650	»	»	»	3,514,650	»
27 Retribuzioni ad incaricati di Uffici di 3 ^a ca- tegoria, ed ai fattorini in ragione di tele- grammi (Spesa obbligatoria)	1,050,000	»	»	»	1,050,000	»
28 Indennità di missione, di tramutamento, di interpretazione e di cauzione	125,000	»	8,000	»	133,000	»
29 Pigioli ed assegnamenti per le spese di scrit- toio, e per le pernottazioni negli Uffici (Spese fisse)	289,000	»	»	»	289,000	»

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

30 Spese d'esercizio e di manutenzione	925,000 »	50,000 »	975,000 »
31 Crediti di amministrazioni estere per telegrammi internazionali (Spesa d'ordine)	350,000 »	145,000 »	495,000 »
31 bis Annualità per l'immersione e manutenzione di un cordone elettrico sottomarino fra il continente italiano presso Orbetello e l'isola di Sardegna presso la Maddalena (articolo 2 della legge 1° maggio 1875, n. 2450, serie 2 ^a).	120,000 »	»	120,000 »
32 Restituzione di tasse, spese di espresso, commutazione in denaro di Buoni di cassa per risposte pagate ecc. (Spesa d'ordine)	35,000 »	5,000 »	40,000 »
33 Spese telegrafiche per conto di diversi (Spesa d'ordine)	200,000 »	6,000 »	206,000 »
34 Servizio telegrafico semaforico	175,000 »	25,000 »	200,000 »
(Approvato.)	6,783,650 »	239,000 »	7,022,650 »

Poste.

35 Personale dell'Amministrazione delle poste	3,600,000 »	3,630 »	3,603,630 »
36 Personale degli Uffici di 2 ^a classe	2,180,000 »	»	2,180,000 »
37 Personale dei corrieri, messaggieri, portallettere e serventi	1,670,000 »	3,100 »	1,673,100 »
38 Assegnamenti per spese d'ufficio e per pigioni	480,000 »	»	480,000 »
39 Assegnamenti ai titolari degli Uffici postali italiani all'estero	30,420 »	2,010 »	32,430 »
40 Canonici ai Mastri di posta	19,640 »	»	19,640 »
41 Trasporto delle corrispondenze (Spese fisse)	3,450,000 »	»	3,450,000 »
42 Trasporto delle corrispondenze (Spese variabili)	635,000 »	66,500 »	701,500 »
43 Servizio postale e commerciale marittimo	8,075,560 »	363,000 »	8,438,560 »
44 Indennità per missioni, per traslocazioni, visite d'ispezioni, di viaggio agli Impiegati sugli ambulanti, di servizio di notte e di stazione	364,000 »	55,360 »	419,360 »
45 Spese diverse per il materiale	285,000 »	32,080 »	317,080 »
46 Premio ai rivenditori di francobolli e di cartoline postali ed ai titolari degli Uffici postali di 2 ^a classe sui francobolli e sulle cartoline da essi vendute (Spesa obbligatoria)	300,000 »	10,740 »	310,740 »
47 Rimborsi alle Amministrazioni postali estere (Spesa d'ordine)	320,000 »	»	320,000 »
48 Rimborsi ai titolari degli Uffici postali per le corrispondenze rinviate, detassate e rifiutate (Spesa d'ordine)	200,000 »	7,620 »	207,620 »
49 Aggio ai Consoli sulle tasse dei vaglia emessi (Spesa d'ordine)	50,000 »	30,000 »	80,000 »
50 Rimborsi eventuali (Spesa d'ordine)	60,000 »	»	60,000 »
(Approvato.)	21,719,620 »	574,040 »	22,293,660 »

Spese comuni e generali.

51 Dispacci telegrafici governativi	30,000 »	»	30,000 »
52 Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione per i viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	700,000 »	150,000 »	850,000 »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

53 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative (Spesa d'ordine)	248,835 26	»	248,835 26
54 Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato, occorrenti per le corrispondenze d'ufficio (Spesa d'ordine)	1,000,000	» 500,000	» 1,500,000
54 Spesa per diritti di verificaione dei pesi e bis delle misure.	18,600	»	18,600
55 Casuali per tutti i servizi dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni dipendenti	170,000	»	170,000
(Approvato.)	2,167,435 26	650,000	» 2,817,435 26

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

Spese comuni e generali.

56 Maggiori assegnamenti a conguaglio di antichi stipendi	30,600	»	30,600
57 Assegnamenti di disponibilità	18,000	»	18,000
58 Trasporto della Capitale da Firenze a Roma (Lavori)	1,500,000	» 35,000	» 1,535,000
	1,548,600	» 35,000	» 1,583,600

Lavori pubblici.

Strade.

59 Strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio, n. XX - Costruzione dei tronchi in lacuna nelle Provincie di Genova, Pavia e Piacenza (Spesa ripartita)	400,000	»	400,000
60 Miglioramento della strada nazionale da Cuneo a Ventimiglia pel Colle di Tenda, n. XXIII. - Cuneo (Spesa ripartita)	240,000	»	240,000
61 Strada nazionale da Susa in Francia per il Monginevro, N. XII. Sistemazione del tratto fra Oulx e Cesana - Torino.	25,000	»	25,000
62 Strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio, n. XX - Sistemazione del tratto detto <i>La Galleana</i> e del ponte sui canali del molino ed opificio Fioruzzi - Piacenza	12,000	»	12,000
63 Strada nazionale da Alessandria alla Svizzera per il Gran S. Bernardo, n. IX - Costruzione di barriere in legname per assicurare il transito nei siti più pericolosi fra l'uscita della città di Aosta ed il confine Svizzero - Torino	26,200	»	26,200
64 Strada nazionale da Aosta in Francia per il Piccolo San Bernardo. n. X. Sistemazione			

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

	del ponte sulla Dora Baltea presso Villeneuve - Torino	20,000 »	»	20,000 »
64 bis	Strada nazionale Collalta n. XLIX. - Costruzione di un ponte sul fiume Piave a Ponte di Piave. - Treviso (Spesa ripartita).	100,000 »	»	100,000 »
64 ter	Strada nazionale dello Spluga, n. IV. - Tronco dal Trivio di Fuentes a Chiavenna. Ricostruzione del ponte in legno sul Novate nella località fra Campo e Novate - Sondrio	12,000 »	»	12,000 »
65	Strada nazionale dal Modenese al Fiorentino per l'Abetone, n. XXV. - Lavori di difesa della sponda stradale franata nel tronco Pievepelago e Serrabassa mediante costruzione di muri di sostegno al ponte Pichiasassi al luogo denominato <i>Scotte</i> - Modena	25,000 »	»	25,000 »
66	Strada nazionale da Fano al confine colla provincia di Roma, n. XXIX. Rettifica del ponte Storto presso la città di Fano - Pesaro	18,000 »	»	18,000 »
67	Costruzione e sistemazione della rete stradale nelle provincie napoletane (Spesa ripartita)	2,278,900 56	»	2,278,900 56
68	Strada nazionale della Valle d'Agri, n. LIX. Sistemazione dell'ottavo tratto fra la nazionale delle Calabrie e Montesano - Salerno.	10,000 »	»	10,000 »
69	Strada nazionale Sannitica, n. XXXIII. Allargamento del ponte Morcone sul Tammaro e dei rispettivi accessi - Benevento	13,500 »	»	13,500 »
70	Strada nazionale Appulo-Lucana, n. LX. Primo tronco. Deviazione del tratto da metri 340 prima del ponte Cerzeto sino dopo la Grotticella - Potenza	25,000 »	»	25,000 »
70 bis	Strada nazionale n. LV, da San Salvatore alla stazione di Carigliano. Sistemazione del tronco di strada che cavalca il torrente Galatrella-Cosenza	15,800 »	»	15,800 »
71	Apertura e sistemazione della rete stradale nell'isola di Sardègna (Spesa ripartita).	1,177,430 30	»	1,177,430 30
72	Strada nazionale centrale. Costruzione di quattro acquedotti, e rivestimento con pietrame a secco di cunette stradali lungo i tronchi fra Santa Lucia, sotto Serrisino oltre Tiana - Cagliari.	14,300 »	»	14,300 »
73	Strada nazionale da Oristano a Porto Torres. Sistemazione della carreggiata nel tratto fra le città di Oristano e Bonorva - Cagliari	15,000 »	»	15,000 »
74	Completamento della rete stradale di conto nazionale e ricostruzione di ponti sulle strade provinciali di Sicilia (Spesa ripartita)	995,114 44	»	995,114 44
75	Strada nazionale da Palermo a Girgenti per Corleone e Bivona. Sistemazione del primo tratto da villa Langer presso Polermo fino al passaggio a livello della ferrovia - Palermo	29,800 »	»	29,800 »
76	Strada nazionale da Girgenti a Panepiuto. Opere di ampliamento della luce del ponte sul Vella nel tronco da Comitini a Casteltermini - Girgenti.	22,300 »	»	22,300 »
76 bis	Strada provinciale da Manganaro a Girgenti. Tronco da Comitini a Casteltermini. Ricostruzione del ponte Butauro (Girgenti).	20,400 »	»	20,400 »
76 ter	Costruzione di strade provinciali nelle provincie più deficienti di viabilità (Spesa ripartita)	500,000 »	»	500,000 »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

77 Sussidi per la costruzione delle strade comunali obbligatorie (Legge 30 agosto 1868, n. 4613)	3,000,000 »	3,500,000 »	6,500,000 »
(Approvato.)	8,995,745 30	3,500,000 »	12,495,745 30

*Acque.***Opere idrauliche di prima categoria.**

78 Apertura di un canale di navigazione fra i laghi di Como e di Mezzola	<i>Per memoria</i>	»	<i>Per memoria</i>
79 Condotta Carolino - Caserta - Ricostruzione del ponte-canale detto <i>Cassone</i> compreso nel tratto fra il Torrino e i numeri 36 e 38.	26,000 »	»	26,000 »
80 Condotta Giove e Fontanelle - Caserta - Sistemazione del condotto.	30,000 »	»	30,000 »
81 Fiumi Brenta e Bacchiglione nelle Provincie di Padova e Venezia. - Sistemazione secondo il piano Fossombroni-Paleocapa (Spesa ripartita)	39,865 51	»	39,865 51
82 Fiume Arno - Pisa - Costruzione di ponticelli sulla via Alzaia tanto a destra che a sinistra	6,500 »	»	6,500 »
83 Canale navigabile da Pisa a Livorno - Pisa - Allargamento e sistemazione del canale nel tratto di metri 210 che precede il ponte a Piglieri	20,400 »	»	20,400 »
84 Fiume Po - Rovigo - Riproduzione della via alzaia in un breve tratto rimpetto al centro abitato del comune di Occhiobello	6,000 »	»	6,000 »
85 Fiume Corno - Udine - Rettifica della grande risvolta nel bosco Frangipane, ossia sopra il ponte denominato <i>delle Barcatte</i>	14,500 »	»	14,500 »
86 Fiume Lemene - Venezia - Ricostruzione di una briglia attraverso l'emissario del detto fiume poco sotto a Concordia	25,000 »	»	25,000 »
(Approvato.)	168,265 51	»	168,265 51

Opere idrauliche di seconda categoria.

87 Fiume Adige - Este - Ampliamento del magazzino idraulico di Adige	9,500 »	»	9,500 »
88 Fiume Bacchiglione - Padova - Costruzione di un magazzino idraulico in Comune di Vegliano, frazione di Trambacche.	18,500 »	»	18,500 »
89 Fiume Po - Piacenza - Costruzione di una chiavica a tre luci sul colatore Podestà	10,500 »	»	10,500 »
90 Fiume Po - Rovigo - Costruzione di un magazzino idraulico a Polesella	20,000 »	»	20,000 »
(Approvato.)	58,500 »	»	58,500 »

Opere idrauliche promiscue.

91 Assettamenti e riparazioni straordinarie alle opere idrauliche in causa delle piene del 1872	800,000 »	»	800,000 »
---	-----------	---	-----------

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

92 Resti passivi del 1867 e precedenti per le provincie Venete e di Mantova. Concorso obbligatorio dello Stato nelle spese consorziali per opere idrauliche

	<i>Per memoria</i>	»	<i>Per memoria</i>
	800,000	»	800,000

(Approvato.)

Bonifiche.

93 Lago di Bientina	60,000	»	20,000	»	80,000	»
94 Stagni di Vada e Collamezzano	2,000	»	»	»	2,000	»
95 Maremme Toscane	»	»	50,000	»	50,000	»
96 Bacino inferiore del Volturno e Bagnoli	360,000	»	100,000	»	460,000	»
97 Paludi di Napoli, Volla e contorni	56,500	»	15,000	»	71,500	»
98 Torrenti di Somma e Vesuvio	92,000	»	30,000	»	122,000	»
99 Torrente di Nola	63,000	»	30,000	»	93,000	»
100 Regi Lagni	78,000	»	60,000	»	138,000	»
101 Bacino Nocerino	38,000	»	20,000	»	58,000	»
102 Agro Sarnese	105,000	»	20,000	»	125,000	»
103 Bacino del Sele	93,000	»	20,000	»	113,000	»
104 Vallo di Diano	92,000	»	20,000	»	112,000	»
105 Stagni di Marcianise	7,000	»	»	»	7,000	»
106 Piana di Fondi e Monte San Biagio	50,000	»	10,000	»	60,000	»
107 Lago di Averno	6,000	»	»	»	6,000	»
108 Lago Salpi	80,000	»	20,000	»	100,000	»
109 Salina e Salinella di San Giorgio sotto Taranto	30,000	»	2,000	»	32,000	»
110 Lago di Bivona	8,800	»	»	»	8,800	»
111 Piana di Rosarno	5,000	»	»	»	5,000	»
112 Piana di San Vettorino	4,000	»	»	»	4,000	»
113 Bonificazioni Pontine. Concorso dello Stato al quarto della spesa	21,200	»	6,000	»	27,200	»
114 Bonificazione delle Valli grandi Veronesi ed Ostigliesi - Concorso dello Stato al decimo della spesa	42,000	»	»	»	42,000	»
115 Spese per studi relativi al buon regime di fiumi, torrenti ed altre bonifiche nuove	20,000	»	»	»	20,000	»
(Approvato.)	1,313,500	»	423,000	»	1,736,500	»

Porti, spiagge e fari.

116 Porto di Bari di 3 ^a classe - Quarta rata della quota di concorso dello Stato nella spesa per la sistemazione del porto, autorizzata colla Legge 14 agosto 1870, n. 5823	175,000	»	»	»	175,000	»
117 Porto di Bosa di 3 ^a classe - Costruzione del porto (Spesa ripartita)	60,000	»	»	»	60,000	»
118 Porto di Cagliari di 1 ^a - Ricostruzione delle calate del sale	20,000	»	»	»	20,000	»
119 Porto di Catania di 3 ^a classe - Quarta rata della quota di concorso dello Stato nella spesa per la sistemazione del porto, autorizzata colla Legge 31 luglio 1870, n. 5783.	125,000	»	125,000	»	250,000	»
120 Porto di Castellamare di Stabia di 3 ^a classe - Costruzione del molo di protezione (Spesa ripartita)	25,000	»	»	»	25,000	»
121 Porto Corsini di 3 ^a classe - Sistemazione del porto (Spesa ripartita)	100,000	»	»	»	100,000	»

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

122 Porto di Gallipoli di 3 ^a classe - Costruzione delle opere di protezione del porto (Spesa ripartita)	130,097 45	»	130,097 45
123 Porto di Genova di 1 ^a classe - Costruzione di banchine per la stazione ferroviaria delle merci (Spesa ripartita)	600,000	»	600,000 »
124 Porto di Girgenti di 3 ^a classe - Costruzione di un nuovo molo (Spesa ripartita)	150,000	»	150,000 »
125 Porto di Livorno di 1 ^a classe - Costruzione del nuovo porto (Spesa ripartita)	50,060	»	50,000 »
126 Porto di Messina di 1 ^a classe - Compimento del bacino di carenaggio (Spesa ripartita)	359 45	50,000 »	50,359 45
128 Porto di Napoli di 1 ^a classe - Compimento del molo militare o di San Vincenzo (Spesa ripartita)	240,000	»	240,000 »
129 Porto di Palermo di 1 ^a classe - Opere di difesa alla cala del porto (Spesa ripartita)	70,000	»	70,000 »
130 Porto di Reggio di 3 ^a classe - Quarta rata della quota di concorso dello Stato nella spesa per la costruzione del porto, autorizzata colla legge 14 agosto 1870, n. 5823	125,000	» 100,000 »	225,000 »
131 Porto di Salerno di 3 ^a classe - Prolungamento dell'antemurale (Spesa ripartita)	40,000	»	40,000 »
132 Porto di Santa Venere di 3 ^a classe - Costruzione del porto nel golfo di Santa Eufemia (Spesa ripartita)	80,000	»	80,000
133 Porto di Savona di 3 ^a classe - Costruzione di una darsena per la stazione ferroviaria delle merci (Spesa ripartita)	350,098 06	650,000 »	1,000,098 06
134 Porto di Venezia di 1 ^a classe - Costruzione di banchine (Spesa ripartita)	140,000	»	140,000 »
135 Escavazioni per miglioramento dei fondali nei porti di Genova, Livorno e Venezia	540,000	»	540,000 »
	3,020,554 96	925,000 »	3,945,554 96

(Approvato.)

Strade ferrate.

136 Spese di sorveglianza tecnica alle strade ferrate in costruzione (Spese fisse)	110,000	»	110,000 »
--	---------	---	-----------

PRESIDENTE. Sopra quest'articolo ha domandato la parola l'onorevole Sineo.

L'onorevole Sineo ha la parola.

Senatore SINEO. Vedo con dispiacere che nelle opere straordinarie per le strade ferrate non siano portate nessuna somma per studi da farsi a carico del Governo. Per le linee più importanti d'interesse nazionale, le questioni di massima dovrebbero sempre studiarsi preventivamente dal Governo; esso non debbe lasciarsi rimorchiare da progetti informati ad interessi locali.

Vorrei specialmente che il Governo facesse esaminare con somma diligenza quale sia la

linea da prescegliersi per unire direttamente l'alta Italia con la Provenza, che somministra un grandissimo sfogo ai nostri prodotti.

Sei sono principalmente le valli del versante italiano che offrono non difficili accessi ai contigui dipartimenti francesi: le valli di Dora, Peles, Po, Varaita, Macra e Stura. Ciascuna di queste valli ha i suoi calorosi fautori, eccettuata quella del nostro più gran fiume, le cui sorgenti si rinvengono alla base piramidale del Monviso.

Or sono molti anni il Governo imperiale di Francia, per iniziativa mia, si era mostrato disposto a prestare il suo concorso per la costru-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

zione appunto della linea che, risalendo la valle di Po, ci avrebbe condotti direttamente a Marsiglia. Ma questa buona disposizione fu neutralizzata dall'influenza, in allora soverchiante, di una potente Società, cioè della Compagnia concessionaria delle ferrovie da Parigi a Lione, ed al Mediterraneo. Credo che attualmente il Governo francese saprebbe sottrarsi a questa influenza, dietro i continui reclami di quei suoi dipartimenti. Preme dunque di determinare quale sia il punto di congiunzione che debba essere preferito dal Governo Italiano.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Mi rincresce di dovere opporre alla proposta dell'onorevole Senatore Sineo un'eccezione di forma.

Egli propone che nella parte straordinaria del bilancio sia iscritta una somma per fare gli studi per una nuova ferrovia. Ora, egli ben sa che senza una legge io non potrei proporre questo stanziamento, poichè gli è certo che un progetto di ferrovia, come quello a cui ha accennato, importerebbe una spesa di più di 30 mila lire. Quanto poi al merito della cosa, dico che conosco tutti i vari progetti i quali sono stati messi innanzi per una nuova comunicazione tra Marsiglia e la Valle del Po; e di questi progetti non ve ne è che uno, o due, i quali farebbero correre la linea dalla valle della Dora, passando o il Monginevro o il Colle dell'Echelle, nella valle di Briançon, unendosi alla linea francese a cui l'onorevole Senatore Sineo ha accennato.

Però l'onorevole Senatore Sineo (mi scusi se dico così), non ha letto forse la discussione che si tenne nell'Assemblea francese sulla proposta di quella linea. Io lo prego di leggerla, e sono sicuro che si persuaderà come me, che per la costruzione di quella linea vi

sono delle obiezioni molto gravi su cui sarebbe colpa il passare leggermente. Io non mi permetto di aggiungere altro in proposito. Vi sono inoltre parecchi altri progetti che si contengono il campo per altri valichi delle Alpi. Infine vi è il progetto per il colle di Tenda che credo sia stato fatto dall'ingegnere Vautkerlet; ma per questa linea il governo francese non ha detto l'ultima parola.

Io non posso aggiungere altro; e non credo che il Senato si aspetti da me la manifestazione del proposito di promuovere ora l'apertura di un altro valico alpino che importerebbe, un gravissimo e nuovo onere per il bilancio dello Stato.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. A me pare che trattandosi solamente di uno studio, direi quasi, a volo di uccello, di uno studio comparativo, e puramente di massima, la spesa non sarebbe tanto considerevole. Dovrebbe bastare una discreta somma da portarsi sin d'ora in bilancio.

Le manifestazioni ostili sorte nell'Assemblea di Francia non debbono scoraggiarci. Esse riguardano specialmente le linee che dovrebbero risalire o per val di Dora, o per val di Stura, facendo angoli retti sulle attuali linee francesi.

Gli studi del governo italiano dovrebbero rivolgersi specialmente sopra la diagonale tanto desiderata dai Provenzali, che ci condurrebbe direttamente a Marsiglia. Mi rincresce che il signor Ministro non se ne voglia prendere attualmente l'incarico. Aspetterò migliore occasione.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni metto ai voti la cifra portata dal capitolo 136: Spesa di sorveglianza tecnica alle strade ferrate in costruzione, L. 110,000.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

137	Spese di sorveglianza tecnica alle strade ferrate in costruzione (Spese variabili)	50,000	»	»	50,000	»
138	Costruzione della stazione di Venezia (7 ^a rata di rimborso alla Società ferroviaria dell'Alta Italia)	401,235	»	»	401,235	»
139	Concorso del Governo nella spesa per la costruzione della ferrovia del San Gottardo (Legge 3 luglio 1871, n. 3111, serie 2 ^a) (Spesa ripartita)	5,149,467	»	»	5,149,467	»
140	Ferrovia San Severino-Avellino - Continuazione dei lavori di costruzione	»		1,000,294 09	1,000,294 09	
141	Ferrovia ligure - Costruzione (Spesa ripartita)	2,000,000	»	»	2,000,000	»

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

142	Ferrovie Calabro-Sicule - Costruzione (Idem)	20,000,000	»	»	20,000,000	»
143	Ferrovie Calabro-Sicule, - Compimento dei lavori di costruzione appaltati all'impresa Vitali, Charles, Picard e Comp., giusta la legge del 31 agosto 1868, n. 4587 e la Convenzione del 10 marzo 1873, approvata con Decreto Ministeriale 21 luglio successivo .					
		<i>Per memoria</i>	»		<i>Per memoria</i>	
		27,710,702	»	1,000,294 09	28,710,996 09	

(Approvato.)

RIEPILOGO

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

Amministrazione centrale	708,000	»	»	708,000	»
Lavori pubblici	Real Corpo del Genio civile	2,741,383	»	100,000	»
	Strade	6,687,300	»	2,305,000	»
	Acque	6,721,552	»	888,000	»
	Bonifiche	123,000	»	10,000	»
Strade ferrate.	2,662,400	»	335,500	»	
Telegrafi	962,000	»	14,000	»	
Poste	6,783,650	»	239,000	»	
Spese comuni e generali	21,719,620	»	574,040	»	
	2,167,435 26		650,000		
	51,276,340 26		5,115,540		56,391,880 26

(Approvato.)

TITOLO II. — Spesa straordinaria.

Spese comuni e generali	1,548,600	»	35,000	»	1,583,600	»
Lavori pubblici	Strade	8,995,745 30	»	3,500,000	»	
	Acque	168,265 51	»	»	»	
	Opere idrauliche di 1 ^a cat.	58,500	»	»	»	
	Opere idrauliche di 2 ^a cat.	800,000	»	»	»	
Bonifiche	1,313,500	»	423,000	»		
Porti, spiagge e fari	3,020,554 96	»	925,000	»		
Strade ferrate	27,710,702	»	1,000,294 09	»		
	43,615,867 77		5,883,294 09		49,499,161 86	

(Approvato.)

Riepilogo generale.

TITOLO I. — Spesa ordinaria	51,276,340 26	5,115,540	»	56,391,880 26
TITOLO II. — Spesa straordinaria	43,615,867 77	5,883,294 09		49,499,161 86
Totale generale	94,892,208 03	10,998,834 09		105,891,042 12

PRESIDENTE. Chi approva questo totale generale, si alzi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

Si dà ora lettura dell'articolo unico del progetto di legge.

Articolo unico.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1876, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei Lavori Pubblici, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Nessuno chiedendo la parola e trattandosi di articolo unico, sarà questovoto cogli altri progetti di legge a squittinio segreto.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Ho domandata la parola per

Senatore CASATI. Domando la parola. fare una dichiarazione, ed è, che io intendo di astenermi dal prendere parte alla votazione del bilancio dei Lavori Pubblici e da quella del bilancio di Agricoltura, Industria e Commercio.

Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1876.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1876.

Domando al Senato se crede, come ha fatto altre volte, dispensare dalla lettura dell'intero progetto.

Chi acconsente, si alzi.

(Approvato.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa, e si darà lettura dei singoli capitoli per metterli ai voti.

Il Senatore, Segretario, TABARRINI legge:

PARTE PRIMA

Spese d'Amministrazione proprie del Ministero d'Agricoltura,
Industria e Commercio

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

1 Ministero (Personale)	368,400	»	»	368,400	»
2 Ministero (Spese d'ufficio)	30,000	»	3,000	33,000	»
	398,400	»	3,000	401,400	»

(Approvato.)

Agricoltura.

3 Boschi (Spese fisse)	971,640	»	30,000	1,001,640	»
4 Boschi (Spese d'amministrazione e diverse)	176,700	»	35,000	211,700	»
5 Agricoltura, colonie agricole, istruzione, esposizioni, esperienze e medaglie d'onore	299,300	»	20,000	319,300	»
6 Razze equine	740,000	»	10,000	750,000	»
7 Bonifiche, irrigazioni e servizio idrografico fluviale	24,000	»	5,000	29,000	»
	2,211,640	»	100,000	2,311,640	»

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

Industria e commercio.

8 Ufficio centrale dei saggi (Personale)	16,580 »	»	16,580 »
9 Ufficio centrale dei saggi (Spese diverse)	6,000 »	500 »	6,500 »
10 Ufficio di saggio facoltativo dell'oro e argento (Spese fisse)	135,400 »	»	135,400 »
11 Ufficio di saggio facoltativo dell'oro e argento (Spese diverse)	16,800 »	5,000 »	21,800 »
12 Miniere e cave (Spese fisse)	120,500 »	»	120,500 »
13 Miniere e cave (Spese diverse)	34,200 »	2,000 »	36,200 »
14 Ispezioni alle Società industriali ed agli Istituti di credito	58,300 »	»	58,300 »
15 Privative industriali (Personale)	8,500 »	»	8,500 »
16 Privative industriali e diritti d'autore (Spese diverse)	7,500 »	1,000 »	8,500 »
17 Premi ed incitamenti all'industria ed al commercio	64,000 »	3,000 »	67,000 »
18 Pesi e misure (Spese fisse)	486,400 »	2,000 »	488,400 »
19 Pesi e misure (Spese varie)	121,000 »	10,000 »	131,000 »
20 Pesi e misure (Aggio di esazione)	»	5,000 »	5,000 »
21 Pesi e misure (Restituzioni e rimborsi di diritti di verifica- zione)	5,000 »	6,000 »	11,000 »
	<u>1,080,180 »</u>	<u>34,500 »</u>	<u>1,114,680 »</u>

(Approvato.)

Insegnamento industriale e professionale.

22 Scuole ed Istituti superiori	233,200 »	10,000 »	243,200 »
23 Istituti tecnici, di Marina mercantile e Scuole speciali	1,748,718 61	13,000 »	1,761,718 61
24 Scuole d'arti e mestieri	76,120 »	1,000 »	77,120 »
25 Insegnamento industriale e professionale (Spese varie)	85,000 »	5,000 »	90,000 »
26 Insegnamento industriale e professionale (Propine d'esami)	40,000 »	5,000 »	45,000 »
	<u>2,183,038 61</u>	<u>34,000 »</u>	<u>2,217,038 61</u>

(Approvato.)

Statistica.

27 Statistica	85,360 »	1,000 »	86,360 »
-------------------------	----------	---------	----------

(Approvato.)

Spese comuni ai vari servizi.

28 Studi e documenti sulla legislazione	9,000 »	1,000 »	10,000 »
29 Fitto di locali	42,500 »	1,000 »	43,500 »
30 Riparazioni ed adattamenti di locali	9,000 »	3,000 »	12,000 »
31 Indennità di tramutamento agl'impiegati	12,000 »	2,500 »	14,500 »
32 Dispacci telegrafici governativi	300 »	50 »	350 »
33 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.	110,335 13	»	110,335 13
34 Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	180,000 »	45,000 »	225,000 »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

34 Spesa per diritti di verifica- bis delle misure	1,296 »	»	1,296 »
35 Casuali	32,000 »	3,200 »	35,200 »
(Approvato.)	396,431 13	55,750 »	452,181 13

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

Agricoltura.

36 Boschi (Spese diverse straordinarie) . . .	89,020 »	36,000 »	125,020 »
37 Riparto dei beni demaniali-comunali nelle Province Meridionali, subriparto dei ter- reni ademprivili nell'isola di Sardegna e pensionatico nelle Province Venete . . .	10,000 »	500 »	10,500 »
38 Sussidi annui agli ex-agenti forestali. . .	29,000 »	1,000 »	29,000 »
39 Colonie delle isole di Lampedusa e Linosa.	30,000 »	2,000 »	32,000 »
39 Censimento generale dei cavalli e dei muli bis Spese diverse, escluse quelle di stampa (Legge 1 ottobre 1875, n. 1593, serie 2) .	45,000 »	»	45,000 »
(Approvato.)	202,020 »	39,500 »	241,520 »

Industria e commercio.

40 Premio annuo all'inventore dei calcaroni per la fusione dello zolfo in Sicilia	2,295 »	»	2,295 »
41 Carta geologica d'Italia	25,000 »	1,000 »	26,000 »
(Approvato.)	27,295 »	1,000 »	28,295 »

Spese comuni ai vari servizi.

42 Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi deno- minazione	2,200 »	»	2,200 »
43 Assegni di disponibilità	8,000 »	»	8,000 »
(Approvato.)	10,200 »	»	10,200 »

PARTE SECONDA.

Economato generaleTITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

44 Economato generale (Personale)	60,840 »	1,000 »	61,840 »
45 Economato generale (Materiale).	3,572,400 »	800,000 »	4,372,400 »
46 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	2,493 22	»	2,493 22
47 Spese di manutenzione e riparazione dei magazzini dell'Economato generale	5,000 »	1,000 »	6,000 »
(Approvato.)	3,640,733 22	802,000 »	4,442,733 22

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

48	Tipografia ed Archivio Camerale di Roma	»	2,000 »	2,000 »
49	Trasporto della Capitale da Firenze a Roma (Indennità agl'Impiegati dell'Amministrazione centrale - Spese di adattamento mobili ed altre accessorie e spese varie relative).	»	3,000 »	3,000 »
50	Censimento generale dei cavalli e dei muli. - Spese di stampa (Legge 1° ottobre 1875, n. 1593, serie 2.).	15,000 »	»	15,000 »
	(Approvato.)	15,000 »	10,000 »	25,000 »

Riepilogo

PARTE PRIMA

**Spese d'amministrazione proprie
del Ministero d'Agricoltura, Ind. e Commercio.**TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Amministrazione centrale	398,400 »	3,000 »	401,400 »
Agricoltura	2,211,640 »	100,000 »	2,311,640 »
Industria e commercio	1,080,180 »	34,500 »	1,114,680 »
Insegnamento industriale e professionale	2,183,038 61	34,000 »	2,217,038 61
Statistica	85,360 »	1,000 »	86,360 »
Spese comuni ai vari servizi	396,431 13	55,750 »	452,181 13
(Approvato.)	6,355,049 74	228,250 »	6,583,299 74

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

Agricoltura	202,020 »	39,500 »	241,520 »
Industria e commercio	27,295 »	1,000 »	28,295 »
Spese comuni ai vari servizi	10,200 »	»	10,200 »
(Approvato.)	239,515 »	40,500 »	280,015 »

PARTE SECONDA.

Economato generale.

Titolo I. — <i>Spesa ordinaria</i>	3,640,733 22	802,000 »	4,442,733 22
Titolo II. — <i>Spesa straordinaria</i>	15,000 »	10,000 »	25,000 »
(Approvato.)	3,655,733 22	812,000 »	4,467,733 22

Riassunto generale.*Spesa ordinaria*

Parte I. — Spese d'amministrazione proprie del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio	6,355,049 74	228,250 »	6,583,299 74
Parte II. — Economato generale	3,640,733 22	802,000 »	4,442,733 22
(Approvato.)	9,995,782 96	1,030,250 »	11,026,032 96

Spesa straordinaria

Parte I. — Spese d'amministrazione proprie del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio	239,515 »	40,500 »	280,015 »
Parte II. — Economato generale	15,000 »	10,000 »	25,000 »
(Approvato.)	254,515 »	50,500 »	305,015 »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1875

INSIEME.

<i>Spesa ordinaria</i>	9,995,782'96	1,030,250 »	11,026,032 96
<i>Spesa straordinaria</i>	254,515 »	50,500 »	305,015 »
	<u>10,250,297 96</u>	<u>1,080,750 »</u>	<u>11,331,047 96</u>

PRESIDENTE. Chi approva questo totale generale, si alzi.

(Approvato.)

Darò ora lettura dell'articolo unico del progetto di legge:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1876, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Trattandosi di un articolo unico, questo progetto di legge sarà votato a squittinio segreto.

Ora, si passerà all'appello nominale per la votazione dei progetti di legge dianzi approvati.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Avverto gli onor. Senatori che domani alle 2 pom. si terrà Comitato segreto, e che per la ripresa dei lavori, essi saranno convocati a domicilio.

Comunico al Senato il risultato della votazione: Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1876.

Votanti	70
Favorevoli	68
Contrari	2

(Il Senato approva.)

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1876.

Votanti	70
Favorevoli	65
Contrari	5

(Il Senato approva.)

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1876.

Votanti	70
Favorevoli	64
Contrari	6

(Il Senato approva.)

Convenzione internazionale firmata a Parigi il 20 maggio 1875, per l'unificazione del sistema metrico.

Votanti	70
Favorevoli	65
Contrari	5

(Il Senato approva.)

Compimento delle opere di bonificazione delle Maremme Toscane.

Votanti	70
Favorevoli	64
Contrari	6

(Il Senato approva.)

Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1876.

Votanti	70
Favorevoli	65
Contrari	5

(Il Senato approva.)

Approvazione di alcuni contratti di vendita e di permuta di beni demaniali.

Votanti	70
Favorevoli	64
Contrari	6

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 6).

RESOCONTO

DEI LAVORI LEGISLATIVI

DEL

SENATO DEL REGNO

durante il 1° e 2° periodo della Sessione 1874-75 della 12^a Legislatura cioè, dal 23 novembre 1874 al 1° luglio 1875, e dal 15 novembre 1875 al 12 gennaio 1876

ELENCO

dei progetti di legge discussi ed approvati dal Senato

1. Codice penale del Regno d'Italia.
(*Iniziato in Senato.*)
2. Modificazioni alla legge 25 giugno 1865, N. 2337, sui diritti degli autori delle opere dell'ingegno.
(*Iniziato in Senato.*)
3. Disposizioni sulle società ed associazioni commerciali.
(*Iniziato in Senato.*)
4. Stato di prima previsione dell'Entrata, per l'anno 1875.
5. Esercizio provvisorio degli stati di prima previsione della Spesa, per l'anno 1875.
6. Dono nazionale al Generale Giuseppe Garibaldi.
7. Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1871.
8. Certificati ipotecari.
(*Iniziato in Senato.*)
9. Leva marittima dell'anno 1875, sulla classe del 1854.
10. Soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'Appello ed i Tribunali, e riordinamento degli uffici del Contenzioso finanziario.
(*Iniziato in Senato.*)
11. Abolizione delle ritenute ordinate da legge in relazione al tributo fondiario a favore dei debitori delle prestazioni menzionate nell'articolo 1 della legge 14 giugno 1874.
(*Iniziato in Senato.*)
12. Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, per l'anno 1875.
13. Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, per l'anno 1875.
14. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica, per l'anno 1875.
15. Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri, per l'anno 1875.

SESSIONE DEL 1874-75 — RESOCONTO DEI LAVORI LEGISLATIVI

16. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno, per l'anno 1875.
17. Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra, per l'anno 1875.
18. Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze, per l'anno 1875.
19. Approvazione di una convenzione addizionale col Belgio sulle cartoline postali.
20. Alienazione di alcune navi della Regia Marina.
21. Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina, per l'anno 1875.
22. Leva militare sopra i giovani nati nel 1855.
23. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici, per l'anno 1875.
24. Approvazione della Convenzione colla casa d'Erlanger per la posa e manutenzione di un cordone sottomarino fra il continente italiano e la Sardegna.
25. Aumento della tassa di registro dovuta sulle mutazioni immobiliari a titolo oneroso.
26. Modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'Esercito.
27. Modificazioni alle leggi esistenti sulle giubilazioni per l'Esercito, in quanto riguarda i militari in congedo illimitato.
28. Tassa d'entrata nei Musei e luoghi di scavi nel Regno.
29. Proroga dei termini accordata colla legge del 18 agosto 1870, N. 5839, alle Deputazioni provinciali, per la vendita dei terreni già ademprivili appartenenti ai Comuni.
30. Convenzione postale internazionale firmata a Berna il 9 ottobre 1874.
31. Convenzione del 10 dicembre 1874, con la Francia, per la determinazione della frontiera nel Tunnel del Cenisio.
32. Istituzione delle casse di risparmio postali.
33. Disposizioni preservative dalla Doryphora, insetto dannoso alle patate, ed estensione della legge 24 maggio 1874, preservativa dalla Phylloxera.
34. Convenzione per la cessione dei beni alla Provincia di Palermo a titolo di dotazione della Colonia Agricola di San Martino della Scala presso Palermo.
35. Spesa straordinaria per lavori di restauro generale del Palazzo Ducale di Venezia.
36. Maggiori straordinarie spese a compimento di opere marittime nei porti di Girgenti, Napoli, Castellamare di Stabia, Salerno, Palermo, Venezia e Bosa.
37. Costruzione di strade nelle provincie che più difettano di viabilità.
38. Maggiori spese ai residui 1874 e retro iscritti nel Bilancio definitivo di previsione pel 1875.
39. Modificazione della giurisdizione esercitata dai Consolati Italiani in Egitto.
40. Spese straordinarie per lavori di difesa dello Stato.
41. Provvista di materiale d'artiglieria da campagna di grosso calibro.
42. Provvista d'armi da fuoco portatili a retrocarica.
43. Approvvigionamenti di mobilitazione dell'esercito.
44. Modificazioni alla legge 14 giugno 1874, n. 1999, sui lavori di difesa del Golfo della Spezia.
45. Disposizioni intorno alle tasse ed al sistema degli esami universitari.
46. Affrancamento dei diritti d'uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili.
47. Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1873.
48. Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1874.
49. Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1874.
50. Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1875.
51. Convalidazione di Decreto Reale di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1875.
52. Approvazione di una dichiarazione relativa alla Convenzione addizionale monetaria del 31 gennaio 1874, tra l'Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera.
53. Approvazione di convenzione per la costruzione e per l'esercizio d'una strada ferrata dalla stazione di Ponte Galera (sulla linea Roma-Civitavecchia) a Fiumicino.
54. Modificazioni all'art. 100 della legge elettorale.

SESSIONE DEL 1874-75 — RESOCONTO DEI LAVORI LEGISLATIVI

55. Basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale.
56. Maggiore spesa per l'approfondamento ed allargamento dei canali di grande navigazione nell'estuario di Venezia.
57. Spesa straordinaria per gli assettamenti e le riparazioni delle opere idrauliche in conseguenza delle piene avvenute nel 1872.
58. Maggiore spesa occorrente al compimento della strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio.
59. Maggiore spesa occorrente alla costruzione d'un ponte sul fiume Piave a Ponte di Piave, lungo la strada nazionale Callalta, in provincia di Treviso.
60. Maggiore spesa per compiere il trasferimento della capitale in Roma.
61. Maggiori e straordinarie spese a compimento di lavori in corso nell'arsenale militare marittimo di Spezia.
62. Maggiore spesa per lo stabilimento dei magazzini generali in Venezia.
63. Approvazione di alcuni contratti di vendita e di permuta di beni demaniali.
64. Tassa sopra alcune qualità di tabacchi.
65. Anticipazione sul prodotto ricavabile dalla vendita dei beni appartenenti al Demanio.
66. Riordinamento del Notariato.
67. Disposizioni organiche relative alle spese per le opere idrauliche di seconda categoria.
68. Approvazione della Convenzione fra le Finanze e il Municipio di Milano per la cessione di alcuni stabili demaniali, e pel compimento della costruzione d'un carcere giudiziario a sistema cellulare.
69. Tumulazione delle salme di Simone Mayr e Gaetano Donnizzetti nella basilica di S. Maria Maggiore in Bergamo.
70. Proroga della facoltà accordata al Governo per la riunione di piccoli Comuni.
71. Spesa straordinaria per continuare i lavori della Carta topografica d'Italia.
72. Bilancio definitivo dell'entrata e della spesa per l'anno 1875.
73. Inchiesta sulla Sicilia.
74. Opere idrauliche per preservare la città di Roma dalle inondazioni del Tevere.
75. Alienazione dei fabbricati demaniali posti in Roma, Piazza Colonna, ed in Torino, Piazza Carlo Emanuele II.
76. Autorizzazione al Governo di anticipare lire cinque milioni in Buoni del Tesoro alla Società di navigazione a vapore *La Trinacria*.
77. Provvedimenti ferroviari d'urgenza.
78. Convenzione per la costruzione del tronco di ferrovia da Treviglio a Rovato, per Romano e Chiari.
79. Dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di bonificazione dei terreni paludosi del primo circondario consorziale di Ferrara.
80. Convenzione per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata, a sezione ridotta, dalla stazione di Ciampino, sulla linea Roma-Napoli, a Nemi.
81. Provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza.
82. Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina, per l'anno 1876.
83. Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, per l'anno 1876.
84. Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra, per l'anno 1876.
85. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica, per l'anno 1876.
86. Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri, per l'anno 1876.
87. Facoltà al Governo d'istituire sezioni temporanee di Corti di Cassazione in Roma, Napoli e Torino, e di provvedere alla più sollecita spedizione degli affari di cassazione.
88. Disposizioni intorno all'iscrizione della rendita cinque per cento in esecuzione all'articolo 11 della legge del 7 luglio 1866, n. 3036, ed all'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848.
89. Stato di prima previsione dell'Entrata, per l'anno 1876.
90. Compimento delle opere di bonificazione delle Maremme Toscane.
91. Approvazione di una spesa straordinaria per l'espropriazione di locali necessari per provvedere alla conservazione del *Cenacolo* di Andrea del Sarto in Firenze.
92. Leva marittima dell'anno 1876, sulla classe del 1855.
93. Modificazioni all'ordinamento giudiziario.

94. Convenzione internazionale firmata a Parigi il 20 maggio 1875 per l'unificazione del sistema metrico.

95. Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze, per l'anno 1876.

96. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno, per l'anno 1876.

97. Stato di prima previsione della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, per l'anno 1876.

98. Approvazione di alcuni contratti di vendita e di permuta di beni demaniali.

99. Nuova proroga dei termini per l'iscrizione e la rinnovazione delle ipoteche nella Provincia di Roma.

100. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici, per l'anno 1876.

ELENCO

dei progetti di legge rimasti a discutere

1. Riforma del Codice per la Marina Mercantile.

(Iniziato in Senato.)

2. Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia.

(Iniziato in Senato.)

3. Modificazioni del Codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e di cattura, ed alla libertà provvisoria degli imputati.

4. Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato, per l'esercizio 1872.

5. Disposizioni relative alle controversie nascenti dagli atti esecutivi disposti amministrativamente contro gli antichi agenti della riscossione delle imposte dirette.

INTERPELLANZE

1875, 16 febbraio — Del Senatore Poggi, al Ministro dell'Istruzione Pubblica, sul Decreto del 7 gennaio 1875, relativo al riordinamento degli esami di licenza liceale.

1875, 4 marzo — Del Senatore Duchoquè, al Ministro dei Lavori Pubblici sul servizio postale dal continente all'Isola dell'Elba.

1875, 11 maggio — Del Senatore Rossi Alessandro, al Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, sulle condizioni giuridico-economiche degli impiegati civili dello Stato.

1875, 26 giugno — Del Senatore Pepoli Gioachino, al Ministro dell'Interno, sull'applicazione ed osservanza dei provvedimenti finanziari votati nella passata sessione, in rapporto ai bilanci comunali.

SESSIONE DEL 1874-75 — RESOCONTO DEI LAVORI LEGISLATIVI

RIASSUNTO

Progetti di legge presentati	N. 105
Id. discussi ed approvati	N. 100
Id. rimasti a discutere	5

TOTALE	N. 105
Interpellanze	N. 4
Petizioni presentate durante la Sessione	» 176
Riferite dalla Commissione per le Petizioni nella tornata 15 maggio 1875 N.	8
Riferite dalle Commissioni dei vari progetti di legge cui avevano attenzione	» 156
Non riferite perchè mancanti dell'autenticità	» 6
Rimaste pendenti	» 6

TOTALE	N. 176
Sedute pubbliche	N. 97
Comitati segreti	» 4

QUADRO

dei progetti di legge presentati da ciascun Ministero dal 23 novembre 1874 al 29 giugno 1875 e dal 15 novembre al 22 dicembre 1875.

	Presentati	Approvati	Allo studio delle Commissioni od Uffici centrali
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio	5	5	»
Id. degli Esteri	6	6	»
Id. delle Finanze	42	41	1
Id. di Grazia, Giustizia e dei Culti	10	9	1
Id. della Guerra	10	10	»
Id. dell'Interno	3	3	»
Id. della Pubblica Istruzione	4	3	1
Id. dei Lavori Pubblici	14	14	»
Id. della Marina	5	4	1
D'iniziativa del Senato	»	»	»
Id. della Camera elettiva	6	5	1
TOTALE	105	100	5

Dalla Segreteria del Senato, il 12 gennaio 1876.

MEMORANDUM

TO: THE PRESIDENT

FROM: THE SECRETARY OF STATE

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text block]

MEMORANDUM

TO: THE PRESIDENT

FROM: THE SECRETARY OF STATE

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text block]

[Illegible text]

[Illegible text]

Regio Decreto che proroga la Sessione del Senato del Regno e della Camera dei Deputati

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,
Udito il Consiglio dei Ministri;

Veduto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico. L'attuale Sessione del Senato del Regno e della Camera dei Deputati è prorogata.

Con altro Nostro Decreto sarà stabilito il giorno della riconvocazione del Parlamento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

Regio Decreto di chiusura della Sessione e riconvocazione del Senato del Regno e della Camera dei Deputati

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Veduto il Nostro Decreto del 12 gennaio u. s., con cui l'attuale Sessione del Senato del Regno e della Camera dei Deputati fu prorogata;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La presente Sessione del Senato del Regno e della Camera dei Deputati è chiusa.

Art. 2. Il Senato del Regno e la Camera dei Deputati sono riconvocati pel giorno *sei* marzo prossimo venturo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 21 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

COMPOSIZIONE DEL MINISTERO

durante la 1^a Sessione della XII Legislatura

Ministero nominato con decreto 10 luglio 1873, e annunziato al Senato il 12 dello stesso mese

Presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle finanze — Minghetti commendatore Marco, deputato.

Ministro d'agricoltura, industria e commercio — Finali commendatore Gaspare, senatore del Regno.

Ministro degli affari esteri — Visconti Venosta commendatore Emilio, deputato.

Ministro di grazia, giustizia e dei culti — Vigliani commendatore Paolo Onorato, senatore del Regno.

Ministro della Guerra — Ricotti-Magnani commendatore Cesare, luogotenente generale, deputato.

Ministro dell'interno — Cantelli conte Girolamo, senatore del Regno.

Ministro dell'istruzione pubblica — Bonghi commendatore Ruggiero, deputato (1).

Ministro dei lavori pubblici — Spaventa commendatore Silvio, deputato.

Ministro di Marina — Pacoret de Saint-Bon, cavaliere Antonio, contrammiraglio, deputato.

(1) Nominato il 27 settembre 1874.

COMPOSIZIONE DEL MINISTERO

durante la 1ª Sessione della VII Legislatura

Ministero nominato con decreto 10 luglio 1922 - Amministrato dal 10 luglio 1922 al 10 agosto 1922

Presidente del Consiglio dei Ministri - **Benito Mussolini** (Dopo la morte di **Luigi Einaudi**)

Ministro degli Affari Esteri - **Giovanni Giolitti** (Dopo la morte di **Luigi Einaudi**)

Ministro dell'Interno - **Luigi Einaudi** (Dopo la morte di **Luigi Einaudi**)

Ministro della Giustizia - **Luigi Einaudi** (Dopo la morte di **Luigi Einaudi**)

Ministro delle Finanze - **Luigi Einaudi** (Dopo la morte di **Luigi Einaudi**)

Ministro dell'Istruzione pubblica - **Luigi Einaudi** (Dopo la morte di **Luigi Einaudi**)

Ministro dei Lavori Pubblici - **Luigi Einaudi** (Dopo la morte di **Luigi Einaudi**)

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio - **Luigi Einaudi** (Dopo la morte di **Luigi Einaudi**)

Ministro di Marina - **Luigi Einaudi** (Dopo la morte di **Luigi Einaudi**)

Ministro di Guerra - **Luigi Einaudi** (Dopo la morte di **Luigi Einaudi**)

Ministro di Sanità - **Luigi Einaudi** (Dopo la morte di **Luigi Einaudi**)

Ministro di Pubblica Istruzione - **Luigi Einaudi** (Dopo la morte di **Luigi Einaudi**)

INDICE

ALFABETICO E CRONOLOGICO

ALFABETICO E CRONOLOGICO

INDICE

ALFABETICO E CRONOLOGICO

ALFABETICO	CRONOLOGICO
A	1870
B	1880
C	1890
D	1900
E	1910
F	1920
G	1930
H	1940
I	1950
L	1960
M	1970
N	1980
O	1990
P	2000
Q	2010
R	2020
S	2030
T	2040
U	2050
V	2060
W	2070
X	2080
Y	2090
Z	2100

INDICE

ALFABETICO E CRONOLOGICO

A

- ABOLIZIONE** delle ritenute ordinate da legge in relazione al tributo fondiario a favore dei debitori delle prestazioni di cui nell'art. 1 della legge 14 giugno 1874 — Progetto di legge (N. 11) — Presentazione, pag. 91 — Discussione, 909 — Votazione e approvazione, 953.
- ACQUAVIVA** Luigi, duca d'Atri — Congedo accordato, pag. 2170.
- ACTON** comm. Guglielmo — In qualità di relatore sul progetto di legge per la leva di mare del 1875, riferisce sulle conclusioni dell'Ufficio Centrale, pag. 79.
- AFFRANCAMENTO** dei diritti d'uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili — Progetto di legge (N. 47) — Presentazione, pag. 1754 — Deliberazione per la nomina di una Commissione speciale per esaminarlo, 1766 — Sua composizione, 1797 — Discussione, 2076 — Votazione e approvazione, 2167.
- ALFIERI DI SOSTEGNO** march. Carlo — Ragiona sopra un incidente relativo a raccomandazioni fatte al Governo sulla distribuzione dei lavori ai due rami del Parlamento, pag. 62 — Congedo, 469 — Parla in occasione della discussione del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, 847 e 848 — Prende parte alla discussione dello schema di legge per modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito, 1912 — Id. a quello relativo alle opere idrauliche per preservare la città di Roma dalle inondazioni del Tevere, 2170 e 2173 — Id. a quello concernente provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza, 2262.
- ALIENAZIONE** di alcune navi della regia marina — Progetto di legge (N. 20) — Presentazione, pag. 582 — Dichiarazione d'urgenza e proposta di deferire l'esame ad una Commissione speciale, 582 — Composizione della medesima, 609 — Discussione, 903 — Votazione e approvazione, 953.
- Idem di fabbricati demaniali in Roma ed in Torino — Progetto di legge (N. 78) — Presentazione, 1997 — Discussione, 2417 — Votazione e approvazione, 2491.
- AMARI** prof. Michele — Prende parte alla discussione di un'interpellanza sopra oggetto riguardante la pubblica istruzione, pag. 140 — Parla nella discussione del Codice penale, 359, 399, 401, 613, 633 e seg. — Nella discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'interno raccomanda la conservazione degli edifici per l'archivio di Palermo, 783 — Relatore del progetto di legge per una tassa sui musei e luoghi di scavi nel regno, ne sostiene la discussione, 1725, 1727, 1728, 1730, 1731 e 1732 — Propone che sia nominata una Commissione speciale per un progetto di legge, 1754 — Prende parte alla discussione dello schema di legge per modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito, 1899, 1902 e 1952 — Ragiona sul disegno di legge relativo alle tasse ed al sistema degli esami universitarii, 1975 — Id. su quello concernente provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza, 2221 — Id. nella discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1876, 2362 e 2365 — Id. in quella dello stesso stato del Ministero di grazia e giustizia, 2389.
- AMARI** conte Michele — Prende parte alla discussione del progetto di legge per provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza, pag. 2265.
- ANDREUCCI** comm. Ferdinando — Congedo accordato, pag. 58.
- ANGIOLETTI** comm. Diego — In occasione della

INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

- discussione dello stato di prima previsione dell'entrata, fa alcune raccomandazioni al Governo circa al modo di distribuire i lavori ai due rami del Parlamento, pag. 60 e 61 — Prende parte alla discussione del progetto di Codice penale e propone una disposizione riguardante la repressione delle bestemmie, 1204 e 1207 — Nella stessa discussione presenta e svolge una proposta sull'art. 400 riguardante il duello, 1303 — Interviene nella discussione del progetto di legge per modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito con una proposta sull'art. 9, 1945 e 1950.
- ANTICIPAZIONE sul prodotto ricavabile dalla vendita dei beni appartenenti al Demanio — Progetto di legge (N. 68) — Presentazione, pag. 1989 — Discussione, 2153 — Votazione e approvazione, 2209.
- ANTONACCI cav. Giuseppe — Congedo accordato, pag. 25, 317 e 2085.
- ANTONINI conte Prospero — Congedo accordato, pag. 1229.
- APPROVAZIONE di contratti di vendita e di permuta di beni demaniali — Progetto di legge (N. 103) — Presentazione, pag. 2444 — Discussione, 2521 — Votazione e approvazione, 2538.
- APPROVVIGIONAMENTI di mobilitazione dell'esercito — Progetto di legge (N. 44) — Presentazione, pag. 1753 — Discussione, 2043 — Votazione e approvazione, 2082.
- ARALDI-ERIZZO marchese Pietro — Congedo accordato, pag. 58 e 257 — Dichiaro di astenersi dal votare il progetto di legge per l'approvazione del Codice penale, 1890 — Congedo, 1957.
- ARESE conte Francesco — Comunicazione del decreto di sua nomina a Vice Presidente, pag. 9 — È chiamato a far parte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, 22 — Congedo, 2321.
- ARRIVABENE conte Giovanni — Fa osservazioni nella discussione degli articoli del Codice penale, pag. 462, 571, 583, 743 e seg. — Parla nella discussione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica 1875, 841 — Id. in quella dello stesso bilancio pel Ministero dei lavori pubblici, 935 e 937.
- ASTENGO comm. Giacomo — È chiamato a far parte della Commissione di sorveglianza all'Amministrazione del debito pubblico, pag. 34 — Id. della Commissione dei depositi e prestiti, 46 — Prende parte alla discussione dello schema di legge sulle Società ed associazioni commerciali, 1410 e seg. — Relatore del progetto di legge sul riordinamento del Notariato, ne sostiene la discussione, 2029 e seg. — Parla sopra l'incidente di una proposta di nomina di una Giunta speciale per un progetto di legge, 2315 e 2417 — Propone che sia deferita al Presidente la nomina di una Commissione speciale per un progetto di legge, 2444.
- ATENOLFI marchese Pasquale — Congedo accordato, pag. 233.
- AUDIFFREDI cav. Giovanni — Annunzio della sua morte, pag. 963.
- AUMENTO della tassa di registro sulle mutazioni di proprietà dei beni immobiliari a titolo oneroso — Progetto di legge (N. 25) — Presentazione, pag. 945 — Discussione, 1689 — Votazione e approvazione, 1797.
- AUTORIZZAZIONE al Governo di anticipare cinque milioni in buoni del tesoro alla Società di navigazione la *Trinacria* — Progetto di legge (N. 79) — Presentazione, pag. 1997 — Discussione, 2152 — Votazione e approvazione, 2209.

B

- BALBI-PIOVERA marchese Giacomo — Congedo accordato, pag. 378 e 2321.
- BALBI-SENAREGA marchese Francesco — Congedo accordato, pag. 1801 e 2321.
- BARBAVARA di Gravellona cav. Giovanni — Prende parte alla discussione del progetto di legge sulle casse di risparmio postali, pag. 1738.
- BELGIOIOSO conte Carlo — Comunicazione del decreto Reale di sua nomina a Senatore,

INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

- pag. 989 — Verificazione dei titoli e ammissione, 1038 — Presta giuramento, 1126 — Congedo, 1766, 2002 e 2378.
- BELGIOIOSO conte Luigi — Congedo accordato, pag. 58, 525, 829, 1397, 2002 e 2378.
- BELLA comm. Giuseppe — Parla sopra il progetto di legge riguardante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di bonificazione dei terreni consorziali di Ferrara, pag. 2192.
- BELLAVITIS conte Giusto — Congedo accordato, pag. 58, 2045 e 2321.
- BELLINZAGHI comm. Giulio — Prende parte alla discussione del bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno 1875, pag. 2100 — Idem a quella del progetto di legge per l'autorizzazione al Governo di anticipare cinque milioni in buoni del tesoro alla Società di navigazione a vapore la *Trinacria*, per alcuni schiarimenti, 2152.
- BELTRANI cav. Vito — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 11 — Relazione sui titoli e ammissione, 27 — Presta giuramento, 59 — Congedo, 2461.
- BEMBO conte Pier Luigi — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pagina 12 — Relazione sui titoli, ammissione e prestazione del giuramento, 27 — Congedo, 1450.
- BERETTA conte Antonio — È nominato Segretario nella Presidenza, pag. 14 — È chiamato a far parte della Commissione di Finanza, 33 — Idem della Commissione dei depositi e prestiti, 46 — Parla intorno al progetto di legge sui diritti d'autore delle opere dell'ingegno, 823 — Idem sopra quello riguardante le Società ed associazioni commerciali, 1393 e seg. — Idem intorno a quello concernente le opere idrauliche per preservare la città di Roma dalle inondazioni del Tevere, 2174 — Relatore del progetto di legge per la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di bonificazione nell'agro consorziale di Ferrara, ne sostiene la discussione, 2192.
- BERTI-PICHAT cav. Carlo — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 11 — Relazione sui titoli e ammissione, 27 — Presta giuramento, 830 — Congedo, 2461.
- BESANA Alessandro — Congedo accordato, pagina 2378.
- BETTI comm. Enrico, segretario generale al Ministero dell'istruzione pubblica — Comunicazione del decreto di nomina a Commissario regio per sostenere la discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero medesimo per l'anno 1876, pag. 2350 — Nella anzidetta qualità sostiene la discussione prementovata, 2363, 2365, 2366 e 2370.
- BEVILACQUA march. Carlo — Annunzio della sua morte, pag. 2322.
- BILANCIO definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1875 — Progetto di legge (N. 75) — Presentazione, pag. 1994 — Discussione, 2086 e seg. — votazione e approvazione, 2209. (V. Stato).
- B0 comm. Angelo — Annunzio della sua morte, pag. 89.
- BONCOMPAGNI comm. Carlo — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 10 — Relazione sui titoli e ammissione, 27 — Presta giuramento, 1801.
- BONCOMPAGNI-OTTOBONI Marco, duca di Fiano — È chiamato a far parte della Commissione di contabilità interna, pag. 34 — Congedo, 2085.
- BONIFICAMENTO (V. Dichiarazione).
- BONIFICHE (V. Compimento).
- BORGATTI comm. Francesco — Nella discussione del progetto di nuovo Codice penale pronunzia un discorso in favore dell'abolizione della pena di morte, pag. 237 — Parla nella medesima discussione del Codice penale, 261, 363 e seg. — Fa un'osservazione circa al modo di provvedere al corso di un progetto di legge, 610 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sulle Società ed associazioni commerciali, 1373 e seg. — Parla in occasione di un'interpellanza del Senatore Rossi A. sopra le condizioni degli impiegati dello Stato, 1688 — Prende parte alla discussione dello schema di legge sull'aumento della tassa di registro per le mutazioni di proprietà immobiliari a titolo oneroso, 1702 — Ragiona in quella del progetto di legge riguardante la soppressione di alcune attribuzioni al ministero pubblico, 1787 e seg. — Id. in quella

INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, 2378 e 2389 — Relatore del progetto di legge per una nuova proroga dei termini per l'iscrizione e rinnovazione delle ipoteche nella provincia di Roma, riferisce sul progetto medesimo, 2467.

BORGHESI-BICHI conte Scipione — Congedo accordato, pag. 58, 2085 e 2321.

BORROME0 conte Guido — Congedo accordato, pag. 282 e 2321.

BORSANI comm. Giuseppe — Relatore della Commissione sopra il progetto di nuovo Codice penale, ne sostiene la discussione, da pagina 100 a 1325 — Nella stessa qualità di Relatore sostiene la discussione dello schema di legge per modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito, 1928 e seg. — Relatore anche del disegno di legge per un'inchiesta sulla Sicilia, inter-

viene nella relativa discussione, 2207 — Eguale missione compie per il progetto di legge relativo a provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza, 2214, 2267 e seg.

BOYL comm. Pilo Giovacchino — Nella discussione del bilancio di prima previsione del Ministero della marina per l'anno 1875, fa raccomandazioni e domanda schiarimenti, pag. 901.

BRIGNONE comm. Filippo — Congedo accordato, pag. 257 e 1766.

BUFALINI comm. prof. Maurizio — Comunicazioni sullo stato della sua malattia, pag. 727 — Annunzio della sua morte e cenni necrologici del Presidente, 962 — Parole di elogio e di compianto del Ministro d'agricoltura e commercio, 964.

BURCI prof. Carlo — Congedo accordato, pag. 58 — Annunzio della sua morte, 89.

C

CABELLA comm. avv. Cesare — Prende parte alla discussione del progetto di legge sulle Società ed assicurazioni commerciali, pagina 1393 e seg. — Idem a quello concernente provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza, 2273 e 2295.

CACACE comm. Tito — Comunicazione di una sua dichiarazione in iscritto riguardante il progetto di legge sulle Società commerciali, pag. 1326 — Congedo, 2473.

CACCIA comm. Gregorio — È nominato membro della Commissione di Finanza, pag. 33 — Idem della Commissione di contabilità interna, 34 — In occasione della discussione sul bilancio dell'entrata per 1875 raccomanda la presentazione di un progetto di legge, 69 — Domanda di essere surrogato nella Commissione di contabilità interna, 350 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza, 2284 — Relatore del Bilancio dell'entrata di prima previsione, ne sostiene la discussione, 2424.

CADORNA nobile comm. Carlo — Nella discussione del progetto di legge per modificazione alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito, fa una mozione d'ordine, pagina 1865, 1903 e 1912 — Ragiona in quella dello schema di legge per provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza, 2282.

CAMBRAY-DIGNY conte Guglielmo — È nominato membro della Commissione di Finanza, pag. 33 — Congedo 58 — Prende parte alla discussione del bilancio di definitiva previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1875, 2087 e seg. — Congedo, 2321.

CAMOZZI-VERTOVA nobile comm. Gio. Battista — Congedo accordato, pag. 410 — Nella discussione dello Stato di prima previsione del Ministero dei lavori pubblici per 1875 fa una raccomandazione, 942 — Congedo, 2073, 2321 e 2461.

CAMPELLO (di) conte Pompeo — Congedo accordato, pag. 257, 2002 e 2494.

CANESTRI conte Pellegrino — Congedo accordato, pag. 58, 469 e 2321.

CANNIZZARO comm. Stanislao — Prende parte

INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

- alla discussione di un'interpellanza sopra oggetto riguardante la pubblica istruzione, pag. 141 — Nella discussione del progetto per un nuovo Codice penale, pronunzia un discorso in favore del mantenimento della pena capitale, 249 — Nella discussione del Codice stesso parla su altre questioni, 372 e seg., 617 e seg. — Ragiona sopra taluno dei capitoli dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, 792 e 793 — Prende parte alla discussione di quello del Ministero dell'istruzione pubblica, 834 e 842 — Ragiona sull'articolo 11 del progetto di legge per modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito, 1883 e 1947 — Relatore dello schema di legge relativo alla tassa ed al sistema degli esami universitari, ne sostiene la discussione, 1974 e seg. — Prende parte alla discussione della legge per la riforma dell'articolo 100 della legge elettorale, 2068 — Idem a quella dello schema di legge per un'inchiesta sulla Sicilia, 2194 e seg. — Idem a quella del disegno di legge relativo a provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza, 2249 — Idem a quella dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, 2355 — Relatore del progetto di legge per l'alienazione di fabbricati demaniali in Roma e Torino, ne sostiene la discussione, 2417 e 2422.
- CARRADORI** conte Antonio — Congedo accordato, pag. 1450.
- CARTA** topografica (V. Spesa.)
- CARTOLINE** postali (V. Convenzione).
- CASATI** conte Luigi Agostino — È nominato membro della Commissione di Finanza, pag. 33 — Parla nella discussione dello stato di prima previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'1875, 934 — Nella discussione dello schema di legge relativo al telegrafo sottomarino tra il continente e la Sardegna, fa un'osservazione d'ordine, 949 — Congedo, 1202 — Relatore dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della guerra per l'anno 1876, ne sostiene la discussione, 2335 e 2337 — Nella stessa qualità di Relatore del progetto di legge per le basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale, ne sostiene la discussione, 2394 e seg. — Dichiaro di astenersi dal votare sopra due progetti di legge, 2534.
- CASSE** di risparmio postali — Progetto di legge (N. 33) — Presentazione, pag. 1286 — Discussione, 1733 — Votazione e approvazione, 1797.
- CASTAGNETTO** (Trabucco di) conte Cesare — Congedo accordato, pag. 42.
- CASTELLI** comm. Michelangelo — Annunzio della sua morte, pag. 2325.
- CAVALLI** conte Ferdinando — È chiamato a far parte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, pag. 22.
- CERRUTI** comm. Marcello — Prende parte alla discussione del Bilancio di prima previsione della spesa del Ministero degli esteri, pag. 812 — Relatore del progetto di legge sul trattato postale internazionale di Berna fa una mozione d'ordine, 1652 — Parla nella discussione dello schema di legge per modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito, 1913.
- CERTIFICATI** ipotecari — Progetto di legge (N. 8) — Presentazione, pag. 50 — Discussione, 824 — Votazione e approvazione, 953.
- CESSIONE** di beni alla provincia di Palermo a titolo di dotazione della Colonia agricola di S. Martino della Scala — Progetto di legge (N. 35) — Presentazione, pag. 1316 — Discussione, 1649 — Votazione e approvazione, 1857.
- CHIAVARINA** conte Amedeo — È nominato Questore, pag. 14 — Idem Commissario alla Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma, 54 — Parla sopra una proposta per scegliere una Deputazione destinata ad assistere alla inaugurazione del monumento Manin a Venezia, 282.
- CHIESI** comm. Luigi — È nominato Segretario nella Presidenza, pag. 14 — Nella discussione del Codice penale interloquisce sopra una proposta del Senatore Mamiani, 178 — Nella stessa discussione, pronunzia un discorso in favore dell'abolizione della pena di morte, 194 — Parla nella discussione medesima del Codice, 354, 583, 586 e seg. — Nella discussione del bilancio di prima previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia raccomanda al Ministro il pro-

INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

getto di legge sopra il riordinamento del notariato, 821 — Fa una mozione d'ordine per la surrogazione di un Commissario dimissionario d'un Ufficio Centrale, 958 — Nella discussione del Codice penale, parla sull'ordine della discussione, 1010 — Nella discussione medesima ragiona sulla questione del duello facendo analoghe proposte, 1077 e seg. e 1094 — Fa istanza per il rinvio di una petizione ad analoga Commissione, 1120 — Nella discussione del Codice penale ragiona ulteriormente sopra le disposizioni del duello, 1278 e seg. — Fa istanza per il rinvio del progetto di legge sulle casse di risparmio postali alla Commissione che se ne era occupato altra volta, 1286 — Relatore della Commissione delle petizioni riferisce sopra un primo elenco delle medesime, 1756 e seg. a 1764 — Fa proposta per la nomina di una Commissione speciale per l'esame d'un progetto di legge, 1766 — Prende parte alla discussione dello schema di legge per modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito, 1950 e 1951 — Fa istanza per il rinvio di un progetto di legge a precedente Commissione, 1984 — Nella discussione della legge sul Notariato, discorre sull'articolo 3°, 2010 — Propone che sia deferito ad una Commissione speciale l'esame del progetto di legge riguardante la riforma del Codice per la marina mercantile, 2046 — In occasione della discussione del bilancio di prima previsione del Ministero degli affari esteri raccomanda la protezione delle scuole all'estero, 2343 — Nell'occasione medesima della discussione del bilancio di prima previsione del Ministero della pubblica istruzione raccomanda la conservazione del Palazzo degli ex duchi d'Urbino, e del Duomo di Orvieto, 2368, 2369 e 2370. — Prende parte alla discussione del progetto di legge per le basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale, 2399.

CIALDINI duca Enrico di Gaeta — Congedo accordato, pag. 58, 2002, 2321 e 2461.

CITTADELLA conte Giovanni — Congedo accordato, pag. 438 — Scusa la sua assenza per motivi di salute, 1317 — Congedo, 2314.

CODICE penale pel regno italiano — Progetto di

legge (N. 1) — Presentazione, pag. 28 — Deliberazione di confermare la Commissione della passata Sessione, 29 — Proposta circa il metodo da adottarsi per la discussione, 29 e seg. — Comunicazione del decreto di nomina del Senatore Eula a Commissario del Governo per sostenerne la discussione, 91 — Discussione sostenuta in nome del Governo dal Ministro di grazia e giustizia Vigliani e dal regio Commissario Senatore Eula, da pag. 98 a 1325 — Voto per divisione sopra la pena di morte, 360 — Deliberazione di discutere a porte chiuse certe disposizioni relative alle infrazioni al buon costume, 1007 e 1008 — Proposta approvata di deferire alla Commissione l'incarico di coordinare le disposizioni approvate, 1323 e 1325 — Approvazione delle note di coordinamento e votazione del progetto di legge col Codice annesso a squittinio segreto, 1889 e 1890 — Proclamazione dell'esito della votazione, 1916.

Idem di procedura penale (V. *Modificazioni*).

Idem della marina mercantile (V. *Riforma*).

COLONNA cav. Gioacchino dei principi di Stigliano

— Congedo accordato, pag. 1921 e 2170.

COMMISSIONI permanenti :

Per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori — Votazione, pag. 21 — Risultato 22.

Di contabilità interna — Votazione, 28 — Risultato, 34 — Surrogazione di un membro, 350 e 378.

Della biblioteca — Votazione, 28 — Risultato, 33.

Di finanze — Votazione, 28 — Primo risultato, 33 e 46.

Per la sorveglianza all'amministrazione del debito pubblico — Votazione, 28 — Risultato, 34.

Id. alla cassa militare — Votazione, 28 — Risultato, 34.

Id. alla cassa dei depositi e prestiti — Votazione, 43 — Risultato, 46 — Rinnovamento per l'anno 1876 — Votazione, 2378 — Risultato, 2414.

Id. all'amministrazione del Fondo per il culto — Votazione, 43 — Risultato, 46 — Rinnovamento per l'anno 1876 — Votazione, 2378 — Risultato, 2414.

Id. alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma — Votazione, 43 — Rin-

INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

- novamento per l'anno 1876 — Votazione, 2378 — Risultato, 2414.
- COMPAGNA (dei baroni) Pietro — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pagina 11 — Relazione dei titoli e ammissione, 90 — Presta giuramento, 1833.
- COMPIMENTO delle opere di bonificazione nelle Maremme Toscane — Progetto di legge (N. 94) — Presentazione, pag. 2322 — Discussione, 2489 — Votazione e approvazione, 2538.
- COMUNICAZIONI:
- Del regio decreto di convocazione del Parlamento, pag. 7.
- Dei regi decreti di nomina del Presidente e dei vice-Presidenti del Senato, 8 e 9.
- Di parecchi decreti di nomina di nuovi Senatori, 9, 10, 11 e 12.
- Di lettera del Presidente della Camera dei Deputati che annunzia la costituzione della Presidenza, 42.
- Di lettera del Presidente della Corte dei Conti per trasmettere gli stati di registrazione con riserva, 86.
- Di lettere del Sindaco d'Oulx e dell'avvocato Odiard in ringraziamento per gli onori funebri resi al Presidente Des Ambrois, 86 e 87.
- Di lettera del Sindaco di Venezia per invito all'inaugurazione del monumento a Daniele Manin, 281.
- Di lettera del Presidente della Corte dei Conti per trasmissione dell'elenco dei contratti registrati dalla Corte medesima, previo parere del Consiglio di Stato, 550.
- Di una lettera d'invito ad assistere all'esperienza dell'illuminatore foto-termico-armillare, 862.
- Di lettera del Ministro d'agricoltura, industria e commercio con cui si comunica la relazione del Consiglio direttivo sulla regia scuola superiore di commercio in Venezia, 2002.
- Dei decreti di proroga e di riconvocazione del Parlamento, 2305.
- Di una lettera del Presidente della Commissione della Cassa dei depositi e prestiti per trasmissione di relazione sulla gestione di detta cassa del 1873, 2308
- CONFORTI comm. Raffaele — Prende parte alla discussione del progetto di legge per un nuovo Codice penale sul quale presenta parecchi emendamenti, pag. 104 e seg.
- CONSERVAZIONE dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia — Progetto di legge (N. 65) — Presentazione, pag. 1984.
- CONTRATTI di vendita e permuta di beni demaniali — Progetto di legge (N. 64) — Presentazione, pag. 1980 e rettificazione, 1990 — Discussione, 2063 — Votazione e approvazione, 2113.
- CONVALIDAZIONE di decreti reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste, dell'anno 1873 — Progetto di legge (N. 42) — Presentazione, pag. 1754 — Discussione, 2002 — Votazione e approvazione, 2112.
- Idem di decreti reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1874 — Progetto di legge (N. 49) — Presentazione, 1754 — Discussione, 2003 — Votazione e approvazione, 2112.
- Idem di decreti reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1874 — Progetto di legge (N. 50) — Presentazione, 1754 — Discussione, 2006 — Votazione e approvazione, 2112.
- Idem di decreto reale di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1875 — Progetto di legge (N. 51) — Presentazione, 1754 — Discussione, 2008 — Votazione e approvazione, 2112.
- Idem di decreto reale di prelevamento di somme al fondo per spese impreviste dell'anno 1875 — Progetto di legge (N. 52) — Presentazione, 1754 — Discussione, 2009 — Votazione e approvazione, 2112.
- CONVENZIONE col Belgio sulle cartoline postali — Progetto di legge (N. 19) — Presentazione, pag. 560 — Discussione, 883 — Votazione e approvazione, 953.
- Idem per la posa di un cordone sottomarino tra il continente e la Sardegna — Progetto di legge (N. 24) — Presentazione, pag. 832 — Discussione, 944 — Votazione e approvazione, 953.
- Idem postale internazionale firmata a Berna il 9 ottobre 1874 — Progetto di legge (N. 31) — Presentazione, 1213 — Discussione, 1652 — Votazione e approvazione, 1831.
- Idem colla Francia per la determinazione dei confini della frontiera nella Galleria del Cenisio — Progetto di legge (N. 32) — Pre-

INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

sentazione, 1214 — Discussione, 1651 —
Votazione e approvazione 1831.

Idem per la costruzione di una strada ferrata
dalla stazione di Ponte Galera (sulla linea
Roma a Civitavecchia) a Fiumicino — Pro-
getto di legge (N. 54) — Presentazione,
1887 — Discussione, 2047 — Votazione e
approvazione, 2112.

Idem fra le Finanze e il Municipio di Milano
per la cessione di stabili demaniali e il
compimento della costruzione d'un carcere
giudiziario cellulare — Progetto di legge
(N. 71) — Presentazione, 1989 — Discus-
sione, 2081 — Votazione e approvazione,
2167.

Idem per la costruzione del tronco di ferrovia
da Treviglio a Rovato per Romano a Chiari
— Progetto di legge (N. 81) — Presen-
tazione 1997 — Discussione, 2177 — Vo-
tazione e approvazione, 2240.

Idem per la costruzione d'una strada ferrata da
Ciampino a Nemi — Progetto di legge
(N. 83) — Presentazione, 1997 — Discus-
sione, 2179 — Votazione e approvazione,
2240.

Idem internazionale per l'unificazione del si-
stema metrico — Progetto di legge (N. 99)
— Presentazione, 2374 — Discussione, 2494
— Votazione e approvazione, 2538.
(V. Dichiarazione.)

CORREALE di Terranova conte Francesco Maria
— Comunicazione della sua domanda di
rinunzia alla carica di Senatore, di cui si
prende atto, pag. 2321.

CORSI comm. Tommaso — Congedo accordato,
pag. 898 — Prende parte alla discussione
del progetto di legge sulle Società com-
merciali, 1394 e seg. — Nella discussione
dello schema di legge per la riforma di
alcune attribuzioni del pubblico ministero,
domanda uno schiarimento sopra l'art. 1.—
Congedo, 2473.

CORSI conte Carlo — Congedo accordato, pa-
gina 1345.

CORTI di Cassazione — Vedi Facoltà.

COSSILLA conte Augusto — È nominato Commis-
sario all'Amministrazione dei depositi e
prestiti, pag. 46 — Congedo, 98 e 2073.

COSTAMEZZANA comm. Marcello — Annunzio della
sua morte, pag. 21.

COSTANTINI comm. Gerolamo — Congedo accor-
dato, pag. 2073.

COSTRUZIONE di strade nelle provincie che più
difettano di viabilità — Progetto di legge
(N. 38) — Presentazione, pag. 1407 — Di-
scussione, 1980 — Votazione e approva-
zione, 1985.

CUTINELLI march. Giovacchino — Congedo ac-
cordato, pag. 25, 1421 e 2321.

D

DANZETTA barone Nicolò — Congedo accordato,
pag. 2321.

DE FALCO comm. Giovanni — Prende parte alla
discussione del progetto di legge per un
nuovo Codice penale, proponendo e svol-
gendo parecchie proposte, pag. 105 e seg.
— Scusa la sua assenza per motivi di fa-
miglia, 317 — Ragiona sopra lo schema
di legge relativo ad alcune riforme nelle
attribuzioni del ministero pubblico, 1775,
1786 e 1803 — Id. sopra quello risguar-
dante provvedimenti straordinari di pub-
blica sicurezza, 2225.

DE FERRARI Raffaele duca di Galliera — Comu-
nicazione del mandato conferito al Presi-

dente per esprimergli i sensi di ammira-
zione del Senato per la sua splendida of-
ferta al Municipio di Genova, pag. 2349.

DE FILIPPO comm. Gennaro — È nominato mem-
bro della Commissione di finanza, pag. 33
— Prende parte alla discussione intorno al
progetto di nuovo Codice penale, presen-
tando e svolgendo varie proposte ed emen-
damenti, 103 e seg. — Nella stessa discus-
sione pronunzia un discorso in favore del-
l'abolizione della pena di morte, 243 —
Relatore dello schema di legge per la ri-
forma di alcune attribuzioni del ministero
pubblico, ne sostiene la discussione, 1780
e seg. — Id. pel progetto di legge relativo

INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

- a costruzioni di strade in alcune provincie, 1980.
- DE' GORI conte Augusto — Propone che sia deferito alla Presidenza l'incarico di compiere la risposta al discorso della Corona, pag. 14 — Nella discussione del progetto di nuovo Codice penale pronunzia un discorso in favore dell'abolizione della pena di morte, 205 e 223 — Parla nella stessa discussione, 367 — Nella discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici pel 1875, domanda schiarimenti sui lavori di bonificazione delle Maremme toscane, 938 — Domanda una spiegazione sull'articolo 7 del progetto di legge per modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito, 1944 — Sollecita schiarimenti sull'articolo 4 del progetto di legge relativo alle tasse ed al sistema degli esami universitari, 1976 e 1978.
- DELLA GHERARDESCA conte Ugolino — Congedo accordato, pag. 58, 697, 1889, 2085 e 2461.
- DE LUCA comm. Nicola — Nella discussione del bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1875, sollecita alcuni schiarimenti, pag. 2126 — Parla nella discussione del progetto di legge per provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza, 2292 e 2293.
- DEPUTAZIONI:
- Per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 28 — Surrogazione di tre membri, 43 — Rendiconto del ricevimento, 59.
- Per felicitare S. M. ed i RR. PP. il primo giorno dell'anno 1875, 59 — Rendiconto del ricevimento, 87.
- Per assistere all'inaugurazione del monumento Manin a Venezia, 281, 282 e 317.
- Per felicitare S. M. ed i RR. PP. il primo giorno dell'anno 1876, 2494.
- DES AMBROIS de Nevâche cav. Luigi — Comunicazione del decreto di sua nomina a Presidente del Senato, pag. 8 — Pronunzia un discorso di prolusione, 9 — Presiedendo alla seduta fa la commemorazione necrologica dei Senatori Robecchi, Costamezzana, Giorgini Gaetano e Sauli Ludovico, 20 — Annunzio della sua morte, parole di commemorazione e onori funebri decretati dal Senato, 37, 38 e 39 — Comunicazione di parecchi uffici di condoglianza per la sua morte, 42 — Proposta di fargli erigere un busto in marmo coll'iscrizione sulla base delle parole di prolusione da esso pronunziate nell'inaugurare la Sessione, 44 e 45 — Onoranze funebri decretategli dai Senatori residenti in Torino e da quel Municipio, 58.
- DEVINCENZI comm. Giuseppe — Comunicazione e votazione di una sua proposta sopra l'articolo 587 del progetto di Codice penale, pag. 1220 — Congedo, 2473.
- DI BAGNO march. Galeazzo — Congedo accordato, pag. 317 — Fa un'osservazione sull'articolo 417 del progetto di Codice penale, 1109 — Id. nella discussione dello schema di legge per l'alienazione di stabili demaniali in Roma e Torino, 2422.
- DI BROCCETTI barone Enrico — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pagina 12 — Relazione sui titoli, ammissione e prestazione del giuramento, 27 e 28.
- DICHIARAZIONE relativa alla convenzione addizionale monetaria del 31 gennaio 1874 tra l'Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera — Progetto di legge (N. 53) — Presentazione, pag. 1817 — Discussione, 2046 — Votazione e approvazione, 2112.
- Idem di pubblica utilità dei lavori di bonificazione del primo circondario consorziale di Ferrara — Progetto di legge (N. 82) — Presentazione, 1997 — Discussione, 2190 — Votazione e approvazione, 2240.
- DIFESA dello Stato — (V. Spesa).
- DI GIOVANNI cav. Francesco — Congedo accordato, pag. 1229 e 2461.
- DI MONALE comm. Alessandro — Congedo accordato, pag. 2308.
- DIRITTI di autore delle opere dell'ingegno (Modificazione alla legge sui) — Progetto di legge (N. 2) — Presentazione, pag. 29 — Discussione, 822 — Votazione e approvazione, 953.
- DISCORSO della Corona di apertura della prima Sessione, pag. 3.
- DI SORTINO march. Ignazio — Congedo accordato, pag. 582 e 1766.
- DISPOSIZIONI preservative dalla *Doriphora*, insetto dannoso alle patate, ed estensione della legge 26 maggio 1874 preservativa dalla *Phylloxera* — Progetto di legge (N. 34) —

INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

- Presentazione, pag. 1316 — Discussione, 1649 — Votazione e approvazione, 1797.
- Idem intorno alle tasse universitarie ed al sistema degli esami — Progetto di legge (N. 46) — Presentazione, 1754 — Deliberazione di affidarne l'esame ad una Commissione speciale da nominarsi dal Presidente, 1754 — Sua composizione, 1764 — Discussione, 1957 — Votazione e approvazione, 1985.
- Idem organiche relative alle spese per le opere idrauliche di seconda categoria — Progetto di legge (N. 70) — Presentazione, 1989 — Discussione, 2074 — Votazione e approvazione, 2167.
- Idem intorno alla iscrizione della rendita 5010 in esecuzione all'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, N. 3036 e all'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, N. 3848 — Progetto di legge (N. 91) — Presentazione, 2318 — Discussione 2451 — Votazione e approvazione, 2523.
- Idem relative alle controversie nascenti dagli atti esecutivi disposti amministrativamente contro gli antichi agenti della riscossione delle imposte dirette — Progetto di legge (N. 95) — Presentazione, 2334.
- DONIZZETTI — (V. Tamulazione).
- DONO nazionale al generale Garibaldi — Progetto di legge (N. 6) — Presentazione, pag. 49 — Discussione, 1751 — Votazione e approvazione, 1831.
- DORIA-PAMPHILI principe Andrea Filippo — È chiamato a far parte della Commissione di contabilità interna, pag. 34 — Congedo, 86.
- DORIPHORA — (V. Disposizioni).
- DUCHOQUÈ comm. Augusto — È chiamato a far parte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, pag. 22 — È nominato membro della Commissione di Finanza, 33 — Id. di quella del fondo per il culto, 46 — Id. di quella alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma, 54 — Qual Presidente della Commissione di Finanza, risponde ad alcuni quesiti sollevati in occasione della discussione del bilancio dell'entrata pel 1875, 63 — Muove un'interpellanza al Ministro dei lavori pubblici intorno al servizio del piroscampo postale tra il continente e l'isola d'Elba, 548 — Fa un'osservazione circa il modo di votazione di un ordine del giorno, 1952 — Parla nella discussione dello stato di prima previsione del Ministero della guerra del 1876, 2339.
- DURANDO comm. Giacomo — È nominato Commissario alla Cassa militare, pag. 34.

E

- ERRANTE comm. Vincenzo — Prende parte alla discussione del progetto di nuovo Codice penale, e pronunzia un discorso in favore del mantenimento della pena di morte, pag. 266 — Parla nella discussione dello stesso Codice, 388 e seg. — Ragiona sul progetto di legge relativo all'alienazione di alcune navi della regia Marina, 903 — Congedo, 2045.
- ESERCIZIO provvisorio degli stati di prima previsione della spesa per l'anno 1875 — Progetto di legge (N. 5) — Presentazione, pag. 50 — Discussione, 80 — Votazione e approvazione, 81.
- EULA comm. Lorenzo — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 11 — Relazione sui titoli, ammissione, e prestazione del giuramento, 27 — È nominato Commissario del Governo per sostenere la discussione del Codice penale, 91 — Prende parte alla discussione medesima da pag. 112 a 1325 — Ragiona sugli articoli del progetto di legge per le Società commerciali, 1391, 1409 e 1410.

F

- FACOLTÀ al Governo di istituire Sezioni temporanee di Corti di cassazione in Roma, Napoli e Torino e di provvedere alla più sollecita spedizione degli affari di Cassazione —

INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

Progetto di legge (N. 90) — Presentazione, pag. 2314 — Istanza per la nomina di una Giunta speciale e relativa discussione e approvazione, 2314 e seg. — Annunzio della sua composizione, 2318 — Discussione, 2326 — Votazione e approvazione, 2345.

FENZI comm. Emanuele — Annunzio della sua morte, pag. 88.

FERRARIS comm. Luigi — Congedo accordato, pag. 58 — Ragiona sopra il progetto di legge per il riordinamento del Notariato, 2028 — Relatore dello schema di legge per provvedimenti ferroviari d'urgenza, ne sostiene la discussione, 2160 — Parla nella discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1876, 2386 e 2387 — Id. in quella del progetto di legge per le basi

della milizia territoriale e della milizia comunale, 2399, 2400, 2401 e 2409 — Id. in quella dello schema di legge per l'alienazione di stabili demaniali in Roma e Torino, 2423 — Id. in quella del disegno di legge per la spesa relativa alla conservazione del Cenacolo di Andrea del Sarto in Firenze, 2452, 2453, 2455 e 2456 — In occasione della discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'interno ragiona sull'esecuzione del decreto riguardante la consulta araldica, 2479 e 2484.

FONTANELLI march. Camillo — Congedo accordato, pag. 2461.

FORNONI comm. Antonio — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 12 — Relazione dei titoli, ammissione e prestazione del giuramento, 59 e 60.

G

GADDA comm. Giuseppe — Parla nella discussione degli articoli del Codice penale, pagina 395 e seg. — Id. in quella riguardante lo stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'interno, 787 e 789 — Id. in quella concernente lo stato di prima previsione della spesa del Ministero di agricoltura e commercio, 794 e 799 — Relatore del progetto di legge per disposizioni organiche relative e spese per opere idrauliche di seconda categoria, ne sostiene la discussione, 2074 — Fa osservazioni nella discussione del bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1875, 2126 e 2127 — Ragiona sopra il progetto di legge per le opere idrauliche onde preservare la Città di Roma dalle inondazioni del Tevere, 2173 — Id. su quello concernente le basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale, 2404 e 2406 — Parla sopra una petizione relativa al progetto di legge concernente la milizia territoriale, 2416 — Id. intorno allo schema di legge riguardante l'alienazione di stabili demaniali in Roma e Torino, 2419 e 2422.

GALEOTTI comm. Leopoldo — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 10 — Relazione sui titoli e ammissione, 27 — Presta giuramento, 88 — Congedo, 2002.

GALLOTTI barone Giuseppe — Congedo accordato, pag. 862 — Prende parte alla discussione degli articoli del progetto di Codice penale, 1174 e 1212 — Ragiona nella stessa discussione sulle disposizioni riguardanti il duello, 1280 e seg. — Parla sull'art. 11 del progetto di legge per modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito, 1891 e 1902 Congedo, 2002 e 2321.

GARIBALDI — (V. Dono).

GARZONI march. Giuseppe — Congedo accordato, pag. 257.

GENUARDI barone Ignazio — Fa alcune osservazioni in occasione della discussione del bilancio dell'entrata pel 1875, pag. 68 — Comunicazione di una sua proposta sopra l'art. 440 del progetto di Codice penale, 1118.

GIORDANO cav. Carlo — Congedo accordato, pagina 2494.

GIORGINI comm. prof. Gaetano — Annunzio della

INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

sua morte e cenni necrologici del Presidente, pag. 21.

GIORGINI comm. prof. Gio. Battista — Prende parte alla discussione sopra il Codice penale, pag. 371 e 400.

GIOVANOLA comm. Antonio — È nominato membro della Commissione di finanza, pag. 33 — Id. di quella all'amministrazione del fondo per il culto, 46 — Prende parte alla discussione del progetto di nuovo Codice penale, 103 e seg., 1227 e seg. — Congedo, 497 — Relatore dello schema di legge per la convenzione relativa al telegrafo sottomarino tra il continente e la Sardegna, riferisce sul medesimo e ne sostiene la discussione, 947 e 950 — Congedo, 2308 e 2321.

GIUSTINIAN conte Giambattista — Congedo accordato, pag. 58, 438, 1801 2321.

GOZZADINI conte Giovanni — Congedo accordato, pag. 257 e 2085.

GRIFFOLI cav. Giuseppe — Congedo accordato, pag. 898 e 2378.

GUERCIO cav. avv. Francesco, economo-cassiere del Senato — Comunicazione della sua domanda per essere collocato a riposo, accettata, pag. 2520.

GUICCIARDI nobile Enrico — Prende parte alla discussione del progetto di legge per provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza, pag. 2272.

I

IMBRIANI comm. Paolo Emilio — Nella discussione del Codice penale ragiona in favore del mantenimento della pena di morte, pagina 322 — Parla sopra altri articoli 545, 587, 590, 591, 732 e 758 — Prende parte alla discussione dello schema di legge relativo alle tasse ed al sistema degli esami universitari, 1957 e 1973 — Congedo, 2073.

INCHIESTA sulla Sicilia — Progetto di legge (N. 76) — Presentazione, pag. 1997 — Discussione, 2193 e seg. — Votazione e approvazione, 2301.

INTERPELLANZE:

Del Senatore Giovacchino Pepoli al Ministro dell'interno sull'applicazione ed osservanza dei provvedimenti finanziari votati nell'ul-

tima Sessione in ordine ai bilanci comunali — Annunzio, pag. 98 — Svolgimento in occasione della discussione del bilancio definitivo, 2124.

Del Senatore Poggi al Ministro dell'istruzione pubblica sul decreto 7 gennaio 1875 relativo agli esami di licenza liceale — Annunzio, 98 — Svolgimento, 125 e seg.

Del Senatore Duchoqué al Ministro dei lavori pubblici in ordine al servizio del piroscalo postale tra il continente e l'isola d'Elba, 548.

Del Senatore Rossi A. al Ministro delle finanze sulle condizioni giuridiche ed economiche degli impiegati dello Stato — Annunzio, 1317 — Svolgimento, 1601 e seg.

L

LAMPERTICO comm. Fedele — È chiamato a far parte della Commissione di finanza, pag. 46 — Rende conto del corso del progetto di legge sulle Società commerciali di cui è Relatore, 1228 — Sostiene nella sua qualità di Relatore la discussione del progetto di legge anzidetto, 1325 e seg. — Congedo,

2073 — Nella discussione dello stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1876, ragiona sul capitolo della tassa sulla macinazione dei cereali, 2428, 2433 e 2435 — Nella stessa occasione discorre sul capitolo relativo ai dazi interni di consumo, 2438 e 2444 — Relatore dello stato di prima

INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1876, ne sostiene la discussione, 2499 e 2507.

LAUZI nobile Giovanni — Fa alcune osservazioni circa il sistema da adottarsi per la discussione del progetto di Codice penale, pag. 30, 31 e 32 — Fa pubblica menzione dell'omaggio di un'opera del padre Theiner, 90 — Ragiona nella discussione del Codice penale a proposito del modo di esecuzione della pena capitale, 570, 583 e 584 — Prende parte alla discussione del bilancio di prima previsione della spesa del Ministero d'agricoltura e commercio, 797 — Id. a quella del bilancio stesso del Ministero di grazia e giustizia, 818 — Id. a quella della legge sui certificati ipotecari, 825 e 827 — Id. a quella del progetto di legge relativo alle comunicazioni telegrafiche tra il continente e la Sardegna, 950 e 951 — Parla nella discussione degli articoli del Codice penale, 977 — Id. per una mozione intesa a ripristinare la pubblicità delle sedute interdette per la discussione di alcune disposizioni riguardanti reati contro il buon costume, 1029 — Ragiona sopra una disposizione del

progetto di legge per modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito, 1893 e 1943 — Prende parte alla discussione della legge sul notariato, 2010 Id. a quella del bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1875, 2102 — Parla sopra una proposta di nomina di una Giunta speciale per l'esame di un progetto di legge, 2314 e 2316.

LEVA militare marittima sui nati nel 1854 — Progetto di legge (N. 91) — Presentazione, 50 — Discussione, 79 — Votazione e approvazione, 81.

Idem militare dei nati nell'anno 1855 — Progetto di legge (N. 22) — Presentazione, 624 — Discussione, 908 — Votazione e approvazione, 953.

Idem militare marittima sulla classe 1855 — Progetto di legge (N. 97) — Presentazione, 2372 — Discussione, 2451 — Votazione e approvazione, 2522.

LINATI conte Filippo — Congedo accordato, pagina 58.

LUNATI comm. Giuseppe — Scusa la sua assenza dal Senato per ragioni di salute, pag. 25.

M

MAGGIORANI comm. Carlo — Prende parte alla discussione del Codice penale, pag. 351, 385, 470, 477, 482, 484, 492 e seg. — Parla sopra il bilancio di prima previsione del Ministero dell'istruzione pubblica, 844.

MAGLIANI comm. Agostino — Congedo accordato, pag. 2461.

MAGLIONE com. Gerolamo — Congedo accordato, pag. 2085.

MALASPINA march. Faustino — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pagina 12 — Relazione sui titoli, ammissione e prestazione del giuramento, 27 — È nominato membro della Commissione di finanza, 46 — Congedo, 2308.

MALVEZZI conte Giovanni — Comunicazioni di notizie sopra la sua salute, pag. 727 — Congedo, 1801.

MAMIANI conte Terenzio — Comunicazione del de-

creto di sua nomina a Vice-Presidente del Senato, pag. 8 — È chiamato a far parte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, 22 — Riferisce sui titoli del nuovo Senatore Verdi, 42 — Nella discussione sopra il Codice penale presenta una proposta sospensiva sopra la questione della pena di morte, 177 e 178 — La ritira, 319 — Ragiona sull'articolo 11 del progetto di legge per modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dello esercito, 1879.

MANNI conte Giuseppe — Come membro dell'Ufficio Centrale sul progetto di legge per la abolizione delle ritenute, rende conto del corso del medesimo, pag. 610 e 611.

MANZONI conte Tommaso — È nominato segretario della Presidenza, pag. 14 — Presenta le dimissioni e viene surrogato nell' anzi-

INDICÉ ALFABETICO E CRONOLOGICO

detta qualità, 21 — Propone che per la Deputazione destinata ad assistere all'inaugurazione del monumento Manin sieno scelti Senatori residenti in Venezia, 282 — Propone che sia nominata dal Presidente una Commissione speciale per l'esame del progetto di legge per l'alienazione di alcune navi della regia marina, 582 — Congedo, 611 — Fa istanza per la dichiarazione di urgenza di una petizione, 1038.

MARSILI conte Carlo — Congedo accordato, paginà 233 — Annunzio della sua morte con cenni necrologici del Presidente, 962.

MARTINENGO conte Leopardo — Congedo accordato, pag. 58, 2002 e 2321.

MARVASI comm. Diomede — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 11 — Relazione sui titoli, ammissione e prestazione del giuramento, 27. — Scusa la sua assenza per motivi di salute, 317 — Annunzio della sua morte, 2324.

MAURI comm. Achille — È nominato membro della Commissione di finanza e della biblioteca, pag. 33 — Pronunzia alcune parole in elogio del defunto Presidente Des Ambrois, 39 — È nominato Commissario all'amministrazione del fondo per il culto, 46 — Id. alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma, 54 — Nella discussione del Codice penale ragiona in favore del mantenimento della pena di morte, 328 — Nella stessa discussione ragiona sopra altre disposizioni, 617 e seg., 721 e seg., 767, 770 e seg. — In occasione della discussione del bilancio di prima previsione del Ministero di grazia e giustizia, rivolge una raccomandazione per la basilica di S. Michele in Pavia, 816 e 818 — Relatore di quello del Ministero della pubblica istruzione, ne sostiene la discussione, 836, 846 e 849 — Nella discussione del Codice penale ragiona sopra le disposizioni del duello, 1275 e seg. — Parla sull'articolo 11 del progetto di legge per modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito, 1868, 1879 e 1939 — Relatore dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'anno 1876, ne sostiene la discussione, 2360, 2367 e 2368 — Relatore del progetto di legge per la spesa relativa alla conservazione del

Cenacolo di Andrea del Sarto in Firenze, ne sostiene la discussione, 2453 — Parla nella discussione del progetto di legge per lo stato di prima previsione della spesa del Ministero delle finanze pel 1876, 2500 — Nella discussione dello schema di legge per l'approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali, domanda uno schiarimento, 2522.

MAYR — (V. Tumulazione).

MENABREA march. Federigo — È chiamato a far parte della Commissione per la verificaione dei titoli dei nuovi Senatori, pag. 22 — Fa alcune osservazioni sul metodo da adottarsi per la discussione del Codice penale, 32 — È nominato membro della Commissione di finanza, 33 — Prende parte alla discussione di un'interpellanza sopra oggetto riguardante la pubblica istruzione, 136 e 143 — Nella discussione del Codice penale, pronunzia un discorso in favore del mantenimento della pena di morte, 218, 223, 226 e 227 — Parla nella stessa discussione per fatto personale, 258 — Id. nella discussione medesima sopra altre disposizioni, 364, 394, 398, 399, 563 e seg. — Prende parte alla discussione del bilancio di prima previsione del Ministero dell'istruzione pubblica, 833, 837 e 841 — Relatore dello stesso bilancio pel Ministero della marina, ne sostiene la discussione, 899 e 900 — Congedo, 1993 — Parla sull'incidente di una proposta per la nomina di Commissione speciale per l'esame di un progetto di legge, 2316 — Relatore dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero della marina per l'anno 1876, ne sostiene la discussione, 2328, 2329 e 2331 — Parla nella discussione del bilancio di prima previsione del Ministero della guerra, 2338 — Id. in quella del bilancio medesimo dell'istruzione pubblica, 2365 e 2371 — Id. in quella dello stesso bilancio del Ministero di grazia, giustizia e dei culti, 2390. — Id. in quella del progetto di legge per le basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale, 2396, 2397 e 2417 — Id. in quella del disegno di legge riguardante l'alienazione di Stabili demaniali in Roma e Torino, 2421 — Nella discussione dello Stato di prima previsione

INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

della spesa del Ministero dell'interno svolge alcune considerazioni sopra la consulta Araldica, 2476, 2479 e 2483 — Fa alcune osservazioni intorno al progetto di legge relativo alla convenzione internazionale per l'unificazione del Sistema metrico, 2495.

MEZZACAPO comm. Luigi — È nominato Commissario alla Cassa militare, pag. 34.

MICHIEL conte Luigi — Congedo accordato, pagine 525, 2085 e 2321.

MILIZIA territoriale e milizia comunale (basi organiche) — Progetto di legge (N. 56) — Presentazione, pag. 1955 — Discussione, 2393 — Votazione e approvazione, 2491.

MINISCALCHI-ERIZZO conte Francesco — Congedo accordato, pag. 438 e 1801 — Fa osservazioni sullo Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Esteri pel 1876, 2341 e 2342 — Congedo, 2378.

MINISTERO — Comunicazione della nomina del Deputato Ruggiero Bonghi a Ministro della pubblica istruzione, pag. 28.

MIRABELLI comm. Giuseppe — Prende parte alla discussione del progetto di legge per un nuovo Codice penale, pag. 350, 360 e seg. — Ragiona sopra lo schema di legge relativo alla riforma di alcune attribuzioni, del pubblico ministero, 1817 e seg.

MIRAGLIA comm. Giuseppe — È chiamato a far parte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, pag. 22 — Rende conto dei lavori di una Commissione governativa di cui fece parte per l'elaborazione di un progetto di legge, 70 — Parla sul bilancio dell'entrata del 1875, 72 — Nella discussione del Codice penale, ragiona in favore dell'abolizione della pena di morte, 319 — Nella discussione medesima parla sopra altre questioni, 359 e seg. — Prende parte alla discussione della legge sui certificati ipotecari, 825 e 828 — Id. a quella della legge sulle Società ed associazioni commerciali con osservazioni e proposte, 1381 e seg. — Id. a quella del disegno di legge per la riforma di alcune attribuzioni del ministero pubblico, 1839 — Id. a quella che riguarda il progetto di legge per provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza, 2289, 2293 e 2301 — Id. a quella dello Stato di prima previsione

della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1876, 2391.

MODIFICAZIONE della giurisdizione esercitata dai Consolati Italiani in Egitto — Progetto di legge (N. 40) — Presentazione, pag. 1450 — Discussione, 1749 — Votazione e approvazione, 1797.

Id. dell'art. 100 della legge elettorale — Progetto di legge (N. 55) — Comunicazione, pag. 1921 — Discussione, 2065 — Votazione e approvazione, 2112.

MODIFICAZIONI alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito — Progetto di legge (N. 26) — Presentazione, pag. 1105 — Discussione, 1849 — Votazione e approvazione, 1955.

Idem alle leggi esistenti sulle giubilazioni per l'esercito in quanto riguarda i militari in congedo illimitato — Progetto di legge (N. 27) — Presentazione, pag. 1105 — Discussione, 1754 — Votazione e approvazione, 1797.

Idem alla legge 14 giugno 1874 sui lavori di difesa del Golfo della Spezia — Progetto di legge (N. 45) — Presentazione, pag. 1753 — Discussione, 2043 — Votazione e approvazione, 2082.

Idem del codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e di cattura, e alla libertà provvisoria degli imputati — Progetto di legge (N. 66) — Presentazione, pag. 1989 — Nomina di Commissari mancantanti, 2314.

Idem all'ordinamento giudiziario — Progetto di legge (N. 98) — Presentazione, pag. 2373 — Determinazione del Senato di deferirne l'esame alla Commissione della precedente sessione, 2373 e 2374 — Discussione, 2461 — Votazione e approvazione, 2523.

MONACO-LAVALLETTA cav. Gaspare — Congedo accordato, pag. 1038 e 2314.

MONUMENTI — (V. Conservazione).

MORELLI cav. dott. Giovanni — Congedo accordato, pag. 1661.

MUSEI — (V. Tassa).

MUSIO comm. Giuseppe — Pronunzia alcune parole in elogio del defunto Presidente Des Ambrois, facendo una proposta per le onoranze funebri, pag. 38 — Nella discussione del progetto di legge per un nuovo Codice penale, pronunzia un discorso in

INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

favore dell'abolizione della pena di morte, 179 e seg. — Ragiona sopra lo schema di legge relativo alla soppressione di alcune

attribuzioni del ministero pubblico, 1841 — Congedo, 2002.

N

NAVI — (V. Alienazione).

NITTI cav. Cataldo — Congedo accordato, pagina 2118.

NOTARIATO — (Vedi Riordinamento).

NOTTA comm. Giovanni — Congedo accordato, pag. 58.

O

OPERE idrauliche per preservare la città di Roma dalle inondazioni del Tevere — Progetto di legge (N. 77) — Presentazione, pag. 1998 — Discussione, 2170 — Votazione e approvazione, 2240.

ORDINAMENTO giudiziario — (V. Modificazioni).

ORDINI DEL GIORNO:

Del Senatore Pantaleoni sopra la disposizione dell'articolo 15 del progetto di nuovo Codice penale, pag. 394.

Del Senatore Rossi A. in seguito ad una sua interpellanza sulle condizioni giuridiche economiche degli impiegati dello Stato, 1682.

Del Senatore Ricotti sul progetto di legge per una tassa sui musei e luoghi di scavi nel regno, 1727 e 1732.

Dei Senatori Torelli, Boncompagni e Verga sull'articolo 11 del progetto di legge per modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito, 1951 e 1955.

Di parecchi Senatori per la sospensione del progetto di legge relativo a provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza, 2273 e 2288.

Dell'Ufficio Centrale sopra il progetto di legge per alienazione di stabili demaniali in Roma e Torino, 2419.

P

PALAZZO ducale di Venezia — (V. Spesa).

PALLAVICINI principe Francesco — È nominato segretario nella Presidenza, pag. 21 — È chiamato a far parte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, 22.

PALLAVICINO-TRIVULZIO march. Giorgio — Scusa la sua assenza per ragioni di malattia e di età, pag. 86.

PALLIERI conte Diodato — Fa alcune osservazioni circa il sistema da adottarsi nella discussione del progetto di Codice penale, pag. 31 — È nominato membro della Commissione di Finanza e della Biblioteca, 33 — È nominato Commissario all'ammini-

strazione del debito pubblico, 34 — È chiamato a far parte della Commissione di contabilità interna, 34 — Relatore dello Stato di prima previsione del Ministero delle finanze, ne sostiene la discussione, 864 — Id. dello schema di legge sull'aumento della tassa di registro per le mutazioni di proprietà immobiliari a titolo oneroso, 1710 e 1721 — Id. del disegno di legge per anticipazione sul prodotto ricavabile dalla vendita dei beni appartenenti al demanio, 2154 e 2156.

PANTALEONI comm. Diomede — Fa alcune osservazioni in occasione della discussione del bilancio dell'entrata pel 1875, pag. 63 —

INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

- Prende parte alla discussione del Codice penale, 372, 374, 388, 576, 656, 885 e seg. e 1023 — Nella stessa discussione ragiona sulla questione del duello e fa alcune proposte, 1083 — Parla ulteriormente sullo stesso argomento, 1282 e seg. — Ragiona nella discussione del progetto di legge per modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito, 1872 — Congedo, 1993 — Parla nella discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'anno 1876, 2350, 2360 e 2367 — Id. in quella dello stato di prima previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1876, 2507 e 2508.
- PASOLINI conte Giuseppe — Congedo accordato, pag. 58, 1861, 2073, 2321.
- PASQUI comm. Zanobi — Congedo accordato, pag. 438.
- PASTORE generale Giuseppe — Congedo accordato, pag. 25.
- PEPOLI conte Carlo — È chiamato a far parte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, pag. 22 — Congedo, 1766 e 2085.
- PEPOLI march. Giovacchino — Domanda di rivolgere al Ministro dell'interno un'interpellanza, pag. 98 — Prende parte alla discussione di altra interpellanza sopra oggetto riguardante la pubblica istruzione, 141 — Nella discussione del Codice penale parla in favore dell'abolizione della pena di morte, 223 — Prende parte alla discussione del bilancio definitivo dell'entrata e della spesa per l'anno 1875, 2101, 2102, 2124 e 2125 — Id. a quella relativa a provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza, 2214.
- PERANNI comm. Domenico — Congedo accordato, pag. 1766 — Annunzio della sua morte, 2322.
- PEREZ comm. Francesco Paolo — Prende parte alla discussione del progetto di legge relativo a provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza, pag. 2259.
- PERNATI cav. Alessandro — Congedo accordato, pag. 2473.
- PESCATORE comm. Matteo — Interviene nella discussione del progetto di legge per un nuovo Codice penale proponendo e svolgendo man mano parecchi emendamenti, da pag. 118 a 1325 — Suo discorso in favore del mantenimento della pena di morte, 289 — Parla nella discussione del bilancio preventivo del Ministero d'agricoltura e commercio, 795 e 798 — Id. in quella del progetto di legge sulle Società ed Associazioni commerciali, 1324 e seg.
- PETIZIONI — Relazione sopra il primo elenco della Sessione e deliberazioni prese dal Senato, pag. 1756 a 1764 — Id. sopra progetti di legge e in correlazione dei medesimi, 1980, 2064, 2074, 2192 e 2415.
- Comunicazione di una lettera del Ministro delle finanze in risposta al rinvio di una petizione decretato dal Senato, 2307.
- PHYLLOXERA — (V. Disposizioni).
- PIAZZONI nob. cav. Gio. Battista — Comunicazione della sua domanda di rinuncia alla carica di Senatore, di cui si prende atto, pag. 2321.
- PICA comm. Giuseppe — Congedo accordato, pag. 58 — Nella discussione del progetto di nuovo Codice penale, ragiona in favore del mantenimento della pena di morte, 282 — Propone un'aggiunta all'art. 11 del Codice stesso, 378 — La svolge, 565 — Ragiona sopra altri articoli, 442 e seg. — Congedo, 757 — Parla nuovamente nella discussione del Codice penale, 1248 — Fa una proposta nella discussione degli articoli del progetto di legge sulle Società commerciali, 1538 — Congedo, 2473.
- PIRONTI conte Michele — Parla sopra un incidente relativo alla discussione del Codice penale, pag. 329 — Ragiona in merito nella discussione stessa, 229 e seg. — Congedo, 2461.
- POGGI comm. Enrico — Annunzia un'interpellanza, pag. 98 — La svolge 125 e seg. — Replica al Ministro della pubblica istruzione, 144 e 146 — Parla nella discussione del Codice penale, 113 — Nella stessa discussione ragiona in favore dell'abolizione della pena capitale, 272.
- PORTA cav. prof. Luigi — Annunzio della sua morte, pag. 2323.
- PORTI — (V. Spesa).
- PRINETTI comm. Carlo — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pagina 10

INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

— Relazione sui titoli e sua ammissione, 153 — Sua proclamazione in carica, 281.

PROROGA dei termini accordati colla legge 18 agosto 1870 alle Deputazioni provinciali per la vendita dei terreni già ademprivili appartenenti ai Comuni — Progetto di legge (N. 30) — Presentazione, pag. 1152 — Discussione, 1651 — Votazione e approvazione, 1831.

Idem della facoltà accordata al Governo per la riunione di piccoli Comuni — Progetto di legge (N. 73) — Presentazione, pagina 1190 — Discussione, 2064 — Votazione e approvazione, 2113.

Idem dei termini per la iscrizione e la rinnovazione delle ipoteche nella Provincia di Roma — Progetto di legge (N. 104) — Presentazione, pag. 2443 — Deliberazione di deferirne l'esame ad una Commissione speciale da nominarsi dal Presidente, 2444

— Composizione della medesima, 2451 — Discussione, 2467 — Votazione e approvazione, 2523.

PROVVEDIMENTI ferroviari d'urgenza — Progetto di legge (N. 80) — Presentazione, pagina 1997 — Discussione, 2156 — Votazione e approvazione, 2209.

Idem straordinari di pubblica sicurezza — Progetto di legge (N. 84) — Presentazione, pag. 1997 — Discussione, 2213 — Votazione e approvazione, 2301.

PROVVISTA di materiali d'artiglieria da campagna, di grosso calibro — Progetto di legge (N. 42) — Presentazione, pag. 1753 — Discussione, 2042 — Votazione e approvazione, 2082.

Idem di armi da fuoco portatili a retrocarica — Progetto di legge (N. 43) — Presentazione, pag. 1753 — Discussione, 2042 — Votazione e approvazione, 2082.

R

RECLUTAMENTO — (V. Modificazioni).

RENDICONTO generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1871 — Progetto di legge (N. 7) — Presentazione, pag. 50 — Discussione 2079 — Votazione e approvazione, 2167.

Idem per l'esercizio 1872 — Progetto di legge (N. 93) — Presentazione, pag. 2322.

RICOTTI comm. Ercole — Prende parte alla discussione del progetto di legge per una tassa sui musei e luoghi di scavi nel Regno e propone due ordini del giorno, pag. 1725, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731 e 1732.

RIFORMA del Codice per la marina mercantile — Progetto di legge (N. 28) — Presentazione, pag. 1106 — Deliberazione di deferirne l'esame ad una Commissione speciale da nominarsi dalla Presidenza, 2046 — Comunicazione della sua composizione, 2079 — Surrogazione di commissari impediti, 2308.

RIFORDINAMENTO del Notariato — Progetto di legge (N. 69) — Presentazione, pag. 1989 — Deliberazione di deferirne l'esame alla Commissione nominata nella precedente sessione,

1989 e 1990 — Discussione, 2009 e seg. — Votazione e approvazione, 2082.

RISPOSTA al Discorso della Corona — Deliberazione di darne l'incarico alla Presidenza, pag. 14 e 15 — Lettura del progetto e sua approvazione, 25 e 26.

RITENUTE — (V. Abolizione).

ROBECCHI comm. Giuseppe — Annunzio della sua morte e cenni necrologici del Presidente, pag. 20.

RONCALLI conte Francesco — Annunzio della sua morte, pag. 2324.

ROSSI comm. Alessandro — Congedo accordato, e comunicazione di una sua lettera per esprimere il suo voto favorevole al mantenimento della pena di morte, pag. 257 — Parla nella discussione del progetto di Codice penale, 995 e 996 — Annunzio di una sua interpellanza al Ministro delle finanze sulle condizioni giuridiche ed economiche degli impiegati dello Stato, 1317 — Ragiona nella discussione generale del progetto di legge sulle Società ed Associazioni commerciali, 1326 — Id. sugli articoli della stessa legge, 1556, 1616 e 1627 — Svolge

INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

l'interpellanza annunciata sulle condizioni degli impiegati dello Stato, 1661 e seg. — Congedo, 2073.

ROSSI comm. Giuseppe — Congedo accordato, pag. 257 e 2314.

RUSCHI cav. Rinaldo — Congedo accordato, pagina 2414.

S

SAGARRIGA-VISCONTI cav. Gerolamo — Annunzio della sua morte, pag. 89.

SALVAGNOLI-MARCHETTI nobile Antonio — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 10 — Relazione sui titoli e ammissione e proclamazione in carica, 27 — Congedo, 2002 e 2321.

SAN MARTINO (Ponza di) conte Gustavo — Congedo accordato, pag. 2321.

SAN SEVERINO conte Faustino — Parla nella discussione dello schema di legge sui diritti di autore delle opere dell'ingegno, pag. 823 — Id. in quella del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, 851 — Id. in quella del bilancio stesso del Ministero dei lavori pubblici, 942 — Congedo, 1229, 1766 e 2321.

SANVITALE conte Luigi — Congedo accordato, pag. 25, 86, 2002 e 2437.

SATRIANO cav. Filippo — Comunicazione della sua domanda di rinuncia alla carica di Senatore, della quale il Senato prende atto, pag. 2520 e 2521.

SAULI d'Igliano conte Lodovico — Annunzio della sua morte, pag. 21.

SAULI march. Francesco — Congedo accordato, pag. 2321.

SCACCHI prof. comm. Arcangelo — Prende parte alla discussione del progetto di legge relativo alle tasse ed al sistema degli esami universitari, pag. 1963, 1974 e 1979.

SCIALOJA comm. Antonio — Comunicazione del decreto di sua nomina a Vice-Presidente del Senato, pag. 8 — È nominato membro della Commissione di Finanza, 33 — Congedo e domanda per essere dispensato per motivi di salute dal far parte d'un Ufficio Centrale, 958 — Relatore dello stato di prima previsione della spesa del Ministero degli esteri pel 1876, ne sostiene la discussione, 2343 — Parla nella discussione di

quello relativo al Ministero di grazia e giustizia, 2388.

SCLOPIS di Salerano conte Federigo — Comunicazione di una sua lettera alla Presidenza sopra le onoranze tributate in Torino alla salma del Presidente Des Ambrois, pag. 58.

SERRA conte Francesco, ammiraglio — Congedo accordato, pag. 898 e 2073.

SERRA conte Francesco Maria — Comunicazione del decreto di sua nomina a Vice-Presid. del Senato, pag. 8 — Presiedendo alla seduta, annunzia la morte del Presidente Des Ambrois e ne tesse l'elogio, 37 — Rende conto del ricevimento fatto da S. M. alla Deputazione incaricata di presentarle l'indirizzo del Senato in risposta al discorso della Corona, 59 — Id. di quello della Real Famiglia in occasione del primo dell'anno 1875 — Annunzia con cenni necrologici la morte dei Senatori Bo, Fenzi, Sagarriga e Burci, 88 — Eguale annunzio sopra i Senatori Marsili, Bufalini e Audiffredi, 962 — Id. dei Senatori Peranni, Bevilacqua, Porta, Roncalli, Marvasi, Castelli, 2322 a 2325 — Rende conto della missione deferitagli dal Senato di esprimere i sensi di ammirazione al Senatore Duca di Galliera per la sua splendida offerta al Municipio di Genova, 2349.

SERRA march. Domenico — Congedo accordato, pag. 58, 1766 e 2073.

SERRA march. Orso — Congedo accordato, pagina 98 — Comunicazione della sua domanda di rinuncia alla carica di Senatore, di cui si prende atto, 2321.

SETTEMBRINI comm. Luigi — Scusa la sua assenza per motivi di salute, pag. 1801.

SICILIA — (V. Inchiesta).

SICUREZZA — (V. Provvedimenti).

SINEO avv. Riccardo — Pronunzia alcune parole in elogio del defunto Presidente Des

INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

- Ambrois, pag. 44 — In occasione della presentazione di alcuni progetti di legge, fa un discorso sopra materia finanziaria e politica, 50 e 54 — In occasione della discussione del bilancio dell'entrata del 1875 raccomanda al Governo la presentazione di alcune leggi organiche, 61 — Parla nella discussione del bilancio stesso, 71 e 72 — Prende parte alla discussione del progetto di Codice penale presentando e svolgendo parecchi emendamenti e proposte, 99 e seg. — Parla nella discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'interno pel 1875, 782, 785, 786 e 789 — Id. in quella dello stato medesimo del Ministero degli esteri, 810 e 811 — Id. in quella dello stesso bilancio pel Ministero di grazia e giustizia, 820 — Id. in quella del bilancio medesimo del Ministero delle finanze, 869, 870 e 871 — Id. in quella dello stato anzidetto del Ministero dei lavori pubblici, 941 — Id. in quella dello schema di legge sulle Società ed Associazioni commerciali, 1391 e seg. — Id. in quella del progetto di legge per aumento di tassa di registro sulle mutazioni di proprietà immobiliari a titolo oneroso, 1704 e 1719. — Id. in quella del disegno di legge per la riforma di alcune attribuzioni del pubblico ministero, 1811 e seg. — Parla intorno allo schema di legge relativo alla modificazione dell'articolo 100 della legge elettorale, 2065 e 2070 — Id. su quello riguardante provvedimenti ferroviari d'urgenza, 2165 e 2166 — Id. su quello concernente un'inchiesta sulla Sicilia, 2204 e 2208 — Id. su quello che tratta di provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza, 2254, 2272 e 2287 — Id. su quello relativo allo stato di prima previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1876, 2380 e 2388 — Id. sullo stato di prima previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1876, 2474, 2482 e 2484 — Id. su quello del Ministero dei lavori pubblici per l'anno stesso, 2531 e 2532.
- SIOTTO-PINTOR nobile comm. Giovanni — Congedo accordato, pag. 58.
- SOCIETÀ ed Associazioni commerciali — Progetto di legge (N. 3) — Presentazione, pag. 43 — Discussione, 1325 e seg. — Deliberazione di deferire all'Ufficio Centrale il coordinamento delle disposizioni votate, 1648 — Approvazione del sopra deliberato coordinamento, 1922 — Votazione definitiva ed approvazione dell'intero progetto a squittinio segreto, 1955.
- SOPPRESSIONE di alcune attribuzioni del pubblico ministero presso le Corti d'appello e i Tribunali e riordinamento degli uffici del contenzioso finanziario — Progetto di legge (N. 10) — Presentazione, pag. 91 — Discussione, 1766 — Votazione e approvazione, 1916.
- SPESA straordinaria pei lavori di ristauvo generale del palazzo ducale di Venezia — Progetto di legge (N. 36) — Presentazione, pag. 1352 — Discussione, 1750 — Votazione e approvazione, 1857.
- Idem maggiore straordinaria a compimento di opere nei porti di Girgenti, Napoli Castellammare, Salerno, Palermo, Venezia e Bosa — (Progetto di legge (N. 37) — Presentazione, pag. 1407 — Discussione, 1984 — Votazione e approvazione, 1985.
- Idem straordinaria per lavori di difesa dello Stato — Progetto di legge (N. 41) — Presentazione, pag. 1753 — Discussione, 2042 — Votazione e approvazione, 2082.
- Idem maggiore per l'approfondimento e l'allargamento dei canali di grande navigazione nell'estuario di Venezia — Progetto di legge (N. 57) — Presentazione, pag. 1980 e rettificazione, 1990 — Discussione, 2057 — Votazione e approvazione, 2112.
- Idem straordinaria per gli assettamenti e le riparazioni delle opere idrauliche in conseguenza delle piene del 1872 — Progetto di legge (N. 58) — Presentazione, pag. 1980 e rettificazione, 1990 — Discussione, 2057 — Votazione e approvazione, 2112.
- Idem maggiore pel compimento della strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio — Progetto di legge (N. 59) — Presentazione, pag. 1980 e rettificazione, 1990 — Discussione, 2060 — Votazione e approvazione, 2112.
- Idem maggiore per la costruzione di un ponte sul fiume Piave a Ponte di Piave lungo la strada nazionale Collalta in provincia di Treviso — Progetto di legge (N. 60) —

INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

- Presentazione, pag. 1990 e rettifica, 1990 — votazione e approvazione, 2112.
- Idem maggiore per compiere il trasferimento della capitale in Roma — Progetto (N. 61) — Presentazione, pag. 1980 e rettificazione, 1990 — Discussione, 2086 — Votazione e approvazione, 2209.
- Idem maggiore per lo stabilimento dei magazzini generali in Venezia — Progetto di legge (N. 63) — Presentazione, pag. 1980 e rettificazione, 1990 — Discussione, 2061 — Votazione e approvazione, 2112.
- Idem straordinaria per continuare i lavori della carta topografica del regno d'Italia — Progetto di legge (N. 74) — Presentazione, pag. 1990 — Discussione, 2081 — Votazione e approvazione, 2209.
- Idem straordinaria per provvedere alla conservazione del Cenacolo di Andrea del Sarto in Firenze — Progetto di legge (N. 96) — Presentazione, pag. 2350 — Discussione, 2452 — Votazione e approvazione, 2523.
- SPESE maggiori ai residui 1874 e retro iscritti nel bilancio definitivo di previsione per 1875 — Progetto di legge (N. 39) — Presentazione, pag. 1450 — Discussione, 1751 — Votazione e approvazione, 1857.
- Idem maggiori straordinarie a compimento di lavori in corso nell'arsenale marittimo della Spezia — Progetto di legge (N. 62) — Presentazione, pag. 1980 e rettificazione, 1990 — Discussione, 2075 e 2076 — Votazione e approvazione, 2167.
- (V. Disposizioni).
- SPINOLA march. Tommaso — È nominato Questore, pag. 14 — È chiamato a far parte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, 22 — Riferisce sopra i titoli di alcuni nuovi Senatori, 26 e 27 — È nominato membro della Commissione di finanza, 33 — Propone che sulla base del busto da erigersi in onore del Presidente Des Ambrois si incidano le parole da questo pronunziate nella prolusione della sessione, 44 — Riferisce sui titoli del nuovo Senatore conte Carlo Belgioioso, 1038.
- STATO di prima previsione dell'entrata per l'anno 1875 — Progetto di legge (N. 4) — Presentazione, pag. 49 — Discussione, 60 e seg. — Votazione e approvazione, 81.
- Idem della spesa del Ministero di grazia e giustizia per 1875 — Progetto di legge (N. 12) — Presentazione, pag. 161 — Discussione, 816 — Votazione e approvazione, 930 e 952.
- Idem del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per 1875 — Progetto di legge (N. 13) — Presentazione, pag. 161 — Discussione, 792 — Votazione e approvazione, 930 e 952.
- Idem del Ministero dell'istruzione pubblica per 1875 — Progetto di legge (N. 14) — Presentazione, pag. 161 — Discussione, 832 — Votazione e approvazione, 930 e 952.
- Idem del Ministero degli Esteri per l'anno 1875 — Progetto di legge (N. 15) — Presentazione pag. 449 — Discussione, 810 — Votazione e approvazione, 930 e 952.
- Idem del Ministero dell'interno per l'anno 1875 — Progetto di legge (N. 16) — Presentazione, pag. 449 — Discussione, 781 — Votazione e approvazione, 930 e 952.
- Idem del Ministero della guerra per l'anno 1875 — Progetto di legge (N. 17) — Presentazione, pag. 449 — Discussione, 830 — Votazione e approvazione, 930 e 952.
- Idem del Ministero delle finanze per l'anno 1875 — Progetto di legge (N. 18) — Presentazione, pag. 449 — Discussione, 862 — Votazione e approvazione, 930 e 952.
- Idem del Ministero della marina per l'anno 1875 — Progetto di legge (N. 21) — Presentazione, pag. 582 — Discussione, 898 — Votazione e approvazione, 930 e 952.
- Idem del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1875 — Progetto di legge (N. 23) — Presentazione, pag. 807 — Discussione, 930 — Votazione e approvazione, 953.
- Idem dimostrativo di tutti i lavori del Senato compiuti nel primo periodo della sessione 1874-75, pag. 2301.
- Idem di prima previsione della spesa del Ministero della marina per l'anno 1876 — Progetto di legge (N. 85) — Presentazione, pag. 2318 — Discussione, 2327 — Votazione e approvazione, 2345.
- Idem del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1876 — Progetto di legge (N. 86) — Presentazione, pag. 2318 — Discussione, 2378 — Votazione e approvazione, 2491.

INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

Idem del Ministero della guerra per l'anno 1876 — Progetto di legge (N. 87) — Presentazione, pag. 2318 — Discussione, 2334 — Prima votazione dichiarata nulla per difetto di numero, 2372 — Seconda votazione e approvazione, 2491.

Idem del Ministero dell'istruzione pubblica dell'anno 1876 — Progetto di legge (N. 88) — Presentazione, pag. 2318 — Discussione, 2350 e seg. — Votazione e approvazione, 2491.

Idem del Ministero degli esteri per l'anno 1876 — Progetto di legge (N. 89) — Presentazione, pag. 2318 — Discussione, 2341 — Prima Votazione dichiarata nulla per difetto di numero, 2372 — Seconda votazione e approvazione, 2491.

Idem di prima previsione dell'Entrata per l'anno 1876 — Progetto di legge (N. 92) — Presentazione, pag. 2322 — Discussione, 2424 — Votazione e approvazione, 2522.

Idem di prima previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1876 —

Progetto di legge (N. 100) — Presentazione, pag. 2424 — Discussione, 2495 — Votazione e approvazione, 2538.

Idem di prima previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1876 — Progetto di legge (N. 101) — Presentazione, pag. 2424 — Discussione 2474 — Votazione e approvazione, 2538.

Idem del Ministero d'agricoltura e commercio per l'anno 1876 — Progetto di legge (N. 102) — Presentazione, pag. 2444 — Discussione, 2534 — Votazione e approvazione, 2538.

Idem del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1876 — Progetto di legge (N. 105) — Presentazione, 2461 — Discussione, 2523 — Votazione e approvazione, 2538.

STRADE — (V. Costruzione).

Idem ferrate — (V. Convenzione).

STROZZI principe Ferdinando — Congedo accordato, pag. 58, 829, 1766 e 2002.

SYLOS-LABINI cav. Vincenzo — Congedo accordato, pag. 86, 862, 958, 1766, 2118 e 2314.

T

TABACCHI — (V. Cassa).

TABARRINI comm. Marco — È nominato Segretario nella Presidenza, pag. 14 — Incaricato della compilazione del progetto di risposta al discorso della Corona ne dà lettura, 25 — È chiamato a far parte della Commissione di sorveglianza all'Amministrazione del debito pubblico, 34 — Nella discussione del Codice penale emette un dubbio sulla locuzione dell'art. 22 e 413 — In occasione della discussione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, domanda schiarimenti intorno all'officina delle statue in bronzo di Firenze, 845 e 846 — Prende nuovamente parte alla discussione del Codice penale, 991, 992, 993 e 997 — Parla nella discussione dello schema di legge sulle casse di risparmio postali, 1745 — Id. sull'articolo 11 di quello riguardante modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'eser-

cito, 1866, 1912, 1936 e 1951 — Id. sull'art. 3 della legge sul Notariato, 2012 e 2013 — Relatore dello schema di legge per la riforma dell'art. 100 della legge elettorale, ne sostiene la discussione, 2070 — Id. di quello relativo all'affrancamento dai diritti d'uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili, 2076 — Nella discussione del bilancio definitivo dell'entrata e della spesa del 1875, domanda alcune spiegazioni sui lavori di bonificazione delle marmette Toscane, (2134) — Relatore dello schema di legge sulle opere idrauliche per preservare la Città di Roma dalle inondazioni del Tevere ne sostiene la discussione, 2172 e seg. — Nella discussione dello stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1876 espone alcune considerazioni sopra l'applicazione della legge sulla ricchezza mobile, 2425 e 2428 — Relatore dello schema di legge per il compimento delle

INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

opere di bonificazione delle maremme Toscanes rivolge una raccomandazione al Governo, 2490.	4. Tornata 5 Dicembre 1874	pag.	37
TANARI march. Luigi — Prende parte alla discussione del progetto del nuovo Codice penale presentando e svolgendo una proposta all'art. 587, pag. 1219, 1220, 1224 e 1227.	5. » 8 »	»	41
TASSA d'entrata nei musei e luoghi di scavi nel Regno — Progetto di legge (N. 29) — Presentazione, pag. 1126 — Discussione, 1723 — Votazione ed approvazione, 1831.	6. » 20 »	»	49
Idem sopra alcune qualità di Tabacchi — Progetto di legge (N. 67) — Presentazione, pag. 1989 — Discussione, 2078 — Votazione e approvazione, 2167. (V. Aumento, Disposizioni).	7. » 22 »	»	57
TECCHIO comm. Sebastiano — Nella discussione del Codice penale, pronunzia un discorso in favore dell'abolizione della pena di morte, pag. 233 — Comunicazioni sopra lo stato di sua salute, 727.	8. » 11 Febbraio 1875	»	85
TELEGRAFO sottomarino — (V. Convenzione).	9. » 15 »	»	97
TEVERE — (V. Opere idrauliche).	10. » 16 »	»	125
TOMMASO DI SAVOJA duca di Genova — Sua proclamazione a Senatore e comunicazione della partecipazione fattagli a termine dello Statuto, pag. 87 — Comunicazione di una sua lettera al Presidente del Senato in ringraziamento dell'anzidetta partecipazione, 257.	11. » 17 »	»	153
TOIELLI conte Luigi — Parla nella discussione del bilancio dell'entrata pel 1875, pag. 73 — Id. in quella dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di agricoltura e commercio, 800 e 804 — Sollecita la discussione del progetto di legge sulle casse di risparmio postali, 1688 — Relatore dello stesso progetto, ne sostiene la discussione, 1733, 1735, 1739, 1742, 1747, 1748 e 1749 — Nella discussione dello schema di legge per modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito, sviluppa un ordine del giorno da esso proposto in associazione di altri Senatori sull'art. 11, 1952.	12. » 18 »	»	177
URNATE della Sessione:	13. » 19 »	»	205
<i>Primo periodo.</i>	14. » 20 »	»	233
1. Tornata 23 Novembre 1874	15. » 22 »	»	257
2. » 24 »	16. » 23 »	»	281
3. » 27 »	17. » 24 »	»	317
	18. » 25 »	»	349
	19. » 26 »	»	377
	20. » 27 »	»	409
	21. » 1 Marzo 1875	»	437
	22. » 2 »	»	469
	23. » 3 »	»	497
	24. » 4 »	»	525
	25. » 5 »	»	549
	26. » 6 »	»	581
	27. » 8 »	»	609
	28. » 9 »	»	637
	29. » 10 »	»	673
	30. » 11 »	»	697
	31. » 12 »	»	729
	32. » 13 »	»	757
	33. » 15 »	»	781
	34. » 16 »	»	809
	35. » 17 »	»	829
	36. » 18 »	»	861
	37. » 19 »	»	897
	38. » 20 »	»	929
	39. » 12 Aprile 1875	»	957
	40. » 13 »	»	989
	41. » 14 »	»	1009
	42. » 15 »	»	1037
	43. » 16 »	»	1065
	44. » 17 »	»	1093
	45. » 19 »	»	1125
	46. » 20 »	»	1165
	47. » 21 »	»	1201
	48. » 23 »	»	1229
	49. » 24 »	»	1258
	50. » 26 »	»	1285
	51. » 27 »	»	1317
	52. » 28 »	»	1345
	53. » 29 »	»	1369
	54. » 30 »	»	1397

INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

55. Tornata 1 Maggio 1875	pag. 1421	87. Tornata 26 Novembre 1875	pag. 2313
56. » 3 »	» 1449	88. » 6 Dicembre 1875	» 2321
57. » 4 »	» 1473	89. » 7 »	» 2333
58. » 5 »	» 1509	90. » 9 »	» 2349
59. » 6 Maggio 1875	» 1541	91. » 13 »	» 2373
60. » 7 »	» 1565	92. » 16 »	» 2377
61. » 8 »	» 1597	93. » 17 »	» 2413
62. » 10 »	» 1633	94. » 18 »	» 2437
63. » 11 »	» 1661	95. » 20 »	» 2461
64. » 12 »	» 1689	96. » 21 »	» 2473
65. » 13 »	» 1717	97. » 22 »	» 2493
66. » 14 »	» 1741	TORREARSA (Fardella di) march. Vincenzo — Con-	
67. » 15 »	» 1753	gedo accordato, pag. 25 e 2002.	
68. » 20 »	» 1765	TRIBUNALI consolari in Egitto — (V. Modifica-	
69. » 21 »	» 1801	zioni).	
70. » 22 »	» 1833	TROMBETTA comm. Camillo — Nella discussione	
71. » 24 »	» 1861	del Codice penale, pronunzia un discorso	
72. » 25 »	» 1889	in favore dell'abolizione della pena di morte,	
73. » 26 »	» 1921	pag. 208 — Nella stessa discussione pro-	
74. » 28 »	» 1957	pone e svolge due emendamenti agli arti-	
75. » 6 Giugno 1875	» 1989	coli 264 e 265, 1227, 1273 e 1274 — Parla	
76. » 15 »	» 1993	intorno al progetto di legge relativo ad al-	
77. » 18 »	» 1997	cune riforme di attribuzioni del pubblico	
78. » 21 »	» 2001	ministero, 1766 e 1830 — Id. intorno a	
79. » 22 »	» 2045	quello concernente provvedimenti straordi-	
80. » 23 »	» 2073	nari di pubblica sicurezza, 2295.	
81. » 25 »	» 2085	TUMULAZIONE delle salme di Simone Mayr e Gae-	
82. » 26 »	» 2117	tano Donizzetti nella Basilica di S. Maria	
83. » 27 »	» 2169	Maggiore in Bergamo — Progetto di legge	
84. » 28 »	» 2213	(N. 72) — Presentazione, pag. 1990 — Di-	
85. » 29 »	» 2265	scussione, 2064 — Votazione e appova-	
		zione, 2113.	
<i>Secondo Periodo</i>			
86. Tornata 15 Novembre 1875	pag. 2305		

U

UFFICIO di Presidenza :

Elezione dei Segretari e Questori, pag. 14 —
Surrogazione di un Segretario dimissiona-
rio, 21.

UFFICI:

Prima composizione per sorteggio a termini
del regolamento, pag. 17.
Seconda id. » 91.

Terza composizione per sorteggio a termini
del regolamento, pag. 958.

Deliberazione di mantenere fino al termine
dei lavori all'ordine del giorno la compo-
sizione precedente degli uffici, 1998.

Altra composizione, pag. 2308.

UFFICI del contenzioso finanziario — (V. Sop-
pressione).

V

VACCA comm. Giuseppe — Prende parte alla di-
scussione del progetto di legge per la ri-

forma di alcune attribuzioni del ministero
pubblico, pag. 1802 — Id. a quella dell'i-

INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

- segno di legge riguardante provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza, 2240.
- VALFRÈ di Bonzo cav. Leopoldo — Seusa la sua assenza per grave lutto di famiglia, pag. 410 — Prende parte alla discussione del progetto di legge relativo a modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito e propone e svolge un emendamento all'articolo 4, 1862 — Congedo, 2314.
- VANNUCCI comm. Atto — È chiamato a far parte della Commissione della biblioteca, pag. 33.
- VENINI cav. Eugenio — Congedo accordato, pagina 2085.
- VERDI comm. Giuseppe — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 10 — Relazione sui titoli e ammissione, 42 — Presta giuramento, 2306 — Congedo accordato, 2321.
- VERGA comm. Carlo — È chiamato a far parte della Commissione di finanza, pag. 33 — Id. di quella di contabilità interna, 378 — Relatore dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'interno, ne sostiene la discussione, 782 — Parla sul progetto di legge relativo ai diritti di autore sulle opere dell'ingegno, 822 e 823 — Id. su quello riguardante le casse di risparmio postali, 1741 e 1745 — Relatore dello schema di legge per la proroga della facoltà accordata al Governo per la riunione di piccoli Comuni, ne sostiene la discussione, 2064.
- VIGLIANI comm. Paolo Onorato, Ministro di grazia e giustizia — Pronunzia parole di condoglianza sulla morte del Presidente Des Ambrois, pag. 38.
- VISONE comm. Giovanni — Congedo accordato, pag. 350.
- VITELLESCHI-NOBILI march. Francesco — È chiamato a far parte della Commissione di contabilità interna, pag. 34 — Parla nella discussione del bilancio dell'entrata per 1875, 65 e 68 — Id. in quella sopra il Codice penale, 358 e seg., 572 e seg., 983, 1015 e 1017 — Id. in quella del progetto di legge sull'aumento della tassa di registro sulle mutazioni di proprietà immobiliari a titolo oneroso, 1690 e 1718 — Id. in quella del progetto di legge per una tassa sui musei e luoghi di scavi nel Regno, 1723 — Id. in quella dello schema di legge per modificazioni alle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito, 1840 e 1922 — Id. in quella del disegno di legge per le basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale, 2393, 2395, 2397, 2398, 2402, 2406, 2407 e 2409.



WINSPEARE comm. Antonio — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 2306.